PRATICA TEORICA PENALE

DEL

FORO MILITARE

PRATICA TEORICA PENALE

DEL

FORO MILITARE

COL COMPLESSO DELLA LEGISLAZIONE IMPERANTE

COMPILATA

dal Cav. Ferdinando Siciliani

CAPITANO COMMESSARIO DEL RE RELATORE

TOMO SECONDO

FORMOLE

per gli atti di polizia giudiziaria ed istruzione delle pruove, per la preparazione, pronunziazione ed esecuzione de'giudizi, contra rei presenti ed assenti, in materie ordinarie, subitanee e di eccezione straordinaria.

VOLUME SECONDO

Atti diversi de'Consigli di guerra riuniti in discussion segreta ed in pubblico dibattimento; e de'Consessi medesimi per giudizii contumaciali, subitanei e di Commessioni militari.

NAPOLI

DALLA STAMPERIA DI NICOLA MENCIA

—

1855.

PARTE TERZA

DELIBERAZIONI DE' CONSIGLI DI GUERRA

PREPARATORJ, DECISORJ E DI REVISIONE

per risoluzioni da provocarsi dal Ministero di grazia e giustizia, o dall' alta Corte militare, o dalla Corte suprema di giustizia; per discussion pubblica, per giudizî da emettersi sul processo scritto ed in grado di secondo esame

CO' CORRELATIVI DIVERSI ATTI

DEL COMMESSARIO DEL RE.

CAP. 1.

AUTORITA' CONVOCATRICI E GIUDICI DE'CONSIGLI DI GUERRA.

SEZ. I.

COMANDANTE LE ARMI NELLA PROVINCIA.

§. 778. — Ricompariamo sul teatro delle nostre esposizioni nell' appresentare questa *terza parte*, e colla face del di già adottato metodo, poichè rechlamo a dovere renderne irrevocabilmente l' esempio.

Così, pria di farci a favellare de' giudizî innanzi a' Consigli di guerra, ci è debito schierar in questo luogo quanto al Comandante militare si affà, in questo luogo che di cotesta illustre carica abbiam oggetto, per quanto nel campo della nostra opera asperso rinviensi — Presentiamolo dunque per ordin numerico, onde avvantaggiarne la ricordanza.

§. 779. — Il Comandante le armi in ciascuna provincia al di qua o al di là del Faro sempre fu Uffizial Generale per prische leggi, ed ora Uffizial superiore, esercita le più eminenti fun-

zioni nel territorio di suo comando, per quanto al militare riguarda: *art. 41 a 56 Ordin. di piazza.*

— *1.* Qual posto ei prende nelle pubbliche cerimonie in marcia e nel luogo della solennizzazione, se sia titolare o funzionante, è sancito dal Real Decreto del 18 maggio 1819.

— 2. A lui solo è dato il dritto della nomina dei componenti del Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di suo comando, sia che si raguni per oggetto di giustizia eccezionale ordinaria o straordinaria.

— *3.* Alle sue cure esclusivamente fu riposta la più stretta osservanza per la nomina dei giudici suindicati in ragion del grado dei giudicabili: *Circol. 31 maggio 1823* — (*ved. pure tom. 1.° pag. 402.*)

— *4.* Così del pari gli è ministerialmente ingiunto il massimo accorgimento nella nomina come sopra, e sotto la più stretta risponsabilità curar dee che i giudici nominandi riunissero alla sufficiente espertezza sentimenti d'imparzialità atti a renderli superiori agli umani riguardi: (*detto tom. 1.° pag. 401.*)

— *5.* La nomina suindicata ei l'esegue in virtù d'ordine del suo Comando delle armi, ed a richiesta sempre del Commessario del Re, giusta le forme che saranno nel seguente Capitolo espresse.

— *6.* Esercita la sua vigilanza sul Consiglio di guerra della provincia di suo comando, onde sia strettamente eseguito quanto nello Statuto penale ed in ogni altro ordinamento Sovrano o del pubblico potere sta scritto — (*Ved. art. 958 Ordin. di piazza.*)

— 7. Per effetto di cotesta viglianza ei provvede alle abusive raccomandazioni che dal Consiglio di guerra far si potrebbero ai disertori oltre i casi previsti dall' art. 514 dello Statuto penale militare: (*tom. 1.° pag. 482.*)

— *8.* Così anco per l'esercizio di cotesta vigilanza gli è concesso il dritto di denunziare le sentenze pronunziate dal Consiglio medesimo che abbiano manifestamente violata la legge o il rito: (§. 671 *n.° 3.*)

— *9.* Così del pari per effetto della suindicata vigilanza non solo, ma della sua autorità, diretta al grand' uopo della conservazione della militar disciplina nei suoi dipendenti, gli è dato il dritto di essere informato dei giudizî che il Consiglio pronun-

zia, onde conoscere delle sue operazioni i risultamenti: *art. 277 e 282 Stat. pen.*

— *10.* Esige l'uffiziale rimostranza personale del Commessario del Re per ordinare la esecuzione dei giudizi che contengano pronunzia di condanna — Non potrà eseguirsene alcuna senza la sua intelligenza; ma gli è divietato sotto qualunque pretesto opporvi impedimento, e proteggerne si bene la esecuzione, che gli è debito far nota all'intera guarnigione con ordine del suo Comando: *art. 284 Stat. pen., e 961 e 962 Ordin. di piazza.*

— *11.* A lui solo è dato il dritto nella qualità di Comandante della piazza di destinare il luogo per la esecuzione della pena delle bacchette pronunziata dal Consiglio di guerra o da altro superior militare come castigo: (*tom. 1.° pag. 479.*)

— *12.* Dalle attribuzioni suindicate emerge il rannodamento di un quadruplice potere alla carica di Comandante militare negli affari di giustizia penale, cioè: 1.° che egli denunzia i reati e ne promuove il giudizio; 2.° che ne sopraintende l'andamento; 3.° che vigila l'esatta osservanza e l'applicazione delle leggi; 4.° che fa eseguire le condanne.

— *13.* Egli è per tal modo il primo agente della polizia giudiziaria militare della provincia di suo comando, ed il suo braccio destro è il Commessario del Re presso il Consiglio di guerra di guarnigione della stessa.

— *14.* Non gli è niegata la facoltà di affidare delle estragiudiziali informazioni agli Ajutanti maggiori reggimentali o di piazze, od al Commessario del Re, in ragion che la qualità del fatto dichiarato dalla legge punibile, od ogni altra cagione esiger possa una tal misura di maggiore utilità alla giustizia: (*tom. 1.° pag. 399.*)

— *15.* Così anco, nella qualità di appoderato delle prigioni, esige dal Commessario del Re l'avviso de' giudicabili dal Consiglio di guerra che passano ad esser giudicati dalla Commessione militare, e viceversa: *Circol. 31 maggio 1829 del Comando generale.*

— *16.* Nella qualità istessa esige la prevenzione medesima pei giudicabili entranti nelle prigioni militari sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia: (*tom. 1.° pag. 321*)

— *17.* Gli è conceduto il dritto di esigere dai regi giudici

della provincia di suo comando prevenzione di qualunque procedura per reato militare, o sentenza pronunziata contro un militare.

— *18.* Tiene diretta corrispondenza coi Commessarî del Re presso i Consigli di guerra dei corpi della provincia di sua giurisdizione, per la missiva delle copie dei giudizî che dai Consigli medesimi si pronunziano: (*tom. 1.° pag. 346, 2.° dubbio.*)

— *19.* Gli si addice il dritto di convocare la Commessione militare nel luogo che crederà più conducente alla spedizione dei giudizî contro la sicurezza interna dello Stato, o per oggetti settarî: *art. 3 e 6 Decr. 6 marzo 1834* (*tom. 1.° pag. 96.*)

— *20.* Ha carico trasmettere tra il termine delle ore ventiquattro dalla ricezione avutane dal Procurator generale criminale gli atti una cogli oggetti di convinzione (se ve ne fossero) al relatore in giudizî di eccezione straordinaria: (*detto tom. 1.° pag. 82.*)

— *21.* Esige da cotest' autorità le armi confiscate nei giudizî di eccezione ordinaria: (*ivi, pag. 515 in nota.*)

— *22.* Pubblica con ordine del giorno il mandato di comparsa di un incolpato assente: *art. 330 Stat. pen. e 42 Ordin. di piazza.*

— *23.* È sovranamente dispensato nell' ambito della sua giurisdizione a presentarsi alle autorità giudiziarie, sia nella qualità di querelante, o rapportatore, o testimone: (**§. 455.**)

— *24.* Legalizza, in concorso del Sindaco del capoluogo ove risiede, il registro dei detenuti che entrano e sortono dai corpi di guardia e da tutte le prigioni appartenenti ai corpi militari: *art. 592 §. 3 LL. di proc. pen.*

— *25.* Esige dal Commessario del Re la missiva delle copie di ciascun giudizio che dal Consiglio di guerra si pronunzia, e quindi il numero di esse in ragione che il giudizio risguardi reati ordinari o di eccezione straordinaria: (**§. 30,** *n. 275.*)

— *26.* Ha carico ordinare dietro richiesta del Commessario del Re la riunione del Consesso per le risoluzioni ad adottarsi sulla inchiesta di atti dell' ordinario potere per reati rispettivamente attribuiti: (*cit.* **§. 30,** *n. 114.*)

— *27.* Così anco per pronunziarsi sulla gratificazione dovuta all' uccisore di un fuorbandito: (*detto* **§. 30,** *n. 115.*)

— *28.* Così del pari chieder dovendo al Ministero di grazia e

giustizia l'autorizzazione per ispedire il mandato di arresto o di deposito per un numero maggiore di dieci : (§. 30 *n. 27.*)

— *29.* Così anco per inviarsi una causa da un Consiglio di guerra ad un altro per misura di sicurezza pubblica : (*detto* §. *n.° 192.*)

— *30.* Così dei pari ordinar dee la riunione del Consiglio pronunziar dovendosi sulla spedizione di un imputato o di un giudicato nella casa dei matti : (*med.* §. *n.° 259.*)

— *31.* Esige la prevenzione del Commessario del Re in caso di condanna di un ecclesiastico per dirigerne le sue rimostranze al Ministero di grazia e giustizia : (*detto* §. *n.° 257.*)

— *32.* Esige dal Commessario del Re istesso copia del giudizio di condanna contro di un Uffiziale decorato per inviarla al Ministro degli Ordini cavallereschi (§. *istesso n.° 265.*)

— *33.* Esige dai medesimo gli atti colla sentenza di condanna a pena di morte di quel giudicato il cui difensore non abbia prodotto ricorso, per inviarli all'alta Corte militare: (§. *suddetto n.° 266.*)

— *34.* Così anco esige dallo stesso in doppia spedizione le copie del giudizio dei condannati alla pena dei ferri nel presidio per rimetterle al Comandante della Real piazza di Napoli ed all'Ispettore del primo deposito dei presidiari : (§. *med. n.° 259.*)

— *35.* Così dei pari esige dal medesimo in ogni primo di mese lo stato nominativo delle cause espletate e da espletarsi: (*ivi, n.° 277.*)

— *36.* Un eguale adempimento ei domanda nel tramonto di ogni bimestre delle cause attribuite ai Reali Decreti del 29 marzo, 21 giugno ed 8 agosto 1826, per rimettersi al Ministero di grazia e giustizia.

— *37.* Così anco richiede rapporto motivato dal Commessario del Re per farlo giungere al Ministero istesso in caso di condanna contro individui di gendarmeria attaccata di richiamo: (*detto* §. 30, *n.° 319.*)

§. 780. — Alla frase *armi* di cui facemmo or ora cenno, noi abbiam debito dare un comento che ci onori, per non fallirsi nelle importanti distinzioni sovranamente ingiunte, ed avvantaggiarsene in pari tempo.

Vanno elleno semplificate: 1.° in armi proprie; 2.° in improprie; 3.° in vietate; 4.° in permissibili.

Sono le prime quelle la di cui destinazion principale ed ordinaria è la propria o l' altrui offesa : *art. 148 LL. penali.*

Cotesta *arma propria* è anco arma vietata per lo asportatore che non abbia la licenza : *Rescr. del 31 dicemb. 1819.*

Sonosi le seconde quelle macchine, istrumenti, utensili, i quali benchè incidenti , perforanti e contundenti, non han per principale oggetto l' offesa o la difesa : *detto art. 148 LL. pen.*

Sono le terze : 1.° i bastoni nodosi di grosso diametro, ed altri strumenti di cui far possasi colpevole impiego : *Ordin. di poliz. del 9 ottobre 1824* : 2.° le armi da fuoco di qualunque specie; 3.° ogni ferro puntato che portasi dentro qualunque mazza ; 4.° gli stilletti ; 5.° i coltelli a fronda di ulivo ; 6.° i coltelli a scorcia-capre ; 7.° gli scannatoi ; 8.° le baionette ; 9.° i ferri denominati triangoli ; 10.° le sciable; 11.° i coltelli puntati ad un taglio; 12.° i coltelli a piegatoio con molla; 13.° i fusetti : *art. 55 Istr. di gendarmeria del 26 dicembre 1827* ; 14.° il coltello da tavola aguzzo con manico fisso : *Circol. del 18 dicembre 1830*; 15.° le pistole; 16.° le carrabine con pala staccata o ferma; 17.° i tromboni (è un'arma da fuoco corta e maneggevole , che spande molto) ; 18.° gli stili ; 19.° i pugnali ; 20.° i coltelli e le coltelline così dette da sacca ; 21.° gli stocchi nei bastoni ; 22.° i cangiarri ; 23.° i palossi con ferro di lunghezza inferiore di due palmi : (*Ved. tom. 1.° pag. 512.*)

Sono le quarte : 1.° i fucili da caccia; 2.° la così detta scarcina col ferro non meno lungo di palmi due e mezzo; 3.° la spada pei cittadini di condizione nobile e civile ; 4.° le pistole da arcione pei cittadini distinti e probi : *art. 14 Dec. 11 settem. 1821* (*cit. tom. 1.° pag. 513.*)

SEZ. II.

COMANDANTE O CAPO DI CORPO.

§. **781.** — Adempito avendo al nostro impegno per quanto al Comandante le armi si rannoda , ci è debito favellare del Comandante del Corpo come quegli che nella intitolazione della materia in disamina ha nobil parte. Al voto adempiamo coll' ordine istesso che pel Comandante militare tenemmo.

§ **782.** — Il Comandante , o Capo del Corpo , non appellasi

solo il Colonnello che comanda un reggimento, ma il Tenente Colonnello del reggimento istesso nell' assenza del Colonnello, ed il Maggiore puranco, sia che comandi un battaglione che ne forma corpo separato, od un battaglione che facendo parte di un reggimento si divide dallo stesso.

§. 783. — A ciascun Comandante di corpo:

— *1.* È concesso il dritto della nomina dei membri del Consiglio di guerra della truppa di suo comando (*art. 17 Stat. pen. mil.*); esso prenderà nome dal medesimo colla soggiunta del numero del battaglione o dello squadrone di cui fa parte (*art. 9 detto Statuto*) — Desso giudicherà degl' individui del grado dalla legge previsti (*art. 10 ivi.*)

— *2.* La nomina suindicata dei membri del Consesso come sopra, ei l'esegue nel modo e nelle forme istesse dei Comandanti militari ed a richiesta sempre del Commessario del Re.

— *3.* Ripetiamo quanto al Comandante le armi fu ingiunto e che al capo del corpo fu comunicato in pari tempo, di esser egli strettamente risponsabile della nomina dei giudici che riuniscano alla bastevole acuità i sentimenti di fermezza alla influenza degli umani riguardi.

— *4.* Esercita la vigilanza istessa di cui il Comandante le armi è rivestito nel Consiglio di guerra del corpo di suo comando e per gli oggetti medesimi espressi nel num. 6 del precedente §. 779.

— *5.* Valgaci il membrare sotto al presente num., per procurarci il bene del laconico, di esser concesso al Comandante del corpo le attribuzioni medesime dei Comandanti le armi della provincia da noi espresse nei num. 7, 8 a 14, 25, 29, 30, 32 a 35, colla sola variazione sul num. 25, in cui favellasi di missive di copie di sentenze in giudizi di eccezione o di eccezione straordinaria, e questi ultimi non son dati pronunziare che ai soli tribunali militari delle province esclusivamente: (*v. d.* §. 671 *n. 4.*)

SEZ. III.

GIUDICI DEL CONSIGLIO DI GUERRA.

§. 784. — Per lo completo dei nostri comenti e sviluppi alla materia che costituisce l' oggetto dell' attual disamina, solo ci avanza (ed il più interessante si è) di parlar dei giudici componenti del Consiglio di guerra. Al dover dunque adempiamo.

§. 785. — Il giudice assume la voce del Re colla formola esecutoria (*art. 223 LL. Civili*):

Ordiniamo e comandiamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti, di porre in esecuzione la presente sentenza (o decisione), ai nostri Procuratori generali ed a'nostri Procuratori Regi di darvi mano, ed a tutti i Comandanti ed Uffiziali della forza pubblica di prestar braccio forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

Con questa favella la legge si annunzia pel di lui organo col suo braccio armato.

— *1.* Se per cause sontiche, o per qualunque altro impedimento non possa rendersi nel giorno destinato per la discussione di una causa al suo posto, ha debito avvertirne con uffizial foglio il Presidente, che avrà carico cerziorarne l' autorità militare che lo ha nominato : *art. 145 Regolam. dicipl.* (*tom. 1.° pag. 388.*)

— *2.* Ei debb' esser competente a conoscere del reato per far eseguire la sua sentenza dalla pubblica forza, valendosi della formola esecutoria suindicata.

— *3.* A pena di nullità dee rimettere a colui che è competente le procedure e gli affari, anco senza richiamo di parte : (*Ved. atti nell' interesse dei fuorbanditi Guido e Runca, tom. 3.° pag. 392 e segg.*)

— *4.* Puole non di meno esser competente l' incompetente giudice nel caso dalla legge permesso.

— *5.* Cotesto giudice diversifica nei militari giudizi in ragion sempre del grado del giudicabile : *art. 10, 15, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34 e 35 Stat. pen. mil.*

— *6.* Il giudizio pronunziato da un giudice non competente al grado dell' accusato, è nullo di dritto : (*tom. 1.° pag. 402.*)

— *7.* Tuttavolta ordinamento novello autorizzò il rimpiazzo del giudice 1.°-Tenente da un 2.°-Tenente e questi da un Alfiere : (*ivi, pag. 401.*)

— *8.* Così anco un guardia del genio graduato Uffiziale non è divietato nominarsi al rimpiazzo di un 2.°-Tenente : (*tom.° 1.° pag. 404.*)

— *9.* Così pure tutti gli assimilati a gradi uffiziali, ne' giudizî degl' impiegati del loro ramo : *art. 20*, *93*, *94 e 95 Statuto penale.*

— *10.* I giudici del Consiglio di guerra di una provincia possono esser tali in grado di revisione per un giudizio pronunziato da altro tribunale di ugual grado in provincia diversa, in onta del disposto dell' art. 56 Stat. pen. : (*ivi*, *pag. 152.*)

— *11.* Così anco esser puole taluno di essi destinato a ricevere il costituto di un imputato, in giudizio di eccezione straordinaria, in presenza sempre del relatore : (*ivi*, *pag. 82.*)

— *12.* La scelta dei giudici nei militari giudizî (*art. 11 e 23 Stat. pen.*) sempre cader dee su soggetti di nota espertezza ed imparzialità. — Cotesto dovere è affidato sotto la più stretta risponsabilità di coloro cui la legge addice poter siffatto : (*ivi*, *pag. 401.*)

— *13.* La convinzione dei giudici nei penali giudizî è dalla legge affidata al loro libero arbitrio — Ella debb' esser regolata inalterabilmente dalle norme della ragione per non degenerare in abuso, di cui dee invincibilmente guardarsi per non demeritare la Sovrana fiducia: (*ivi*, *pag. 407 e nota.*)

— *14.* Eglino attinger denno la stessa dai testimoni ascoltati nella discussion pubblica : (*ivi*, *pag. 409.*)

— *15.* Non è lor niegato accordare maggior fede alle dichiarazioni scritte anzichè alle orali : (*ivi*, *pag. 405.*)

— *16.* Così anco non è lor divietato convincersi più dai detti dei testimoni, che da un esperimento di fatto: (*ivi*, *pag. 407.*)

— *17.* Così del pari è lor concesso convincersi della lettura di un atto di affronto, in cui l' imputato abbia impallidito: (*ivi*, *pag. 290.*)

— *18.* La parte del giudizio che il convincimento di essi risguarda, è intangibile ; ma se da error logico emanasse, dà luogo al ricorso per sola rettificazione di ragionamento, e va soggetta a semplice disapprovazione.

— *19.* Al giudice dissenziente nelle decisioni rese a parità od a pluralità, non è niegato il dritto di scrivere sul registro dei voti segreti la propria opinione, nè il Presidente potrà ricusarsi secondaria : *art. 544 Regol. discipl.*

— *20*. Il giudice assume tanti nomi per quanti sono gli oggetti o le materie che figgesi a scopo disaminare. Distinguesi infatti : 1.° in ordinario militare ; 2.° in giudice di eccezione ; 3.° in giudice straordinario , ossia subitaneo ; 4.° in giudice di rinvio.

— *21*. Il giudice esser dovrà sempre in gran tenuta e sciabla, e se uffiziale, anco in goliera: *art. 1354 Ordin. di piazza.*

— *22*. Non potrà esser giudice alcun sottufficiale o soldato , se non sappia scrivere e non conti tre anni di servizio : *art. 213 §. 2.°, Stat. pen.*

— *23*. Così del pari un giudice congiunto o affine con altro giudice fino al quarto grado civile , non potrà esser giudice nel Collegio medesimo : *art. 218 Stat. pen.*

— *24*. Così pure sino al medesimo grado il congiunto e l'affine dell' accusato ; *ivi.*

— *25*. Così in fine nol puole colui che nei processo abbia spiegato il carattere di accusatore : (*tom. 1.° pag. 304.*)

— *26*. Dee aversi per sospetto , e quindi ricusabile quel giudice che sia consanguineo o affine fino al quarto grado esclusivamente coll' avvocato o difensore nella causa di cui dee conoscere: *art. 470 LL. di proc. civ. (ved. tom. 1.° pag. 404.)*

— *27*. Così anco il giudice consanguineo o affine dell' avvocato o patrocinatore ordinario di una delle parti con onorario fisso costituitogli prima che il giudizio sia stato introdotto: *detto art. 470 LL. di proc. civ.*

— *28*. Così del pari pel giudice che fra i cinque anni precedenti alla causa di cui dee conoscere, abbia avuto giudizio criminale con una delle parti , o con i coniugi , o con i consanguinei, o con gli affini delle stesse in linea retta ; *ivi* : (*ved. pure §. 370, n.° 54.*)

— *29*. Il giudice , o la di lui moglie , o i loro ascendenti e discendenti o affini nell' istessa linea che han causa civile con una delle parti , qualora però sia stata la causa intentata da una di coteste parti prima della lite nel corso della quale si allega il sospetto , oppure si trattasse di causa che sarebbe già terminata , fosse ciò seguito nel corso del semestre precedente l' allegazione del sospetto : *detto art. 470 LL. di proc. civ.*

— *30*. Il giudice che sia tutore o tutor surrogato , o curatore, o erede presuntivo , o volontario , o donatario , o padrone,

o commensale abituale di una delle parti ; se è amministratore di qualche stabilimento , società , o direzione , che sia posta in causa ; o se una delle parti è sua erede presuntiva : *detto articolo*.

— *31*. Il giudice che ha consultato , arringato o scritto sulla causa ; se precedentemente ne ha preso cognizione come giudice o come arbitro ; se l' ha sollecitata o raccomandata ; se ha sborsato il danaro per la spesa degli atti ; se ha deposto come testimone ; se dopo l' introduzion della causa egli ha bevuto o mangiato con alcuna delle parti nella di lui casa , ha ricevuto qualche dono dall' una o dall' altra : *ivi*.

— *32*. Se il giudice abbia capitale inimicizia con una delle parti , o abbia insultata e ingiuriata o minacciata una delle parti , o a voce o in iscritto, dopo l' introduzion della causa o nei sei mesi antecedenti : *detto art. 470 LL. di proc. civ*.

— *33*. Il giudice indicato nei numeri 22, 24, 25 a 31, il quale va dichiarato sospetto e quindi ricusabile da una delle parti, ove questa si tace o acconsente che nella causa v' intervenga , il Consiglio di guerra non impedirà che si valga della sua libertà : (*ved. art. 221 Stat. pen.*)

— *34*. Cotesto giudice intanto che crederà aver motivi d' accagionargli ricusazione , dee farsi pregio ricusarsi volontariamente , facendosi scrupolo a prender parte nella causa nei casi espressi nei numeri suindicati (22, 24, 25 a 31.) — Cotesti motivi non furon dalla legge previsti , ma il giudice che credesi di un nonnulla preoccupato da sentimento di odio o di amore , e quindi il non sentirsi vôto di affetti nel giudizio , dee farsi pregio render l' esempio dell' alta sua estimazione alla mente ed alla volontà del legislatore.

Tendono coteste ministeriali disposizioni ad arginare la dilicatezza del magistrato senza umiliarsene , poichè se allo stesso è ingiunto di astenersi senza rimostranza di parti , chi mai niegar gli potrebbe l' esercizio di una facoltà che la sua morale comanda , e quindi il dritto a prevenirla , e risparmiarsene l'onta ed i rimorsi ?

— *35*. I giudici del Consiglio di guerra che ricusar possonsi sono definiti dagli art. 219 e 220 dello Statuto penale militare.—Non è dato però il ricusare il Commessario del Re , come ben il dicemmo al §. 30 *n*. 284.

— *36*. Puol pronunziare il suo voto il opposizione della requisitoria del Commessario del Re : (*tom. 1.° pag. 114.*)

— *37*. È concesso a ciascun giudice del Consiglio di guerra di attingere degli schiarimenti dal processo pronunziar dovendosi su quistioni di competenza.

— *38*. I giudici medesimi che hanno assistito alla precedente discussione debbono pronunziare la sentenza a pena di nullità : *art. 229 LL. di proc. pen.*

Sarà sospesa cotesta pronunzia , od incominciato il dibattimento da capo , secondochè l'impedimento de' giudici sarà svanito , o nella impossibilità sostituiti i medesimi : *art. 225 Stat. penale.*

— *39*. I giudici uffiziali del Consiglio di guerra, riuniti sotto qualunque nome e per qualsiasi oggetto , prendon seggio a gradi uguali , secondo l'anzianità , siano in attività , o ritirati con semplice onorificenza e come termine della militar carriera : (*tom. 1.° pag. 405.*)

— *40*. I giudici assimilati a gradi uffiziali , prendon posto dopo quelli a' quali son comparati : *art. 1396 Ordin. di piazza, e 93, 94 e 95 Stat. pen.*

— *41*. Ha debito il giudice nel dibattimento di serbare quel dignitoso contegno che al magistrato ed alla solennità dell'atto si addice , e la più energica attenzione nelle operazioni che nello stesso si fanno , onde non isfuggirgli le inavvertenze dei testimoni , e sconcertare i concertati piani contro la verità ; essendogli altamente divietato mostrarsi impaziente ed alienato in estranee occupazioni : *Circol. di gr. e giust. 4 dic. 1833.*

— *42*. È superiormente ingiunto ai giudici nella discussion pubblica di non mettersi in opposizione col Presidente , se non convengano nella regolarità di alcuno degli atti della stessa. — Eglino potranno averne conto nella votazione , senza che mostrino alterata in loro quella indifferenza che li conviene , che rendesi affatto incompatibile alla calma ed alla decenza tanto necessaria nella discussion solenne giudiziaria : (*tom. 1.° pag. 398.*)

— *43*. Se un giudice arrechi disturbo nella discussion pubblica , è sospeso dalle sue funzioni , ed arrestato d'ordine del Presidente , che ha debito farne rediger verbale per le ulteriori

disposizioni di disciplina — Il voto di cotesto giudice è supplito dal Presidente : (§. 202, n.° 51.)

— 44. Va soggetto cotesto giudice a castigo disciplinare in ragion della gravezza delle circostanze, in caso di annullamento di una sentenza nell' interesse della legge : (*tom. 1.° pag. 153.*)

— 45. È coverto di garentia nei reati in uffizio, e sottoposto a giudizio sulle norme dalla legge sancite.

— 46. È divietato ai giudici del Consiglio di guerra d' inoltrar domanda per permessi limitati o proroghe, se non per l' organo del Presidente : *Circol. del Comando generale 25 aprile 1831.*

— 47. Così anco gli è inibito diriger dubbî all' alta Corte militare sotto pretesto di oscurità di legge : *Deliberaz. dell'alta Corte milit. 11 luglio 1833.*

— 48. I giudici del Consiglio di guerra, se sian ragunati in discussion preparatoria od in camera di consiglio per qualsiasi oggetto, saranno in piccola tenuta e goliera — Se poi fossero in discussion pubblica, in gran tenuta con goliera e col capo coverto, come nei tribunali militari oltremonti è costume ed uso.

— 49. I giudici competenti a giudicar militari di ogni grado, da soldato a Tenente-Generale, furon previsti dagli articoli 10, 15, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34 e 35 dello Statuto penale militare (*num. 5 di questo* §.) — Ordinamenti novelli sancirono a riguardo di taluni militari non contemplati negli articoli di sopra, di esser giudici:

1.° di un pagano, ovver di un pagano e di un militare insieme, del grado non maggiore di sottuffiziale, un Presidente, due Capitani, due primi-Tenenti, e due secondi-Tenenti: (*tom. 1.° pag. 402 e 403*) ;

2.° di un militare maggiore del grado di sottuffiziale nelle cause medesime, quei giudici istessi che a norma dello Statuto penale son competenti al grado del militare accusato.: *art. 3.° Decr. 10 genn. 1821* (*tom. 1.° pag. 403*) ;

3.° di un caporale o foriere, i giudici medesimi competenti ai soldati, con due caporali o due forieri per giudici in luogo di due soldati : *art. 1.° Decr. 20 genn. 1821* (*tom. 1.° pag. 402*) ;

4.° di un alfiere in sotto, sia in causa ordinaria o di ec-

eczione straordinaria, in luogo dei due giudici di ugual grado son nominati nel manco due secondi-Tenenti: *Circol. del Comando generale 6 aprile 1830*;

5.° di un primo o di un secondo-Tenente, i di loro posti saranno rimpiazzati nel manco da' secondi-Tenenti o dagli alfieri, secondochè sia giudicabile un primo od un secondo-Tenente: *Decr. 21 sett. 1833*;

6.° così anco di un alfiere, invece di due giudici di ugual grado son nominati due secondi-Tenenti: *Circol. della guerra e marina 28 luglio 1829*;

7.° di un pagano imputato de' reati previsti nel Decreto del 27 marzo 1849 (*tom. 1.° pag. 53*), son quelli del grado di un soldato — Se vi fosse poi complicità di militari, saran quelli competenti al grado de' militari: *Decr. 10 gen. 1827*, (*ivi, pag. 403.*)

CAP. 2.

CONSIGLIO DI GUERRA PREPARATORIO

§. **786**. — Dicemmo nel §. **776**, che pervenuto il riscontro al foglio trasmessivo delle posizioni a discarico nell' interesse dell' accusato, il Commessario del Re avea debito ad uffiziare il proprio superiore pel la nomina del Consiglio di guerra preparatorio. Schiudiam dunque le soglie di cotesto procedimento.

SEZ. I.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PREPARATORIO

FORMOLA 1.

Uffizio all'autorità militare per la nomina de' componenti.

COMMESSARIATO DEL RE
presso il
Consiglio di guerra
della provincia di . . . . . o del (n.°) *Battaglione , o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento . . . .*
N.°

Data . . . .

Signor (*grado e comando esercente*)

Portati al termine gli atti a carico di... (*nome , cognome , grado , corpo , o condizione se sia pagano*), accusato di... (*reato commesso , arma o mezzo come il commise, giorno, mese ed anno, ed in pregiudizio di chi*), proceder deesi al giudizio preparatorio contemplato dal Real Rescritto del 13 ottobre 1831.

Prego quindi la bontà di lei compiacersi disporre la nomina de' giudicanti che compor denno il Consesso suddetto, e farmi tener l'ordine che l'annunzia onde passarlo alla conoscenza delle parti , ed alligarlo in processo come di regola.

A. B. (*grado*) Commessario del Re

Al Signore
Il Signor (*grado*) Comandante le armi della provincia di . . . o del (*n.*) Battaglione, o del (*n.*) Squadrone del *n.* Reggimento . . .

(Dimora)

§. 787. — Ma ecco dell'invocato ordine la favella — Desso intimar deesi al difensore , all'accusato ed alla parte civile , se ve ne fosse, dal Cancelliere.

FORMOLA 2.

Ordine del Comando delle armi della provincia, *o del* (n.°) *Battaglione , o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento.*

Num.° del Registro dell'autorità ch'emana l'ordine.

Domani alle ore (indicarsi) *il Consiglio di guerra di guarnigione di questa provincia , o del* (n.°) *Battaglione, o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento , composto dei si-*

gnori Uffiziali, sottuffiziali e soldati qui dopo, si riunirà nel (indicarsi il luogo) *alle ore* (esprimersi), *onde in camera di consiglio occuparsi alla discussione preparatoria del giudizio a carico di* (nome, cognome, grado, corpo o condizione), *accusato di* (azione, arma, luogo, giorno, mese, anno, ed in pregiudizio di chi), *giusta il Sovrano Rescritto del 13 ottobre 1834.*

A. B. (grado militare) *Presidente*
C. D. (grado militare) *Commessario del Re*
E. F.
G. H.
I. K.
L. M.
N. O.
P. Q.
} *giudici*
R. S. Cancelliere.

Il Comandante le armi della provincia (o del ecc.)
T. U.
(Suggello del Comandante le armi)

§. 788. — Cotest'ordine, al par che l'altro portante la nomina del Consiglio decisorio, dee notificarsi all'accusato ed al suo difensore dal Cancelliere; e perchè consti dell'adempimento costui ne distenderà a pie' il suo certificato nel modo istesso della pagina 422 del 1.° volume.

SEZ. II.

INTERVENTO DEL DIFENSORE.

§. 789. — Ci è venuto a memoria il contratto impegno nel §. 698. — Al dover quindi adempiamo nei pretti termini di quanto emerge quivi.

Ministeriale relativa all' intervento del difensore nella camera del Consiglio preparatorio.

Ministero
e
Real Segreteria di Stato
di Grazia e Giustizia
Ripartimento Affari penali
Carico 1.
Num.° 7697.

Napoli, 22 ottobre 1834.

Signor Sostituto Commessario del Re.

Con rapporto del 9 di questo mese chiede ella conoscere il mio avviso se il difensore dell' accusato possa interveniro nella camera del consiglio in tempo che dal Consiglio di guerra debbon mettersi in disamina le cose dal medesimo dedotte nel termine a difesa ; osservando essersi finora da cotesto tribunal militare negato l' intervento in tal rincontro.

La risposta è per l' affermativa, giacchè dopo eletto il difensore e divenuta pubblica la processura, deve egli assistere per atti giudiziari, e specialmente nella discussione dei mezzi di difesa da loi prodotti.

Curerà ella l' adempimento.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia. — Nicola Parisio.

Al Signor 1. Tenente D. Ferdinando Siciliani Sostituto Commessario del Re presso il Consiglio di guerra di Catanzaro

SEZ. III.

QUALIFICA E PUNIZIONE DE' REATI

ad uso delle requisitorie del Commessario del Re.

§. **790.** — Riunito il Consiglio preparatorio nel luogo dal Presidente destinato, il Commessario del Re apre la discussione per gli oggetti nel §. **408** indicati, col suo rapporto e requisitoria per ciascun di essi. Indispensabil rendesi quindi espor quanto basti della materia de' reati che dan luogo alle requisizioni del Commessario del Re.

§. **791.**—Degli atti Sovrani e loro diversa specie ne dicemmo a' §§. **377** e **378**; — della requisitoria al §. **770**; — degli articoli ossian posizioni a difesa e discarico a' §§. **727** e **728**; — del termine dei cinque giorni al §. **706**; — del difensore a' §§. **681** a **702**. — Solo ci avanza a comentare, ed il miglior ci resta..., il reato. La sua esclusione è l'oggetto precipuo che il difensore figgesi a scopo nelle sue difese.

§. **792.** — Il reato è la violazion di un dritto o naturale

o civile dell' uomo, o una commissione di ciò che non devesi fare, o l' omissione di ciò che convien fare.

Per l'opposto la pena è la perdita di un dritto violato, o per un dovere omesso. — *Pagano*, *cap. 1.*

§. 793. — Presso le nostre leggi, il reato è un nome del genere, ed indica ogni atto, ogni omissione contraria ad una espressa legge penale.

§. 794. — A cotesto vocabolo reato, noi miriamo rannodàbili dei canoni e comenti di ben molto interesse. Al dover quindi adempiamo, sicuri essendo di renderci grati a coloro che abbian buona voglia di profittarne.

— *1.* Non può riputarsi reato verun atto, nè veruna omissione, se non havvi contravvenzione ad una legge precedentemente promulgata.

— *2.* Alcun reato puol esser punito con pene non pronunziate dalla legge pria che fosse commesso.

— *3.* Per la esistenza di esso è d' uopo che vi sia concorso l' animo a delinquere, e l' effetto, ossia il danno, non per imperiosa circostanza o caso fortuito, ma per pravità e dolo. — *Pagano*, *cap. 2.*

— *4.* Non esiste reato quando colui che l' ha commesso era nello stato di demenza e di furore nel tempo in cui l' azione fu eseguita: *art. 61 LL. penali.*

— *5.* Così anco, dove non vi è stata libertà di agire, o volontà di nuocere, o di offendere i dritti altrui.

— *6.* Così del pari, quando colui che lo ha commesso è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere: *art. 62 LL. penali.*

— *7.* Quando è stato ordinato dalla legge, e comandato dalla autorità legittima: *art. 372 LL. penali, e 473 LL. di rito penale.*

— *8.* Quando vien comandato dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d' altrui: *art. 373 LL. penali.*

— *9.* Quando sia commesso nell' atto di respinger di notte tempo la scalata, o la rottura de' recinti, delle mura e delle porte di entrata in casa o nell' appartamento abitato, o nelle loro dipendenze: *art. 374 §. 1.° delle Leggi penali.*

— *10.* Quando abbia avuto luogo nell' atto della difesa con-

tro gli autori dei furti o dei saccheggi eseguiti con violenza: §. 2.° *detto art.*

— *11.* La qualità del reato tragge sue fonti dalla prenozion dell'oggetto, dalla volontà e dalla libertà dell'agente. Questi elementi che costituiscono la qualità suindicata, formano la base della scusa. — *Canofari.*

Dopo questo noi veggiam sancito.

— *12.* Niun reato puole esser scusato, nè la pena mitigata, che nel caso e nelle circostanze in cui la legge dichiari il fatto scusabile, o permetta di applicare una pena men rigorosa: *art. 63 LL. penali.*

— *13.* Sono esenti da cotesta pena i fanciulli minori di anni nove — I minori di anni quattordici compiuti, allorchè abbiasi certo il di loro agire senza discernimento: *art. 64 delle Leggi: V. §. 2.° detto art. ed art. 65 e 66.*

§. **795.**—Impera quinci il dovere di dir della scusa, come quella che del *n.° 11* §. precedente è oggetto; e poichè altrove ne dicemmo, raccapitoliamone le dottrine.

1.° La provocazione è la base della scusa.

2.° Le scuse nascenti da cotesta provocazione nel delitti e nei misfatti sono sovranamente prevedute: *art. 377 a 391 LL. penali:* (*ved.* §. *792 n. 4 a 10.*)

3.° Quando non sono elleno ammesse: *detto* §. *n. 12.*

4.° Quali scuse affissano la qualità del reato: *ivi n. 11.*

5.° Come il Presidente ha carico proporre la quistione della scusa: (*ved. a suo luogo*).

§. **796.** — Cotesta scusa quando sia ammissibile e quando no, trovasi sviluppato in varie pagine del tomo 1.°, delle quali indichiamo i numeri per farsene richiamo, cioè: per rissa, pag. 375; per rissa tra privati e la forza pubblica, pag. 382; per chi sia afferrato da dietro onde impedirgli la difesa, pag. 383; per l'uccisore provocato, pag. 376 e 381; per l'omicidio di ignoto autore, pag. 378; per le offese al coniuge, pag. 384; per guasto alla proprietà, pag. 387; per le ingiurie, pag. 385: per la briga interrotta da atti estranei, pag. 173 e 176; per offesa ad un soldato in sentinella o ad un individuo di gendarmeria in servizio, pag. 66 e 67.

§. **797.** — Ei non si smentichi, che se per effetto di attenuante o scusante un reato punibile criminalmente venga pu-

nito con sanzioni correzionali, l'autor di esso non ha dritto a goder amnistia: (*tom. 1.° pag. 225.*)

§. **798.** — L'attenuante (che alla soggetta specie simpatizza) va distinta in scusante e minorante.

La scusante sta nel fatto, e vi è inerente: — La minorante poi risguarda più la persona che il fatto.

§. **799.** — Dopo i premessi comenti di legge ed illustri giuristi, ecco dei diversi sviluppi la serie che al reato istesso strettamente si avviticchiano.

Il reato sotto al rapporto della sua gravità dividesi: 1.° in misfatto; 2.° in delitto; 3.° in contravvenzione.

Sotto al rapporto delle sue qualità, ossia per la competenza, si distingue: 1.° in ordinario e comune; 2.° in ordinario militare; 3.° in estraordinario e speciale, comune o militare.

Sotto al rapporto di più atti criminosi, o più reati fra di loro, si divide: 1.° in reato semplice; 2.° in reato connesso; 3.° in reato sussecutivo.

Sotto al rapporto dei gradi dell'azione si dice: 1.° conato; 2.° attentato; 3.° tentativo; 4.° mancato; 5.° consumato.

Sotto al rapporto di più rei nella stessa azione, il reo si distingue: 1.° in principale; 2.° in complice.

Sotto al rapporto della pruova il reato si divide: 1.° in occulto; 2.° in manifesto; 3.° in flagrante o quasi; 4.° in notorio.

§. **800.** — Obbliato già non èssi, che sonosi distinguibili i reati per quantità e qualità — La prima le circostanze costitutive di esse comprende, cioè: 1.° la causa dell'azione; 2.° la persona dell'autore e dell'offeso, e quinc' insieme l'età, la trascorsa vita e costumi, il carattere; 3.° il luogo del reato; 4.° il tempo in cui fu commesso, e quindi la gravezza del medesimo; se nel buio o nel pieno giorno, se col chiaror della luna, e quindi l'altezza di essa sull'orizzonte, la sua vivacità, la grandezza dell'ombra e l'altezza sull'orizzonte stesso; 5.° la qualità intrinseca del reato, cioè se sia un guasto lieve o atroce; 6.° la quantità del danno; 7.° l'evento, cioè se sia il reato consumato, mancato o tentato, o se anco oltre la volontà dell'agente.

§. **801.** — I reati imputabili alle persone militari distinguonsi per ragion di materia in militari e pagani.

I primi rinvengonsi distinti nell' art. 62 num. 1, 2, 3 e 4,

nell'art. 354 num. 1 e 2 dello Statuto penale militare, e nell'art. 408 dell'Ordinanza di piazza. — I secondi trovansi previsti nell'art. 63 dello Statuto medesimo.

§. **802**. — La definizione del reato militare emanando dal concorso di talunl particolari, esige che si rammembri: 1.° la qualità della persona; 2.° la qualità del fatto, e quindi se sia commesso in servizio e pér oggetti allo stesso relativi, o pur no, ovver che abbia violato gli ordini e la militar disciplina, e quindi se fosse commesso fuori cotesta circostanza non sarebbe imputabile; — ogni altro reato è comune; 3.° la qualità del luogo talora.

§. **803**. — I caratteri che rendono militari i reati comuni sonosi: 1.° quelli commessi in un forte; 2.° quelli commessi in una guarnigione; 3.° nell'ambito di una piazza forte o chiusa; 4.° sotto le bandiere; 5.° nel proprio corpo.

§. **804**. — *Sotto le bandiere*, qual èssi il significato presso la nostra legislazione? — « Sotto quel segno visibile (dice l'art. 2.° Legge del 3 giugno 1807) di riunione di fede, che anco a' soldati di un esercito rotto e disordinato mostra il luogo dove debbonsi raccogliere — Infine, quanto vi è di sacro, di grande, l'amor di patria, la fedeltà verso il Sovrano, la Religione istessa, tutto allo sventolar di queste correr debbe ad investire l'animo del soldato in cimento. »

§. **805**. — È *proprio corpo* di un militare (disse la nostra Corte suprema col suo arresto del 29 settembre 1817, n.° 92 serie criminale, nell'interesso del caporal Jappelli) « quello, ove unito ad altri sta negli ordini sotto un capo presente. Il grand' esercito, o una brigata, o il reggimento, la compagnia, la pattuglia, sono il proprio corpo del militare che vi delinque. »

§. **806**. — Non son poi riputati sotto le bandiere, nei proprî corpi, e nelle piazze forti (si espresse l'art. 3.° della Legge del 4 agosto 1812) ed in conseguenza non godono di alcun privilegio di foro: 1.° i militari in congedo ed in riforma; 2.° gli uffiziali disponibili; 3.° i militari isolati, anco in commissione, fuori i limiti della guarnigione ed in piena attività: *Decisione della Corte suprema del 14 gennaio 1814 nell'interesse del maresciallo di alloggio dei cavalleggieri Vergara.*

§. **807**. — Al vocabolo *militare* ripercosso a noi fin qui fac-

ciamoci, e non ristiam dal membrare che trovasi in questa opera esposto quanto alla sua origine risguarda; chi è riputato tale; proprio suo corpo ove delinque qual siasi; se sia misfattore gli è interdetta l'inchiesta di un salvocondotto; gli è concesso lo giudizi ordinari; come è chiamato in giudizio per delitti; non è dato detenersi in carcere per ispese del giudizio; sottoposto a giudizio ordinario disbrigar deesi a preferenza; se delinque su di un legno da guerra chi lo giudica; se condannato a pene criminali rimane destituito *ipso facto*; se stia espiando qualunque pena non può far uso della divisa o de' distintivi di onore; così anco pendente il giudizio; se condannato a pena correzionale, quando rimane escluso dal cingolo militare; come chiamato se sia testimone; quale indennità gli compete se chiamato come tale o per altro oggetto; quando può rilasciarsi sotto mandato; se sia sottoposto a giurisdizione ordinaria, dove tenuto in custodia; se condannato a pene diverse, sue abbondevoli distinzioni e teorie a questo riguardo; se testar voglia in pace ed in guerra.

Presentiam ora quanto altro al militare istesso si affà.

— *1.* Se sottoposto a giudizio ordinario, è pagato del suo soldo col certificato di esistenza del Cancelliere della gran Corte punitrice vistato dal Procurator generale: *Circol. di gr. e giust. 30 marzo 1822.*

— *2.* Se delinque lontano dal proprio corpo, va soggetto al tribunal militare di quella provincia ove il reato è commesso: *Minist. del Comando gen. 27 giugno 1834.*

— *3.* Se pertenga a truppe Siciliane, sarà giudicato col massimo della pena, ove nell'incardinarsi alle bandiere si trovasse ad espiar altra condanna: *Rescr. 30 giugno 1829.*

— *4.* Se entri nelle prigioni pagane, o espletato il giudizio, o espiata la sua pena, dee prevenirsene il Comandante del corpo cui pertiene per l'organo del Comandante le armi nella provincia: *Circol. 14 genn. 1818* (*tom. 1.° pag. 423.*)

— *5.* Se sia condannato a pene correzionali da un tribunale ordinario, copia del suo giudizio rimetter deesi al Ministero di grazia e giustizia: (*ivi*, *pag. 456.*)

— *6.* Se condannato dal potere istesso alla pena di prigionia commutabile in servizi ignobili, dee rimettersene la copia medesima del giudizio, ed attenderne le Sovrane risoluzioni: *Circol. del Comando gen. 14 aprile 1831.*

— *7.* Se nell' ignoranza di un primo reato sia condannato al minimo della pena, nel giudizio novello va condannato qual reiteratore: (*tom. 1.° pag. 471.*)

— *8.* Se vende le sue armi bianche, o quelle del suo compagno, è punito colla pena dei ferri in primo grado ; e se l'arma da fuoco, quella del terzo grado : *Decr. 14 marzo 1820.*

— *9.* Presentandosi come giudice o come testimone ad un Consiglio di guerra, debb' essere in grande uniforme, e se Uffiziale colla goliera: *art. 135 Ordin. di piazza.*

— *10.* Così anco se sia soggettato a giudizio, senz' arma e senza goliera. — Giurar dovendo, risponderà *lo giuro* alzando la sua destra: *art. 13 detta Ordin.*

— *11.* Ben gli è concesso entrar colle sue armi nelle sale di udienza o nei luoghi ove i magistrati son riuniti : (*tom. 1.° pag. 513.*)

— *12.* Dee deporle solo allorchè gli è ingiunto l'arresto, dopo trasferitosi nel luogo della espiazione : *Circol. del Comando gen. 1.° aprile 1839.*

— *13.* Presentandosi volontariamente per imputazion di reato pagano punibile con pena minore del quarto grado dei ferri, non gli è niegato far domanda per essere ammesso sotto mandato per la residenza della gran Corte, o sotto consegna e cauzione : (*tom. 1.° pag. 334.*)

— *14.* Se sia stanziato fuori provincia, non potrà esser chiamato come testimone, se non in taluni casi sovranamente previsti: (*ivi, pag. 309.*)

— *15.* Se trovisi in sentinella e venga offeso, il carattere del fatto vien sempre dichiarato misfatto, anco che sia per sua natura delitto: *Ministeriale dilucidat. da noi provocata* (*ved. tom. 1.° pag. 64 e 66.*)

— *16.* Ogni militare puole arrestare qualunque persona non militare che indossi abusivamente la divisa, per esser punito colla detenzione di otto giorni a due mesi, e con una multa di 100 a 300 ducati, pagabili anco coll' arresto personale: (*tom. 1.° pag. 470.*)

— *17.* Ogni militare del grado di sottuffiziale o soldato che sia cavaliere, è riputato nelle cerimonie pubbliche come uffiziale (§. *9 n. 11 a 13*), prendendo rango dopo gli uffiziali, e trattato come tale : *art. 2264 Ordin. di piaz.*

— *18.* Se disfidi a duello personalmente, o con intermedie persone o con biglietti, è punito col terzo grado di prigionia, colla interdizione da' pubblici uffizî e perdita delle pensioni rimuneratorie. È punito nel modo istesso colui che l'accetti : *art. 1.° Legge 21 luglio 1838 (tom. 1.° pag. 467.)*

Le ingiurie, le minacce, le percosse e le ferite contro quegli che abbia rifiutato la disfida, son punite colla pena maggiore tra quelle di tai reati accresciuta di un grado : *art. 2 della Legge.*

Coteste percosse e ferite, arrecando la morte, son punite colla morte : *ivi.*

Se l' arma sia scelta, ma non seguito il duello, i duellanti son puniti colla relegazione e colla interdizione patrimoniale e perdita delle pensioni rimuneratorie : *art. 3 ivi.*

Se il duello sia cessato senza volontà, ma per evento, la pena sarà la reclusione, oltre la perdita delle pensioni.

Il duello senza ferite o morte, è punito col primo grado dei ferri e colla perdita delle pensioni a danno dei due conbattenti : *art. 4 ivi.*

L' autore delle ferite, non producenti storpio, è punito colla perdita delle pensioni, e col primo al secondo grado de' ferri: *art. 5 ivi.*

Chiunque rimanga ferito, ma che non abbia recato ferita all' avversario, è punito colla pena dell' art. 4. Nei casi di storpio o mutilazione, la pena è del secondo grado dei ferri: *art. 5.*

L' omicidio in duello è punito colla morte, anco contro i padrini o coloro che si siano volontariamente offerti a battersi po' duellanti : *art. 6 ivi.*

Il portatore di biglietti o d' imbasciata di disfida, è punito a norma dell' art. 1.° : *art. 8 ivi.*

I suggeritori del duello, i padrini, i secondi, gli assistenti, son puniti a' sensi degli art. 3, 4 e 6 : *art. 9 ivi.*

Tra militari la disfida assume il carattere d' insubordinazione. Si accrescerà quindi di un grado la pena pronunziata dalla citata Legge e dallo Statuto penale. Se l' aumento porti alla pena di morte, non sarà applicata : *art. 10 della Legge.*

§. **808.** — I *luoghi militari* son definiti dalla legge.

Noi ci facciam in pregio schierarli tutti sotto questo §. per rinvenirsi a primo sguardo numericamente ordinati. Essi sono : 1.°

i quartieri ; 2.° le fabbriche militari d' armi ; 3.° i collegi ; 4.° le scuole militari ; 5.° i castelli ; 6.° i luoghi di riunione per oggetto d' istruzione militare ; 7.° le fortezze; 8.° le piazze chiuse; 9.° qualunque luogo militare chiuso da trinceramento , muro o fosso : *art. 62* §. *2.° Statuto penale*; 10 ° le batterie ; 11.° i ripari ; 12.° i fossi ; 13.° le opere esterne ; 14 ° i cammini coperti ; 15.° gli spalti, 16.° i corpi di guardia; 17.° gli arsenali; 18.° gli stabilimenti ; 19.° i magazzini ; 20.° le polveriste; 21.° gli ospedali militari ; 22.° l' interno de' Reali siti ; ed altre parti consimili : *art. 106 Ordinanza di piazza.*

§. **809.** — Al reato riediamo e quindi a quant' altro a cotesto nome rannodasi — De' reati militari, a chi fu attribuito il conoscerne, ne dicemmo al §. **417**; — delle persone militari riconosciute dalla legge al detto §. ed al §. **801** ; — dell' azion duplice che dal reato emana al §. **272** ; — della punizione de' reati militari senza l' istanza dell' offeso al §. **259.**

§. **810.** — Agli espressi canoni di dritto e comenti ci si dia il coordinar puranco :

— *1.* Ogni reato commesso da militari su legno mercantile per mare, è giudicato dal Consiglio di guerra di quella provincia ove il legno la prima volta approda — Sono eccettuati da cotesta disposizione i reati che si commettono a bordo di un legno da guerra da individui della Real marina : (*tom. 1.° pag. 168.*)

— *2.* I reati che si commettono a bordo de' legni mercantili ne' porti del regno , son giudicati secondo le distinte sovranamente previste : (*ivi , pag. 166.*)

— *3.* Il reato d' insubordinazione non può farsi dipendere dall' abbigliamento in cui possa il superiore rinvenirsi (*ivi , pag. 509*). È reato d' insubordinazione per vie di gesto il prostender della mano col pugno chiuso del subordinato verso il superiore, comunque non l' abbia colpito : (*ivi, pag. 227.*)

— *4.* I reati di ebbrietà previsti dall' articolo 423 dello Statuto penale militare , saranno valutati dalla ragion legale , colle norme qui dopo , poichè a primo sguardo lampeggia qual siasi distinguibile l' ebbrio dall' ebbrioso.— Il primo è quegli che non per vizio , ma per evento ebbrio addiviene. I di lui manchi vengono caratterizzati scusabili , perchè involontariamente commessi. — Il secondo poi è quegli che nella pravità dell' abitudi-

ne di ubbriacarsi, mena suoi giorni negli stravizzi e nelle dissolutezze — I suoi delitti costituiscono il pieno dolo nella ebbriosità.

Il sottuffiziale che copre la fazione con un soldato destituto d'intelletto, si attira una sanzione più o men grave, a seconda del luogo e tempo in cui la sentinella più o meno interessante si è. Ma cotesta sentinella, la sacra immagine della possanza de' troni, ei non si scordi, che se da un militare o da un paesano insultata venga con parole o con fatti, lo arresterà, e chiamerà *alla guardia*. Il Comandante della piazza in seguito del rapporto ricevutone, spedirà l'imputato nelle carceri dell'autorità che dovrà conoscerne, e destinerà un uffiziale dello stato maggiore per prender tantosto le opportune indagini, che rimetterà all'autorità suindicata per le ulteriori procedure: *art. 597 Ordinanza di piazza.*

— 5. I reati contro cotesta sentinella son puniti colle sanzioni qui dopo, cioè:

Le ingiurie, colla relegazione.

Le violenze o vie di fatto, se non abbian prodotto ferite nè percosse, anche lievi, colla reclusione.

Le violenze e vie di fatto, allorchè dian luogo a violazione di consegna, col secondo grado de' ferri.

Le medesime, allorchè privan di vita la sentinella, coll'ultimo supplizio: (*V. la gradazione delle pene diverse, in ragione delle circostanze che vi son concorse, tom. 1. pag. 64.* Poichè anco le contravvenzioni contra il soldato in sentinella si elevano a misfatto, e non son suscettive di scusa, poichè le prerogative e la garentia della sentinella cangiano durante la fazione la sua individualità in un ente morale, rivestito di facoltà assoluta ed isolata; — segue, che scompariscono sotto questo rapporto i riguardi tra inferiore e superiore, e quindi i reati di cotesta sentinella, allorchè venga offesa da un superiore, non sono qualificati punibili: *Ministeriale da noi provocata (tom. 1.° pag. 67.)*

— 6. Il reato commesso nell'estero da un nazionale, è punito colle leggi del regno facendovi ritorno, sempre chè non sia stato giudicato quivi: (*tom. 1.° pag. 465.*)

— 7. I reati de' militari de' corpi dell'esercito nazionale, in complicità dei militari de' corpi svizzeri, saran giudicati da

da Consigli di guerra de'rispettivi corpi o delle rispettive guarnigioni, secondochè siano giudicabili de' gradi di competenza del primi o del secondi: *art. 10 e 20 Statuto penale* (*ved. tom. 1.° pag. 277.*)

— *8.* I reati che permettono il mandato di comparizione dell' imputato in giudizio, o la lettera uffiziale al capo del corpo cui pertiene, trovansi previsti nel §. **397.**

— *9.* Quelli che dan luogo a spedizione di mandato di arresto, espressi rinvengonsi ne' §§. **395** e **610.**

— *10.* Il reato in uffizio, ossia abuso di potere, o contravvenzione alle leggi con eccesso di potere rannodato al dolo, dicesi tale; però se il fatto non costituisce reato, ma invece la presa a parte, va soggetto a censura: (*ved.* §. **485.**)

— *11.* I reati diversi, aventi connessione fra loro, sono giudicati nel tempo istesso, e da' giudici medesimi: (*ved.* §. **630.**)

— *12.* I reati connessi son talora giudicabili separatamente l' uno dall' altro: (§. **636** *n. 2 e 3.*)

— *13.* I reati sviluppati nel corso del dibattimento, non possono giudicarsi nel giudizio medesimo: (§. **651.**)

— *14.* I reati commessi in servizio e per oggetti relativi allo stesso dagl' individui della gendarmeria, non possono perseguitarsi senza che siano sciolti gli autori dalla garentia, o abbiasi la semplice autorizzazione a procedere, secondo che sian punibili con pene criminali, o minori del secondo grado di prigionia o confino correzionale: (§. **409** *n.° 2* e §. **408** *n.° 9.*)

— *15.* I reati di fuga dal carcere con frattura violenta, essendo qualificati, son puniti colla reclusione: (*tom. 1.° pag 473.*) — Il mandatario poi è punito colla relegazione: (*ivi.*)

— *16.* Per un reato al di cui riguardo siasi pronunziato non esser luogo a procedimento penale, si dà luogo a procedura novella colle norme di rito: (*ivi, pag. 118.*)

— *17.* L' autore di due reati, pe' quali nell' ignoranza del primo fu giudicato pel secondo, è sottoposto a giudizio novello per quest' ultimo: (*ivi, pag. 471.*)

— *18.* Un reato commesso da uno straniero che fu condannato per questo nella sua patria, non è dato punirlo qual reiteratore, se delinque nel regno: (*ivi, pag. 3,2.*)

— *19.* Se un reato non abbia preceduto l' altro di uno stadio

da schiudere il giudizio contro del primo, non esiste reiterazione: (*tom. 1.° pag. 368.*)

— *20.* Esiste talor nel reato la premeditazione, in onta che se ne ignori la cagion produttiva del reato istesso: (*ivi, pag. 361 e 366.*)

— *21.* In un reato di omicidio con premeditazione, colui che vi ha presa parte attiva, che ha impiegate le sue forze operando in concorso degli altri onde meglio assicurarne il successo, è considerato correo del reato ed è punito colla pena medesima; (*ivi, pag. 365 in nota.*)

— *22.* Il reato d' ingiuria determinata è distinto dalla indeterminata, e quindi la sanzione del primo al secondo grado di prigionia o confino ed ammenda: (*ivi, pag. 223.*)

— *23.* Il reato contra la proprietà che non ecceda i ducati tre, è punito con talune norme di giurisprudenza: (*ivi, pag. 207.*)

— *24.* È reato di frode il fingere di essere stata rubata una somma ricevuta per uso determinato: (*ivi, pag. 207.*)

— *25.* Il niego di una somma per causa di lucro, non è reato di frode: (*ivi, pag. 208.*)

— *26.* Un reato non compreso nell' atto di accusa, non può esser valutato dal Consesso giudicante; (*ivi, pag. 357 ed in nota.*)

— *27.* Un reato mal definito dal pubblico ministero, non dà adito alla rettificaziono dell' atto di accusa; (*ivi, pag. 361.*)

— *28.* I reati non si prescrivono mai, semprequando s' interpone un atto tendente alla persecuzione di essi; (*ivi, pag. 487.*)

— *29.* La commissione de' reati di ugual peso produce la recidiva per fatto: (*ivi, pag. 371.*)

— *30.* Ne' reati uguali per pena, il luogo dell' arrestazione stabilisce la prevalenza della giurisdizione: (*ivi, pag. 158.*)

— *31.* Il reato maggiore stabilisce la competenza dell' autorità giudicatrice: (*ivi, cit. pag.*)

— *32.* I reati in uffizio che sospendono l' azion penale contra i funzionari sono ministerialmente previsti: *Circol. 7 dic. 1838.*

— *33.* I reati de' funzionari dell' ordine giudiziario deggiono preliminarmente esaminarsi per sottoporli a giudizio: (*arresto della Corte supr. di giust. 30 genn. 1829, causa Ciccolella.*)

— *34.* Il reato di veneficio non può schiudere procedimento nel manco dell'ingenere principale e suppletorio : (*tom. 1.° pag. 234.*)

— *35.* Di un reato esser potendo diversi gli autori materiali nella loro unione, prendon nome di correi: (*ivi, pag. 428.*)

— *36.* Il foggiare una carta falsa per procacciarsi premio di una vantata opera, costituisce reato di frode, non di falsità: (*ivi, pag. 203.*)

— *37.* Il reato di furto accompagnato da ferite e da percosse gravi per gli accidenti, è punito col terzo grado de' ferri : (*ivi, pag. 191 e 192.*)

— *38.* Il reato di furto qualificato per la violenza, costituita da ferita grave, è punito col quarto grado de' ferri pel concorso della violenza pubblica : (*ivi, pag. 196.*)

— *39.* Il reato di omicidio commesso da due individui, assumer fa a' medesimi il carattere di rei principali, anzichè di complici correlativi : (*ivi, pag. 428.*)

— *40.* Nel reato di omicidio commesso da più persone, che abbian dati colpi ad un individuo, ma che da un di essi sia rimasto ucciso, dee conoscersi il reo principale ed i complici : (*ivi, pag. 433.*)

— *41.* Nel reato di omicidio con premeditazione, dee provarsi il disegno di uccidere formato pria dell'azione : (*ivi, pag. 366.*)

— *42.* I reati del tribunal militare ordinario trovansi previsti dagli articoli 62, 354, 357, 362, 395 a 515 Statuto penale militare.

— *43.* I reati di competenza del tribunal militare eccezionale straordinario sonosi i seguenti :

1.° quelli contro la sicurezza interna dello Stato, i cui autori sian sorpresi nella flagranza o perseguitati dal pubblico clamore ;

2.° quelli di associazioni settarie, sorpresi puranco nella flagranza ;

3.° quelli contro le leggi e regolamenti sanitarî ;

4.° quelli accompagnati da violenza pubblica in comitiva armata ;

5.° quelli di ricettazione e corrispondenza dei parenti degli

scorridoi di campagna, ma che siansi volontariamente presentati;

6.° quelli di spargimento di veleno, o di vociferazione che se ne sparga: (*Ved. per tutti questi numeri al tom. 1.° le pag. 78 a 105*).

Reati di diserzione.

§. 811. — Come appendice de' comenti e sviluppi finora esposti sulla materia de'reati, per la quale ci riportiamo a' §§ 408 a 454, sentiamo il dovere di cordinarvi quanto a quello della diserzione si affà.

La *diserzione* è l'abbandono clandestino delle bandiere del proprio corpo o del posto che si tiene in custodia — Cotesta diserzione, se avvenga in luogo diverso del proprio corpo, è giudicata dal Consiglio di guerra della provincia ove avvenne.

Schiudendo il 1.° tomo della nostra opera rinveniamo offrirci:

— *1.* Non è dato a' superiori militari il conoscer le circostanze nelle diserzioni e pronunziar pena, ma sibbene a' rispettivi Consigli: (*tom. 1.° pag. 145.*)

— 2. Nell' arresto del disertore l' interrogatorio che si nota nel processo verbale della gendarmeria può nel giudizio valere invece dell' interrogatorio prescritto dall' art. 24 cap. 33 Ordin. del 1789: *Decr. 24 febbraio 1814*.

— *3.* Se il disertore sia recluta, essendo considerato militare dal dì dell' ammissione al servizio nel rispettivo deposito, è punito pe' reati di diserzione come ogni altro militare — Ha dritto quindi questo recluta nell' attimo istesso e dal Consiglio di ricezione medesimo, alla conoscenza delle pene dalla legge previste sull' oggetto: (*tom. 1.° pag. 510 in nota; ved. pure il giudizio reso nell' interesse di Angelo Michele Spina al tom. 3.° pag. 134 a 141.*)

— *4.* Perde il prestato servizio, allorchè sia condannato alla pena delle bacchette; salvo il caso del ritorno volontario (*art. 504 §. 2 Stat. pen.*), incominciando a decorrere il tempo del suo impegno e quello dell' aumento cui fosse condannato, dopo la pena delle bacchette suindicate: (*tom. 1.° pag. 50?.*)

— *5.* Se sia raccomandato alla Sovrana pietà, giusta l' art.

514 Stat. pen., non potrà esser messo fuori carcere che dopo la superiore determinazione : (*ivi* , *pag.* 144)

— 6. In caso di amnistia o particolar grazia alle pene cui è condannato , gli è condonata parimenti quella della perdita del precedente servizio , eccetto il periodo della sua lontananza dal proprio corpo : (*ivi.*)

— 7. Il tempo della espiazione della pena de' servizi ignobili de' sottuffiziali e soldati disertori , non debb' esser valutato con quello del rispettivo impegno : (*ivi.*)

— 8. Non può raccomandarsi un disertore dal Consiglio di guerra , che ne' casi dalla legge permessi : *art.* 514 *Stat. pen.* (*tom.* 1.° *pag.* 482.)

— 9. Il disertore veterano franco di servizio, che non asporti seco generi di vestiario , cuoiame o armamento , sarà sottoposto alla formalità del giudizio , e sulla sua trascorsa vita e costumi si pronunzierà se debba esser congedato dal corpo ove più non sia abile allo stesso , o applicargli la pena de' servizi ignobili pel tempo che potrebbe servire ne' battaglioni provvisori : (*ivi* , *pag.* 511.)

— 10. Cotesto disertore veterano istesso , se asporti i generi suindicati , sarà condannato con competente giudizio alla pena di quel numero di bacchette che potrà soffrire , ed espulso dal corpo se non sia più abile al servizio : (*ivi*).

— 11. Il disertore del treno , che porti seco mulo od altro animale del governo , è punito colle sanzioni previste dall' art. 489 dello Statuto penale : (*ivi* , *pag.* 511).

— 12. Il disertore delle truppe Siciliane è punito col massimo della pena delle bacchette la prima volta che commetta questo reato : *Rescr.* 30 *giugno* 1829.

— 13. Il recidivo, oltre alla pena suindicata, ritorna nel luogo di pena ove trovavasi pria della incardinazione alla milizia : *cit. Rescr.*

— 14. La diserzione accompagnata da asportazione di effetti pertinenti all' autore di essa , cresce di gravezza giusta il n. 4 art. 479 Stat. penale , sol quando questi eccedono quelli che indossava : (*tom.* 1.° *pag.* 512).

— 15. Così anco cresce di gravezza , allorchè si commette fuori servizio da un sottuffiziale o soldato , asportando un' arma

bianca di Regio conto, oltre quella ch' era autorizzato a cingere: (*ivi*).

§. 812. — Adempito avendo al nostro impegno, converrebbesi esporre la favella pratica della formola della requisitoria del Commessario del Re, ma rinvenendosi ella riportata ben delle volte in giudizî di alto criminale da noi sostenuti negl' interessi della legge e della pubblica cosa nel 3.° tomo della nostra opera, noi raccomandiamo consultarsi le pagine di esso per rinvenirne i più parlanti esempî.

SEZ. IV.

NOTA DE' TESTIMONI DA ASCOLTARSI NEL GIUDIZIO DI MERITO.

§. 813. — Già dicemmo aversi carico nel giudizio preparatorio di stabilir tra l' altro il numero de' testimoni che ascoltar debbonsi nel personal processo, da presentarsi in nota dal Commessario del Re. Poichè la disamina di cotesta lista preceder dee la pronunziazione del giudizio suindicato, ecco il donde dell' appresentare i nostri sviluppi per quanto alla stessa si affanno.

§. 814. — Se nella nota di cui è disamina si avvisasse il Commessario del Re inscrivere un qualche individuo non inteso nel corso della istruzione, ha debito farne conoscere il nome al difensore dell' accusato, almeno ventiquattr' ore prima del dibattimento.

§. 815. — Cotesta nota contener dee tutte le persone che dar possono utili schiarimenti tanto pro che contra dell' imputato: (*ved. tom. 1.° pag. 307*).

§. 816. — In cotesta nota distinguer deesi di ciascun componente il rispettivo nome, cognome, domicilio e condizione; il carattere legale, cioè se querelante, denunziante, parte civile, o testimone.

§. 817. — Così del pari non è dispensato l' accusato dal serbare le forme istesse nella sua nota de' testimoni a discarico, e la parte civile se ve ne fosse.

§. 818. — Le note suindicate debbono scambievolmente intimarsi ne' termini di legge, allorchè le persone che ne fan parte debbono ascoltarsi in pubblica discussione.

§. **819.** — Le note istesse possono raffrenarsi dal Consiglio di guerra preparatorio allorchè sieno eccedenti e quindi dannevoli agl' interessi del Real tesoro : *art. 231 Stat. pen. milit.* (*Ved. tom. 1.° pag. 47*).

§. **820.** — In affari di eccezione straordinaria la nota de' testimoni presentata dal difensore è esaminata dal relatore di accordo coll' uom di legge : (*detto tom. 1.° pag. 264*).

Dopo i premessi comenti ecco della nota suindicata la favella.

FORMOLA 3.

Piazza di. . . . o (n.) *Battaglione* ec. ec.

Nota de' testimoni stabilita dal Commessario del Re presso il Consiglio di guerra della provincia di. . . . . (o del n.° Battaglione o del n.° Squadrone ec.) *nella causa di* (nome , cognome , grado , corpo , o condizione se sia pagano) , *accusato di* (reato , arma o mezzo come il commise , luogo , giorno , mese ed anno , ed in pregiudizio di chi).

(Seguono per ordine numerico le persone da chiamarsi , tenendo presenti le norme contenute ne' §§. **334** e **335**).

Data . . . (giorno , mese ed anno)

A. B. (grado) *Commessario del Re.*

(Suggello)

Provvedimento del Presidente

in questo luogo istesso.

Sieno citati , a cura e diligenza del signor (grado) *Commessario del Re, pel giorno . . . . del mese di . . . . anno* : . . ;

Data . . . . (giorno , mese ed anno)

C. D. (grado) *Presidente.*

(Suggello)

SEZ. V.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PREPARATORIO SULLE POSIZIONI A DISCARICO DELL' ACCUSATO.

§. 821. — La *deliberazione* origin trasse dalla voce *librare* in giusta lance, e pesare: quindi *deliberare*, *deliberazione* — Ella al par che le sentenze o decisioni constano di più sillogismi. — Questi si trasmutano nelle due premesse dell' argomento che costituisce la motivazione, ossiano le basi di ogni deliberazione, sentenza o decisione. — La conseguenza poi dei sillogismi suindicati è la *dispositiva*, ossia la voce solenne che dinota la conseguenza ultima del sillogismo giudiziario.

§. 822. — Al diffinitivo di cotesta deliberazione facendoci, nella favella di legge, ella non èssi che l' esaminazione del processo che il Consiglio di guerra fa nella camera della discussion segreta — Ella non può farsi, se non udito il Commessario del Re con le sue conclusioni. Spesso si mesce anco colla voce sentenza, e dicesi più propriamente ogni preparatoria o interlocutoria.

§. 823. — Le deliberazioni ch' emetter possonsi dal Consiglio di guerra, son diverse per quanto diverse sonosi le occorrenze che appresentar si possono nella sfera delle sue attribuzioni ordinarie e di eccezione straordinaria.

Poichè il pregio delle cose teoriche consiste nel vederle applicate ed eseguite praticamente nell' attimo istesso, noi ci premuriamo riportare per ordine numerico ed in macchietta talune di esse, che abbiamo avuto occasione di provocare nell' esercizio del nostro ministero, e che trovansi asperse nel nostro lavoro, colla indicazione degli oggetti che abbiamo avuto in mira e le pagine che le contengono — Riguardano infatti:

1.° la discussione delle posizioni a discarico dedotte nel termine dei cinque giorni dagli accusati Pietraroia e Donato: (*tom. 3.° pag. 71 ad 81*);

2.° la sospensione di un giudizio appuntato di già, fino alla testuale comunicazione di un Sovrano volere, per effetto di eccezione prodotta dalla difesa;

3.° la risoluzione di un dubbio proposto dal Comandante le

armi sul dritto a goder del beneficio della garentia il gendarme Misasi : (*ivi*, *pag. 261 a 263*) ;

4.° la discussione delle pruove raccolte a carico di taluni gendarmi, e quindi l'inchiesta dello scioglimento della garentia per sottoporsi a regolare giudizio : (*ivi*, *pag. 249*) ;

5.° la discussione istessa a carico di tali altri gendarmi e quindi la semplice autorizzazione a procedere per reati portanti a pene minori di prigionia : (*ivi*, *pag. 256 a 258*) ;

6.° la conferma dello stato di arresto di un coimputato colla riserba delle provvideuze dopo l'interrogatorio dell'autor principale ;

7.° il riascio di un salvocondotto ad un imputato assente, che presentar vogliasi in giudizio ;

8.° la dichiarazione d'incompetenza della Commessione militare ;

9.° detta di competenza, ed il raccogliersi ovver no degli schiarimenti, o esaminarsi i testimoni ;

10.° detta per la nomina di un giudice, onde costituirsi un impu tato in giudizio di eccezione straordinaria ;

11.° detta autorizzante affronti ed ogni altro sviluppo ;

12.° detta per estinzione di azion penale ;

13.° la stessa per gratificazione ad un uccisore di un fuorbandito ;

14.° la stessa su di una inchiesta di atti dell'ordinario potere;

15.° per inviarsi un imputato alla casa dei matti ;

16.° per ascoltarsi persone nell'estero per misfatti quivi avvenuti e giudicabili nel regno ;

17.° per inviarsi una causa da un tribunale ad un altro per misura di sicurezza pubblica ;

18.° per ispedirsi mandato di deposito o di arresto per un numero maggiore di dieci ;

19.° nella dedotta incompetenza o vizio di nullità di un esperimento di fatto, pria di passarsi dal Consiglio ad atti ulteriori;

10.° per delegarsi cotesto esperimento di fatto, sia a richiesta del pubblico ministero, o dell'accusato, o della parte civile;

21.° per eseguirsi l'esperimento istesso dal Presidente e Commessario del Re, o da quest'ultimo soltanto, per giudizi di eccezione straordinaria ;

22.° sul niun bisogno del giudizio preparatorio per manco degli oggetti a discutersi sovranamente imperati pria della discussion pubblica;

23.° per conflitto di giurisdizione nell'interesse della legge e degl'imputati gendarmi Bruno e de Pascale e del 1.° Tenente Pesacane: (*tom. 3.° pag. 297 a 203, 236, 238 a 242*);

24.° per elogi ad un regio giudice sulle adempite istruzioni delegategli; (*ivi, pag. 400 e seg.*)

25.° per incompetenza del tribunal militare straordinario, ed invio all'ordinario potere nell'interesse de' fuorbanditi Argondizzo e Bruno Conforti: (*ivi, pag. 338 e 396*);

26.° per invio d'imputati a tribunale eccezionale diverso, per ragion non solo del peso legale de' reati istessi, a riguardo di Runca e Guido: (*ivi, pag. 392 a 394.*)

27.° per raccomandazione di un disertore alla Sovrana clemenza: (*ivi, pag. 176 a 150*);

28.° per applicazione di misure disciplinari contro patrocinatori, cancellieri ed uscieri — (*Ved. tom. 3.° pag. 403 a 416, processo Bova.*)

A cotesta specie di deliberazione si congiungono delle teorie, delle quali ci astenghiam di appresentare la serie perchè schierate rinvengonsi nel Regolamento disciplinare, e posson vedersi al tom. 1.° pag. 388 e seguenti.

§. 824. — Corrisposto avendo al nostro impegno il doveroso omaggio, ecco della premessa deliberazione la favella praticamente applicata nell'interesse di due accusati presso il Consiglio di guerra della Calabria Ulteriore 2.ª

FORMOLA 4.

FERDINANDO SECONDO per *la grazia di Dio ec.*

L'anno mille ottocento trentacinque, il giorno quattro del mese di aprile, in Catanzaro.

Il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di Calabria Ultra 2.ª composto dei signori

Cav. D. Raffaele Carrascosa Colonnello presidente,

Cav. D. Giuseppe Amante Maggiore graduato
D. Francesco Calcaterra Capitano
Cav. D. Luigi de Vico 1.° Tenente
D. Nicola Marzano 2.° Tenente
Cav. D. Nicola Cocco 2.° Tenente
Cav. D. Giosuè Tarantino 2.° Tenente

giudici

Cav. D. Ferdinando Siciliani 1.° Tenente Sostituto-Commessario del Re ; assistito dall' Ajutante D. Giuseppe Corea, decorato della medaglia di oro del Real Ordine militare di S. Giorgio della Riunione, Cancelliere ;

Riunito nell' abitazione del signor Presidente, strada Seminario, in virtù d' ordine del Comando delle armi nella provincia medesima del 5 mese in corso n.° 7, e per effetto del Sovrano Rescritto del 4 ottobre 1831 ;

Ad oggetto di pronunziare preparatoriamente

1.° *sulla competenza ;*

2.° *sulla nullità degli atti ;*

3.° *sulle eccezioni perentorie ;*

4.° *sulla pertinenza delle posizioni a difesa ;*

5.° *sul numero dei testimoni, e sulla destinazione della giornata, onde decidersi in pubblico dibattimento la causa a carico del guardia di artiglieria D. Gaetano Pietraroja e del merciere Gregorio Donato del Pizzo, accusati cioè il primo d' infedeltà in fatto di amministrazione nell' esercizio delle sue funzioni dall' anno 1831 a tutt' ottobre 1834 per cantaja 151 e rotoli 52 rottami, e cantaja 38 e rotoli 13 ferro forgiato ; ed il secondo di acquisto e detenzione di cantaja 18 e rotoli 34 1/2 rottami medesimi.*

Il 1.° Tenente Sostituto-Commessario del Re con sua requisitoria ha chiesto ciò che segue :

1.° *Che questo militar Consesso dichiari la sua competenza nella presente causa qual reato previsto dall' art. 62 §. 2.° dello Statuto penale militare.*

2.° *Rigettarsi la prima posizione a discarico dell' accusato Pietraroja, non potendo la stessa attenuare di un nonnulla la luminosa pruova emergente nell' informativo processo a suo riguardo ; ma ove piaccia al Consiglio di guerra accoglierla*

per un sentimento di equità, chiede udirsi i testimoni da lui indicati dal Regio Giudice di Monteleone, sotto la santità del giuro, per non gravarsi il Tesoro d' inutili spese e senza utilità ai dritti della pubblica cosa; ovvero che il signor Pietraroja anticipi le spese per le indennità dovute ai testimoni suindicati, che intende ascoltarsi nel suo interesse.

3.° *Rigettarsi del pari la seconda posizione dell' accusato istesso, poichè qualunque esser possa il risultamento del domandato discarico, non potrebbe distrugger giammai l' ingenere che costituisce il manco delle cantaja 151 e rotoli 52 rottami e di cantaja 38 e rotoli 13 ferro forgiato, come a tutto cielo si addimostra dal verbale di verifica del dì 4 e seguenti giorni di novembre andato anno.*

4.° *Rigettarsi puranco la terza posizione dell' accusato Pietraroja, poichè le leggi punitive non riconoscono divisamenti di autorità quali che siano nell'amministrazione della giustizia, ma pruove sibbene di testimoni idonei; ciò che gli era concesso fare a tempo utile.*

5.° *Accoglìersi gli articoli tutti a discarico contenuti nel foglio di posizioni del coimputato Gregorio Donato, perchè sotto la garentia della legge, e tendenti al bene della giustizia e dell' imputato istesso; ed anco sotto al rapporto della volontaria soccumbenza alle indennità dei testimoni da lui prodotti.*

6.° *Da ultimo accordarsi un periodo per la comparsa dei testimoni che ascoltar debbonsi nella discussion pubblica, dei quali ha presentata la nota, al par che di quelli da sentirsi nell' interesse della legge.*

Intesi i difensori degli accusati.

Il signor Presidente, riassunte le domande fatte dal Sostituto-Commessario del Re, ha chiesto al Consiglio se crede ovver no farsi dritto alle stesse.

Il Consiglio di guerra alla unanimità

1.° *Ha dichiarata la sua competenza nella causa di cui è disamina.*

2.° *Accoglie la chiesta udizione dei testimoni nel modo indicato dal pubblico ministero nella sua seconda istanza, e sotto*

la santità del giuro, onde tenersene quel conto che sarà di ragione nel giudizio di merito.

3.° *Rigetta, uniformemente alla domanda del pubblico ministero, la seconda e terza posizione dell' accusato Pietraroja.*

4.° *Accoglie, uniformemente alla domanda dello stesso, la terza, quarta e quinta posizione dell' accusato Donato, perchè garentita dalla legge.*

5.° *Ripone alle cure del Sostituto-Commessario del Re la destinazione della giornata pel dibattimento, non appena giunte le istruzioni del Regio Giudice di Monteleone.*

Fatto e deliberato oggi, giorno, mese ed anno come sopra.

(Sieguono le firme)

SEZ. VI.

ASSEGNAZIONE A TESTIMONI PAGANI, PER EFFETTO DELLA DESTINAZIONE DELLA GIORNATA NELLA SEDUTA PREPARATORIA

§. 825. — Dopo la deliberazione di cui abbiam fatto parola, qual hassi atto ad emettere dal Commessario del Re in adempimento della stessa e per lo diffinitivo giudizio? . . . La chiamata dei testimoni tutti, siano a carico che a discarico, riconosciuti necessarî alla discussion pubblica.

§. 826. — Ed eccoci ad avvantaggiarci delle norme esposte nel Cap. 7.° della parte 2.ª di questo 3.° tomo *(vol. 1.° pag. 336 e seguenti)*. — Noi preveggendo quivi il bisogno di doverne in questo luogo far l' esposizione anco un' altra volta, dicemmo quanto nella soggetta specie particolarmente si addiceva. Raccomandiam dunque consultare coteste pagine.

§. 827. — Che noi diciam quinci del dovere che al Commessario del Re si addice? . . . Lo ingiunge il proposto impegno, il debito di sparger sempre luce novella nella esposizione delle nostre teorie.

Al nome del Commessario del Re tutto rannodasi . . . . . . L' assidua vigilanza sull' andamento della giustizia non è disgiunta dall' interessamento alla tutela dei dritti dal Real Teso-

ro — A conseguir cotesto duplice scopo, e provvedere alla incertezza della definizione del giudizio per la non comparsa di taluno de' testimoni dimorante in lontani circondari, ei si servirà della rimostranza di cui è oggetto la seguente

FORMOLA 5.

Uffizio al Procuratore generale del Re della regione

dove i testimoni da ascoltarsi dimorano

§. 828. — Il Procurator generale del Re presso le gran Corti punitrici di ciascuna provincia, esercita la sua diretta ed immediata vigilanza su tutt' i giudici di circondario ed istruttori di sua dipendenza: *art. 22 Regolam. pei giud. d' istruz. del 18 novembre 1817.*

§. 829. — Egli è, nell' ambito del ripartimento territoriale di sua giurisdizione, il primo agente di polizia giudiziaria, incaricato per lo scovrimento dei reati e per la investigazione degli autori; tutti gli altri quindi son sotto i suoi ordini: *art. 9 e 135 Legge Org. 29 maggio 1817, ed art. 12 LL. di proc. pen.*

§. 830. — Ei fa nei reati ordinarî quello che il Commessario del Re fa nei reati militari — Abbondevolissimi sono i suoi dritti ed autorità; ma debito è nostro adempiere a più grate incombenze.

§. 831. — Non ci è dato intanto il tenere in serbo, che sotto rapporti diversi vedesi cotesto Procurator generale in iscena nell' amministrazione della giustizia punitiva militare. Nel corso della nostra opera avrassi motivo di acconvincersene.

§. 832. — Al particolar linguaggio dell' uffizio adempiano.

COMMESSARIATO DEL RE

presso il

Consiglio di guerra
della provincia di . . . .
o del (n.°) *Battaglione* ec.

N.°

B. C. (nome, cognome, condizione, querelante, o denunziante, o parte civile, o testimone, o imputato *)*.
D. E. (i caratteri legali di sopra) ec. ec.

} *Tutti del Comune di*

(Cifra del Commessario del Re)

Al Signore
Il Signore Procuratore Generale dei Re presso la gran Corte criminale della provincia di . . . .
(*Dimora*)

Data . . . .

Signor Procuretor Generale del Re.

Plaudisca che qui le compieghi n.° . . . cedole di asseguazione, dirette agli emarginati comuni.

L' interessamento che il bene della giustizia m' inspira esige che io la preghi a dispiegar tutta l' energie del di lei potere, onde i Regi Giudici, cui ne affiderà l' adempimento, curassero che i loro uscieri serbino il massimo accorgimento, si per non darsi luogo a fittizi certificati di malattie, che per assicurarsi personalmente del partire degli emarginati individui, onde trovarsi in questa residenza nella sera del (*giorno che precede il dibattimento*) per essere ascoltati in pubblica discussione il mattin seguente, da questo militar Consesso, nel giudizio a carico di (*nome, cognome, grado, corpo o condizione, reato ed in pregiudizio di chi*).

Mi si dia, signor Procurator Generale, il sommo bene di attendermi le cedole che mi fo in pregio confogliarle, relatate da' rispettivi uscieri, con quella prontezza che onori il di lei nome.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

§. 833. — E valgaci quinci il membrare quanto nel §. 870 *n.° 5* dicemmo, a riguardo de' modi e forme da chiamare in giudizio militari o individui quali che siano pertinenti ad un Corpo od Amministrazion qualunque, o ecclesiastici — L'uffizio dee dirigersi dal Commessario del Re al superiore di ciascuna delle classi indicate, contener dee i particolari ed i caratteri legali di ciascuna persona, nel modo istesso come pei testimoni pagani dicemmo.

L'uffizio medesimo sarà diretto al superiore istesso, se la chiamata risguardasse un imputato punibile con pena minore del secondo grado di prigionia.

Perchè coteste cose sfavillino a primo sguardo eccone della favella pratica la

FORMOLA 6.

Uffizio all' autorità superiore

delle persone indicate ond' essere ascoltate in pubblica discussione.

COMMESSARIATO DEL RE
presso il
Consiglio di guerra
della provincia di . . .
o del (n.°) *Battaglione* ec.
N.°

Al Signore

Il Signor (*grado militare e comando esercente, o carica amministrativa o ecclesiastica*)

Dimora

Data. . . . .

Signor (*grado militare e comando, o amministrativo, o ecclesiastico*).

Gradisca disporre che pel (*giorno, mese, ora ed anno*) si presenti innanzi a questo militar Consesso sito (*strada e n.°*) il suo dipendente (*nome, cognome, e grado, o condizione se sia pagano*), ond' essere inteso in pubblico dibattimento nella qualità di (*querelante, o denunziante, o rapportatore, o parte civile; o testimone*) nella causa a carico di (*nome, cognome, grado, o condizione*) accusato di (*azione, arma o mezzo di cui si servì, giorno, mese, anno, luogo, ed in pregiudizio di chi*).

Mi si dia il riporre, signor (*grado o carica*), nel di lei ben noto zelo quei provvedimenti che l'onorino, onde non abbiasi a compromettere di un nonnulla lo andamento della giustizia, e gl' interessi del Real Tesoro al mio ministero esclusivamente affidati.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

CAP. 3.

CONSIGLIO DI GUERRA DELIBERATIVO

§. 834. — Sarebbeci in pregio, per la progression delle cose che abbiamo a meta, esporre i nostri comenti a riguardo del Consiglio di guerra decisorio, come quello che fa seguito al preparatorio — Ma poichè segregar non vogliamo quanto alla discussion segreta si pertiene, riputiamo util cosa espletar dappria tutta la materia che havvi rapporto, per indi con generoso inchiostro intrattenerci su quella della discussion pubblica.

§. 835. — Special attributo di questo Consiglio deliberativo si è quello di pronunziare sullo scioglimento della garentia o sulla semplice autorizzazione a procedere — Apriam dunque il campo delle nostre osservazioni su questi due oggetti e su quanto logicamente vi si rannoda.

SEZ. I.

SCIOGLIMENTO DELLA GARENTIA.

§. 836. — Non dicasi quinci che noi rechiam onta all' adottato metodo, se della garentia generalmente ci teniamo in serbo, poichè ci s'ingiunge *alto* dal dovere del laconismo e della soggetta specie. Noi della sola Gendarmeria abbiam proposito figgerci a meta. Della parte dunque che alla stessa simpatizza favelleremo; ed in tal destro un cenno delle dottrine che alla garentia istessa si affanno.

§. 837. — Istituita la Gendarmeria Reale colla Legge del 19 ottobre 1818, ebbe in mira il grand'uopo di proteggere i cittadini contro gli abusi che commetter puole il pubblico potere rivestito di cotesta garentia, ed i pubblici funzionari in pari tempo, da' colpi che la vendetta e l' odiosità de' privati scoccar potrebbero contro di essi per l'esercizio del potere loro affidato.

Ma non si smentichi, che cotesta Legge imperò aversi distinzione: 1.° sulle persone da essa previste; 2.° sui fatti pe' quali ella stabilì potersi estendere: 3.° sulle norme secondo le quali il legislatore la ritira e la scioglie.

§. 838. — Membrisi quinci, che il benefizio è concesso ai pubblici funzionari dalla legge sanciti, allorchè de' particolari doveri della carica rendonsi violatori — Cotesti doveri sonosi sovranamente previsti: *art. 196 a 205 LL. pen.*

§. 839. — I pubblici funzionari suindicati sono: 1. i Presidenti e Consiglieri del Supremo Consiglio di Cancelleria, sotto nomi oggidì di Presidenti e Consultori di Stato; 2. gli agenti del ministero pubblico; 3. i Consiglieri della Corte suprema di giustizia; 4. quelli delle gran Corti de' conti; 5. i giudici delle gran Corti civili e criminali; 6. tutti quelli de' tribunali collegiali; 7. gl'Intendenti e Sottintendenti; 8. i Segretari generali e

Consiglieri d'Intendenza; 9. I Sindaci, gli Eletti e gli Aggiunti; 10. i funzionari di ogni ramo di pubblica Amministrazione dal grado di Direttore in sopra: *art.* 2.° *Leg. 19 ottobre 1818*; 11. i cancellieri sostituti de' giudicati di circondario; 12. i funzionarî dell' Amministrazion civile non nominati dal Re; 13. gl' impiegati di servizio sedentaneo o misto de' dazî indiretti, incaricati di formare atti nell'esercizio delle pubbliche funzioni: *Decr. 1) settembre 1823.*

§. 840. — Del *pubblico funzionario?*... Vuoisi ben intendere non esser quegli che abbia qualche giurisdizione, o regoli co' suoi avvisi e consigli le giurisdizioni. — Non sono tali quindi: 1. i pubblici notai; 2. i patrocinatori; 3. gli uffiziali dello stato civile; 4. gli uscieri; 5. tutti gl' impiegati delle officine delle Corti, de' tribunali o delle Regie procure; 6. così anco quelli delle Intendenze e Sottintendenze; 7. quelli dell' Amministrazione generale, Direzioni ed Ispezioni, e di qualunque altra Amministrazione: *art. 4 Leg. 12 dicembre 1816.*

§. 841. — Non si smentichi intanto, che lo scioglimento della garentia, e quindi autorizzazione a sottoporre a giudizio (o permesso di giudicare) un funzionario pubblico, non è dato promuoversi che dal solo Ministero di grazia e giustizia; ma se il reato sia commesso in un ramo estraneo al giudiziario ordinario, è debito ottenerne l' assentimento o l' inchiesta del Ministero cui il funzionario si pertiene.

§. 842. — Valgasi intanto il ritenere, e lo ingiunge la legge, che l' autorizzazione a sottoporre a giudizio comprende i complici ed i correi pur anco: *art. 11 detta Leg. 12 dicembre 1816.*

§. 843. — Ma discendiam pure dall' altezza di coteste legislative dottrine al particolar disposto per la Gendarmeria, di cui abbiam carico occuparci, e quindi la Sovrana mente e volontà espressa nella Legge del 26 dicembre 1827:

« Veduta la Legge del 19 ottobre 1818 — Veduto l' art. 187
» dell' Ordinanza di Gendarmeria, con cui abbiam riserbato di
» prendere con una Legge le determinazioni sulla garentia di
» cui dovranno godere gl' individui di tal' arma nell' attual eser-
» cizio de' doveri della propria istituzione;

» Abbiamo risoluto di sanzionare ec. ec.

» Articolo 1.° Gl'individui della Gendarmeria Reale di qualunque grado, incolpati di reati commessi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge, e per oggetti a tal esercizio relativi, son coverti di garentia.

» Articolo 2.° Le determinazioni circa la garentia de' funzionari pubblici adottate dalla Legge de' 19 ottobre 1818, avran luogo anche per gl' individui della Gendarmeria Reale, nel caso d' incolpazione de' reati espressi nel precedente articolo ».

§. 844. — Se una qualcosa addentro l'anima nostra sentiamo necessaria alla garentia coordinare, essi senza dubbio la serie delle teorie e sviluppi qui dopo, cioè:

1.° Frutta ella il privilegio di non poter sottoporre a giudizio quegli che ne sia coperto, senza la preliminare autorizzazione.

2.° Non è divietato intanto che l'istruzione si compili a carico dell'imputato: (*Ved. tom. 1.° pag. 54 e 55.*)

3.° Cotesta istruzione due casi presentar puole, cioè: 1.° che il reato sia commesso in atto di servizio o per causa di servizio (*art. 63. §. 2. Stat. pen. mil.*) od in luogo militare (*d. art. e §. dello Stat.*); ed il Consiglio di guerra procederà agli atti ulteriori senz' arrestarsi, giusta la favella pratica al tomo 3.° pag. 261 a 263: — 2.° che nel reato siano concorse le condizioni di essersi commesso dall' individuo della Gendarmeria nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, sia per compiere lo scopo, sia per ostacoli incontrati, o per altro oggetto qualunque — In tal destro il tribunal militare ha debito disaminare se le raccolte pruove dan luogo alla spedizione del mandato di arresto — Nell'affermativa, sulla requisitoria del Commessario del Re delibererà chiedersi lo scioglimento della garentia, e quinc' insieme l'autorizzazione a procedere — Nella negativa, ossia nel caso in cui non può darsi luogo a spedizione del mandato suddetto, per la natura del reato portante a pena minore di prigionia, sulla requisitoria istessa chiederà al Ministero medesimo la semplice autorizzazione a procedere — In amendue i casi espressi di sopra il militar Consesso procederà colle forme che saranno in appresso indicate.

4.° Se più individui di Gendarmeria cadano in istato d'im-

putabilità, deggion tenersi nelle prigioni dell' arma, sino alle disposizioni del giudice che dovrà conoscere: *art. 186 Ordin. di Gend.* — Sottoposti a giudizio passano nelle prigioni militari: *art. 907 Ordin. di piazza.*

5.° Se una frazione di Gendarmeria in servizio incorrerà in procedimento giudiziario, il solo capo vi sarà soggetto, salvo quanto risultar potrebbe dalle istruzioni: *art. 184 Ordin. med.*

6.° Non è dato al Consesso provocare lo scioglimento della garentia senza la requisitoria del pubblico ministero: (*tom. 1.° pag. 54 e 58.*)

7.° Non è concesso il privilegio della garentia agli uffiziali di Gendarmeria imputati di malversazione: *Rescr. 26 ottobre 1830*: (*Ved. tom. 1.° pag. 338.*)

§. **845.** — Ma non ismentichiamo il nostro carattere di fidi espositori di quanto a ciascuna frase costituentè la materia che abbiam proposito presentare si rannoda — Un dovere sta dentro al precedente §., quello cioè di parlare della Gendarmeria che ne forma la parte precipua. Adempiam dunque a cotesto impegno, presentando coll' ordine istesso serbato fin qui i brillanti attributi che alla Gendarmeria si pertengono, per quanti nel nostro lavoro emergono; e poichè quest' arma va nomata non di rado colla frase *forza pubblica*, noi avrem cura di riunire gli uni e gli altri, come quelli che simultaneamente signoreggiano, ed ottenere per tal modo de' nostri voti il trionfo.

§. **846.** — La Gendarmeria Reale, chiamata a più nobile e dignitosa esistenza col Sovrano Decreto del 30 agosto 1827.

— *1.* È l' astro che nella forza delle armi costituente l' esercito dell' augusto Monarca lampeggia, per le gravi ed eminenti cure che nel politico dispiega (*V. art. 86 a 101 Ordin. di Gend. ed art. 1.° a 51 Istr. per la medesima*); 2. la sola guarante dell' immenso interesse della civile libertà; 3. la tutrice delle leggi; 4. il braccio destro della giustizia, allorchè n' esegue i giudicati; 5. la salvaguardia del santuario della giustizia, allorchè ne amministra le leggi; 6. il fasto de' suoi sacerdoti, allorquando in quel tempio assidono.

— *2.* Ha ella la polizia ordinaria.

— *3.* Esercitando ella la polizia giudiziaria di primo grado come gli antichi *stazionarî*, ha nome di bassa magistratura militare pur anco.

— 4. Al dritto concesso a quest'arma (*art. 49 sue Istruz.*) di poter ricevere nel caso d'imminente pericolo di vita la dichiarazione di una persona, le si è aggiunto quello di prendere l'esame giurato della persona istessa, e nel periglio medesimo, risguardando reati contra lo Stato o settari : (*tom. 1.° pag. 302 in nota.*)

— 5. La pruova de' reati di cotest' arma ne' diversi punti del regno, esclusivamente è data raccogliersi a' giudici locali : (*ivi, pag. 411.*)

— 6. Ella è coperta di garentia ne' reati commessi nell' esercizio delle proprie funzioni — Non così ne' reati puramente militari od in ogni altro reato : (*§ 844*).

— 7. I verbali ch' ella forma nell' esercizio delle proprie funzioni han forza legale fino alla inscrizione in falso: (*art. 34 Leg. 20 dicembre 1826*). « Il falso ne' verbali avviene allorchè non re» cando impresso il suggello della verità, della religione e del» la pubblica fede, si disnatura in essi la sostanza od i partico» lari di un tal atto, dichiarando come veri fatti falsi , o come » fatti riconosciuti quelli che non lo sono — Cotesto falso va » punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio : » *art. 288 LL. pen.*

— 8. Cotesti verbali ne' giudizi di disertori arrestati dalla Gendarmeria han luogo di primo interrogatorio presso i tribunali militari : *art. 108 Ordin. di Gend. e Decr. 24 febbraio 1816.*

— 9. Poichè la casa di ogni cittadino è un impenetrabile asilo (*art. 30 Istruz. di Gend.*), la Gendarmeria non puole accedervi , che ne' soli casi qui appresso, cioè : 1.° se un individuo colto nella flagranza del delinquere: perseguitato dalla medesima s' introducesse nella casa suindicata (*art. 31 Istruz. di Gend.*); 2.° se l'abitatore di cotesta casa ne richiegga dall' interno di essa il soccorso (*ivi*) ; 3.° se arrestar dovesse poi un imputato, non potrà entrarvi durante la notte, ma attendere il giorno , e custodire intanto la casa dal di fuori (*art. 34 ivi*) : 4.° si eccettua il caso dell' urgenza dell'arresto dell'imputato, in cui puole ella introdurvisi , coll' intervento però del Commessario o dell' Ispettore di polizia, o del Giudice Regio o del Supplente, o del Sindaco o di uno degli Eletti (*art. 35 Istruz. med.*) : 5.° negli alberghi poi potrà introdurvisi , per rintracciar persone che arrestar dee , per visitarle , di notte e di giorno — Se di notte

però, coll'intervento di una delle autorità espresse nel n.° precedente, e nel manco, di due testimoni che soscriveranno il verbale dell'arrestazione se abbia luogo: (*art. 36 ivi*).

— *10.* Le violazioni di cui la Gendarmeria andar potrebbe debitrice alla giustizia punitiva, di sopra espresse, son colpite dalle sanzioni che testualmente rinvengonsi nel §. 164 e seg.

— *11.* È altamente vietato alla Gendarmeria ogni oltraggio con parole o vie di fatto verso le persone arrestate, non esigendo la giustizia che la sola custodia degl' imputati: *art. 105 Ord. di Gend.* — Rifrugandosi il di sopra, vedrassi qual tragge maggior chiarore questo Sovrano comando dall' altezza dell' *art. 231 LL. pen.* — » L' uffiziale pubblico o esecutore de' mandati di » giustizia o di ordinanze amministrative, che nell'esercizio del» le sue funzioni usi o faccia usare, senza legittimo motivo, » violenze caratterizzate per delitti o misfatti contra le persone, » sarà punito in caso di delitto col massimo della pena, ed in » caso di misfatto con un grado dippiù della pena del misfatto » commesso. »

— *12.* Se poi venga oltraggiata nelle sue funzioni, arresterà i suoi offensori, che accompagnati dal corrispondente verbale li metterà a disposizione delle autorità locali, per essere puniti a norma della legge: *art. 100 Ord. di Gend.*

— *13.* La Gendarmeria non è considerata in servizio, se non sia munita della placca col Regio Stemma, sia in uniforme o travestita: *art. 127 ivi.*

— *14.* Non l'è dato far uso della forza delle armi per assicurare l'esecuzione delle leggi e de' mandati, a dissipare gli ammutinamenti popolari, o ad arrestarne gli autori, che ne' casi qui appresso, cioè: 1.° quando le violenze in via di fatto sian dirette contro la medesima: 2.° quando non possa in altro modo custodire le persone che ha in consegna, o difendere i posti che occupa: 3.° quando la resistenza sia tale da non potersi vincere che coll' uso della forza armata: *art. 103 Ord. di Gend.* (*ved. tomo 1.° pag. 340*)

— *15.* I reati di cui ella addivenir possa debitrice, van sotto la dipendenza de' Ministeri della guerra, e di grazia e giustizia, secondo le distinzioni esposte di già: (*V. detto tom. 1.° pag. 56 su' confini effettivi della garentia, e reati che ne sono esclusi*).

— *16*. Pe' reati di diserzione e per tutti quelli previsti dalle leggi generali del regno commessi ne' luoghi militari, pe' quali lo Statuto penale militare ha stabilita la pena delle bacchette e de' servizi ignobili, la Gendarmeria non va esente da coteste pene, restando a cura dell' Ispettore dell' arma il provocare gli ordini per la sortita dalla stessa dell' individuo che vi sia condannato: (*ved. tom. 1.° pag. 349.*)

— *17*. L' individuo della Gendarmeria se sia soggetto a giudizio di qualunque autorità giudiziaria, ha dritto reclamare la precedenza del disbrigo: *Circol. 22 ottobre 1814, e 20 settembre 1815.*

— *18*. Se si trovasse stanziato in luogo lontano dalla dimora dell' autorità giudiziaria che dovrà ascoltarlo come testimone, sarà fatto interrogare dall' autorità locale, semprechè non sia necessaria l' udizione personale dello stesso: *art. 109 Ordin. di Gend.*

— *19*. Se sia questi condannato a pene correzionali commutabili in servizi ignobili, dee farsene rapporto a Sua Maestà (D. G.) ed attenderne la risoluzione, sospesa rimanendo intanto la pena: (*tom. 1.° pag. 62.*)

— *20*. Così del pari, se cotesto individuo sia condannato a qualunque pena da' tribunali militari, per la quale ne abbia prodotto ricorso, dee farsene motivato rapporto, ed attendere le superiori risoluzioni: (*ivi, pag. 349.*)

— *21*, Sotto nome di *forza pubblica*, già dicemmo da chi rappresentata nelle prische età; della sua divisione in interna ed esterna; del divieto della legge ad arrestar chicchessia senza mandato in iscritto, ed anco nella flagranza; del caso in cui in onta di ciò può procedervi; le sanzioni da ultimo di cui ella è colpita fuori di cotesto caso: (*Ved. vol. 1.° di questo tomo, pag. 325 e seg.*)

— *22*. La pubblica forza, ossia amministrazion militare, costituisce il terzo gran ramo dell' amministrazion pubblica — Tutrice quindi ella delle leggi, ha nome pur anco di *polizia giudiziaria armata*, che già tempo rappresentavasi emblematicamente dalla spada di Astrea.

— *23*. È divietato a cotesta forza pubblica, allorchè siegue l' istruttor militare o civile in qualche visita domiciliare, di apri-

re qualsivoglia oggetto mobile, capace a contener cose pertinente a reato: (§. 50 n.° 32.)

— *24.* Ha debito ella prestarsi agl' inviti degli uffiziali ministeriali nell' adempimento degli atti del di loro uffizio.

— *25.* Essendo la forza pubblica il braccio destro della giustizia, confina ella cogli esecutori legali dei mandati, delle decisioni e delle sentenze, allorchè adempiono a cotesti doveri.

SEZ. II.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERATIVO.

§. 847. — Non èssi a noi dissimulato il debito di prevenire un errore, che richiamando la nostra attenzione venne nel 1835 dalle nostre sollecitudini decampato, di non esser concessa, cioè, la riunione del Consiglio per lo scioglimento della garentia di un imputato, se non sia punibile con pene maggiori della prigionia: *Minist. 11 novembre 1836 (tom. 1.° pag. 59.)*

FORMOLA 7.

Uffizio al Comandante militare della provincia

per la nomina del Consiglio di guerra

onde pronunziar sullo scioglimento della garentia

COMMESSARIATO DEL RE

presso il Tribunal militare

della provincia di . . . .

N.°

Al Signore

Il Signor (*grado*) Comandante le armi nella provincia di

(*Dimora*)

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

In adempimento della Ministeriale prescrizione di grazia e giustizia del 7 aprile 1830, riunir deesi questo Consiglio di guerra per pronunziare preliminarmente sullo scioglimento della garentia nell' interesse del (*grado*, *corpo*, *nome e cognome*) imputato di (*azione*, *arma o mezzo*, *luogo*, *giorno*, *mese ed anno*, *ed a danno di chi.*)

Gradisca quindi emettere le sue superiori disposizioni per la nomina del Consesso suddetto, e compiacerai in pari tempo farmi tener l'ordine per l' uso di regola.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

§. 848. — Ei non si smemori, che l'ordine qui su invocato non diversifica dalla leggenda di quello espresso nel §. 787; salve le variazioni dell'oggetto che quivi figgesi a scopo, ben altro di quello di sopra indicato, ed il niun dovere alla sua notificazione all'imputato e suo difensore, non peranco presenti in giudizio.

SEZ. III.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

sul chiesto scioglimento di garentia

§. 849. — Riunito preparatoriamente il Consiglio nel luogo stabilito dal Presidente in piccola tenuta, il Commessario del Re apre la discussione col suo rapporto dell'affare in disamina, che ha tramonto colle competenti requisitorie al Consesso, onde ritualmente pronunziarsi: (§. 30, *num. 182 e 183.*)

§. 850. — Della deliberazione e sua etimologia già ne dicemmo con apposito inchiostro; del suo significato secondo la legge; che spesso colla voce sentenza si mesce; che in allora preparatoria od interlocutoria si appella: §. *821 e seguenti.* Cos'altro dunque ci avanza in questo luogo? . . . L'esposizione della formola in disamina — Ella rinviensi praticamente esposta nel 3.° tomo della nostra opera contro del gendarme Oliverio, addebitato di arresto arbitrario, falsità di verbale e ferita pericolosa di storpio. Raccomandiam quindi consultarsi del detto 3.° tomo le pagine 243 a 245.

§. 851. — Alla deliberazione su espressa, al par che a quella portante la semplice autorizzazione a procedere, noi dobbiamo un comento, e vi adempiamo per avvantaggiarsene.

Sono elleno (e lo diciamo con un illustre giurista contemporaneo) un *avviso motivato* — Attender dovendo pel diffinitivo giudizio l'approvazione del Ministero, sonosi tali; ma sono decisioni per la parte che allo stato delle quistioni che vi si son risolute risguarda.

SEZ. IV.

UFFIZIO AL COMANDANTE MILITARE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI GUERRA ONDE PRONUNZIARSI SULLA SEMPLICE AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

§. 852. — Frescamente dicemmo (**§. 844**) quanto il dovère ingiunge allorchè l'individuo della Gendarmeria siasi addebitato di delitto punibile con sanzioni minori di prigionia.

§. 853. — Inutil cosa sarebbesi il riportar quinci la leggenda di quest' uffizio — Dessa è perfettamente uniforme a quella della formola precedente, salvo a sostituirsi alla *Ministeriale del 7 aprile 1830* la *Ministeriale degli 11 novembre 1835*, ed alle parole *scioglimento di garentia* quelle di *autorizzazione a procedere*, a' sensi degli art. 107 comma 1.°, e 108 Leggi di rito penale.

§. 854. — L' ordine di cui l' uffizio suindicato è oggetto, è uniforme a quello espresso nel **§. 787**; salvo la variazione del soggetto che quinci si figge a meta, ed il serbo degli adempimenti che nel **§. 848** attingonsi.

SEZ. V.

RAPPORTO E REQUISITORIA DEL COMMESSARIO DEL RE PER SEMPLICE AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE.

§. 855. — Dopo questo, ecco quanto al ministero del Commessario del Re relatore si addice nel giorno della riunione del Consiglio di guerra.

§. 856. — Non mai smemori del bene che abbiamo in mira, e riunir quindi per quanto ci è dato all' utile il laconismo, noi preghiamo consultare le pag. 256 a 258 del tomo 3.°, ove rinverrassi il particolar linguaggio di questa formola da noi esposta nell' interesse de' gendarmi Calfa, Nicolò e Magliuolo, addebitati di percosse lievi ed arresto illegale.

§. 857. — Fu in questo giudizio che brillò il nostro interessamento al bene della pubblica cosa nella Calabria 2.ª — Lo diciam con forza, e lo crediamo a buon dritto — Se non ci si concede, lo lasciamo a' riparatori de' nostri manchi.

Fino all'epoca del 12 ottobre 1835, giorno della nostra requisitoria qui su espressa, giacevasi da taluni nostri colleghi nel più madornale errore all'oggetto de' giudizi a carico d'individui di Gendarmeria addebitati di lievi delitti, giudicabili sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia, per effetto dei Reali Decreti de' 29 marzo, 21 giugno ed 8 agosto 1826 — Osservammo infatti in province diverse, che obbliata la saggezza della Ministeriale del 29 marzo 1828, che nella soggetta specie sfavilla, e gli art. 107 comma 1.° e 108 delle Leggi di rito penale, che comandavano rispetto, provocavasi indistintamente lo scioglimento della garentia per tutti gl'imputati contro de'quali ingiunge la legge spedirsi mandato di arresto, e contro coloro che il divieta, ne dichiara arbitrario e punibile l'atto (*art. 234 LL. pen.*), ed impera chiamarsi civilmente in giudizio.

Or avvenne nel nostro Commessariato del Re della Calabria Ultra 2.ª, che in un giudizio a carico di tre gendarmi imputati di percosse lievi ed arresto illegale, non rinvenendo noi luogo a spedizione di mandato di arresto, ma a semplice esilio correzionale, con requisitoria del 12 ottobre 1835 chiedemmo da quel Consiglio di guerra, pel primo carico la conservazione degli atti in archivio, e pel secondo la semplice autorizzazione a procedere dal Ministero di grazia e giustizia.

In addizione di cotesta requisitoria noi soggiungemmo al Consesso con un illustre comentatore contemporaneo: « Non v' ha, » signori del Consiglio, alcun dritto ad emettere mandato di » arresto per delitti portanti a pene minori di prigionia, e parla » quivi la legge (art. 107 comma 1.° e 348 Leggi di procedura » penale); ma spedir sibbene mandato di comparizione agli og- » gidì giudicabili — Se eglino non compariranno, questo tribu- » nal militare sulla mia requisitoria spedirà contra i medesimi, » come retinenti, mandato di accompagnamento — Comparendo » con tai mezzi coercitivi, saran sottoposti ad interrogatorio co- » me per legge.

» Da ultimo, non dicasi quinci che io voglia addottrinarvi — » Pronunziando voi mandato di arresto nella specie in disami- » na, addebitar vi potreste di arresto arbitrario, qualificato pu- » nibile dal suindicato articolo 234 delle Leggi penali — Dopo » questo pertiene a voi il decidere ».

In onta di cotesto nostro avviso, il tribunal militare opinò doversi chiedere lo scioglimento della garentia, poichè indizî sufficienti ad ordinar mandato di arresto contro gl' imputati opinò esistere.

Trasmessa al Ministero cotesta deliberazione una cogli atti, ci si respinsero colla Ministeriale degli 11 novembre 1835 (*tom. 1.° pag. 59*), che onorò il nostro requirere ed il rapporto che all' oggetto ne sommettemmo.

§. 858. — Allo giungere di cotesta saggia risoluzione, che affissò a maggior chiarore un articolo di eminente interesse nella militar procedura, eccoci nel dovere di un consimile uffizio al signor Comandante le armi per la riunione del Consiglio per l' oggetto istesso — Il dovere quindi a presentare della requisitoria di risulta alla sullodata ministeriale la

FORMOLA 8.

Requisizione in prosieguo di altra emanata sull' oggetto medesimo per effetto di Ministeriale risoluzione.

859. — Niun' altra favella ci si concedeva in questa requisitoria, che quella espressa di già nell' interesse de' gendarmi Calfa, Nicolò e Magliuolo — Tuttavolta, contenendo de' particolari che render si potrebbero grati alla curiosità, noi raccomandiam consultare la pagina 249 dello stesso tomo 3.°, per rinvenirne l' esempio nella causa degli altri gendarmi Trocini, Alessio, Gallo ed altri.

§. **860.** — Rinviata la deliberazione del Consiglio al Ministero, che fu a pieni voti emessa, ci pervenne l' invocata autorizzazione — Eccoci quindi nel dovere a chiamare in giudizio gl' imputati, e quinc' insieme a presentarne la

FORMOLA 9.

Uffizio al capo del corpo de' giudicabili per delitti portanti a pena minore di prigionia, onde presentarsi in giudizio a giorno fisso.

COMMESSARIATO DEL RE
E RELATORIA
presso il
Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di . . .

N.°

1. A. B.		
2. C. D.		*Tutti della . . . Compagnia . . . Battaglione*
3. E. F.		
4. G. H.		
5. I. K.		

Al Signore
Il Signor (*grado e comando del n. Battaglione, o n. Compagnia del Reggimento*)

(*Dimora*)

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante.
Da questo signor Comandante le armi della provincia con rsgguardevola uffizio de' (*data e n.*) mi si annunzia la Ministeriale autorizzazione a procedere contro degli emarginati individui dell' arma di suo comando.

Per effetto di ciò gradisca disporre, che pel giorno (*indicarsi*) si presentino in questo Commessariato del Re di mio carico, per subire il dì loro interrogatorio sulla imputazione di (*riportarsi*) di cui vengono addebitati in persona di (*nome, cognome, grado, o condizione, giorno, mese, anno, e luogo ove il fatto avvenne*); reato previsto dagli articoli . . .

Ovvero: che si presentino innanzi a questo Consiglio di guerra per lo giorno . . . mese . . . alle ore . . . per essere intesi in pubblica discussione, pel malefizio di (*riportarsi il tutto come sopra*) di cui vengono incolpati, e giudicati a norma della legge.

Il (*grado*) Commessario del Re.

§. 861. — Ridiciamo anco un' altra volta che tenendo luogo cotesto uffizio di atto di accusa, contener dee tutt' i particolari altrove espressi e quinc' insieme le reiterazioni, le recidive, ec.

§. 862. — Non si smemori un altro dovere che nella soggetta specie strettamente rannodasi, e quindi l' appresentare il particolar modello da chiamare in giudizio un imputato punibile con pene correzionali, se pagano si sia — Il bisogno quindi della

FORMOLA 10.

Mandato di comparizione ad un imputato punibile correzionalmente.

FERDINANDO SECONDO

per la grazia di Dio ec. ec.

Primo caso.

Se per esser sottoposto ad interrogatorio

Noi (nome , cognome e grado) *Commessario del Re presso il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di . . .*

Visto il processo a carico di (nome , cognome , e patria) *Ordiniamo e comandiamo a qualunque usciere all' oggetto richiesto di citare il suddetto* (ripetersi il nome e cognome), *onde presentarsi per lo* (giorno , mese , ora , ed anno) *nel locale del nostro Commessariato del Re, sito* (strada e n.°) *per subire il suo interrogatorio qual imputato di* (delitto , arma o mezzo come il commise , in persona di . . . nome , cognome , genitori , patria , e condizione , giorno , mese , anno , e luogo); *delitto previsto dall' articolo* (riportarsi), *come risulta dalle informazioni prese da* (autorità che ha istruito) *in virtù di* (querela o ordine superiore).

Prevenendolo che mancando sarà punito giusta gli articoli 82 e 83 delle Leggi di rito penale.

Data (giorno , mese ed anno , in estensum)
Il (grado militare) *Commessario del Re.*
(Suggello)

Secondo caso.

Se si emettesse dal Presidente

Si serberà la favella istessa. Si cambieranno le parole Commessario del Re in quelle di Presidente : quindi si proseguirà :

Onde presentarsi nel locale delle solite udienze di questo militar Consesso (strada e numero) *per essere inteso in pubblico dibattimento nella causa che si tratterà a suo riguardo qual imputato di* (delitto commesso , in persona di chi , giorno, mese , anno , e luogo.)

Prevenendolo, che mancando sarà diffinitivamente giudicato in contumacia.

Visto	*Data* (giorno , mese ed anno)
Il (grado) *Commessario del Re*	*Il* (grado) *Presidente*
(Suo suggello)	(Suggello del Consesso)

§. 863. — Al completo del nostro impegno un ultimo omaggio dobbiamo , e lo rendiamo valendoci del giudizio preparatorio da noi regolato nell'interesse della legge e di due imputati della Gendarmeria e di un capo-sezione della guardia urbana di Caggiano , di cui appresentiam copia colla

FORMOLA 11.

Deliberazione portante inchiesta al Ministero di grazia e giustizia di autorizzazione a chiamare in giudizio imputati coverti di garentia, onde procedere in esito contra costoro ed un pagano.

FERDINANDO SECONDO

per la grazia di Dio ec. ec.

L'anno 1848 , il giorno 18 del mese di settembre , in Salerno.

Il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di Principato citeriore, composto de' signori

Cav. D. Ferdinando Bartolucci Tenente Colonnello Presidente

D. Giov. Battista Locascio Capitano
D. Tommaso Valletta Cap. del 3.° Cacciatori
D. Enrico Lambiase 1.° Tenente del 1.° detto
D. Antonio Abate idem del 3.° detto
D. Giuseppe Chiarito 2.° Tenente della Pubblica Sicurezza
Pasquale Riccio } *Caporali idem*
Francesco Funo }
} *Giudici*

Cav. D. Ferdinando Siciliani Capitano Commessario del Re
Assistito dal 2.° Sergente Cesare Giaquinto Cancelliere.

Riunito in Camera di Consiglio nel solito locale delle sue udienze, nel padiglione S. Francesco di Paola, in virtù d'ordine del Comando delle armi del 16 mese volgente n.° 107.

Ad oggetto di deliberare preparatoriamente sul processo a carico del caporale Benedetto Gambone dell'ex-Gendarmeria Reale, e soldato dell'arma istessa Beniamino Guaimaro.

Imputati il primo di attacco con violenze per vie di fatto contro del capo-sezione della guardia urbana Raffaele Murolo trovandosi di servizio, ed il secondo d'ingiurie verbali in persona del Murolo istesso, nella sera del 10 maggio 1846, in Caggiano.

Visti ed esaminati gli atti in un volume:

Il Capitano Commessario del Re con sua requisitoria ha detto ciò che segue:

Attesocchè dall'ingenere stabilito dal Regio Giudice di Caggiano non mettesi in forse un lieve torpore sulla spalla sinistra riportato dal capo-sezione della guardia urbana Raffaele Murolo.

Attesochè da' rispettivi verbali degli offesi Murolo, ed ex-gendarme Guaimaro, risultano concordemente i fatti loro addebitati, e che avvalorati dalle dichiarazioni uniformi di otto urbani presenti, ne rendono salda la fede.

Attesochè le azioni di sopra furon commesse dal caporal Gambone e soldato Guaimaro in servizio e per occasion dello stesso.

Chiede che questo Consiglio di guerra, a' sensi della Ministeriale di grazia e giustizia degli 11 novembre 1835 e dell'art. 107 comma 1.° delle Leggi di rito penale, deliberi in-

chiedersi dal Ministero suddetto la semplice autorizzazione a procedere contra gl' imputati come sopra, onde in esito procedersi con unico e medesimo giudizio contra gli stessi ed il capo sezione Murolo pe' delitti rispettivamente addebitati.
Il Presidente, riassunta la causa, ha proposto la

PRIMA QUISTIONE.

Consta che le pruove raccolte contro del caporal Gambone ed ex-gendarme Guaimaro dian luogo a chiamar loro in giudizio?

SECONDA QUISTIONE.

Consta che i fatti di cui ciascuno va debitore furon commessi in servizio e per occasion dello stesso?

Il Consiglio di guerra:

Considerando che dal processo scritto emerge il seguente

FATTO

Erasi nella sera del 10 maggio 1846 proceduto all' arrestazione di un tal Giuseppe Con'urzi in Auletta nella flagranza del delinquere da' gendarmi Beniamino Guaimaro e . . . Luisi. Condottolo a quell' agente di polizia giudiziaria, ordinò che intrattenuto venisse nel posto di guardia urbana per la sopravvenienza, in quel giorno, di ben molti altri detenuti in quelle prigioni — A tanto adempivasi da' catturanti gendarmi, ma il capo-sezione della guardia urbana Raffaele Murolo ricusossi prestarsi senza ordine in iscritto. Un alterco ebbe luogo tra l' ex-gendarme suddetto Guaimaro ed il Murolo con delle scambievoli ingiurie ed oscene parole. Il Murolo intanto prese pel braccio il Guaimaro e lo trasse fuori il posto di guardia. Dopo breve tratto resesi quivi il caporal Gambone e vibrò tre o quattro staffilate al Murolo, colle frasi in giunta : Sangue di . . . la Gendarmeria dev' essere rispettata.

Sovraggiunto in quell' istante un tal D. Vittorio Muccioli, il tutto ebbe termine. Da' verbali redattisi dagli offesi rispettivamente e dalle dichiarazioni uniformi di otto urbani presenti si rassicurano concordemente le cose.

Il Consiglio di guerra

Considerando che dal processo scritto emergono pruove sufficienti a carico del caporal Gambone e soldato Guaimaro, ambo della Gendarmeria, sulle azioni loro addebitate, e quindi ben vi è luogo ad inchiedere la semplice autorizzazione a procedere per la natura de' delitti.

Considerando che non mettesi in forse, che i fatti delittuosi suindicati sian commessi in servizio e per occasion dello stesso.

Veduta la Legge del 26 dicembre 1827;

Veduta la Ministeriale di grazia e giustizia degli 11 novembre 1835;

Veduto l' art. 107 comma 1.° e 108 delle Leggi di rito pen.

A voti unanimi delibera :

1.° Che le pruove raccolte dan luogo a chiamare in giudizio gl' imputati caporal Gambone ed ex-gendarme Guaimaro.

2.° Che i fatti rispettivamente addebitati furon commessi nell' esercizio delle funzioni attribuite loro dalla legge, e per occasion delle stesse.

Ordina inviarsi gli atti colla presente deliberazione al Real Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia, per ottener la semplice autorizzazione a chiamare in giudizio il caporale Benedetto Gambone e soldato Beniamino Guaimaro, ambo della Gendarmeria Reale, onde procedersi con un solo e medesimo giudizio contra gli stessi ed il capo-sezione della guardia urbana Raffaele Murolo pe' fatti di cui vengono rispettivamente incolpati.

Fatto e deliberato in Salerno nel giorno, mese ed anno come sopra.

(Seguono le firme)

§. 864 — La nostra condotta non meriterà rimprocci, se alle requisitorie per semplice autorizzazione a procedere abbiam rannodata la deliberazione di sopra — Per l'una e per l'altra le formole sarebbero state pressochè uguali a quelle per iscioglimento di garentia; ma diversificando queste in ben molte frasi che risguardano il particolar subietto in disamina, e quinc' insieme la qualità dell' azione punibile correzionalmente, gli articoli di legge, la Ministeriale da noi invocata, e la risoluzione delle quistioni; ecco il donde del nostro avvisarci, per non addebitarcisi dagli amatori del complelo a negligenza.

CAP. 4.

CONFLITTO DI GIURISDIZIONE

§. 865.— Alleggiatici da cotesti primi carichi che hanno schiuse le soglie di questa *terza parte*, entriamo in un altro campo del più alto interesse; alla custodia de' confini dell' amministrazione giudiziaria comune e militare, sulla quale sovrastano la Corte suprema di giustizia e l'alta Corte militare. È dessa l'esposizione della materia che a' conflitti risguarda tra il potere militare ed ordinario, e viceversa.

SEZ. I.

DICHIARAZIONE DI CONFLITTO ALL' ORDINARIO POTERE

§. 866. — La *dichiarazione*, letteralmente definita, dicesi in legge l'atto con cui mostrasi in iscritto una querela d' innanzi al giudice; ma nella specie in disamina, che di dichiarazione di conflitto si parla, ci s' ingiunge il membrare preliminarmente di esser duplice cotesto conflitto, cioè *positivo* l' uno e *negativo* l' altro — Dichiarazione quindi positiva e negativa.

§. 867. — La dichiarazione di *conflitto positivo* è l'atto di due autorità giudiziarie, col quale spiegano simultaneamente i loro dritti ad impadronirsi di un affare medesimo per giudicar-

ne. Quella di *conflitto negativo*, al contrario, è l' atto delle due autorità istesse, con cui annunziano l' incompetenza nella controversia medesima e si rifiutano procedere.

§. 868. — Se una qualcosa è in questo luogo del più eminente interesse, è senza fallo il membrare, che il dritto ad elevar cotesto conflitto si ha in qualunque stato la contestazione si trovi, ed anco dopo decisa. Parla quinci l'astro della ragion legale che ai dritti della pubblica cosa lampeggia.

§. 869. — I motivi che ne porgono il dritto sono:

1.° per ragion di materia (se la procedura pertenga a giurisdizione diversa);

2.° per ragion di persona (se l' imputato sia militare o pagano);

3.° per pronunzia sopra delitti o misfatti da un giudice di polizia (che dee solo prevenire i reati);

4.° per pronunzia in misfatti da un giudice regio;

5.° per pronunzia sopra reati ordinarî da un giudice di eccezione;

6.° per pronunzia sopra reati di qualunque specie da un giudice non rivestito di potere punitivo ;

7.° se uffiziali diversi di polizia giudiziaria prendono ingerenza nella istruzione di un processo medesimo ;

8.° se pel reato istesso stian procedendo più tribunali punitivi: (*v. art. 485 a 494 LL. di proc. pen.*)

§. 870. — I conflitti che sorger possono pel num. 7 tra giudici regî, saran decisi dalle rispettive gran Corti punitrici sulla requisitoria del pubblico ministero : *art. 489 LL. di proc. pen.*

Se si elevassero da giudici regî di province diverse , la gran Corte più diligente pronunzierà , rimettendo copia della dichiarazione all' altra gran Corte.

Se queste converranno , non vi sarà luogo a conflitto — Se saranno discordi, pronunzierà la Corte suprema di giustizia : *art. 490 dette Leggi.*

§. 871. — Norme di egual torno serbar denno i Consigli di guerra di corpo, allorchè sostener vogliono la loro giurisdizione con i giudici correzionali, e lo ingiunge la legge (*art. 9 Stat. pen. mil.*); sempre però per l'organo de' Commessarî del Re delle rispettive guarnigioni (*§. 30 n. 237*), poichè non rivestite co-

teste autorità giudiziarie correzionali e militari di un grado di ugual corrispondenza, non è lor concesso sostenere i rispettivi dritti giurisdizionali, che per mezzo delle autorità superiori: (*tom. 1.° pag. 346.*)

§. 872. — La Corte suprema di giustizia pronunzierà su' conflitti di competenza ch' elevar si possono tra i tribunali militari e le Corti pagane: (*art. 80 Stat. pen.*; *ved. pure art. 493 LL. di proc. pen.*) — Non v' ha luogo a cotesti conflitti, allorchè il più diligente tra essi, fatta la dichiarazione di competenza, la rimetterà all'altro (*art. 77 Stat. pen.*) e questo ne convenga: (*art. 493 LL. di proc. pen.*) — Il Ministero di grazia e giustizia poi decide in caso di dubbia competenza tra la Commessione suprema e la Commessione militare: *art. 11 Dec. 24 maggio 1826* (*tom. 1.° pag. 78.*)

§. 873. — Non si smentichi quinci pur anco per addottrinarsene nel bisogno, che non èssi niegato ad un giudice di circondario nella sua qualità di giudice correzionale, ove si creda esser competente per un delitto pel quale stia procedendo un Consiglio di guerra e viceversa, sostener ciascuna di coteste autorità la sua giurisdizione con una dichiarazione motivata che esponga le ragioni di sua competenza — A cotesto giudice di circondario poi è ingiunto inviar la sua dichiarazione alla gran Corte punitrice da cui dipende, la quale ha carico elevare il conflitto col Consiglio di guerra, a' sensi dell' art. 77 dello Statuto penale.

§. 874. — Le nozioni regolatrici esposte su i conflitti giurisdizionali tra pari e subalterne autorità giudiziarie, son comuni al di qua e al di là del Faro, e lo attingiamo dall' altezza della legge de' 4 luglio 1817 (*tom. 1.° pag. 155*), eccetto il termine di 24 ore a far giungere la dichiarazione del conflitto citra Faro (*art. 77 e 71 Stat. pen.*), e di otto giorni ultra Faro. (*art. 4 detta Legge de' 4 luglio.*)

§. 875. — Comanda il dovere di riportar in questo luogo quanto dalla legge istessa risulta su i conflitti tra le autorità de' Reali dominî suindicati.

Hassi in fatti dalla suddetta Legge:

Articolo 1.° « Che l' imputato di reati commessi citra o ultra » Faro, è giudicato dall' autorità territoriale ove i reati avven-

» gono; e se nel Faro, da quella del territorio più vicino al
» luogo dove cotesti reati furon commessi. »

Articolo 2.° « Che l'imputato di reati commessi al di qua e
» al di là del Faro, è giudicato dall'autorità di quella parte
» de' dominî ove il reato punibile con pena maggiore avvenne.
» Così anco giudicherà ogni correo o complice del reato men
» grave, se si rinvenga presente al giudizio. Se non possasi
» tanto effettuare, avrà luogo la competenza territoriale espres-
» sa nell'articolo 1.° »

Articolo 3.° « Se i reati commessi citra ed ultra Faro sia-
» no di ugual gravezza, l'imputato sarà giudicato per tutt' i
» reati da quell'autorità che ha prevenuta l'altra nell'arrestarlo
» o tenerlo in giudizio in altro modo dalla legge permesso —
» Pel correo o complice, come nell'articolo precedente.

Articolo 4 ed ultimo, l'abbiamo sviluppato col §. 874.

§. 876. — Abbiam parlato della dichiarazione; abbiam defi-
nito il conflitto; diciam ora della giurisdizione.

La *giurisdizione* è la potestà, o l'imperio, e l'estensione di
esso — A cotesta giurisdizione, dice l'articolo 195 della Legge
del 3 giugno 1807, son tutti senza distinzione soggetti, al par
che alle medesime forme de' giudizî — Se n'eccettua nondimeno
il giudizio de' militari reati — Ecco il donde dell'eccezioni restrit-
tive della libertà e delle forme civili de' giudizî attribuite a' Con-
sigli di guerra: (*Legge 4 agosto 1812*). La giurisdizione dunque
delle Commessioni militari è una eccezione di eccezione.

§. 877. — Ma non si scordi, che cotesta giurisdizione non è
dato spiegarsi da un potere qualunque in un affare, senza che
talune circostanze dalla legge sancite si avverino, cioè: 1.° che
al giudice sia attribuita la conoscenza di cotesto affare; 2.° che
nel territorio ove l'affare ha rapporti o di persona o di cosa o
di procedimento, cotesto giudice sia delegato a conoscerne; 3.°
che sia egli competente al grado del giudicabile.

§. 878. — Facciamoci ora alla *competenza*, come quella che
altamente si affà al subietto in disamina; e poichè delle dottri-
ne generali che alla militar competenza si stringono ne dicem-
mo; della sua triplice divisione e sanzioni giudicatrici; delle
persone e della materia, e quindi la competenza ordinaria co-
mune, ordinaria militare od occasionale; de' diversi gradi del

procedimento, e quando puolsi questa invocare; a' particolari discendendo, di quella che a' tribunali militari si addice; di quella del Consiglio rappresentativo; del preparatorio; del subitaneo; del Consiglio di guerra elevato a Commessione militare; del Consiglio di guerra di rinvio: (*Ved. vol. I.° di questo 3.° tomo, pag. 279 a 297.*)

Raccapitolate per tal modo le dottrine altrove esposte sull' oggetto in disamina, proseguiam pure il conto delle eminenti nozioni che al subietto simpatizzano.

§. **879.** — La competenza delle autorità giudiziarie punitive, qualunque siasi la loro classe o grado, sempre di ordin pubblico si è — Ecco il donde il tacere o l' assentimento delle parti, il serbo del vindice della pubblica cosa, o il fatto del magistrato, non possono nè attenuare nè togliere cotesto importante dritto; ma per potersi spiegare, delle condizioni vi abbisognano, e queste le abbiamo esposte di già al §. **877.**

§. **880.** — E membrisi quinci, che va cotesta competenza distinta: 1.° per ragion di persona; 2.° per ragion di materia.

Risguardate amendue sotto qualsivoglia rapporto, non mai di privata ragione addivenir possono.

§. **881.** — Presso le nostre leggi, il protrarre la conoscenza oltre i confini del rito; il farsi innanzi ad un magistrato di ugual grado; l' agire ne' casi dalla legge permessi, in concorso collo stesso: ecco ciò che la competenza relativa costituisce.

§. **882.** — Prima ed importante specie di cotesta competenza hassi nel giudizio di eccezione esercitato dal giudice ordinario. Se dunque il giudice di eccezione spiega il suo potere su di un affare ordinario, l' incompetenza in allor assoluta si appella — Se il giudice ordinario la spiega sopra materia di eccezione, l' incompetenza relativa si noma: *art. 486 LL. di proc. pen.*

§. **883.** — Dal di sopra esposto risulta, che nel serbo della proclamazione della relativa incompetenza, il magistrato che prosiegue nelle sue procedure, l' ordin pubblico non ferisce, ed i suoi atti non sono suscettivi, fino a che non abbia conoscenza di essere rescissi.

§. **884.** — Cotesta incompetenza relativa, al par che l' assoluta, d' ordin pubblico sempre si sono — I conseguenti però

dell' incompetenza assoluta sonosi ben altri di quelli della relativa, allorchè venga proclamata — Rendono i primi nulli tutti gli atti compilati fino alla dichiarazione, ed i secondi dall' istante in cui si è opposta.

§. 885. — Ogni giudizio di competenza (sta detto nel n. 3 del supplemento alla collezione delle leggi, serie criminale) è rivocabile, anco che sia di un tribunal di eccezione, per lo sviluppo di novelli fatti e circostanze.

§. 886. — Da' premessi elementi emanano le distinzioni: 1.° di declinatoria; 2.° di decision di uffizio; 3.° di conflitto.

§. 887. — Ci si comanda quinci dichiarare, di esser la prima quella che da una delle parti si oppone al magistrato che si è impadronito dell' affare di già, o che va ad impadronirsene — Ha nome quindi cotesta declinatoria di una formale istanza perchè sia l' affare inviato a quel magistrato che assume esser solo competente a conoscerne.

§. 888. — Così l' incompetenza assoluta, d' ordin pubblico primario essendo, vuole ed impera la legge potersi opporre in ogni stato di causa in via di declinatoria.

§. 889. — La relativa all' opposto, che pur anco di ordin pubblico si è, ma secondario, comanda la legge di opporsi preliminarmente ad ogni altra eccezione o difesa: *art. 263 LL. di proc. civ. e 178 LL. di proc. pen.*

§. 890. — Così del pari noi dichiariamo, che la decisione di uffizio lampeggia dall' altezza dell' art. 485 Leggi di procedura penale:

« Ogni giudice è tenuto, a pena di nullità, rimettere al » giudice competente per ragion di materia tutte le procedure » e gli affari che appartengono alla sua giurisdizione, anco » quando non vi sia richiamo di parte. Ha debito farlo nelle » cause nelle quali è incompetente per ragion di persona — » Ov'egli nol faccia, non v' ha luogo a nullità fino al momen» to in cui non v' ha richiamo di ministero pubblico o di » parte. »

§. 891. — Così da ultimo la terza, ossia conflitto, sorge dal credersi due giudici competenti a procedere nel medesimo reato, o che si dichiarino incompetenti e quindi ricusino procedervi.

§. 892. — Così pochissime altre cose che alla competenza strettamente si pertengono, noi le riportiamo in macchietta, poichè altrove esposte con più generoso inchiostro — Sono elleno :

1.° La competenza in affari di sicurezza interna dello Stato e settari da noi esposti ne' numeri 1 a 28 §. 434, essendo limitata sovranamente ne' casi di flagranza o quasi, dee dalla Commessione militare dichiararsi preliminarmente : *art. 1 e 4 Regol. 24 maggio 1826 (tom. 1.° pag. 82 ; ved. pure tom. 3.° pag. 30? a 32¿ nell' interesse di Tommasina Simone e Caterina Lanzillotta.)*

2.° La competenza ne' reati esposti sotto al §. istesso (434) è della Commessione militare nella flagranza e non flagranza : *Decr. 6 agosto 837 (tom. 1.° pag. 99.)*.

3.° L'incompetenza contro le sentenze de' tribunali militari di terra e di mare, non è data che a' soli pagani il dedurla con ricorso alla Corte suprema di giustizia : *Rescr: 29 settembre 1818.*

§. 893. — Ma rimane qualcosa ancor da osservare sulla materia che disputiamo, il dire cioè di cotesta Corte suprema di giustizia, come quella che alle autorità tutte giudiziarie ordinarie e militari di terra e di mare sovrasta per la custodia de' confini dell' eminente oggetto della competenza. Pronunzia quindi su i conflitti di giurisdizione tra le autorità istesse. I giudizi di cotesta competenza son riguardati come urgenti, e quindi disbrigati a preferenza.

§. 894. — Ecco in macchietta gli alti suoi attributi :

1. — Spiega ella di Sovrano comando o del Ministro di grazia e giustizia il suo potere contra i magistrati ordinari per gli oggetti seguenti, cioè : 1.° ne' reati in uffizio di talune autorità collegiali ; 2.° ne' giudizi di censura contra le persone de' magistrati ; 3.° nella rimessione per motivi di sicurezza pubblica ; 4.° nella revisione impropriamente detta ; 5.° ne' ricorsi di annullamento che si producono nell' interesse della legge.

2. — Cotesto annullamento ha luogo presso la Corte suprema : 1.° per contrarietà di giudicati di condanna ; 2.° per motivi di rito ; 3.° per falsa definizione ; 4.° per cattiva applicazion di legge ; 5.° per isviluppo di novelli fatti avverso di una

sentenza portante non esservi luogo a procedimento penale.

3. — Non son suscettibili di ricorso presso la stessa le sentenze e le decisioni preparatorie ed interlocutorie, se non dopo la sentenza o decisione definitiva.

4. — È ammissibile però il ricorso alla Corte suprema per le sentenze o decisioni che riguardino la competenza.

5. — Contro di queste ha luogo il ricorso suindicato per incompetenza, prima della sentenza o decisione nel merito (per tutti i casi del n.° 2.) : *art. 115 Leg. org. de' 29 mag. 1817.*

6. — A cotesta legge organica (ed ella istessa lo comanda) dee aversi ricorso dagl' inquisitori e da' tribunali militari nel manco delle prescrizioni dello Statuto penale militare.

7. — Per esecuzione di cotesto disposto (soggiungesi sovranamente) han debito i tribunali di eccezione adottare ne' loro giudizi le norme istesse della suindicata legge organica giudiziaria e di quella del 7 giugno 1817. Rinviando noi alle medesime, preveniamo soltanto che per preservarsi da errore convien ritenere fermamente a memoria, che quando nomasi Corte suprema intender deesi alta Corte militare ; gran Corte criminale intender deesi Consiglio di guerra ; procurator generale intender deesi Commessario del Re.

8. — Ma le anzidette disposizioni che la nostra materia riflettono ricevono maggior chiarore dal Real rescritto dei 20 giugno 1818 così concepito :

« Sua Maestà fissando l' intelligenza dell' articolo 118 della » Legge organica del 29 maggio 1817, ha nel Consiglio di » Stato del 3 corrente sovranamente ordinato, che secondo la » regola stabilita nella prima parte del detto articolo pel caso » di annullamento di una decisione o sentenza, debba la Corte » suprema anche ne' giudizi di competenza, sia in materia ci» vile o criminale, rimetter sempre la causa ad un giudice di » ugual grado, il quale pronunzierà nuovamente sulla quistio» ne di competenza, o riterrà per sè la causa, ove si crede » competente, o la rimetterà ad altro giudice per esser de» cisa nel merito. — Ma se la Corte suprema risolvendo un » conflitto giurisdizionale, a' termini degli articoli 134 e 135 della » Legge organica, rimetta la causa in forza dell' ultima parte » del citato articolo 118 al giudice ch' essa crede competente,

» in questo solo caso il giudice al quale si è fatto rinvio dee
» pronunziare sul merito, senza poter nuovamente discutere la
» competenza. »

9.° — Così anco venne imperato a' Consigli di guerra medesimi adottare le altre disposizioni qui appresso, emergenti negli articoli 128, 129, 131 e 132 della Legge organica del 29 maggio 1817.

Articolo 128. « Se verrà annullata una sentenza correzionale, o
» una decisione criminale, ad istanza del procurator generale
» per violazione di legge, il condannato avrà dritto ad un nuo-
» vo giudizio, quando la pena erroneamente applicata ecceda
» l'altra che dovea applicarsi.

« Se la pena applicabile è maggiore dell' inflitta, l' annulla-
» mento non pregiudicherà al condannato, e la decisione della
» Corte suprema di giustizia si considererà emanata pel solo
» oggetto di ricondurre i giudici all' osservanza delle leggi. »

Articolo 129 « Se l' annullamento è pronunziato ad istanza
» del regio procurator generale per mera violazione di forme
» essenziali di rito, sarà nelle facoltà del condannato di sce-
» gliere tra l' esperimento di un nuovo giudizio e l' esecuzione
» del primo, benchè annullato.

Articolo 131. « Vi sarà luogo ad interpetrazione di legge,
» allorchè la Corte suprema di giustizia annullerà due decisio-
» ni o sentenze in ultima istanza pronunziate sul medesimo af-
» fare e tra le parti istesse, e che siano state impugnate coi
» medesimi motivi.

« Questa interpetrazione sarà data nelle forme prescritte nel-
» l' art. 2.° della nostra Legge del 24 maggio 1817.

» Questa interpetrazione potrà essere domandata dalla Corte
» suprema prima di profferire la seconda decisione. Allorchè
» la Corte suprema non l' avrà domandata, essa dovrà rendere
» la decisione a camere riunite — In questo caso sarà nelle
» facoltà del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e
» giustizia di presedere alla mentovata Corte suprema.

» Se ciò non ostante una terza decisione o sentenza in ul-
» tima istanza, uniforme alle annullate, fosse impugnata con
» ricorso alla Corte suprema, l' interpetrazione della legge sarà
» di pieno dritto.

» La Corte suprema di giustizia, a camere riunite, dichia-
» rerà esservi luogo ad interpetrazione, e ne farà rapporto ra-
» gionato al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e
» giustizia. »

Articolo 132 « La Corte suprema di giustizia, tanto nel caso
» in cui il ricorso per annullamento sia stato presentato dalla
» parte interessata, quanto sulla requisitoria del regio procu-
» rator generale, potrà elevare di uffizio i mezzi di nullità non
» dedotti ».

10. A' particolari che alla Corte suprema si pertengono,
va congiunto, ch' ella non esegue, nè applica le leggi, ma se-
condo la mente e la volontà del legislatore ne sopraintende
l' esatta osservanza.

11. Ha carico quindi dello sviluppo, dell' applicazione e del
modo di siffatto sviluppo ed applicazione, e della esecuzione del-
le leggi.

§. 895. — Dopo le summentovate dottrine c'ingiunge il dovere di
presentare il linguaggio pratico delle cose di cui fin qui abbiam fat-
to oggetto; ma trovandosi propizialmente esposto in una duplice
forma riconosciuta dalla procedura da noi adottata e superiormen-
te plaudita, noi raccomandiamo consultarsi le pagine 297 a 303,
236, 238 a 242 del 3.° tomo, ove rinverrannosi:

1.° nell' interesse del gendarme Francesco Bruno, imputato
di ferita pericolosa di vita per gli accidenti, in pregiudizio del
pagano Domenico Laratta;

2.° nell' interesse del gendarme Antonio de Pasquale, im-
putato di omicidio in persona del detenuto Francesco Gasparre;

3.° nell' interesse del 1.° Tenente degli ussari della Guardia
D. Filippo Pesacane e caporale Mariano Avallone del 1.° reggi-
mento Dragoni, imputati, il primo di percosse lievi a danno
del guardacaccia delle riserve del Real sito di Caserta Aniello
Ventriglia, ed il secondo di colpevole provocazione ad una rissa
in persona del Ventriglia istesso.

In cotesti conflitti elevati colle gran Corti punitrici della Cala-
bria Ultra 2.ª, Abruzzo 1.°, e Terra di Lavoro, rammemoriam
qual ottenemmo trionfo presso la Corte suprema di giustizia pei
due primi, ignorando il risultamento dell' ultimo a causa del no-
stro momentoso partire di Sovrano comando per la Calabria Ci-

teriore, lacerata dalle bande de' malfattori che a mano armata scorrevano quelle malaugurate campagne.

§. 896. — Alle formole di dichiarazione di conflitto di cui or ora è stato oggetto, strettamente pertiensi l'uffizio missivo a chi di ragione, e lo ingiunge la legge (*art. 77 Stat. pen.*)— Il dover quindi a noi della

FORMOLA 12.

Uffizio missivo della dichiarazione di conflitto al procurator generale del Re presso la gran Corte punitrice.

COMMESSARIATO DEL RE
E RELATORIA
presso il
Tribunal militare della provincia
o del (n.°) *Battaglione* cc.
N.°

Al Signor Procuratore Generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia di
(*Residenza*)

Data . . .

Signore Procuratore Generale

Gradisca rinvenir qui giunta dichiarazione di conflitto emessa in pari data da questo militar Consesso nell'interesse di (*nome, cognome, grado, e corpo.*)

Mi attendo un riscontro con quella prontezza che l' onori.

Il (*grado*) Commessario del Re
A. B.

§. 897. — Dopo questo, due sono i casi che avverar si possono; cioè: che la gran Corte col Consiglio di guerra convenga, ed in allor non v'ha luogo a conflitto; o che opinino diversamente, ed all' arrivo della dichiarazione risponsiva, il Commessario del Re per organo del proprio superiore, e questi per quello del Ministero di grazia e giustizia farà pervenire alla Corte suprema le dichiarazioni di ambe le autorità, col corrispondente processo, per la disamina di esso e risoluzioni di risultamento.

§. 898. — Se cotesto conflitto, avvenuto si fosse tra tribunali militari e tribunali militari, l' invio delle rispettive dichiarazioni cogli atti suindicati, faranno giungersi all' alta Corte militare per l' organo istesso del Comandante le armi, questi per quello del generai Comando, e quest' ultimo per quello del Ministero della guerra che direttamente coll' alta Corte corrisponde.

§. 899. — Or valgasi quinci il riportare, che nel conflitto sostenuto nell' interesse del gendarme Bruno, un errore prese seggio sul deposto di un compiacente, in pregiudizio de' dritti augusti della verità — De' vapori mondani trassero prevenzioni tali, che gli occhi istessi ed il tatto non valsero, poichè l'immaginazione avea veduto e toccato — Noi ci sentimmo il coraggio di battagliare in sostegno de' dritti della pubblica cosa — Nell' inviare la dichiarazione del conflitto suindicato, ci servimmo unire le nostre osservazioni alla responsiva della gran Corte punitrice di Catanzaro; ed a queste, le rimostranze del nostro ministero a' Ministri di grazia e giustizia e della polizia generale Ispettor comandante la Gendarmeria Reale, perchè fossero dalla Corte suprema valutate nella disamina dell' affare — Ottenuto avendo i nostri voti il trionfo, ci facciamo in pregio d' invitare la compiacenza de' nostri colleghi a riscontrare le pagine 301 e 302 del tomo 3.° per rinvenire di queste osservazioni la favella pratica, cui ci rincora il concetto di non addebitarcisi a ridondanza se vedrannosi congiunte anco quelle da noi pronunziate nell' interesse del 1.° Tenente Pesacane (*ivi*, *pag.* 242.)

§. 900. — Così anco non disdegnisi rinvenire nello stesso tomo 3.° a pag. 301 il linguaggio pratico sul rapporto al Ministro di grazia e giustizia colle dichiarazioni di conflitto di giurisdizione de' due poteri, colle osservazioni del Commessario del Re in guarentigia de' dritti della giustizia e dell' imputato, onde valutarsi dalla Corte suprema di giustizia.

§. 901. — In fine ci si conceda il favore di consultare la pag. 302 del detto tomo 3.°, e rinverrassi lo stile dell' alto rispetto ed attaccamento a' doveri che al nostro ministero la legge ripone, nel rapporto al Ministro della polizia generale Ispettor comandante la Gendarmeria Reale.

§. 902. — Così speriamo di rinvenirsi in grado puranco l' esposizione di taluni altri rottami de' nostri peculiari uffizi giudiziari (§. 50 *n.* 164 *e segg.*), come quelli che schiudono tantosto il varco a'nostri colleghi nelle procedure di ugual torno, che non di rado han carico nell' esercizio del lor ministero.

SEZ. II.

RAPPORTO ALL' AUTORITA' MILITARE SUL NIEGO DEL CONSIGLIO DI GUERRA A SECONDARE IL SUO REQUIRERE ONDE PROVOCARE ALLO STESSO CENSURA, OTTENERNE SPIEGAZIONE PER L'AVVENIRE O ANNULLAMENTO.

§. 903. — Ammainati noi dalla speranza di ritenersi fermamente a memoria gli abbondevoli ed eminenti attributi che al Commessario del Re son concessi, per revindicare i dritti della legge o della pubblica cosa, allorchè siano infranti, non abbiam creduto ristarci dal rendere un omaggio novello al verace interessamento che nutriamo a sparger sempre nuova luce al nostro lavoro — Pruova di cotesto asserto èssi senza dubbio la formola di cui è oggetto.

§. 904. — Essa figgesi a scopo di mostrare:

1.° — Che ne' casi non permessi dalla legge a produrre gravami, se il Consiglio l' abbia violata, è concesso al Commessario del Re il promuoverne con rapporto spiegazione per l' avvenire;

2.° — Che qualunque domanda del pubblico ministero, o delle parti, tendente ad esercitare un dritto od una facoltà loro concessa dalla legge, alla quale il Consiglio abbia omesso o ricusato pronunziare, dà adito ad annullamento, quantunque la legge istessa non l' abbia dichiarato;

3.° — Che al Commessario del Re è dato il dritto provocar censura dall' alta Corte contro al Consiglio, ne' casi che siasi allontanato dalla osservanza delle leggi, de' decreti e de' regolamenti.

§. 905. — Dopo questo, alla esposizion pratica del rapporto adempiano.

FORMOLA 13.

COMMESSARIATO DEL RE

presso il Tribunal militare

della provincia di . . . . o del (n.°) Battaglione , o del (n.°) Squadrone del (n.°) Reggimento.

N.°

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

Si compiaccia accogliere, che in sestupla spedizione faccia tenerle copia del giudizio renduto da questo Consiglio di guerra nell'interesse di (*nome, cognome, grado e corpo*), ed in pari tempo la processura che al medesimo riguarda di volumi e carte scritte come in margine.

Presentasi quinc' il dovere di rassegnarle un rapido conto, la cui importanza rifulga a primo sguardo allo schiudersi della decisione di questo militar Consesso, e dal mio doveroso requirere, emergenti nelle pagine (*indicarsi, ed i versi pur anco pel più agevole rinvenimento delle cose che addimostrar si vogliono*) del volume (*indicarsi*)

Sembra inesplicabile, signor *(grado)* Comandante, il niego (o serbo) a secondare l'ascendente del buon dritto, e l'evidenza della ragione tendente a (*oggetto che il Commessario del Re figgevasi.*)

Io non son ristato tuttora dal rattristarmi alla violazione de' primi cardini delle leggi eterne , consacrata nella decisione che mi fo ad onore qui giungerle.

Ovvero : nel vedere allontanato questo Consiglio di guerra dalle dottrine di tutt' i secoli, regolatrici dei giudizî degli uomini.

No ! . . . io non dirò mai che parla quinci la legge , poichè ella tutta soletta compie il suo sacro ministero, allorchè il gran codice delle ragione si mostra ; ma il Consesso colla sua decisione ha con un soffio la prestabilita armonia delle cose annichilata, poichè fuori della ragion logica legale si slancia.

Tolga il Cielo intanto, signor *(grado)* Comandante, che io energicamente affiancato dal genio proteggitore di lei a' dritti della pubblica cosa , non abbia l'alta fortuna di veder plaudite coteste rimostranze del mio rozzo acume, da'lumi eminenti dell'alta Corte militare, ed addottrinatone dalla stessa, otteneral per lo avvenire il grand' uopo del più saggio giudicare di questo tribunal militare , dal quale il trionfo della giustizia punitiva eccezionale immancabilmente germoglia.

Il (*grado*) Commessario del Re.

Al Signore

Il Signor (*grado e comando*)

(*Dimora*)

CAP. 5.

GIUDIZIO SUL PROCESSO SCRITTO.

§. 906. — Non immemoriam che sempre mai elevammo a gloria ogni dovere. Rendiamo omaggi a' superiori, poichè all'amico del giusto è ingiunto proclamarli, onde grandeggi a maggior chiarore il germoglio del rispetto che dal rango deriva . . . Intendiamo in questo luogo favellare del zelante tra' servidori dell' augusto Monarca, signor Colonnello commendator Vollaro — Non rechiam onta al corpo giudiziario militare della Calabria Ultra 2.ª di cui eravamo il pubblico ministero nel 1834, dichiarando che dalla illusione venne emendato — Timori siffatti allignan solo in animi volgari, perchè ignorano il nido della gloria verace . . . . Non si consegnisce la venerazione della infallibilità, poichè non è dessa dell' umano retaggio. . . .

Una spaventevole e lacerante processura rimasta alle nostre cure, allorchè nell' epoca suindicata si partì il titolare ed operoso Commessario del Re signor capitano D. Nicola Del Rue, chiamato a funzioni novelle in Salerno, dopo un settennio di raccolte laudi, addebitava di omicidio volontario con sevizie taluni uffiziali e loro dipendenti; in persona di un tal detenuto Giovanni Antonio Molea di Cortale, nel mentre traducevasi dalla forza militare con una colonna di altri detenuti dalle prigioni di Catanzaro in quelle di Monteleone — Delle voci sparse da uomini leggieri sul conto degl' imputati, aveano altamente ottenebrato il civile orizzonte ed umiliato l' onor militare.

L' ingenere per ben tre volte ripetuto, sul non più Molea, colla desumazione dalla tomba, assicurò costantemente la di lui morte per sincope, anzichè per umana malizia — Su cotesto documento, che struggeva d' un soffio l' addebitato misfatto; sulla insufficienza delle pruove in processo emergenti, e di tracce per acquistarne, opinossi potersi dal Consiglio rappresentativo pronunziar sull' affare, avvalorato dall' altezza del Sovrano disposto contenuto nell' articolo 91 dello Statuto penale militare, cioè: « I Consigli di guerra quando dovessero figurare prima della no» mina de' giudici, o pe' casi di conflitti di giurisdizione, o per

» procedere contra gli assenti, o per qualunque altro motivo, sa»
» ranno rappresentati dal Presidente e dal Commessario del Re.»

Pronunziossi quindi decisione di non esservi luogo a procedimento penale, e conservarsi gli atti in archivio.

Vago sempre il lodato signor Comandante le armi commendator Vollaro nel desiderare il bene della giustizia, e provvedere alle illusioni di una forse ingannevole facoltà e latitudine a due soli magistrati militari, con motivata rappresentanza al Real Governo provocò la spiegazione del laconico delle suindicate frasi *per qualunque altro motivo*. Un Sovrano Rescritto del 3 luglio 1834, reso noto circolarmente a'Consigli di guerra del regno delle due Sicilie, trasse il trionfo del nobil disegno, squarciando per tal modo le tenebrie in cui da quattro lustri giacevasi dal potere giudiziario militare, ed eccolo possessore dell' aureo dono delle più sicure norme ne' giudizî, che l' alta sapienza del legislatore avea in mira, e lo addimostriamo col cenno della suindicata

Circolare del General Comando del 9 luglio 1834.

« Le parole *per qualunque altro motivo* son relative alle particolari disposizioni dello Statuto penale; e che al Presidente e Commessario del Re non è dato oltrepassare la linea de' provvedimenti o misure preparatorie, istruttorie o conservative; essendo lor divietato pronunziare: 1.° decisioni di merito; 2.° su di eccezioni che riguardino il merito istesso; 3.° su di ogni altra eccezione che lo Statuto in termini espressi riserbò all'intero Consesso ». (*Ved. art. 229 e 230 Stat. pen. mil.*)

Con posteriore giurisprudenza della nostra alta Corte militare venne più in là sospinto lo sguardo, e quindi soggiunto:

» Che al Presidente e Commessario del Re non era concesso pronunziare, che ne' casi qui appresso, cioè: 1.° di conflitti di giurisdizione; 2.° di procedimento contro gli assenti; 3.° di un fatto che dalla legge non sia qualificato per reato; 4.° della estinzione dell' azion penale; 5.° di ogni altra misura da adottarsi pria della riunione del Consiglio, e che non possa attendere la sua composizione — il calcolo delle pruove, da cui risultar può la reità o l' innocenza, pertiene all' intero Consesso ».

FORMOLA 14.

Uffizio per la nomina del Consiglio onde pronunziare sul processo scritto.

COMMESSARIATO DEL RE
presso il
Tribunal militare
della provincia di . . . .
o del (n.°) *Battaglione* ec.
N.°

Al Signore . . .
Il Signor (*grado*) Comandante le armi della provincia di . . . o del (n.) Battaglione, o del (n.) Squadrone del Reggimento. . .
(Residenza)

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

Pronunziar dovendosi da questo militar Consesso sulla colpabilità od innocenza di (*nome, cognome, grado e corpo*), imputato di (*azione, arma, o mezzo come la commise, giorno, mese, anno, luogo, ed in pregiudizio di chi*), gradisca l'autorità di lei emettere le disposizioni che si convengono per la nomina del Consesso giudicante, e compiacersi farmi tener l'ordine per l'uso di regola.

Il (*grado*) Commessario del Re.

§. 907. — Alla provocata riunione del Consiglio di guerra strettamente rannodasi l'atto del nostro ministero che apre la discussion della causa in camera deliberativa dall'intero Consesso, cioè il rapporto e le conclusioni nell'interesse della legge e del giudicabile. Avendo altrove favellato del rapporto e suo significato, delle conclusioni e del giudicabile, non ci rimane che ad inviare il lettore alle pagine 275, 272 e 266 del 3.° tomo, ove rinverrà i parlanti esempi che al Commessario del Re eran dovuti nell'interesse della legge e degl'imputati gendarmi Giovanni Giglio e tredici altri, Ferdinando Montemurro e tre altri, e Giovanni Mercadante.

CAP. 6.

GIUDIZIO DI SECONDO ESAME

§. 908. — Alla esposta materia altra di egual torno noi ci avvisiam congiungere, in adempimento del nostro dovere, onde pronunziarsi dal Consesso in un giudizio di secondo esame d'ordine dell'alta Corte militare per erronea applicazion di legge.

Presentiamone dunque la particolar favella.

FORMOLA 15.

Uffizio al Comandante militare per la nomina del Consesso in grado di secondo esame sulla erronea applicazion di legge da altro Consiglio di guerra.

COMMESSARIATO DEL RE

presso il

Tribunale militare della provincia di . . .

N.°

Data . . .

Signor *(grado)* Comandante

In adempimento delle prescrizioni dell' alta Corte militare, contenute nel suo arresto del (*giorno, mese, ed anno*), proceder deesi da questo Consiglio di guerra a giudizio di revisione sulle erronea applicazion di legge pronunziata dal Tribunal militare di *(indicarsi)* contro (*nome, cognome, grado e corpo*) accusato di (*reato commesso, giorno, mese, anno, luogo, ed in pregiudizio di chi*)

Dietro accordo col signor Presidente, si compiaccia l'autorità di lei disporre, la nomina de' componenti dello stesso per lo giorno (*riportarsi*) alle ore . . . da riunirsi... e farmene tener l'ordine per l' uso di regola.

Il *(grado)* Commessario del Re.

Al Signore
Il Signor *(grado)* Comandante le armi della provincia
(Dimora)

§. **909.** — Al premesso uffizio strettamente rannodasi l'atto del Commessario del Re relatore. — Ciò non potrebbesi conseguire in miglior modo da colui che abbia grado conoscere qual hassi dovere dal Commessario del Re in guarentigia de' dritti della legge al suo ministero affidati, che consultando la nostra favella nell' interesse del soldato Leopoldo Bianchi alla pag. 286 del tomo 3.°

§. **910.** — Al completo del giudizio di revisione che abbiamo avuto a meta va congiunta la competente decisione, e per la sua formola un ugual dovere ingiunge riportarci alla favella pratica emergente nello stesso 3.° tomo alle pag. 286 a 291.

CAP. 7.

CONSIGLIO DI GUERRA DECISORIO

§. 911. — Eccoci pur finalmente a compier la promessa di cui nel §. 834 fu oggetto, e parlar quinci con generoso inchiostro della pubblica discussione, premettendo gli atti che alla convocazione del Consiglio di guerra decisorio si pertengono ed agli adempimenti necessari sulla presenza del giudicabile ed intervento del difensore.

SEZ. I.

ATTI PRIMORDIALI.

Uffizio per la convocazione.

COMMESSARIATO DEL RE
ec. ec.

N.°

Data . . .

Signor (*grado militare e comando esercente*)

Come seguito del mio rispettoso uffizio del (*data e n. — ved. pag. 19*) mi onoro dichiararlo, che riunir deesi novellamente questo Consiglio di guerra per pronunziare il giudizio di merito sul processo a carico di (*nome, cognome, grado, corpo, o condizione se sia pagano*), accusato di (*azione, arma o mezzo di cui si valse, giorno, mese, anno, luogo ed in pregiudizio di chi*).

Si compiaccia quindi emettere le sue superiori disposizioni per la nomina dei giudicanti, e compiacersi farmene tener l'ordine per l'opportuna conoscenza delle parti, ed alligarlo in processo come di regola.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

Al Signore
Il Signor (*grado*) Comandante le armi della provincia di . . . o del (n.) Battaglione ec. ec.
(*Dimora*)

§. 912. — Già dicemmo (§. 787) che dal premesso uffizio un ordine della competente autorità emana (*art. 11 e 23 Stat. pen. e* §. 779 *n.* 2 *e* 3), e di cotesto ordine il particolar linguaggio esponemmo (*pag. 19 a 27*). A quello quindi ci ripor-

tiamo, senza immolare al superfluo le nostre cure; e non si smemori che l'ordine del Consiglio decisorio esser dee intimato puranco all'accusato, al difensore, ed alla parte civile (se vi sia) dal Cancelliere, giusta la favella altrove esposta (*pag. 422 vol. 1.° del presente tomo.*)

§. **913** — Dopo il di sopra detto, nel giorno destinato per la discussion pubblica, si pertiene al Commessario del Re il disporre che l'accusato sia tradotto innanzi a' suoi giudici — Il bisogno quindi del seguente

Ordinativo al custode delle prigioni militari per lo rilascio del giudicabile al capo della pubblica forza.

§. **914.** — Dell'ordinativo ne dicemmo (*vol. 1.° di questo tomo pag. 331*); del custode pur anco; (*ivi, pag. 328*); delle prigioni del pari (*ivi*). — Solo ci avanza, e non è da trasandarsi per lo completo dei nostri sviluppi, il dir del giudicabile.

§. **915.** — Il *giudicabile*, e vuolsi membrare quanto sui nomi diversi che all'autor di un reato si rannoda, è quegli sul di cui conto debbesi tuttora diffinitivamente pronunziar giudizio su di un'accusa di cui è accagionato — Per quanto a lui risguarda veggansi i §§. **391** a **397.**

Solo aggiungasi che cotesto giudicabile ha dritto ad essergli intimato l'arresto pronunziato nel suo interesse sia dalla Corte regolatrice militare, sia dall'ordinaria: (*tom. 1.° pag. 489.*)

§. **916.** — Ecco intanto dell'ordinativo la formola:

È ordinato al custode delle prigioni militari di questo capoluogo di rilasciare al capo della pubblica forza portatore di questo foglio (nome, cognome, grado, corpo, o condizione se sia pagano) *per essere inteso in pubblico dibattimento.*

Data (giorno, mese ed anno, in estensum)

A. B. (grado) *Commessario del Re*)

(Suggello)

§. **917.** — Non essi disgiunto dalla possibilità degli eventi, che riunito il Consiglio di guerra nel modo già espresso manchi il difensor dell'accusato — In allor il Presidente nella qualità

di tutore della difesa e di cotesto accusato, ha carico destinarne altro di uffizio al momento — Il bisogno quindi del seguente

Uffizio di destinazione istantanea di un difensore all' accusato.

§. **918.** — Ingiungesi al nostro carico, ed in questo luogo membrare quanto dicemmo in parlando dei dritti ed autorità presidenziali; e quinc' insieme qual essi sovranamente sancito pel difensore che senza giusta causa manchi di presentarsi alla discussion pubblica, e per quegli che coll' uffizio in disamina va destinato—Raccomandiam dunque di consultare quanto nel §. **202** *e segg.* sta scritto.

§. **919.** — Valgaci il dire, che nei penali giudizî l' intervento del difensore è il compimento della legal persona dell' accusato, e senza del difensore non è mai perfetta la presenza di esso. Cotesto accusato presente, convenuto in giudizio si appella.

Ecco della formola la leggenda.

PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DI GUERRA

di guarnigione della provincia di . . . o del (n.°) Battaglione, o del (n.°) Squadrone del (n.°) Reggimento . . .

N.°

Al Signore

Il signor (*nome e cognome*) avvocato (o patrocinatore) presso la gran Corte criminale di . . .

(*Dimora*)

Data . . .

Signor difensore

Presentasi in questo momento che la discussion pubblica dee schiudersi a carico del (*nome, cognome, grado, o condizione dell' accusato se sia pagano*), legal documento che fa certa l'impossibilità dell' intervento del difensore dello stesso signor (*nome e cognome*).

Il vivo interesse che sento per la tutela dei dritti dell' accusato, e l'acultà che la distingue, mi hanno sospinto prediligerla per la difesa dello stesso.

Gradisca quindi trasferirsi al momento d' innanzi a questo Consiglio di guerra per adempiere alle interessanti incombenze del suo ministero.

A. B. (*grado*) Presidente.

§. **920.** — Ma non soprassaltiam quinci, ed in questo luogo che d' impreveduti eventi favelliamo, di tener proposito di altro modello, che l' esercizio del nostro ministero ci ha porto il de-

stro ; in questo luogo che di ostacoli all' apertura della discussione abbiam carico , ed è desso :

Se uno de' giudici , o il Commessario del Re, od il Presidente , dopo nominato coll' ordine del Comando delle armi o del corpo , sia inabilitato per cause sontiche , o per altro impedimento dalla legge previsto , ha debito prevenirne il Presidente del Consesso , e questo il Comandante le armi o il corpo con apposito uffizio : *art. 145 Regol. discip.*

Restando per tal modo sospeso il dibattimento (ove non possa altrimenti supplirsi al manco), allorchè cessi lo impedimento del soggetto suindicato , dovrà prevenirne il Presidente del Consesso, il quale, in virtù di cotesta cerziorazione, emetterà l' avviso motivato di cui presentiam la formola.

Annunzio del Presidente del Consiglio di guerra ai componenti dello stesso , riunir dovendosi novellamente , per effetto d' impedimento sopraggiunto a talun di essi nel giorno della destinazione della seduta.

A V V I S O

Essendo cessato l' impedimento salutare (precisarsi se sia altro l' impedimento) *del signor* (nome, cognome, grado , e carica esercente nel Consesso) *presso questo Consiglio di guerra che sospese la discussion degli atti a carico di* (nome , cognome , grado , o condizione) *nel giorno* (indicarsi) *del mese in corso, i signori uffiziali , sottuffiziali e soldati in margine descritti , che nominati vennero con ordine di questo Comando delle armi del* (giorno , mese e numero) *si riuniranno* (indicarsi il giorno e l' ora , ed il luogo della riunione) *per adempiere alla disamina della causa come sopra.*

Dimora del Consesso (giorno , mese , ed anno)

Il (grado militare) *Presidente*

(Suggello del Consiglio)

§. 921. — Ei non si smemori, che cotesto avviso dee cerziorarsi a tutti gli emarginati, e cifrarsi per provvedere a qualunque eccezione d' ignoranza. Desso decampa per analogia il pleonasmo

di rito da taluni preteso, di abbisognarsi di un novello ordine di nomina del Consesso giudicante.

SEZ. II.

RAPPORTO DEL COMMESSARIO DEL RE.

§. 922. — Allo giunger del difensore prescelto, la discussion pubblica si apre col rapporto della causa che il Commessario del Re ha debito presentare al Consiglio di guerra.

§. 923. — Il *rapporto* è lo storico del procedimento dei fatti costituenti l'accusa — La forma di cotesto atto, che al Commessario del Re si pertiene, trovandosi praticamente esposta nel tomo 3.° pag. 74 pel guardia di artiglieria D. Gaetano Pietraroja; pag. 29 e 38 pel gendarme di 1.ª classe Luigi Marchisio; pag. 94 pel cacciatore Giuseppe Avigliano; pag. 127 pei gendarmi Carmine Azuè, Domenico Gravante e Michele Albano; pag. 134 pei recluta disertore Angelo Michele Spina; pag. 158 e 161 per l'urbano D. Giovanni Matarazzo; pag. 174 e 178 pel caporale di gendarmeria a cavallo Gabriele Catania; pag. 191 pel gendarme Antonio Marino e D. Giacinto Luzzi; noi raccomandiam consultarsi cotesti luoghi, per rinvenirsene gli esempi che far possono al bisogno di colui che abbia buona voglia di avvantaggiarsene.

§. 924. — Valgaci quindi il dichiarare in buona fede, che il *verbale del dibattimento* cominciato di già all'arrivo del difensor nominato, non dava a noi il dritto alla esposizione della formola del rapporto, che sta nel verbale istesso, e vedrassene ivi l'esempio. — Il bisogno intanto (la terribil legge che ogni ostacol vince) lo ha comandato, sotto al rapporto di non arrecare un pregiudizievole interrompimento alla doviziosa serie dei nostri sviluppi e dilettevoli comenti, che al verbale in disamina strettamente si pertengono — Ecco il donde dell'addossataci licenza, che non dubbiam di condonarcisi dai men severi e più generosi.

SEZ. III.

VERBALE DEL DIBATTIMENTO.

Art. 233 Stat. pen. e 261 LL. di proc. pen.

§. 925. — Il *verbale del dibattimento*, ossia il registro unico e necessario di quanto in esso si fa o si dice, è l'irrecusabile documento che annunzia delle forme e della regolarità delle procedure l'osservanza.

§. 926. — Tutto dipinto quivi con chiaroveggente inchiostro annunziar dee:

1.° l'anno, il mese, il giorno e l'ora (tutto in estensum) in cui esso si è aperto;

2.° il luogo in cui il Consiglio di guerra si è ragunato;

3.° i nomi dei giudici, del Commessario del Re, dell'accusato e del suo difensore, e della parte civile se ve ne sia.

§. 927. — Stranio non èssi di accennar quinci quanto con apposito inchiostro dicemmo sul dovere ingiunto in tal atto: lo scriver, cioè, il tutto a periodetti atto per atto, come praticamente farem conoscere da qui a poco. Non appena l'uno si compie, deesi ad intelligibile voce darne lettura, per rendersi al pubblico il dovuto omaggio (*V. §. 362 n. 60 in parlando del Cancelliere.*)

§. 928. — Cotesto dibattimento, ossia processo di dimostrazione, che figgesi a scopo di mettere in affronto i testimoni coll'accusato, e spess'anco fra essi, non puole aver luogo (e lo diciamo con forza) senza tre persone legalmente costituite, cioè: 1.° di attore, e parte pubblica, o parte privata; 2.° di giudice; 3.° di reo.

Disaminiamoli partitamente.

§. 929. La *parte pubblica* è un funzionario rivestito di facoltà di accagionare altrui di un fatto qualificato dalla legge punibile, e quindi tradurlo in giudizio.

§. 930. — La *parte privata* non debbe esser disgiunta da un dritto esperibile per un danno ricevuto da un'offesa, ed è *parte interventrice* nella discussion pubblica.

§. 931. — Il *reo*, e monta il membrarsi che riagendo egli

contro l'azione giudiziaria ha nome puranco di *attore* sotto questo rapporto, ha facoltà per tal modo esercitare in tutta la sua ampiezza i dritti suoi, e preservarsi dai conseguenti di un'azione spiegata dall'accusator pubblico.

La sua difesa, quindi, contro cotesto attore, valendosi delle armi che la istruzione gli porge e che la legge non divieta, va sotto ai nomi di *eccezioni*, *discarico*, *difesa*. — Il conflitto tra cotesto attore ed il reo ha nome di *contestazione della lite*.

§. **932**. — La *pubblica discussione*, sotto nome puranco di *dibattimento*, figgendosi a scopo il disaminar le pruove legalmente raccolte, porge propizia la vera cognizion della causa — Grand'uopo quindi di cotesta discussione èssi il conoscere del peso dei fatti costituenti l'accusa.

§. **933**. — Cotesti fatti stanno negli atti preparatori che ne costituiscono l'avanguardia — La disamina quindi non riflette che l'accusa, e quinc' insieme se favoreggiano, se attenuano o mettono nel nulla la stessa — L'atto dunque dal quale non mettesi in forse che il dibattimento comincia, è la lettura della *rubrica* del processo, e si chiude colle conclusioni del Commessario del Re, e le arringhe delle parti.

§. **934**. — Non ci allontaniamo intanto dall'or ora detto a riguardo degli atti preparatori.

Sonosi gli atti preparatori:

1.° la pubblicazione del processo; — ella sta nella elezione o destinazione del difensore;

2.° l'ordinanza del termine a difesa; — sotto queste frasi han posto tutti gli altri termini dalla legge prescritti nell'interesse delle parti in giudizio e da noi schierati nel §. **706**;

3.° tutti gli atti che nei termini suddetti produr si possono da coteste parti rispettivamente, e che da noi trovansi riportati nell'interesse dell'accusato (*vol. 1.° di questo tomo, pag. 429 e segg.*) e del Commessario del Re che tra le parti in giudizio primeggia (*ivi*, *pag. 433 e segg.*)

§. **935**. — Emana dai premessi principî:

1.° Che il Consiglio di guerra non può mirare che all'accusa del pubblico ministero, e nel semplificarla nei suoi elementi costitutivi, analizzandone con accorgimento la loro dimostrazione, li riunirà nel fatto che stabilisce l'accusa.

2.° Che la discussione non è diretta che ad ingenerare nell' animo dei suoi componenti la convinzione dei fatti su i quali l' accusa è basata, ossia la cessazione di ogni dubbio, a norma della impressione che le prove dei fatti istessi che la costituiscono producono nel loro animo.

3.° Che a compier l' augusto scopo di pronunziarsi il giudizio con giustezza, adempier dovrebbesi al dibattimento tutto d'innanzi al giudici medesimi, ed in un solo atto se possibil fosse.

§. 936. — Cotesto giudizio, ei non si scordi che risguardato sotto il rapporto dell' esercizio delle facoltà delle parti in giudizio, ossia degli attori, o di quelle degli accusati, o di quelle del Consiglio di guerra, va distinto: 1.° in accusa; 2.° in difesa; 3.° in discussione, ossia cognizione; 4.° in pronunziazione; 5.° in esecuzione.

§. 937. — Gli attori in causa sono: il Commessario del Re, che nei militari giudizi rappresenta il pubblico vindice; il querelante; la parte civile; il reo.

§. 938. — L' *accusa* è un dritto esperibile dal Commessario del Re; dall' offeso; dalla parte civile.

§. 939. — La *difesa* è un dritto esperibile dall' accusato, e ne dicemmo con apposito inchiostro a suo luogo.

§. 940. — La *discussione*, ossia la cognizione del giudizio di colpabilità od innocenza, è devoluta ai giudici del merito, che nei militari processi sono i Consigli di guerra.

§. 941. — La *pronunziazione* si pertiene ai Consigli medesimi.

§. 942. — La *esecuzione*, la parte ultima del giudizio, è data al solo pubblico ministero, che nelle cause militari è rappresentato dal Commessario del Re. Alcuna esecuzione puoi farsi, se l' atto non sia intestato al Re.

§. 943. — Non si smentichi esser cotesta discussione distinguibile in *pubblica e segreta*.

La *pubblica* fassi in tre modi, cioè: 1.° sul processo scritto per gli oggetti pertinenti nel termine dei cinque giorni fino al dibattimento, presenti tutti i giudici, il Commessario, il Cancelliere, l'accusato ed il suo difensore; 2.° in sessione generale per l' applicazione delle misure di disciplina contra patrocinatori, cancellieri ed uscieri, sul processo verbale che attesta la

mancanza dell' impiegato ; 3.° *coram omnibus*, ed in presenza dei giudici del merito, in contraddizione delle parti e dei testimoni, ed ha nome propriamente di *pubblica discussione*.

In tal guisa conosce e giudica dei reati, e delle materie ordinarie e di eccezione straordinaria, con rei presenti o assenti, in primo esame, od in grado di revisione.

§. 944. — Van distinti cotesti reati tutti e materie testè accennate che nel campo di questo tomo aspersi rinvengonsi, nel modo quì dopo, cioè : 1.° gli ordinarî con rei presenti ; 2.° gli ordinarî con rei assenti ; 3.° gli estraordinarî ; 4.° quelli di eccezione straordinaria cón rei presenti ; 5.° quelli medesimi con rei assenti ; 6.° quelli in grado di rinvio.

§. 945. — La *discussion segreta* poi, che si fa dai giudici fra loro, va distinta in cinque diverse fogge, cioè : due per oggetti ordinarî, e si compone di otto votanti, il Commessario del Re ed il Cancelliere ; due per oggetti di eccezione, e si esegue da sei votanti, un relatore, un Cancelliere, ed un togato funzionante da uom di legge ; una per oggetti ordinarî e di eccezione risguardanti rei assenti o presenti, e si fa dal Presidente, dal Commessario del Re e dal Cancelliere. — Quindi fassi :

La 1.ª sul processo scritto, per gli oggetti o provvedimenti, o deliberazioni interlocutorie o terminative, che rinvengonsi espresse nel §. 408. *num. 1 a 3*, §. 409 *num. 1 a 3* e §. 436.

La 2.ª sul processo medesimo, e sulle norme ingiuntegli dall' alta Corte militare, per disapprovazione pronunziata dalla stessa, e quindi rettificazione di ragionamento per error logico in una sentenza emessa dal Consiglio di guerra medesimo.

La 3.ª sul processo istesso, nel caso di annullamento dell'alta Corte medesima di una sentenza in giudizio di competenza emessó da altro Consiglio di guerra: *Sovr. Rescr. del 29 giugno 1818.*

La 4.ª sul processo medesimo, per riesame delle sentenze de'Consigli di guarnigione o di corpo annullate dall' altra Corte.

La 5.ª sul processo come sopra, pel calcolo ed esame delle pruove da cui derivar puole la reità od innocenza dell' imputato ne' casi d' insufficienza di pruova o di tracce per acquistarne.

La 6.ª sul processo medesimo, per abilitare imputati in materie di eccezione, o per pronunziare sulla competenza nei giudizi istessi di eccezione straordinaria.

La 7.ª se possa offendere il buon costume o cagionare scandalo ed inconvenienti gravi: *art. 219 LL. di proc. pen.*

La 8.ª cogli accusati presenti ed i loro difensori in materia contro la sicurezza interna dello Stato e settari.

La 9.ª per oggetti, o provvedimenti, o sentenze risguardanti rei assenti.

La 10.ª sul processo medesimo, da ultimo, per misure preparatorie, istruttorie o conservatorie.

§. 946.—La discussion pubblica espressa nel n.° 2.° del § 945 non èssi stranio il conoscere potersi fare in parte a porte chiuse (ma in parte), allorchè gravi motivi lo esigessero — in allor si ascolterà una qualche persona in presenza delle sole parti, e lungi da quella del pubblico: *art. 220 LL. di proc. pen.*

§. 947. — Han nome di gravi motivi: 1.° l' ispezione oculare re di una perizia di cicatrici per dubbio di storpio realmente avvenuto; 2.° l' udizione di una fanciulla educata con istraordinaria scrupolosità, che nel panico timore di parlare innanzi un numeroso uditorio non possa ben esprimere le sue idee.

§. 948. — Non è sovranamente niegato il dritto di eseguirsi cotesta discussion pubblica a porte chiuse in parte; ma in allora una deliberazione del Consesso preceder dee per rimetterla al suo finire al Ministero della guerra o di grazia e giustizia, secondochè la causa sia sotto la dipendenza dell' uno o dell' altro: *detto art. 219 LL. di rito pen.*

§. 949. — Non èssi dissimulato il debito a noi di membrare le frasi *offendere il buon costume* qual hannosi a valutare. Risguardano elleno il provvedere allo scandalo ed agl' inconvenienti che l' ingresso dei giovinetti e delle donne nella sala di udienza produr possono nel sottoporsi ad esperimenti o domande sulla causa.

§. 950. Così ancó van compresi negl' inconvenienti come sopra il timore e l' odio, od il favor pubblico per una anzichè per l' altra parte dei contendenti.

§. 951. — Alle esposizioni contenute nei §§. 924 e seguenti, comanda bisogno rannodare i nostri comenti e nozioni interes-

santi al verbale della discussion pubblica di cui è oggetto; ma espostili in luoghi diversi di questo tomo ci preserviamo dall' accagionarci di prolissità, ed al dovere adempiamo con trascriverne i più rimarcabili per ordine progressivo onde avvantaggiarsene.

1. — Non èssi smembrato, e ben il dicemmo (§. 783 *n.*° *41*), che la discussione puol sospendersi, od incominciarsi da capo.

2. — Che ripeter deesi a pena di nullità, allorchè dalla prima all' ultima udienza sia decorso uno stadio di sei mesi: *art.* *227 LL. di proc. pen.*

3. — Che puol ripetersi nel dibattimento una pruova generica in caso di dubbiezza di storpio.

4. — Che puol serbarsi in esso un mostrato, in taluni casi.

5. — Che sviluppando nella discussione un reato novello, non è dato conoscerne nel giudizio istesso.

6. — Che il giorno del dibattimento stabilir deesi dal Presidente, inteso sempre il Commessario del Re.

7. — Che il luogo dove lo stesso far deesi si destina sempre dal Presidente.

8. — Che puole adempiersi in cotesta discussione al manco del giuro non adempito ad un verbale d' esperimento di fatto.

9. — Che non è dato ascoltarsi in essa che i testimoni intesi nella istruzione, o chiamati in contesto; salvo il caso che il pubblico ministero non credesse necessario ascoltarne altri.

10. — Che posson leggersi nella discussione le dichiarazioni prestate da persone dell' estero; di quelle espresse nel §. 370 *n.* *3 comma 2*, *44*, *45*, *46 e 47*.

11. — Che il Commessario del Re prepara colle sue note la materia di cotesta discussione, e prende in essa quella parte che nel §. 30 *n.* *124 e seguenti* sta riportata con feconda penna.

12. — Ch' è ministerialmente ingiunto al medesimo di vigilare che il verbale della discussione sia fregiato in ciascuna pagina della soscrizione di tutt' i giudici, del pubblico ministero e del cancelliere.

13. — Che l'ordine e la direzione della stessa son devoluti esclusivamente al Presidente, è per effetto di coteste facoltà egli spiega nella discussione tutte quelle regalie che al grand' atto rannodansi, e che con generoso inchiostro stan riportate nel §. 302 *n.* *49 e seguenti.*

§. 952. — Ma fermatevi, ci sentiam tuonare . . . fermatevi quivi . . . pria di passare ad altri sviluppi, e membrate quinci che del verbale del dibattimento si parla . . . membrate a colui che ama proscrivere in massa sul bene della pubblica cosa, anzichè affannarsi un pochetto a distinguere quanto d' interessante scriveste su gli abusi che attristarono i vostri sguardi nella compilazione del verbale in disamina , . . . sul di cui eminente oggetto diceste (§. 925 a 928) . . . Preservatevi, ci si soggiunge, dai rimproveri che attirar vi potreste col vostro serbo — Le vostre esposizioni largite nella soggettà specie non sono elleno ascetiche contemplazioni , ma semplicissimi sviluppi che l' immenso interesse del gran voto della legge comanda . . . l' omaggio che al sacerdozio di Temi professiamo.

Degnisi quindi colui che abbia buona voglia di conoscere il nostro esposto su gli abusi che abbiam creduto provvedere, portar l' occhio sulla pagina 264 del 1.° volume di questo 3.° tomo.

§. 953. — Così non è molto dicemmo (§. 919) che la presenza dell' accusato è sempre imperfetta senza il suo difensore, ed indispensabile l' intervento di cotesto accusato nel dibattimento. Cotesto sistema trasmessoci dagli annali del grandioso romano impero , figgesi a scopo di presentarsi egli ai suoi concittadini per l' inferitagli offesa ; umiliato ai suoi giudici che del commesso fallo giudicar denno ; ed all' accusatore che su di esso riscoccar dee i suoi rimprocci e le sanzioni da cui è colpito ; tragge l' aureo scopo del rifrenamento del falso amor di noi , dell' orgoglio , del fanatismo , della bufera delle passioni.

§. 954. — All' inviolabil dritto della difesa concesso a cotesto accusato , strettamente rannodasi il farsi intender sempre per l'organo del Presidente rizzandosi in piedi in tal destro , e se gli venga diretta la parola dal Presidente , dal Commessario del Re o da taluno dei giudici : *art. 247 Stat. pen.*

§. 955. — Dopo questo , noi ci avvisiamo di non rifrugare altra cosa sull' oggetto , ma non possiam dispensarci , che del verbale di dibattimento abbiam meta , di appresentare altro modello , onde alcun vuoto non rimanga nella serie degli atti che al giudizio di merito precedono , ed i sovrani voleri espressi nel Rescritto del 4 ottobre 1831 di un nonnulla si soprassalti;

no, ove per evento avvenga che gli oggetti quivi indicati non abbiano imposto il bisogno della preliminar riunione del Consesso per pronunziarvi.

A compier quindi scopo siffatto, il Consiglio di guerra preliminarmente all'apertura della discussion pubblica sulla requisitoria del Commessario del Re emetterà la seguente

Deliberazione nel manco dei motivi dalla legge previsti per la seduta preparatoria.

Ferdinando II.° per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie, ec.

L'anno . . . il giorno (tutto in estensum) *del mese di . . . in* (dimora del Consiglio di guerra)

Il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di... o del (n.°) *Battaglione, o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento, composto dei signori* (si riportino i componenti colla leggenda istessa della deliberazione emergente nella formola 11 a pag. 61, variando i nomi dei giudicanti, giusta l'ordine del Comando delle armi)

Riunito nel (luogo, strada e n.°) *in virtù d'ordine del Comando delle armi della provincia stessa* (o del battaglione ec.) *del* (mese, giorno, anno, e n.°)

Il (grado) *Commessario del Re con sua requisitoria ha chiesto che questo Consiglio di guerra deliberi:*

1.° *Che sia di sua competenza la causa a carico di* (nome, cognome, grado e corpo, o condizione se sia pagano)

2.° *Che gli atti contro lo stesso siano regolarmente compilati.*

3.° *Che non essendosi prodotte nel termine dei cinque giorni eccezioni o posizioni a discarico dal difensore dell'accusato, restano le stesse coverte col silenzio, giusta l'articolo 216 Statuto penale.*

4.° *Che i testimoni presentasi colla sua nota, essendo tutti necessarî al bene della giustizia, siano ascoltati nella discussione di questo giorno.*

5.° *Che sistemati gli oggetti di sopra, sia benissimo la causa nello stato di esser diffinitivamente decisa stamane in pubblico dibattimento.*

Il Consiglio di guerra, inteso l' accusato ed il suo difensore signor (nome e cognome), *i quali nulla hanno osservato.*

Ovvero *: i quali hanno* (riportarsi in macchietta quando dicono.)

Alla unanimità (ovvero — a voti difformi di numero .... sopra numero ...) *ha aunuito alle inchieste del pubblico ministero, ed all' oggetto ha ordinato che s' incominci il dibattimento.*

Fatto e deliberato oggi, giorno, mese ed anno come sopra.

Seguono le firme (dal Presidente cominciando)

§. 956. — Al verbale del dibattimento riedendo, vedrassi qui riportato coi casi moltiplici che avverar si possono nella compilazione di esso.

Ei contener dee in macchietta : 1.° tutte le addizioni, le variazioni e le spiegazioni che si fanno dalle parti in giudizio e dai testimonî ; 2.° tutte le addizioni che si danno, i mandati che si spediscono, le osservazioni e le domande delle parti ; 3.° tutte le deliberazioni del Consiglio o del Presidente nel corso del dibattimento, che deggiono esser trascritte per intero : *art. 267 LL. di proc. pen.*

§. 957. — Coteste deliberazioni, sian del Consiglio sian del Presidente, nel corso del dibattimento, non danno dritto a ricorso, se non si faccia protesta non appena l' atto si legge alla pubblica udienza : *art. 268 LL. di proc. pen.*

FORMOLA 16.

Verbale della pubblica discussione.

Piazza di ... o (n.°) Battaglione, o (n.°) Squadrone del (n.°) Reggimento ...

L'anno ... il giorno ... del mese di ... alle ore ... (tutto in estensum).

Nel (luogo della riunione del Consiglio) *si è riunito il Consi-*

glio di guerra di guarnigione della provincia di. . . (*o del n.° . . . Battaglione, o del n.° . . . Squadrone del n.° . . . Reggimento* . . .), *in virtù d' ordine del* (autorità che ha nominato i giudici) *del* (giorno, mese, anno, e n.° di cotest' ordine).

Ovvero (se sia il giudizio in grado di revisione) : *e per esecuzione di arresto dell' alta Corte militare del* (giorno, mese ed anno) ; *composto dei signori*

A. B. (grado) *Presidente*
C. D. (grado) *Commessario del Re*
E. F.
G. H.
I. K.
L. M. } *Giudici*
N. O.
P. Q.
R. S.
T. U. Cancelliere.

Per trattare la causa a carico del detenuto (ovvero *del giudicabile*, se sia il giudizio in grado di revisione ... nome, cognome, grado, e patria)

Accusato di (reato commesso, ed in pregiudizio di chi).

Ha proceduto a quanto appresso.

Per ordine del signor Presidente si è fatto introdurre in udienza l' accusato (o il giudicabile) *suddetto, libero e sciolto da ogni legame, custodito dalla pubblica forza, ed assistito dal suo difensore signor* (nome e cognome) *che ha preso il suo posto, e l' accusato* (o il giudicabile) *si è fatto sedere nella scranna dei giudicabili.*

Il Commessario del Re ha fatto il rapporto della causa.

Il Presidente ha richiesto l' accusato (o il giudicabile) *delle sue qualità personali, ed egli ha risposto chiamarsi* (nome, cognome, genitori, età, patria, provincia, domicilio e condizione).

Il Presidente l' ha istruito dell' importanza dell' atto cui assiste, e della necessità di prestare l' attenzione che gl' è d' uopo; del pari che del dritto ch' egli ha di manifestare pel suo mezzo quanto crede utile alla di lui difesa.

Il Commessario del Re ha letta la rubrica del processo (fol . . . vol. . .)

Il Presidente ha replicato il sunto della medesima all' accusato (o al giudicabile) , *che ha avvertito di prestare attenzione alle pruove che sonosi contro di lui raccolte.*

(Se l' offeso siasi costituito parte civile) : *Il Cancelliere ha letto l' atto d' intervenzione dell' offeso (folio . . . volume . . .) a norma dell' art. 235 LL. di rito penale.*

Si è fatto l' appello dei testimoni , e sonosi trovati tutti presenti , tranne (indicarsi i nomi , cognomi , i motivi della non comparsa , documenti , e fogli del processo ove rinvengonsi).

Il Presidente ha ordinato che i testimoni presenti sian tenuti lontani dalla sala di udienza , onde non conoscere quanto si andrà a trattare , e prevenire ogni comunicazione cogli interessati e coi testimoni esaminati di già.

Il Presidente ha fatto leggere dal Cancelliere ad alta voce (l' arresto dell' alta Corte militare folio . . . volume . . , se la causa sia in grado di revisione) *i processi verbali e le dichiarazioni relative al corpo del delitto* (1).

Nulla si è osservato (se si è osservata cosa , riportarsi).

Indi si è passato alla udizione dei testimoni (2) *giusta la nota del Commessario del Re.*

Si è fatto entrare pria di tutti nella udienza

1.° (nome , e cognome) *principale offeso , a norma dell' art. 245 Leggi di procedura penale.*

Ha giurato dire tutta la verità e null' altro che la verità.

(1) Tali sono : 1. gl' ingeneri ; 2. i verbali di reperto ; 3. i verbali di flagranza ; 4. i verbali di arresto ; 5. le filiazioni ; 6. i certificati di condotta ; 7. le perquisizioni ; 8. i verbali di esperimento di fatto ; 9. le dichiarazioni dei testimoni morti assenti , o legittimamente impediti.

(2) Quelli di ripulsa sono i primi ad ascoltarsi, indi quelli a carico; nel bisogno quelli a discarico.

Nel manco di qualche testimone a carico possono esaminarsi quelli a discarico , senza tema di nullità : (*tomo 1. pag. 317.*)

L' ordine d' ascoltarsi i testimoni è devoluto al Presidente , udito sempre il pubblico ministero (*art. 241 Stat. pen. mil.*) incaricato esclusivamente di assicurare l' azione della giustizia , e la esecuzione della legge : *Circolare 10 dicembre 1851* (*ivi , pag. 598.*)

Domandato analogamente, *a norma dell' art. 242 Statuto penale militare*;

Ha risposto uniformemente alla sua dichiarazione scritta (fol. . . vol. . . .)

(Se abbia aggiunto, o spiegato, o variato, o ritrattato, si dirà :)

Aggiunge che . . . Spiega che . . . Variando la circostanza (riportarsi) *ha detto . . . Ritratta la circostanza di. . . Nulla si è allegato.*

(Ovvero, riportarsi ciò che si è allegato).

Si è fatto entrare in udienza

2.° (nome e cognome) *testimone.*

Ha giurato di dire tutta la verità e null' altro che la verità.

Domandato analogamente, *a norma dell' art. 242 Statuto penale militare :*

Ha risposto uniformemente alla sua dichiarazione scritta (fol. . . . vol. . . .)

(Se abbia aggiunto, spiegato, variato, o ritrattato, rimarcarsene fedelmente i particolari)

Letto quest' atto, nulla si è allegato, ed il testimone si è licenziato.

Ovvero *: si è allegato da . . .*

(La leggenda istessa vale per qualunque n.° di testimoni ad esaminarsi)

Il Commessario del Re, *dietro invito del Presidente*, *ha arringato*, *e quindi ha conchiuso*, *che il Consiglio di guerra dichiari* (riportarsi la sua domanda)

Ed ha invocato gli articoli (esprimersi se siano delle Leggi penali o dello Statuto penale, od altro atto Sovrano)

Ha chiesto in ultimo condannarsi esso (nome e cognome dell' accusato, o giudicabile) *alla pena di* (indicarsi) *ed alle spese del giudizio, giusta gli articoli... e 296 Leggi di procedura penale.*

Ovvero *: ha conchiuso, che sia messo in libertà provvisoria, od in libertà assoluta*, *giusta gli articoli . . .*

Il signor (nome e cognome del difensore) *ha colla sua arringa sostenuto* (riportarsi in macchietta)

Richiesto convenevolmente l' accusato (o il giudicabile)
Ha risposto, non aver cosa ad aggiungere alla difesa.
Ovvero: *ha aggiunto . . .*

Il Presidente ha annunziato che l' udienza era sciolta, ed ha ordinato che l' accusato (o il giudicabile) *sia tradotto novellamente nelle prigioni.*

Ha invitato i giudici ed il Commessario del Re a ritirarsi nella camera deliberativa, assistiti dal Cancelliere e lungi ogni estranea persona, per decidere.

Fatto e chiuso in (residenza del Consiglio di guerra) *nel giorno, mese ed anno come sopra, alle ore* (indicarsi).

§. **938**. — Dopo coteste ultime frasi, seguitano le firme dei componenti del Consiglio di guerra, dal Presidente incominciando ed al Cancelliere compiendo.

Il Commessario del Re appone il suo *Visto* a linea del Presidente — In ogni pagina poi si apporrà da ciascuno la sola mezza firma, ossia il cognome.

SEZ. II.

CASI CHE PRESENTAR SI POSSONO NELLA COMPILAZIONE DEL VERBALE DEL DIBATTIMENTO.

Primo caso.

Se non possa cominciarsi nel giorno fissato.

Il principio come la formola precedente; quindi si spiegheranno i motivi — La decisione come la leggenda della pag. 150 del tomo 3.°, salvo le variazioni che risguardano il particolar subietto.

Secondo caso.

Se si sospenda il dibattimento ovver no per la comparsa di taluni tra i testimoni chiamati, di cui non si conosca il motivo.

Di accordo colle parti, si è sospesa la discussione, ascoltandosi intanto i testimoni presenti.

Il Consiglio di guerra (alla unanimità , o a maggioranza di . . . sopra di . . . .) vi ha annuito , riponendo alle cure del Commessario del Re gli opportuni sollecitì , per portarsi al termine la discussione al di loro arrivo.

. Ovvero (se si dichiarino i testimoni non necessari) *: di accordo colle parti sonosi dichiarati non necessari i testimoni* (nomi e cognomi)

Ovvero (se si leggano le loro dichiarazioni) : *di accordo colle parti si è stabilito leggersi in udienza le loro dichiarazioni scritte (fol. . . . vol. . . .)*

Il Consiglio di guerra (alla unanimità o pluralità di voti) vi ha annuito , ed ha ordinato proseguirsi la discussione.

rzo caso.

Se si sospenda per lo sviluppo di qualche fatto nella discussione, e quindi il bisogno di sentirsi taluno non dato in nota , ovver creduto non necessario.

Il Commessario del Re (o l' accusato, o la parte civile) *ha chiesto sentirsi* (nome e cognome) *perchè necessario all' acclaramento del fatto* (indicarsi), *o della circostanza espressa dal testimone* (suo nome e cognome)

Il Consiglio di guerra, sulla considerazione che (riportarsi in macchietta) , *ha deliberato sospendersi la discussione , e trattenersi in questo capoluogo a sua disposizione il testimone* (suo nome e cognome) *fino alla presentazione di* (persona che ha rapporto col fatto indicato, o creduta non necessaria)

Ovvero : *di far ritornare nel giorno istesso il testimone medesimo* (che ha porto il destro a cotesta chiamata)

Ha riposto alle cure del Commessario del Re l' adempimento delle disposizioni di risulta.

Quarto caso.

Se si sospenda il dibattimento per la non comparsa di qualche testimone legittimamente impedito e da delegarsene l' udizione all' autorità locale.

Il Commessario del Re (o l'accusato , o la parte civile) *ha chiesto sospendersi la discussione, e sentirsi il testimone* (nome e cognóme) *con giuramento , per mezzo di* (autorità locale) , *sui fatti e circostanze* (indicarsi in macchietta)

Il Consiglio di guerra vi ha annuito , sospeso rimanendo il dibattimento fino alla pervenienza della dichiarazione giurata del suddetto testimone (nome e cognome), *ed all' oggetto delega* (nome , cognome e grado dell' autorità) *per l' esame del medesimo.*

Su di analoga domanda del Presidente a norma dell' art. 257 delle Leggi di procedura penale :

Il Commessario del Re (o l'accusato, o la parte civile) *ha destinato il signor* (nome e cognome) *per esercitare i suoi dritti nell' atto di esaminazione del testimone suddetto* (nome e cognome).

Ha riposto il Consiglio di guerra alle cure e diligenza del pubblico ministero l' adempimento delle operazioni di regola.

Quinto caso.

Se debba sospendersi la discussione, perchè l'offeso od alcuno dei testimoni sia stato renitente a presentarsi.

Il Presidente , sulle conclusioni del Commessario del Re , ha condannato il testimone (o querelante , nome e cognome) *all' ammenda di ducati* (uno a trenta nelle cause di misfatti,

ed uno a dieci nelle cause di delitti) *ed alla pena del 1.° grado di prigionia giusta l' art. 243 Leggi penali.*

Il Presidente ha riposto alle cure del pubblico ministero l' adempimento dei provvedimenti di regola.

Il Consiglio di guerra, sulla considerazione che la presenza del testimone (o del querelante, suo nome e cognome) *è indispensabile*;

Ha deliberato sospendersi la discussione fino all' arrivo del medesimo.

Ovvero (se si dichiari non necessario l' individuo) : *Considerando che la udizione del testimone o del querelante* (nome e cognome) *non è necessaria :*

Ha deliberato proseguirsi la discussione.

Sesto caso.

Se si sospenda per un esperimento di fatto a richiesta della parte pubblica o privata, o dal Consiglio di guerra.

Il Commessario del Re ha chiesto un esperimento di fatto sul (indicarsi il luogo)

Ovvero : *L' accusato o la parte civile* (se la domanda siasi fatta da uno di quest' ultimi)

Il Commessario del Re non si è opposto.

Il Consiglio di guerra, sulla considerazione che nel quasi bujo descritto dall' offeso (nome, cognome, grado, o condizione se sia pagano), *nella confusione dichiarata dal testimone* (nome e cognome di costui), *nel punto vicino a* (riportarsi) *indicato dall' altro testimone* (nome e cognome) *poteansi distinguere i caratteri individuali dei rissanti.*

Ha deliberato ripetersi la scena sul luogo del misfare.

Ha delegato all' oggetto il signor (nome, cognome, e grado, o carica dall' autorità) *onde nel periodo di* (numero dei giorni) *adempiano al chiesto esperimento.*

Ha riposto alle cure del pubblico ministero le operazioni di risulta.

Il Consiglio ha deliberato sospendersi la discussione fino alla pervenienza del verbale di esperimento.

Settimo caso.

Se facciasi una domanda al testimone.

Su di convenevole inchiesta del (Presidente , Commessario del Re , giudice querelante , accusato o difensore) :

Ha risposto (consegnarsi quanto dice)

Letto quest' atto nulla si è allegato , ed il testimone si è licenziato.

Ovvero : *si è osservato da . . .* (riportandosi quello che si è dedotto in macchietta)

Ottavo caso.

Se leggasi la dichiarazione di un testimone morto o legittimamente impedito.

Di accordo colle parti si è data lettura della dichiarazione scritta del testimone (nome e cognome del testimone morto o assente) *fol. . . . vol. . . .*

Nulla si è allegato.

Ovvero : *si è osservato da* (nome e cognome)

Nono caso.

Se dee mettersi in contraddizione un testimone già sentito , ad istanza del pubblico ministero , o dell' accusato , o della parte civile.

Il pubblico ministero (o l' accusato , o la parte civile) *ha chiesto che si senta in contraddizione il testimone A. B. col testimone C. D. , richiedendosi sulla circostanza* (esprimersi questa)

Richiamato in udienza il testimone (nome e cognome)

Sotto la santità dello stesso giuro prestato, richiesto opportunamente in confronto col testimone (nome e cognome)

Ha detto (riportarsi in macchietta)

Il testimone (nome e cognome) *ha sostenuto i suoi primi detti.*

Ovvero : *ha soggiunto* (o variato o ritrattato)

Letto quest' atto, nulla si è allegato.

Ovvero : *si è allegato da...* (trascrivasi tutto in macchietta)

Decimo caso.

Se il testimone variasse.

Ha variato il testimone (nome cognome)

(Riportarsi la variazione in rapido cenno)

Il Presidente (o questi a domanda del Commessario del Re) *ha ordinato che si riconduca alla verità, dando lettura al testimone della parte della dichiarazione emergente in processo fol. . . . vol. . . .*

Il testimone si è rammentato (ripetersi in rapido cenno ciò che avea obliato)

Undecimo caso.

Se risulti falso dalla discussione.

Ha smentito affatto il testimone (nome e cognome) *quanto ha detto nella sua dichiarazione scritta* (*fol. . . . vol. . . .*)

Risultato falso dietro il deposto dei testimoni (loro nomi e cognomi).

Il Presidente (o a richiesta del Commessario del Re, o del querelante o dell' accusato) *ha ordinato che sia posto in istato di arresto ed inviato al giudice competente.*

Il Consiglio di guerra, a norma dell' art. 259 dello Statuto penale, ha deliberato proseguirsi il dibattimento.

Ovvero : *lo ha sospeso e ne ha aggiornata l' espletazione pel di . . .*

Nel riaprirsi la discussione pei casi, cioè
PRIMO, SECONDO E QUARTO

L'anno . . . (come la formola di apertura del dibattimento)

Nel solito locale si è riunito novellamente il Consiglio di guerra composto dei membri medesimi.

Si è ripigliata la discussione per la comparsa dei testimoni (nomi e cognomi) *mancanti nella seduta del* (giorno e mese).

Per ordine del signor Presidente si è fatto introdurre in udienza l' accusato, assistito dal suo difensore, ed ha preso ciascuno il proprio posto.

Il Presidente ha ordinato che i testimoni sieno tenuti lontani dalla sala di udienza ec. (come nella formola pag. 98)

Si è passato alla udizione degl' individui suddetti.

Si è fatto entrare in udienza (nome e cognome) *testimone* (Indi la favella riguardante il giuramento)

(Se il testimone pertenga al 2.° caso, si dirà:)

Richiesto sul fatto (o sulla circostanza) *espresso dal testimone* (suo nome e cognome)

Ha riposto (riportarsi in macchietta le dilucidazioni che porge sull' oggetto)

PEL TERZO E QUINTO CASO.

L' anno . . . (come il principio dell' apertura del dibattimento)

Nel solito locale si è riunito di nuovo il Consiglio di guerra composto dei membri medesimi.

Si è aperta la discussione per l' arrivo del verbale di esperimento di fatto, ordinato nella seduta del (giorno, mese ed anno *)*

Ovvero : *delle dichiarazioni giurate dei testimoni* (nomi e cognomi) *ordinate nella seduta del* (giorno, mese ed anno *)*

Il signor Presidente ha fatto introdurre in udienza l' accusato, assistito dal suo difensore, e ciascuno ha preso posto.

Il Presidente ha fatto leggere dal Cancelliere ad alta voce il verbale di esperimento di fatto a norma dell' articolo 262 Leggi di rito penale.

Ovvero : *le dichiarazioni giurate dei testimoni* (nomi e cognomi) *a norma dell' artic. 256 delle Leggi.*

(Indi si noti se cosa siasi osservato ; poscia si termini :)

Il Commessario del Re , dietro invito del Presidente , ha arringato ec. (e seguita come alla pag. 99 e 100.)

SEZ. III.

CONCLUSIONI DEL COMMESSARIO DEL RE.

§. 959. — Delle *conclusioni* vano sarebbesi ripeterne. — Noi ne dicemmo di già (§. 770). Così del pari ozioso saria il presentarne la favella pratica — Ne abbiam reso i parlanti esempi nel 3.° tomo nei diversi giudizi che veggonsi a pag. 42, 81 , 100 , 129 , 136 , 165 , 181 e 194.

§. 960. — Or non è già della luce della nostra mente , poichè la legge ne parla ; il fasto della favella di coteste conclusioni lo esige — la voce del Re che con cotesto atto del pubblico ministero si annunzia qual astro della giustizia , e alla società perora e lampeggia , comanda che il Commessario del Re tengasi in piedi allorchè per la pena o per l' assoluzione conchiude.

§. 961. — Ma non facciam sembiante di smemorare in questo luogo , che tre casi presentar possonsi al Commessario del Re nella discussion pubblica e per conseguenza nel suo requirere ; cioè : 1.° che apparisca chiara la reità, con tutte le circostanze esposte nell' atto di accusa; 2.° che le pruove non sembrino convittive ; 3.° che apparisca manifesta l' innocenza.

§. 962. — Tolga il Cielo che noi qui ridiciamo quanto ai suindicati casi rannodasi , e quinç' insieme sovranamente ingiunto al Commessario del Re , rivestito dell' aureo dono di provocar sanzioni o libertà. — Noi ne dicemmo con apposito inchiostro pel primo nel §. 50 *n.° 176* , e §. 636 *n.° 4* ; pel secondo nel suddetto §. 50 *n.° 173* , e nel §. medesimo 636 *n.° 5*; pel terzo nei §§. medesimi 50 *n.° 174* , e 636 *n.° 6.*

§. 963. — Ingiugnesi al nostro voto di espositor fido della progression legale delle materie il presentar quella che i voti segreti risguarda. Dei doviziosi comenti e nozioni che ad essa

rannodansi noi ne renderem l'esempio. — Conoscerassi qual riusciranno in pregio ai depositarî del giudiziario potere e della sua volontà ; le cui mire comunque invincibilmente rette , ed i loro cuori impassibili al par della legge istessa, non di rado, per l'umiliante fatalità all' umana condizione connessa, troppo han d'uopo per non ismarrirsi e fallare , al par che i più saggi tra gli uomini talvolta si smarrirono e fallarono.

SEZ. IV.

VOTI SEGRETI DEL CONSIGLIO DI GUERRA CHE PRECEDONO LA SENTENZA.

§. 964. — I *voti segreti*, ossian suffragî , sonosi le opinioni formate del fatto già discusso , e quindi i dichiaramenti che faunosene dal Consiglio di guerra nella camera della discussion segreta.

§. 965. — Perchè noi non diciamo chi mai èssi il depositario del registro di cotesti voti segreti del Consiglio di guerra , il dirà la circolare del Ministero della guerra del 28 settembre 1834. — Cotesta Ministeriale ripose la custodia esclusivamente al Commessario del Re anzichè al Presidente.

§. 966. — Non èssi smembrato, che raccolgonsi i suffragî dall'ultimo giudice incominciando : *art. 270 Stat. pen.*

Mira cotest' ordine il provvedere ai terreni vapori, e quinci insieme la prevenzione di qualunque influenza, che turbando come che sia la libertà di votare, prevaler faccia l'opinione di alcuno ai voti degli altri ; e rimaner per tal modo coverto e suggellato in decisione del Consesso il parere dei più influente.

L' adempimento di cotesta prescrizione è ministerialmente affidata al Presidente ed al pubblico ministero: *Circ. di gr. e giust. 17 novembre 1832.*

§. 967. — Ingiunge la legge il raccogliersi cotesti suffragî pria sul fatto principale (*art. 264 Stat. pen.*), come quello che della prima quistione di ogni giudizio costituisce l' oggetto — Il modo poi di presentare le circostanze separatamente l' una dall' altra , cioè se colpabilità costasse , e quindi i gradi del dolo in essa concorsi , oppur senza la volontà di agire , ec. ec. , ov-

vero di porgerle in modo complicato, abbiam convincimento esser l'indubitato germoglio di bene e rettamente risolvere la quistione, o della più dannevole confusione nella risoluzion di essa — Sta guarante di cotesto eminente dovere il Presidente di ogni Collegio punitore: (*ved. tom. I.° pag. 443.*)

§. 968. — Al dover che vegglam sovranamente ingiunto al Presidente strettamente rannodasi il serbo della quistione intenzionale (*art. 266 Stat. pen.*) nella specie suindicata — Un soffio della sua già formata opinione, comunque rispettabile nelle sue mire, render potrebbesi il germoglio funesto della influenza nei men severi e più rispettosi — L' error quindi del Presidente attinto da un riprovato zelo, manifestando l'azione che la legge oltraggia, la dimostrazione del genio a ferirla comprende.

§. 969. — È dato al Consiglio di guerra (ci si obbietta) il pronunziar sanzione, allorché il pubblico vindice siasi tenuto in serbo? — Quistione di simil torno presso la gran Corte di cassazione di Parigi agitossi, e con arresto del 27 giugno 1811 venne l'eminente dubbio risoluto, che la libertà di convincersi di un Consesso mal soffrirebbe un impero — Il dritto quindi a pronunziarla, qualunque si fosse il requirere del Commessario del Re.

Va rafforzata cotesta giurisprudenza dagli atti del pubblico potere altrove riportati §. 416 *n.° 22.*

§. 970. — I suffragi che susseguitano la risoluzione delle quistioni di fatto e di dritto esser possono: 1.° alla unanimità, ossia uniformità, allorchè son concordi i votanti; 2.° alla pluralità, ossia maggioranza, se i votanti siano scissi in numero maggiore o minore; 3.° alla parità, ossia egualità dei votanti a pro e contra. — L'esprimersi se la risoluzione delle quistioni suindicate siasi fatta con una di coteste *formole*, è imperato a pena di nullità: *art. 542 Regol. delle aut. giud.*

§. 971. — Se una qual cosa sarebbesi acconcio appresentar quinci, si è certo la serie delle formole tutte che nella votazione abbisognar possono; ma ne riserbiamo l' adempimento qui dopo (§. 978 e segg.) — Proseguiam dunque il nostro cammino su le incominciate esposizioni.

§. 972. — Due punti cardinali abbracciar denno le sollecitudini de' giudicanti; cioè deliberar prima sul fatto principale e quindi su di ciascuna circostanza che allo stesso si avviticchia.

Da questo metodo risulta: 1.° se colpabilità costasse; 2.° i gradi del dolo concorsi nel delinquere: *art. 341*, *342* e *344 Cod. d' istr. franc.*, *273 LL. di proc. pen.* e *263 Stat. pen. mil.*

§. 973. — Dobbiam in questo luogo favellar del dolo, e quindi definirlo, ed eccoci.

Il *dolo* (lo diciamo coll' autor distinto dei *probabili*) è la volontà di nuocere o di offendere i dritti altrui, stabiliti e garentiti dalla legge — Se manchi la volontà di nuocere, disgrazia e non delitto l' offesa si appella — Cotesta volontà, ossia pensiero, merita castigo in ragione che gli atti esterni si approssimano alla consumazione.

Il *dolo malo* poi, valendoci della definizione che l' astro contemporaneo ci porge (Nicolini), è la malizia, il reo disegno, la intenzione d' insidiare altrui — In rapporto ai mezzi di cui si fa uso, esprime il fatto dell' ordita insidia, ossia trappola, o agguato.

§. 974. — Ma sarebbesi un volersi in questo luogo volontariamente addebitare di sbadataggine tenendo in serbo quanto al Presidente rannodasi. — Esercitando egli le più dilicate funzioni gl' ingiunge la legge nel riassumere l' accusa, per propor quindi la posizione della quistion di fatto, di non trasandare un nonnulla che far possa la guarentigia dell' azione spiegata dall' accusatore e la giustifica dell' accusato.

§. 975. — Alla voce *quistion di fatto* or ora in disamina, comanda bisogno rammentare che impera la legge non andar soggetta a ricorso la parte della sentenza che il giudizio su cotesta quistione risguarda: *ved. art. 318* e *319 LL. di proc. pen.*

§. 976. — Impera però la legge (*art. 292 cit. LL.*) che questo ricorso sia ammissibile nel suo interesse. Per l' astro poi della ragion legale che lampeggia quinci, è permesso puranco', allorchè nella sicurtà di essere il fatto risultato dalla discussion pubblica, non lo è — Ecco quando e come schiudesi il varco all' annullamento in onta del divieto della legge: (*ved.* §. **20** *n.° 32 f.*)

§. 977. — Così del pari la legge ci dice in questo luogo, che non ischiude la strada all'annullamento, allorchè siasi trascorso nella posizione della quistion di fatto in error logico, ed anco legale nella estimazione dei fatti elementari della decisione o sentenza.

In tal destro il ricorso è ammissibile per la sola rettificazione del ragionamento, ed assoggetta a semplice disapprovazione, non già ad annullamento.

SEZ. V.

QUISTIONI DI FATTO E DI DRITTO.

§. 978. — Dopo i premessi sviluppi e comenti, pregevol cosa rendesi lo schierare delle formole tutte che nella votazione appresentar si possono la serie, onde isparger sempre nuova e novella luce al nostro lavoro, rannodando quanto a ciascun dei quattro casi dalla legge previsti praticamente simpatizza; e poichè una frase nell' attimo al nostri sguardi lampeggia che merita comento,' diamolo pure qual omaggio ai prischi nostri voti, cioè che la parola *quistione* deriva da *quaerere*, voce primordiale di qualsiasi investigazione — Da ciò le frasi veder fondo per l'organo della nostra mente nell' interno di una qual cosa.

§. 979. — Impone il dovere del militar linguaggio di esporre col di già adottato metodo numerico quanto alla stessa frase rannodasi.

— *1.* Ogni sentenza o decisione distinguesi la quistione di *dritto* e di *fatto*, ed ingiugnesi cotesto adempimento a pena di nullità.

— *2.* La quistion di fatto non è dato risolverla che colle parole istesse della ipotesi della legge.

— *3.* Il giudizio di cotesta quistione non va soggetto a ricorso, meno in taluni casi, ed il dicemmo §§. 975, 976 e 977.

— *4.* La quistion complessa di fatto dee proporsi dal Presidente nel modo indicato di già al §. 967.

— *5.* La quistion medesima composta di più reati e di più accusati si propone dal Presidente giusta le forme espresse qui dopo.

— *6.* La stessa, allorchè non si stimasse far dichiarazioni speciali sulle circostanze aggravanti espresse nell' atto di accusa, si propone nel modo stesso che sarà in appresso indicato nel *secondo caso*.

— 7. Così anco, se credesi l' accusato colpevole del fatto ad-

debitatogli, ma debba escludersi qualche qualità o circostanza, ha luogo l'esposizione giusta le forme contenute nel *terzo caso*.

— *8*. Così del pari, se la quistione esclude o il fatto o le qualità espresse nell' atto di accusa, si valga de' modi indicati nel *quarto caso*.

— *9*. Nella quistione di dritto poi sta la conseguenza del sillogismo giudiziario.

10. Se cotesta quistione sia erroneamente risoluta, dà luogo al ricorso all' alta Corte militare.

§. **980.** — **Facciamoci ora alle formole sulle varie specie delle quistioni.**

QUISTIONI DI FATTO.

Primo caso.

Se la rubrica comprenda più reati o più accusati.

(*Art. 265 Stat. pen. mil. e 275 LL. di proc. pen.*)

S' intitolerà il foglio che il Presidente ha carico presentare al Consiglio di guerra

Residenza del Consiglio (giorno, mese ed anno)

Quindi si dirà:

Consta che (nome, cognome e grado dell' accusato) *sia colpevole dei reati* (indicarsi questi, ed in pregiudizio di chi), *giusta le conclusioni del Commessario del Re?*

(Se siano più accusati si dirà:)

Consta che A. B. sia colpevole del reato di (indicarsi questo ed in pregiudizio di chi)

C. D. sia colpevole del reato di (indicarsi come sopra)

E. F. del reato di... (*idem*)

G. H. ec. ec., *giusta la domanda del pubblico ministero?*

Sì

Mezza firma, ossia il solo cognome di ciascuno dei votanti, dall' ultimo in grado incominciando, a norma della favella del proprio cuore.

No

Le norme istesse come in fronte si è detto.

§. 981. — Se il Consiglio di guerra abbia dichiarato *constare* del reato o dei reati, come nella quistion di fatto su riportata, il Presidente passerà tantosto alla quistion di dritto (*art.* 274 *Stat. pen.*)

QUISTIONI DI DRITTO

(*detto art.* 274.)

Poichè consta che A. B. sia colpevole del reato (o dei reati, indicarsi)

Ovvero: *Poichè consta che*

C. D. sia colpevole del reato di (indicarsi)

E. F. del reato di (indicarsi del pari)

G. H. del reato di (indicarsi pure)

Qual' è la pena dovutagli per legge?

(Si dirà ora:)

Il Consiglio di guerra

Veduti gli articoli (indicarsi se dello Statuto penale o delle Leggi ordinarie)

Alla unanimità

Ovvero: *alla maggioranza di* (n.° de' voti) *sopra* (n.°)

Ovvero: *alla parità*

Ha condannato e condanna (nome cognome e grado) *alla pena di*

C. D. (nome cognome e grado)		(indicarsi con una sola e singola leggenda se sia uguale per tutti, e se diversa per taluno degli accusati si preciserà.)
E. F. (*idem*)		
G. H. (*idem*)		

Li condanna in pari tempo alle spese del giudizio.

(Quindi le firme dei componenti del Consiglio di guerra dal Presidente incominciando, anzichè dall' ultimo dei giudici, come nella risoluzione della quistion di fatto.)

Secondo caso.

Se il Consiglio di guerra non istimasse fare dichiarazioni speciali sulle circostanze aggravanti espresse nell' atto di accusa o nella quistion di fatto che gli si è porta dal Presidente, voterà con una delle formole seguenti.

(*Art. 237 Statuto pen. mil.*)

1.ª	2.ª	3.ª
Consta che non è colpevole	*Non consta abbastanza*	*Consta che sia colpevole*

§. **982.** — Se il Consiglio adottasse la **1.ª** formola, l' accusato è messo tantosto in libertà; e poichè ogni sentenza nel fatto è una verità (*art. 1304 LL. Civili*), ed una legge per l' esecuzione, poichè rivestita della formola esecutoria al Real nome, ei non potrà esser più sottoposto a giudizio pel reato medesimo.

§. **983.** — Risultamenti non difformi tragge la pressochè simil formola: — *Non vi è luogo a procedimento penale.*

Il giudizio che da cotesta formola emana è rivocabile per lo sviluppo di novelli fatti, e tradotto l' assolto a giudizio novello: (*tom. 1.° pag. 118.*)

§. **984.** — L' assoluzione dell' accusato dunque si ottiene: **1.°** col *consta che non è colpevole;* **2.°** col decorso del biennio dopo il *non consta*; **3.°** dopo l' ordinata ampliazion del processo; **4.°** dopo la decisione delle eccezioni perentorie; **5.°** col *consta che abbia commesso il fallo*, allorchè questo *constato* non è preveduto da alcuna legge; **6.°** da ultimo dopo la discussion pubblica; se la risoluzione di qualche eccezione perentoria sia stata riserbata per allora.

§. **985** — Al di sopra esposto strettamente rannodasi il niun divieto al Consiglio di guerra a concedere colla sentenza istessa all' assolto il dritto a procedere contro chi di ragione: (*art. 272 Stat. pen.*), e di spedir mandato di arresto contro dello stesso; ma se a tanto non vadasi adempito, salva rimane al giu-

dicato la facoltà di farsi con separato giudizio revindicare della imputazione di cui ha saputo essere innocente : (*ved. art. 279 LL. di rito penale*)

Alle suindicate teorie aggiugne luce novella l' articolo 14 Legge del 4 agosto 1812. « Se in un giudizio militare il denunziante, la parte civile, o un testimone pagano sia scoperto reo di calunnia o di falsa testimonianza, sarà, dopo la decisione diffinitiva del processo militare, inviato coi documenti al tribunale ordinario. »

§. 986. — Ne addimostra poi le sanzioni l' articolo 186 delle Leggi penali. « Vien punito colui che di calunnia rendesi colpevole a danno di quegli che sa essere innocente, se in affari criminali col secondo al terzo grado di prigionia, e con ammenda da cento a mille ducati ; ed in affari correzionali o di polizia col primo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale. »

§. 987. — Così anco, se il tribunal militare adottasse la 2.ª formola, ordinerà la libertà provvisionale, o questa istessa sotto la sorveglianza dei propri superiori, o della polizia : *art. 273 Stat. pen. mil.*

Disporrà in pari tempo una più ampia istruzione : *detto art. 273.*

§. 988. — Se il Consiglio di guerra adottasse la 3.ª formola, il Presidente passerà alla seguente

Quistione di dritto.

Poichè consta che A. B. sia colpevole del reato di (indicarsi in rapido cenno), *ma senza* (riportarsi le circostanze aggravanti espresse dal pubblico ministero nella rubrica)

Qual' è la pena dovutagli per legge?

(Su queste basi si dirà :)

Il Consiglio di guerra :

Veduti gli articoli (indicarsi se dello Statuto penale o delle Leggi comuni)

Ovvero : *alla pluralità di* (n.° dei votanti) *sopra* (n.° superstite)

Ovvero: *alla parità*

Ha condannato e condanna alla pena di (indicarsi questa) *ed alle spese del giudizio.*

(Quindi le firme dei componenti del Consiglio di guerra dal Presidente incominciando anzichè dall' ultimo dei giudici, come nella risoluzione della quistion di fatto)

Terzo caso.

Se si crede l' accusato colpevole del fatto di cui viene addebitato, ma deve escludersi qualche qualità o circostanza; oppure che non sia provato abbastanza.

Si adopererà la formola quì appresso:

È colpevole (per esempio) *di furto in pregiudizio di* (nome cognome, grado o condizione del derubato); *ma senza violenza pubblica.*

Ovvero: *è colpevole* (per esempio) *di omicidio a danno di* (nome, cognome, grado o condizione dell' ucciso); *ma senza premeditazione.*

(Quindi le firme dei componenti del Consiglio di guerra dal Presidente incominciando.)

Quarto caso.

Se si fosse prodotta dall' accusato una circostanza ch' escluda o il fatto o le qualità espresse nell' atto di accusa.

Si dirà:

Consta che l' accusato (nome, cognome, grado, o condizione) *nel giorno in cui viene addebitato di* (ripetersi l' azion criminosa) *era nel luogo detto* (indicarsi)

Ovvero: *Consta che abbia commesso il reato di* (indicarsi).

in seguito di essere stato aggredito da (nome e cognome) *con* (modo ed arma di cui era fornito)

Consta	**Non consta**
Mezza firma, ossia il solo cognome di ciascuno de' votanti, come si è detto al 1.° caso.	Le norme istesse come in fronte si è detto.

(Dopo raccolti i voti in tal modo nell' uno o nell' altro luogo si dirà:)

Poichè consta che (nome, cognome, grado, o condizione dell' accusato) *sia colpevole del reato di* (ripetersi), *ma preventivamente aggredito ha agito per la sua propria difesa, qual' è la sanzione dovutagli per legge?*

Il Consiglio di guerra:

Veduti gli articoli (indicarsi se dello Statuto penale o delle Leggi punitive comuni)

Lo ha condannato e condanna alla pena di (indicarsi) *ed alle spese del giudizio.*

(Le firme, dal Presidente incominciando, anzichè dall' ultimo dei giudici, come innanzi si è osservato)

SEZ. VI.

QUALIFICA DE' COLPEVOLI.

§. 989. — Diciam del *colpevole*, vocabolo che nella presentazione della quistion di fatto si annunzia.

Cotesto colpevole è quegli, contro cui si è dichiarato *constare del reato* dal Consiglio di guerra.

Distinguiamone le sue diverse specie che han nome:

1.° di *autor principale*, ed è colui che materialmente consuma l' atto; 2.° di *complice volontario* e di *primo grado*, ed eguaglia all' autor principale; 3.° di *complice in secondo grado*; 4.° di *complice violentato*; 5.° d' *ignorante*; 6.° di *ripugnante*; 7.° di *partigiano*.

§. 990. — Dopo questo rechiam omaggio a cotesta frase *complice* che quinci prende posto, valendoci del linguaggio istesso che l' art. 74 delle Leggi penali ci porge.

Son *complici* di un reato: 1.° coloro che avran dato *commissione* o *mandato* per commetterlo; 2.° coloro che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, di macchinazioni o artifizî colpevoli, lo avranno provocato, o avranno dato istruzioni per commetterlo; 3.° coloro che avran procurato armi, istrumenti, o altri mezzi che han servito all' azione, sapendo che vi doveano servire; 4.° coloro che scientemente avran facilitato o assistito l'autore o gli autori delle azioni nei fatti i quali le avranno preparate, facilitate o consumate.

§. 991. — Innalzasi indubitata da coteste teorie legislative la doverosa *illazione*, che la complicità avvenir puole tanto colla presenza all' azione, che con esservi lungi.

§. 992. — Ma non si scordi quinci, che la legge non in tutti i reati riconosce complicità, in onta di essersi commessi coll' assistenza e facilitazione altrui.

Tali sono: 1.° l' acquisto di oggetti di Regio conto dal legittimo depositario; 2.° la detenzione di essi dall' acquirente nel suo domicilio. Alcuna legge positiva questo caso previde; ma arginandoci sul §. 2.° dell' art. 439 Stat. pen. mil. chiedemmo con successo dal Consiglio di guerra di Calabria media nella famigerata causa del guardia di artiglieria D. Gaetano Pietraroja, la condanna di costui alla pena di venti anni di ferri, e la libertà dell' acquirente e detentore dei mercanteggiati proiettili Gregorio Donato del Pizzo: (*ved. nostre requisitorie tom. 3.° pag. 81.*)

§. 993. — Le spese alle quali è condannato il colpevole fissar possonsi colla sentenza o decisione medesima o con altra separata, udito il Commessario del Re e gl' interessati (*art. 297 LL. di rito penale*); ma se altre spese occorressero dopo fatta la liquidazione anzidetta per la esecuzione del giudicato, saran comprese in un supplemento di liquidazione reso esecutorio dal Presidente, ed ordinanzato dal Commessario del Re: (*tom. 1.° pagina 501.*)

§. 994. — Ogni spesa che abbia per iscopo la ricerca, la persecuzione, il castigo dei misfatti e dei delitti dai tribunali o

dai giudici punitori, è anticipata dall' amministrazione del registro e bollo: *art. 1.° Decr. 13 genn. 1817.*

§. 995. — Così anco dall' amministrazione istessa si anticipano le spese pei giudizi d' insubordinazione e di diserzione qualificato: (*tom. 1.° pag. 498.*)

Amnistia

§. 996. — La frase *amnistia*, detta puranco *grazia*, *indulto, abolizione*, comanda comento, e noi vi adempiamo di buon grado.

1.° È dessa una grazia che si concede con Sovrano Rescritto pei soli delitti e contravvenzioni, e non mai per misfatti: *art. 638 LL. di proc. pen.*

2.° Distinguesi ella in *complessiva*, *generale o particolare*, *assoluta o condizionale.*

3.° Il Commessario del Re od il giudice del merito ha debito rilevarla di uffizio.

4.° Abolisce il procedimento a pro dei non giudicati, e commuta o condona la pena al condannato.

5.° Estingue l' accusa, non già il delitto.

6.° Se colui che ha goduto di cotesta amnistia commette reati novelli, è giudicato qual reiteratore, come se non avesse goduto dell' indulto: *art. 89 LL. pen.*

7.° Lascia intatta l' azion civile nascente dal reato — Ella si sperimenta d' innanzi al tribunal civile.

8.° Non vi ha dritto colui ch' essendo punibile con pene criminali, per effetto di attenuanti o scusanti venga colpito da sanzioni correzionali: (*tom. 1.° pag. 225*)

8.° L' amnistiato od il graziato non va esente dal rimborso delle spese al Real tesoro.

Libertà provvisoria

§. 997. — La libertà provvisionale di cui abbiam quinci oggetto esige sviluppo, ed eccolo.

Cotesto favore non è dato accordarsi dal Consiglio di guerra agl' imputati di misfatto, ma estenderlo appena a pro dell' ar-

restato punibile con pena minore della relegazione : *(tom. 1.° pag. 483.)*

§. **998.** — Dee ella domandarsi di uffizio dal Commessario del Re nel caso di pruove riunite a pro dell' accusato : (§. **30** *n.° 174* e §. **636** *n.° 5.*)

La sentenza portante cotesta specie di libertà è una interlocutoria — Il niun dovere quindi a pubblicarla , ma vien pubblicata colla esecuzione.

Così anco quella che pronunzia il *non consta* , è una interlocutoria , e non si pubblica nè all' udienza , nè in modo quale che sia.

Dessa però trasmutasi di pieno dritto in diffinitiva , se dopo lo stadio di due anni non siansi acquistate pruove novelle di reità : (§. **984** *n.° 2.*)

L' azion penale quindi rimane estinta per legge.

§. **999.** — Ma non ci è dato tenere in silenzio in questo luogo, che le sentenze tutte interlocutorie o preparatorie non costituiscon giudicato. La ragion logica ce ne porge i dettami.

Pene.

§. **1000.** — È di nostra pertinenza il versar gli sviluppi sulla pena , come quella che chiude le soglie alla materia di cui abbiam oggetto.

Della pena e sua definizione dicemmo al §. **792**; delle pene per legislazion militare sta detto nell'art. 367 Statuto penale; di quelle per Leggi ordinarie, da adottarsene le pratiche nel manco delle prescrizioni dagl' istruttori e tribunali militari (*art. 250 detto Statuto*) eccone la serie :

Pene criminali.

1.° la morte ; 2.° l' ergastolo ; 3.° i ferri ; 4.° la reclusione ; 5.° la relegazione ; 6.° l' esilio dal regno ; 7.° l' interdizione dai pubblici uffizi ; 8.° l' interdizione patrimoniale : (*art. 3 LL. pen.*)

Pene correzionali.

1.° La prigionia; 2.° il confino; 3.° l'esilio correzionale; 4.° l'interdizione a tempo; (*art. 21 LL. pen.*)

Pene comuni alla giustizia criminale e correzionale.

1.° I luoghi dove son detenuti i condannati nomansi bagni. Sono essi di prima e seconda classe.

2.° I luoghi di pena de' condannati militari da' Consigli di guerra sono i medesimi ove l'espiano i pagani. La pena dei lavori forzati perpetui (*n.° 2 art. 367 Stat. pen.*), è ridotta ad anni 26 a 30 — Quella de' lavori forzati temporanei, oltre i tre gradi stabiliti (*art. 331 detto Stat.*), ha il quarto grado, che comincia dagli anni 25 e termina a 30 — Da cotesto quarto grado si passa all'ergastolo, e da questa pena si discende al 4.°, 3.°, 2.°, e 1.° grado de'ferri: (*tom. 1.° pag. 466.*)

3.° La pena de' lavori forzati è sovranamente abolita per gli ecclesiastici; vi fu sostituita quella della detenzione in castello: *Concordato colla S. Sede 16 aprile 1834.*

4.° La pena de' lavori forzati o più grave, pronunziata contro di un militare decorato, tragge *ipso facto* la perdita di ogni onore di cui è insignito: (*tom. 1.° pag. 464.*).

5.° La pena de' ferri al presidio si riduce di un quarto espiandosi nelle prigioni centrali: (*ivi*, *pag. 462.*)

6.° La pena contro chiunque non essendo militare indossasse distintivi o segni militari, è la detenzione da otto giorni a due mesi, ed una multa di cento a trecento ducati, che pagar dee anco con l'arresto personale: (*ivi*, *pag. 470.*)

Potrà esser punito ancora a norma dello scopo che figgevasi a meta: *art. 848 Ordin. di piaz.*

7.° Per la pena delle ingiurie contro al soldato in sentinella, per quella delle diverse violenze e vie di fatto contro lo stesso, *ved. tom. 1.° pag. 64 e 65.*

8.° La pena del laccio sulle forche è applicabile a' militari per insubordinazione per vie di fatto che abbian prodotta la morte del superiore: (*ivi*, *pag. 467.*)

9.° La pena della prigionia o del confino, qualunque siasi

la durata, si commuta in servizi ignobil: *Decr. 17 aprile 1821 art. 2:* (*tom. 1.° pag. 415*).

10.° Eccezione per gl' individui di gendarmeria : (*tom. 1.° pag. 62 e 63.*)

11.° Per la pena della bestemmia, *ved. cit. tom. 1.° pag. 441.*

12.° La pena per furto o falsità contro di un militare, lo esclude dall'onore di più servire nell'esercito: (*ivi, pag. 463.*)

13.° Le pene correzionali contro individui di gendarmeria si sospendono allorchè son passate in cosa giudicata : *Circol. di gr. e giust. 27 agosto 1842.*

14.° La pena pronunziata contro un furioso o insensato, divenuto tale dopo il reato, dee sospendersi : (§. 30 *n. 258.*)

15.° Così del pari si sospende cotesta pena, se sia pronunziata contro militari per delitti comuni dalle Corti pagane : *Circol. del Comando gen. 14 aprile 1831.*

16.° Così pure quella de' lavori forzati contro gli ecclesiastici : *Rescr. 22 luglio 1815.*

17.° La pena di morte pronunziata contro di un ecclesiastico od un religioso, è sospesa fino all' adempimento di talune prescrizioni sancite da Sua Maestà il Re N. S. di accordo colla Santa Sede : *Concordato del 16 aprile 1834.*

18.° Così anco quella contro i presentati volontarî, sia in giudizi ordinari che di eccezione straordinaria : (*tom. 1.° pag. 479.*)

19.° La pena de' ferri nel bagno e nel presidio si espia nell' ergastolo, allorchè eccedesse il periodo di anni trenta : (*ivi, pag. 466.*)

20.° La pena de' ricettatori congiunti degli scorridori di campagna, è sospesa al par di quella de' rei principali, allorchè siansi volontariamente presentati : (*ivi, pag. 86.*)

21.° Una pena pronunziata per più correi ed attaccata di ricorso da taluno e da tal altro no, comincia a decorrere per quest' ultimo dal dì che venne profferita, onde non convertirsi in pregiudizio il favor dalla legge accordato a quegli, ed il silenzio mostrato da questi : (*ivi, pag. 468.*)

22.° La pena non s' intende pronunziata allorchè venga attaccata da ricorso : (*ivi, pag. 491.*)

23.° Ogni pena si provoca dal pubblico ministero, come quegli ch'esclusivamente ha carico della persecuzion de' colpevoli — Così anco la pena pecuniaria sotto nome di multa o ammenda.

§. 1001. — Si prescrivono le condanne portanti alle pene qui appresso, cioè :

1.° Quelle di morte fino al quarto grado de' ferri non mai; *art. 613 LL. di rito pen.*

L'azion penale per cotesti misfatti si prescrive tra venti anni: *ivi*.

2.° Quelle minori delle suindicate si prescrivono nel periodo istesso.

L'azion penale per misfatto portante alle pene anzidette si prescrive tra dieci anni : *art. 614 LL. med.*

3.° Le pene correzionali si prescrivono tra cinque anni — L'azion penale per delitti tra due anni : *art. 615 LL. cit.*

§. 1002. — Ingiunge quinc'il dovere a membrarsi nella soggetta specie delle prescrizioni suindicate, che il calcolo del tempo fassi sempre per giorni e non per ore; ed i giorni si calcolano costantemente dalla mezzanotte.

§. 1003. — Da ultimo : rechiam quinci dovere per lo completo della materia in disamina dire una qualcosa sull' anno per quanto all' etimologico si affà ed alla sua divisione.

Romolo, primo Re di Roma, divise l'anno in dieci mesi : al primo diè nome *marzo*, da Marte suo genitore; al secondo *aprile* da Venere madre di Enea da cui traeva i suoi natali; al terzo *maggio*, da' maggiori di età da lui prescelti per suoi consiglieri; al quarto *giugno*, da' giovani prediletti per sue guardie del corpo. Gli altri mesi ebbero nome dal loro numero progressivo; il quinto in fatti fu detto *quintile*, nomato *luglio* in onore del suo natalizio in tal mese ; il sesto *sestile*.

Dal romano imperatore Giulio Cesare il sestile fu detto *agosto* in onor di Cesare Ottaviano-Augusto, secondo imperatore — Gli altri mesi furon detti *settembre*, *ottobre*, *novembre*, e *dicembre*.

Altri due Numa Pompilio, secondo Re di Roma, ne aggiunse sotto nomi di *gennaio*, da Giano, divinità cui ogni principio era consacrato, e celebratissimo fu il primo giorno di tal mese pel principio di tutte le amministrazioni in Roma ed omag-

gi felicitatori; e *febbraio*, da *februa* (purificazione). In tal mese purgavasi la città di Roma con sagrifici — Presso noi si celebra colla distribuzione ed accensione delle candele nel dì 2 del mese istesso per la purificazione di MARIA sempre VERGINE.

L'anno è il periodo di 365 giorni, 5 ore e minuti 49. — Il coacervo per anni 5 di coteste 5 ore e minuti costituisce il giorno 29 del mese di febbraio, donde è detto anno bisestile.

È diviso, come abbiam detto, in 12 mesi, ciascuno di 30 giorni circa, ed in quattro stagioni. — Il giorno che chiude, calcolasi da mezza notte a mezza notte.

SEZ. VII.

SENTENZA, SUE FORME E NULLITA'

§. 1004. — Eccoci all'atto finale del giudizio, alla pronunziazione cioè della sentenza, in cui del voto giudicativo dassi la emanazion solenne della legge al fatto.

§. 1005. — La risoluzione della causa a norma del sentimento della propria coscienza (lo diciamo con un illustre giurista contemporaneo) diè nome a cotesto vocabolo *sentenza* — Dessa è la manifestazion solenne dei giudici — Dessa è propria de' giudici appellabili.

§. 1006. — E noi ci rincoriam quinci al concetto, che membrerassi di esser cotesta sentenza nel fatto una verità, ed una legge per la esecuzione.

Quando le stesse han nome d'interlocutorie e preparatorie; del loro significato e legali effetti; delle conseguenze che dalle medesime derivano, se contenessero il *consta che non*, se contenessero il *non consta abbastanza*, se il *consta che sia colpevole*, ne abbiam detto abbastanza e vi torneremo da qui a poco.

Esponiamo ora quant'altro d' interessante alla sentenza si avviticchia.

§. 1007. — E non tacciasi principalmente, che ogni sentenza o decisione non potrà mai esser eseguita se non sia al Sovrano intestata.

Dessa è un sillogismo, la di cui maggiore è la legge, la mi-

nore è la dichiarazion del fatto conforme oppur no alla legge istessa, ossia la serie de' fatti che il Consiglio di guerra estima come verificati nella discussion pubblica; la conseguenza è l'assoluzione o la pena, oppur l'affermativa che questi fatti riuniti insieme corrispondono alla ipotesi della legge.

§. **1008.** — L'esposizione di cotesto fatto risolvesi in altrettanti *considerandi*. — Da questi frutta l'asserzione o la negativa della reità o della innocenza.

La sanzion dunque o l'assoluzione emana dall'avverarsi della ipotesi della legge, ossia del fatto particolare addebitato all'accusato con quello qualificato da cotesta legge punibile, colla formola (p. e.) *scorreria a mano armata* ec. ec.

§. **1009.** — Parti precipue di ogni sentenza o decisione sonosi: 1.° il giudizio di fatto; 2.° il giudizio di dritto. — Quistioni quindi di fatto e quistioni di dritto.

§. **1010.** — Il ragionamento di fatto, che non di rado l'ipotesi della legge sopprime, annunziar dee se la conseguenza siasi (p.e.) *consta* che *A. B. sia colpevole di ferita pericolosa di vita per sua natura*, *in pregiudizio di C. D.*? — La minore esprimer dee: 1.° che *C. D.* sia stato gravemente ferito; 2.° la natura del reato secondo la legge; 3.° se accidentalmente, o per volontà di *A. B.* (accusato); 4.° che ha operato con discernimento o non volendo il fine; 5.° il mezzo di cui si è servito per tal fine; 6.° se solo ha voluto o non ha voluto un tal mezzo ed un tal fine.

Il manco di uno dei particolari suindicati nel fatto rende mal motivata la sentenza o decisione.

§. **1011.** — Sentesi dal di sopra il bisogno di essere risoluta l'ipotesi della legge nei suoi elementi, e rinvenirsi nella motivazione tante circostanze, quante sonosi quelle che costituiscono l'ipotesi suindicata. — Cotesta *motivazione*, altrimenti detta *considerandi*, contener dee le sole circostanze di fatto che corrispondono al concetto di cui l'ipotesi della legge è formato — Il serbo di una delle circostanze di sopra porge adito al ricorso.

§. **1012.** — Cotesta motivazione, ossia l'esposizione dei fatti elementari costitutivi dell'azion delittuosa, il convincimento di questi, è riposto alla facoltà di credere del magistrato, allorchè però la legge per taluno di essi non abbia stabilito dei partico-

lari di convincimento. — Il manco di questa motivazione nelle sentenze è cagione di nullità.

§. 1013. — E quinci non ismettesi che coteste circostanze risultar denno dall'astro del dibattimento, essendo a pena di nullità imperato esprimersi alcun fatto senzachè da un tal fonte derivasse.

§. 1014. — Così anco non si smarrisca esser vano indicare i fonti di pruova, ossia i documenti ed i testimoni di cotesti fatti nei considerati, poichè all'occhio umano tutta lampeggia l'eminente sicurtà che il processo di dimostrazione ne porge.

Nulla di manco, per la umiliante fatalità della condizion connessa a taluni compilatori di cotesti *considerandi*, ci è stato duolo vederli fallare fino al punto di riportar letteralmente in essi ben dei tralci delle deposizioni dei testimoni in guarentigia delle circostanze quivi espresse.

§. 1015. — Reca cotesto nostro comento dalla legge eccezione (*art. 293 LL. di rito penale*), ove si tratti cioè di esservi proposta con particolar quistione una qualche circostanza — In alloc la verità esigendo un appoggio, la legge comanda un util silenzio, ed i fonti di pruove si accennano.

§. 1016. — Accontentisi pure dopo i premessi sviluppi di rinvenir quinci schierato con ordin progressivo quanto alla frase sentenza si stringe, per ottenersi così il grand'uopo del laconismo.

1.° Dev'ella contenere l'indicazione dell'autorità che ha nominato i componenti del Consiglio di guerra.

2.° Debb'esser pronunziata dai giudici medesimi — Eccezioni su di ciò §. 783 *n.° 38*.

3.° È divietato citarsi in essa Ministeriali.

4.° Nella sentenza di condanna dee comprendersi anco quella delle spese del giudizio.

5.° Talune sentenze contener denno l'epoca in cui addivengono esecutive.

6.° Tutte le sentenze condannatorie debbon fregiarsi del certificato di esecuzione.

7.° L'esecuzione di tutte le sentenze è devoluta al Commessario del Re.

8.° Il Comandante militare anco vi prende parte.

9.° Le sentenze suscettive di ricorso all'alta Corte son definite dalla legge.

10.° Quelle che in onta del suo divieto possono accagionarsi di ricorso le ha distinte la ragion legale.

11.° Così anco quelle che denunziar si possono all'alta Corte militare istessa, e da quale autorità, le abbiamo espresse di già §. 671.

§. 1017. — Dominante si è il nostro interesse di farci cauti a non accagionarci di prolissità colla enumerazione di moltissime altre sentenze che alla militar giurisdizione è dato pronunziare; ma al nostro dovere ingiugnesi di riportarci piuttosto a quanto nel vasto campo del nostro lavoro abbiam sentito il bisogno di mettere in veduta.

§. 1018. — Della *decisione* diciam ora, come quella che spesso colla sentenza si commesce. — Poggia ella sulla etimologia da *decidere* — Nell'idioma di legge, è di ogni controversia il troncamento diffinitivo; ossia il punto estremo della giurisdizione — È propria ella de' magistrati inappellabili — Esprimer dee, se sia stata resa alla unanimità, a maggioranza, o a parità di voti: *art. 542 Regol. discipl.*

L'*arresto* poi è una voce che si pertiene alle decisioni delle alte magistrature, ossia della nostra alta Corte militare e della Corte suprema di giustizia.

§. 1019. — Cotesto arresto, sia della Corte regolatrice militare o pagana, sempre intimar deesi al giudicabile: (*tom. 1.° pag. 489.*)

§. 1020. — Ma alla frase decisione delle ben utili nozioni sentiamo il bisogno rannodare — Al voto adempiamo per ordin numerico, onde in breve cenno abbiasi il tutto ed a primo sguardo raccolto; tenendosi presente intanto quanto ne' §§. 1008 a 1020 dicemmo, come quelli che implicitamente e simultaneamente alle decisioni ed alle sentenze si affanno.

1.° Nella decisione per reato di bestemmia, non ha luogo la quistione intenzionale; nè l'ebbrezza nel misfatto istesso è cagion legale di scusa: (*tom. 1.° pag. 441.*)

2.° La decisione medesima risguardando il reato come sopra, ha debito esprimere nel fatto il luogo ove fu pronunziata, essendo l'oggetto precipuo del rigor delle leggi il punire lo scan-

dato in ragion del luogo e del tempo: (*tom. 1.° pag. 221 e 222.*)

3.° La decisione per reato di stupro contener dee il fatto elementare costituente la violenza in esso concorsa: (*ivi, pag. 448.*)

4.° Quella risguardante una carta privata redarguita di falsità, motivar dee nel fatto tanto l'uso sciente di essa, che la scienza della falsità nella carte medesima: (*arresto della sup. Corte di gius. 16 dicembre 1833, causa Carella e Lemarangi.*)

5.° Quella per omicidio con premeditazione, precisar dee nel fatto il disegno formato di uccidere pria dell'azione: (*tom. 1.° pag. 447.*)

6.° Quella per omicidio o per ferita, dee contenere la risoluzione della quistione, se l'uccisore od il feritore siasi messo volontariamente nell'alternativa di uccidere o essere ucciso, o di ferire o esser ferito: (*ivi pag. 178.*)

7.° In quella sulle scuse per omicidio, dee portarsi il massimo accorgimento, e quindi se potea prevedersi che dal colpo seguir ne potea la morte, onde militare ovver no la scusante che siasi sorpassato il fine nel risultamento: (*ivi, pag. 414 e 450.*)

8.° Così quella per furto commesso con violenza, contener dee, a pena di nullità, la trascrizione dell'art. 451 Leggi pen.

9.° Quella che risguarda misfatto commesso nel furore e nella demenza, contenendo un giudizio di fatto, è sottratta dalla censura: (*ivi, pag. 124.*)

10.° Nella sola decisione portante condanna, si ha debito trascrivere a pena di nullità il testo della legge: (*ivi, pag. 452.*)

11.° Se porti libertà, non è attaccabile di ricorso dalla parte civile, ove il pubblico ministero non l'abbia impugnata: (*ivi, pag. 415.*)

12.° Tutte le decisioni terminative deggion motivarsi, anco che non sian rese in pubblico dibattimento: (*ivi, pag. 447 in nota.*)

13.° Una decisione portante *non esser luogo a procedimento penale* per un reato, non permette schiudersi procedure novelle, senza scindersi ne' modi di rito il primo giudicato: (*ivi, pag. 118.*)

14.° Cotesta decisione, se porti libertà provvisoria per effetto

degli esperimenti tutti giudiziari nel processo di dimostrazione, dopo l' elasso biennale resta convertita di dritto in assoluta; ma se fosse pronunziata sul processo scritto ed in camera di consiglio, ovver se avesse decisa la *conservazione degli atti in archivio fino alla pervenienza di nuovi lumi* (il che equivale alla libertà provvisionale), potendo sorgere per evento delle tracce atte a provare l' azion criminosa, accorderebbesi eminente favore alla impunità, se non sia prescritta od in altro modo estinta: (*tom. 1.° pag. 142 e 482.*)

15.° La decisione contro rei contumaci si pronunzia sempre sul processo scritto, e senza l' esame orale de' testimoni: (*ivi, pag. 426 e 440.*)

16.° Tutte le decisioni per misfatti di eccezione straordinaria, s' imprimono colla stampa al numero di 120 copie, anzichè di 50, per farsene la pubblicazione: (*ivi, pag. 456.*)

17.° Da ultimo: la motivazione in esse figgendosi a meta di conoscere se l' azione sia colpita da sanzion penale, e quindi se sia accompagnata da talune circostanze dalla legge previste: p. e. negli stupri violenti, i fatti ne' quali sta la violenza; negli omicidî qualificati o scusabili, i fatti costitutivi della qualifica o della scusa, cioè, se vi sia dubbio sulla volontà di uccidere. Il fatto punibile poi esprimer dee tutte le circostanze e caratteri che ne aggravano, attenuano o ne struggono l' imputabilità: (*ivi, pag. 444.*)

§. **1021.** — Facciamoci ora al *fatto*, e germoglia quinci il doveroso omaggio a dirne ... È desso la verità che al giudizio si pertiene, divenuta nota in virtù delle pruove raccolte dal personal processo e tra di loro concordi.

§. **1022.** — Contener dee cotesto fatto lo storico costituente dell' avvenuto fatto, dal tempo incominciando, quindi il nome, cognome, grado, corpo, o condizione dell' autor di esso, l' azione, il luogo, il tempo, l' ingenere, ed i suoi risultamenti, le circostanze che ne addimostrano la causale, ossia il disegno, il fine, la preparazione, o la scelta de' mezzi, e le pruove:

L' esposizione di questo fatto, già dicemmo (§. **1008**) si risolve in altrettanti *considerati*, da' quali l' affermazione o il niego della colpabilità o della innocenza dipende.

§. **1023.** — È di nostra pertinenza quinci di non soprassaltare un non nulla sul promesso impegno, ma di fermarci sulla esposizione della serie delle nullità, come quelle che di eminente utilità rendonsi a' ministri della legislazion militare — Con questa face eglino i rimorsi dilegueranno, ed il trionfo nelle tenebrie dell' incertezza riportano.

§. **1024.** — Le nullità, èssi pur troppo palese, non porgono altro significato che quello della qualità di ciò che è nullo o che non è valido — Sono elleno di dritto pubblico, e si distinguono sotto un triplice rapporto, cioè: 1.° per violazione di leggi penali; 2.° per violazioni di leggi giurisdizionali; 3.° per violazioni di leggi di procedura.

§. **1025.** — La custodia di questo triplice confine è sovranamente affidato, cioè: la 1.ª e la 3.ª all' alta Corte militare; la 2.ª all' alta Corte istessa od alla Corte suprema di giustizia, secondochè il conflitto o la competenza sia tra tribunali militari e tribunali militari o di questi medesimi con Corti pagane.

§. **1026.** — Ma ecco delle nullità per violazione di leggi la serie, al paro che di quelle delle forme portanti a pena di nullità istessa. Sono elleno:

— *1.* Il manco del termine di tre giorni liberi alle persone chiamate in giustizia, oltre quello della intimazion della cedola e della scadenza, e quello di altrettanti giorni per quante sono le distanze di quindici miglia dal di loro domicilio a quello dell' autorità giudiziaria.

— *2.* Il manco della preliminar intimazione ai periti, ai testimoni, all' accusato, al suo difensore, e parte civile, nell' eseguire un esperimento di fatto.

— *3.* Il serbo della intestazione del processo, su di cui si apre giudizio.

— *4.* Il manco della elezione o destinazione del difensore all' accusato.

— *5.* Il serbo della intimazione del termine a difesa al medesimo.

— *6.* Il manco della presenza del difensore nella discussione delle cose dedotte nel termine a difesa.

— *7.* Così del pari quella dello stesso e dell' accusato nella discussione delle eccezioni.

— *8.* Il giudicare di un reato non espresso nell' atto di accusa che sia risultato nella discussion pubblica.

— *9.* Il manco della presenza dell' accusato e del suo difensore nella discussione istessa.

— *10.* Così anco quella di tutt' i giudici che pronunziar denno sull' accusa del Commessario del Re, ed a porte aperte, e del Cancelliere; salvo l' eccezione del §. 945.

— *11.* Il far parte del Consesso nel dibattimento un qualche giudice ricusato o ricusabile per legge; salvo l' eccezione espressa nel *n.° 33* del §. 785.

— *12.* Il serbo del Comandante militare a pronunziare su di una domanda legittima di ricusazione (*art. 229 Stat. pen.*) prodotta da una delle parti, per qualche giudice nominato nell' ordine della riunione del Consiglio preparatorio o decisorio.

— *13.* L' udizione non eseguita della Messa dello Spirito Santo dal Consesso pria di riunirsi in discussion solenne: *art. 192 Regol. discipl.*

— *14.* Il manco della lettura nel dibattimento de' processi verbali, delle dichiarazioni relative al corpo del delitto, e dei documenti che faccian pruova da sè o che avvaloramo la pruova testimoniale: *art. 237 e 238 cit. Regol.*

— *15.* Così del pari il serbo della lettura delle dichiarazioni dei testimoni assenti o morti o impediti o nell' estero, o delle persone autorizzate dalla legge a deporre in iscritto, o dichiarate non necessarie.

— *16.* Il niego all' inchiesta (*art. 213 Stat. sudd.*) per un esperimento di fatto, per qualunque oggetto espresso nei §. 747 a 751. (*Ved. eccez. su di ciò* §. 759, 750, 764, 765 e 767.)

— *17.* L' udizione di un testimone senza giuramento nella discussion pubblica (*art. 243 Stat. pen.*). Cotesto manco per essere accagionato di nullità, rilevar deesi nel verbale del dibattimento.

— *18.* L' omissione nella discussion pubblica della parola *tutta* nel giuramento del testimone di dire la verità e null' altro che la verità: (*tom. 1.° pag. 258.*)

— *19*. Il manco del giuro istesso di un testimone che dato in nota dalle parti ed impedito a presentarsi, sia fatto sentire da un giudice delegato : *art. 256 §. 2 LL. di rito pen.*

— *20*. L' udizione di persone non messe in nota dalle parti : *art. 243 dette LL. di rito pen.*

— *21*. La lettura dei certificati e dichiarazioni scritte di persone che potevano personalmente sentirsi — Cessa la nullità se il pubblico ministero o l' accusato non siansi opposti a questa lettura : *art. 251 LL. di rito pen.* : (*Ved. eccez. su di ciò* §. **251**, **258**, **663** *e seguenti.*)

— *22*. Così anco delle dichiarazioni scritte dei testimoni non rivestite della santità del giuro : *art. 246 §. 3.° dette LL. di proc. pen.*

— *23*. Il serbo della lettura della deposizione di un testimone che impedito a presentarsi per essere interrogato sopra circostanze necessarie, l' abbia data ad un giudice delegato dal Collegio rivestita del giuro : *art. 258 Leggi medesime.*

— *24*. Il manco di cotesto giuro del periti e dei testimoni in un esperimento di fatto sopra luogo ordinato dal Consiglio nel corso della discussion pubblica : *art. 262 dette Leggi.*

— *25*. La non seguita lettura del verbale di un esperimento di fatto, allorchè questo venga ricominciato : *cit. art.*

— *26*. La lettura nella discussion pubblica del verbale istesso, in cui il rappresentante dell' accusato non abbia prestato il giuro : (*tom. 1.° pag. 488.*)

— *27*. Il serbo della discussione dell' atto di nascita di un parricida : (*arresto della Corte supr. 18 febbraio 1835*, *causa Morza.*)

— *28*. Il manco della deliberazione del Consesso sulla necessità di un testimone, se debba sospendere o continuare la discussione : *art. 255 Stat. pen.*

— *29*. Il non intervento in determinati casi dei periti e dei testimoni del genere nel dibattimento non esaminati con giuramento : *art. 253 Stat. pen.*

— *30*. Il manco dell' interpetre, se l' accusato o alcuno dei testimoni non possa o non sappia parlare italiano : *art. 256 ivi.*

— *31*. Il manco dello stesso all' accusato, o al querelante, o al testimone sordo-muto che non sappia scrivere o che sa-

pendo scrivere non sia interrogato in iscritto, o non dia in iscritto le risposte: *art. 223 LL. di rito pen.*

— *32.* Il manco dell' interpetre istesso, ch' èssi quinci un familiare di loro, alle persone di sopra, essendo sordo-mute, o mute e non sorde, per tradurre per mezzo di gesti e di scritture: (*ved. vol. 1.° di questo tomo pag. 403*, 6.° *caso*.)

— *33.* Il manco del preliminar giuro all' interpetre indicato nei *num. 30* e *31*, ed al familiare espresso nel n.° precedente.

— *34.* La prestazione del giuro divietato dalla legge a talune persone: §. 34.

— *35.* L' udizione di testimoni che non possono esser forzati a deporre (*art. 164 a 166 Stat. pen.*) se non nei casi permessi dalla legge (*art. 167 e 168 ivi.*)

— *36.* Così pure l' udizione dei denunzianti e del difensori delle parti su fatti la cui conoscenza dipende dalla fiducia in loro riposta: *art. 202 LL. di rito penale.*

— *37.* Il manco della esposizione degli oggetti relativi al reato sott' occhi dell' accusato, e la ricognizione dei reperti dai testimoni: *art. 240 Stat. pen.*

— *38.* La lettura nel dibattimento di una dichiarazione non giurata, giusta la formola dell' art. 247 delle Leggi di rito penale.

— *39.* Il serbo della enunciazione nel verbale del dibattimento dei mezzi di difesa che si sono prodotti, colle corrispondenti deposizioni dei testimoni: *art. 258 Stat. pen.*

— *40.* Il manco od il rifiuto di pronunziare su di una domanda del pubblico ministero o dell' accusato, o della parte civile: *art. 330* §. 2.° *LL. di proc. pen.*

— *41.* Il grado dei giudici del Consiglio di guerra non corrispondente a quello del giudicabile: (*tom. 1.° pag. 402.*)

— *42.* La variazione dei giudici nel corso del dibattimento: *art. 229 LL. di rito penale.*

— *43.* Il decorso di sei mesi dalla prima all' ultima udienza senza cominciarsi la discussion da capo: *art. 227 ivi.*

— *44.* Il manco delle conclusioni del pubblico ministero, e la parola non data in ultimo all' accusato: *art. 269 ivi.*

— *45.* Il manco delle medesime, pronunziar dovendosi su di una domanda di salvocondotto nell' interesse di un imputato, o

di un debitore colpito da sentenza di arresto per affari civili: *art. 865 LL. di proced. civile.*

— *45.* Il manco del Commessario del Re e del Cancelliere nella camera della discussion segreta: *art. 262 Stat. penale.*

— *47.* Il serbo della pronunzia della deliberazione immediatamente dopo l' ultimo atto della discussione: *art. 271 LL. di rito pen.*, *262 e 276 Stat. pen. mil.*

— *48.* Così del pari il serbo a mettersi in deliberazione le circostanze e le qualità di esse, dedotte dall' accusato, che distruggono o diminuiscono la gravezza dell' imputazione: *art. 269 detto Statuto.*

— *49.* Se gli atti annullati sian serviti di elemento di convinzione a pro o contro dell' accusato: *art. 292 Stat. istesso.*

— *50.* Se la risoluzione di una quistione non esprima essere stata alla *unanimità o pluralità*, od a *parità*: §. 910.

— *51.* Il tacere nella sentenza il fatto dal quale è derivata la motivazione delle quistioni: *art. 293 LL. di proc. pen.*

— *52.* L' omissione di esprimersi nella decisione i fatti elementari che addimostrano l' idea del disegno formato pria dell' azione, nella quale sta la qualifica della premeditazione: (*tomo 1.° pag. 365 in nota*).

— *53.* Il portarsi nella sentenza istessa un fatto che non sia stato discusso nel dibattimento: *detto art. 293 LL. di proc. penale.*

— *54.* Il non distinguersi in questa sentenza le quistioni di fatto da quelle di dritto: *art. 294 delle Leggi.*

— *55.* Il serbo della trascrizione del testo della legge nelle sentenze portanti condanna o liberazione: (*tom. 1.° pag. 452*).

— *56.* Il manco della trascrizione dell' art. 451 nelle decisioni per furti commessi con violenza: (*ivi, pag. 448.*)

— *57.* Il pronunziar di una condanna per un fatto non qualificato dalla legge per reato: *art. 317 n.° 1: Stat. pen.*

— *58.* Così anco se l' azion penale fosse prescritta o abolita: *ivi*, *n.° 2.*

— *59.* Così del pari, se la sentenza fossesi pronunziata per omicidio di un preteso ucciso: *art. 319 n. 1.° detto Statuto.*

— *60.* Così pure, se due persone senza complicità fossero

state condannate pel medesimo reato; o quando due accusati fossero condannati per un reato che non potea esser commesso da un solo: *detto art. 319 n.° 2.*

— *61.* Se dopo la condanna uno o più testimoni sian convinti di falsa testimonianza, su della quale la condanna suddetta pronunziata si fosse: *ivi, n.° 3.*

— *62.* Se una condanna pronunziata si fosse su di atti o documenti falsi: *ivi, n.° 4.*

— *63.* Qualunqne violazione sull' applicazione delle leggi: *art. 295 LL. di proc. pen.*

— *64.* La definizione del reato che sia in contraddizione dei fatti inseriti nella sentenza: *art. 327 Leggi medesime.*

— *65.* Il non adottarsi il parere più mite a pro dell' accusato: *art. 225 e 274 §. 5. Stat. pen. e 290 §. 1. delle Leggi di rito pen.*

— *66.* Il manco nella sentenza della data, del giorno, del luogo in cui si è pronunziata, del nome, cognome, età, genitori, patria, provincia, domicilio e condizione del giudicato; l' enunciazione di essersi ascoltato lo stesso, ed il suo difensore: *art. 275 Stat. pen.*

— *67.* Il serbo della pubblicazione della sentenza allorchè porti condanna o assoluzione: *art. 303 LL. di proc. pen.*

§. 1027. — *Non alibi*, ci sentiam tuonare — La legge istessa si dà la cura di porgercene il destro . . . ce ne schiude luminoso il varco, ed eccone in guarentigia l' art. 330 Leggi di procedura penale. « Non esiste nullità (dice ella) nell' applica-
» zion della legge, se non siasi espressamente contravvenuto alla
» sua disposizione testuale.

» Non esiste nullità nelle violazioni delle forme se la legge
» non abbia queste espressamente elevate a nullità.

» Tuttavolta quando il ministero pubblico, la parte civile, fac-
» ciano domande tendenti ad esercitare un dritto o una facoltà
» loro concessa dalla legge, e la gran Corte criminale ometta o
» ricusi di deliberarvi, la omissione o il rifiuto porterà a nulli-
» tà, quantunque la pena di nullità non sia testualmente attac-
» cata alla mancanza della forma di cui si è domandata l' ese-
» cuzione.

» Se però la parte, dopo aver avuta conoscenza di questa omis-

» sione o di questo rifiuto, non se n' è protestato per annullamento, la nullità rimarrà coverta col silenzio. »

Dal senso letterale quindi di cotesto articolo lampeggia, che indefinite esser possono le nullità non prevedute dalla legge.

Risguardando infatti il pubblico ministero, rinverrassene in pochissimi accenti il campo vasto nel §. 1027 *n.° 1 a 67.*

Se risguardino la parte civile, se ne attinge l' espansione nei §. 297 e 299.

Se risguardino l' accusato, non è d' uopo d' inchiederne che i §§. 717 a 724.

§. 1028. — E non partiam peranco dai comenti che alla frase nullità intrattenuti ci hanno, senzachè dicasi in coordinazione:

1. Le nullità degli atti istruttori, fino alla dazione del termine a difesa esistono — Non si prescrivon quindi se l' ordinanza di cotesto termine manchi.

2. Le nullità delle decisioni pronunziate prima del dibattimento si prescrivono tra ventiquattro ore della di lor notificazione.

3. Quelle delle decisioni terminative, col periodo istesso che è dato il ricorso all' alta Corte militare.

4. Quelle delle note nascenti dalle ripulse di testimoni non si prescrivono fino alle interrogazioni del dibattimento.

§. 1029. — Or non è quinci della luce del nostro intelletto o del calcolo della nostra opinione, che ci facciam coraggiosi a presentare i nostri sviluppi all' articolo 276 dello Statuto penale militare, poichè la verità consiste meno nel dire quel che si pensa, che nel dirla nel modo col quale si pensa — Noi non pretendiamo a convincere a piè della legge che quivi favella.

Ci aspettiam dunque di essere illuminati, per mettere così nel fondo della nostra mente un giudizio che daracci come che sia una eminente istruzione.

Ingiugnesi coll' art. 545 del Regolamento delle autorità giudiziarie, la redazione delle sentenze tra le ore 24 dalla loro pubblicazione nell' udienza; e nelle cause di estraordinaria complicazione estendesi cotesto stadio fino al terzo giorno: *art. 546 Reg. istesso.*

Presso il nostro Statuto penale *(art. 276)* il Presidente del

Consiglio di guerra ha debito dettare in presenza del Consesso la sentenza e quindi firmarsi dai votanti.

Ma! tra il rispetto a cotesta disposizion di legge ed il doveroso tributo che al gran voto della ragione, dei cui dritti noi sorgiam vindici, puolsi esiger cotesto momentoso adempimento da magistrati militari, senza compromettter la regolar procedura e forse anco i dritti augusti della giustizia e dei giudicati?

Se la legge si è data la cura concedere ai Collegi ordinari, i cui componenti senosi, od almen giova supporli, profondamente versati nelle scienze di Temi, un periodo per poter pronunziare con giustezza i loro giudizi, qual hassi ragion di negare un simile abbono ai tribunali militari?

Ma!... che possiam noi miserabili comentatori in simiglianti casi, ove la sola limpidezza della legge esce più eloquente di tutti gli sforzi e ragionamenti nostri?

Essendo intanto nostro dovere di nulla smettere in questo lavoro, lasciam ai men severi e più penetranti il valutare cotesto nostro pensamento.

§. **1030.** — Tolga il Cielo intanto che noi ci vorremmo ultroneamente accagionar quinci di un falso zelo, esponendo la formola della sentenza — Noi raccomandiam consultare le diverse pagine del **3.°** tomo, ove rinverrannosi praticamente gli esempî.

SEZ. VIII.

PROCEDIMENTO PER PIU' AMPIA ISTRUZIONE.

§. **1031.** — Abbiam parlato de' giudizî che dal Consesso si pronunziano adottando la formola *consta che non* (§. **982**); degli altri in cui si adotti la formola *consta che sia colpevole* (§. **986**); rimane ora a dire di quelli che dal *non consta abbastanza* emanassero (§. **987**). — Al dover dunque rechiamo omaggio, poichè alla scrupolosa progression degli atti giudiziarî che costituiscono il pregio del lavoro, l'edificio del rispetto de' nostri voti si folce.

§. **1032.** — L' *ampia istruzione*, lo diciam col francese oratore avvocato generale Servant, è un' *accusa prolungata*. Ogni accusa, soggiugne egli, è un male certo per un reato incerto— E

un male certo per la società che del soccorso di un ente si priva, che della sua sola difesa gli è debito occuparsi — È un male per l'accusato, il quale circondato da tristi fantasmi, il pensiero della ingiustizia o di una dubbia sorte lo strazia, pria che non lo spaventi il periglio.

§. 1033. — Camminiam pure sulle dottrine di un illustre giurista contemporaneo, e ripetiam seco lui i fonti da' quali fruttar puole l'ampliazione di un processo, cioè: 1.° per supplire i manchi degli atti compilati dall'autorità civile ne' reati di militar competenza; 2.° per la sopravvenienza di notizie a carico o a discarico nel corso de' termini a difesa principalmente; 3.° dalle posizioni a discolpa dell'accusato; 4.° dalle eccezioni di ripulsa per mezzo di esperimento di fatto; 5.° dalle posizioni di fatto della parte civile; 6.° da' rapporti di qualche autorità; 7.° da atti novelli pervenuti dopo la pubblicazione del processo; 8.° dalle rimostranze delle parti; 9.° dal risultamento della discussion pubblica, se non siansi ottenute pruove sufficienti di reità; e quindi siasi pronunziato il *non consta abbastanza;* 10.° da ogni altro fonte d'istruzione.

In tutt'i casi suindicati, dopo le istruzioni novelle, è ingiunto al Presidente rinnovare i termini: *art. 209 LL. di proc. pen.*

§. 1034. — Ei non si cessi di ricordarsi non esser prudente ordinare cotesta ampliazione di processo senza che: 1.° una rimarcabile verosimiglianza si abbia che l'accusato colpevole si sia; 2.° che la verosimilitudine istessa lampeggi, che le pruove novelle compier possano il convincimento del Consesso; 3.° che i mezzi da poter giungere alla proposta meta sian sicuri e brevi.

Dalle premesse dottrine abbiam convincimento esser arbitrario l'ordinarla senza che la speme di un successo traluca.

§. 1035. — All'oggetto in disamina riediamo poichè ce lo ingiunge la legge (*art. 297* e *298 Stat. pen.*); e si rammembri non esser dato al Presidente ed al Commessario del Re che fuori di essa si slanci.

Per tal modo i casi che cotesti due magistrati han debito figgersi a scopo dopo l'istruzione novella si sono:

1.° Se possa mettersi novellamente l'accusato in istato di arresto — Nell'affermativa lo interrogheranno sulle novelle pruove, serbando le forme istesse altrove esposte fino alla espletazione del giudizio.

2.° Se risultassero pruove a suo discarico, rileva al ministero augusto del Commessario del Re, che la giustizia e la beneficenza ammanta, di grandeggiare col trionfo della verità.

3.° Se messo sotto custodia per determinato stadio, compiuto questo la istruzione novella finita non sia (*art. 300 Stat. pen.*), pertiene al Commessario del Re, solo guarante della pubblica cosa, di procedere in tal destro agli atti che alla espletazione del giudizio si affanno, e quindi colla rubrica istessa aprirà il dibattimento sulle pruove preesistenti — Se null'altro si ottenga, ei domanderà la libertà provvisionale dell'accusato.

4.° Se emergendo altre pruove, escludessero l'accusato da un nuovo giudizio, fino a che il giudicato non estingue l'imputazione (*art. 301 Stat. pen.*) — Comanda la luce che quivi s'inchiede, il consultare i nostri sviluppi emergenti nel §. 985.

5.° Se ritenuto l'accusato in carcere, senzachè l'istruzione abbia tra un anno il suo finire, possa mettersi in libertà provvisoria, e continuata l'istruzione, resti dopo due anni sciolto da ogni altro giudizio (*detto* §. 982) — Stan guaranti di cotesta dottrina gli articoli 281 e 282 LL. di rito penale.

§. 1036. — Così noi possiam ora presentare il linguaggio pratico della formola.

Piazza di. . . o (n.°) *Battaglione, o* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento. . .*

L'anno. . . il giorno (in estensum) *del mese di. . . in* (luogo di dimora del Consiglio di guerra).

Noi (nome, cognome, grado e corpo) *Presidente, e* (nome e cognome) *Commessario del Re presso il Consiglio di guerra della provincia di. . .* (*o. del* (n.°) *Battaglione, o del* (n.°) *Squadrone del Reggimento suddetto.*)

Vista l'interlocutoria sentenza di questo militar Consesso del (giorno, mese ed anno), *pronunziata nell'interesse di* (nome, cognome, grado e corpo), *accusato di* (azione contenuta nella rubrica del processo), *colla quale si ordinò* (si riporti in macchietta la dispositiva della sentenza.)

In adempimento delle prescrizioni suindicate, noi Presidente e Commessario del Re abbiam disposto procedere alla istruzione come di regola.

A. B. (grado) *Presidente.*

C. D. (grado) *Commessario del Re.*
E. F. (grado) *Cancelliere.*
(Suggello del Consiglio)

§. **1057**. — Dietro cotesto atto preparatorio, i due magistrati componenti il Consiglio rappresentativo procederanno a tutti gli atti che alla istruzione delle pruove si convengono.

SEZ. IX.

ATTI DI ESECUZIONE.

§. **1058**. — Alla pronunzia della sentenza portante il *consta che non*, od il *non consta*, od il *non esservi luogo a procedimento penale*, ecco del Commessari del Re il dovere, e lo diciamo co' seguenti atti.

Ordinativo al custode delle prigioni militari per mettere in libertà un giudicato.

È ingiunto al custode delle prigioni militari di questo capoluogo di mettere in libertà (nome , cognome , grado , corpo , o condizione se sia pagano), *per effetto di decisione di pari data di questo Consiglio di guerra.*
Residenza del Consesso (giorno, in estensum, mese ed anno.)
A. B. (grado) *Commessario del Re.*
(Suggello)

Estratto di decisione per servir di passo al giudicato.

§. **1059**. — Il detto ordinativo , che dalla regolar procedura pretendeasi , in coordinazione del precedente emesso di già dal Commessario del Re nell' entrare in carcere l' imputato sottoposto a giudizio ; richiamando alla ricordanza un modello da noi rilasciato in seguito di una sentenza di libertà provvisoria sotto la vigilanza della polizia della propria provincia , nell' interesse di D. Giovanni Matarazzo in Calabria ultra 2.ª , onde valergli di passo nel rientrare nella propria patria, preghiamo di consultarlo per riuvenirne l' esempio, ed in soddisfo puranco della cu-

riosità pel risultamento di un giudizio di ben molto interesse: (*tom. 3.° pag. 173.*)

Estratto di decisione da leggersi al condannato portante Sovrani provvedimenti.

§. **1040.** — Fidi al metodo che ci siam proposto, presentiamo un modello che al precedente simpatizza, ma che praticamente applicato, con altri più interessanti particolari, ci avvisiamo meritar senza dubbio plauso da coloro che han debito avvantaggiarsene — Al voto adempiamo.

FERDINANDO SECONDO

per la grazia di Dio ec. ec.

Il Consiglio di guerra della provincia di Principato Citeriore (o del . . . Reggimento ec. ec.)

Pronunziando in grado di secondo esame, in virtù di arresto dell' alta Corte militare, sul conto del cacciatore di linea Giovanni Andrea Gallo, figlio di Fedele e di Cherubina Barone, di Lauria in provincia di Basilicata, accusato di terza diserzione e di furto qualificato:

Con decisione del 23 marzo ultimo, sulle considerazioni:

1.° Che non potea ritenersi furto un' appropriazione di militari oggetti, per solo fine di sottrarsi il rapitore Gallo da riconoscenza della sua qualità di disertore, e lasciò in cambio quelli che indossava;

2.° Che il reato di terza diserzione è punito col primo grado de' ferri e colle bacchette, giusta gli art. 500 e 511 dello Statuto penale militare;

3.° Che alla condanna contro di un accusato va congiunta quella delle spese del giudizio:

A voti unanimi,

Ed uniformemente alla domanda del Capitano Commessario del Re,

Condannò il suddetto cacciator Gallo, qual convinto colpevole di terza diserzione, alla pena di anni cinque di ferri,

a cinque giri di bacchette per cento uomini, ed alle spese del giudizio liquidate in carlini 17 e grana 6.

Sospesa rimanendo intanto l'esecuzione per effetto di ministeriali comandamenti del 31 ottobre prossimo scorso anno.

Invocati i Sovrani oracoli sull'oggetto;

La Maestà Sua ha sovranamente comandato, con risoluzione del 18 or decorso mese di aprile, di condonarsi al cacciator Gallo tre de' summentovati giri di bacchette, ai quali fu condannato.

VISTO	*Salerno 4 maggio 1849*
Il Cap. Commessario del Re	*Per estratto conforme*
Cavalier Ferdinando Siciliani	Segnato — *Beniamino Petrini*
(Suggello)	*Caporale ff. da Cancelliere*

Certificato del Cancelliere in dorso dell' original decisione condannatoria, in vista della pronunzia di essa.

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere funzionante, che in obbedienza di Ministeriale della guerra del 31 ottobre prossimo scorso anno fu sospesa l'esecuzione della presente sentenza, e trasmessa copia della medesima al lodato Real Ministero, si attendono le superiori risoluzioni.

VISTO	*Salerno 31 marzo 1849*
Il Capit. Commessario del Re	Segnato — *Beniamino Petrini*
Cav. Ferdinando Siciliani	*Caporale Cancelliere funzion.*

(Dopo l'arrivo delle Sovrane risoluzioni, fu redatto in dorso alla decisione medesima ed in continuazione del precedente certificato, l'altro qui dopo trascritto :)

Essendosi sovranamente comandato con risoluzione del 28 or decorso aprile, partecipata con Ministeriale della guerra del 30 mese medesimo n.° 1331, di rimanere assolti al condannato Gallo tre giri di bacchette cui fu condannato, si è resa esecutiva la presente decisione oggi sottoscritto giorno.

VISTO	*Salerno 4 maggio 1849*
Il Capit. Commessario del Re	*Beniamino Petrini Caporale ff.*
Cav. Ferdinando Siciliani	*da Cancelliere.*
(Suggello)	

Dispositiva della sentenza da leggersi al condannato.

§. 1041. — Così anco non risparmisi quinci un debito che la nostra soddisfazione germoglia in appresentarlo a' nostri colleghi per lo completo della formola della sentenza, ove questa portasse condanna ad una pena qualunque.

§. 1042. — Non esiste condanna ove la lettura della sentenza si tace — Dall' ora e dal giorno in cui a cotest' atto si ademple, incomincia il termine delle ore 24 dalla legge concesso pel ricorso alle parti, che sonosi il Commessario del Re ed il condannato.

§. 1043. — Cotesto sistema già rispettato presso le prische leggi (*L. 3.ª Cod. de Sententiis*) e sancito dalle nostre (*art. 303 LL. di rito penale*), nella militar procedura vien serbato colla pubblicazione all' udienza non **solo**, **ma colla lettura** al condannato: *art. 282 Stat. pen.*

La lettura della condannatoria sentenza, in quella della sola dispositiva consiste.

§. 1044. — Cotesta condanna, ei non si scordi, che venendo attaccata di ricorso, non s' intende irrevocabilmente pronunziata che dal dì della rinunzia allo stesso, o del pronunzia o rigetto dalla Corte regolatrice militare o pagana.

§. 1045. — La *dispositiva*, voce solenne per dinotare la conseguenza ultima del sillogismo giudiziario, ossia la sanzione della legge applicata alla ipotesi (ch' è il fatto che il Consesso giudiziario ha verificato nel dibattimento), è quella che presso il nostro militar costume ed uso leggesi al condannato.

Eccone la formola:

FERDINANDO SECONDO

per la grazia di Dio ec. ec.

Il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di... (o del n.° . . . Battaglione, o del n.° . . . Squadrone del n.°... Reggimento . . .)

(Ovvero: ***La Commessione militare della provincia di . . . .***)

Riunito per giudicare (nome, cognome e patria)

Dietro le quistioni proposte dal Presidente;

A voti uniformi (ovvero : *a maggioranza di voti n.°. . . sopra n.°...*)

Ha dichiarato constare che (nome, cognome e grado, corpo o condizione) *sia colpevole di* (reato commesso, arma o mezzo come il commise ed in pregiudizio di chi.)

Alla unanimità istessa (ovvero *a pluralità di voti*) *ha condannato e condanna* (nome, cognome e grado) *alla pena di* (indicarsi), *ed alle spese del giudizio a pro del Tesoro.*

Se vi ha parte civile, si soggiungerà : *ed al ristoro dei danni ed interessi a favore della parte civile, da liquidarsi innanzi chi e come per legge.*

Fatto, giudicato e pubblicato oggi li . . . (giorno, mese ed anno) *in . . .* (dimora del Consiglio di guerra).

Certificato del Cancelliere in dorso all' originale sentenza ed alle sei copie da diramarsi.

§. **1046.** — Alla lettura della condannatoria sentenza va congiunto il certificato del Cancelliere a pie' della suindicata sentenza (*art. 283 Stat. pen. mil.*), onde lasciare un titolo in processo del doveroso adempimento non solo, ma dell' annunzio al condannato del termine utile a suo favore.— Rammentiamo che ogni altra sentenza interlocutoria o preparatoria non abbisogna nè di lettura nè di pubblicazione.

Il certificato di cui è parola e ne' termini medesimi far deesi nelle copie da diramarsi puranco.

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere presso il Consiglio di guerra di aver letta la presente sentenza al condannato (nome e cognome) *in presenza del signor* (grado) *Commessario del Re e della guardia riunita sotto le armi, a' sensi dell' art. 283 detto Stat. pen. mil., e di esserglisi in pari tempo avvertito che da questo momento che si contano le ore* (indicarsi in estensum) *di questo infrascritto giorno*, *gli corre il termine delle ore ventiquattro per produrre richiamo*, *se il voglia.*

VISTO
C. D. (grado) *Commessario del Re.*

(Suggello)

Data (giorno, mese ed anno in estensum)
A. B. (grado) *Cancelliere.*

Certificato del Commessario del Re sulla sentenza di condanna e copie da diramarsi.

§. 1047. — Alla esecuzione della sentenza (parte ultima della giurisdizione, come un illustre giurista contemporaneo l'annunzia) va congiunto del Commessario del Re un certificato in prosieguo di quello del Cancelliere ed in dorso della sentenza istessa e copie da diramarsi, onde alla piena sicurtà della dilicata procedura render doveroso omaggio.

Di cotesto atto ecco la formola:

La presente sentenza ha avuta la sua piena esecuzione oggi soprascritto giorno, non avendo prodotto alcun gravame il condannato ne' termini di legge.

Data (giorno, mese ed anno, in estensum.)

A. B. (grado) *Commessario del Re.*

Se alcun atto di esecuzione siasi fatto adempiere dal pubblico ministero nella residenza del Consesso giudicante, in allora alle frasi *ha avuta la sua piena esecuzione*, si sostituiranno queste *: è divenuta esecutiva.*

§. 1048. — Ingiunge la legge al Commessario del Re la spedizione delle copie del pronunziato giudizio fra tre giorni a' rispettivi superiori. — Ottiensi per tal modo l'utile germoglio della pubblicità della pena all' autor de' patti violati, della prontezza del giudizio a' suoi commilitoni, e del destino di un figlio della patria a' suoi genitori.

§. 1049. — Ma non tutte le sentenze esigono una eguale pubblicità — Atti posteriori del pubblico potere ne han fissate le norme pe' rispettivi giudizi ordinari o di eccezione straordinaria. Elleno ragunate rinvengonsi sotto al §. 50 *n.° 276*, per avvantaggiarsene i nostri colleghi.

Rapporto al Comandante militare per condanna correzionale a' gendarmi commutabile in servizi ignobili.

§. 1050. — Rileva quinci il dovere di non trasandare l' esposizione di una qualcosa che per ordinamenti novelli rinveniamo all' oggetto istesso pertenere. — De' casi in cui per prische leggi

ci s' ingiunse far sospendere l'esecuzione delle condanne noi ne dicemmo ; schiudendo il 1.° tomo del nostro lavoro altri ne rinveniamo per disposizioni novelle , e tra questi il rapporto al Comandante militare pronunziandosi condanna a pena correzionale commutabile in servizi ignobili contro individui di gendarmeria : (*tom. 1.° pag. 62 ; 63 e 340.*)

Eccone la formola :

COMMESSARIATO DEL RE

presso il

Consiglio di guerra di . . . .

N.°

Data . . .

Signor (*grado militare*) Comandante

Mi si conceda il prevenirla , per l' opportuna intelligenza ed uso di risultamento dell' autorità di lei , che questo Tribunal militare con decisione del (*giorno , mese ed anno*) ha condannato (*nome , cognome, grado , compagnia e battaglione*) alla pena di (*indicarsi*) commutabile in servizi ignobili , qual colpevole di (*azione , arma o mezzo come la commise , ed a danno di chi.*)

Gradisca accoglier ciò , signor Comandante , in adempimento del Sovrano Rescritto del 1.° febbraio 1838, onorandomi intanto prevenirla di aver disposta la sospensione della pronunziata condanna.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

Al Signore

Il Signor (*grado*) Comandante le armi nella provincia di . . .

(*Dimora*)

§. **1031.** — E non ristiam di membrare a coloro che han d'uopo di avvantaggiarsene , che in addizione del Sovrano Rescritto di cui colla riportata formola abbiam fatto oggetto , venne con circolare del Ministero di grazia e giustizia del 4 febbraio 1843 rinnovellato il divieto a' Consigli di guerra di commutare le pene correzionali in servizi ignobili : (*tom. 1.° pag. 63*).

SEZ. X.

QUALIFICA E DRITTI DEL CONDANNATO.

§. **1032**. — Pria di parlare della facoltà del richiamo dalla legge concesso al condannato , presentiamo a di lui riguardo i nostri sviluppi.

Il *condannato* è quegli che in virtù di una sentenza o decisione vien colpito da una pena criminale o correzionale o di semplice polizia. — A cotesto condannato abbondevoli nozioni si stringono.

— *1.* Allorchè egli produca ricorso dalla condanna ritorna nella classe dei giudicabili. — Questo ricorso puol essere accagionato delle osservazioni in margine del Commessario del Re. — Se venga prodotto da questi, dee riceverne copia.

— *2.* Se gli tragga grazia Sovrana, gli si deve la lettura dal Commessario del Re : (*tom. 1.° pag. 342.*)

— *3.* Del condannati a morte dai Consigli di guerra assenti o presenti oltre il numero di due a sei, si esegue la condanna contro il più colpevole presente : (*ivi , pag. 462.*)

— *4.* Il condannato a morte che abbia prodotto ricorso , non potrà esser tenuto in modo tormentoso : (*ivi , pag. 461.*)

— *5.* Il condannato a morte ecclesiastico o religioso debb' esser degradato pria di subir la pena : (*ivi, pag. 490.*)

— *6.* Il condannato militare a cotesta pena per insubordinazione per via di fatto producente la morte del superiore ; l' esegue col laccio sulle forche , o per via di fucilazione alle spalle nel manco : (*ivi , pag. 467.*)

— *7.* Dee accordarglisi un periodo di ore 24 almeno , e nelle straordinarie occasioni qualche ora dippiù : (*ivi, pag. 476.*)

— *8.* Non potrà esser posto in cappella, nè giustiziato in alcun giorno dalla legge previsto : (*ivi, pag. 478.*)

— *9.* Il testamento del condannato a morte, pel di già noto canone di dritto « che la legge espresse ciò che volle e tacque quel che non volle » è valido in onta che nol sia quello del condannato all' ergastolo : (*giurisprudenza della 1.ª camera della gran Corte civile di Napoli del 24 settembre 1828.*)

— *10.* Il condannato all' ergastolo perde la proprietà di tutti i beni che possiede — La sua successione è aperta a vantaggio dei suoi eredi , come se fosse morto intestato. — Non può più disporre nè per atto tra vivi nè per testamento di tutti o parte dei suoi beni — Non può neanco acquistare nè per atto tra vivi , nè per causa di morte — La legge non pertanto lo riguarda come mezzo ed organo per poter i di lui discendenti conseguire i dritti successori , ed i condizionali che verificar si potranno a

suo favore — Non può stare in giudizio civile, nè per domandare nè per difendersi, altrimenti che sotto il nome o col ministero di un curatore, nominato specialmente da quel tribunal civile ove l'azione è introdotta — Questo tribunale può obbligare i di lui eredi a somministrargli qualche sovvenzione a titolo di alimento, che limitar si deve ad un piccol sollievo: *art. 16 LL. penali.*

— *11.* A cotesto condannato all' ergastolo non è niegato il dritto a contrar matrimonio, ma senza produrre effetti civili, eccetto il caso di una Sovrana dispensa: *art. 3 Rescr. 12 giugno 1832.*

— *12.* Il condannato alla pena del ferri anco nel presidio, od alla reclusione, è perpetuamente interdetto dai pubblici uffizî e dal suo patrimonio durante la pena. Non potrà esser mai adoperato come perito, nè come testimone negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto fuorchè per somministrar semplici indicazioni — Il tribunal civile dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato, o ad altri che vi abbiano dritto. Dispone i sussidî alimentarî in pro del condannato, che debbono limitarsi ad un piccol sollievo. — I beni gli saranno restituiti dopo la pena; ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate dalle Leggi di procedura nei giudizî civili; *art. 17 dette Leggi penali.*

— *13.* Il condannato alla pena dei ferri ed alla reclusione può contrarre matrimonio e godere degli effetti civili dello stesso: *art. 2 cit. Rescr. 12 giug. 1832.*

— *14.* I condannati ai ferri nei bagni diversi, sono liberati con talune formalità particolari, ed in qualche caso anco prima del termine della espiazion della pena (*Decr. 9 sett. 1825*) — I luoghi diversi dove sono cotesti bagni pei servi di pena sono Sovranamente stabiliti.

— *15.* Ai condannati ai ferri nel bagno è dovuta la diminuzione di un quarto della loro pena espiandola nel forte del Carmine: *Rescr. 30 marzo 1825* (*ved. tom. 1.° pag. 462.*)

— *16.* Così anco a' condannati alla pena della relegazione è diminuita della metà del tempo espiandola nel carcere: *art. 1.° Decr. 4 agosto 1825.*

— *17.* I condannati in materie criminali non possono risedere

nella regione in cui dimora l'offeso o i suoi eredi: *art. 1.° Decr. 21 luglio 1813.*

— *18.* I condannati militari dai Consigli di guerra subiscono la pena nei luoghi istessi ove l'espiano i condannati pagani dalle Corti ordinarie (*art. 373 Stat. pen.*) — Cessando eglino di pertenere alla classe militare, vanno a confondersi coi condannati pagani, e depennati dai ruoli del loro commilitoni: (*Decr. 8 giugno 1818*). — Essi vengono spediti dal Commessario del Re una colla copia del giudizio al Procurator generale criminale: (*tom. 1.° pag. 455.*)

Quelli poi condannati alla pena de' ferri al presidio dal Consiglio di guerra di guarnigione o di corpo, debbono spedirsi una colla copia del giudizio in doppia spedizione al Comandante della piazza e provincia di Napoli ed Ispettore del primo deposito de' presidiari: *Circol. della guerra 2 agosto 1833.*

Per que' che si spediscono all' ergastolo deve darsene prevenzione al Ministero della guerra, e quindi spedirsi dal Commessario del Re al Comandante generale della Real Marina: *Minist. 30 luglio 1823.*

— *19.* I condannati militari a pene criminali restano *ipso facto* privati della divisa e delle decorazioni (*art. 374 Stat. sud.*) e del dritti e preminenze dalla legge lor concessi: *art. 28 LL. Civili.*

— *20.* Così anco i sotto ufiziali e soldati decorati della medaglia di onore: *§. 10 Cap. 4.° Decr. 23 dicembre 1834.*

— *21.* Ecco il donde a cotesti condannati non è dato il dritto reclamare il privilegio della divisa e degli onori (*detto art. 28 LL. Civili*) di cui è lor decretato far uso, anco se fossero ad espiar pene correzionali o di semplice polizia: — *art. 3 Decr. 8 giugno 1818.*

— *22.* Copia del giudizio dell' uffiziale decorato dee rimettersi dal Commessario del Re al Ministro Segretario di Stato degli Ordini cavallereschi per l' opportuna depennazione del suo nome dal ruolo: — *art. 2 cit. Decr.*

— *23.* Il condannato militare alle pene che per leggi del regno traggono l' interdizione dai pubblici uffizi o l' interdizione patrimoniale, non rimane escluso dal servire nell' armata (da Aiutante in giù) se non quando: 1.° sia stato per furto o fal-

sità ; 2.° o per una pena infamante, convertita a suo danno nella degradazione ; 3.° o per misfatto giudicato da una Corte ordinaria : (*tom. 1.° pag. 463*)

— *24.* Il condannato militare alla pena delle bacchette, la subirà nel luogo destinato dal Governatore o Comandante della piazza ov'egli si trova : (*ivi*, *pag. 479.*)

— *25.* Inviar dovendosi alla casa de' matti un giudicato, dee rimettersi al Ministro di grazia e giustizia copia della decisione che il prescrive pel ricevimento quivi a provocarsi : (*tom. 1.° pag. 263.*)

§. **1033.** — Del testamento noi facemmo parola (§. *precedente n.° 9*) ; diciamone ora una qualcosa.

Esso va distinto : 1.° in olografo ; 2.° in pubblico; 3.° in mistico o segreto ; 4.° in militare.

Ma ecco dei particolari di ciascuno il cenno.

Il 1.° debb'essere scritto e sottoscritto di propria mano del testatore — Esso non va soggetto ad alcun'altra formalità : *art. 895 Leggi Civili.*

Il 2.° si riceve da due notai in presenza di due testimoni ; o da un notaio e quattro testimoni : *detto art.* — Debb'esser firmato dal testatore in ogni foglio — Se non sappia scrivere, o non possa scrivere, se ne farà espressa menzione — Così anco dai testimoni : *art. 899 e 900 dette Leggi.*

Il 3.° contenendo le disposizioni del testatore, deve esser dallo stesso sottoscritto — Quindi chiuso e suggellato, sarà consegnato ad un notaio ed a sei testimoni — Può chiudersi e suggellarsi in presenza di essi, dichiarando esser quella la sua volontà — Il notaio farà l'atto di soprascrizione, che sarà firmato dal testatore, dal notaio e da' testimoni : *art. 902 Leggi med.*

Il 4.° può farsi in qualunque paese l'armata si trovi, ricevendone la volontà il Maggiore o qualunque altro uffiziale di grado superiore in presenza di due testimoni, o ricevendola due Commessari Ordinatori, o un solo presenti due testimoni : *art. 907 Leggi suddette.*

Se il testatore sia ammalato o ferito, potrà esser ricevuto da un uffiziale in capo di sanità, assistito dal Comandante dell'ospedale : *art. 908 Leggi istesse.*

Cotesta specie di testamento non avrà luogo che pe' militari in

ispedizione militare o acquartierati, o fuori del regno o prigionieri presso il nemico: *art. 909 ripetute Leggi.*

SEZ. XI.

RICORSO ALL' ALTA CORTE MILITARE.

§. **1034.** — Entriam senza indugio in questo campo del più eminente interesse, poichè conosciam noi intimamente di quali danni starem fattori a' dritti della pubblica cosa e della legge nel manco, e quindi i rimproveri che su di noi scoccherebbero.

§. **1035.** — Risparmiando la ridondanza, diciam solo che la legge (*art. 18, 26, 37 e 302 Satuto penale*) concesse il dritto ad avvantaggiarsi del beneficio del ricorso presso l'alta Corte militare, che a tutti i Consigli di guerra del regno sovrasta, contro le condannatorie sentenze, allorchè credesi o violata la legge o infranto il rito; e non si smemori, che non van soggette a ricorso le sentenze interlocutorie o preparatorie, eccetto quelle che competenza risguardano, contro le quali non è niegato il ricorso alla Corte regolatrice suindicata: *Sovr. Resc. 20 giugno 1818.*

§. **1036**. — Perchè altri non dicano quando cotesto ricorso produca rinvio e quando no, ma per semplice disapprovazione, e coloro cui cotesto privilegio è dato, ed in quai casi, noi direm che compete: 1.° al condannato (*art. 13 Stat. pen.*) nella credenza di non essersi regolarmente giudicato, o essersi erroneamente punito; 2.° alla parte civile, nel solo caso che il voglia aggiungere a quello del Commessario del Re, contro le sentenze o decisioni di libertà nascenti dall' erronea risoluzione delle quistioni di dritto (*tom. 1.° pag. 415*); 3.° al Commessario del Re, ne' quindici casi da noi distinti nel §. **30** *n.° 325.*

§. **1037.** — Ei non si scordi a riguardo di cotesto ricorso, che a' soli pagani, e non mai a' militari è dato il produrlo avverso le decisioni d'incompetenza o di eccesso di potere dei Consigli di guerra: *Rescr. 20 settembre 1818.*

§. **1038** — Così anco sovvengasi, che questo ricorso attaccando la causa principale, sospende ogni procedura per le sue dipendenze: (*tom. 1.° pag. 453.*)

§. **1059.** — Al difensore del condannato, se la condanna sia di morte, è sovranamente ingiunto di produrlo (§. 701); ed al Commessario del Re il sospenderne la esecuzione nel manco, ed all'alta Corte militare il pronunziare sanzioni disciplinari, se vi sia luogo, contro il difensore suddetto: (*tom. I.° pag. 421.*)

§. **1060.** — Se quegli tra le parti che il ricorso produce ne consegue il trionfo, i suoi dritti al par che quelli della legge ottengono il di loro scopo, ed il Consiglio fattore dell'annullata sentenza va soggetto a pubblica censura pel commesso errore, ed a castighi disciplinari, in ragione della gravezza dei casi.

§ **1061.** — Ma ecco del più utili teoremi di dritto la serie, desunta dal codice delle nostre auguste leggi, in parlando della soggetta specie presso la Corte suprema di giustizia rappresentata nei militari giudizî dall'alta Corte militare; e non si scordi quinci innanzi del disposto nell'art. 350 dello Statuto penale militare, che nel manco delle prescrizioni in esso v' ha dovere prenderne ad imprestito dalle Leggi ordinarie.

§. **1062.** — Valgaci quindi il dichiarare che il ricorso in disamina figgesi a scopo: 1.° di togliere ogni effetto alla pronunziata sentenza o decisione; 2.° di far ritornare la causa nello stato primiero; 3.° di farne inviare la disamina ad altri giudici di ugual grado.

§. **1063.** — Il termine ad esibire il reclamante la preliminar dichiarazione al Presidente di voler presentare il ricorso, è di ore ventiquattro dopo la lettura della condanna, e di due giorni sussecutivi a cotesta dichiarazione per produrre il ricorso motivato: *art. 303 e 304 Stat. pen.*

§. **1064.** — Cotesta dottrina vien sancita dagli articoli 306 Statuto penale e 311 Leggi di procedura penale. — Il reclamo debb'esser motivato, ed i motivi saran distinti in capi numerati.— Verranno in essi indicati con precisione le violazioni di Leggi penali, e quelle delle forme portanti a pena di nullità — Gli articoli del Codice violati debbon esservi espressi.

§. **1065.**—Gradirassi forse conoscere qual abbia carico il condannato che produr voglia cotesto ricorso?... Nel termine istesso del §. 1063 qui su espresso lo esibirà al Commessario del Re, cui la legge concesse il dritto porvi in margine le sue osservazioni: — *art. 312 LL. di rito penale.*

§. 1066. — Così anco il Commessario del Re e la parte civile. Nel periodo istesso dei due giorni suindicati dee intimarlo al condannato, rilasciar facendogliene copia (*art. 113 LL. di rito penale*), a mano del Cancelliere il primo e da un uffiziale ministeriale il secondo.

§. 1067. — E notisi, che se notificar si dovesse dal Commessario del Re o dalla parte civile al condannato che non si rinvenga nella residenza del Consesso giudicante, il termine delle ore 24 sarà aumentato di tante altre 24 ore per quante quindici miglia di distanza intercedono : (*tom. 1.° pag. 354.*)

§. 1068. — Dal §. 1065 rilevasi che hassi dal Commessario del Re debito a presentare nel termine delle ore ventiquattro dopo la lettura della condanna la dichiarazione al Presidente di voler produrre richiamo, se i dritti della legge o della pubblica cosa ei vegga infranti; il dover quindi a noi di presentarne la formola.

Dichiarazione del Commessario del Re al Presidente.

Il (grado) *Commessario del Re presso il Consiglio di guerra della provincia di...* (*o del* (n.°) *Battaglione*, *o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento...*), *in virtù degli articoli 302 e 303 dello Statuto penale militare, dichiara al signor* (grado) *Presidente del Consiglio di guerra suddetto, ch' egli intende produrre ricorso all' alta Corte militare avverso la sentenza pronunziata da questo Consesso in pari data* (o di jeri), *nell' interesse di* (nome, cognome, grado e corpo), *accusato di* (azione, arma, o mezzo come la commise, giorno, mese, anno, luogo, ed in pregiudizio di chi.)

All' uopo egli ne produrrà nei termini di legge il regolar reclamo alla lodata alta Corte per l' uso di risultamento.

Data (giorno, ora, mese ed anno, in estensum)

A. B. (grado) *Commessario del Re.*

(Suggello)

§. 1069. — Già dicemmo che il Cancelliere del Consiglio ha carico della cerziorazione dei più importanti e dilicati atti di procedura. Il Commessario del Re dunque si servirà del suo ministero per la regolar pervenienza di cotesta dichiarazione; e perchè consti dell' adempimento dalla sua parte, ne farà distendere

a pie' dell'impugnata sentenza l'atto di cui ci facciamo in pregio di presentar la formola.

Certifico che d' ordine del signor (grado) *Commessario del Re ho consegnato nelle proprie mani del signor* (grado militare) *Presidente del Consiglio di guerra la dichiarazione prescritta dall' art. 308 §. 1.° dello Statuto penale militare.*

Data (giorno , ora , mese ed anno , in estensum.)

C. D. (grado) *Cancelliere.*

§. **1070.** — È di nostra pertinenza di non tenerci in silenzio in questo luogo, non esser niegato al Commessario del Re il far di persona nel Consesso medesimo al Presidente la dichiarazione di sopra espressa. — In allor gli è ingiunto far rilasciare dal Cancelliere istesso in dorso alla pronunziata decisione il documento, di cui rinverrassene il modello nel tomo 3.° pag. 47 nella causa del gendarme Luigi Marchisio.

§. **1071.** — Simpatizza in questo luogo che di dichiarazioni per ricorso abbiam fatto oggetto, di non tenerne in silenzio altra che ci fu debito coniare sulle norme di legge in causa del gendarme suddetto nei giudizio preparatorio al di costui riguardo , ove rigettate dal Consiglio di guerra di Principato Citeriore tutte le nostre requisitorie nell' interesse della legge , riportammo pieno trionfo presso l' alta Corte militare col nostro ricorso in ufizio.

È dessa la dichiarazione protestativa per ricorso all' alta Corte militare su i risultamenti che avrebbe porti la discussion pubblica. — Ma la favella pratica di cotesto atto sta nel medesimo 3.° tomo pag. 37 per la causa suindicata — Quindi alla stessa ci riportiamo

A questa dichiarazion protestativa va congiunta la notificazione del Cancelliere col convenevole certificato , come scorgesi nel citato luogo pag. 38.

§. **1072.** — Ai premessi modelli la nostra penna recherebbe a dovere congiungere le formole tutte dei ricorsi sovranamente ed esclusivamente al potere del Commessario del Re attribuiti — La rassegnazione quinci non èssi una virtù aristocratica, ma il dovere del laconismo che ci siam proposti — Accolgansi quindi senza disdegno quelle che al §. *30 n.° 325 a) b)* si rannodano, come le più frequenti a presentarsi nell' esercizio della nostra carica ; riponendo all' acuità dei nostri colleghi il modellare su

quanto qui dopo presentiamo qualunque altra formola che al bisogno si affà.

Ricorso per annullamento del Commessario del Re all' alta Corte militare avverso di una sentenza di libertà sulla erronea risoluzione delle quistioni di dritto.

§. **1073.** — Dopo il già detto su i particolari del ricorso, facciamoci a dare i nostri sviluppi alle frasi *annullamento* ed *alta Corte militare*, pria di presentar la formola dell' indicato ricorso.

L' *annullamento*, dal distruggere o annullare o dichiarar invalido ciò che si è fatto. — Di cotesto annullamento e suoi moltiformi motivi che possono aver luogo presso la nostra alta Corte militare nel §. *30 n. 325 e 325.*

§. **1074.** — L' alta Corte militare è la Corte suprema pei militari reati — I suoi abbondevoli ed eminenti attributi sonosi definiti dalla legge (*art. 51 a 60 e 313 a 318 Stat. pen.*) — Ci facciam quindi a riportare quanto alla stessa si affà per nostri comenti, onde preservarci da un manco che il nostro dovere ingiunge.

— *1.*° Componesi ella di un Tenente-Generale presidente; di quattro Marescialli di campo e quattro Brigadieri, giudici ordinari; di sei Generali, giudici straordinarî; di un Commessario del Re colle funzioni di relatore e pubblico ministero — *art. 2 Decr. 22 luglio 1833.*

— 2.° Componesi in ogni giudizio di nove votanti compreso il Presidente : *art. citato.*

— *3.*° Ha ella una Cancelleria composta di un Segretario Tenente-Colonnello o Colonnello; un Capitano Cancelliere; quattro uffiziali subalterni : *art. 6 Decr. istesso.*

— *4.*° Si occupa ella degli affari della Giunta di anzianità della guerra e marina, e del contenzioso dello stato civile dell' esercito : *art. 1.° detto Decreto.*

— *5.*° Delle distinzioni generali dei suoi sublimi poteri emessi dai principî fondamentali delle nostre auguste leggi §. **1024** e **1025**.

— *6.*° La custodia del confine di coteste eminenti attribuzioni è alla stessa affidata, e talora alla Corte suprema di giustizia. — Per tal modo decide ella inappellabilmente i conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie militari dei Reali domini al di qua ed al di là del Faro: *detto* §. *1025*. — I suoi giudizi a questo riguardo, essendo riputati urgenti, ella li disbriga a preferenza: *art. 592 Regolam. discipl.*

— 7.° Annulla le sentenze dei Consigli di guerra in giudizi di competenza, o per qualunque altro motivo, rinviandone l'esame ad un Consiglio di egual grado: *Sovr. Rescr. 20 giugno 1818.*

— *8.*° Interpetra la legge, ne' casi e nelle forme dalla stessa previste: *Legge 24 marzo 1817.*

— *9.*° Non esegue nè applica le leggi, ma nè sopraintende l'osservanza secondo la mente e volontà del legislatore.

— *10.*° Pronunzia spiegazioni per l'avvenire, annullamenti nei casi non previsti dalla legge. — Censura contro il Consiglio, a rapporto del Commessario del Re.

— *11.*° La serie dei motivi che possono dar luogo ai suoi annullamenti per violazione di forme di rito, o per contravvenzione alla legge, non ha molto che l'esponemmo §. *1026 n.*° *1 a 67.*

— *12.*° Sovrastando a tutt' i tribunali militari del regno (*art. 53 e 59 Stat. pen.*), pronunzia castighi disciplinari contro di essi in ragione della gravezza dei casi, allorchè annulli una di lor sentenza nell' interesse della legge.

— *13.*° Il suo Segretario generale relatore (*art. 51, 55 e 311 Stat. pen.*), essi d'ordinario un uom di legge (giurista).

— *14.*° Cotesto Segretario generale funzionante da pubblico ministero esercita la sua vigilanza sopra tutto l'andamento della giustizia penale dei tribunali militari del regno, sempre però d'ordine della Real Segreteria di Stato della guerra e marina.

— *15.*° È il braccio destro di cotesto Real Ministero per l'osservanza delle leggi punitive militari dai loro depositari.

— *16.*° Per tal modo il pubblico ministero presso l'alta Corte, se abbia notizia che una sentenza di un Consiglio di guerra abbia violata la legge o il rito, non potrà portarla alla cognizione

della stessa, se non in seguito di denunzia in uffizio del Ministero della guerra.

— *17.°* Corrisponde direttamente col Ministero di grazia e giustizia, al paro che i Commessari del Re presso i Consigli di guerra di guarnigione delle province, per oggetti relativi ai reati sotto la sua dipendenza.

— *18.°* Ella annulla, se vi ha luogo, le sentenze tutte dei Consigli di guerra di corpo e di guarnigione (*art. 54 Stat. pen.*) ad istanza delle parti in giudizio, e talor le disapprova soltanto senza dar luogo a rinvio.

— *19.°* Nel serbo del ricorso del difensore nell'interesse di un condannato a morte, ella gli destina un avvocato nel riesaminare in uffizio il processo che le si trasmette dal Commessario del Re, e pronunzia, se vi ha luogo, pene disciplinari contra il negligente difensore.

§. **1075.** — Dopo questo, alla esposizion pratica della formola riediamo, che poggia su di un immaginario giudizio, onde farci meglio intendere per quanto ne abbiam modo.

A Sua Eccellenza il Tenente-Generale presidente e giudici presso l' alta Corte militare.

Il (grado) *Commessario del Re presso il Consiglio di guerra della provincia di . . . .* (*o del* (n.°) *Battaglione , o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento*) , *ai termini degli art. 302 , 304 e 306 dello Statuto penale militare , produce ricorso avverso la sentenza del Consesso medesimo pronunziata a voti uniformi* (o a maggioranza, o a parità) *nel* (giorno , mese , ed anno) *contro* (nome e cognome) *accusato d' infedeltà in fatto d' amministrazione , per aver venduto* (indicarsi gli oggetti) *e messo a suo profitto il montare in pregiudizio del Governo ; pei seguenti motivi.*

Il fatto ritenuto colla impugnata sentenza non corrisponde colla ipotesi della Legge dal medesimo indicata , ed eccone in guarentigia gli elementi.

— Dal verbale di reperto (*fol. . . . vol. . . .*) , *e da quello*

di verifica redatto dall' autorità amministrativa militare (*folio ... vol. ...*) *sull' esistenza e mancanza degli oggetti affidati a* (nome, cognome e grado dell' accusato), *è risultato il manco di* (quantità degli effetti).

— *Dai dibattimenti si è a maggior chiarore stabilita l' addebitatagli infedeltà colla vendita fatta dall' accusato istesso di una quantità dei precitati oggetti a diversi, ed a pieno giorno, con facchini adibiti dal medesimo* (*fol. ... vol. ...*); *e da ultimo il suo sfrontato cinismo* — tutto vender posso ... ai miei superiori deggio render conto ... se vi è mancanza, sui miei soldi si paga (*fol... vol...*)

— *Dal discarico prodotto fruttò guarentigia novella della prodotta accusa* (*fol. ... a fol. ...*)

— *Or: il Consiglio di guerra, dopo pronunziate le parole solenni della conseguenza del primo sillogismo col* consta *del manco dei suindicati effetti di Regio conto*, *disse* non costare *di aver messo l' accusato* (suo nome e cognome) *a suo profitto il montare, senza che mai* (*ed aggiungasi fremendo*) *si fosse dal colpevole asserito alcun versamento; e quindi pronunziò sua libertà sulla considerazione* (*son queste le frasi del considerando*) « *che non avea potuto a tanto adempiere, perchè trovavasi sotto giudizio.* »

— *Violazione quindi all' art. 434 Statuto penale militare.*

— *Strettamente rannodasi al ministero del ricorrente il provocar la vendetta dei dritti della legge e della pubblica cosa. Chiede quindi dalla giustizia dell' alta Corte militare l' annullamento della impugnata sentenza.*

Fatto in (dimora del Consiglio di guerra, giorno, mese ed anno come sopra.)

A. B. (grado) *Commessario del Re.*

(Suggello)

§. 1076. — Al compiuto ricorso stringesi il seguente

Uffizio trasmessivo del ricorso una cogli atti.

COMMESSARIATO DEL RE ec. ec.

N.°

Data . . .

Signor (*grado* Comandante.

L'esercizio dell'assidua vigilanza all'andamento della giustizia che la legge si degna confidarmi presso questo Consiglio di guerra, ha ingiunto che io con motivato richiamo all'alta Corte avessi fatto sentire il rilievo delle violazioni in cui è trascorso nell'interesse della legge nel giudizio a carico di (*grado*, *nome e cognome*) accusato d'infedeltà in fatto di amministrazione in pregiudizio del Governo.

Pregiandomi fargliclo tenere colla competente processura, di volumi e carte scritte come in margine, e l'impugnata sentenza, pel corso di giustizia, mi attendo il dono del ricapito.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

Al Signore

Il Signor (*grado*) Comandante le armi della provincia...

(*Dimora*)

Ricorso per annullamento del Commessario del Re all'alta Corte militare avverso di una sentenza che abbia violato le forme di rito portanti a pena di nullità.

A Sua Eccellenza il Tenente-Generale presidente e giudici presso l' alta Corte militare.

Il (grado) ***Commessario del Re presso il Consiglio di guerra della provincia di . . .*** (***o del*** (n.°) ***Battaglione*** , ***o del*** (n.°) ***Squadrone del*** (n.°) ***Reggimento. .***), ***in virtù degli art. 302 , 304 e 306 Statuto penale militare , produce ricorso avverso la sentenza del Consesso suddetto , pronunziata a voti uniformi*** (o a pluralità , o parità) ***nel*** (giorno, mese ed anno) ***portante condanna*** (indicarsi) ***in pregiudizio di*** (nome, cognome , grado o corpo) ***accusato di diserzione qualificata colle proprie armi da fuoco nel*** (giorno , mese ed anno).

I motivi sono i seguenti :

1.° Perchè il Consiglio di guerra ha omesso pronunziare sulla domanda del ricorrente sulla necessità della udizione dei testimoni (nomi e cognomi di essi), *fol. . . vol. . . resisi contumaci, onde pronunziarsi con giustezza nell' interesse della verità, unico scopo cui la legge istancabilmente mira — Violazione quindi all' articolo 330 §. 2.° LL. di proc. pen. e 255 Stat. pen.*

2.° Perchè risultato dal dibattimento di esser puranco debitore alla giustizia punitiva ed all' onor militare l' accusato (solo cognome) *di altro* (indicarsi il reato novello) *in pregiudizio di* (nome, cognome, grado, corpo o condizione), *non compreso nell' atto di accusa; anzichè tenere in serbo il pronunziarne e rimetter l' accusato ad altro giudizio, ne ha giudicato coll' impugnata sentenza. — Violazione all' art. 293 LL. di proc. pen.*

3.° Perchè avvenuta la sostituzione del giudice (nome, cognome e grado) *infermo in persona di* (nome e cognome), *sospender doveasi la discussione ed incominciarla da capo. — Violazione all' articolo 229 Leggi medesime.*

Chiede quindi il reclamante che il gran voto della legge rinvenga nella giustizia dell' alta Corte militare la sacra egida dei dritti violati, e l' annullamento della impugnata sentenza.

Fatto in (dimora del Consiglio di guerra, giorno, mese ed anno)

A. B. (grado) *Commessario del Re.*

(Suggello)

§. **1077.** — Un egual dovere al Commessario del Re è ingiunto nel rincontro di questo secondo ricorso — Essendo intanto il modello del suo uffizio simile a quello riportato di già, potrà valersi del medesimo.

§. **1078.** — Sentiamo il bisogno di non tacere in questo luogo anco un uffizio giudiziario di ugual torno ai due riportati di già. Contenendo esso simultaneamente e nell' attimo istesso un nostro ricorso in uffizio avverso giudizi preparatorio e decisorio nella già anzidetta interessante causa del gendarme Luigi Marchisio, che ci trasse pieno trionfo, eccoci a riportarlo testualmente.

Ricorso all' alta Corte militare, avverso sentenza preparatoria e diffinitiva del Consiglio di guerra, con motivo aggiunto per violazioni portanti a pena di nullità.

§. 1079. — Riportato un reclamo siffatto con generosa penna nel 3.° tomo del nostro lavoro (*pag. 47 a 53*), noi esortiamo i nostri colleghi di consultarlo.

§. 1080. — Ma poichè nella causa suindicata si trascorse dal Consesso in abusi nella risoluzione delle quistioni di fatto, che per legge non va soggetto a censura, ci fu d' uopo prevenire l' incertezza del risultamento del nostro reclamo con posteriore e rispettosa rimostranza al Real Ministero e Segreteria di Stato della guerra e marina, avvalorata da aurea circolare del 15 agosto 1829 di Sua Altezza Reale il Comandante generale del Real esercito, che tutti decampa gli abusi sul moral convincimento, onde inviarla all' alta Corte per tenerla presente nella disamina del ricorso.

Cotesti atti rinvenendosi riportati nelle pagine 55 a 57 del detto tomo 3.°, richieggbiamo riscontrarsi da coloro che abbian bisogno di profittarne.

§. 1081. — Ma alla frase *ricorso* anco due altri modelli abbiam d' uopo coordinare, cioè: 1.° se venga prodotto dal condannato, e quindi l' uffizio trasmessivo del Commessario del Re; 2.° se venga prodotto da un individuo di gendarmeria. — Al primo dovere adempiamo.

Uffizio del Commessario del Re portante la processura colla sentenza attaccata di richiamo all' alta Corte militare dal condannato.

COMMESSARIATO DEL RE
ec. ec.

N.°

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

Avendo questo Tribunal militare con decisione del (*giorno*, *mese ed anno*) condannato alla pena di (*indicarsi*) il (*nome, cognome, grado e corpo*), valendosi del favor della legge contemplato dall' art. 302 dello

Al Signore

Il Signor (*grado*) Comandante militare della provincia di...

(*Dimora*)

Statuto penale militare, ha prodotto reclamo all' alta Corte.

Per effetto di ciò mi è debito trasmettere all' autorità di lei, pel corso di giustizia, la processura in volumi e carte scritte come in margine, di unita alla decisione come sopra attaccata di ricorso.

Mi onori della pervenienza.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

§. 1082. — Al secondo dovere volgendoci lo adempiamo del pari.

Rapporto motivato al Comandante militare per inviarsi al Ministero di grazia e giustizia, allorchè venga pronunziata condanna contro individui di Gendarmeria, attaccata di richiamo all' alta Corte militare.

COMMESSARIATO DEL RE

presso il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di...

N.°

Data...

Signor (*grado*) Comandante.

Reco a dovere manifestare all' autorità di lei, che questo Consiglio di guerra con sentenza del (*giorno*) mese in corso, ha condannato il (*grado*, *nome*, *cognome*, *patria*, *battaglione e compagnia*) della gendarmeria Reale alla pena di (*indicarsi*) qual convinto colpevole di (*azione*, *mezzo*, *e modo come la commise*, *luogo*, *giorno*, *mese*, *ed anno*, *ed in pregiudizio di chi.*)

Impugnato avendo il condannato suddetto la sentenza di cui è cenno nel termine dalla legge concessogli, ne ho esposto in guarentigia i motivi, che con rapido inchiostro mi fo ad onore ripeterla — (*seguono i motivi.*)

Soddisfatto avendo per tal modo alle ministeriali prescrizioni dei 16 settembre 1840 il doveroso omaggio, mi fo in pregio farle tenere in pari tempo la processura, come in margine descritta, colla impugnata sentenza.

Siami concesso l'onore del ricapito.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

Al Signore

Il signor (*grado militare*) Comandante le armi della provincia di...

(*Dimora*)

SEZ. XII.

ATTI ESECUTORÎ PER LE SPESE.

§. 1083. — Alla condannatoria sentenza va simultanea quella delle spese del giudizio a pro del Real tesoro — Il ricupero delle stesse è affidato esclusivamente all' Amministrazione del registro e bollo in virtù di un estratto esecutorio.

§. 1084. — L' originale di quest' atto rimaner dee in processo e la copia spedirsi al Direttore del registro e bollo della provincia con analogo uffizio, onde curarne l' adempimento dalla sua parte.

§. 1085. — L' *estratto esecutorio*, ossia compendio esecutorio della di già eseguita condanna (ed *esecutorio* dalla ordinanza in forma esecutoria a pie' dell' estratto), si pertiene al Commessario del Re, come quegli che esclusivamente della esecuzione de' giudicati e de' provvedimenti e disposizioni tutte del Consiglio ha carico,

Con cotesta formola esecutoria annunziandosi il Commessario del Governo colla voce del Re ingiunge e comanda l' esecuzione del giudicato.

§. 1086. — Ciò premesso, pertiene al nostro dovere appresentar quanto all' estratto in disamina simpatizza.

1.° — Dee spedirsi tra gli otto giorni dal pronunziato giudizio al Direttore del registro e bollo dal Commessario del Re : *art. 86 Decr. 13 gennaio 1817, ed art. 2 Decr. 15 agosto 1832.*

2.° — Anco che nel processo siavi il certificato d'insolvibilità del condannato, dee spedirsi cotesto estratto, onde prendersene nota dal Controloro sul registro ed aversene ragione se col tempo addivenga solvibile.

3.° — Ingiugnesi a cotesto Direttore il far prendere l' iscrizione sui beni del condannato nello stadio di due mesi per le spese di giustizia : *art. 1.° detto Decr. 15 agosto 1832.*

4.° — Debb' esser reso esecutorio dal Presidente, ed ordinanzato colla formola esecutoria dal Commessario del Re per ottener i suoi legali effetti : *§. 30 n. 331.*

5.° — Cotesto estratto esecutorio figgesi a scopo il ricupero delle spese di giustizia anticipate dal Real tesoro.

§. **1087.** — Di coteste spese tutte e lor divisione; del quando sovranamente n' è ingiunta o divietata l'anticipazione; del come rivalersene in ogni evento, noi ne dicemmo a ridondanza nei §§. **993** a **995**.

Dopo questo ecco la favella della formola.

Ferdinando Secondo

per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie ec.

Si certifica da me qui sottoscritto (grado, nome e cognome) *Cancelliere presso il Consiglio di guerra della provincia di. . .* (*o del* (n.°) *Battaglione*, *o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento. . .*), *come il Tribunal suddetto con sentenza del* (giorno, mese ed anno) *ha condannato* (nome, cognome, grado, corpo o condizione), *nato li* (epoca) *in* (luogo di nascita), *figlio di* (nome del padre, e nome e cognome della genitrice), *alla pena di* (indicarsi questa), *ed alle spese del giudizio liquidate in* (riportarsi la somma in estensum), *come convinto colpevole di* (reato commesso, ed in pregiudizio di chi).

In accerto del vero rilascio il presente certificato per l' uso che si conviene.

Data (giorno, mese ed anno, in estensum.)

A. B. (grado) *Cancelliere.*

Noi (nome, cognome, grado, corpo o destinazione) *Presidente del Consiglio di guerra della provincia suddetta* (*o del* (n.°) *Battaglione*, *o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento suddetto*) *residente in* (luogo di dimora);

Veduto il certificato di sopra;

Veduta la sentenza resa nel giorno, mese ed anno suindicati;

Veduto l' art. 86 del Real Decreto del 13 gennaio 1817;

Rendiamo esecutorio il presente estratto della sentenza suddetta rilasciato dal Cancelliere, in forza del quale potrà coazionarsi il condannato (ripetere il nome e cognome) *al rimborso delle spese di giustizia in ducati. . :* (indicarsi in estensum.)

Per tal modo la Real Tesoreria, e per essa l' amministrazion del registro e bollo, è autorizzata ad agire sopra i beni del condannato come per legge.

Ordiniamo conservarsi l' originale della presente ordinanza in processo, e di rilasciarne copia nei modi ordinari per l' uso di regola.

Data (giorno , mese ed anno in estensum.)
C. D. (grado) *Presidente.*
(Suggello del Consiglio di guerra.)

Ordiniamo e comandiamo

a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti di porre in esecuzione il presente estratto esecutorio; ai nostri Procuratori Regi di darvi mano ; a tutt' i Comandanti ed Ufiziali della pubblica forza di prestar braccio forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

Data (giorno , mese ed anno in estensum.)
E. F. (grado) *Commessario del Re.*
(Suggello.)

Uffizio trasmissivo dell'estratto esecutorio al Direttore del registro e bollo della provincia.

§. 1088. — Premettiamo alla formola i pochissimi particolari che nel nostro lavoro emergono a riguardo del Direttore del registro e bollo.

1. Vista i mandati e le specifiche dei giudici regî, dei cancellieri presso i medesimi e degli uscieri , dopo vistati ed ordinanzati dal Commessario del Re, ond' esser loro pagati : §. *30 n. 104.*

2. Ha debito somministrare a' Commessarî del Re le specifiche in istampa di spese urgenti e non urgenti per le sue istruzioni.

3. Debb' essere prevenuto dal Commessario del Re istruttore, allorchè sentir dovesse in giudizio un Ricevitore suo dipendente : *detto* §. *30 n. 66.*

4. Corrisponde coi Commessarî del Re per oggetti di giustizia.

5. Esige dai pubblici ministeri presso i tribunali punitivi e dai regi giudici la trasmissione degli estratti esecutori per la riscossione delle spese di giustizia dai condannati : *art. 86 Decr. 13 gennaio 1817.*

COMMESSARIATO DEL RE
ec. ec.

N.°

Al Signor Direttore del registro e bollo e rami riuniti della provincia di . . .

(Dimora)

Data . . .

Signor Direttore.

Gradisca rinvenir qui unito estratto esecutorio a carico di (*nome, cognome e patria del condannato*), perchè si compiaccia curarne lo adempimento dalla sua parte.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

SEZ. XIII.

INDENNITA'. NEI GIUDIZÌ MILITARI.

§. 1089. — Da qualche anno non si è cessato di acconvincerci che la nostra carica di moltissime cose abbisogna, e che molto rileva il farci cauti in taluni casi, nei quali personalmente al Real Governo che ci onora stiam guaranti. — Un concetto da più anni ci fu presente, di toccar molto addentro le cose per addottrinarcene; tra coteste cose, il raccoglier quanto all'amministrazion finanziera trovasi asperso per antichi e novelli ordinamenti sulle indennità tutte che al nostro ministero di tassar si addice a pro di magistrati subalterni, di pubblici ufiziali e di quanti altri qui dopo rinvengonsi. — Eccone per tal modo un quadro ; e non disdegnisi se pel bello dei nostri voti, cose che per onorar la serie delle nostre nozioni riportiamo — Fattori noi di cotesto quadro in macchietta, non ci è dato il preconizzarne l'utilità poichè a primo sguardo sfavilla.

Son dovute le seguenti indennità (1) :

1. All'alta Corte militare per ispese di ufizio, ducati cinquanta al mese: (*tom. 1.° pag. 504.*)

(1) Vedi pag. 501 del 1.° tomo per ogni specie d'indennità spettanti ad uffiziali tutti, compresi i ritirati, allorchè sian chiamati come giudici ne' Consigli di guerra, e coloro che debbono concorrere ad un esame.

2. Alle Commessioni militari, allorchè si portassero in luoghi diversi dalla loro residenza, grana venticinque a miglio di accesso o recesso, e ducato uno e grana 50 per ogni pernottazione — Ai Cancellieri poi grana 15 a miglio e 50 per ogni dimora: (*ivi*, *pag. 505.*) (1)

3. Agli ufiziali chiamati a far parte delle Commessioni militari, grana 25 a miglio per accesso e simili per recesso: (*ivi*, *pag. 501.*)

4. Agli ufiziali chiamati a far parte temporaneamente dei Consigli di guerra un eguale indennità: (*ivi*, *pag. 505.*)

5. Ai Commessari del Re presso i Consigli di guerra di guarnigione per ispese di ufizio di ciascun mese, ducati quattro: *art. 2 Decr. 14 maggio 1819* (*ivi*, *pag. 504.*)

6. Ai relatori presso le Commessioni militari per ispese di scrittoio in ciascuna processura ducati due: (*ivi*, *pag. 505 in nota.*)

7. Ai Cancellieri dei Consigli di guerra di guarnigione per ogni processo terminato in contraddizione, ducati tre e grana 30 compresa la Messa allo Spirito Santo: (*ivi*, *pag. 504 in nota.*)

8. Ai medesimi, se venga ordinata più ampia istruzione o libertà provvisoria, compresi gli altri atti che dovran farsi, ducati tre: *art. 3 Decr. Decr. 14 maggio 1819* (*ivi*, *pag. 504.*)

9. Agli stessi per ogni processo che non portasi in dibattimento, e per lo quale si deliberi non esservi luogo a procedimento, o che si termini in camera di consiglio, ducato uno e grana 20: (*cit. pag. 504 in nota.*)

10. Ai medesimi per ogni processura producente sentenza contumaciale, ducato uno e grana 50, anzichè ducato uno e grana 20: *Minist. del Comando gen. 2 sett. 1830.*

11. Agl'istessi per ogni processura contro rei ignoti producente sentenza di non esservi luogo a procedimento penale, o di conservazione di atti in archivio, ducato uno e grana 20, eccetto il caso di essersi pronunziato nel modo istesso sulla sola notizia ufiziale e documenti rimessi dal Comandante militare: *Rescr. 23 maggio 1841.*

(1) Vedi la risoluzione ministeriale del 21 maggio 1835 sulla niegata indennità al Consiglio di guerra di guarnigione allorchè sortisse della sua residenza per atti istruttori.

12. Ai medesimi presso le Commessioni militari per ogni
zio diffinitivamente terminato ducati trè : *Decr. 14 maggio*

13. Agli istessi presso i Consigli di guerra di Corpo per
talità degli atti compilati in ogni giudizio se sia discusso i
traddittorio, ducati due e grana 40: *cit. Decr.*

14. Ai giudici regi, allorchè sortir dovessero fuori de
metro della loro giurisdizione, grana venti per ogni miglio,
lini dieci per ogni dimora: *art. 46 Decr. 13 gennaio*

15. Ai cancellieri presso i medesimi, allorchè seguir do
i loro giudici negli accessi, grana 10 per ogni miglio,
na 30 per ogni dimora: *art. 41 detto Decr.*

16. Ai medesimi non sarà tassata alcuna indennità di
sizione per testimoni negativi; è dovuto però agli stessi pe
deposizione di pubblica voce o di conquesto una inden
grana 5 — Le ratifiche delle perizie, sia qualunque il n
dei periti, saranno considerate come una sola deposizione
42 cit. Decr.

17. Agli uscieri dei giudici medesimi o delle gran Co
nitrici, grana 6 per ogni citazione: *art. 39 ivi.*

18. Ai medesimi grana 5 a miglio per accesso e reces
grana 30 per ogni dimora: *Rescritto 12 ottobre 1837.*

19. Ai medici e cerusici fiscali, grana dieci per ogni
di accesso e recesso, e carlini dieci per ogni pernotta
art. 29 ivi.

20. Ai medici e cerusici (non fiscali) adoperati nei p
penali, carlini tre per un travaglio di due ore; carlini cinq
un travaglio maggiore di due ore, e carlini dieci oltre
ore — Più grana dieci a miglio per accesso e recesso n
sodare gl' ingegneri — Son dovute ai medesimi le indennità
se, allorchè siano chiamati per dare dilucidazioni, o in
contraddizione: *Circol. di gr. e giust. 12 sett. 1818* — S
gate dall' Amministrazione del registro e bollo coteste in
tà: *art. 2, n. 2 Decr. 13 genn. 1817.*

21. Ai medesimi nei casi di perizia per ferite od offe
ratterizzate pericolose di vita per gli accidenti, non è
che una sola indennità per tutte le perizie, da riceverla n
dizio difinitivo: *art. 7 Decr. 17 maggio 1830.*

22. Alle levatrici è dovuta per ogni perizia una inden

grana trenta, e grana dieci a miglio per accesso e recesso se sortir dovessero dal loro domicilio: *art. 31 Decr. 13 gennaio 1817.*

23. I periti calligrafi, di arti liberali e meccaniche, ed agrimensori, per osservazioni della loro arte, nei comuni ove son domiciliati, o alla distanza di un miglio dall' abitato del comuni istessi, avranno per ciascuna vacazione di tre ore, cioè: 1.° nella capitale delle province gli architetti e gli altri periti carlini 16; 2.° i periti di arti meccaniche, i coltivatori ed agrimensori, carlini quattro; 3.° i periti calligrafi in materia di verificazione, per ogni vacazione di tre ore, oltre le spese di viaggio, carlini sedici: (*tom. 1.° pag. 507.*)

24. Ai periti di arti liberali ed uomini di lettere, secondo il merito della professione o scienza (tenendo presente la tariffa civile del 31 agosto 1819): *art. 33 Decr. 13 genn. 1817.*

25. Ai periti tutti suindicati (num. 23 e 24) grana 25 per pernottazione, se in Napoli, e grana 15 nelle province: *art. 34 Decr. suddetto.*

26. Agli avvocati in accesso, assistendo i giudici per atti dei loro clienti, le indennità istesse dei giudici che assistono per gli atti suindicati: *art. 29 Decr. 12 ottobre 1827.*

27. Al querelante o rapportatore chiamato per spiegare o ratificare la sua querela o rapporto, poichè atto utile alla giustizia, grana 3 per accesso e simili per recesso, e grana 15 per ogni dimora, come ai testimoni: (*n. 30 e 31 qui dopo.*)

28. Al querelante, al rapportatore, o al querelato alcune indennità nei giudizi di falsità: §. 227.

29. Al quarelante o rapportatore alcune indennità se siano stati renitenti: §. 280.

30. Ai testimoni di qualunque classe o condizione, se in Napoli per ogni pernottazione grana 25; presso i tribunali e Corti in ogni capoluogo di provincia grana 20; presso le giustizie regie grana 15: *Decr. 13 genn. 1817.*

31. Ai medesimi chiamati dalle autorità giudiziarie per affari penali, grana 3 per ogni miglio di accesso e simili di recesso: (*ivi, e nota al tom. 1.° pag. 508.*)

32. Agli stessi se sieno sottufficiali o soldati, il terzo o metà del *prest*, secondo le distanze, pe' giorni di accesso e recesso,

dietro il certificato di arrivo e partenza del Presidente del Consiglio di guerra : (*tom. 1.° pag. 501.*)

33. Ai testimoni dello Stato Romano, le indennità istesse dei n. 30 e 31 di sopra — Queste son loro pagate sulla esibizione degli uffizi responsivi de' giusdicenti Pontifici al Commessario del Re : (*tom. 1.° pag. 321.*)

34. Agli stessi, che fuori del lor domicilio si trovassero bisognosi, si concede dal Commessario del Re un mandato provvisionale in conto delle indennità che sarebbero loro spettate : *art. 63 Decr. 13 gen. 1817.*

35. Ai medesimi tenuti in prigione per esperimento, una indennità di grana 10 al giorno : (*tom. 1.° pag. 505.*)

36. Ai corrieri adoperati per affari di giustizia, le indennità istesse dei testimoni : (*ivi, pag. 508.*)

37. Ai becchini ed operai per servizi prestati nella istruzione dei processi, una indennità a discrezione del Commessario del Re, ed un compenso per lo viaggio e pernottazione da tassarsi come spese urgenti sui fondi di giustizia : (*luogo citato.*)

38. A persona qualunque adoperata in affari di giustizia, che per imperiose circostanze rimaner debba nella dimora dell' istruttore, non è dato a questi accordarle che una sola indennità di pernottazione, due a domanda del pubblico ministero, ed al di là di due con deliberazione del Consiglio : *art. 21 Decr. 13 genn. 1817.*

39. Ai giudicabili dal Consiglio di guerra sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia, grana quattro e due decimi al giorno : (*tom. 1.° pag. 321.*)

40. Ai medesimi sotto la dipendenza del Ministero della guerra, grana dodici al giorno : (*ivi, pag. 323.*)

41. Agli stessi che passano ad esser giudicati dalle Commessioni militari ai Consigli di guerra e viceversa, grana 12 al giorno allorchè siano in viaggio : *Minister. delle Finanze 13 settembre 1817.*

42. Al detenuto in viaggio che va ad entrare in altra prigione, grana 12 al giorno, una razione di paglia come ai soldati, e se sia infermo la vettura : *Decr. 8 dicembre 1817.*

43. Al detenuto sentenziato che sia tradotto da un luogo ad

un altro, grana 25 al giorno, e se sia ammalato i mezzi di trasporto puranco : *Decr. 13 gen. 1811.*

44. Ai condannati alla relegazione chiamati a prestar testimonianza nei giudizi penali, grana 10 al giorno : (*ivi*).

45. Al condannato militare che in virtù di sentenza sia sciolto dal cingolo militare, grana 25 al giorno, come a' detenuti pagani : *Decr. 26 aprile 1830.*

46. Alle persone che per misure di giustizia sono imbarcate per raggiungere il lor destino, o che imbarcate sian chiamate come testimoni, le razioni giornaliere di nutrimento : *Regolam. 2 maggio 1830.*

47. In generale : qualunque persona chiamata in giudizio di competenza dei Consigli di guerra di corpo, debb' esser pagata dalla cassa del corpo istesso anzichè dall' amministrazione del registro e bollo.

§. 1090. — Sentiamo il bisogno di portare alle fin quì esposte indennità degli sviluppi, che il genio di mostrarne i vantaggi c'ispira — Sono eglino :

1.° Che i pagamenti delle indennità al Cancelliere concesse coi num. 7 a 12 van soddisfatte, secondochè i giudizi pronunziati sian puramente militari, o sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia — Se pertengano quindi alla prima specie, il certificato dee dal Commessario del Re rimettersi all' Intendenza generale dell' esercito colla copia rispettiva (*tom. 1.° pag. 496*) per l'organo del Commessario di guerra ; e se della seconda, al Ministero suddetto : (*ivi, pag. 505.*) ·

2.° Nella seconda specie van comprese le indennità per giudizi di eccezione straordinaria, e son pagate col documento da rimettersi del pari al Ministero istesso per l' organo del Procuratore generale criminale funzionante da uom di legge.

3.° La riscossione di tutte le indennità spettanti al Cancelliere, si ottiene col certificato (*ved. pag. seg.*) qualunque si sia la dipendenza dei Ministeri, ma pei giudizi però espressi nel n.° 1.° di questo §.—Quelle per giudizi di eccezione straordinaria al Cancelliere (*n.° 12 del §. precedente*) ed al relatore (*n.° 6 §. med.*) ottiensi colla formola che verrà a suo luogo indicata.—Quelle spettanti alle Commessioni militari (*n.° 2 detto* §.) colla formola che pur verrà in seguito esposta.

4.° Poichè si addice il dritto al pubblico ministero di censurar le tasse delle spese urgenti dei giudici regî, e dedurne l'eccedenze dai mandati di spese non urgenti (*art. 17 Decr. 13 genn. 1817*) — Poichè senza la tassa del medesimo non son pagate a cotesti giudici le spese non urgenti (*art. 66 n.° 1.° cit. Decr.*) — Attesochè non son pagate del pari le specifiche delle spese non urgenti de' giudici suddetti, senza che siano approvate ed ordinanzate dal pubblico ministero istesso (*art. 78 n.° 1.° Decr. med.*) — Ecco il donde noi ci siam fatti in pregio riportare nel nostro lavoro le indennità dovute ai regî giudici, ai loro cancellieri, ed uscieri, onde non esporsi i nostri colleghi ad esser pagatori dei conseguenti che dalle occulte verità e nozioni legislative emanano.

5.° Così anco sia in grado a' nostri colleghi di non esser loro concesso il tassare indennità di sorta a persone intervenienti per suggellamento di oggetti di reperto da restituirsi a privati, o per vendersi e pagarne di danneggiati — Uno scrupolo di dilicatezza fè elevarci dubbio motivato, che venne superiormente plaudito: (*tom. 1.° pag. 498.*)

§. **1091.** — Non si smemori non essere al Commessario del Re concesso accordare ai giudici regî, ai cancellieri ed agli uscieri le indennità espresse nei n., 14 a 18 del §. **1089**, se non in seguito di notamento firmato dalla parte prendente, certificato dapprima dal Sindaco del luogo, ove le vacazioni sono state eseguite, per la verità del viaggio e delle pernottazioni — I giudici lo certificheranno, e quindi sarà stabilita la tassa (*n.° 4 §. precedente*) dal pubblico ministero: *art. 37 Decr. 13 gennaio 1817.*

Certificato del Consiglio di guerra in un originale e due copie per la riscossione delle indennità dovute al Cancelliere.

§. **1092.** — Alleggiatici dalle sollecitudini che alla formola di cui è oggetto ci stringevano, esponiamone il linguaggio pratico che colle parole quì dopo si compone.

Il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di . . . (*o del* (n.°) *Battaglione, o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento. . .*), *riunito in virtù d'ordine* (indicarsi l'autorità ed

il comando) *in casa del signor Presidente nel* (giorno, mese ed anno), *composta dai signori :*

A. B. (grado militare) *Presidente.*

C. D.
E. F.
G. H.
I. K.
L. M. } *giudici*
N. O.
P. Q.
R. S.

T. U. (grado) *Cancelliere.*

Certifica, come nel giorno su espresso ha pronunziato giudizio a carico di (nome, cognome, grado, corpo o condizione) *accusato di* (azione ed in pregiudizio di chi), *pel quale reato lo ha condannato alla pena di* (indicarsi) *ed alle spese del giudizio liquidate in* (somma in estensum.) (1)

Per siffatta causa è dovuta al Cancelliere la somma di ducati tre e grana trenta (in estensum) *compresa la Messa celebrata allo Spirito Santo, ai sensi della Circolare del General Comando del 2 settembre 1830.*

Certifica inoltre il Consesso suddetto, che dal contenuto del processo contraddittoriamente espletato attingesi non essersi pronunziata altra sentenza nell' interesse del suddetto (ripetersi il nome e cognome), *e quindi niun' altra indennità si è accordata dall' Intendenza generale dell' esercito.* (2)

(Firme de' componenti dal Presidente incominciando.)

(Suggello del Consiglio di guerra)

VISTO

C. D. (grado) *Commessario del Re.*

(Suggello)

(1) Se in giudizio di rinvio :

Certifica come nel giorno suddetto ha pronunziato giudizio in grado di (secondo, terzo o quarto) *esame d'ordine dell'alta Corte militare nell'interesse della legge e del nominato* (nome, cognome, grado e corpo) *accusato di* (reato, ed in pregiudizio di chi), *ed ha ordinato che abbia il suo pieno effetto la sentenza de' primi* (o secondi o terzi) *giudici, portante la pena di* (riportarsi).

Ovvero : *lo ha condannato alla pena di . . .*

(2) Ovvero : *Certifica inoltre il Consesso medesimo, che dal contenuto*

§. 1093. — Ma a cotesto certificato strettamente degli sviluppi si rannodano, e noi vi adempiamo.

1.° Non si smemori ch'esso ai giudizî puramente militari si addice.

2.° Che la sua leggenda segue tante forme per quanti sonosi diversi i giudizî che vengono espletati. Riponesi quindi all'acuità del compilatore il modellarne la particolar favella.

3.° Che risguardando il certificato suddetto militari giudizî, rimetter deesi al Commessario di guerra in originale, sottoscritto dal Consiglio, ed una copia firmata dai Commessario del Re per corredo dell'Intendenza generale dell'esercito: (*tom. I.° pag. 496.*)

4.° Che se risguardi giudizî contro disertori, indicar dee: 1.° se siansi volontariamente presentati; 2.° se siano stati arrestati, in qual provincia, ed in qual giorno: (*ivi.*)

§. 1094. — Alle rifrugate dilucidazioni e certificato anzidetto susseguita l'uffizio qui dopo:

Uffizio trasmessivo del certificato del Consiglio di guerra, per la riscossione delle indennità al Cancelliere, e per giudizî sotto la dipendenza del Ministero della guerra.

COMMESSARIATO DEL RE ec. ec. — Data . . .

N.°

Signor Commessario di guerra

Pel corrispondente avviamento di regola mi pregio qui compiegarle in un originale e due copie lo stato delle indennità spettanti al Cancelliere di questo militar Consesso per lo giudizio espletato a carico di (*grado, nome e cognome*)

A. B (*grado*) Commessario del Re

Al Signore

Il Signor Commessario di guerra incaricato dei servizî amministrativi nella provincia di . . .

(*Dimora*)

§. 1095. — Altramente intanto, ed in triplo originale anzichè in un originale e due copie, van cotoste indennità soddisfatte al Cancelliere, se l'espletato giudizio sia sotto la dipendenza del Real Ministero di grazia e giustizia per reati previsti da' Sovrani Decreti dei 29 marzo, 21 giugno ed 8 agosto 1826.

Il dover quindi ad appresentarne la formola.

del processo contraddittoriamente espletato emerge di essersi pronunziata dal Consiglio di guerra come sopra nel giudizio di (1.°, 2.° o 3.°) *esame altra sentenza contra dello stesso* (nome e cognome.)

STATO DELLE INDENNITA'

dovute al Cancelliere del Consiglio di guerra della provincia di... per giudizi espletati in virtù dei Reali Decreti del 29 marzo, 21 giugno ed 8 agosto 1826.

NOMI E COGNOMI degli imputati	GRADI	NATURA del reato	DATA della sentenza	INDICAZIONE E QUALITA' DELLE SENTENZE				SOMMA delle indennità		OSSERVAZIONI
				ultimata in contraddiz.	in contumacia	con la più ampia istruzione	con libertà provvisoria	Ducati	Grana	

Si certifica vero il presente stato d' indennità di ducati (riportarsi in estensum) *dovuti al Cancelliere , e grana trenta per la Messa celebratasi allo S. S., per l'espletata causa a carico dell'individuo suddetto in pubblico dibattimento.*

(Firme dei componenti del Consiglio dal Presidente incominciando, compreso il Cancelliere.)

Suggello del Consiglio di guerra

Visto

A. B. (grado) *Commessario del Re*

Visto

C. D. (grado) *Commessario di guerra.*

§. 1096. — A cotesto stato l' uffizio trasmessivo alla competente autorità rannodasi.

Uffizio portante il certificato suddetto.

COMMESSARIATO DEL RE
ec. ec.

N.°

Al Signore

Il Signor (*grado militare*) Comandante le armi nella provincia di...
(*Dimora*)

Data . . .

Signor (*grado militare*) Comandante

Pel corso di regola mi onoro confogliarle certificato in triplo originale delle indennità dovute al Cancelliere di questo militar Consesso per la causa espletata a carico di (*nome e cognome.*)

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

SEZ. XIV.

STATINI DELLE CAUSE.

§. 1097. — Accontentisi da ultimo, per lo completo de' nostri comenti al capitolo 3.° dello Statuto penale militare, che con l'articolo 287 dello stesso ha tramonto, che noi appresentiamo dello *stato mensuale* quivi espresso il particolar modello.

Poichè allo stesso strettamente simpatizza un secondo, che deriva dalle modifiche agli articoli 62 §. 2.° e 66 dello Statuto istesso sovranamente approvate co' Decreti del 29 marzo, 21 giugno ed 8 agosto 1826; un terzo, che si ha debito inviare al finir di ciascun semestre; ed un quarto al compier di ogni anno; noi ci facciamo in pregio riportarli con le formole seguenti per avvantaggiarsene.

E non si scordi quinci innanzi, che del primo, del secondo e del terzo stato si ha debito inviarne un doppio originale, uno da servire al General Comando e l' altro al Comandante delle armi o del corpo, secondochè il Consiglio di guerra sia di provincia o reggimentale.

Così del pari si rammembri, che la missiva del secondo è devoluta a' soli Commessarî del Re de' provinciali Consessi, ed in un originale per inviarsi al Ministero di grazia e giustizia coll' ufficio corrispondente.

Provincia di . . . (n.°) Battaglione , o (n.°) Squadrone del (n.°) Reggimento

STATO MENSUALE

delle cause espletate e da espletarsi a tutto il giorno 30 dell' or decorso mese (indicarsi) (*art. 287 Stat. pen. mil.*)

NUMERO		NOMI E COGNOMI	PATRIA e provincia	CONDIZIONE	NATURA del reato	DATA della decisione	DECISIONE	OSSERVAZIONI
delle cause	degl' imputati							

Cenno delle alte e basse

Erano sotto giudizio nel giorno 1.° dello scorso mese . . .
Sopravvenuti nel periodo del mese istesso . . . .

Totale . . . .

Giudicati durante lo scorso mese . . . .
Restano sotto giudizio il 1.° di questo . . . .

Data (giorno 1.° del mese)
A. B. (grado) *Commessario del Re*
(Suggello)

STATO BIMESTRALE

(N.° . . . .) Bimestre dell' anno 185 . . .

Consiglio di guerra di guarnigione — **Piazza di . . . . .**

STATO NOMINATIVO

delle cause e degl'imputati attribuiti coi Reali Decreti del 29 marzo, 21 giugno e 8 agosto 1826 alla competenza dei Consigli di guerra di guarnigione sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia

NUMERO delle cause	NOMI E COGNOMI degli imputati	GRADI	CORPI ove appartengono	DATA dell' ordine a procedere	IMPUTAZIONE	EPOCA e luogo ove è avvenuto il reato	STATO attuale della causa	OSSERVAZIONI

Data . . . .

Il (grado) *Commessaria del Re*

(Suggello)

STATO SEMESTRALE

da rimettersi in due originali dal Commessario del Re nel tramonto di ciascun semestre a Sua Eccellenza il Ministro di grazia e giustizia.

Consiglio di guerra di guarnigione **Provincia . . . . .**

Collettiva numerica delle cause e degl' imputati giudicati dal Consiglio di guerra suddetto, in virtù de' Reali Decreti del 29 marzo, 21 giugno ed 8 agosto 1826 durante il (n.) *semestre dell' anno* (indicarsi)

NATURA de' reati	NUMERO		IMPUTATI							Totale	OSSERVAZIONI
			LIBERATI		CONDANNATI						
	delle cause	degli imputati	libertà provvisoria	libertà assoluta	ai ferri	alla reclusione	alla relegazione	alla prigionia	servizi ignobili		

VISTO
Il (grado) *Comandante le armi*
(Suggello)

Data . . . .
Il (grado) *Commessario del Re*
(Suggello)

§. 1098. — Al precedente stato di collettiva numerica semestrale, comanda bisogno congiungere l'annuale, in omaggio del completo ministerialmente ingiunto a' Commessarî del Re di ciascuna provincia, ove i tribunali militari presso cui pertengono spieghino la lor giurisdizione contro imputati espressi nello stato semestrale come sopra, o contro la sicurezza interna dello Stato.

Eccone la leggenda pratica, e non si smentichi ch'esser dee in doppio originale, onde rimanerne al Comando della provincia uno ed altro inviarsi al Ministro di grazia e giustizia, sotto la cui dipendenza cotesti giudizî si sono.

Consiglio di guerra di guarnigione **Provincia di . . . . .**

STATO GENERALE NUMERICO

delle cause e degl' imputati sottoposti a giudizio del Consesso suddetto durante l' anno . . . . giusta il Real Decreto degli 8 agosto 1826.

NATURA de' reati incolpati alla gendarmeria, o a pagani	CAUSE			LIBERATI			IMPUTATI CONDANNATI											OSSERVAZIONI
	pendenti	disbrigate	da disbrigarsi	con libertà assoluta	con libertà provvisoria	conservarsi gli atti in archivio	Morte	Ergastolo	Ferri ne' bagni	Ferri nel presidio	Relegazione	Prigionia	Esilio correzionale	Interdiz. a tempo	Totale	Rinviati ad altre autorità	Che rimangono ad esitarsi	

Data . . . .

Il (grado) *Commessario del Re*

§. 1999. — Agli stati di cui abbiam fatto oggetto va congiunta la trasmissione di essi — Il dover quindi a conoscersi di ciascuno la particolar favella, e per tutti simultaneamente colla seguente formola:

Uffizio al Comandante le armi, od al Comandante del corpo, portante lo stato mensuale o bimestrale ec.

COMMESSARIATO DEL RE

presso

il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di.... o del (n.°) Battaglione o del (n.°) Squadrone, del (n.°) Reggimento . . .

Al Signore

Signor Comandante le armi della provincia di . . . o (n.°) Battaglione, o (n.) Squadrone del (n.) Reggimento . . .

(*Dimora*)

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

In doppio originale mi fo in pregio qui confogliarle pel corso di regola, lo stato mensuale delle cause espletate e da espletarsi da questo militar Consesso a tutto questo giorno (*se facciasi la spedizione di cotesto stato, unitamente a quello espresso nelle formole precedenti, si dirà come sopra colla soggiunta:*) ed il bimestrale de' giudicabili sotto la dipendenza del Ministero di grazia o giustizia.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

§. 2000. — Nel tramonto di questa *terza parte* si addice, dopo appresentate le formole de' nostri particolari uffizi giudiziari e degli atti del Tribunal militare, di conginngere qual ultimo omaggio delle nostre cure un modello di Giornale annuale delle cause espletate in giustizia, che il voto unanime dei saggi tra i nostri colleghi ha plaudito. — Un convincimento da cui siam investiti ci sospinge ad avvisarci qual siasi in pregio il serbare con cura cotesto Giornale ciascun depositario della giustizia punitiva militare, ed ingiugnesi poi a' Presidenti ed a' Commessari del Re relatori, che per gli eminenti di loro uffizi han d' uopo conoscere ed aver presenti non di rado l' origine, il progresso ed il risultato di ciascun giudizio, co' particolari che ad esso si affecero.

GIORNALE

delle cause espletate in giustizia dal Presidente o Tribunal militare della provincia di . . . . , *del* (n.)

NUMERO d' ordine		NOMI E COGNOMI degl' imputati	CORPI e gradi o condizioni	TRANSUNTO dei reati e di loro epoca precisa	NUMERO DE' VOLUMI	EPOCA della ricezione dei processi dal Comando delle armi			PRESENTI
cause	imputati					giorno	mese	anno	

ANNUALE

Commessario del Re o giudice A. B. presso il o del (n.) *Battaglione* , *o del* (n.) *Squadrone Reggimento.*

IN CONTUMACIA	TRANSUNTO delle conclusioni del pubblico ministero	NOME del difensore offizioso o eletto	NOMI E COGNOMI de' giudici che han pronunziato	CENNO del risultato del giudizio ed epoca	DATA' della trasmissione del processo al Comandante delle armi o all'alta Corte militare, o alla gran Corte criminale.	OSSERVAZIONI

PARTE QUARTA

ATTI DI PROCEDURA DE' CONSIGLI DI GUERRA

riuniti dapprima per effetto degli articoli 91 e 329 dello Statuto penale militare, e quindi dell' intero Consesso ragunato in rito ordinario e di eccezione

CONTRO GLI ASSENTI

fino alla dichiarazione di pubblico inimico o presentazione del condannato.

CAP. I.

NOZIONI SULL' AMMINISTRAZION PUBBLICA.

§. **2001.** — La Sovrana potestà è amministrata da' suoi depositarî al Real nome.— Il Re è l' amministrator sovrano dello Stato per ogni ramo di pubblica amministrazione.

§. **2002.** — Cotesta amministrazione, più propriamente detta amministrazion pubblica nazionale, prima base di tutte le amministrazioni, è diretta a determinare i principî d' ordine e di economia che regolar denno tutte le altre amministrazioni — L' amministrator civile dello Stato è il Ministro dell' Interno.

§. **2003.** — Figgendosi dunque a meta cotesta amministrazion pubblica il grand' uopo di preparare e dirigere il corso della pubblica cosa, precedè l' amministrazione giudiziaria—Dessa procede per tre grandi rami, cioè: 1.° di amministrazione propriamente detta; 2.° di giustizia, ossia amministrazione giudiziaria; 3.° di forza pubblica, ossia amministrazion militare.

§. **2004.** — L' amministrazione, che già tempo rappresentavasi emblematicamente da' fasci, poichè stringe ed unisce ad un

fine tutte le forze e le volontà dello Stato, risguarda : 1.° la salute pubblica, la sicurezza e la tranquillità pubblica, ch' è la polizia ordinaria; 2.° la ricchezza pubblica, e finanze, arti, scienze, monete, banchi, gran libro del debito pubblico, cassa di ammortizzazione e demanio pubblico, contribuzioni dirette, dazi indiretti, acque e foreste, patrimonio regolare, e prigioni.

§. 2005. — La giustizia, ragione equatrice, simboleggiata sempre dalla bilancia di Astrea, distinguesi : 1.° in direttrice, e n' è il capo l' amministrator sovrano dello Stato; 2.° in preventrice di ogni specie di danno, ed è la polizia ordinaria; 3.° in equatrice, la quale dividesi in contenzioso amministrativo, in civile, ed in penale, che è la polizia giudiziaria propriamente detta.

§. 2006. — Ferdinando I, di gloriosa ricordanza, fu l'autore della eminente organizzazione dell' amministrazione giudiziaria — Colla sua Legge Organica del 29 maggio 1817 offissò i tre grandi cardini dell' amministrazione della giustizia.

Col primo stabilì il confine di ciascun potere;

Col secondo determinò, che tutt' i sudditi senza distinzione fossero soggetti alle medesime leggi, salvi i casi dipendenti dal contenzioso amministrativo, o la persecuzione de' militari reati;

Col terzo assicurò la libertà individuale e la proprietà de' cittadini, e quindi il divieto di privar di libertà altrui, se non ne' casi dalla legge previsti; o di togliere ad alcuno un dritto od una proprietà, se non per effetto di una sentenza del giudice passata in giudicato.

SEZ. I.

POLIZIA.

§. 2007. — Facciamoci ora a parlar della Polizia in tutta la sua ampiezza, poichè sotto questa frase le più utili dottrine nel nostro lavoro emergono.

§. 2008. — La *Polizia*, voce venutaci dalla francese *police*, ha tante significazioni quanti sono gli aspetti che la giustizia assume nell' amministrazion pubblica — Ella va distinta nel campo della nostra opera : 1.° in polizia generale; 2.° in polizia par-

ticolare; 3.° in polizia amministrativa, ossia ordinaria; 4.° in polizia giudiziaria; 5.° in polizia di disciplina militare, ossia polizia ordinaria militare; 6.° in polizia giudiziaria militare; 7.° in polizia giudiziaria armata.

Dopo questo, discerriamo di ciascuna specie i particolari attributi.

§. 2009. — La *polizia generale*, ossia giustizia direttrice, è o conservatrice o repressiva — Ha l' alto scopo inoltre di prevenire i reati che turbano la sicurezza interna ed esterna dello Stato; di perseguitare i reati suddetti, le riunioni settarie, e le fazioni che possono compromettere uno o più comuni del regno.

§. 2010. — La *polizia particolare* è tale o pel luogo, o per l' oggetto, o per l' uffizio, come p. e. la polizia militare, quella delle udienze de' magistrati, quella delle strade, delle feste, de' mercati, delle fiere, delle prigioni. — Questa polizia istessa, allorchè risguarda i reati ed i giudizi di essi, ha meta di prevenire i delitti; d' investigarne gli autori; di giudicarli.

§. 2011. — La *polizia ordinaria*, ossia giustizia preventrice, pertiene alla polizia generale, od all' amministrativa propriamente detta — Esercita ella il primo grado della polizia giudiziaria; nella città di Napoli si estende fino al secondo grado.

§. 2012. — Gli agenti ed uffiziali di cotesta polizia ordinaria sono i coadiutori della giustizia penale. — Oggetto precipuo della lor cura è la vigilanza onde guarantire la sicurezza, la vita e le proprietà de' cittadini. Sopir quindi le risse, le inimicizie; prevenire i delitti; vigilare sui vagabondi, su i forestieri; comporre le inimicizie; spegnere i partiti; vegliare su coloro che spesso si allontanano senza motivo dalla patria, su gli abitanti delle campagne; prevenire le pubbliche calamità, e rapportar tutto all' Intendente della provincia, capo della polizia ordinaria; ecco i suoi attributi: *Instruz. 22 genn. 1817.*

§. 2013. — La *polizia giudiziaria*, ossia giustizia investigatrice, diciamo cogli oratori francesi allorchè presentarono il primo libro del codice d' istruzion criminale, cosa è mai? in che diversifica dall' ordinaria? . . . Eccone l' analisi che ne presentiamo.

Fino a che un progetto criminoso rimane sepolto nel cuoro di chi lo concepisce; fino a che niun atto esteriore, niuno scrit-

to, niuna parola l'ha manifestato al di fuori, desso non è che un pensiere, e non v' ha dritto ad inchiederne.— D' altronde gli uomini abituati da lungo uso a vegliare su i malvagi, e penetrare fino addentro le loro occulte intenzioni, antiveggono non di rado non pochi misfatti con una utile preveggenza, e per mezzo di salutevoli espedienti all' oggetto ottengono delle loro mire il trionfo — Ecco lo scopo precipuo della polizia amministrativa — Cotesta polizia, spesso ed in certo modo invisibile, rendesi tanto più perfetta, quanto più è ignorata — Quanto è dessa salutare e benefica! . . . ma quante cure e quante pene ella costa! . . .

La vigilanza di una buona polizia non lascia scoverta nè la speranza del successo, nè la possibilità di agire al malvagio, che incontra quella da per tutto senza vederla in alcuna parte, e che arrossisce degli ostacoli che sembrano essergli opposti dal caso, senza accorgersi mai che questo ch' ei crede caso, è direzione di una profonda saggezza — Anco un altro risultamento di una energica polizia amministrativa è, che l' uomo trovasi sempre inviluppato e scoverto al primo passo ch' egli dà per consumare il reato — Questo è l' istante in cui la polizia giudiziaria si mostra — In allor non v' ha un momento a perdere . . . . ; il minimo ritardo può far disparire il colpevole con tutte le tracce di se stesso.

§. **2014.** — Dopo questo, ecco de' nostri comenti la favella.

1.° Gli agenti di polizia amministrativa sonosi essenzialmente uffiziali di primo grado della polizia giudiziaria.

2.° Cotesto primo grado della polizia giudiziaria è diretto al grand' uopo che niuna colpa si sottragga dall' azion della giustizia.

3.° Desso è affidato a quasi tutti i magistrati ed impiegati del Real Governo.

§. **2015.** — Van divisi tutti questi in nove classi, cioè quattro armate, quattro togate, ed una di mezzo fra le armi e la toga.

Gli uffiziali della prima classe sono: 1.° i guardiani urbani e rurali; 2.° le guardie forestali; 3.° gli agenti de' dazi indiretti; 4.° la gendarmeria Reale; 5.° (d' immezzo agli uffiziali armati e

togati) gli agenti di polizia ordinaria, riconosciuti dalla legge.

Gli uffiziali di polizia giudiziaria costituenti la seconda classe sono: 6.° i giudici di circondario; 7.° i giudici istruttori; 8.° i procuratori generali, che ne' militari giudizi sono i Commessari del Re; 9.° le gran Corti punitrici, che ne' militari reati sono i Consigli di guerra di guarnigione o di corpo.

§. 2016. — Sonosi le attribuzioni de' num. 1 a 4 del §. precedente quelle del primo grado di polizia giudiziaria; il n. 5 esercita il primo e secondo grado; i n. 6, 7 ed 8 sono particolarmente addetti al secondo grado.

Le gran Corti punitrici, per gli affari di alto criminale; i Consigli di guerra, per questi stessi ed i correzionali; i giudici di circondario, per gli affari correzionali e di polizia, che van compresi nel n.° 9, hanno l' esercizio del terzo grado della polizia giudiziaria.

§. 2017. — E noi, perchè non trasandiamo un nonnulla di quanto a ciascun oggetto simpatizza, facciam degno di ricordanza di esser sovranamente ingiunto, che i processi verbali delle quattro prime specie degli uffiziali di polizia giudiziaria di primo grado suindicati meritan fede in giudizio fino alla inscrizione in falso: *art. 34 Legge 20 dicembre 1826.*

§. 2018. — Comanda quinci il dovere di membrare, che alle classi degli uffiziali di polizia giudiziaria suindicate van congiunte tali altre autorità occasionalmente per effetto dell' esercizio della loro carica — Sonosi queste: 1.° i presidenti de' tribunali civili e delle gran Corti civili, allorchè dal procedimento civile del falso incidente risultino indizî di reità: *art. 334 LL. di proc. civ.*; 2.° gl' Intendenti, i Sottintendenti, i Sindaci, i capi di officine di contabilità nella verificazione delle carte de' contabili malversatori: *ivi;* 3.° gli uffiziali sanitari, ne' casi di violazione a' Regolamenti di salute pubblica: *Leg. 20 ottobre 18 9 e 24 giugno 1822;* 4.° tutte le autorità di qualunque ramo esse siano, ne' casi di manco di rispetto di cui la legge per ragion del proprio grado l' investe: *art. 186 LL. di proc. civ.*

§. 2019. — Un egual dovere ci s' ingiunge, ed èssi che cotesta polizia giudiziaria va distinta: 1.° in polizia di primo grado, ossia indagini, nozioni, dette nella militar favella disposizioni istantanee (*art. 107 Stat. pen.*); 2.° in polizia di secondo

grado, ossia istruzione preparatoria nel linguaggio istesso (*art. 117 detto Stat. penale*), e si esercita dal presidente del Consiglio di guerra e Commessario del Re; 3.° in polizia di terzo grado, ossia compimento d'istruzione, e si adopera dal Consiglio di guerra riunito.

§. 2020. — La *polizia di disciplina militare (art. 101 Stat. pen.)* che abbiam meta di comentare, è diretta al grand'uopo di conservare gl'insegnamenti de' militari doveri, l'ordin morale del grand' Esercito, e le virtù de' suoi componenti; reprimerne i toschi germogli, e prevenirne i maggiori.— Detta pur anco polizia ordinaria militare, ha nome nel militar linguaggio di giustizia ordinaria preventrice.

§. 2021. — La *polizia giudiziaria militare* è risaputo di già di essere affidata per gli atti di primo grado ad uffiziali diversi, secondo che diversi sono i luoghi del delinquere — Così anco quali siano gli atti di questo primo grado della polizia giudiziaria, ben dicemmo ne' §§. 658 e 2019. — Ella perseguita i militari reati che la polizia di disciplina non ha potuto prevenire (*art. 104 Stat. pen.*) — Le sue operazioni, a misura che al giudizio si accostano, prendono caratteri di maggior legalità, le sue forme sono più solenni, ed i suoi uffiziali più elevati di onori e più ristretti di numero.

§. 2022. — Cotesta polizia giudiziaria militare, ha ugualmente tre gradi, come la polizia giudiziaria comune.

Il primo parte dalla polizia preventrice, ossia disciplinare, e spesso si mesce col secondo, che figgesi a scopo le ricognizioni solenni delle persone, le chiamate de' testimoni; le perizie ec. ec.; atti tutti della giustizia investigatrice militare. Il terzo è affidato a' magistrati medesimi che han carico del giudizio.

§. 2023.— La *polizia giudiziaria armata* è rappresentata dalla pubblica forza — Tutrice e fautrice delle leggi, simboleggiossi fin da' tempi andati dalla spada di Astrea.—Della sua etimologia e divisione ne dicemmo alle pagine 325 e seguenti del 1.° volume di questo 2.° tomo.

CAP. 2.

NOZIONI SULLA CONTUMACIA, E DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

§. **2024**. — Noi dichiariamo in buona fede di esserci allontanati un istante dalla esposizione de' principi fondamentali che ci figgévamo a meta; ma il torrente delle nozioni che a cotesto assunto si affacevano appannò il nostro pensiere — Riediam pure donde siam partiti, poichè quivi sta l' avanguardia della procedura di questa *quarta parte* che ci proponiamo appresentare.

§. **2025**. — La legge, la sola regina regolatrice degli uomini uniti, esigendo cieca e pronta obbedienza de' suoi sacri precetti, che per l' organo de' suoi magistrati si annunzia, l' inosservanza di essi costituisce la *contumacia* del renitente.

§. **2026**. — Presso i Romani cotesto contumace andava soggetto al sequestro de' suoi beni, ed escluso dal dritto di più acquistarli pur anco se fra un anno alla giustizia non presentavasi: *LL.* 1, 2, 3 *Cod. de requirendis reis.*

§. **2027**. — Da' geli del nord venne tra noi il costume di condannare a morte il contumace ed il dritto a chiunque d' impunemente ucciderlo. Il di lui arresto, o la volontaria presentazione (la più eroica confidenza che nella giustizia si ripone) non escludeva il contumace, sulla semplice sua identificazione giudiziale, dall' esser abbandonato al carnefice: *Constit. poenam eorum*, *II*, *3* — Ecco come origin trasse la voce *forgiudicare*, cioè fuori d' ogni adito di giudizio, e quindi con pubblico bando messo fuori legge; al paro che presso le nostre leggi pur anco venne detto *forgiudicato o fuorbandito.*

§. **2028** — Il procedimento contro gli assenti avendo in mira il non affievolirsi col tempo la persecuzione de' reati, non è confondibile colle prime che a ciascun agente della polizia militare o civile la legge addice il dritto assicurare, onde non ispariscano le tracce del delitto ed i mezzi da verificarle.

§. **2029**. — Non è dato per tal modo l' adito al contumacial procedimento, senza che le circostanze qui dopo in pari tempo si avverino, cioè: 1.° che si tratti di misfatto e non

di delitto ; 2.° che l' istruzione abbia dato luogo a mandato di arresto ; 3.° che siano scorsi tre mesi dal dì del commesso reato , senza che l' imputato sia stato arrestato , nè siasi presentato volontariamente.

Eccone in guarentigia del legislatore la favella :

Art. 459 LL. di proc. pen. « Ne' giudizi di misfatti , qua» lunque sia la loro qualità , spedito il mandato di arresto » dalla gran Corte criminale , e scorsi i tre mesi senza es» sere stato eseguito , o senza che l' imputato siasi volonta» riamente presentato, avrà luogo il giudizio per contumacia. »

Art. 353 dette LL. « Ne' delitti che non portano a pena » di prigionia , l' imputato potrà farsi rappresentare da un pa» trocinatore ».

§. **2030.** — I tre mesi testè indicati cominciar denno dal dì del processo verbale di arrestazione non seguita nel domicilio dell'imputato. A provvedere intanto alle frodi, cui potrebbesi andare incontro, fia bene che la gendarmeria ne rilasci copia, per inserirsi nel volumetto della istruzione preparatoria del giudizio.

§. **2031.** — Nei delitti che non portano a pena di prigionia, l' imputato viene se vuole , e nel manco , ci viene diffinitivamente giudicato in contumacia , nè ha dritto come nelle cause civili ad opposizione.

§. **2032.** — Esposti di già i principî fondamentali che a questa *quarta parte* simpatizzano , adempiamo a' comenti che a' §§. precedenti abbiam tenuto in serbo, per non interrompere la serie degli elementi costitutivi della base de' contumaciali giudizî.

§. **2033.** — L'*assente*, dice l' art. 121 delle Leggi Civili, « è la persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo domicilio o della sua residenza , se dopo quattro anni non se ne sono avute notizie.— Quest' assenza dev' esser dichiarata dal giudice. »

Presso la nostra militar legislazione l' imputato è dichiarato assente : 1.° se non siasi potuto arrestare ; 2.° se presente siasi sottratto ; 3.° se dopo liberato provvisoriamente , non siasi presentato alla richiesta della giustizia : — *art. 328 Stat. penale.*

Facciamoci ora ad esporre in quattro *sezioni* i diversi atti della procedura.

SEZ. I.

ATTI FINO ALLA ISCRIZIONE NELL' ALBO DE' REI ASSENTI.

§. **2034.**—Ei non si scordi, che nella militar legislazione non si dà luogo a procedimento penale, senza la notizia uffiziale dell' autorità militare al competente Consiglio di guerra. — Lo ingiunge la legge (*art. 114 e 115 Stat. pen.*) — Di cotesta notizia uffiziale e sua definizione legale noi ne dicemmo, pag. 312 del 1.° vol. di questo 2.° tomo. — Ozioso quindi sarebbesi il ripeter le cose istesse che in questo luogo strettamente si affanno.

§. **2035.** — Pervenuti dunque gli atti contra l' imputato assente (*art. 329 Stat. pen.*) e l' ordine a procedere contra lo stesso, sorge il bisogno d' ingiungergli a presentarsi a pie' della legge e de' suoi sacerdoti.

Ecco dell' atto la favella pratica :

Assegnazione ossia mandato di comparsa.

(*Art. 329 e 330 — Stat. pen.*)

FERDINANDO II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

Il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di .... o del* (n.°) *Battaglione , o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento ;

Riunito in virtù dell' art. 91 dello Statuto penale militare :

Noi (nome , cognome , grado , corpo , o destinazione) ***Presidente del Consesso suddetto*** ;

Visti gli atti a carico dell' assente (nome , cognome , genitori , età , patria , grado , corpo o condizione) ***imputato di*** (azione , arma , o mezzo come la commise , giorno , mese , anno, luogo , ed in pregiudizio di chi) ;

Veduta la domanda del (grado) ***Commessario del Re, colla***

quale chiede spedirsi contro dell' imputato suddetto citazione a presentarsi ;

Veduta la sentenza di questo Consiglio di guerra del (giorno , mese , ed anno), *colla quale venne disposta l'arrestazione dell' imputato come sopra ;*

Visto l'art. 459 delle Leggi di procedura ne' giudizi punitivi;

Considerando che l' istruzione delle pruove è completa , e l' imputato non peranco è assicurato alla giustizia ;

Considerando che dal di della spedizione del mandato di arresto sono già decorsi tre mesi, senza che l' imputato siasi in qualunque modo assicurato a disposizione di questo militar Consesso ;

Ordiniamo all' imputato (ripetersi il solo nome e cognome) *di presentarsi tra il termine di giorni quindici, a datare dal presente mandato, innanzi a noi per rispondere alla imputazione di cui viene gravato ; nella prevenzione ch' elasso tal termine e non comparendo, si procederà in contumacia.*

Ordiniamo che il presente mandato di comparsa sia pubblicato nel comune di (ultimo domicilio dell' imputato) *affiggendosene copia alla sua abitazione (se ne abbia), e notificata al suo più prossimo congiunto sino al terzo grado civile , ed in difetto alla casa comunale* (art. 330 Stat. pen.)

Che altra copia si offigga nella piazza di questo capoluogo (dimora del Tribunal militare), *ed altra copia sia spedita al signor Comandante le armi di questa provincia per pubblicarla all' ordine del giorno* (detto art. 330.)

Data (giorno, mese ed anno , in estensum).

Il (grado) *Presidente A. B.*

Il (grado) *Cancelliere C. D.*

(Suggello del Consiglio).

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re E. F.*

(Suo suggello)

§. **2036.**—Cotesta procedura traendo maggior chiarore da quella prevista dal Codice ordinario , eccone in guarentigia gli articoli correlativi.

Art. 460 LL. di proc. pen. « Comincerà il giudizio per con- » tumacia dalla spedizione di un mandato , col quale si ordi-

» nerà all' imputato di presentarsi in carcere fra il termine di » giorni dieci a disposizione della gran Corte, colla commina» zione di procedersi in contumacia. »

Art. 461 delle Leggi « L'intimazione di questo mandato si » farà nel modo come segue :

» 1.° Il mandato verrà pubblicato nel Comune ov'è stato » l'ultimo domicilio dell'imputato — Questa pubblicazione si farà » con affiggersene copia alla porta comunale.

» 2.° Il mandato medesimo verrà dippiù notificato a due dei » congiunti dell'imputato, ed in mancanza di questi a due dei » suoi vicini.

» 3.° Se ne affiggerà parimenti copia nella piazza del Comu» ne dove risiede la gran Corte criminale. »

§. **2037.** — Ingiunge la legge (*art. 330* §. *2.° Stat. penale*), e ben il dicemmo nel mandato di comparizione, il duplice dovere per la pubblicazione di cotesto mandato — Il bisogno quindi del primo uffizio.

Uffizio missivo del mandato di comparsa.

COMMESSARIATO DEL RE E RELATORIA

presso

Il Tribunal Militare della provincia di.... o del (n.°) Battaglione o del (n.°) Squadrone, del (n.°) Reggimento . . .

N.°

Al Signor Comandante militare della provincia di ... o del (n.°) Battaglione o del (n.) Squadrone del (n.) Reggimento . . .

(*Dimora*)

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante.

Mi onoro qui confogliarle copia del mandato di comparizione emesso da questo Consiglio di guerra nel (*giorno*) a carico dell'imputato assente (*nome, cognome, grado, corpo o condizione*), perchè si compiaccia disporne la pubblicazione con Ordine del suo Comando.

Gradisca farmene tenere il foglio che l'annunzia, per l'uso di regola.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

§. **2038.** — Ma ecco dell'Ordine invocato la formola.

Ordine per la pubblicazione del mandato.

Ordine del Comando delle armi della provincia di . . . . o del (n.°) *Battaglione*, *o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento*, *del* (giorno, mese ed anno.)

N.° . . . . . .

Per esecuzione del prescritto nell'art. 330 dello Statuto penale militare, si pubblica col presente Ordine il mandato di comparsa emesso dal Consiglio di guerra di guarnigione della provincia suddetta (*o del* (n.°) *Battaglione, o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento*, come sopra) *per la presentazione del* (grado, corpo o condizione, nome e cognome), *espresso ne' seguenti termini*:

(Si trascriva il mandato della formola preindicata.)

Il (grado) *Comandante le armi*
A. B. (suo nome e cognome)
(Suggello)

§. **2039**. — Così non ha molto dicemmo aver carico il Cancelliere dell'adempienza delle più importanti forme ed atti di regolar procedura. — Il Commessario del Re quindi si servirà del suo ministero per l'affissione di una copia di cotest'Ordine, portante il mandato anzidetto, nella esterna soglia e nella sala ove il Consiglio asside.

§. **2040**.—Un egual dovere al Commessario del Re va unito, per lo completo ingiunto dall'art. 330 dello Statuto penale. — È desso la trasmissione di una consimil copia dal Cancelliere istesso estratta, e dal Commessario del Re vistata per la legale esecuzione, all'agente di polizia giudiziaria del domicilio dell'imputato assente.

Uffizio missivo dell' ordine anzidetto.

COMMESSARIATO DEL RE

presso il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di . . . o del (n.°) *Battaglione, o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento.*

N.°

Al Signor
Regio Giudice del Circondario di

(*Dimora*)

Data . . .

Signor Regio Giudice.

Avendo questo Consiglio di guerra ordinato che l' imputato assente (*nome, cognome, genitori, patria, grado, corpo o condizione*) si presenti innanzi allo stesso, per rispondere ai carichi di cui viene addebitato, mi premuro trasmettergliene il corrispondente mandato di comparizione, perchè si compiaccia disporne la pubblicazione a norma della Legge.

In esito gradirà respingermi l'atto munito della corrispondente relata per l' uso di regola.

A. B. (*grado*) Commessario del Re.

§. **2041.** — Una laguna quinci ci si appresenta, ed una reticenza colposa addebitar ci si potrebbe — Preserviamocene quindi col dichiararc.

L' articolo 330 dello Statuto penale tiensi in serbo a riguardo de' giudizî contumaciali di competenza de' Consigli di guerra de' corpi — Noi non pretendiamo addottrinare altrui a quest'oggetto — La legge (*art. 9 a 18 Stat. penale*) sembra che nella specie in disamina l' eguaglianza consacra, e la differenza rigetta — Se le attribuzioni medesime concesse a' Consigli di guerra di guarnigione e di corpo, su i militari che loro rispettivamente è dato il giudicare, sembra che le teorie di cui in questa *quarta parte* facciam parola, sian comuni a cotesti due Collegî indistintamente.

§. **2042.** — E non tacciasi in questo luogo, che de' tribunali militari di corpo abbiam fatto cenno, di esser loro ingiunto trasmettere all' archivio del Consiglio della rispettiva guarnigione (in ogni biennio) tutte le processure superflue, per rimanervi depositate.

§. **2043.** — Sobria sempre la legge ne' suoi precetti, provvide alla possibilità degli eventi che impedito avessero un imputato a presentarsi in giustizia — Quindi l' articolo 463 delle Leggi di procedura penale: « Chiunque nel termine stabilito dall'art. » 460 venga ad allegare delle cause che impediscono all' impu-

» tato di presentarsi, potrà dalla gran Corte criminale ottenere un
» secondo termine della durata che sembrerà convenevole — La
» gran Corte prolungherà questo secondo termine, qualora le
» si dimostri che l' allegato impedimento non sia cessato ».

Cotesto beneflzio novello non èssi dalla militar legislazione dissimulato puranco: *art. 337 Stat. penale.*

§. **2044**. — E non si risparmî quinci la ridondanza. Ben molte esser possono coteste cause che impedir possono l' imputato a presentarsi — Noi ne dicemmo generalmente su tutte coteste cause (§. **25**) in parlando delle sanzioni cui van soggette le persone chiamate in giustizia a deporre. — Valgasene quindi nella specie, per quanto alla stessa si affà; soggiugnendo che al Consiglio è ingiunto il valutarle, tanto se sian sontiche o morali. — Una discreta dilazione, che l' umanità pregia ed i dritti della giustizia non offende, è l' unico omaggio che onora il depositario della felice possanza sovranamente affidatagli — La legislazione, non siam ristati dal ripeterlo con un illustre oratore contemporaneo, è un tempio dove la sventura dee rinvenir sempre un asilo, ed il suo destino è di regolare o depurar l' uomo, scolpendo nel suo spirito le regole di equità — I suoi sacerdoti quindi, col loro esempio ispirar denno maggior amore e rispetto per la virtù, e rendere più augusto il suo culto.

§. **2045**. — Esso non è un dippiù il dilargarci un istante sulle parole *potrà dalla gran Corte ottenere un secondo termine*. Già dicemmo (pag. 72, n.° 7, 2.° comma) che sempre quando le frasi *gran Corte criminale*, o *Procurator generale* rinvengonsi, sovranamente è ingiunto doversi intendere *Consiglio di guerra* la prima e *Commessario del Re* il secondo.— Eccone in guarentigia la favella emergente nell' art. 74 Leg. 3 giugno 1817 — « Il Tribunal militare fa ne' reati militari ciò » che le Corti ordinarie fanno ne' reati ordinari ».

Al Consiglio di guerra dunque è dato il concedere il secondo termine di cui qui su è oggetto.

§. **2046**. — Così anco non siam ristati dal membrare al riguardo istesso delle frasi qui su comentate *potrà dalla gran Corte ottenere un secondo termine*, che le cause sontiche o morali da noi accennate valutar possonsi nel solo interesse de-

gl' imputati assenti, cui la legge non divieta ammettersi a presentazione fuori carcere.

§. 2047. — Ma a riguardo di coloro cui è divietato cotesto benefizio, non è concesso al Consiglio di guerra accoglier domanda per secondo termine, che ne' soli casi espressi ne' num. 3 e 5 del suindicato §. 23, i quali non è dato all' umano potere il superare in quel prefisso stadio di giorni, o quelli ch' emanano dalle inclementi stagioni, o dalle tempeste dell'infido elemento.

§. 2048. — Non è niegato all' imputato assente il dono di un salvocondotto, ove presentar si voglia — La legge (*art. 333 Stat. pen.*) lo ingiunge all' autorità giudiziaria locale, cui dirigemmo i nostri uffizi (§. 2040) per la pubblicazione del mandato di comparizione — Spesso intanto avvenne, e noi ne siam testimoni, che l' imputato inoltri direttamente al militar Consesso ch' emise cotesto mandato l' inchiesta.

§. 2049. — Pertenendo cotesto salvocondotto, al par che la deliberazione che il precede, agli atti preparatori devoluti esclusivamente al Consiglio rappresentativo (§. 906), sentiamo il bisogno di presentar di amendue il linguaggio pratico.

Deliberazione pel rilascio di un salvocondotto ad un imputato assente che presentar vogliasi alla giustizia.

(*Art. 333 Stat. pen. mil. e 133 LL. di proc. pen.*)

§. 2050. — Non ismentiam quinci pur anco l' adottato metodo, e consacriam pure sotto questo §. i particolari che alla soggetta specie strettamente si rannodano — Noi ci sentiamo il coraggio di sostenere esser eglino della più eminente utilità a coloro che abbian bisogno di avvantaggiarsene e serbar illibato l' omaggio alle leggi ed alla regolar procedura.

Sono interdetti a domandar cotesto salvocondotto: 1.° i misfattori di competenza delle Commessioni supreme di Stato; 2.° quelli di competenza delle Commessioni militari, anco se la pena esser possa correzionale; 3.° i delinquenti ne' militari misfatti: *art. 395 Stat. pen.*

§. 2031. — Vanno nulla di manco eccettuati da cotesto divieto : 1.° i misfattori istessi militari, giudicabili però dalle Corti pagane, per reati portanti a pene minori del quarto grado de' ferri, allorchè spontaneamente presentar si vogliano in giudizio, colla domanda di esser ammessi sotto mandato per la residenza, o sotto consegna e cauzione ; 2.° gl' imputati militari punibili con pene correzionali — Coteste pene tenute in serbo nello Statuto penale (*art. 357 e 363*), trovansi da noi esposte con apposita penna in parlando delle pene diverse.

§. 2032. — A noi non è dato il tenere in silenzio pur anco all' oggetto istesso del salvocondotto : 1.° che a pena di nullità non puossi accordare, se non udito il Commessario del Re nelle sue conclusioni, sia che riguardi la serie delle persone da noi altrove esposte (§§. 217 e 218), od imputati cui la legge concesse cotesto benefizio ; 2.° che non è dato accordarsi, se non per imperiose circostanze, e non oltre il tempo necessario a presentarsi in giudizio.

§. 2033. — Valgasi membrar da ultimo, che il contumace che si presenta, qualunque sia la natura del misfatto di cui viene addebitato, non ha altro modo di custodia che il carcere : (*tom. 1.° pag. 26*)).

§. 2034. — Dopo le premesse nozioni, ecco della deliberazione in disamina la particolar favella.

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie:

Il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di.... (*o del* (n.°) *Battaglione*, *o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento*. . . .), *riunito in virtù dell' art. 91 dello Statuto penale militare e Sovrano Rescritto del 3 luglio 1834 ;*

Veduti gli atti a carico dell' imputato assente (nome, cognome, genitori, età, patria, grado, corpo, o condizione, reato commesso, giorno, mese, anno, luogo, ed in pregiudizio di chi);

Vista la domanda dell' imputato come sopra ;

Udito il (grado) *Commessario del Re* , *il quale ha chiesto rilasciarsi all' imputato suddetto un salvocondotto di giorni* (riportarsi in estensum) ;

Considerando che la domanda dell' imputato è ammissibile per legge ;

Considerando che un periodo di (numero de' giorni) *è pur bastevole all' imputato* (nome e cognome soltanto) *onde presentarsi sotto un modo di custodia* , *che da questo militar Consesso gli sarà accordato* :

Il Consiglio di guerra

Veduti gli articoli 133 Leggi di rito penale , e *333 Statuto penale militare* ;

Ha deliberato e delibera

Rilasciarsi all' imputato (ripetersi il nome , cognome , grado , o condizione) *il chiesto salvocondotto per giorni* (esprimersi in estensum il numero di cotesti giorni).

Fatto e deliberato oggi li (giorno , mese ed anno in estensum) *in* (luogo di dimora del Consiglie di guerra).

A. B. (grado) *Presidente*
C. D. (grado) *Commessario del Re*
(Suggello del Consiglio di guerra).
E. F. (grado) *Cancelliere.*

VISTO — *G. H.* (grado) *Commessario del Re*
(Suo suggello)

§. **2055**. — Al modello qui su riportato va strettamente congiunto quello del salvocondotto di cui in esso è oggetto.

Salvocondotto da rilasciarsi all' imputato assente.

Il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di.... (*o del* (n.°) *Battaglione* , *o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento. . .*)

Il Cancelliere del Consesso suddetto

Certifica che riscontrato il processo a carico dell' assente (nome, cognome, genitori, patria, grado, corpo, o condizione), *imputato di* (azione, giorno, mese, anno, ed in pregiudizio di chi), *ha ravvisato che questo Tribunal militare nel* (giorno, mese ed anno) *ha emessa deliberazione, colla quale ha ordinato accordarsi all' imputato suddetto* (solo nome e cognome) *un salvocondotto di* (num. de' giorni in estensum), *onde presentarsi sotto il modo di custodia che sarà concesso dal Consesso medesimo.*

Data (giorno, mese ed anno in estensum)

A. B. (grado) *Cancelliere.*

(Suggello del Consiglio).

FERDINANDO *II.*

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

Noi (nome, cognome, grado, corpo, o destinazione) *Presidente del Consiglio di guerra come sopra*;

Ordiniamo agli agenti e depositari della pubblica forza di non molestare, nè far inferire molestia alcuna all' imputato (nome, cognome, grado, corpo, o condizione) *nel periodo di* (ripetersi i giorni in estensum) *decorrendi* (precisarsi da qual giorno) *per l' oggetto suindicato.*

Data (giorno, mese ed anno in estensum)

A. B. (grado) *Presidente.*

(Suggello del Consesso)

C. D. (grado) *Cancelliere.*

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re.*

(Suo suggello)

§ 2036. — Decorso il termine (*art. 334 Stat. pen.*) ingiunto all' imputato assente, o quello concessogli a sua istanza, senza che siasi presentato al Consiglio di guerra, si procede al giu-

dizio in contumacia — Cotesta dottrina emergente nella nostra legislazion militare riceve maggior chiarore dall' articolo **464** Leggi di procedura penale così espresso: « Se nell' ultimo termine l' imputato non si presenti innanzi alla gran Corte, si » farà il giudizio di accusa a' termini degli art. 138 e seguenti; » e se vi ha luogo a sottoposizione ad accusa, la gran Corte » colla stessa decisione dichiarerà il reo contumace, e disporrà » che il suo nome sia annotato nell' albo de' rei assenti. — Un » tal albo dovrà sempre tenersi affisso nella sala di udienza della » gran Corte, ed in quelle di tutte le giustizie di circondario » della provincia, e delle cancellerie de' giudici d' istruzione. »

§. **2037**. — Dopo questo, e nella piena sicurtà di membrarsi quanto ne' §. **894** *n. 6 e 7*, **1061** e **2028** dicemmo, perchè non vadasi quinci nè fallato nè smarrito, c' ingiunge il dovere di farel per qualche istante all' art. 335 dello Statuto penale militare, che immediato congiungesi al precedente §. — « Le for» mole de' contumaciali giudizi son le medesime di quelle con» tra gli accusati presenti » — Noi rispettiamo cotesta dottrina, ma nell' atto di accusa in disamina comanda bisogno serbar poche frasi terminali in giunta, che alla contumacial procedura particolarmente si addicono, e noi ci facciamo in pregio riportarle col competente

Atto di accusa del Commessario del Re.

(*Art. 464 Leggi di rito penale*)

§. **2038**. — Perchè noi non diciamo qual sia la favella pratica del proposto modello ci riportiamo a quello emergente sotto al §. **633**, colla soggiunta però dopo le parole « come risulta dal tenore della presente informazione »

Per lo che il Commessario del Re relatore chiede che l' imputato assente come sopra, dichiarato sia contumace, ed il suo nome annotato nell' albo dei rei assenti.

(Data, firma, e suggello, gli stessi)

§. **2039**. — Dietro cotesto atto del Commessario del Re il Consiglio di guerra rappresentativo pronunzia la sua sentenza

portante la convalida della domanda suindicata — Ed eccone il linguaggio.

Sentenza per l' annotazione nell' albo.

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

Il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di . . . . (*o del* (n.°) *Battaglione*, *o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento* . . .) *residente in* (luogo della sua dimora), *riunito in virtù degli art. 91 e 329 §. 2.° dello Statuto penale militare*;

Veduti gli atti a carico di (nome, cognome, genitori, patria, grado, corpo, o condizione) *imputato di* (azione, arma, o mezzo come la commise, luogo, giorno, mese ed anno, ed in pregiudizio di chi);

Veduta la deliberazione di questo militar Consesso del (giorno, mese ed anno) *prescrivente al contumace come sopra di presentarsi d' innanzi allo stesso nel termine di giorni quindici*;

(Se siasi accordato il secondo termine o il salvocondotto, se ne faccia menzione puranco per la regolar procedura)

Veduti gli atti di relata respinti a questo Consiglio di guerra sulla seguita pubblicazione e notificazione del mandato di comparsa;

Udito il Commessario del Re nelle sue conclusioni, *colle quali ha chiesto dichiararsi contumace l' accusato* (nome, e cognome); *e che il suo nome sia annotato nell' albo de' rei assenti*:

Considerando che l' accusato (nome e cognome) *non ha curato presentarsi nel termine ingiuntogli*, *nè ha dedotto alcun motivo d' impedimento o di legittima assenza*:

Il Tribunal militare.

Visto l' art. 464 delle Leggi di procedura ne' giudizi punitivi ;

Dichiara (nome , cognome , grado , corpo , o condizione) *contumace , ed ordina che il suo nome sia annotato nell' albo de' rei assenti.*

Fatto e deciso , oggi li (giorno , mese ed anno in estensum) *in* (residenza del Consiglio di guerra)

A. B. (grado) *Presidente.*
C. D. (grado) *Commessario del Re.*
(Suggello del Consesso)
E. F. (grado) *Cancelliere.*
VISTO
G. H. (grado) *Commessario del Re.*
(Suo suggello)

§. 2060. — Al riportato modello di sentenza seguita di ragione l' albo, di cui ecco la formola.

Albo di rei assenti.

Aperto in virtù del Real Decreto de' 14 luglio 1828 pel Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di . . . . o del (n.°) *Battaglione , o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento.*

NUMERO D' ORDINE	NOMI E COGNOMI degli imputati assenti	LORO patria	NATURA ed epoca del reato	EPOCA dell' annotazione nell' albo	OSSERVAZIONI

§. 2061. — Compie quinci la serie degli atti preliminari al giudizio contro i rei assenti, e lo ingiunge l'art. 465 LL. di proc. pen. « Quando il misfatto non sia punibile di morte, o » di ergastolo, o del quarto e terzo grado de' ferri anche nel » presidio, l'annotazione nell'albo de' rei assenti si riguarderà » come l'ultimo atto del giudizio in contumacia. »

§. 2062. — Ma ci son venuti a memoria altri sviluppi di eminente utilità incastrati al subietto istesso, e vi adempiamo di buon grado per onorare il nostro impegno.

Fruttano essi dall'art. 468 delle Leggi di procedura penale così concepito. — « Ferma restando l'iscrizione nell'albo de' rei » assenti, se il misfatto di cui l'assente è imputato, sia puni» bile di morte o di ergastolo, o del quarto e terzo grado di » ferri anche nel presidio, allora la gran Corte spedirà un se» condo mandato con nuovo ordine perentorio di doversi il reo » iscritto presentare in carcere fra giorni quindici, colla com» minazione che non presentandosi, la gran Corte procederà » contro di lui alla decisione di condanna in contumacia. »

Or le frasi — *se il misfatto di cui l'assente è imputato sia punibile di morte ec.* — comprendono al Consiglio di guerra il divieto di non procedere a contumacial condanna se non quando il misfatto sia punibile di morte, di ergastolo, del quarto o terzo grado de' ferri ancorchè nel presidio.

§. 2063. — Da cotesto sviluppo tantosto un novello germoglia. — La mente in fatti e la volontà del legislatore augusto nel laconismo delle frasi suindicate sfavilla. In esse sta il niego ad emetter condanna contro chiunque non sia a' suoi giudici presente ed udito ne' suoi mezzi di difesa. — Le leggi punitive investono i suoi depositarî dell'eminente possanza di pronunziar sanzioni contro imputati punibili tra il secondo e terzo grado di ferri — Non dubbiasi quindi del sublime ed augusto concetto del donde ogni ulterior procedura si compie dopo l'annotazione nell'albo degl' imputati assenti punibili con pene di esilio dal regno, di relegazione, di reclusione, del primo o secondo grado de' ferri.

§. 2064. — Non ismarriscasi quinci dalla esposizione delle dottrine che a questo riguardo strettamente si avviticchiano, e quindi gli effetti che da cotesta iscrizione derivano, che attingiamo

dal §. 2.° del detto art. 465 LL. di proc. pen.—« Ogni individuo
» della forza pubblica, ancorchè non sia portatore di un man-
» dato di deposito o di arresto, può arrestare l'imputato i-
» scritto nell' albo de' rei assenti; e gli sarà data in premio una
» gratificazione da due a dodici ducati, da fissarsi dal procu-
» rator generale, secondo la gravezza del misfatto ».

Art. 466 dette Leggi — « L'annotazione nell' albo de' rei as-
» senti produrrà i seguenti effetti: 1.° il reo sarà considerato co-
» me esule da tutto il territorio del regno: 2.° rimarrà sospeso
» da ogni dritto di cittadinanza, ed interdetto della facoltà di
» fare ogni atto legittimo col quale possa contrarsi obbligazio-
» ne — Gli effetti suddetti cesseranno subito che l'iscritto di-
» verrà presente al giudizio ».

Art. 467 LL. med. — « La parte privata, pendente l'assenza
» dell' iscritto nell' albo, può far uso dell' azion civile pe' danni
» ed interessi presso i giudici civili ».

Art. 31 Leggi civili. — « Fino a che cotesto iscritto non si
» presenta, è privo dell' esercizio de' dritti civili, ed i suoi beni
» vengono amministrati e le sue ragioni promosse come quelle
» degli assenti ».

» Gli è divietato da ultimo di farsi patrocinare in giudizio,
» esaurita avendo ogni facoltà alla difesa colla sua assenza ».

§. 2065. — Nel rito ordinario (*art. 472 LL. di proc. pen.*) non è divietato a colui che si presenti colla veste di scusatore del contumace di essere inteso in tutti que' mezzi dallo stesso previsti — Non così presso il nostro Statuto penale militare (*art. 337*) — Le forme de' militari giudizi, seguendo un più rapido e ristretto corso, non permettono a' contumaci accusati modi di difesa si generosi: (*ved. tom. 1.° pag. 42 e seg.*)

§. 2066. — Non ismentichiam la gratificazione (§. 2064), e quinc' insieme il Ministerial disposto che testualmente riportiamo per non ismarrirsi nel rincontro i nostri colleghi che han debito concederla:

« Gli articoli 465 e 473 delle Leggi di procedura ne' giudizi
» punitivi fissano i premi da darsi a coloro ch' eseguono arre-
» sti di colpevoli iscritti nell' albo de' rei assenti.

» Per esecuzione de' citati articoli le SS. LL., allorchè avran
» luogo detti arresti, mi rimetteranno un estratto dell' atto in-

§. 2069. — Al dritto concesso al Commessario del Re di fissare il premio al catturante di un imputato iscritto nell' albo dei rei assenti, un dovere germoglia di presentare il modello del provvedimento ad emettersi, ed eccolo.

Ordinanza del Commessario del Re per la gratificazione ad un catturante.

(*Art. 465 §. 2.° LL. di rito penale.*)

PIAZZA DI . . .

L' anno . . . il giorno . . . (in estensum) *del mese di . . . in* (dimora del Consesso).

Noi (nome, cognome, grado, corpo o destinazione) *Commessario del Re presso il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di . . .* (*o del* (n.°) *Battaglione*, *o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento*) ;

Veduta la sentenza del Consesso suddetto del (giorno, mese ed anno) *portante l' annotazione nell' albo dei rei assenti del nominato* (nome, cognome, genitori, patria, grado, corpo, o condizione), *qual imputato di* (azione), ed in pregiudizio di chi) ;

Veduto l' albo summentovato, e le uffiziali significazioni della seguita pubblicazione dello stesso ;

Visto il verbale di arresto dell' imputato come sopra, *eseguito nel* (giorno, mese ed anno) *da* (nome e cognome, grado, corpo o condizione del catturante) ;

Visto il §. 2.° dell' art. 465 Leggi di rito penale ;

Valendoci della facoltà accordataci dall' articolo suddetto ;

Concediamo a (nome e cognome) *la somma di ducati* (riportarsi in estensum) *per l' arrestazione dell' imputato assente come sopra.*

Rendiamo esecutoria la presente ordinanza di gratificazione dovuta a (solo nome e cognome).

In forza di che la cassa del registro e bollo è autorizzata pagare cotesta spesa.

Dato in (residenza del Consesso) *nel giorno*, *mese ed anno come sopra.*

A. B. (grado) *Commessario del Re.*

(Suo suggello)

§. 2070. — Abbiam sempre avuto in pensiere di non trasandare un nonnulla che onorar possa la scrupolosa serie della progression legale delle formole che ci siam proposte — Osiam credere di non aver ismentito il nostro dovere; ma se per azzardo ci siam fallati, è ciò naturalissimo per gli uomini, poichè l'interesse crede sempre scorgere quanto immagina, ed immagina quanto brama — Al completo di questa *quarta parte* ci avvisiamo coordinare anco una qualche altra cosa; ed è la seguente formola.

Ordinanza del Commessario del Re portante la nomina di un tipografo per la stampa della pronunziata sentenza e di quelle da pronunziarsi.

(*Art. 59 Decr. 13 genn. 1817*)

§. 2071.— Ma ecco di cotest' ordinanza i particolari che strettamente vi si rannodano.

Essa contener dee l' indicazione della Legge o del Decreto o della Ministeriale di Grazia e Giustizia, in virtù di cui la stampa è ordinata o permessa: *art. 59 §. 3.° cit. Decr. 13 gen. 1817.*

Son pagate le spese di stampa da' fondi generali delle spese di giustizia allorchè riguardino: 1.° gli estratti delle sentenze di condanna, o pene afflittive, o infamanti; 2.° i manifesti di persone ad arrestarsi, o per persone messe fuori legge; 3.° la stampa di un atto, o memoria, che il Ministro di grazia e giustizia giudicherà doversi pubblicare con ispeciale decisione: *art. 55 detto Decr.*

§. 2072. — Dopo le premesse dottrine, ecco dell' ordinanza in disamina la favella pratica.

PIAZZA DI . . . .

L' anno . . . . *il giorno* (in estensum) *del mese di* . . . , *in* (dimora del Consiglio di guerra).

Noi (nome, cognome e grado) *Commessario del Re presso il Tribunal militare della provincia di* . . . (*o del* (n.°) *Battaglione, o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento*);

Visto l' art. 55 del Real Decreto de' 13 gennaio 1817 ;

Veduta la necessità di farsi imprimere la sentenza resa da questo militar Consesso nel (giorno , mese , ed anno) ;

Veduta la Ministeriale delle Finanze del 16 giugno 1819 diretta all'amministrazione generale del registro e bollo, e fatta nota circolarmente con foglio del 3 luglio anno istesso n.° 306 ;

Valendoci delle facoltà quivi conferite a' pubblici ministeri presso i Consigli di guerra di adibir' eglino il tipografo istesso col quale la Procura generale criminale di questa provincia tiene appalto ;

Noi (nome , cognome e grado) *Commessario del Re presso il Tribunal militare suddetto , in virtù di coteste attribuzioni conferiteci,*

Nominiamo ed autorizziamo il tipografo (suo nome e cognome) *per l' impressione della suindicata sentenza e di quelle che saranno per pubblicarsi da questo militar Consesso.*

Sarà il tipografo suddetto indennizzato delle sue spettanze , a' termini del contratto che già tiene colla Procura generale come sopra, in vista de' documenti dalla legge prescritti , dopo verifica dell' Ispettor controloro.

Data (giorno , mese ed anno)

A. B. (grado) *Commessario del Re.*

(Suo suggello)

§. 2073. — Così anco di tenere in serbo non ci è dato il dover di congiungere alla premessa formola quella dell' indennizzamento al tipografo per l' eseguite impressioni d' ordine del Commessario del Re.

Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di . . . (o del (n.°) *Battaglione o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento.)*

Specifica delle spese non urgenti

Occorse nella causa n.° . . . . a carico dell'assente (nome, cognome , grado , corpo o condizione) *per lo reato di* (indi-

carsi) *a danno di* (nome, cognome, grado, corpo o condizione) *agitata nel Tribunal militare suddetto nel* (giorno, mese ed anno).

(*Art. 2.° n.° 10 Decr. 13 genn. 1817*)

N. D'ORDINE di specifica nella presente causa	NOME E COGNOME del tipografo	OGGETTO del pagamento	IMPORTO Ducati	IMPORTO Grana	OSSERVAZIONI
		Per composizione di mezzo foglio . . .	. . 1	. . .	
		Per logoratura di caratteri.	. . 1	. . .	
		Per tiratura.	. . .	23	
		Per carta di 80 esemplari .		15	
		Totale . .	. . 2	38	

Ammettiamo per ducati due e grana trentotto.

Data (giorno , mese ed anno)
A. B. Controloro
(Suo suggello)

Certificata vera la presente specifica di spese non urgenti da me qui sottoscritto (grado) *Commessario del Re , ascendente alla somma di ducati due e grana trentotto , dichiarando in pari tempo non essersi costituita parte civile nel presente giudizio.*

Data (giorno , mese ed anno)
C. D. (grado) *Commessario del Re.*
(Suo suggello)

§. **2074.**—Ci si dia quinci in soddisfo della sola curiosità (dell'ignoranza figlia e madre del saper) che la tariffa concessa al tipografo , di cui di sopra si è fatto cenno , è quella emergente qui in fronte , ove del dettaglio delle spese di stampa in ducati

2: 38 si parla; ma spogli noi instancabilmente del genio di non appesantire de' malaugurati la sorte, abbiam di accordo a' Controlori certificate coteste specifiche con rimarchevole economia.

§. 2075. — Il Controloro delle spese di giustizia penale, residente in ciascun comune capoluogo di provincia, come quegli che delle due precedenti formole ha formato oggetto, e come colui al quale delle interessanti nozioni si rannodano pel ministero de' nostri colleghi, esige tributi, e noi vi adempiamo, riportandole per ordin numerico per avvantaggiarsene.

1. Ciascun Controloro dipende dall' amministrazione del registro e bollo e de' rami riuniti della provincia ove dimora — In Napoli ne risseggono due, e dipendono dall'Amministrazione istessa, il cui capo, in ciascuna di coteste provincc, è il Direttore: *art. 13 Decr. 13 genn. 1817.*

2. Egli ha carico della revisione, della redazione, e dello stabilimento delle tasse, in concorso de' pubblici ministeri presso i tribunali punitivi: *ivi.*

3. Ei tiene sotto la dipendenza del suo Direttore il registro delle spese di giustizia: *ivi.*

4. Le sue osservazioni per eccedenza di tassa o irregolarità di ciò che il pubblico ministero ha opinato, ha debito ragionarle e poggiarle sulla legge: *art. 14 detto Decr.* (*V. nostra contestazione sostenuta con successo per un' arbitraria significa che si osò praticarci nella Calabria Citeriore, tom. 3.° pag. 417 e seguenti.*)

5. Non può egli sospendere il pagamento de' mandati, ma sottoporli al suo superiore, per rapportarne, se v' ha luogo, al Ministro delle finanze, e questi al Ministro di grazia e giustizia: *ivi.*

6. Gli è dato il dritto esaminare i processi e rilevare tutte le spese che si crederanno superflue, inutili o eccedenti, e rapportarne al suo Direttore, come nel numero precedente: *art. 15 ivi.*

7. Sta guarante, al paro che il pubblico ministero, verso il Real Tesoro degli esiti eccedenti, delle tariffe non corrispondenti alla legge, oltre le pene che risultar possono in caso di frode: *art. 16 ivi.*

8. Esamina col pubblico ministero le tasse di spese urgenti

(*art. 3 ivi*) de' regî giudici, dopo pagate — Rinvenendovi eccedenze, le dedurrà da' mandati di spese non urgenti dovute a'giudici medesimi od a' loro cancellieri : *art. 17 ivi.*

9. Così anco esamina le specifiche delle spese non urgenti de' giudici regî ed istruttori distrettuali, apponendovi a piè le sue osservazioni e parere, e dopo approvate ed ordinanzate dal pubblico ministero ; e spediti i mandati a cura di quest' ultimo, egli vista e fa vistare le prime ed i secondi dal suo Direttore, e li respinge al pubblico ministero istesso, per farne la spedizione a chi di dritto : *art. 78 detto Decr.*

10. Esamina ed approva il notamento delle pertinenze al tipografo, per le impressioni ingiuntegli dal Commessario del Re, in giudizî contumaciali o di eccezione straordinaria, o subitanei.

11. Così dei pari la domanda di pagamento del custode delle prigioni per alimenti apprestati al condannato a morte nelle 24 ore di cappella.

12. Così anco le domande quali che siano, per la esecuzione delle condanne suindicate, i becchini compresi.

§. 2076. — Ei non si smemori, che i documenti espressi nei num. 10, 11 e 12, ed ogni altro non previsto nel precedente §. han d' uopo essere ordinanzati dal Commessario del Re, per meritare esecuzione dalle rispettive casse pubbliche.

SEZ. II.

ATTI DI PROCEDURA FINO ALLA CONTUMACIAL CONDANNA.

§. 2077. — Nell' incessante nostro amore di sempre coordinar quanto a ciascun oggetto partiensi e farci cauti di lasciare il menomo vuoto alla catena delle nostre esposizioni, schiudiam lieti le soglie di questa *seconda sezione* coll' avanguardia di poche nozioni che alla soggetta specie strettamente si affanno, cioè:

1.° — Che le forme de' contumaciali giudizî sono le medesime di quelle contro gli accusati presenti (*art. 337 Stat. pen. mil.*) — Si eccettuano però : 1.° l' interrogatorio ; 2.° il costituto ; 3.° l' elezione del difensore ; 4.° l' ordinanza del termine a difesa ; 5.° la comparizione de' testimoni nella discussion pubblica ; 6.° la presenza de' reperti.

2.° — Che il convincimento de'giudici dee ottenersi dalla lettura del volumetto contumaciale, contenente i documenti riportati nel § 2061 che io compongono; ed il Presidente dee riassumerlo al Consesso nella camera deliberativa, per trarne i loro suffragi: (*tom. 1.° pag. 440.*)

3.° — Che dalle condannatorie sentenze contro gl'imputati assenti, derivano quegl'istessi effetti che le leggi del regno attribuiscono alle gran Corti punitrici; *art. 336 Stat. pen. ed art. 465 e 466 LL. di rito penale, riportati nel* § 2061.

4.° — Che avverso le contumaciali sentenze non compete ricorso all'alta Corte militare al condannato, ma solo al Commessario del Re.

§. 2078. — Sempre benigna la legge ne'suoi precetti non divietò al contumace i soccorsi del sangue e della società — Non escluse quindi costoro dal presentarsi nel tempio della giustizia per iscusare la sua non comparsa.

Ripose alla saggezza ed all'equità de'vice-gerenti della giustizia penale presso il Consesso giudicante il valutarle, e sospendendo il corso del giudizio, concederanno un periodo novello a presentarsi, avendo riguardo alle circostanze di tempo, di luogo, ed altre dalla legge e da'nostri sviluppi previste: *art. 337 Stat. pen.*

§. 2079 — Presso le nostre leggi punitive comuni ne'contumaciali giudizi è inteso uno scusatore — I di costui dritti noi li rinveniamo nell'art. 472 LL. di rito penale — « Chiunque si » presenti col titolo di scusatore del reo, dovrà essere ascoltato.
» Di tutti gli atti, egli non potrà aver comunicazione, che » del volume indicato nell'articolo precedente.

» Lo scusatore potrà solamente allegare le nullità degli atti » per incompetenza di giudice, o per violazione delle forme stabilite nel presente titolo.

» Potrà ancora dedurre quelle ragioni di giustizia, che non » abbiano bisogno di altre pruove, fuorchè di quelle che risultano dal solo volume mentovato nell'articolo precedente » (1).

(1) Art. 471 dette Leggi — « Di tutti gli atti per esecuzione dell'art. 460 e seguenti si farà un volume separato. »

L'art. 460 è stato da noi testualmente riportato al §. 2036.

Editto a' congiunti ed amici dell' assente.

§. **2080**. — Al §. **2078** riedendo, non si smemori che per l' adempimento di esso un dovere è ingiunto al Presidente del Consesso, quello cioè di emettere un editto per la presentazione de' congiunti o amici dell' accusato assente, o a chiunque della popolazione per l' intervento alla discussione e fare da scusatore se il voglia: *art. 337 Stat. pen. e 470 LL. di proc. pen.*

Eccone il modello:

Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di . . . (*o del* (n.°) *Battaglione*, *o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento . . .*)

Noi (nome, cognome, e grado) *Presidente*;

Visto il nostro mandato di comparsa del (giorno, mese ed anno) *a riguardo del contumace* (nome, cognome, grado, corpo, o condizione), *colla comminazione di procedersi nel manco in contumacia;*

Veduta la sentenza di questo militar Consesso portante l' annotazione del contumace come sopra nell' albo de' rei assenti;

Veduti gli articoli 470 delle Leggi di rito penale e 337 Statuto penale, prescriventi a noi il dovere d' invitar con editto i congiunti ed amici dell' accusato, onde nel giorno destinato presentar si possano nel giudizio e fare da scusatori se il vogliano;

Ordiniamo che il presente nostro editto sia affisso nella esterna soglia di questo militar Consesso, e che per lo stadio di giorni otto vi rimanga, onde rendersi noto.

Dato in (luogo di dimora del Consiglio di guerra, giorno, mese ed anno in estensum)

A. B. (grado) *Presidente*
(Suggello del Consesso)
C. D. (grado) *Cancelliere*

§. **2081**. — Già dicemmo essere il Cancelliere del Consesso l' organo delle pubblicazioni degli atti nella sua residenza, e dove affiggerli — Egli dunque vi ndempirà nel luogo espresso nel-

l'editto come sopra; e perchè ne consti l'adempimento, ne rilascerà in dorso all'originale, che rimaner dee in processo, ed alla copia che affiggerà il seguente atto:

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere del Consesso suddetto di aver affisso il presente editto nel luogo dallo stesso prescritto.

Dato in (residenza del Consiglio) *oggi li* (giorno, mese, anno ed ora, tutto in estensum)

C. D. (grado) *Cancelliere.*

§. **2082.** — Dopo le premesse cose, qual' hassi dal Commessario del Re dovere? . . . L'abbiam già detto nel §. **2078**: *e sospendendo il corso del giudizio, concederanno un periodo novello a presentarsi.* — Se cotesto novello periodo sia stato concesso, ed il contumace non siasi presentato, il Commessario del Re per l'adempimento del suo ministero ha debito membrarsi non esser più dato al Consiglio rappresentativo spiegar sue attribuzioni, poichè compiute si sono le misure e provvedimenti preparatori sovranamente spiegati nell' art. **91** dello Statuto penale militare, da noi esposti con apposita penna nel §. **906**.

Poichè dunque trattasi di mettere a calcolo pruove da cui derivar puote la reità o l'innocenza dell'accusato assente, il che è concesso al solo Consiglio di guerra riunito, composto di otto votanti, un Commessario del Re ed un Cancelliere, ecco il dover di presentare di cotest' uffizio del pubblico ministero la formola.

Uffizio al comandante militare della provincia od al capo del corpo cui l'accusato assente pertiene per la nomina de' componenti del Consiglio di guerra.

(*Art. 23 ed 11 Stat. pen.*)

COMMESSARIATO DEL RE
presso il
Tribunal Militare di guarnigione della provincia di . .
(*o del* (n.°) *Battaglione, o del* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento.*

N.°

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante.

Portati al termine da questo rappresentativo Consesso gli atti preparatori nell'interesse della giustizia ed a carico dell'assente (*nome, cognome, grado, corpo a condizione*), ai termini degli articoli 91, 329 e seguenti dello Statuto penale militare, accusato di (*azione, arma, o mezzo come la commise, tempo, luogo,*

Al Signore

Il Signor *(grado)* Comandante le armi della provincia di... (o del (n.°) Battaglione o del (n.°) Squadrone del (n.°) Reggimento . . .)

(Dimora)

ed in pregiudizio di chi) , pronunziar deesi giudizio di merito a di lui riguardo dall'intero Consiglio di guerra in discussion pubblica.

Si compiaccia quindi disporre la nomina de' componenti , da riunirsi per lo giorno *(riportarsi)* alle ore *(riportarsi)* nel *(indicarsi il luogo della riunione)* , e farmene tenere l' ordine per l' uso di regola.

A. B. *(grado)* Commessario del Re.

§. **2083.** — La disamina del contumacial giudizio è pubblica — Dessa versar dee sovra i soli oggetti che il contumacial volume contiene, e lo ingiunge il già trascritto articolo 471 LL. di rito penale : § **2079** *in nota.*

§. **2084.** — E non cessiamo in questo luogo dal mostrarci qual ci si addice ; di non lasciare un vuoto che addebitar ci si potrebbe a negligenza , e che dagli amatori del completo si brama.

Sonosi gli atti costituenti il suindicato volume :

1. Il duplicato del mandato di arresto ;

2. Copia del processo verbale della non seguita arrestazione dalla pubblica forza ;

3. Il mandato di comparsa ;

4. Copia dell' uffizio trasmissivo di cotesto mandato per la pubblicazione di esso ;

5. L' ordine del giorno per l' oggetto istesso ;

6. Copia dell' uffizio trasmissivo di cotest' ordine all' autorità giudiziaria della patria dell' assente per l' oggetto medesimo ;

7. Gli atti di relata dell' autorità istessa , e di costei uffizio responsivo sull' adempimento dell' affidatagli pubblicazione ;

8. Duplicato del novello termine a presentarsi ;

9. La domanda del salvocondotto dell' imputato , se pur siasi prodotta , diretta al Consesso od all' autorità locale ;

10. Copia di cotesto salvocondotto , se siasi rilasciato ;

11. L'atto di accusa del Commessario del Re ;

12. La sentenza portante la dichiarazione di contumacia dell' imputato , e la sua annotazione nell' albo de' rei assenti ;

13. Copia dell' uffizio per l' annotazione dell' accusato nell' albo suddetto presso le autorità giudiziarie della provincia ;

14. I verbali constatanti la seguita affissione dalle autorità

medesime, ed il responsivo uffizio del Procurator generale portante l'esecuzione dell'incarico da' suoi dipendenti;

15. Copia dell'ordinanza di nomina del tipografo;

16. Duplicato della specifica delle spese di stampa occorse per l'impressione dell'albo e sentenza portante la dichiarazione di contumacia dell'assente;

17. Gli atti d'intervenzione della parte civile, se ve ne siano stati;

18. L'editto sulla presentazione de' congiunti o amici dell'accusato assente nella discussione;

19. Gli atti ed i documenti degli escusatori, se ve ne siano.

§. **2085.** — Ma alla frase di escusatori or rilampata noi dobbiam tributo, e vi adempiamo inchiedendo quali tra cotesti uomini, che nella qualità di parenti od amici presentandosi colla veste di scusatori del reo, meritar denno la predilezione nell'annunziarsi con siffatto carattere? . . . . Agevolmente sentesi, che avendo il contumacial giudizio assai tenebrosi effetti civili (e ben il dicemmo al §. **2064**), non sempre al voto della legge e dell'accusato si adempie colla preferenza agli amici o a' congiunti, i quali dal solo rapporto dell'amore o del sangue ad una difesa si sospingono. — Ecco come alla saggezza del Consesso giudicante si pertiene il destinar d'uffizio un difensore che incessantemente pruove di onore, di zelo e di acuità nell'esercizio del suo ministero abbia dato.

§. **2086.** — Volendoci alleggiar su quanto agli scusatori si pertiene, esponiamo i particolari che ad essi pienamente si addicono, cioè:

1.° — Presentar memorie, ed arringar nell'udienza. — L'arringare è un dritto esperibile dalla parte civile puranco.

2.° — Replicar, se il vogliano, alle conclusioni del Commessario del Re.

3.° — Esporre le scuse di assenza dell'accusato.

4.° — Produrre eccezioni d'incompetenza e di nullità di atti.

5.° — Sostener ragioni in giustizia ed in merito, se sul volume contumaciale n'emanassero.

6.° — Esaminare l'atto di accusa del Commessario del Re, e con apologetiche rimostranze provare, che tale o tal'altra qualità non sia concorsa, onde la reità attenuarne.

7.° — Quinc' insieme esibir documenti di età, di filiazione, di stato nubile ec. ec., e quanto mai far puole alla difesa dell'accusato.

8.° — Dedurre eccezioni perentorie onde con argomenti di dritto o di fatto conseguir l'estinzione degli effetti della pronunziata sentenza o dell' azione accusatoria.

§. 2087. — Del *documento*? . . . Già ne dicemmo, per quanto quivi era dato (§. 187.) E desso quinci ogni carta o vestigio di un fatto; qualunque oggetto materiale che dà notizia, spiegazione, argomento o del fatto costitutivo del reato, oppure de' fatti che ne disvelano l' autore, o ne scusano, o ne aggravano l'intenzione, oppure della veracità o mendacio de'testimoni.

§. 2088. — Dopo il di sopra, sembra di null' altro aver debito occuparsi per l' esposizione degli atti e cose tutte costituenti l' avanguardia della pronunzia della contumacial condanna, di cui nella intitolazione di questa *seconda sezione* fu oggetto.

Poichè le forme de' contumaciali giudizi già dicemmo essere le medesime di quelle per gli accusati presenti, eccoci alla discussione della causa contro l' accusato assente, di cui si ha carico dal militar Consesso, per effetto della da noi provocata nomina.

§. 2089. — Ma ecco nel giorno stabilito per la disamina suindicata, qual hassi dal Commessario del Re dovere, perchè la discussion si schiudi, dopo riunito il Consesso, presenti l'escusatore e la parte civile, se vi siano.

Rapporto della causa.

(*Art.* 233 *Stat. pen. mil.*)

§. 2090. — Del rapporto e sua definizione ne dicemmo alla pag. 87 di questo volume, indicandovi i luoghi della favella di cotest' atto che schiude la discussion pubblica. Ci basta dunque l' averlo quinci richiamato.

§. 2091. — Al rapporto suindicato susseguita l' astro del dì che nelle mura di Astrea lampeggia . . . Il grand' atto qui dopo.

Verbale del dibattimento contra accusato assente.

(*Art. 233 Stat. pen. mil. e 267 LL. di proc. pen.*)

§. 2092. — Paventeremmo di ridire su cotesto verbale, poichè con generoso inchiostro ne abbiam parlato alla pag. 88 e seguenti di questo stesso volume.

Ne abbiam presentati dieci modelli diversi, che nell'esercizio del nostro ministero abbiamo avuto il destro coniare. — Raccomandiam quindi consultarsi le pagine suaccennate.

Non falliscasi intanto, e lo imploriamo, che quivi di verbale di dibattimento con accusato assente si parla; e quindi parte civile e scusatore, se ve ne siano. Testimoni non mai.

§. 2093. — Ma vuolsi in questo luogo conoscere il donde del serbo de' testimoni ne' contumaciali giudizi, al cui riguardo la militare e l'ordinaria procedura si tacciono — Lo abbiam detto con dritto, e lo ripetiamo con forza, perchè avvalorati dalla massima della nostra gran Corte di cassazione del 22 agosto 1811 nell' esame dell' articolo 473 delle Leggi di procedura penale — In essa sta sancito, che le decisioni in contumacia (son queste le frasi) « deggiono pronunziarsi in vista del processo scritto, e fuori l' esame de' testimoni » — (*ved. tom. I.° pag. 426.*)

Cotesta giurisprudenza rinviensi a maggior chiarore ripetuta nella ministeriale del 4 settembre 1833 (*ved. ivi, pag. 440*).

§. 2094. — Dopo questo, ecco della formola in disamina il particolar linguaggio.

PIAZZA DI . . . .

(*o* (n.°) *Battaglione*, *o* (n.°) *Squadrone del* (n.°) *Reggimento.*)

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . . alle ore . . . (tutto in estensum)

Nel (luogo della riunione del Consesso) *si è riunito il Consiglio di guerra come sopra, in virtù d' ordine del* (autorità

che lo ha nominato) *del* (giorno, mese ed anno, e n.° di codest' ordine), *composto da' signori*

A. B. (grado) *Presidente*
C. D. (grado) *Commessario del Re*
E. F.
G. H.
I. K. } *giudici*
L. M.
N. O.
P. Q.
R. S. — *Cancelliere*

Per trattare la causa a carico dell'assente (nome, cognome, patria, grado, corpo o condizione) *accusato di* (reato commesso, ed in persona di chi).

Ha proceduto a quanto appresso.

Per ordine del Presidente si è fatto introdurre in udienza (se vi sia) *lo scusatore signor* (nome e cognome) *che ha preso il suo posto.*

Per ordine del Presidente si è fatta introdurre del pari in udienza (se vi sia costituita) *la parte civile* (suo nome e cognome)

Il Commessario del Re ha fatto il rapporto della causa.

Il Presidente ha richiesta preliminarmente la parte civile, a norma dell' art. 247 LL. di rito penale, ed ha risposto chiamarsi (nome, cognome, genitori, età, patria, domicilio, e condizione)

Ha giurato dire tutta la verità, e null' altro che la verità.

Domandata anagolamente — Ha risposto uniformemente al suo atto d' intervenzione, fol. . . . (Se abbia aggiunto, o spiegato, o variato, o ritrattato si dirà) :

Aggiunge che . . .
Spiega che . . . .
Variando la circostanza (che dee spiegarsi) *ha detto . . . .*
Ritratta la circostanza di . . .

Nulla si è allegato (ovvero riportarsi ciò che si è allegato.—Se sia in opposizione co' suoi primi detti, o con quelli del procuratore speciale, o trasandasse qualche circostanza, per le due pri-

me cose si metterà in contraddizione, per l'ultima si dirà: *Spiega che . . .*)

Il Presidente ha richiesto lo scusatore (se vi sia) *delle sue qualità personali, ed ha risposto chiamarsi* — (nome, cognome, genitori, età, patria, domicilio, e condizione. Se parente indicarsi i gradi)

Il Presidente l'ha avvertito della serietà della causa cui assiste, e del bisogno di prestare il suo accorgimento; del pari che del dritto che gli compete di dichiarare pel suo organo quanto gli è d'uopo in vantaggio del suo scusato.

Il Commessario del Re ha letto il suo atto di accusa (fol. . .)

Il Presidente ha replicato il sunto dello stesso allo scusatore, cui ha avvertito di ascoltare con diligenza la lettura de' documenti che andava a farsi.

Il Presidente ha fatto leggere preliminarmente dal Cancelliere l'atto d'intervenzione della parte civile (fol. . . .), a norma dell' art. 231 Leggi di rito penale.

Il Presidente ha fatto leggere dal Cancelliere il volume contumaciale.

Lo scusatore ha per l'organo del Presidente osservato (si notino in rapido cenno le di costui osservazioni)

Il Commessario del Re, dietro invito del Presidente, ha arringato, e quindi ha conchiuso, che il Consiglio di guerra dichiari colpevole il contumace (solo nome e cognome) *di* (riportarsi il misfatto ed in pregiudizio di chi)

Ed invocati gli articoli (riportarsi), *ha chiesto condannarsi l'assente suddetto alla pena di* (riportarsi) *ed alle spese del giudizio, giusta l'art. 296 LL. di rito penale.*

Il signor (nome e cognome) *parte civile, ha colla sua arringa sostenuto* (riportarsi in macchietta)

Il signor (nome e cognome) *scusatore, ha colla sua perora sostenuto* (riportarsi in rapidissimo cenno)

Il Presidente ha annunziato che l'udienza era sciolta, ed ha invitati i giudici ed il Commessario del Re a ritirarsi nella camera deliberativa, assistiti dal Cancelliere, e lungi ogni estranea persona, per decidere.

Fatto e chiuso (residenza del Consesso) *nel giorno, mese ed anno come sopra, alle ore* (esprimersi).

§. **2095.** — Dominante sarebbe il nostro dovere di favellar ora in omaggio del compiuto modello, qual' hassi bisogno — Noi ne dicemmo con particolar linguaggio nel § **938**. Raccomandiam quindi consultarsi lo stesso.

§. **2096**. — Così anco avrem d' uopo quinci esporre le più sublimi nozioni che alla pronunzia della contumacial sentenza strettamente si rannodano; della sentenza che al verbale del dibattimento or ora sepolto susseguita; ma ne abbiam discevrata in tutta la sua ampiezza la serie ne' §§. **961** a **1030**. Felicitiamoci dunque all' annunziarci così in questo luogo; sicuri di rinvenir quivi colui che ne abbia bisogno una selva di nozioni e dottrine, che asperse come su di un vasto campo di deliziosi fiori brillar fanno quel suolo fecondo.

§. **2097**. — Dopo cotesto dichiaramento, che la nostra soddisfazione germoglia, ci rimane a parlare della sentenza e vi adempiamo.

Sentenza contumaciale.

(*Art. 336 Stat. pen. e 413 LL. di proc. pen.*)

§. **2098.** — Ma pretendosi che or si rammembri quanto di buon grado in macchietta riepiloghiamo, cioè:

1. Che se cotesta sentenza porti condanna, notificar deesi al più prossimo parente del condannato, o al Sindaco locale, e dopo tre giorni si procederà al sequestro de' frutti, che saran percepiti dal Ricevitore del registro e bollo, sino alla concorrente quantità, salva la restituzione se fosse giudiziariamente ordinata: *art. 96 Decr. 13 genn. 1817.*

2. Che nel solo caso di condanna a pena criminale debb'esser pubblicata per estratto ne' luoghi dalla legge previsti: *art. 20 LL. pen.*

3. Non mai le sentenze correzionali, o portanti sospensione: (*tom. 1.° pag. 457 in nota.*) .

4. Che le sentenze contumaciali de' Consigli di guerra hanno gli effetti istessi de' giudizi di simil torno profferiti dalle Corti pagane: *art. 336 Stat. pen.*

5. La prima serie di taluni effetti di coteste sentenze l' abbiamo espressa di già: § **2064**.

6. Altri effetti son previsti dall' art. 473 LL. di proc. pen. — « Se la decisione sarà di condanna ad una delle pene indicate » nell' art. 465, sarà intimata a' termini degli art. 461 e 462; » ed elassi quindici giorni sarà eseguita, facendosi alla prece» dente iscrizione nell' albo de' rei assenti l' aggiunzione della » condanna. La sentenza sarà eseguita per gli effetti civili. — » Se l' assente non sarà condannato ad una delle pene sud» dette, si rimarrà nell' albo de' rei assenti, a' termini dell'art. » 464. — Che se poi la condanna sarà di morte, scorso il » termine de' giorni 15, e ferma intanto la sua esecuzione co» me sopra per gli effetti civili, la gran Corte riesaminerà di » uffizio la causa, senz' ammessione di scusatore. — Conferman» do la condanna di morte, dichiarerà, che se nel corso di » un mese il condannato spontaneamente non si presenti, o non » sia dalla forza pubblica arrestato, sarà proceduto alla di» chiarazione solenne di *pubblico inimico*. — Questa sentenza » di conferma sarà parimenti affissa a' termini degli articoli » 461 e 462.

» Scorso quest' ultimo termine, e non essendosi il condan» nato presentato, o non essendo stato arrestato, la stessa » gran Corte darà di uffizio un difensore offizioso al condan» nato anzidetto — Sarà questo ascoltato in pubblica udienza; » e quindi la gran Corte col numero di sei giudici (1) pro» nunzierà o la rivocazione della sentenza, o la sua confer» ma — Nel caso di rivocazione sarà tolta l' aggiunzione della » condanna di morte fatta nell' albo de' rei assenti. Nel caso » di conferma si dichiarerà *pubblico inimico*. — Sarà fatta l' ul» tima pubblicazione della sentenza colla *dichiarazione di pub» blico inimico*, a' termini degli art. 461 e 462.

» — Di questa dichiarazione sarà fatta annotazione alla pre» cedente iscrizione nell' albo de' rei assenti.

» — L' effetto di questa dichiarazione sarà, che qualunque » individuo della forza pubblica nel procurarne l' arresto, per » qualunque leggiera resistenza, anche presunta, che il con» dannato opponesse, potrà impunemente ucciderlo (2).

(1) Nella militar procedura il numero de' giudici è sempre lo stesso.

(2) A queste frasi « *potrà impunemente ucciderlo* » furono sovranamente sostituite quelle « *potrà far uso delle armi* » Decreto del 3 giugno 1834.

» — Per l' arresto de' condannati a morte in contumacia,
» sarà dato un premio di 50 a 100 ducati alla forza pubblica,
» a giudizio del Procurator generale.

» — Il premio sarà doppio, se l' arresto segua dopo la *di-*
» *chiarazione di pubblico inimico* ».

§. **2099.** — Ridiciam quinci, poiché in questo luogo pretendesi, che avverso le sentenze contumaciali non compete il ricorso che al solo Commessario del Re.

§. **2100.** — Al completo di questa *seconda sezione* un dovere lampeggia; e facciam pure che in sì bel destro si adempia, portando una distinzione alla frase *resistenza* qui su in campo, come quella che talor colla *renitenza* da taluni si mesce.

Non ismarriscasi quindi dal concetto, che la prima non si annunzia che con atti determinati di attacco, e la seconda ogni idea di opposizion violenta allontana. — Non è concesso quindi elevare a reato un atto che dall' aureo ed augusto dono dell' individual libertà germoglia. — Mirasi infatti qual mostrasi la legge severa contro gli esecutori de' mandati di giustizia, allorchè armati d' insano zelo trascendessero in abuso una facoltà in essi riposta.

§. **2101.** — Vuolsi ora che la favella pratica della contumacial sentenza si esponga? . . . Vano saria il dirne . . . . È dessa simile affatto a quelle de' rei presenti (*ved.* § *1030*), meno che le frasi di difensore quivi, e di scusator quinci, e tutte le altre che al giudizio del reo presente si affanno, anzichè a quello dell' assente di cui è oggetto.

SEZ. III.

DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INIMICO.

§. **2102.** — Ammirator rispettosi noi delle convenienze tutte e del laconico del militar linguaggio, teniamo in serbo ogni nostro comento, e quindi il dilargarci sulla dichiarazione di pubblico inimico, oggetto di questa *terza sezione*. — È desso un affare da poco; e non rimanesi in forse a primo sguardo esser quivi ingiunto un terzo termine, per l' ultima e diffini-

tiva dichiarazione ne' contumaciali giudizi portanti a capital condanna, e quinc' insieme il riesame di uffizio dal militar Consesso.

§. 2103. — Cotesta dottrina a noi non è dato accogliieria, e lo ingiunge la legge (§ 876) — Mirasi in fatti qual serba silenzio il nostro Statuto penale militare a questo riguardo.

SEZ. IV.

RICORSO ALL' ALTA CORTE MILITARE E PRESENTAZIONE DEL CONDANNATO IN CONTUMACIA.

(*Art. 474 LL. di proc. pen. e 338 Stat. pen. mil.*)

§. 2104. — Alla prima parte della intitolazione della presente sezione avrem bisogno farci; ma come ismentire la qualità nostra di scrittor militare e quindi il laconico che ci siam proposto? . . . In soddisfo perciò del nostro impegno noi ci riportiamo al § 2077 n.° 4.

§. 2105. — Facciamoci ora alla seconda parte della intitolazione istessa, che alla presentazione del condannato pertiene, valendoci a preferenza de' precetti incastrati nello Statuto penale militare; e per compiere con maggior profitto il nostro impegno coordineremo a questi quelli del Codice del rito penale, per giudicarsene in confronto con giustezza.

§. 2106. — Ci si dia intanto li premettere, che le contumaciali condanne sonosi di tal natura, che all' apparir dell' accusato come non pronunziate si hanno — Al suo mostrarsi al tempio augusto della giustizia i suoi dritti rumoreggiano e spiegano il loro impero — Tutto rientra nello stato primiero — La causa a disamina novella si assoggetta, ed il men che ombratile pregiudizio la pronunziata sentenza arreca, ed eccone del legislatore la favella:

Art. 338 Stat. pen. mil. — « Arrestato il contumace, il giu» dizio contumaciale si avrà come non fatto, e si procederà » come i rei presenti — Se il tempo poi rende impossibile sen» tirsi in dibattimento i testimoni esaminati, si avrà dal Con» siglio di guerra la giusta ragione delle loro deposizioni. »

Art. 475 LL. di proc. pen.—« Tutte le volte che il contu» mace, anche dichiarato pubblico inimico, pervenga nelle ma-

» ni della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non
» fatto — Egli verrà subito interrogato, e si procederà al giu-
» dizio nelle forme di rito ordinario, o di rito speciale, secon-
» do la diversità della competenza. »

» Non avrà dritto (soggiunge la legge) a chieder compenso
» de' danni ed interessi a lui cagionati per effetto del giudizio
» contumaciale, nè potrà attaccare gli effetti legali dell' anno-
» tazione nell' albo de' rei assenti, e della condanna in contu-
» macia, qualunque sia l' esito del nuovo giudizio, ancorchè
» fosse di libertà assoluta. »

§. **2107**. — E non si scordi in questo luogo, che le frasi del legislatore di sopra espresse — *tutte le vòlte che il contumace pervenga nelle mani della giustizia* — comprendono implicitamente l' arrestazione del contumace non solo, ma la volontaria presentazione di esso puranco.

§. **2108**. — Racchiudesi con pari ragionevolezza nelle altre frasi — *il giudizio contumaciale si avrà come non fatto* — il comando del legislatore, che il giudizio novello cominciar dee dal mandato di comparsa, poichè se hassi come non fatto, stolto sarebbesi il valutare di un nonnulla tutti gli atti che da quello fruttarono fino all' atto di accusa del pubblico ministero.

§. **2109**. — Sorge da cotesto canone come inconcusso principio, che ove il reato sia punibile del terzo grado de' ferri in giù, l' imputato che spontaneamente si presenta nelle mura del tempio di Astrea, addomandar puole a buon dritto che venga con esterior modo di custodia accolto — I magistrati istessi che si avean data la cura d'ingiungere la presentazione in carcere, han debito rivocarla, in premio della eroica confidenza che nella giustizia mostrò; non essendo nelle ferrate soglie che il reo un' asilo addimanda, ma nel tempio della innocenza.

§. **2110**. — Comanda a dippiù la legge colle sue frasi—*ei verrà subito interrogato, e si procederà al giudizio*. Se il giudizio ora incomincia, la necessità d' istruire sulle deduzioni contenute nell' interrogatorio, è il dover precipuo dell' istruttor militare o del Consiglio di guerra riunito, se sia a tanto chiamato, in adempimento dell' ingiuntogli dagli art. 339 a 348 dello Statuto penale, o delle altre legislative o particolari disposizioni Sovrane altrove espresse.

§. 2111. — Portata al suo termine l' istruzione di cui nel §. precedente è cenno, si procederà, ed il ripetiamo, a tutti gli altri atti come ne' giudizî contra gli accusati presenti. La eccezione di prescrizione dell' azione che dall'imputato proclamar potrebbesi, il tribunal militare non potrà valutarla, se non calcolando il tempo dall' ultimo atto contumaciale.

§. 2112. — Poichè sonosi imprescrittibili le condanne a pena di morte e di ergastolo, o del quarto grado o del terzo grado de' ferri, ne sorge di pieno dritto l' annullamento di qualunque altra condanna minore, in vista della presentazione volontaria dell' imputato, e quindi intangibile l' eccezione della suindicata prescrizione dell' azione.

§. 2113. — Sorgon quinci e quivi riflessioni di eminente utilità, e noi ci facciamo in pregio discevrarle partitamente, e nel modo istesso come le abbiam sentite risuonare nell' esercizio del nostro ministero in regioni diverse.

Semplicissima l' una nel §. 2106 contiensi, cioè:

1.° Se sian diversi i condannati in contumacia, il procedimento si annulla per altri, eccetto quegli che presentato si è?

Così anco semplicissima è l'altra che nel luogo istesso emerge, cioè:

2.° Puole un condannato in contumacia, e che siasi reso al giudizio presente, acquietarsi alla pena contro di lui pronunziata?

3.° Qual' bassi provvedimento ad emettere dal tribunal militare, ove il *consta che non sia colpevole* si pronunziasse?

4.° Così del pari se pronunziasse il *non consta?*

§. 2114.—*Sulla prima.*—Noi non abbiam bisogno di dar comento alcuno, contenendosi la risposta nel senso letterale del legislatore.

Sulla seconda. — Noi diciamo col grande oratore contemporaneo (avvocato generale signor Servant) « che la legge, » sola regina regolatrice del bene di tutti, la sola guarante della » individuale libertà degli uomini uniti, non permette che per » volontà di un uom folle o leggiero si autorizzi una pena » che non riconosce. »

Sulla terza. — Già dicemmo essere indivisibile l' assidua vigilanza del Commessario del Re sull' andamento della giustizia penale.

Egli e la parte civile (per quella parte che a ciascuno risguarda) sonosi in dritto di sospendere con apposito richiamo gli effetti, ove i dritti della legge o del danneggiato siano stati manifestamente infranti, salvo il caso del *consta che non sia colpevole*, se dalla risoluzione della quistione di fatto sia emanato.

Sulla quarta.— Ripetiamo che questa formola ne'penali giudizî trar puole la libertà provvisoria ed il rimanere l' accusato nel modo istesso di custodia ove rinviensi.

Poichè al Consiglio di guerra è dato il dritto di rivocare il mandato di arresto, anco che l' imputato sia assente, e versarsi nell' interesse della legge e del medesimo con maggior accorgimento, va chiaro non esser concesso a cotesto Consesso il valutare la condannatoria sentenza contumaciale, ove l'imputato siasi in qualunque modo reso presente al giudizio.

§. **2115.** — Ma ecco della nostra promessa il doveroso omaggio onde a fallar non si abbia nella intelligenza delle frasi quivi espresse.

Nel militar linguaggio, *rito ordinario* si dice allorchè spiega sue attribuzioni il Consiglio di guerra composto di otto votanti, il Commessario del Re ed il Cancelliere, per malefizî di sua competenza.

Il *rito speciale* poi spiega il suo impero ne' reati da noi distinti ne' §§. **433** e **434**.

§. **2116.** — Alla frase *malefizio* dobbiamo un comento, poichè rimaner non dee tutta soletta. — È dessa, al par che il reato, un nome di genere d' ogni violazione di legge penale. — È dessa un vocabolo, di cui nel codice della romana legislazione non di rado veggiam ripercuotere, e nell' *Orlando furioso* in Ariosto :

Miser chi mal oprando si confida
Che restar debba il malefizio occulto.

PARTE QUINTA

ATTI DEI CONSIGLI DI GUERRA

riuniti in rito subitaneo

e particolari del Commessario del Re.

CAP. UNICO

PROCEDIMENTI SUBITANEI

§. **2117**. — Schiudiam le soglie di questa parte interessantissima della militar procedura ; . . . . e tolga il Cielo che menomar vorremmo la nostra doverosa solerzia , quinci che il poter giudiziario militare spiega il suo impero con istraordinariissime forme , onde reprimere i conseguenti funesti di atroci misfatti , e prevenirne gli ulteriori , che scuotendo fin da' primi cardini l' ordin morale dell' armata, od il politico rassembramento , la sola prontezza degli esempi tragge tantosto gli aurei effetti del riordinamento della militare armonia o della turbata giovialità dei Soglio.

Omaggio quindi dell' altezza del subietto di cui favelliamo, sia la nostra particolar diligenza nell' appresentare le più piccole forme de' momentosi procedimenti de' nostri colleghi e de' Consessi militari ragunati in rito subitaneo, onde nulla smettere dall'aurora fino al tramonto de' giudizi in cui la spada vendicatrice di Astrea terribile si annunzia sul ciglio degli empi figli del tempio di Marte , o della sicurezza interna de' popoli dell' augusto Monarca.

§. **2118**. — Quinc' innanzi fuggevolmente dicemmo pochissime frasi su' tribunali subitanei. — Al contratto impegno adempiamo coll' autorità degli articoli 343 a 346 dello Statuto penale mili-

tare, costituenti l' avanguardia delle procedure che rapidamente ha debito compiere il Consesso riunito in seduta permanente.

Pervenuto appena al Commessario del Re l' ordine di nomina del Consiglio giudicante, dominante è il suo dovere farne eseguire la notificazione all' imputato — Il bisogno quindi della sua formola.

Certificato del Cancelliere in dorso dell' ordine di nomina, sulla seguita notificazione di esso all' imputato.

(Art. 343 Stat. pen. mil.)

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere di aver cerziorato il presente ordine all' imputato (nome e cognome) *in questo momento che si contano le ore* (in estensum) *del sottonotato giorno.*

Data (tutta in estensum).
C. D. (grado militare)

Visto

Il (grado) *Commessario del Re A. B.*

§. **2119**. — Il Consiglio di guerra riunito in rito subitaneo nel tempio della giustizia, procederà agli atti espressi nel §. seguente a tutto il **2143**, onde preparare il giudizio.

§. **2120**. — Non isfugga quinci, che tra gl' importanti mezzi di difesa che le più remote legislazioni concessero agl' imputati, la ricusa de' giudici signoreggia.

I motivi di ricusazione preveduti presso le nostre auguste leggi, li abbiam riportati con giustezza nelle pagine 12 e seguenti di questo volume in parlando de' giudici.

Se dunque avvenga che l' imputato nel termine di un' ora ricusi qualcuno di essi, il Consiglio di guerra ha debito esaminare i motivi se siano tra quelli su espressi, e pronunziarvi. — Di cotest' atto sovranamente imperato, se si abbia in grado conoscere la favella, noi la riportiamo :

Deliberazione del Consesso sull' ammessione o rigetto de' motivi di ricusa prodotti dall' imputato contro taluno de' votanti.

(*Art. 343 Stat. pen. mil.*)

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

Il Consiglio di guerra subitaneo della provincia di. . . (*o del* (indicarsi il corpo), *riunito in virtù d' ordine del Comando* (esprimersi se di provincia o di corpo) ;

Veduta la ricusazione promossa dall' imputato (nome e cognome) *in persona del signor giudice A. B.*

Udito il (grado) *Commessario del Re ;*

Rigetta la stessa , poichè non trovasi prevista tra' motivi espressi nell' art. 470 delle Leggi civili , ed ordina che si proceda al giudizio.

Fatto e deliberato in (dimora del Consiglio di guerra) *oggi li* (giorno, mese , anno ed ora, tutto a lettere e fuori figure).

(Firme del Consiglio dal Presidente incominciando fino al Cancelliere)

Visto
Il (grado) *Commessario del Re*
C. D.
(Suggello)

(Se la ricusa sussista , si dirà dopo le frasi - *udito il Commessario del Re:*)

Ammette la stessa , ed ordina che per organo del signor Commessario del Re presso questo Consiglio di guerra , sia provocata dal Comando delle armi (o del corpo) *la surrogazione del signor giudice A. B.*

§. **2121.** — Pieno del passato, non potremmo soprassaltar quinci quanto non di rado ha attristato le potenze tutte del nostro animo in giudizî capitali da noi sostenuti — Avvantaggiandosi i

difensori de' giudicabili della pochezza dell' accorgimento di taluni uffiziali incaricati delle provvidenze istantanee, fattori della pruova generica de' misfatti, sonosi slanciati con ardimento fino al punto di attaccare di nullità gli atti generici assicurati colle prime indagini.

A prevenir noi inciampi sì tanti, arginandoci sull' art. 58 delle Leggi di rito penale, abbiam rettificati i manchi in concorso dell' intero Consesso, pria dell' apertura del termine a difesa, e provvedemmo a' conseguenti delle eccezioni di valenti difensori, in giudizi di tanto momento, col trionfo della giustizia subitanea.

Tributando quindi a coteste pratiche il dovuto omaggio, ne riportiamo la favella.

Verbale di disuggellazione e risuggellamento dei reperti illegalmente assicurati da uffiziali incaricati delle provvidenze istantanee.

(*Art. 107 n.° 4 Stat. pen. mil. e 58 LL. di proc. pen.*)

PIAZZA DI . . . .

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . . alle ore . . . (tutto in estensum), *in* (luogo di dimora del Consesso)

Innanzi al Consiglio di guerra subitaneo della provincia di . . . . o del Corpo (indicarsi), *assistito dal* (grado, nome e cognome) *Cancelliere*;

Riunito in virtù d' ordine del . . . (indicarsi l' autorità che l' ha nominato) *del dì . . . mese . . . n.° . . .*; *sonosi presentati in seguito di uffizi praticati al signor* (riportarsi l' autorità cui si è scritto), *o di ordinanza di comparsa del* (giorno, mese ed anno) *debitamente intimata, tanto i testimoni adibiti ne' reperti assicurati dal signor* (indicarsi) *nel dì* (riportarsi il giorno ed il mese) (1), *consistenti in* (riportarsi gli og-

(1) Se cotesti testimoni fossero morti, assenti, o legittimamente impediti, il Consiglio di guerra potrà adibirne altri qualsisiano, onde riconoscere se i suggelli siano alterati, giusta l' art. 92 comma 1.° LL. di proc. penale.

getti di reperto), *giusta il verbale redattone dall' uffizial suddetto (folio . . .).*

Veduto l' articolo 59 Leggi di procedura penale ,

Adempier volendo al voto della legge e supplire i manchi nell' atto suindicato emergenti , ha disposto farne eseguire la disuggellazione , ed in presenza dell' imputato (riportarsi il nome , cognome , e grado) *che si è fatto estrarre dalle prigioni e tradurre dalla forza militare innanzi ad esso.*

Ha quindi ordinato , che si trasporti innanzi allo stesso l' involto (od altro) *suggellato colle firme* (riportarsi testualmente).

Quindi ha proceduto a quanto appresso.

D. (a' testimoni soltanto) — *Giurate a Dio e promettete al Re di dire la verità , tutta la verità , e d' indicare secondo la verità quanto vi sarà richiesto ?*

R. — *Sissignore.*

In segno hanno alzato le loro destre.

D. (l' un dopo l' altro) — *Qual' è il vostro nome, cognome, genitori , età , patria , domicilio , e condizione ?*

(Se siano i testimoni adibiti nel suggellamento si dirà :)

Ha detto chiamarsi

Il 1.° A. B. che si è qualificato come al foglio . . .

Il 2.° C. D. . . . idem . . . idem

Il 3.° — ec. ec.

(Se siano i testimoni chiamati al momento si dirà :)

Han risposto (si notino le qualità personali separatamente l' un dall' altro. Quindi :)

D. (all' imputato) — *Qual' è il vostro nome , cognome , genitori , età , patria , domicilio , e condizione ?*

R. (l' imputato non giura) — *Io mi chiamo* (si notino le sue qualità personali , se non sia stato interrogato — Nell' affermativa si valga della frasiologia de' testimoni riportati di sopra)

Mostrato a' testimoni suddetti (ripetersi i loro nomi e cognomi) *l' involto* (o altro vase contenente il reperto) , *abbiam loro detto :*

D. *Guardate e riconoscete se le vostre soscrizioni nella carta che lo avvolge , sian quelle che avete fatte ; e se le impressioni a mastice siano integre ?*

R. (Si notino le risposte) — (1).

D. *Disuggellate dunque ed aprite.*

Estratti gli oggetti (o l' oggetto) *contenuti nell' involto* (od altro luogo), *si è disposto che i periti* (indicarsi la loro arte o mestiere) *chiamati in sua presenza*, *in virtù di ordinanza di comparsa*, *adempiano alle loro incombenze*, *alla presenza de' testimoni ed imputato come sopra.*

Quindi il Consesso ha diretto a' periti suddetti le seguenti domande :

D. *Giurate a Dio e promettete al Re di fare le vostre dichiarazioni*, *e dare il vostro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza ?*

R. *Sissignore.*

Ed in segno hanno alzato le loro destre.

D. (all' uno dopo l' altro) — *Qual' è il vostro nome*, *cognome*, *genitori*, *età*, *patria*, *domicilio*, *e condizione ?*

Ha risposto chiamarsi

Il 1.° E. F. ec. ec. ec.

Il 2.° G. H. ec. ec. ec.

Mostrati a' periti gli oggetti consistenti in (riportarsi), *han dichiarato esser essi* (dinotarsi la qualità, la dimensione, lo stato di essi, con tutti i particolari che vi si ravvisano*)* (2).

Quindi si è disposto, *che sian racchiusi in* (indicarsi la cosa che li racchiude), *le cui connessure* (o piegature) *sono state assicurate con* (numero) *suggelli a mastice* (notarsi il colore) *indicante* (notarsi l' impronta)

Riconosciuti i suggelli suddetti da tutti gl' intervenuti, *e sottoscritto l' involto da' medesimi*, (e se taluno sia agrammatico) *meno che da* (nome e cognome) *che ha dichiarato non saper scrivere* ; *si è disposto*, *che resti presso il Consiglio di guerra subitaneo per l' uso di giustizia.*

Letto il presente verbale a chiara ed intelligibile voce agl' in-

(1) Se siano cotesti testimoni chiamati nel momento la domanda debb' essere :

Guardate e riconoscete se cotesle impressioni a mastice siano integre.

(2) Se siano gli oggetti da periziarsi d' arti o mestieri diversi, si mostreranno cotesti oggetti a' periti rispettivi, nel modo e nelle forme istesse che i precedenti.

tervenuti suddetti; *si è loro inchiesto se avessero cosa ad aggiungere*, *togliere*, *o spiegare*.

(Si noti qualunque cosa si dica da ciascuno, indicandone il nome, cognome e qualità)

(E se nulla di tutto questo :)

Nella negativa risposta, *l' han sottoscritto co' componenti del Consesso.*

A. B. imputato.
C. D. perito.
E. F. perito.
G. H. testimone.
I. K. testimone.
L. M. (grado) *Presidente*

(Quindi tutti i componenti del Consesso fino al Cancelliere)

Visto

Il (grado) *Commessario del Re*
N. O.
(Suggello)

§. **2122.** — Ei non si smemori, che se la pruova generica assicurar si dovesse dal Consiglio di guerra, giusta il prescritto dall'art. 344 Stat. pen. mil., le forme di rito saran quelle espresse per l'ingenere e per la suggellazione de'reperti, che nella *parte prima* rinvengonsi; salve le variazioni che alla soggetta specie si affanno. Stabilirà poi l'ingenere suppletorio allorchè manchi il principale.

§. **2123.** — Alla 2.ª parte del suddetto articolo tributando omaggio, presentiam la seguente formola.

Assegnazione a' testimoni per l'istruzione sommaria del processo subitaneo.

(*Art.* 344 *Stat. pen. mil.*)

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

Il Consiglio di guerra subitaneo della provincia di . . . (o del Corpo . . .)

Veduto l' ordine del Comando delle armi della provincia istessa (o del corpo medesimo . . .) *a procedere in rito subitaneo contro del* (grado o condizione , nome e cognome)

Ordina e comanda a qualunque usciere all' oggetto richiesto , di citare le qui sottonotate persone, a comparire innanzi allo stesso (strada e n.°) *nel giorno* (indicarsi) *alle ore . . . precise ; prevenendole che saran punite a norma della legge mancando o allegando scuse non vere.*

(Residenza del Consesso , giorno , mese , anno , ed ora, tutto a lettere e fuori figure)

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

A. B.

(Suggello)

§. **2124.** — Se cotesti testimoni , impiegati si siano o militari, le forme per la loro presentazione son quelle medesime espresse nella pag. 17 e seg. del 1.° vol. di questo 2.° tomo.

§. **2125.** — Due sonosi i casi che avverar si possono nella udizion sommaria di cotesti testimoni , onde assicurare la pruova specifica del commesso misfatto , cioè : o che siano stati ascoltati dall' uffiziale incaricato delle provvidenze istantanee ; o che debbano ascoltarsi dal Consiglio di guerra subitaneo.

Di ambo i casi noi presentiam le formole.

Esaminazione di testimoni per la istruzione sommaria.

(*Art. 344 Stat pen. mil.*)

§. **2126.** — Preliminarmente non si smentichi esser debito ricevere la dichiarazione dell' offeso — I particolari che questa contener dee noi il abbiam già a ridondanza detti nel §. **266** e seguenti — Ne' militari giudizi , non facendosi dipendere la punizione de' delitti dalla volontà degli offesi , il Commessario del Re procede di uffizio contro gli autori , in virtù della notizia uffiziale.

Che se d' altronde l' offeso è inabilitato a presentarsi in giudizio , o più non sia per effetto del commesso misfatto , il Consiglio di guerra procederà all' informazione sommaria.

Alla favella pratica facciamoci.

PIAZZA DI . : .

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . . alle ore . . . (tutto in estensum), *in* (luogo di dimora del Consiglio).

Innanzi al Consiglio di guerra subitaneo della provincia di . . . (o del Corpo . . .), *convocato in virtù d' ordine del* (indicarsi l' autorità che l' ha nominato, il giorno, il mese, l' anno, e n.° . . .), *ed in seguito di uffizi praticati al* (indicarsi l' autorità cui si è scritto, la data ed il n.°), *o di ordinanza di comparsa* (se sia stata emessa) *del di . . . , si son presentati gl' individui qui appresso, e domandati l' un dopo l' altro, han detto chiamarsi :*

(Se i testimoni siano stati intesi dall' uffiziale che raccolse le prime indagini)

A. B. . . .

Inteso nel foglio . . . del processo.

C. D. . . .

Inteso nel foglio . . . del processo ec. ec.

E dopo le debite avvertenze di rito ha loro ingiunto di ritirarsi, e rimasto solo il primo.

Domandato opportunamente sull' oggetto della presente istruzione, ha risposto confermando quanto ha detto nella summentovata sua prima dichiarazione fol. . . .

— Ovvero { *Ha aggiunto, che . . .*
Ha spiegato, che . . .
Ha ritrattata la circostanza . . . }

Quindi l' ha sottoscritto col Consiglio di guerra e col Cancelliere.

A. B. testimone.

C. D. (grado) *Presidente.*

(Quindi i componenti tutti del Consiglio fino al Cancelliere compreso)

Visto

Il (grado) *Commessario del Re.*

(Suggello)

Successivamente si è fatto introdurre il testimone C. D.

Interrogato opportunamente sull' oggetto della presente informazione ;

Ha risposto confermando quanto disse nella precedente sua dichiarazione fol. . . . .

— Ovvero { *Ha spiegato , che . . .*
Ha soggiunto , che . . .
Ha ritrattata la circostanza . . .

Quindi l' ha sottoscritto col Consiglio di guerra e col Cancelliere.

(tutte le firme , visto , suggello , ed altro , come sopra)

(Se poi non siano stati intesi i testimoni per la pruova specifica , s' incomincia il verbale come al precedente , e quindi dopo le frasi *si son presentati gl' individui qui appresso* , si dirà :)

Avvertiti di parlar senza timore , e dire la verità , ha loro ingiunto di appartarsi , e rimastone un solo , ha detto chiamarsi :

A. B. (genitori , età , patria , domicilio e condizione)

Domandato opportunamente sul fatto , ha risposto (si noti il tutto con giustezza , dal tempo incominciando , il luogo ec. ec. tenendosi presenti i preziosi nostri sviluppi emergenti ne' §. 553 e seguenti.)

Data lettura l' ha sottoscritto col Consiglio di guerra e col Cancelliere.

A. B. testimone.

C. D. (grado) *Presidente.*

(quindi tutto il Consesso fino al Cancelliere compreso)

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re*

E. F.

(Suggello)

Successivamente abbiam fatto entrare il testimone C. D. (il tutto come al precedente fino al suggello)

§. **2127.** — Compiuta in tal modo l' informazione sommaria , tantosto passa il Consesso a costituir l' Imputato , col di già espresso metodo restrittivo di rito — A cotest' atto facendoci ne presentiam la formola.

Costituto dell' imputato.

(*Art. 344 Stat. pen. milit.*)

PIAZZA DI . . .

L' anno . . . il giorno . . . del mese . . . di . . . alle ore (tutto a lettere e fuori numeri)

Il Consiglio di guerra subitaneo della provincia di . . . . (o del Reggimento . . .) , *riunito in virtù dell' articolo 339 Statuto penale militare* , *e di ordine* (indicarsi se di Comando di provincia o di corpo , giorno, mese, anno , e n.°)

Ha fatto condurre l' imputato (nome e cognome) *accompagnato dalla forza militare* , *che ha detto chiamarsi* (nome , cognome , genitori , età , patria , domicilio , e condizione. Se poi sia stato interrogato di già, dopo le frasi *ha detto chiamarsi*, si dirà *: il quale si è qualificato come al foglio . . .*)

Domandato se conosca la causa che lo sottopone a giudizio, ha risposto (notarsi con giustezza ed in rapido cenno ciò che dice ; e se sia stato interrogato , e sia uniforme al primo suo interrogatorio , si dirà : *il quale ha risposto confermando quanto ha dichiarato col suo primo interrogatorio fol. . . .*)

Lettura data l'ha sottoscritto (ovvero se non sappia scrivere) *ha dichiarato di non saper scrivere* , *e l' ha sottoscritto il Consesso col Cancelliere.*

A. B. imputato.

C. D. (grado) *Presidente.*

(Quindi tutto il Consiglio di guerra col Cancelliere compreso)

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re*

E. F.

(Suggello)

§. **2128**. — Non si smentichi quinci il Consesso , ed in quest' atto, di prendere in foglio separato con giustezza la filiazione ed i connotati del giudicabile — I particolari sono i seguenti:

Nome	*Capelli*
Cognome	*Fronte*
Genitori	*Occhi*
Età	*Naso*
Patria	*Bocca*
Provincia	*Mento*
Condizione	*Colore*
Statura	*Marche apparenti.*

§. **2129.** — Agli atti preparatori dello stesso volgendoci, rinveniam primeggiar tra essi la designazione del misfatto che ha portato il destro alla istruzione subitanea, altramente detto atto di accusa — Noi abbiam dato i più generosi comenti su tale subbietto co' §§. **629** e seguenti. — Presentiamo dello stesso la formola.

Atto di accusa.

(*Art. 345 Stat. pen. mil.*)

PIAZZA DI . . . *Oggi li* (giorno, mese ed anno).

Informazione giuridica

Compilata dal Consiglio di guerra subitaneo della provincia di . . . (o del Reggimento . . .) *e dal* (grado) *Commessario del Re relatore presso lo stesso*, *in seguito di prime indagini prese dal signor* (grado, nome, cognome, corpo, o destinazione dell' uffiziale che le ha raccolte) *contro di* (nome e cognome, grado, corpo o condizione)

Imputato (se sono più misfatti, o più imputati, si consultino le forme espresse nel §. **633.**)

Misfatto previsto da (precisarsi l' articolo di Legge, o qualche particolare Ordinamento Sovrano), *come risulta dalla presente informazione sommaria.*

Il (grado) *Commessario del Re*
A. B.
(Suggello).

§. **2130.** — Al secondo atto preparatorio del giudizio volgendoci, sarebbeci d' uopo rannodarvi quanto allo stesso simpatizza;

ma avendone detto con feconda penna nel §. 672 e segnenti, si consultino i medesimi. — Ne presentiamo intanto la formola.

Verbale di elezione o destinazione del difensore.

PIAZZA DI . . .

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . . alle ore . . . (tutto in estensum) *in* (residenza del Consesso).

Innanzi al Consiglio di guerra subitaneo della provincia di . . . (o del Reggimento . . .) , *assistito dal Cancelliere;*

Si è fatto tradurre dalla forza militare (grado , nome, cognome , o condizione) , *al cui riguardo sonosi raccolte le informazioni sommarie corrispondenti sul misfatto di* (riportarsi questo , col giorno , mese , anno , ed in persona di chi).

Gli ha quindi domandato se avesse un difensore , ed ha risposto di scegliere il signor . . .

Ovvero : *ha risposto di non averne , nè saper chi scegliere.*

Dietro di che gli ha destinato il signor . . .

Ha quindi disposto , che s' intimi la presente Ordinanza tanto all' accusato (cognome *) che al difensor suddetto.*

(Firme de' componenti del Consesso fino al Cancelliere , dal Presidente incominciando).

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re*

A. B.

(Suggello)

Accetto

C. D. difensore.

Si certifica da me qui sottoscritto Cancelliere di aver cerziorata la presente Ordinanza tanto al difensore signor . . . che all' accusato (cognome soltanto)

Data (giorno , mese , anno ed ora , tutto a lettere).

E. F. (grado) *Cancelliere.*

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re.*

A. B.

(Suggello)

§. 2131. — Non isfugga in questo luogo una illustrazione, che la feracità de' giudizî d' ogni genere da noi sostenuti ci ha porto, ed è dessa.

Dicemmo che ove avvenga che un difensore ricusi accettare la difesa di un accusato, il Presidente, udito il Commessario del Re, ne discute i motivi, e trovandoli giusti lo rimpiazzerà; e se insussistenti li rigetterà, e quindi (ove persistesse) i provvedimenti di legge, che ampiamente rinvengonsi nel tomo 3.° in causa Bova.

Pratiche di ugual torno non convenendo in giudizî subitanei, ecco il donde di un provvedimento coercitivo (salvo sempre il caso di un grave motivo dalla legge previsto) da noi provocato dal Consesso subitaneo, e lo riportiam colla seguente formola.

Mandato di accompagnamento contro di un difensor renitente a prestarsi in giudizio subitaneo.

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

Il Consiglio di guerra subitaneo della provincia di . . . . (o del . . . Reggimento . . .)

Veduta l' Ordinanza di destinazione del difensore uffizioso in persona del signor . . . *nell' interesse del* (grado, nome, e cognome) *accusato di* (reato commesso, ed in persona di chi).

Letta la sua ricusazione alla confidatagli difesa, ed a presentarsi innanzi al Consesso suddetto per compiere il suo uffizio :

Attesochè i motivi di ricusazione dedotti dal difensor suddetto non son tra quelli dalla Legge previsti ;

Udito il (grado) *Commessario del Re relatore, il quale per l' urgenza del bisogno ha chiesto spedirsi contro del ripetuto difensore mandato di accompagnamento, onde non ritardarsi il sollecito corso della giustizia;*

Ordina e comanda a tutti gli agenti della pubblica forza ed

esecutori de' mandati di giustizia, di accompagnare e condurre innanzi a lui il ridetto signor difensore (nome e cognome).

Per effetto di ciò ne ha sottoscritto il presente mandato munito del suo suggello.

(Residenza del Consesso, giorno, mese, an no ed ora, in estensum)

A. B. (grado) *Presidente.*

(quindi tutt' i componenti del Consesso, fino al Cancelliere compreso)

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

C. D.

(Suggello)

§. **2132**. — Alla elezione o destinazione del difensore ed atto di accusa riedendo, vuolsi conoscere esser debito del Commessario del Re darne conoscenza al difensore — A compier questo voto sorge il bisogno presentarne il modello.

Avviso al difensore per la sua presentazione al Consiglio di guerra, onde prender conoscenza della istruzione sommaria.

(*Art. 345 Stat. pen. mil.*)

AVVISO.

Il signor (nome e cognome) *difensore dell' accusato* (nome e cognome) *si recherà al momento nel locale delle sedute del Consiglio di guerra subitaneo di questa provincia* (ovvero del . . . Reggimento . . .) *sito strada . . . n.° . . . per prender conoscenza delle istruzioni sommarie prese sul conto del suo cliente.*

Data (giorno, mese, anno, ed ora, tutto in lettere)

A. B. (grado) *Commessario del Re.*

(Suggello)

§. **2133**. — Il termine a difesa ne' giudizî subitanei incomincia dalla presentazione del difensore al Consiglio giudicante, che ha debito determinarne il periodo di quelle ore che stimerà conducente, e con apposita deliberazione — Da quell' istante il difensor suddetto potrà conferire col suo cliente.

Diam di cotesto provvedimento la formola.

Deliberazione del Consesso subitaneo sul termine a difesa di poche ore.

(*Art. 345 Stat. pen. mil.*)

FERDINANDO II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

Il Consiglio di guerra subitaneo della provincia di . . . . (o del Reggimento . . .)

Veduto l' atto di destinazione (o di elezione) *del difensore signor D.* . . . :

Veduto l' art. 345 dello Statuto penale militare;

Udito il (grado) *Commessario del Re relatore:*

Ordina che tra il termine di (numero) *ore il difensor suddetto adempia alle sue incombenze nell' interesse del suo difeso.*

Fatto e deliberato in (residenza del Consesso, giorno , mese, anno , ed ora , in estensum)

(Firme del Consiglio di guerra dal Presidente cominciando fino al Cancelliere)

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re relatore*
A. B.

(Suggello)

§. **2134.** — Pretendesi che all'impartito termine una glossa si congiunga , e vi adempiamo.

Ne' capitali giudizî non è concesso il comunicar di persone cogli accusati, onde provvedere a' maliziosi loro concetti , di sottrarsi da quel destino che terribil pende sul di lor ciglio , con toschi soccorsi che apprestar si potrebbero.

Al difensor quindi che conferir dee col suo cliente , si ha debito rilasciare un titolo del Commessario del Re, come colui che esclusivamente ha carico dell' alta vigilanza della polizia preventrice de' disordini accagionatori dell' andamento della giustizia.

Presentiam di cotesto titolo la formola.

Ordinativo al custode perchè il difensore conferisca coll' accusato.

(*Art. 345 Stat. pen. mil.*)

È ordinato al custode delle prigioni militari (o centrali) *di questo capoluogo , di permettere al signor difensore* (nome e cognome di esso) *che alla sua presenza conferisca coll' accusato* (nome e cognome) ; *rimanendo personalmente responsabile di qualunque inconveniente accagionatore de' regolamenti di polizia delle prigioni.*

Data (giorno , mese , anno , ed ora , tutto In estensum.)

A. B. (grado) *Commessario del Re.*

(Suggello)

§. **2133.** — Al compier di cotesto termine , schiudonsi formidabili le soglie vendicatrici del tribunal di Astrea ! I modi e le forme per lo espletamento del giudizio , ingiunge la legge (*art. 346 Stat. pen.*) di essere gli stessi de' giudizî ordinari.

Si eccettuano intanto il verbale sommario e la decisione condannatoria riportati poco giù in questa *parte*. — Risguardando eglino cause in rito subitaneo , non è dato largir dell' inchiostro oltre il laconico.

La serie degli atti fin qui consegnata un decorso di poche ore preintende. — La probabilità quindi della sopravvenienza della notte o dello scioglimento momentoso del Consesso per altro motivo — Il bisogno dunque di un provvedimento che ne affissi la convocazione novella , e quindi la formola seguente.

Avviso del Presidente del Consesso pel ragunamento novello de' giudici, onde pronunziare il giudizio di merito.

(*Art. 346 Stat. pen. mil.*)

Avviso.

(Esser dee alla spagnuola per trascrivere in margine i giudicanti ed il difensore, che han debito apporvi la mezza firma per render certa la seguita cerziorazione.)

Son pregati i signori componenti il Consiglio di guerra subitaneo nel margine notati, ed il difensore del giudicabile (nome e cognome), *di presentarsi al momento nel locale delle sedute del Consesso suddetto, per procedersi al giudizio a carico dell' accusato* (nome e cognome)

Data (giorno , mese , anno , ed ora , tutto a lettere)

Il (grado) *Presidente*

A. B.

(Suggello.)

§. **2136.** — Ragunato per tal modo il Consiglio di guerra, non si smentichi aver debito, a pena di nullità, pria di assidere in discussion pubblica, di ascoltare la messa dello Spirito Santo.

§. **2137.** — Al rieder suo nel luogo della riunione il Commessario del Re emetterà il provvedimento qui dopo:

Ordinativo al custode delle prigioni per lo rilascio dell' accusato alla forza militare, ond' esser tradotto innanzi al Consesso giudicante.

È ingiunto al custode delle prigioni militari (o centrali) *di questo capoluogo di rilasciare al capo della scorta militare portatore del presente foglio, il detenuto* (nome e cognome) *per assistere alla discussione della sua causa in pubblico esame, e rientrare in carcere.*

Data (giorno , mese , anno , ed ora , tutto a lettere)

A. B. (grado) *Commessario del Re.*

(Suggello)

§. **2138.** — Non risparmiisi quinci la ridondanza, e non ci curiamo di un rimproccio de' più severi, facendoci a riportare in macchietta le procedure che rapidamente si succedono nel breve stadio della discussion della causa, onde la religiosità dell' adempimento di esse onori l' altezza del subietto ed il trionfo che la legge ingiunge.

Serie delle pratiche nella discussione del giudizio subitaneo, per uso dei principali gerenti della stessa.

1.° — Il Commessario del Re fa il rapporto della causa;

2.° — Il Presidente interroga l'accusato delle sue qualità personali;

3.° — Il Commessario del Re legge l'atto di accusa;

4.° — Il Commessario del Re presenta la nota de' testimoni, e de' documenti a leggersi;

5.° — Il Cancelliere legge ad alta voce gl'ingeneri, i verbali di reperto, i verbali di flagranza, i verbali di arresto, la filiazione, certificato di condotta, le perquisizioni (se ve ne siano);

6.° — Il Presidente sottopone alla riconoscenza dell'accusato gli oggetti criminosi repertati nella sua persona, o nel teatro del misfare, o nel suo domicilio, o di altrui;

7.° — Il Presidente esamina i testimoni, col giuramento, richiedendo loro in ultimo se hanno inteso parlare dell'accusato;

8.° — Se vi sia l'offeso, incomincerà l'esame da costui, prestar facendogli il giuramento, del pari che ogni altro testimone: *art. 245 LL. di proc. pen.*;

9.° — Il Commessario del Re arringa;

10.° — Il difensore spiega le sue difese.

§. **2139.** — Già noto (*art. 233 Stat. pen.*) che il personal processo si schiude col rapporto del Commessario del Re, che quasi sempre è il fattor del processo.

I particolari che contener dee, noi li esponemmo con feconda penna nel §. **923** — Nella soggetta specie, ingiunge la rapidità delle procedure di circoscrivere la favella negli angusti limiti del militar linguaggio — Il bisogno quindi della sua formola.

Rapporto della causa.

Il modello di cotesto rapporto rinviensi tra gli uffizi giudiziari del Commessario del Re, che il 3.° tomo comprende a pag. 370.

§. **2140.** — Al compier di cotest'atto il Presidente incomincia per interrogare l'accusato delle sue qualità personali — Quindi

si va innanzi come in ogni altro giudizio ordinario, e ne abbiam dato di già il cenno colla precedente formola.

Il verbale che cotesto personal processo comprende, seguendo forme abbreviative e rapide, ha nome di verbale sommario — Eccone il modello.

Verbale sommario della discussion pubblica in giudizio subitaneo.

(*Art. 346 Stat. pen.*)

PIAZZA DI . . .

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . alle ore . . . (tutto in estensum)

Il Consiglio di guerra subitaneo della provincia di . . . (o del . . . Reggimento . . .)

Riunito per giudicare (nome, cognome, genitori, età, patria, domicilio, e condizione)

Il Presidente l' ha interrogato delle sue qualità personali, e l' ha avvertito di prestare attenzione alla serietà dell' atto, e del dritto di dedurre pel suo mezzo quanto crede utile nel di lui interesse.

Il (grado) *Commessario del Re relatore ha letto l' atto di accusa.*

Il Presidente ha fatto leggere dal Cancelliere gli atti generici ed i verbali relativi al misfatto.

Quindi si è passato alla udizione de' testimoni.

Primamente ha fatto introdurre

A. B. (principale offeso, se vi sia) *che si è qualificato come al foglio . . .*

Domandato sul fatto sotto la santità del giuramento, ha risposto uniformemente al foglio . . .

Poscia ha fatto entrare

C. D. (testimone) *che si è qualificato come al foglio . . .*

Domandato come al precedente sotto la santità del giuro, ha risposto uniformemente al foglio . . .

Ovvero: *Ha spiegato che . . . Ha aggiunto che . . . Ha ritrattato la circostanza . . .*

(La frasiologia medesima per qualunque numero di testimoni)

Il Presidente ha interpellato l' accusato se abbia cosa ad osservare.

L' accusato ha osservato (si riporti in rapidissimo cenno)

Ovvero : *nulla ha osservato.*

Il (grado) *Commessario del Re relatore quindi ha conchiuso, che a norma dell' articolo . . . condannato sia l' accusato* (nome e cognome) *alla pena di morte da eseguirsi per via di fucilazione.*

Il difensore ha spiegato le sue difese.

Il Presidente ha ordinato che l' accusato sia ricondotto nelle prigioni.

Il Consiglio di guerra, assistito dal Commessario del Re e dal Cancelliere, si è ritirato in segreto per deliberare.

Fatto e chiuso in (dimora del Consesso) *oggi, giorno, mese ed anno come sopra.*

(Firme del Consiglio subitaneo dal Presidente incominciando)

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re*

A. B.

(Suggello)

§. **2141**. — Al tramonto della discussione, il Commessario del Re darà le sue conclusioni, le quali risguardando capital pena ed in rito subitaneo, possono secondo il bisogno serbar favella oltre il laconico, onde la pubblicità e l' interesse sociale riscuotano il dovuto omaggio, e l' esempio della speditezza della pena reprima le umane passioni ed i toschi germogli dell' oltraggio ai patti sociali.

Presentiamo di coteste conclusioni la formola.

Conclusioni del Commessario del Re.

Modelli diversi di cotest' atto rinvengonsi nel tomo 3.° — Si consultino quindi gli stessi, per isciegllerne quello che più sarà in grado.

§. **2142.** — Susseguita all' atto suindicato l' arringa del difensore. — Essendo ella il mezzo preconizzato dalla umanità e dalle leggi di tutti gli uomini, l' ultima a percuotere l' animo de' giudicanti, le discolpazioni dell' accusato rendonsi di agevol' estimazione nella bilancia del lor moral criterio.

§. **2143.** — Alla parte ultima del giudizio facendoci, non si smemori quanto alla frase decisione congiungemmo nel §. **1018.**

Tuttavolta essendo quella del giudizio di cui è oggetto, circoscritta nel laconismo della rapidità delle forme, ne riportiamo l' apposito linguaggio.

Decisione condannatoria.

(*Art. 347 Stat. pen. mil.*)

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle due Sicilie.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . . alle ore . . . (tutto in estensum)

Il Consiglio di guerra subitaneo, composto da' signori

A. B. (grado) *Presidente*
C. D. (idem)
E. F. (idem)
G. H. (idem)
I. K. (idem) *giudici.*
L. M. (idem)
N. O. (idem)
P. Q. (idem)
R. S. (idem) *Cancelliere.*
T. V. (idem) *Commessario del Re relatore.*

Riunito alle ore (indicarsi) *nel locale* (indicarsi), *dopo udita la messa dello Spirito Santo*, *in virtù degli art. 339 e 346 dello Statuto penale*, *e di ordine del Comando delle armi della provincia istessa* (o del Corpo medesimo) *del dì. . . n.°...*

Per giudicare (nome, cognome, genitori, età, patria, domicilio, e condizione)

Accusato di (misfatto commesso, arma, o mezzo, in persona di chi, giorno, mese, anno, e luogo dove il commise.)

Visti ed esaminati gli atti;

Intesi i testimoni;

Udito il (grado) *Commessario del Re relatore*, *il quale ha chiesto*, *che questo Consiglio di guerra*, *a norma degli articoli* (indicarsi il testo della legge), *dichiari constare*, *che sia colpevole di* (misfatto di sopra, in persona di chi, arma, o mezzo)

Invocando poi gli articoli (indicarsi i medesimi) *ha chiesto che sia condannato alla pena dell' ultimo supplizio*, *da eseguirsi per via di fucilazione*, *ed alle spese del giudizio*; *ed imprimersi trecento copie del condannatorio giudizio*, *onde rendersi pubblico al Real Esercito* (o nelle province del regno, se il condannato sia un pagano)

Inteso il signor D. . .

Riunito in segreto per deliberare sulle quistioni promosse dal Presidente;

Il Consiglio di guerra subitaneo

A voti unanimi

Ed uniformemente alla domanda del Commessario del Re,

Ha dichiarato:

Constare che (ripetersi il nome, cognome, misfatto, ed in persona di chi)

Sulle quistioni di dritto:

Veduti gli articoli (citarsi quelli invocati dal Commessario del Re, od altri che voglia il Consesso)

Alla unanimità istessa

Ha condannato e condanna (ridirsi il nome e cognome) *alla pena della fucilazione, da eseguirsi dopo il periodo di ore* (indicarsi) *dopo la lettura della presente decisione. Lo ha condannato in pari tempo alle spese del giudizio.*

Ordina poi che a cura e diligenza del (grado) *Commessario del Re siano impressi trecento estratti della presente decisione, per rendersi nota a' corpi del Real Esercito* (od alle province de' Reali dominî citra ed ultra faro)

Fatto e deciso in (residenza del Consiglio) *oggi, giorno, mese, ed anno come sopra, alle ore* (in estensum.)

(Firme de' componenti del Consesso dal Presidente incominciando.)

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re relatore.*

A. B.

(Suggello)

§. **2145**. — Il periodo per la esecuzione delle condanne capitali varia secondo che sian rese :

Se da Corti ordinarie, ore 48 : (*tomo 1.° pag. 476.*)

Se dalle gran Corti speciali, ore 24.

Se dalle Commessioni militari il periodo medesimo (*ivi in nota*)

Se dal Consiglio di guerra in rito ordinario, ore 24 : *art. 284 — Stat. pen.*

Se dallo stesso in rito subitaneo, poche ore : *art. 347 detto Stat.*

§. **2146**. — Grandeggia tra' doveri che il legislatore al Commessario del Re confida, la lettura della pronunziata condanna— Cotest' atto affissa il termine utile onde abbia la sua legale esecuzione, dopo il decorso delle ore che il Consesso giudicante avrà stabilito: *artic. 347 Stat. pen. mil.* — Noi ne facemmo di già oggetto di preziosi sviluppi a' §§. **1042** a **1043**.

Presentiamo intanto la formola.

Estratto della decisione da leggersi al condannato a morte.

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

Il Consiglio di guerra subitaneo della provincia di . . . (o del Reggimento. . .)

Pronunziando sul conto di (nome , cognome , e patria)
Accusato di (misfatto commesso , ed in persona di chi)
Con decisione del momento , e sulla considerazione di constare del misfatto di (riportarsi questo soltanto)
Uniformemente alla domanda del (grado) *Commessario del Re relatore* ;

A voti unanimi

Lo ha condannato alla pena della fucilazione , da eseguirsi dopo lo stadio di (num.° delle ore) *dalla lettura della presente decisione.*

Lo ha condannato in pari tempo alle spese del giudizio.

(Residenza del Consesso , giorno , mese , anno ed ora , tutto in estensum e fuori figure)

A. B. (grado) *Cancelliere.*

Visto

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

C. D.

(Suggello).

§. 1247. — Alla seguita lettura strettamante rannodasi il provvedimento del Commessario del Re onde il condannato sia messo tantosto in cappella.

Ordinativo al custode delle prigioni per mettere il condannato in cappella.

È ingiunto al custode delle prigioni militari (o centrali) *di questo capoluogo di consegnare al capo-scorta esibitore del presente foglio il condannato a morte* (nome, cognome, e patria) *per esser messo in cappella.*

(Residenza del Consesso giudicante, giorno, mese, anno, ed ora, tutto in lettere e fuori figure)

A. B. (grado) *Commessario del Re relatore*

(Suggello)

§. **2148.** — L'altezza del subietto comanda, che il Commessario del Re tantosto compilar faccia dal Cancelliere in dorso all'original decisione condannatoria, tanto il documento della seguita lettura, che la messa in cappella del condannato; marcar facendo con giustezza la data e l'ora, amendue in lettere anzichè in numeri, onde conoscersi il dilicato adempimento delle procedure.

Presentiamone con un solo e medesimo atto la formola.

Certificato del Cancelliere sulla seguita lettura della condanna, e messa in cappella del condannato.

(*Art. 282 Stat. pen. mil.*)

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere presso il Consiglio di guerra di aver data lettura della soprascritta decisione al condannato (nome e cognome) *in presenza del signor* (grado) *Commessario del Re relatore, e della guardia riunita sotto a' ranghi, giusta il prescritto dall' art. 282 Statuto penale militare; e che nell' attimo istesso, d' ordine del lodato signor relatore, è stato messo in cappella il condannato suddetto, per esser giustiziato dopo il decorso di* (numero) *ore, giusta la decisione di pari data resa da questo Consesso subitaneo.*

(Residenza del Consiglio , giorno , mese , anno , ed ora , come nell' atto precedente.)

A. B. (grado) *Cancelliere.*

Visto

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

C. D.

(Suggello)

§. **2149.** — Alle procedure espresse nella precedente formola strettamente ed istantaneamente rannodansi quelle che ne' tre seguenti §§. riporteremo.

Alla prima facendoci eccone il modello.

Uffizio all' ordinario diocesano , o ad altra autorità ecclesiastica superiore per la destinazione degli assistenti spirituali al condannato.

(*Art. 1.° Regolam.—tom. 1.° pag. 476*)

COMMESSARIATO DEL RE

presso il Consiglio di guerra della provincia di . . . (o del . . . Reggimento . . .)

N.°

Pressantissima

All'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Arcivescovo (o Vescovo) di . . .

Ovvero : Al molto reverendo signor Arciprete (o Parroco) di . . .

(*Residenza*)

(*Residenza del Consesso , giorno , mese ed ora, in lettere*)

Illustr. e Reverendissimo Signore

Ovvero : Molto reverendo signor...

Avendo questo Consiglio di guerra subitaneo con decisione di pari data condannato alla pena della fucilazione il nominato A. B. nativo di... da eseguirsi dopo lo stadio improrogabile di . . . ore (*in estensum*), ho ingiunto di già che sia messo in cappella.

Si pertiene all' autorità sua, Monsignor (*vescovo* o *arcivescovo*)

Ovvero : (*se sia un Arciprete od un Parroco*) Si pertiene al ministero di lei , signor . . . . di disporre al momento che si rechino quivi i Padri assistenti che si avviserà designare , onde abbia il condannato i conforti della Religione nel breve periodo delle ore . . . concessogli dal Tribunal giudicante , e nella riconcentrazione dello spirito richiamare nel suo animo la devozione che gli aiuti religiosi pretendono.

Il (*grado*) Commessario del Re
A. B.

§. 2130. — Alla seconda procedura volgendoci, sentiamo il bisogno presentarne del pari la formola.

Uffizio al Comandante le armi della provincia, od al capo del corpo che ha nominato il Consesso giudicante, per le disposizioni di risultamento dalla sua parte.

(*Art. 3.° Regolam. — tom. 1.° pag. 476*)

COMMESSARIATO DEL RE
ec. ec.

N.°

Pressantissima

Al Signore

Il Signor (*grado*) Comandante le armi della provincia . . . (o del . . . Reggimento . . .)

(*Residenza*)

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

È di mia pertinenza il manifestare all'autorità di lei, che questo Consiglio di guerra subitaneo con decisione di odierna data ha condannato alla pena della fucilazione (*nome, cognome, e patria*) da eseguirsi dopo il periodo di ore (*si scrivano in lettere*), ed ho disposto di già che sia messo in cappella.

Eseguir dovendosi la suindicata condanna per (*indicarsi l' ora in extensum*), si compiaccia la superiorità di lei emettere le disposizioni che dalla sua parte derivano.

Il (*grado*) Commessario del Re
A. B.

§. 2131. — All' ultimo uffizio tributando omaggio, eccone la formola.

Uffizio all' Intendente della provincia, od all' autorità di polizia ordinaria del luogo, per le disposizioni conservative dell' ordine pubblico dalla sua parte.

(*Art. 1.° Regolam. cit. pag. 476 tom. 1.°*)

COMMESSARIATO DEL RE
ec. ec.

N.°

Data . . .

Signor Intendente

Con decisione di pari data di questo Consiglio di guerra subitaneo, è stato condannato alla pena della fucilazione (*nome, cognome, e patria*), da eseguirsi dopo il decorso di (*numero delle ore in extensum*

Al Signore

Il Signor Intendente della provincia di . . . (*o Commessario di polizia del capoluogo di . . .*)

(*Residenza*)

Si compiaccia quindi l'autorità di lei (*se sia l' Intendente*) disporre il convenevole onde tutelarsi l'ordine pubblico, che con tanta laude sovraintende.

Il (*grado*) Commessario del Re relatore
A. B.

§. 2152. — Anco di un altro uffizio che al completo della condanna riguarda, ingiunge il dovere qui riportare il modello; e membrisi che nel margine di esso si ha debito trascrivere la filiazione espressa nel §. 2128.

Riportiam di colest' uffizio la formola.

Uffizio al Sindaco, nella qualità di uffiziale dello stato civile, onde inumar faccia il giustiziato.

(*Art. 7 Regolam. — detto tom. 1.° pag. 476.*)

COMMESSARIATO DEL RE
ec. ec.

N.°

Al Signore

Il Signor Sindaco ff. da uffiziale dello stato civile del Comune di ...

(*Residenza*)

Data . . .

Signor Sindaco

Essendo stata eseguita nel momento, che si contano le ore (*indicarsi in estensum*), la pena della fucilazione inflitta da questo Consiglio di guerra subitaneo a danno di (*nome e cognome*), e rimasto estinto sul teatro della esecuzione (*indicarsi*), gradisca disporre che sia sollecitamente inumato da' becchini.

In esito si darà la pena trasmettermi l'estratto di morte del giustiziato suddetto, per inserirlo in processo; notandovi in margine la filiazione ed i connotati personali dello stesso per l'uso di regola.

Il (*grado*) Commessario del Re
A. B.

§. 2153. — Ma la subita pena dal condannato un documento addomanda in dorso alla decisione che il trasse a morte, e noi ne lo porgiamo.

Certificato del Cancelliere del Consesso sulla seguita condanna.

(*Art. 8 Regolam. alla suindicata pag. 476 tom. 1.°*)

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere di essersi data piena esecuzione alla presente decisione in questo sottonotato giorno alle ore (riportarsi in estensum) , *e di essere rimasto estinto il condannato* (nome e cognome) *sotto la scarica delle armi da fuoco di un distaccamento di* (indicarsi il corpo) *incaricato della esecuzione.*

Data (giorno , mese , anno , ed ora come sopra)

A. B. (grado) *Cancelliere.*

Visto

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

C. D.

(Suggello)

§. **2154.** — Comanda la legge (*art. 20 LL. pen.*) che le condannatorie sentenze a pene criminali (non mai quelle colla sospensione , o le correzionali) pubblicate siano per estratto ne' luoghi dalla legge istessa determinati. — Il bisogno quindi ella seguente formola.

Estratto della decisione condannatoria per pubblicarsi colla stampa.

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . alle ore . . . (tutto in estensum).

Il Consiglio di guerra subitaneo della provincia di . . . (o del . . . Reggimento . . .)

Riunito in virtù dell' art. 339 dello Statuto penale e d' ordine del Comando delle armi della provincia istessa (o del Comando del . . . Reggimento medesimo)

Per giudicare (nome , cognome, genitori , età , patria, domicilio , grado , corpo , o condizione)

Accusato di (misfatto commesso, arma o mezzo, in persona di chi, giorno, mese, anno, e luogo)

Sulla quistione proposta dal Presidente:

Il Consiglio di guerra subitaneo — Uniformemente alla domanda del (grado) *Commessario del Re relatore*;

A voti unanimi ha dichiarato

Constare, *che* (ripetersi il nome e cognome) *sia colpevole di* (ripetersi il misfatto commesso, l' arma o mezzo, ed in persona di chi)

Sulla quistione di dritto

Veduti gli articoli (riportarsi gli articoli medesimi enunciati nella decisione condannatoria)

Ha condannato e condanna (ripetersi il nome, cognome, e grado, se sia militare) *alla pena dell' ultimo supplizio da eseguirsi per via di fucilazione nello stadio di . . . ore*, *da decorrere dal momento della lettura della presente sentenza, ed alle spese del giudizio.*

Ordina in pari tempo che a cura e diligenza del (grado) *Commessario del Re sia impresso numero. . . . estratti del presente giudizio*, *per rendersi pubblico ne' modi più ampi.*

(Firme di tutto il Consesso dal Presidente incominciando fino al Cancelliere).

Per estratto conforme

A. B. (grado) *Cancelliere.*

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re*
C. D.

(Suggello)

NOTA — Ripetersi quinci il certificato scritto nel §. **2133** col *Visto* del Commessario del Re compreso.

§. **2155**. — Ma cotesta pubblicità del condannatorio giudizio, risguardando militari, esige maggior solennità, onde sia nota al Real Esercito la severità delle leggi in colpire i misfattori, non solo, ma la speditezza delle sanzioni. Omaggio dunque del Commessario del Re al voto della legge ed al tempio della militar disciplina, sarà quello di trasmetterne esemplari agl' Ispet-

tori di tutte le armi costituenti il suddetto Real Esercito, ed a' Procuratori generali delle gran Corti punitrici, per farli giungere a' giudici regî de' circondarî qui appresso, cioè:

1.° a quello del luogo ove si è pronunziato il giudizio;

2.° a quello del luogo del commesso fallo;

3.° a quello del domicilio del condannato;

4.° a quello, da ultimo, del domicilio dell'offeso: *art. 20 LL. penali.*

A compiere voto siffatto eccone la formola.

Uffizio trasmessivo degli estratti del giudizio condannatorio.

COMMESSARIATO DEL RE
ec. ec.

N.°

Data . . .

Signor (*grado e carica dell'autorità cui si scrive*)

La pubblicità de' giudizî antica al par delle leggi, germoglio augustissimo delle virtù militari e del terror de' malvagi, esige che lo mi faccia ad onore trasmettere all'autorità di lei (*se si scriva ad un Generale*) n.° . . . estratti del capital giudizio pronunziato da questo Consiglio di guerra subitaneo contro il (*grado o condizione, nome e cognome*), perchè si degni prescriverne la debita pubblicazione nelle dimure de' corpi di sua dipendenza.

Sarà della bontà di lei il superior dono della pervenienza.

Il (*grado*) Commessario del Re
A. B.

Al Signore

Il Signor (*autorità cui si dirige l'uffizio*)
(*Residenza*)

§. 2156 — Ma non diam per anco il nostro addio alle nozioni contenute in questa parte di eminente interesse a' nostri colti colleghi ed uffiziali del Real Esercito, senza che rilampiamo al guardo de' medesimi altri atti che al Commessario del Re esclusivamente si confidano, e son dessi: 1.° l'ordinanzare il notamento delle spese di cibaria, anticipate dal custode delle prigioni nelle poche ore di cappella; 2.° il soddisfare le spese di esecuzione tutte a coloro che vi han dritto; 3.° indennizzare al tipografo le spese di stampa degli estratti del giudizio condannatorio. — Avendone detto noi con apposita penna in fine della seguente *sesta parte*, presentandone i competenti modelli coll'usitata solerzia, preghiamo coloro che han bisogno di avvantaggiarsene di consultare quei luoghi.

PARTE SESTA

ATTI DI PROCEDURA PEI GIUDIZÎ

delle Commessioni militari.

CAP. 1.

ORIGINE ED ATTRIBUZIONI DELLE COMMESSIONI MILITARI.

§. **2137.** — Tolga il Cielo che noi non diciamo in onor del vero essere alla Francia debitori della istituzione di cotesti tribunali militari eccezionali straordinari, che nel 1806 nell' amministrazione giudiziaria del napoletan suolo preser seggio pei giudizî dei reati non militari.

§. **2138.** — Così non ci è dato tenere in serbo, che nel 1808 i loro poteri circoscritti vennero in alcuni misfatti di flagranza e di fatto permanente. — Statuti novelli quindi e leggi temporanee attribuirono agli stessi tali altri reati, la cui importanza comandava del pari pronto e rigoroso esempio.

§ **2139.** — Dopo questo, muovendo noi quinc' innanzi dal dovere dell' ordine che ci siam proposto, schieriamo tutti cotesti misfatti ed attribuzioni, onde conoscersene a primo sguardo la serie. — Sono essi :

1.° — Quelli contro la sicurezza interna dello Stato, previsti dagli art. 120 a 146 delle Leggi penali (§. **434** n.° *1 a 21.*)

2.° — Quelli di associazioni settarie contemplati negli articoli 309, 310 e 311 delle Leggi istesse, e 9, 10 e 11 della Legge del 28 settembre 1822 (*detto* §. **434** n.° *22 a 28)*

3.° — Quelli contra le Leggi e Regolamenti sanitarî previsti dal Real Decreto del 5 agosto 1831 (*detto* §. **434** n.° *5 della*

2.ª *specie*), e dagli articoli 1, 3, 4, 6, 8 e 28 dello Statuto penale per le infrazioni delle Leggi e Regolamenti sanitarî.

4.° — Quelli che sono accompagnati da pubbliea violenza in comitiva armata per la campagna ; quelli degl' iscritti nella lista di fuorbando ; quelli di coloro che scientemente e volontariamente ricettano le comitive armate, gl' individui che la compongono, e gl' iscritti nelle liste di fuorbando : *Decr. 24 maggio 1826* ; quelli di coloro che scientemente e volontariamente somministrano a coteste comitive aiuti, viveri, armi, munizioni, e con esse mantengono volontaria corrispondenza ; quelli delle spie e delle guide delle bande istesse : *Decreto 30 agosto 1821.*

5.° — Quelli di spargimento di veleno, o di vociferazioni che si sparga veleno : *Decr. 6 agosto 1837.*

6.° — Conoscono se la pubblicazione della seconda lista di fuorbando prescritta dall' articolo 7 del Decreto de' 30 agosto 1821, siasi eseguita in tutti i comuni della provincia, e quindi, se non costa di cotesta essenzial forma, terranno ogni ulterior procedimento in serbo : *art. 2 e 3 Rescr. 1.° febb. 1832* (*ved. tom. 1.° pag. 94.*)

7.° — Da ultimo, ed in soddisfo del completo che alle Commessioni militari simpatizza, comunque alla esposizione delle teorie di questa *sesta parte* strettamente non si affaccia, valgasi il conoscere, che furono alle medesime attribuiti co' Reali Decreti de' 29 marzo e 21 giugno 1826 tali altri reati, da procedere colle forme di rito dello Statuto penale militare sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia.

Sono essi : i reati commessi da' militari in servizio e per oggetti relativi allo stesso servizio in complicità di pagani ; quelli contro la subordinazione gerarchica militare, quando vi sia complicità di pagani ; quelli tra loro connessi, de' quali uno sia caratterizzato reato militare e l' altro reato pagano.

§. 2160. — Vuolsi ora conoscese a maggior chiarore del precedente §. le forme di rito sovranamente previste pe' giudizî de' reati in esso esposti, onde non ismarriscasi nel bisogno.

Pe' n.ri 1, 2, 3 e 5, le Commessioni militari procederanno col rito subitaneo emergente negli articoli 339 a 348 dello Statuto penale militare (*tom. 1.° pag. 96 e 106*)

Pel n.° 4.° col rito espresso nel Regolamento del **24 maggio 1826** (*tom. I.° pag. 82.*)

Pel n.° 6.° colle norme dell' art. 2.° del Decreto del **30 agosto 1821** (*ivi, pag. 91.*)

Pel n.° 7.° le forme di rito delle Commessioni militari mal convenendosi (son le frasi de' §§. **2** e **3** della ministeriale del 28 febbraio 1829 (*tom. I.° pag. 411*) a' giudizî dei reati quivi espressi , si convertiscono in Consigli di guerra , e spiegano il loro impero colle forme di rito ordinario (*art. 161 e seg. Stat. pen. mil.*) sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia (*tom. I.° pag. 52.*)

§. **2161**. — Poichè la militar giurisdizione è una eccezione di quella ordinaria , ecco il donde la qualità de' malefizî , meno quelli nel n.° 7.° espressi , per la sua caratteristica speciale è una eccezione di eccezione.

§. **2162** — Non si scordi quinci intanto , che stabilito avendo le Leggi transitorie nelle gravi circostanze e pe' reati comuni le giurisdizioni diverse , le Commessioni militari perciò han carico de' giudizî sommarî , e quindi cessano cessata la circostanza.

§. **2163**. — Perchè noi non diciamo che le sole occasioni di reprimere i conseguenti funesti di minaccianti misfatti che da vicino il destin del Trono o la pubblica salute interessano , rivestirono o richiamarono il potere a cotesti tribunali affidato , il diranno le pubbliche vicende che da oltre sei lustri hanno in epoche diverse i nostri sguardi attristati.

E membrisi puranco in questo luogo , ed all' oggetto istesso , che pe' reati d' incesso particolarmente furono coteste Commessioni militari istituite , conservate o abolite (*ved. al proposito tom. I.° pag. 83 in nota.*)

§. **2164**. — E vuolsi quinci osservare , come ben generosamente il dicemmo , che essendo temporanee ed occasionali , han forme momentose e sancite con particolar regolamento , ed in esse sta tutta la lor procedura.

§. **2165**. — Una qualcosa rimane tuttora a sviluppare in coordinazione del di già esposto , ed al voto adempiamo.

La giustizia penale distingue le sue autorità : 1.° per la quan-

tità, ossia peso de' reati; 2.° per la loro qualità; 3.° pei gradi del procedimento. — Attingiamo infatti dal Pansey, giurista cui niuno contende il merito, che la giurisdizione ordinaria è quella che universalmente è data per giudicare in tutte le materie indistintamente ed in tutta l'ampiezza del giudiziario potere — Esser possono (soggiugne egli) in un territorio istesso più giudici straordinarî, ma un solo esser dee l'ordinario.

§. **2166.** — Il desio di premettere una qualcosa di avanguardia a questa *sesta parte* che ci proponiamo esporre, ha fatto gittarci questi fuggevoli e dispersi lampi di fondamentali rudimenti che ci son sembrati dalla stessa inseparabili — Ci s' ingiunge ora entrare in materia.

CAP. 2.

ESPOSIZIONE DE' PRINCIPII DI PROCEDURA

SEZ. I.

ESPOSIZIONE DI TALUNI PRINCIPÎ DI PROCEDURA, E DIVERSITA' DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMESSIONI MILITARI IN RAGION DELLA MATERIA E DE' GIUDICABILI.

§. **2167.** — La competenza delle Commessioni militari ne' misfatti previsti nel §. **2159** numeri **1** e **2**, è limitata ne' soli casi di flagranza e quasi, e di fatto permanente *(tom. 1.° pag. 82)* — Per quelli espressi ne' n.ri **3**, **4**, **5** e **7**, procederanno anco nella non flagranza *(ivi, pag. 99 in nota)*

Pe' misfatti attribuiti alle Commessioni militari, non vi sarà altro modo di custodia che il carcere*: art. 11 Regolam. 24 maggio 1826 (tom. 1.° pag. 82.)*

§. **2168.** — Nei giudizî di cotesti misfatti non è permesso l' intervento della parte civile *(detto tom. 1.° pag. 416.)*

§. **2169.** — L' uffiziale di polizia giudiziaria cui la legge addice il dritto di stabilir la pruova generica e la specifica, ha carico compilar tantosto l' una e l' altra nel territorio di sua giurisdizione*: art. 1.° cit. Regolam.*

§. 2170. — Non appena seguito l' arresto dell' imputato subirà l' interrogatorio, acclarandosi nel corso della istruzione le circostanze di fatto da lui dedotte : *detto art. del Regolam.*

§. 2171. — Nel termine improrogabile di quindici giorni, a pena di destituzione di quegli che ne ritardi l' adempimento, trasmessi saranno gli atti, una cogli oggetti di convinzione se ve ne fossero, al Procurator generale della gran Corte criminale della provincia ove il reato avvenne ; e questi nel termine di ore 24 ai Comandante militare della provincia istessa, che in egual periodo dovrà trasmetterli al relatore della Commessione militare di sua giurisdizione : *ivi.*

§. 2172. — L' imputato sarà ritenuto in carcere a disposizione della Commessione militare istessa — Se si rinvenga altrove ristretto, sarà tantosto spedito nelle prigioni ov' ella risiede : *ivi.*

§. 2173. — Valgasi da ultimo il conoscere, che se per competenza di giudizio o per altro motivo un individuo sottoposto al Consiglio di guerra di guarnigione passi ad esser giudicato da una Commessione militare, o viceversa, l' autorità militare ha carico darne avviso al Consiglio di guerra ed all' appoderato delle prigioni (ch' è il Comandante militare) per la corrispondente somministrazione della diaria sussistenza : (*tom. 1.° pag. 321 e 322.*)

§. 2174. — Alla promessa esposizione de' principî di procedura adempito, pretendesi conoscere qual èssi mai di cotesti tribunali militari la composizione, ed in ragion puranco della materia e de' giudicabili.

Duplice è la distinzione sovranamente sancita in ragion della materia, cioè : se risguardino i giudizî dei reati espressi nei n.ri 1, 2, 4 e 5 del §. 2159 ; o quelli de' misfatti indicati nel n.° 3 §. medesimo.

Se riguardino i primi, si compongono di un presidente ; cinque giudici competenti al grado del giudicabile ; un relatore ; un cancelliere ; un togato funzionante da uom di legge.

Se riguardino i secondi, saran composti di un presidente ; sei giudici ; un relatore ; un cancelliere ; un togato funzionante da uom di legge.

§. 2175. — E non si scordi quinci, ed all' oggetto istesso

de' giudizi de' reati espressi ne' n.ri **1**, **2**, **4** e **5** del **§. 2159**, e qui su ripetuti, che la discussione de' medesimi a porte chiuse si esegue; ma quelli indicati ne' n.ri **3** e **7** si adempiono a porte aperte e *coram omnibus*; e quelli da ultimo indicati nel n.° 6 si emettono sul processo scritto ed in camera di consiglio.

§. 2176. — In ragion poi de' giudicabili — Impera quinci il bisogno dirne con apposito inchiostro su tutti coloro tra questi, che la possibilità degli eventi alla competenza del Consesso eccezionale straordinario assoggettar puole.

1.° Sono componenti della stessa per organica istituzione: un presidente; cinque uffiziali d'ogni grado da Capitano in giù; un uffiziale relatore, ch' esercita le funzioni di ministero pubblico; un cancelliere; un uom di legge per dare il suo avviso.

2.° Sono giudici di un pagano ed un militare insieme: un presidente; due Capitani; due primi-Tenenti; un secondo-Tenente; un uffiziale relatore, ch' eserciterà le funzioni di pubblico ministero; ed un cancelliere.

3.° Per un sottuffiziale o un soldato insieme con un pagano — La composizione medesima come al precedente numero.

4.° Per un militare maggiore in grado di sottuffiziale col pagano istesso — La competenza è sempre in ragion del grado del militare, come negli articoli 15, 25, 30, 31, 33, 34 e 35 dello Statuto penale militare rinviensi.

5.° Per un pagano sottoposto a giudizio in materia sanitaria: un presidente; due Capitani; due primi-Tenenti; due secondi-Tenenti; un relatore; ed un cancelliere.

6.° Per un pagano giudicabile per misfatti medesimi con militare di qualunque grado esso si sia — La composizione del Consesso è sempre in ragione del grado del militare, come nel numero 4.° abbiam detto di già.

§. 2177. — Comanda bisogno favellare ora dell'uom di legge, come quegli che nelle Commessioni militari distinto posto prende, e porge non di rado co' suoi avvisi i più preziosi germogli della retta amministrazione della giustizia in giudizi di tanto momento; in giudizi la cui rapidità fuori d'ogni ordin di legislazione e di procedura si slancia.

Cotest' uom di legge quindi si è il Procurator generale criminale, o il giudice istruttore, o il giudice regio, secondo che la Commessione militare nel capoluogo della provincia o del distretto o del circondario si raguna. — Ecco i suoi attributi.

1. Non gli è niegato il dritto delegarne le funzioni al suo sostituto, o ad uno de' giudici della gran Corte, se la riunione abbia luogo in un comune del distretto ove la gran Corte suddetta risiede.

2. Spiegato il suo avviso, sortir dee dalla camera deliberativa, rimaner dovendo nella stessa i soli giudici e cancelliere, esclusa ogni estranea influenza.

3. Puole nondimeno farvi ritorno, a richiesta della Commessione, sorgendo un qualche dubbio, onde dare i suoi schiarimenti, e sortir fuori novellamente.

4. Prende seggio nelle sedute alla destra del Presidente.

5. Interviene in tutte le sedute della Commessione militare, ed anco se abilitar si dovesse un imputato, concorrendo utilmente al maggiore sviluppo de' fatti.

6. In ogni deliberazione del Consesso sarà sentito preliminarmente lui, dopo sempre le conclusioni del relatore.

7. Di accordo al relatore regola l'ammissione di qualche copiosa nota di testimoni ch'esibir possasi da' difensori degli accusati non garentita da fede di povertà o dal deposito delle corrispondenti indennità.

8. Così anco di accordo allo stesso forma lo stato d'imputabilità, per rimettersi al Ministero di grazia e giustizia.

9. Ne' giudizi contra gl'imputati assenti giudicabili dalla Commessione militare, egli ha carico adempiere alle funzioni di escusatore.

SEZ. II.

GENERALITA' DE' PRINCIPÎ REGOLATORI DELLA MATERIA DE' GIUDIZÎ.

§. 2178. — Quinc' innanzi non ignorisi esser dato alle Commessioni militari emettere sul processo scritto le abilitazioni dell'imputato sottoposto a giudizio, allorchè non si abbiano a

di lui carico elementi di reità nè tracce sufficienti per acquistarne — Non potendovi essere in tal destro nè proseguimento d' istruzione nè condanna, vano sarebbesi il serbare un rigore che la legge non riconosce, attentando per tal modo a' principî eterni della libertà individuale: *art. 149 LL. di proc. pen.*

§. 2179. — È divietato a cotesti tribunali eccezionali straordinarî pronunziare abilitazioni nell' interesse degl' imputati suddetti in Consiglio rappresentativo, in virtù dell' art. 91 dello Statuto penale militare — Cotesto potere al solo Consiglio di guerra intero si addice ne' giudizî de' militari reati, e ne' casi dall' articolo istesso previsti.

§. 2180. — Così anco non è lor dato il mettere fuori carcere un imputato sottoposto a loro giudizio, e che ottenga la libertà provvisoria, ma rimane sibbene emparato a disposizione della polizia, e quindi il debito al relatore di passarlo alla sua conoscenza con corrispondente uffizio.

§. 2181. — Così del pari è loro ingiunto per misfatti settarî e contro la sicurezza interna dello Stato, dopo l' espiazion della pena mettere a disposizione della polizia medesima i condannati, onde adottarsi sul loro conto le misure di pubblica sicurezza che si convengono.

§. 2182. — Così pure è lor divietato conceder salvocondotto a giudicabili di lor competenza, anco che sian punibili correzionalmente.

§. 2183. — Non è concesso a coteste Commessioni militari il pronunziar pene capitali contro rei di brigantaggio, che il 18.° anno compluto non abbiano; ed è lor ingiunto d' altronde il diminuir la pena contro un misfattore in materie medesime per l' oggetto istesso : (*tom. 1.° pag. 472.*)

§. 2184. — È lor divietato far eseguire condanna di morte in affari di scorreria contro colui che siasi spontaneamente presentato in carcere, ma dirigerne per l' organo del relatore rapporto al Ministero di grazia e giustizia ed attendere le sue disposizioni : (*ivi, pag. 479.*)

§. 2185. — Così anco non è lor concesso far eseguire nella patria del condannato in materie medesime la sentenza di morte pronunziata contro di esso : (*ivi, pag. 478.*)

§. 2186. — È lor ingiunto non far eseguire simili condanna

in misfatti sanitari, ma inviarne sollecito e riservato rapporto, con copia del giudizio, al Ministero di grazia e giustizia per l' organo del pubblico ministero, ed attenderne le risoluzioni: (*ivi*, *pag. 480.*)

§. **2187.** — Non si scordi esser ministerialmente facoltate le Commessioni militari a spedir mandati di deposito contra gl' imputati al cui riguardo hannosi elementi di reità che formar potrebbero oggetto di condanna: (*ivi*, *pag. 329.*)

§. **2188.** — Perchè noi non diciamo qual venne allontanato ogni dubbio sulla intelligenza dell' art. 9 della Legge de' 28 settembre 1822 (*tom. 1.° pag. 97*), il dirà il Sovrano disposto prescrivente « che l' unione di due soli individui che procedono ad un atto qualunque costituente l' iniziazione di una società settaria, bastevol rendesi alle Commessioni militari per procedere contra gli autori, senza che siavi bisogno del concorso di altra formalità o d' altro maggior numero d' individui » (*tom. 1.° pag. 98.*)

§. **2189.** — Non è divietato a cotesti Consessi eccezionali straordinari nelle cause in cui abbiansi imputati assenti e presenti, proceder simultaneamente per tutti, serbandosi per questi ultimi le norme sovranamente sancite: *art. 18 Decr. 14 luglio 1828* (*tom. 1.° pag. 87.*)

§. **2190.** — Così del pari, se col procedimento suindicato si giunga nello stato che senza ritardare il giudizio per gl' imputati presenti, giudicar possasi per gli assenti, non è lor difeso pronunziare con una sola sentenza nell' interesse di tutti: *art. 19 cit. Decr.*

§. **2191.** — Non si smemori esser concesso alla Commessione militare il procedere contra gl' imputati assenti per misfatti di sua competenza (*ivi.*) — Le forme di rito son quivi espresse, e con più generosa penna nella precedente *quarta parte* di questo tomo, come ne' Consigli di guerra pe' reati ordinari.

§. **2192.** — Non si risparmi dal membrare di esser sovranamente autorizzata giudicare sulla sola pruova della identità della persona, e senz' altre forme di rito, il fuorbandito che cadrà vivo in potere della giustizia: *art. 13 Decr. 30 agosto 1821* (*tom. 1.° pag. 91.*)

§. **2193.** — Così anco a pronunziare il premio dovuto ad

un catturante o ad un uccisore di un fuorbandito : *art. 9 Decr. med.*

§ **2194**. — Da ultimo. Già noto qual splendon straordinarie straordinariissime forme di rito per l'andamento della giustizia eccezionale straordinaria (§. **2160** e segg.) — Non disgradiscasi in omaggio del debito che sentiamo di sparger sempre nuova e novella luce al nostro lavoro, che con Sovrano Rescritto del 24 gennaio 1832 venne ingiunto alle Commessioni militari la massima celerità ne' giudizî di lor competenza (*tom. 1.° pag. 108.*)

SEZ. III.

ESPOSIZIONE DE' DRITTI DEL PUBBLICO MINISTERO E RELATORE PRESSO LA COMMESSIONE MILITARE IN DETERMINATI CASI.

§. **2195**. — Già dicemmo (§. **595** n.° **2**) in favellando degli atti di polizia giudiziaria di secondo grado, esser dato il dritto al Commessario del Re spedir mandati di deposito — Un egual potere gli è concesso quinci nella qualità di relatore ed uffiziale di polizia giudiziaria, allorchè procede nella istruzione delle pruove pei reati giudicabili dalla Commessione militare (*tom. 1.° pag. 329.*)

§. **2196**. — In affari di brigantaggio soltanto egli ha carico spedire, quindici giorni prima che la discusion del giudizio abbia luogo, al Ministro di grazia e giustizia lo stato d'imputabilità portante i particolari ministerialmente ingiunti, cioè : i nomi e cognomi delle persone che figurano da agenti principali nelle scorrerie, o ne' favori prestati alle stesse ; se nell' incesso siansi eseguiti gravi misfatti ; se le pruove raccolte sieno sufficienti alla condanna degl' imputati (*ved. tom. 1.° pag. 345.*)

Stabilir deesi cotesto stato d'imputabilità dal relatore di accordo al Procurator generale del Re presso la gran Corte punitrice che ha funzionato da uom di legge in siffatti giudizî.

§. **2197**. — Non si smeutichi di aver debito il relatore spedir cotesto stato al Ministero di grazia e giustizia per organo del Comandante le armi della provincia (*cit. pag. 345 tom. 1.°*).

§. **2198**. — A lui esclusivamente, anzichè al Procurator ge-

nerale presso la gran Corte punitrice che ha funzionato da uom di legge, è dato il dritto di far tasse e spedire i mandati da lui ordinanzati a' funzionarî cui si pertengono per le processure delle Commessioni militari (*tom. 1.° pag. 495*, *ed art. 78 Decr. 13 genn. 1817.*)

§. **2199.** — Gli è ingiunto nel rincontro di spedir condannati alla pena de' ferri nel presidio, inviarli una cogli atti al Procurator generale criminale della provincia (*ivi*, *pag. 465.*)

§. **2200.** — Non gli è concesso provocar la nomina de' giudicanti per capitali giudizî ne' giorni di venerdì (*ivi*, *pag. 424.*)

§. **2201.** — Non si smentichi aver egli debito, pria di provocar la nomina suindicata, sia per giudizio preliminare, sia per giudizio diffinitivo, d'inviare i processi al Presidente del Consesso ed all'uom di legge, onde ciascuno s'istruisca dalla sua parte.

§. **2202.** — Ha carico vigilare che i giudicanti nelle sedute decisorie ascoltino preliminarmente la Messa dello Spirito Santo, onde non incorrere a nullità (*ivi*, *pag. 504 in nota*)

§. **2203.** — Gli è inibito far mettere in cappella il condannato a morte ne' giorni di gala di Corte ed in quelli che li precedono (*ivi*, *pag. 478.*)

§. **2204.** — Non gli era dato far imprimere oltre le 50 copie di ciascuna sentenza condannatoria della Commessione militare contra incessori di campagna ed altri rei espressi nel §. **2139** n.ri **1** a **5**; ma con posteriore risoluzione ministeriale del 25 settembre **1847** da noi provocata venne estesa questa facoltà fino a **120** (*ivi*, *pag. 456.*)

§. **2205.** — Non si smemori, che avverandosi il caso del manco delle fedi di povertà degl' imputati per l' udizione de' testimoni nel loro interesse, e quindi del corrispondente deposito per soddisfare le indennità a' testimoni suddetti, onde non ritardarsi il corso della giustizia, gli è d'uopo mettersi di accordo coll'uom di legge affin di adottarsi i temperamenti medesimi che sono di uso presso le gran Corti punitrici (*ivi*, *pag. 264.*)

§. **2206.** — Essendo esclusivamente affidato alle sue cure l'esercizio dell'azion pubblica, gli è debito curar con zelo il sollecito andamento della giustizia eccezionale straordinaria, in soddisfo de' novelli e Sovrani voleri (*ivi*, *pag. 108.*)

§. **2207**. — Abbiasi in pregio conoscer da ultimo, che una preziosa serie di dritti ed autorità al relatore si rannodano, oltre quella fin qui esposta, e questa rinviensi nei §. **30** — Raccomandiam dunque consultar quivi per acconvincersene.

CAP. 3.

ESPOSIZIONE PRATICA DELLE FORMOLE DI PROCEDURA NELL' APPLICAZIONE ED ESECUZION DELLA LEGGE.

§. **2208**.—Non miglior consiglio adottar potremmo in questo luogo, onde compiere il proposto impegno della esposizion pratica de' modelli che all' amministrazione della giustizia eccezionale straordinaria strettamente rannodansi, che seguendo le tracce che il legislatore augusto ci porge col Regolamento di procedura del 24 maggio 1826 (*tom. 1.° pag. 82.*) — Senza dunque darci la pena di premettere un nonnulla direm solo.

§. **2209**. — Pervenuti gli atti al relatore (*art. 1.° Regolam. sudd.°*) e l' Ordine a procedere dal Comandante militare della provincia, che annunziar dee puranco il luogo ove l' imputato rinviensi, tutte le sue sollecitudini versar denno a conoscer fondo il merito di essi nell'interesse della legge e della pubblica cosa, onde spingersi con accerto agli atti che allo espletamento del giudizio si convengono — Ne diam le formole.

Norme per lo spoglio di un processo.

§. **2210**. — Desso riguardar dee gli elementi qui dopo, perchè completo si sia:

1.° — Il cenno storico de' soli fatti criminosi attribuiti alla conoscenza della Commessione militare, dal tempo incominciando, il luogo, il mezzo;

2.° — I nomi e cognomi de' misfattori;

3.° — I nomi e cognomi de' danneggiati, o degli offesi;

4.° — Gl' ingeneri;

5.° — I reperti ed oggetti di convincimento quali che siano;

I fonti di pruove, e quindi:

6.° — I verbali d' incesso;

7.° — Le dichiarazioni de' danneggiati o degli offesi;

8.° — Le medesime de' testimoni presenti;

9.° — Le stesse de' testimoni di conquesto;

10.° — Le medesime de' testimoni comprovanti l' esistenza e mancanza degl' involati oggetti;

11.° — Le stesse che riguardano i riconoscimenti de' misfattori nel teatro del delinquere o ne' suoi dintorni;

12.° — Gli affronti ed i loro risultamenti;

13.° — Le perquisizioni degl' imputati;

14.° — I loro interrogatorî;

15.° — Da ultimo se gli atti espressi ne' n.ri 4, 5, 7 a 12 siano rivestiti della formalità del giuro.

§. 2211. — Con questa face ecco il relatore alla piena conoscenza di quanto al sollecito ed al ritual andamento del giudizio si conviene.

Abbisognando cotesti atti di maggiori sviluppi, che la poca giustezza od energia degli uffiziali di polizia giudiziaria locale trasandarono, la Commessione militare spiegando il suo impero in virtù del Sovrano Rescritto del 3 luglio 1834 (*tom. 1.° pag. 49*), poichè di atti preparatori si tratta, reca a dovere emettere il provvedimento di cui ci premuriamo presentar la formola.

Deliberazione autorizzante affronti ed ogni altro sviluppo per lo acclaramento del vero.

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

Il Consiglio di guerra rappresentativo della provincia di... elevato in Commessione militare, riunito in virtù dell' art. 91 dello Statuto penale e del Sovrano Rescritto del 3 luglio 1834;

Veduto il processo a carico di (nome, cognome, e patria) *imputato di scorreria in comitiva armata per la campagna commettendo delitti, misfatti ed altri eccessi;*

Vedute le dichiarazioni di (nomi e cognomi) *portanti l'essenzial manco del loro giuro in esse*, *e quindi la niuna valutabilità dal Consesso giudicante*:

Ovvero : *Vedute le dichiarazioni de' sequestrati* (nomi , cognomi e patria) *o de' derubati*, *colle quali hanno assicurato tra l'altro*, *di fidarsi riconoscere gli autori rivedendoli*:

Oppure : *Visto il* (documento qualsivoglia che credesi accagionato di manco , o di oscurità , od irritualità)

Attesochè non potrebbesi nello stato procedere ad atti ulteriori per lo andamento del giudizio a carico dell' imputato come sopra, *senz' adempiersi al* (riportarsi l' oggetto delle istruzioni)

Attesochè cotesti atti entrando nelle misure istruttorie e preparatorie del giudizio, *e quindi a questo Consesso rappresentativo esclusivamente si pertiene il curarne l' adempimento.*

Visto l' articolo 2.° del Regolamento del 24 maggio 1826,

Ordina che a cura e diligenza del (grado) *Commessario del Re relatore eseguiti siano gli atti di sopra*, *ed ogni altro sviluppo necessario a preparare il giudizio.*

Fatto e deliberato oggi li (giorno , mese ed anno, in estensum), *in* (dimora del Consesso)

A. B. (grado) *Presidente*
C. D. (grado) *Commessario del Re*
(Suggello del Consesso)
E. F. (grado) *Cancelliere.*

§. **2212.** — Adempimenti siffatti il relatore ha debito portarli al termine nello stadio improrogabile di venti giorni, a pena di destituzione di colui che vi frapponga ritardo: *detto art. 2.° del cit. Regolamento.*

§. **2213.** — E vuolsi in questo luogo membrare di esser sovranamente concesso alle Commessioni militari affidare cotesti sviluppi a' giudici istruttori o a' giudici regi , nel caso eseguir si dovessero in luoghi diversi dalla sua residenza; ma se nella propria dimora , dovrà delegarne l' adempimento al relatore (*tom. I.° pag. 410*).

§ **2214.** — Tuttavolta , riposte coteste istruzioni alle cure del relatore , sarà del religioso suo ministero il prevenire dell' uma-

na malizia gli occulti raggiri con grave danno de' dritti della pubblica cosa ; e parlan quinci gli esempî tuttor cruenti che l' esercizio della nostra carica ci ha porto in regioni diverse (*Ved. qui dopo il verbale di legal atto di affronto.*)

§. **2215**. — Avverandosi il caso suindicato, e quindi la esecuzione de' dilicati sviluppi in capitali giudizî nella sua residenza , ecco il bisogno della seguente formola.

Assegnazione a persone chiamate in giudizio.

(*Art 174 Stat. pen. e 77 LL. di proc. pen.*)

§. **2216**. —Valgasi il membrare , che di cotest' assegnazione , ossia mandato di comparsa, e sue diverse fogge , con apposita penna ne dicemmo al §. **10**; — degli uffiziali che han dritto di spedirla al §. **11** ; — dei mezzi coercitivi di cui costoro sono investiti , in caso di renitenza, e di loro conseguenti , ne' §§. **17** e seguenti ; — delle cause di legittima scusa de' renitenti, ne' §§. **23** e **24** ; — de' doveri ingiunti all' usciere intimatore di cotest' assegnazione , e sanzioni da cui è colpito nel manco , nel §. **18** ; — delle più eminenti teorie su i testimoni , e delle eccezioni che ad essi si rannodano, al §. **570**.

Ci si dia quindi il presentare della formola in disamina il particolar linguaggio.

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle due Sicilie.

Noi (nome , cognome , e grado) *Commessario del Re relatore presso la Commessione militare della provincia di* . . .

Visto il processo a carico di (nome , cognome e patria) ;

Vedute le dichiarazioni di (nomi , cognomi , e patria) *emergenti* (fogli e volumi) ;

Veduta la necessità di far rivestire della santità del giuro le dichiarazioni de' (testimoni , o sequestrati , o danneggiati, e di loro nomi e cognomi soltanto) :

Ovvero : *Veduto il bisogno di sottoporre a legal atto di affronto i* (testimoni , o querelanti , nomi e cognomi) , *onde assicurare i dritti della verità ;*

Ovvero : *Veduta la necessità di ascoltar novellamente i* (testimoni , o sequestrato , o derubato), *onde liquidare a maggior chiarore taluni fatti e circostanze di ben molto interesse a' dritti della giustizia :*

Ordiniamo e comandiamo a qualunque usciere all' oggetto richiesto , di citare le qui sotto notate persone a comparire nel nostro Commessariato del Re , sito (strada e n.°) *nel giorno* (indicarsi in estensum) *alle ore* (esprimersi) *italiane , ond' essere intese su fatti e circostanze che alla giustizia eccezionale straordinaria riguardano ; prevenendole , che domandando l' indennità , sarà loro concessa a norma della legge ; e non comparendo , o allegando scuse non vere , saran punite con ammenda, a' sensi degli articoli 82 ed 83 delle Leggi di rito penale ; salve le pene maggiori dalle Leggi medesime contemplate.*

1. *A. B.* 2. *C. D.* 3. *E. F.* ec. ec.	Al nome e cognome di ciascun individuo è debito aggiugnere : 1.° il domicilio ; 2.° la condizione; 3.° il carattere legale.

Data (giorno , mese ed anno , in estensum)

G. H. (grado) *Commessario del Re relatore.*

(Suggello)

I. K. (grado) *Cancelliere.*

§. 2217. — Ma cotesta Ordinanza esige adempiersi della debita notificazione. Valgasi quindi della formola alla pag. 344 del 1.° vol. di questo 2.° tomo.

§. 2218. — Se una di coteste persone chiamate non comparisca , nè abbia giustificata la sua non presentazione , valendosi il relatore delle sue facoltà spedirà contra di essa il provvedimento coercitivo altra volta espresso , di cui presentiam la competente formola.

Mandato di accompagnamento del relatore.

(*Art. 178 Stat. pen. ed 82 LL. di proc. pen.*)

§. **2219.** — Tolga il Cielo che noi ridir vorremmo su questo modello—Trovasi esso esposto al §. **203** e seguenti con apposito inchiostro, e nella duplice favella dalla procedura riconosciuta, se debba eseguirsi, cioè, nella medesima provincia od in altra diversa (*ved. pag. 180 e segg. del 1.° vol. di questo 2.° tom.°*) — Raccomandiam dunque consultare cotesti luoghi per rinvenirsene l'esempio.

§. **2220.** — Non ismarriscasi intanto, che se cotesto mandato sia spedito dall'intero Consesso, soscriver debbesi dal Presidente col *visto* del relatore — Il Cancelliere apporrà in tutt'i casi la sua firma, sotto quella dell'uffiziale che il provedimento emette.

§. **2221.** — Pertenendo alla pubblica forza la esecuzione di questo mandato, ecco il bisogno del nostro uffizio trasmessivo al Comandante di essa.

Uffizio trasmessivo del mandato.

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Al Signor (*grado militare*) Comandante la Gendarmeria Reale.
(*Dimora*)

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

Accolga che qui le compieghi mandato a condurre a peso di (*nome, cognome, patria e condizione*), perchè le piaccia farlo eseguire sollecitamente dalla forza militare di suo comando.

Il (*grado*) Commessario del Re relatore A. B.

§. **2222.** — Ma ecco giunte innanzi al Commessario del Re relatore tal'altre delle persone chiamate in giudizio per l'oggetto espresso nel §. **2216.** — Il bisogno dunque della seguente formola.

Dichiarazione ratificata con giuramento.

PIAZZA DI . . .

L'anno . . . il giorno (in estensum) *del mese di . . .*

Innanzi a noi (nome, cognome e grado) *Commessario del Re relatore presso la Commessione militare della provincia di...*, *assistiti dal* (grado , nome e cognome , e corpo) *Cancelliere.*

In virtù di deliberazione di questo militar Consesso del (giorno , mese ed anno), *e di nostra Ordinanza del . . . ad oggetto di far ratificare con giuramento talune dichiarazioni a carico di* (nome e cognome del malfattore) , *si son presentati a noi gl' infrascritti individui , che ci hanno esibite le rispettive loro citazioni , e dopo le debite avvertenze di rito abbiam loro ingiunto di ritirarsi , e rimastone uno ha risposto chiamarsi* (nome e cognome), *che si è qualificato come al foglio . . . del volume . . .*

Richiesto analogamente di giurare a' termini dell' art. 5 del Regolamento del 24 maggio 1826; ha giurato di dire la verità.

Domandato opportunamente sull' oggetto della presente istruzione ; ha risposto confermando in tutta la sua serie , estensione e tenore la sua precedente dichiarazione scritta , in processo emergente ne' fogli e volume suindicati , di cui datagli lettura, ha detto di non aver altro ad aggiungervi o toglierví.

Ovvero : *aggiunge . . . spiega che . . .*

Quindi si è sottoscritto con noi e col nostro Cancelliere.

Oppure : *Sulla risposta di non sapere , o non poter scrivere , l' abbiam sottoscritto col nostro Cancelliere.*

A. B. (grado) *Commessario del Re relatore.*
(Suggello)
C. D. (grado) *Cancelliere.*

Successivamente si è fatto entrare

(Nome e cognome) *che si è qualificato come al foglio . . . vol. . . .*

Domandato analogamente di giurare a' termini dell' art. 5 del Regolamento del 24 maggio 1826 ; ha giurato di dire la verità.

Richiesto opportunamente sull' oggetto della presente istru-

zione ; ha risposto confermando in tutto il tenore la sua precedente dichiarazione scritta in processo nel foglio e volume come sopra ; e datagliene lettura ha detto di non aver altro da aggiungere o diminuire. — (Il dippiù come la precedente favella.)

(Se si ritrattasse si dirà :)

Il signor Commessario del Re ha disposto che questo testimone sia posto in esperimento in carcere (o con mandato per questa residenza.)

A. B. (grado) *Cancelliere.*

Visto — *C. D.* (grado) *Commessario del Re relatore.*

(Elasso il periodo dell'ingiunto esperimento, chiamato il testimone si dirà :)

Il Cancelliere presso la Commessione militare certifica, che richiamato il testimone dall'esperimento, e richiesto altra volta, ha persistito nella sua primiera dichiarazione.

Ovvero : *ha* (si notino le aggiunzioni o variazioni)

Data (giorno , mese , ed anno in estensum)

A. B. (grado) *Cancelliere.*

Visto — *C. D.* (grado) *Commessario del Re relatore.*

(Per qualunque altro numero di testimoni da sentirsi in seguito , si varrà della formola istessa di sopra emergente)

§ **2223.** — Dall' esposto modello di dichiarazione ratificata col giuro , all' altro dobbiam omaggio ; a quello cioè che alle persone chiamate in giudizio pel legal affronto risguarda — L'altezza del subietto imperò che un estragiudizial modello arginato avesse la religiosità del grand' atto , onde preservarsi di ogni terror funesto in capital causa. — Cotesto modello , che noi avemmo in pregio nelle cause di ultimo supplizio e d' individui moltiplici in regioni diverse , ci procurò risultamenti brillanti.

Tra queste cause noi rammentiamo l' ultima di diciotto Incessori Longobucchesi , pe' quali in omaggio del vero ne provocammo l' incompetenza per otto , e de' dieci superstiti ne traducemmo in altro giudizio sette a morte , difformemente al nostro requirere per tutti, e tre a 24 anni di ferri : (*ved. tom. 3.° pag. 355 a 370.*

Presentiam quindi de' due modelli su espressi quello da noi or or commendato.

STATO DI PRESENZA

di malfattori e sequestrati diversi, da esporsi a legal atto di affronto nel (giorno, mese, ed anno) *per misfatti di scorreria a mano armata per la campagna*

NUMERO D'ORDINE	NOMI E COGNOMI dei derubati e testimoni	NOMI E COGNOMI DEGL'INCESSORI E NUMERO CHE PRENDONO NELLA FILA																	
		PRIMI SEI						SECONDI SEI						ULTIMI SEI					
		Serafino Stasi	Domenico Morelli	Mariano de Simone	Tommaso Cariati	Vincenzo Cariati	Giuseppe Madea	Antonio Madea	Pietro Forcinito	Francesco Felice	Filippo de Simone	Giovanni Madea	Filippo De Francesco	Giovanni Tallarico	Simone Candoste	Raffaele Arnone	Salvadore Cozza	Ferdinando Granata	Francesco Monaco
1	D. Gaetano Abate	1	1	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»
2	Francesco Gentile	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	Nicola Capalbo	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	Caterina Viafora	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

§. 2224. — Al modello dell'atto costituente la gigantesca pruova che abbiamo a meta facciamoci; perchè ne splendano in tutta la sua ampiezza i particolari, ci varremo di quello istesso praticato nella famigerata causa de' suindicati diciotto malfattori Longobucchesi; sicuro essendo del gradimento degli amatori del completo.

Verbale di legal atto di affronto stabilito su i riconoscimenti eseguiti di già da' sequestrati ne' loro sequestranti.

PIAZZA DI . . .

L'anno milleottocentoquarantasei, il giorno sei del mese di novembre, in Cosenza.

Noi Cav. D. Ferdinando Siciliani Capitano Commessario del Re relatore presso la Commessione militare di Calabria Citeriore, assistiti dal 2.° Sergente Biagio Pomarici nostro Cancelliere;

Volendo procedere all'atto di riconoscimento degl' imputati: 1. *Serafino Stasi*, 2. *Domenico Morelli*, 3. *Mariano De Simone*, 4. *Tommaso Cariati*, 5. *Vincenzo Cariati*, 6. *Giuseppe Madea*, 7. *Antonio Madea*, 8. *Pietro Forcinito*, 9. *Francesco Felice*, 10. *Filippo De Simone*, 11. *Giovanni Madea*, *tutti di Longobucco*; 12. *Filippo De Francesco di Rossano*, 13. *Giovanni Tallarico di Mandatoriccio*, 14. *Simone Candoste di S. Nicola dell'Alto*, 15. *Raffaele Arnone di Trenta*, 16. *Salvatore Cozza di Spezzano Piccolo*, 17. *Ferdinando Granata di Magli*, 18. *Francesco Romano di Pietrapaola; per mezzo del sequestrato D. Gaetano Abate, e de' testimoni Francesco Gentile, Nicola Capalbo, Caterina Viafora, Giovanni Acri, Basilio Tridico ec. ec. tutti di Pietrapaola, comparsi in virtù di nostra Ordinanza del 23 or decorso ottobre;*

Preliminarmente abbiam fatto introdurre in una stanza contigua alla solita sala di udienza della Commessione militare il sequestrato ed i testimoni suddetti, onde non poter conoscere le nostre preventive operazioni.

Quindi: a motivo del copioso numero degl' imputati da riconoscersi, onde provvedere ad un qualche error fallevole ai

dritti della giustizia e della pubblica cosa, abbiam fatto estrarre dalle prigioni i primi sei detenuti suindicati, e confusi con altri diciotto di loro consorti, pressochè simili e consimili a' primi, accompagnati dalla pubblica forza, e quindi liberi e sciolti da ogni legame. Fatti situare in una fila nella suddetta sala di udienza, eleggendo lo Stasi il terzo posto nella fila suddetta, Morelli il quinto posto, De Simone il dodicesimo, Tommaso Cariati il quindicesimo, Vincenzo Cariati il nono, Giuseppe Madea il tredicesimo.

Dietro di che abbiam fatto introdurre nella sala di udienza suindicata il sequestrato di sopra, il quale a nostra domanda ha risposto chiamarsi

D. Gaetano Abate di D. Giuseppe, di anni 23, accolito, di Pietrapaola, il quale ha prestato nelle nostre mani il giuramento di dire la verità, e d' indicare secondo la verità tutto ciò che gli verrà richiesto.

Quindi l' abbiam interrogato :

Avete fatta voi alcuna dichiarazione al Regio giudice del circondario di Cariati a riguardo de' malfattori che vi sequestrarono nel giorno 15 ottobre 1845, trovandovi in territorio di Pietrapaola, e de' quali deste le filiazioni di cinque di essi con i rispettivi connotati, giusta il fol. 19, vol. 5?

Ha risposto affermativamente.

Su di altra domanda, se dopo resa tale dichiarazione ha più riveduti i suoi aggressori; ha risposto negativamente.

Osservate ora con accorgimento, se nella fila de' detenuti esposta a' vostri sguardi vi siano i malfattori di cui intendeste far parola nella suddetta vostra dichiarazione, e riconoscendoli, dichiarateli e toccateli colla vostra mano.

Dopo guardata attentamente la fila, ha riconosciuti i n.ri 3, 5 e 12, che ha toccati con mano; colle frasi in giunta « di esser eglino precisamente quelli che lo sequestrarono, e lo condussero nel vicino basso. »

Segnati
Gaetano Abate
Ferdinando Siciliani Capitano
(Suggello)
Biagio Pomarici Cancelliere.

Successivamente abbiam fatto entrare il primo testimone, che a nostra richiesta ha detto chiamarsi

Francesco Gentile, fu Francesco, di anni 21, contadino di Pietrapaola, il quale ha prestato nelle nostre mani il giuramento di dire la verità, e d' indicare secondo la verità ciò che gli verrà richiesto.

Quindi gli abbiam domandato:

Avete fatta alcuna dichiarazione sul sequestro avvenuto nel 15 ottobre 1845, innanzi al Regio giudice del circondario di Cariati, in cui assicuraste di aver conosciuti soli due degli aggressori del signor Abate in territorio di Pietrapaola, dei quali deste pur anco i connotati, giusta il foglio 8, vol. 5?

R. *Sissignore.*

Su di altra opportuna domanda:

Dopo tal epoca avete più veduti que' due malfattori? — Ha risposto negativamente.

D. *Osservate ora con giustezza, se nella fila de' malfattori esposta al vostro sguardo vi sono i due individui, de' quali faceste parola nella vostra dichiarazione come sopra, e nell' affermativa manifestateli e toccateli colla vostra destra.*

Dopo osservata diligentemente la fila, ha riconosciuti i n.ri 13 e 17, che ha toccati colla sua mano.

Nota. — I riconosciuti suddetti hanno osservato non esser ciò vero, e che il testimone li conosceva preliminarmente al fatto.

Segnati
Ferdinando Siciliani Capitano
(Suggello)
Biagio Pomarici Cancelliere.

Eseguito questo primo riconoscimento co' primi sei malfattori, abbiam disposto formarsi nuovamente la fila, composta di altri sei incessori come sopra, cioè: Antonio Madea, Pietro Forcinito, Francesco Felice, Filippo De Simone, Giovanni Madea e Filippo De Francesco; per mezzo del sequestrato istesso D. Gaetano Abate e de' testimoni medesimi, e serbando le precauzioni istesse come pel riconoscimento de' primi sei malfattori, trattener facendo il sequestrato ed i testimoni suddetti nella contigua stanza alla sala preaccennata.

Quindi abbiam fatti estrarre dalle prigioni i secondi sei incessòri suindicati, e confusi con altri diciotto detenuti pressochè simili e consimili, accompagnati dalla pubblica forza, e quindi liberi e sciolti da ogni legame fatti situare in una fila nell' istessa sala di udienza, eligendo l' Antonio Madea il 14.° posto nella fila anzidetta; Pietro Forcinito il 10.° posto; Francesco Felice il 18.°; Filippo De Simone il 16.°; Giovanni Madea il 19.°; e Filippo De Francesco il 20.°

Dopo di che abbiam fatto novellamente introdurre nella sala suindicata il sequestrato di sopra D. Gaetano Abate, il quale a nostra domanda si è qualificato come nel precedente riconoscimento, e sotto la santità istessa del prestato giuro sull'oggetto della presente istruzione.

Domandato analogamente di guardare ed osservare diligentemente nella fila de' detenuti situata come sopra, se vi siano gli aggressori che indicò vagamente nella sua dichiarazione; ha risposto:

Signore: non ne conosco alcuno.

Segnati
Gaetano Abate
Ferdinando Siciliani Capitano
Biagio Pomarici Cancelliere.

Successivamente abbiam fatto introdurre il testimone Nicola Capalbo, figlio di Bruno, di anni 24, custode di armenti, di Pietrapaola, il quale ha prestato il giuramento nelle nostre mani di dire la verità, e d' indicare secondo la verità quanto gli verrà richiesto.

Quindi gli abbiam domandato:

Avete fatto voi alcuna dichiarazione al Regio giudice di Cariati sull' incontro di una banda di malfattori nella foresta di Sigummi, allorchè sequestrato conduceva il chierico D. Gaetano Abate nel dì 15 ottobre 1845, in cui diceste di aver conosciuti due tra essi, dando i connotati de' loro sembianti, statura ed abbigliamenti, giusta il foglio 29 vol. 5?

Ha risposto affermativamente.

Su di altra nostra domanda, se dopo resa la dichiarazione suindicata ha più riveduti que' masnadieri; — ha risposto negativamente.

(Quindi la leggenda del testimone precedente Francesco Gentile).

Dopo osservata attentamente la fila, ha riconosciuti e toccati colla mano i n.ri 18 e 20.

Nota. — I riconosciuti con laceranti frasi prostrandosi a piè del relatore han sostenuto che il testimone mentisce, ed è lor capital nemico per causa di veneficio — Il Capitan relatore ha adoperato tutt' i mezzi per ricondurre il testimone alla verità, rammentandogli la santità del giuro, e la sicurtà di restar sotto processo, se sarebbe redarguito di falso. A queste frasi il testimone contorcendosi, è rimasto coperto da mortal pallore nel sembiante — Dopo breve tratto di meditazione silenziosa, si è ritrattato — Il Capitan relatore ha ordinato alla pubblica forza di trattenere il testimone in istato di arresto, per le ulteriori disposizioni di giustizia.

Segnati

Fedinando Siciliani Capitano

Biagio Pomarici Cancelliere.

Successivamente abbiam fatto introdurre l' altro testimone, che a nostra domanda ha detto chiamarsi Caterina Viafora, fu Venanzio, di anni 30, moglie di Bruno Minervone, contadina di Pietrapaola, la quale ha prestato il giuramento nelle nostre mani di dire la verità, e d' indicare secondo la verità quanto le verrà richiesto.

(Quindi la leggenda del precedente testimone)

(Poscia si disse)

Dopo osservata attentamente (comunque tremante) la fila de' malfattori, ha detto di riconoscere i n.ri 10 e *18 che con notevole esitanza ha toccati colla mano.*

Nota. — Gl' incessori con feroce sguardo verso la testimone han detto ch' ella mentisce — Il Capitan relatore ha fatto allontanare la testimone di pochi passi dalla presenza di quei masnadieri onde rientrare in calma. — Dopo breve tratto la testimone senza esitazione ha confessato, che avea indicati quelli due della fila per non saper che dire — Che la dichiarazione resa al Regio giudice fu ad insinuazione di (autorità che qui si tace, ma pagò il suo tributo alla giustizia), *dalla quale le si eran dati i connotati, che avea dimenticati del tutto pel terrore concepito da quella fila di manigoldi. — Il*

Capitan relatore ha ingiunto alla pubblica forza di trattener quella testimone a disposizione della giustizia.

Segnati

Ferdinando Siciliani Capitano
Biagio Pomarici Cancelliere.

Adempito questo secondo affronto con gli altri sei malfattori di sopra espressi, abbiam ordinato formarsi altra fila composta degli ultimi sei imputati, per lo completo de' diciotto, cioè: Ferdinando Granata, Giovanni Tallarico, Simone Candoste, Raffaele Arnone, Salvadore Cozza, e Francesco Romano, per mezzo del sequestrato suddetto signor Abate e de' testimoni istessi, serbando le precauzioni medesime del primo e secondo riconoscimento.

Abbiam fatti estrarre dalle prigioni gli ultimi sei imputati su riportati, e commisti con altri 18 detenuti pressochè simili e consimili, accompagnati dalla pubblica forza, e quindi liberi e sciolti da ogni legame, fatti situare in una fila nella sala di udienza suddetta, eligendo Ferdinando Granata il 19.° posto; Giovanni Tallarico il 1.° ; Simone Candoste il 2.° ; Raffaele Arnone il 7.°; Salvadore Cozza il 16.°; e Francesco Romano il 21.°

Dopo di che abbiam novellamente fatto introdurre nella sala istessa il sequestrato come sopra D. Gaetano Abate, che a nostra domanda sulle qualità personali si è qualificato come nel 1.° e 2.° riconoscimento, e sotto la santità istessa del prestato giuro sull' oggetto della presente istruzione, a nostra richiesta di osservare attentamente nella fila de' detenuti sottoposta a' suoi sguardi, se vi fossero gli aggressori indicati imperfettamente nella sua dichiarazione ; ha riconosciuto e toccato con la mano il n.° 2.°

Nota. — Il riconosciuto ha osservato non esser vero, e di essersi ingannato il signor Abate — Il Capitan relatore lo ha invitato di guardarlo con maggior accorgimento e percorrere altra volta la fila — Il signor Abate fissando lo sguardo sul n.° 1.°, ha dichiarato essersi ingannato pel precedente, e ch'era quest' ultimo il malfattore che avea inteso riconoscere ; con le frasi in giunta che avea una cicatrice sulla guancia dritta ,

che ha fatto osservare — Il riconosciuto ha detto che il signor Abate mentisce.

Successivamente abbiam fatto introdurre l'altro testimone Basilio Tridico di Francesco, di anni 34, contadino di Pietrapaola, che ha prestato nelle nostre mani il giuramento di dire la verità, e d'indicare secondo la verità ciò che gli sarà richiesto.

(Quindi la favella del precedente testimone Nicola Capalbo)

(Dopo si disse)

Guardata attentamente la fila per ben due volte sempre in una fluttuanza, ha toccato il n.° 1.°

Nota. — Il riconosciuto con esecrande bestemmie ha protestato non aver mai veduto quel testimone — Costui guardandolo con maggior accorgimento, ripercorsa la fila altra volta, si è arrestato innanzi al n.° 2.°, il quale avea sconosciuto la prima volta bassandosi il cappello innanzi al fronte — A richiesta del Capitan relatore dichiarò essersi ingannato pel primo, e ben conoscere il secondo che toccò colla sua mano.

Successivamente abbiam fatto introdurre l'ultimo testimone Giovanni Acri, fu Bruno, di anni 36, contadino di Pietrapaola, che ha giurato come al precedente testimone.

(Quindi la leggenda del detto testimone Capalbo)

(Poscia si disse)

Osservata attentamente la fila per ben due volte, e sposso arrestatosi lungo la linea, ha risposto: Io non ne conosco alcuno.

Su di altra domanda ha risposto: Era l'aggressore unico che conobbi cieco con un occhio, ed io non lo rinvengo in mezzo alla fila.

Nota. — Il Capitan relatore ha ordinato che tutta la fila si tolga il cappello.

Quindi abbiamo ingiunto al testimone di percorrere novellamente la fila.

Nota. — Compiva la seconda rassegna. Il Capitan relatore si avvide che uno degli assassini asceso tenea con silvestre e sorprendente ciuffo tutta la parte destra del volto. Fattolo alzare si appalesò l'ingannevole sembiante.

Domandato il testimone se era desso colui che intendeva dire ; ha risposto : Sissignore : è desso per l' appunto ; e lo toccò colla sua destra.

Nota. — Il furfante con feroce sguardo osservò ch' ei mentiva.

Del fin qui praticato ne abbiam redatto il presente processo verbale sottoscritto dal solo D. Gaetano Abate ne' margini dei fogli 1316 e 1321, ed a piè de' fogli 1317, 1321 e 1325, ove si contengono le riconoscenze da lui fatte de' malfattori Serafino Stasi, Domenico Morelli, Mariano De Simone, Antonio e Giuseppe Madea, e Simone Candoste, avendo gli altri testimoni dichiarato di non saper scrivere, e l' abbiam firmato noi ed il nostro Cancelliere.

Fatto e chiuso nel giorno, mese ed anno come sopra.

Segnati

Gaetano Abate

Cav. Ferdinando Siciliani Capitano

(Suggello)

Biagio Pomarici Cancelliere.

§. **2225.** — Ma soffermiamoci a piè di cotesto importante atto or or compiuto, poichè delle piccole spiegazioni pretendonsi. Già dicemmo su taluni atti instruttori irreiterabili — Non rechiam onta a' nostri doveri, che di conservarli con cura ci si addice, onde scoccarli propizî ove presentasi il destro — Schieriam dunque in questo luogo di cotesti atti tutti la serie, poichè di un atto irreiterabile abbiam fatto oggetto.

Presso le nostre Leggi di rito penale han nome d' *irreiterabili* gli atti generici, ossian gli atti d' istruzione degli uffiziali di polizia giudiziaria qui dopo, cioè : 1.° l' ingenere principale nelle cose soggette a corruzione ; 2.° gli affronti ; 3.° i reperti ; 4.° i mostrati. — Gli atti suindicati sonosi irreiterabili, comunque eseguiti da incompetente giudice — Cotesta dottrina già nota nella procedura ordinaria, non è difforme ne' giudizî di eccezione : *V.* §. **591** *per l' eccezione sull' oggetto.* — Perchè non dicasi quivi, quanto alla di già riportata formola strettamente simpatizza, il diran con generosa penna i §§. **579** a **592**.

Ed in quanto a cotesto modello, noi abbiam debito aggiun-

gere che desso ebbe per oggetto il riconoscimento di 18 imputati di scorreria a mano armata per la compagna da 22 testimoni e sequestrati; ma mirasi rappresentato da soli 4 individui che abbiam pur divisato bastevoli a far brillare :

1.° Le peculiari forme di rito in esso emergenti nella triplice ripresa da noi architettata;

2.° I casi straordinari di umana malizia in trionfo che il grand' atto ci porse; e le nostre pratiche per iscovrire e provvedere della versuzia profana gli empi disegni.

§. 2226. — Ma anco un altro debito rammentiamo per lo completo delle istruzioni al relator confidate, e vi adempiamo di buon grado presentandone la formola.

Dichiarazione sopra importanti circostanze.

PIAZZA DI . . .

L' anno . . . il giorno . . . (in estensum) *del mese di . . .*

Innanzi a noi (nome, cognome e grado) *Commessario del Re relatore presso la Commessione militare di* (riportarsi la provincia) *; assistiti dal* (grado, corpo, nome e cognome) *nostro Cancelliere.*

In virtù di deliberazione di questo Consesso eccezionale straordinario del (giorno, mese ed anno) *e di nostro mandato di comparsa del* (giorno e mese come sopra) *; sonosi presentati a noi gl' individui qui dopo.*

(Se non siansi potuto presentare per imperiosa circostanza dalla legge prevista si dirà :)

Non avendo potuto presentarsi nel giorno loro destinato, attesa la (indicarsi la cagione), *si sono presentati oggi soprascritto di gl' individui qui appresso.*

Dopo di che li abbiamo avvertiti di parlar senza timore e dire tutta la verità; ordinatoli di allontanarsi dall' uffizio degli esami, rimastone un solo ha detto chiamarsi

(Nome, e cognome) *e si è qualificato come alla precedente sua dichiarazione scritta* (*Fol. . . . Vol. . . .*)

Richiesto opportunamente di giurare a norma dell' art. 5

del Regolamento del 24 maggio 1826; ha giurato alzando la sua destra.

Domandato analogamente di spiegare le circostanze (che si debbono manifestar con giustezza) *espresse nella suddetta sua dichiarazione*; *e fattagliene dare lettura; ha risposto:*

(Si notino le dilucidazioni che porge con accorgimento)

Lettura data, ha risposto di non aver altro ad aggiungere, togliere o spiegare.

— Ovvero { *Aggiunge, che . . .*
Spiega che . . .
Toglie la circostanza . . .

Quindi si è sottoscritto con noi e col nostro Cancelliere.

Ovvero: *Sulla risposta di non sapere, o non poter scrivere, l'abbiam sottoscritta col nostro Cancelliere.*

A. B. (grado) *Commessario del Re relatore.*

(Suggello)

C. D. (grado) *Cancelliere.*

Nota. — Per qualunque altro numero di testimoni si serbino le forme e la favella della pag. 280.

§. 2227. — Compiute le istruzioni al relatore ingiunte, si passerà tantosto al costituto dell'imputato.

Poichè la rapidità de' giudizî di eccezione straordinaria esige adottar quelle pratiche che al grand'uopo si affanno, e quindi il delegarsi uno de' giudici del Consesso, anzichè occuparsene la Commessione riunita, ecco il donde del modello del provvedimento che al costituto preceder dee.

Deliberazione di nomina di un giudice per ricevere il costituto.

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

La Commessione militare della provincia di . . .

Riunita in casa del signor Presidente per esecuzione dell'art. 3.° del Regolamento del 24 maggio 1826.

Veduto il suddetto articolo, col quale si autorizza questo Consesso a destinare uno de' suoi componenti per ricevere il costituto degl' imputati in presenza del relatore;

Udito il relator suddetto;

Considerando che non potrebbesi in miglior modo conseguire il celere andamento della giustizia presso questo militar Consesso straordinario, che destinandosi un componente di esso per ricevere il costituto come sopra, e procedersi quindi al giudizio di merito:

Delibera che il signor (grado, nome e cognome) *giudice presso questa Commessione militare assuma le funzioni espresse nell' art. 3.° del sullodato Regolamento, alla presenza del signor* (grado, nome e cognome) *relatore presso il Consesso medesimo.*

Fatto e deliberato in (residenza) *oggi li* (giorno, mese, ed anno, in estensum.)

A. B. Presidente.
C. D.
E. F.
G. H. } *giudici*
I. K.
L. M.

(Suggello del Consesso)

N. O. (grado) *Cancelliere.*

Visto

P. Q. (grado) *Commessario del Re relatore.*

§. 2228. — Alla premessa deliberazione strettamente rannodasi il modello che in essa è oggetto, ed eccolo.

Costituto per giudizî eccezionali straordinarî.

§. 2229. — Vano sarebbesi il versar dell' inchiostro su cotesto importante atto — Noi ne abbiam detto a ridondanza nelle pagine 400 a 405 del 1.° vol. di questo 2.° tomo. — Avvantaggisi quindi delle teorie quivi esposte.

§. 2230. — Della particolar favella intanto non ci si conceda il tacere, essendo ella in buona parte estranea a quella che nei giudizî ordinari si affà — Presentiamola quindi:.

PIAZZA DI . . . .

L' anno . . . . il giorno (tutto in estensum) *del mese di. . . alle ore* (riportarsi).

Noi (nome , cognome e grado) *giudice della Commessione militare della provincia di. . . delegato, ed alla presenza del signor* (grado) *Commessario del Re relatore presso il Consesso suddetto , assistiti dal* (grado , corpo , nome , e cognome) , *nostro Cancelliere.*

In virtù dell' art. 3.° del Regolamento del 24 maggio 1826 e per effetto di deliberazione di questa Commessione militare del (mese e giorno) , *abbiam fatto condurre innanzi a noi* (nome e cognome) *accompagnato dalla pubblica forza , e quindi libero e sciolto da ogni legame e lungi da ogni estranea presenza , ha detto chiamarsi*

(Nome e cognome) , *e si è qualificato come nel primo interrogatorio (Fol. . . Vol. . .)*

Domandato se conosce la causa per la quale si trova sottoposto a giudizio ; ha risposto (se risponde affermativamente la si faccia enarrare. Se si rimettesse al primo interrogatorio si dirà :)

Signori — Io ho reso già un interrogatorio innanzi a (autorità giudiziaria interrogante) , *ed allo stesso mi riporto.*

Lettura data , ha dichiarato di non aver altro ad aggiungere , togliere o spiegare.

— Ovvero { *Aggiugne che. . .*
Spiega che . . .
Toglie la circostanza . . .

Quindi si è sottoscritto con noi e col nostro Cancelliere.

Oppure : *Sulla risposta di non sapere , o non potere scrivere , l' abbiam sottoscritto col nostro Cancelliere.*

A. B. (grado) *Giudice delegato al presente atto.*

(Suggello del Consesso)

C. D. (grado) *Cancelliere.*

VISTO

E. F. (grado) *Commessario del Re relatore.*

Secondo caso.

Se il costituto si prenda dalla Commessione militare riunita.

L'anno ec. ec.

La Commessione militare della provincia di . . . riunita in virtù dell' art. 3.° del Regolamento del 24 maggio 1825 (od altro atto Sovrano o del pubblico potere che l' autorizza).

(Quindi si proseguirà).

Ha fatto condurre innanzi a lei l' imputato (nome e cognome).

(Tutto il dippiù come al 1.° caso di sopra).

Quindi le sottoscrizioni.

A. B. (imputato)
C. D. (grado) *Presidente.*
E. F. (idem)
G. H. (idem)
I. K. (idem) } *giudici.*
L. M. (idem)
N. O. (idem)
(Suggello del Consesso).
P. Q. (grado) *Cancelliere.*

Visto.

R. S. (grado) *Commessario del Re relatore.*

§. **2231.** — Così per lo completo di questo interessante atto e casi tutti che allo stesso presentar si possono, noi ci teniamo in serbo, riportandoci al fecondo inchiostro versato nelle citate pagine 400 a 405 del 1.° volume.

§. **2232.** — Alla riportata formola del costituto va congiunta quella dell' atto di accusa; ma non si smemori, che non è dato al relatore emetterlo ne' giudizi espressi nel n.° 4 §. **2159**, che dopo giunto il ministerial riscontro all' uffizio trasmissivo dello stato d' imputabilità. — Seguiamo intanto l' ordin di procedura che a' giudizi in generale si pertiene, e riserbiamo favellarne con apposita penna in seguito.

Atto di accusa del relatore.

§. 2253. — Non dubbiam quinc' innanzi che membrerassi quanto altrove dicemmo sulle eminenti teorie che a cotest' atto di accusa strettamente rannodansi — Armati per tal modo di fidanza, sentiamo il bisogno di rinviar quivi colui che ne abbisognasse : *Ved. tutto il Cap. 15 alla pag. 405 del 1.° vol. di questo tomo.*

§. 2254. — Se una qualcosa intanto ci avvisiamo essere importante riportare sull' oggetto, e che dichiariamo in buona fede aver obbliato si è : 1.° che l' istruzione completa si sia ; 2.° che l' imputato sia presente ; 3.° che una pruova ben assodata contra lo stesso vi sia ; 4.° che il Tribunale presso cui il Commessario del Re relatore esercita il pubblico ministero sia competente.

§. 2255. — Ritengasi intanto che quest'atto di accusa è rivocabile per isviluppo di novelli fatti, e ben lo dicemmo.

Dopo le poche cose premesse converrebbeci riportare la favella pratica di cotest'atto ; ma trovandosi esposto con generosa penna ne' giudizi capitali contro Tommasina de Simone e Caterina Lanzillotta, Antonio de Luca e Carmine Franzese, noi raccomandiamo consultar quelle pagine nel tomo 3.°

§. 2256. — Quest' atto di accusa sarà cerziorato tantosto al difensore dell' accusato, se ne abbia, con redigersene il certificato di cerziorazione dal Cancelliere. — Il linguaggio pratico di cotest' atto trovasi a piè della rubrica de' suddetti de Luca e Franzese. Ci riportiam dunque quivi.

§. 2257. — Se poi l'accusato non abbia difensore, nè sappia chi scegliere, gli verrà destinato dal Presidente, udito il relatore, ed eccone il modello pratico.

Elezione o dazione del difensore.

§. 2258. — Così anco in quest' atto non osiam smentire il doveroso laconismo. Noi abbiamo esposti i più preziosi comenti nella consimil formola ne' giudizi ordinari. Abbiam debito quindi a quelli riportarci per avvantaggiarsene nel bisogno.

§. 2239. — Dopo questo, sentiamo il bisogno di esporre il linguaggio pratico della formola di cui è parola; ma poichè non differenzia da quella accennata di già, che nella sola introduzione della formola a pag. 420 del 1.° vol. di questo tomo, noi ci facciamo a riportar questa sola per non fallarsi.

PIAZZA DI . . .

L'anno . . : *il giorno* (in estensum) *del mese di* . . . *in* (dimora della Commessione militare).

Innanzi a noi (nome, cognome, e grado) *Presidente, e* (nome, cognome, e grado) *Commessario del Re relatore presso la Commessione militare della provincia di* . . . *assistiti da* (grado, corpo, nome e cognome (*nostro Cancelliere.*

§. 2240. — Alla elezione o dazione del difensore di cui è stato oggetto, fregiata dell' accettazione dello stesso, è imperato ai Presidente di passare all' apertura del termine di 24 ore. Il bisogno quindi della formola di quest' atto.

Ordinanza del termine a difesa

§. 2241. — Nel termine di ore ventiquattro è concesso all'accusato il produrre difese d'ogni genere, senza però potersi elevare a nullità le mancanze di forme di rito : *art. 3 Regol. 24 mag. 1826 (tom. 1.° pag. 82)*

§. 2242. — Dovere di ugual torno sentiam pur quinci di tenere in serbo ogni nostro svilnppo alla presente formola. — Adempito avendovi in tutta la sua ampiezza co' §§. 704 a 723, noi ci riportiamo quivi.

Diversificando intanto quella formola da questa nella introduzione e nelle parole *termime di cinque giorni* che nella specie non si affanno, noi ne presentiamo la particolar leggenda.

PIAZZA DI . . .

L'anno . . . *il giorno* (in estensum) *del mese di* . . . *in* (residenza del Consesso).

Noi (nome, cognome, e grado) *Presidente della Commessione militare della provincia di* . . .

(Quindi il resto — Nella leggenda poi riguardante il termine si sostituiranno alle parole *termine di cinque giorni*, quelle di *termine di ore ventiquattro.*)

§. 2243 — Prodotte le difese dall'accusato nel termine suindicato, la Commissione militare ha carico riunirsi per dichiarare preliminarmente la sua competenza nella causa: *art. 4 cit. Regolam.*

§. 2244. — Poichè la competenza di dritto pubblico si è; poichè dalla dichiarazione di cotesta competenza emanano conseguenze di ben molto interesse, ecco il donde della riunione dell'intero Collegio, di sei votanti, il relatore, l'uom di legge ed il cancelliere.

E membrisi nella soggetta specie l'aureo e sovrano disposto del 3 luglio 1834 che tutte le dubitanze dileguò, e provvide sulle generiche frasi nell'art. 91 dello Statuto penale militare — Noi ne dicemmo con generosa favella nel §. 906.

§. 2245. — Ma ecco per la riunione del Consesso la competente formola.

Uffizio al Comandante le armi della provincia per la nomina de' componenti la Commessione militare per pronunziare sulla competenza della causa.

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

In adempimento dell'art. 4 del Regolamento del 24 maggio 1826, riunir deesi questa Commessione militare, per pronunziare sulla competenza nella causa a carico di (*nome cognome, e patria*) accusato di (*reato commesso, epoca, ed in persona di chi*)

Dietro accordo col signor Presidente, gradisca disporre la nomina de' giudicanti, da riunirsi nel giorno (*indicarsi*) alle ore. . . nel (*luogo della riunione*)

A. B. (*grado*) Commessario del Re relatore.

Al Signor (*grado*) Comandante le armi nella provincia....

(*Residenza*)

§. 2246. —Ma non ismentiam in questo luogo il nostro carattere di espositor fido della serie degli atti tutti che il corso de' giudizî

esige, e rammemoriam pure che in pari tempo ha carico il Presidente del Consesso diriger due uffizî, cioè il primo al Comandante militare per disporre la somministrazione di una guardia per la polizia della sala di udienza del Collegio: *art. 959 Ord. di piazza*; ed il secondo al Procurator generale del Re qual uom di legge pel suo intervento nella seduta: *Minister. 19 aprile 1823 (tom. 1.° pag. 107)*

§. **2247.** — Presentiamo del primo la formola.

Uffizio del Presidente al Comandante militare per la somministrazione di una guardia

PRESIDENZA
della
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Al Signore

Il signor (*grado*) Comandante le armi della provincia di...
(*Residenza*)

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

Riunir dovendosi questo Consesso di mia presidenza nel (*giorno*, *ora e luogo*) per pronunziare sulla competenza della causa a carico di (*nome e cognome*), giusta il prescritto nell'art. 959 della Reale Ordinanza di piazza, si compiaccia disporre, che una competente guardia si rinvenga quivi per la polizia della sala di udienza.

Il (*grado*) Presidente
A. B.

§. **2248.** — Al secondo uffizio del Presidente facendoci, eccone il modello.

Uffizio del Presidente all'uom di legge pel suo intervento.

PRESIDENZA
della
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Al Signor Procurator generale presso la G. C. punitrice di...
(*Dimora*)

Data . . .

Signor Procuratore generale

Mi si dia il prevenirla, che (*giorno*, *ora*, *e luogo*) si riunirà questa Commessione militare di mia presidenza, per pronunziare sulla competenza nella causa a carico di (*nome e cognome*) accusato di (*reato ed in persona di chi*)

L'onori quindi del suo intervento.

Il (*grado*) Presidente
A. B.

§. 2229. — Membriamo l' invocato ordine del Comando delle armi, e quinc' insieme il presentarne la norma.

Ordine del Comando delle armi della provincia

(*Art. 42 Ordin. di piazza*)

§. 2230. — Non miglior posto noi dar potremmo ad una contestazione della quale fummo testimoni, che quinci, in questo luogo che della riunione del Consesso favelliamo.

Già noto che ne' militari giudizî il luogo del rassembramento del Consiglio di guerra è destinato dal Presidente (*art. 227 Stat. pen. mil.*) — Or: da un Presidente di una Commessione militare ch' erasi in cagionevole salute, proclamossi l' esercizio della facoltà suindicata — L' uom di legge si pronunziò pel non — Un rapporto al Ministro di grazia e giustizia inoltrossene — Risoluto venne non esser concessa la riunione del Collegio eccezionale straordinario, che nel luogo riconosciuto dalla legge (*tom. 1.° pag. 406*).

§. 2231. — Ei non si smemori quanto non ha molto dicemmo (§. 2157) che il tribunal di eccezione straordinaria ha carico de' non militari giudizî. La significazione dunque dell' Ordine qui appresso al difensore dell' accusato ed all' accusato istesso, portante la destinazione del giorno per la discussione della competenza nella causa, a differenza de' giudizî militari ordinarî, all' uffiziale ministeriale anzichè al Cancellier si pertiene.

Ma ecco dell' Ordine suindicato la favella pratica.

Domani (od altro giorno) *alle ore* (indicarsi) *il Consiglio di guerra di guarnigione, elevandosi a Commessione militare, composto de' signori uffiziali nel margine descritti, e coll' intervento del signor Procuratore generale del Re qual uom di legge, si riunirà nel* (riportarsi il luogo del rassembramento), *per pronunziare sulla competenza della causa a carico di* (nome, cognome e patria), *accusato di* (azione, tempo, ed a danno di chi)

Il (grado) *Comandante le armi*

A. B.

(Suggello)

(Da segnarsi al margine)
A. B. (grado) *Presidente.*
C. D. (idem) *Relatore.*
E. F. (idem)
G. H. (idem)
I. K. (idem) *Giudici*
L. M. (idem)
N. O. (idem)
P. Q. (idem) *Cancelliere.*

§. **2232.** — Riunita la Commessione militare nel giorno e nel luogo stabilito, i membri di essa vestiti nel modo che altrove dicemmo (§. **785** n.° *48*) prendon seggio intorno alla tavola, cioè alla dritta del Presidente l'uom di legge, e quindi i giudici per rango di grado ed anzianità; alla sinistra del Presidente il Relatore, ed un passo indietro della sinistra di quest' ultimo il Cancelliere.

§. **2233.** — Così non ha molto dicemmo (§. **698** e **699**) essere ingiunta la presenza dell' accusato in discussioni di simil torno — Il bisogno quindi della competente formola.

Ordinativo al custode delle prigioni per l' estrazione dell' accusato.

Commessariato del Re e Relatoria presso la Commessione militare della provincia.

È ingiunto al custode delle prigioni centrali di questo capoluogo (o delle prigioni militari) *di rilasciare al capo-scorta porgitore del presente foglio* (nome, cognome, e patria) *per essere inteso nella discussione preliminare di questo giorno, e quindi rientrare novellamente in carcere.*

Data (giorno, mese ed anno, in estensum)
Il (grado) *Commessario del Re Relatore*
A. B.
(Suggello)

§. **2234.** — Allo giungere dell' accusato d' innanzi a' suoi giudici, sarà sciolto e libero da ogni legame, e prenderà il suo posto nella scranna de' giudicabili. Il difensore assiderà nel luo-

go dalla legge destinatogli — Il Presidente annunzierà al Consesso l'oggetto della riunione — Il Commessario del Re relatore aprirà la discussione coll'atto di cui abbiamo in pregio presentarne il modello.

Rapporto con requisitoria

del (grado) Commessario del Re relatore nel giudizio preliminare

Per (nome e cognome) *di* (patria) *accusato di* (reato commesso ed in pregiudizio di chi)

Signori del Consesso : ec. ec.

§. **2235.** — Non mai smentichi del doveroso omaggio laconico tributar dobbiamo, ci rincora il concetto di plaudirsi rinviar chi abbisognasse conoscere di questa formola il particolar linguaggio, al tomo 3.°, nelle capitali cause di Tommasina de Simone e Caterina Lanzillotta, Serafino Stasi, e nove altri incessori Longobucchesi.

§. **2236.** — Al tramonto della lettura di cotesto rapporto del pubblico ministero relatore, il difensore spiega i mezzi di difesa per escludere l'invocata competenza. — Al compier della di costui arringa, l'accusato rientra in carcere — Il difensore si apparta — La Commessione militare, udito l'uom di legge, pronunzia il suo giudizio di competenza sulla causa, con l'ammissione o rigetto di tutte o parte delle difese prodotte. Il bisogno quindi della competente formola.

Deliberazione di competenza in giudizio preliminare.

§. **2237.** — Della competenza? . . . Inutil cosa sarebbesi occuparcene — Su di cotesto importante oggetto noi ne dicemmo con feconda favella a' §§. **878** a **891** e **892**.

§. **2238.** — Tuttavolta ci si conceda solo il ridirne una qualcosa, in omaggio dell'eminente oggetto che abbiam a meta, e

degli alti privilegi di cui le Commessioni militari son rivestite, che anco i loro giudizî, se riguardino competenza, son rivocabili per lo sviluppo di novelli fatti e circostanze: *n.° 111, Supplem. alla Collez. delle Leggi, Ser. crim.*

§. **2259**. — Dichiarando la sua competenza nella causa, se util cosa si avvisasse il prescrivere che si raccolgano degli schiarimenti e de' testimoni si ascoltino, ha debito il Consesso delegarne il relatore, che dovrà portare il tutto al termine nello stadio improrogabile di venti giorni (*art. 4 Regol. 24 maggio 1826, tom. 1.° pag. 82*), sulle norme però Sovranamente sancite, e da noi espresse nel §. **2213** e seguenti.

§. **2260**. — Non si smemori nel caso suindicato essere ingiunto esprimere nella deliberazione il fatto da cui la competenza deriva (*detto tom. 1.° pag. 444 e in nota.*)

§. **2261**. — Così del pari non si scordi in tal destro, che ordinandosi gli schiarimenti e l' udizione de' testimoni come sopra, nel caso che il difensore presenti delle posizioni a discarico con abbondevole nota di testimoni, già dicemmo qual' hassi a serbar condotta per tutelare i dritti del Real Tesoro.

§. **2262**. — Ridiciamo (*art. 5 cit. Regol. 24 mag. 1825*), che i testimoni in giudizî di eccezione straordinaria, tanto nella istruzion primitiva che nel proseguimento, han debito prestare il giuramento di dire la verità.

Nel manco di cotesto giuro ne' casi qui su espressi, la Commessione militare, od altr' uffiziale di polizia giudiziaria che gli sarà grado delegare, vi adempirà (*detto art. 5*).

§. **2263**. — Dopo i premessi sviluppi, sarebbeci debito esporre la favella pratica della formola in disamina; ma tributando alla brevità il doveroso omaggio, ci riportiamo alla deliberazione nell' interesse delle suddette due donne Tommasina de Simone e Caterina Lanzillotta, in cui rinverrassi il più parlante esempio del di sopra esposto.

§. **2264**. — Avverandosi il secondo caso (§. **2236**) che il Commessario del Re relatore si avvisasse per l' incompetenza, ha debito presentare il suo rapporto e requisitoria insieme alla Commessione militare, onde pronunziarsi il competente giudizio.

Ecco la formola di cotest' atto.

Rapporto con requisitoria

del Capitano Commessario del Re relatore nel giudizio d' incompetenza

Per (nome e cognome) *di* (patria) *accusato di* (reato commesso ed in pregiudizio di chi)

Signori del Consesso : ec. ec.

§. **2265.** — Vada lungi da noi il duolo di addebitarcisi prolissità, presentando la particolar favella che a cotest' atto si addice — Noi ne abbiam porto sfavillante l' esempio nella causa di un tal Giovanni Argondizzo, imputato di scorreria a mano armata per la campagna in complicità del famigerato fuorbandito Filippo Tavolaro Scazzo, che versò il suo ribelle sangue nelle mura istesse della patria culla (Mongrassano).

Mirasi infatti nell' atto suindicato qual pingemmo con vivi colori i particolari tutti che alla causa di Argondizzo si rannodavano nell' interesse della legge, onde escluderlo dalla giurisdizione eccezionale straordinaria.

Plaudito a pieni voti il nostro requirere dal Consesso, sull' avviso uniforme dell' uom di legge, ottenemmo de' nostri voti il trionfo — Raccomandiam quindi consultare quelle pagine al tomo 3.°

§. **2266.** — A cotesto rapporto e requisitoria del Commessario del Re relatore van congiunte le forme istesse che nel §. **2256** rinvengonsi — Il giudizio d' incompetenza si pronunzia — Il dover quindi a presentarne la norma pratica.

Deliberazione d' incompetenza.

§. **2267.** — Di cotesta deliberazione, sua etimologia e significato ne dicemmo di già a' §§. **821** e **822**; — delle diverse sue specie e formole pratiche in affari ordinari al §. **823** n.° 1 a 17.

§. **2268.** — Così del pari della incompetenza ne dicemmo al §§. **883** a **891**, benchè in materie ordinarie — Del giudizio

d' incompetenza rivocabile per isviluppo di novelli fatti fu oggetto nel §. 2258.

§. 2269. — Ei non si smemori di essere al relatore ingiunto nel caso che dal Consesso si dichiari l' incompetenza nella causa, di spedir tantosto al Procurator generale criminale della provincia l' accusato, una cogli atti e la pronunziata deliberazione cogli oggetti criminosi (se ve ne fossero) per farsene dallo stesso una eguai spedizione al Procurator generale del Re presso la Commessione Suprema di Stato (*citato art. 4 Regol. 24 maggio 1826.*)

§. 2270. — Non falliscasi intanto, che quanto nei §. di sopra dicemmo riguarda i giudizi in materia di sicurezza interna dello Stato o di associazione settaria, e non già gli altri.

§. 2271. — Dopo le premesse nozioni sarebbeci ingiunto presentare il linguaggio pratico della deliberazione che abbiamo a meta, ma trovandosi riportata nel tomo 3.° nell' interesse dell' imputato medesimo Giovanni Argondizzo, noi raccomandiamo leggere cotesti fogli, per convincersi qual merito piauso il nostro requirere in tal destro.

§. 2272. — Ma non dicasi quinci che noi teniamo in serbo un dovere che il metodo che ci siam proposto esige e comanda, ove la pronunziata incompetenza risguardi misfatti contra la sicurezza interna dello Stato oppur di associazioni settarie, preservandoci per tai modo di accagionarci di negligenza — Il bisogno quindi della seguente formola.

Uffizio missivo degli atti una cogli oggetti criminosi e l' accusato.

§. 2273. — Onorisi quinci il doveroso accorgimento del relatore nel rinviare gli oggetti criminosi suindicati.

1.° — La descrizione di essi (se sian visibili) contener dee i particolari nomi di ciascuno, non solo, ma il modo come sian suggellati ed assicurati, cioè : 1.° le qualità delle strisce che li circondano ; 2.° il numero de' suggelli ; 3.° i segni distintivi dei suggelli di cui si è fatto uso ; 4.° la specie del mastice ; 5.° i nomi de' periti ; 6.° quelli de' testimoni ; 7.° quello dell' uffiziale di polizia che assicurò gli oggetti.

2.° — Se sian d' altronde contenuti in una cassetta, se ne precisi 1.° la qualità specifica del legno ; 2.° la forma e la dimensione ; 3.° la chiusura a chiave ; 4.° il numero delle strisce sovrapposte, se di tela o di carta ; 5.° i chiodi adoperati ; 6.° il mastice, i suggelli, e le firme come al n.° 1.°

3.° — Se in una cassetta senza chiave : 1.° come siasi assicurata nelle sue connessure ; 2.° il numero delle traverse o strisce di tela o di carta ; 3.° il numero de' suggelli, il mastice, e le firme come al n.° 1.°

4.° — Se in un involto di tela o di carta : 1.° se cucito, come, e la qualità del filo ; 2.° il numero de' suggelli, i distintivi, il mastice ed altro come al n.° 1.°

Dopo i premessi sviluppi, ecco dell' uffizio in disamina la particolar favella.

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

1. Volume — Carte scritte n.°...
2. Vol. — C. S. n.°...
3. Vol. — C. S. n.°...
ec. ec. ec.

Totali. . . . .

Al Signore
Il signor Procuratore generale del Re presso la gran Corte punitrice della provincia di . . .

(*Residenza*)

Data . . .

Signor Procuratore generale

Avendo questa Commessione militare con deliberazione di pari data dichiarata la sua incompetenza nella causa a carico di (*nome, cognome e patria*), accusato di (*azione commessa contra la sicurezza interna dello Stato, o di associazione settaria*), mi premuro trasmetterle per l' uso che si conviene la competente processura di volumi e di carte scritte come in margine, una cogli oggetti criminosi alla suindicata causa pertinenti.

Non trasando in tal destro prevenirla di aver passati di già gli ordini competenti al custode delle prigioni (*indicarsi*) di tenere a sua disposizione il detenuto suddetto.

Mi onori della pervenienza.

Il (*grado*) Commessario del Re relatore
A. B.

§. 2274. — Alla frase incompetenza altre nozioni rannodansi, e l' esercizio della nostra carica ce ne ha porto il destro — Mirasi infatti da' modelli d' incompetenza per ragion di materia, ossia, se di competenza ordinaria comune, o eccezionale straordinaria.

Havvene un'altra che il peso legale di reati in regioni diverse risguarda, e quindi se alla giurisdizione di una o di altra provincia si pertiene il conoscerne.

Tanto ci presentò il giudizio a carico di Salvadore Guido e Costantino Runca, imputati di gravi misfatti comuni e di eccezione straordinaria nella Calabria Ultra seconda e Citeriore.

Avvisandoci noi di meritar plauso le teorie legislative e ragionamenti analitici sottomessi al Consesso nella soggetta specie, ci facciamo in pregio presentarne agli amatori il nostro lavoro.

Rapporto con requisitoria

del Capitano Commessario del Re relatore in Camera di Consiglio in giudizio d' incompetenza.

Per Salvadore Guido e Costantino Runca, imputati di misfatti comuni e di eccezione straordinaria in province diverse.

Signori del Consesso: ec. ec.

§. **2275.** — Ma di cotest' atto ne abbiam di già il modello nel tomo 3.° — Si riscontrino quindi que' fogli.

§. **2276.** — Germogliando da quest' uffizio giudiziario del Commessario del Re relatore il provvedimento della Commessione militare, non disgradiscasi qui rinvenirne la formola.

Deliberazione d'incompetenza per misfatti commessi in province diverse.

§. **2277.** — Sentesi il bisogno di tener puranco in serbo il riportar quinci di cotesta decisione la favellà, trovandosi sotto al detto tomo 3.°, contra gli stessi Salvatore Guido e Costantino Runca.

§. **2278.** — Riediamo alla dichiarata competenza dal Consesso per effetto del nostro requirere, poichè l'importanza del subietto e la serie degli atti giudiziari che vi si rannoda lo ingiunge; e ci

si condoni intanto, se disertati per breve tratto da quel posto pretendiam ritornarvi; ma le teorie e le formole che vi abbiam frapposte vi eran congiunte.

§. **2279.** — Ei non si smemori quanto ne' §§. **2212** a **2215** dicemmo nel rincontro degli ulteriori sviluppi al relator confidati — Gli schiarimenti ed esami di testimoni richiesti nelle difese sono del pari allo stesso affidati.

Sarà quindi del suo religioso ministero, dopo assicurati gl'interessi del Real Tesoro di cui sta esclusivamente guarante, di spingere innanzi gli atti delle sue procedure, e quindi la chiamata de' testimoni prodotti dal difensore — All'oggetto ei si varrà delle formole de' §§. **2216** a **2221.**

§. **2280.** — A buon dritto pretendesi ora, che il mandato di comparizione abbiam spedito, di appresentare i modelli che alla comparsa ed alla non comparsa delle persone chiamate in giustizia si affanno, onde non ismettere di un nonnulla l'adottato metodo — Incominciam dal porger quello della prima specie.

Dichiarazione di testimoni a discarico od a ripulsa.

PIAZZA DI . . .

L'anno . . . il giorno (in estensum) *del mese di . . . in* (residenza del Consesso)

Innanzi a noi (nome e cognome, e grado) *Commessario del Re relatore presso la Commessione militare della provincia di . . .*

In virtù di deliberazione di questo Consesso del (giorno, mese, ed anno), *od in seguito di nostra ordinanza del* (giorno, mese ed anno), *si sono presentati gl' individui qui dopo, che avvertiti di parlar senza timore e dire tutta la verità, abbiam loro ingiunto di appartarsi, e rimastone uno ha risposto chiamarsi*

(Nome e cognome) *figlio di . . . di anni . . . nato in . . . provincia di . . . di condizione . . .*

Indifferente.

Richiesto preliminarmente di giurare a norma dell' art. 4

del Regolamento del 24 maggio 1826 ; ha giurato alzando la sua destra.

Domandato opportunamente sulla posizione a difesa (o a discolpa , o a ripulsa) *emergente nella pagina . . . Vol. . . . del processo ; ha risposto* (riportarsi con giustezza i suoi detti)

Datagli lettura della presente dichiarazione , l' ha confermata , e l' ha sottoscritta.

(Se non sappia , o non possa scrivere , si dirà) : — *Non sa scrivere* (o non può scrivere), *e l' abbiam sottoscritta col Cancelliere.*

Segnati

A. B. (grado) *Relatore*

(Suggello)

C. D. (grado) *Cancelliere.*

Successivamente abbiam fatto entrare C. D. figlio di . . . ec. ec. (come al precedente testimone , per questo secondo e per ogni altro numero che possa susseguitarlo)

(Quindi chiusura e firme come sopra)

§. **2281**. — Avverandosi il secondo caso previsto nel §. precedente , ecco del Commessario del Re relatore il dovere de'due atti di cui abbisogna per lo completo delle affidategli istruzioni. — Presentiamo del primo il modello.

Uffizio trasmessivo di un estratto di posizione al Regio giudice:

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Pressante

Data . . .

Signor Regio Giudice

Avendo gli emarginati testimoni del circondario di sua cura giustificato ne' modi di legge i motivi accagionatori della loro non comparsa, giusta la mia Ordinanza , trasmessale con officio del dì . . . n.° . . . per la debita notificazione da uno de' suoi uscieri, gradirà ricevere colla celerità del pensiere le dichiarazioni degli stessi , sotto la santità del giuro , a norma dell' art. 5.° del regolamento del 24 maggio 1826, sui fatti e circostanze emergenti nell'estratto delle posizioni diverse che mi premuro qui giungerle.

1. *A. B.* (paternità) 2. *C. D.* (id.) 3. *E. F.* (id.) 4. *G. H.* (id.) 5. *I. K.* (id.) ec. ec. Al signor Regio Giudice del circondario di . . . (*Dimora*)	Poichè di giudizio di alto criminale ed in rito straordinario si tratta, ella accederà ne' domicili di coloro che inabilitati si fossero a presentarsi instantaneamente in cotesta giustizia Regia. In esito farà tenermi a corso postale l' estratto di sopra colle sue istruzioni. Il (*grado*) Commessario del Re relatore A. B.

§. 2282. — Ma ecco di cotesto estratto di posizioni il modello, e noi non ci avvisiamo poter compiere in miglior modo i nostri voti, che riportando quinci quello che ad otto masnadieri altrove in figura risguarda.

Estratto di posizioni a difesa e ripulsa per parte degli accusati.

(*Art. 100 LL. di proc. pen.*)

§. 2283. — Che noi diciamo di cotest' atto del Commessario del Re relatore isolatamente in questo luogo, ed in concorso del Presidente altrove ? — Ingiunge il dovere tenercene in serbo, poichè ne dicemmo con faconda favella a' **§§. 726** e seguenti.

Dopo questo, alla particolar locuzione dell' atto praticamente applicato facciamoci.

Serafino Stasi
Domenico Morelli
Mariano De Simone
Antonio, e } *Madea*
Giuseppe }
Vincenzo, e } *Cariati*
Tommaso }
Giovanni Madea, su del quale il signor Giudice di Longobucco è pregato versarsi ne' termini dell' istruttorio foglio.

Serafino Stasi — Intende provare per mezzo del testimone n.° 1.° l' inimicizia di Caterina Perillo seco lui — Mutuato avendogli la stessa ducati 18 , ei le cedette in compenso una por-

zione della sua casa — Perillo far volea della stessa bordello. La moglie del producente Stasi venne per tal motivo più volte in alterchi colla Perillo — Stasi per ovviare lo scandalo e la frequenza delle inquietudini la espulse dalla sua casa.

Testimoni : — *1. Mastro Gaetano Godino — 2. D. Domenico Japichino — 3. D. Serafino de Simone.*

Così anco intende provare col 2.° e 3.° testimone, che pria di essere stata assalita la sua casa dalla pubblica forza, ei godea buona fama, e viveasi in pace col prodotto delle sue fatiche.

Domenico Morelli — Intende provare per mezzo dell' emarginato testimone, che dalla fine di agosto 1845 in poi non si apparò con i suoi compagni dalla calcaia fittatagli dal testimone suddetto.

Testimone : — *D. Luigi Spina.*

Mariano de Simone — Intende provare col testimone in margine descritto, che pel tentato furto in persona di Francesco e Pietro Fonsè di Paludi, nel 17 gennaio 1846, egli era in Longobucco, e trattava di presentarsi.

Testimone : — *Filippo Laurante.*

Antonio e Giuseppe Madea — Intendono provare per mezzo de' connotati testimoni di aver sempre goduta buona fama, e di essere onesti travagliatori.

Testimoni : — *Mastro Basilio Japichino — Giuseppe Turchiano, alias Parrucca.*

Tommaso e Vincenzo Cariati — Intendono provare col controscritto testimone la loro buona vita, non mai accagionata in patria — Che allorquando la pubblica forza assalì la loro casa non erano latitanti, ma attendevano pacificamente a' lavori campestri.

Testimone : — *D. Tommaso Felicetti.*

Giovanni Madea — Intende provare co' contronotati testimoni, che prima e dopo del 15 ottobre 1845 ei trovavasi in Longobucco sua patria, addetto a travagliar nella vigna del 1.° testimone.

Ch' egli ha goduto sempre buona opinione presso i suoi compatrioti, e quindi incapace di commettere furti; anzi non mai si è sospettato sulla sua condotta.

Testimoni : — *D. Giuseppe Antonio Leonardis.*

Domenico, e } *Ferrante.*
Luigi }

Cosenza li 19 aprile 1847

Per copia conforme
Il Caporale Cancelliere
Raffaele D' Alessandro.
VISTO
Il Capitano Commessario del Re relatore
Cav. Ferdinando Siciliani
(Suggello)

§. 2284 — Agli atti preparatori al diffinitivo giudizio che al relatore sono affidati va congiunta la presenza degli oggetti criminosi che al giudizio istesso si pertengono, e lo ingiunge la legge (*art. 7 Regol. 24 maggio 1826*).

Il bisogno quindi di richiamarli dall' uffizio dell' autorità locale ove rinvengonsi.

Uffizio all' agente di polizia civile depositario degli oggetti di convinzione.

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Data . . .

Signor Regio Giudice

Emerge dal fol. . . . Vol. . . . della processura a carico di (*nome, cognome*, e *patria*) la rituai suggellazione esegnita degli oggetti di reperto pertinenti all' imputato istesso, che nell' atto in cotesta Giustizia Regia rinvengonsi.

Ella avrebbe dovuto rimetterli una cogli atti a questo signor Procurator generale, e lo ingiungea la legge.

Non avendolo praticato fino a questo giorno con riprovevole ritardo, e reclamandosi ora dalla difesa e dalla giustizia nella causa che andrà a trattarsi, la incarico spedirli al momento dell' arrivo del presente foglio, con vetturino a bella posta, in questo Commessariato del Re di mio carico.

Ond' esser poi soddisfatto lo stesso delle sue spettanze, le piaccia

Al Signore

Il Signor Regio Giudice del circondario di . . .

(Residenza)

avvertirlo al mio nome di farsi rilasciare da cotesto Sindaco certificato contestante la distanza milliaria da codesto capoluogo di circondario in questa, ed il consueto salario a pagarsi per ogni viaggio.

Il Capitano Commessario del Re relatore

A. B.

§. **2285**. — Ma il richiesto documento esige conoscerne la particolar favella, e noi la riportiamo.

Certificato del Sindaco locale da rilasciarsi al portatore degli oggetti di convinzione.

Amministrazione Comunale di . . .

Il Sindaco del Comune suddetto certifica che la distanza da questo a quello di (capoluogo di provincia) *è di miglia* (riportarsi in estensum) ; *e che il consueto stipendio a corrispondersi a' mulattieri per trasporto da questo suddetto Comune al* (capoluogo di provincia) *è di carlini* (esprimersi a lettere)

Data (giorno, mese ed anno)

A. B. Sindaco

(Suggello comunale)

§. **2286**. — Pretendesi quinci dagli amatori del completo nella soggetta specie un qualche comento, e noi ci premuriamo presentarlo.

1.° — Non si smemori preliminarmente dal relator tassatore della indennità espressa ne' due §§. precedenti; che al serbo del Real Decreto de' 13 gennaio 1817 su pagamento siffatto, successe la Circolare di Grazia e Giustizia del 15 ottobre anno istesso che ne affidò l' esecuzione alla Cassa del registro e bollo.

2.° — Che nella Circolare suddetta affissate vennero le norme ed i particolari che contener denno i mandati di pagamento sull' oggetto, ove in dorso al certificato di sopra non facciansi. (*Ved. tom. I.° pag. 492.*)

3.° — Che ne' militari giudizî i trasporti degli oggetti criminosi suindicati, i modi e le forme da eseguirsi e da pagarsi i conduttori di essi, son sanciti da un particolar Regolamento del 10 novembre 1831 (*ivi, pag. 493.*)

§. 2297. — Giunti gli oggetti di convinzione richiesti coll' uffizio suddetto, ha debito il relatore dopo liquidata con giustezza l'identità de' suggelli, la qualità del mastice, e delle bende, giusta il dettaglio che nel verbale di suggellazione rinviensi, soddisfar il condottiere colle forme qui appresso, in dorso al certificato del Sindaco.

Ordinanza di pagamento del pubblico ministero pel trasporto de' detti oggetti.

PROVINCIA DI . . .

Processo della Commessione militare N.°. . del Registro
A carico di (nome, cognome e patria dell'accusato) N.°. . . della Causa
Accusato di (reato commesso, ed a danno di chi) N.°. . . del Mandato

Il vetturale (nome e cognome) *avendo chiesto il pagamento del trasporto degli oggetti criminosi da* (Comune da dove proviene) *in questa*, *pertinenti alla suddetta causa ;*

Noi (nome, cognome e grado) *Commessario del Re relatore presso la Commessione militare della provincia di . . .*

Letto il retroscritto certificato del Sindaco del Comune di (riportarsi)

Veduta la Ministeriale delle Finanze degli 8 ottobre 1817, *colla quale ci si autorizza di ordinanzare la spesa di trasporto come sopra :*

Rendiamo esecutorio il presente certificato a favore del vetturale (nome e cognome) *nella somma di* (riportarsi in estensum) *per trasporto degli oggetti criminosi*, *come sopra, dallo stesso eseguito.*

In virtù di che l' Amministrazione del registro e bollo è autorizzata pagare questa spesa.

Data (giorno, mese, ed anno, in estensum)

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

A. B.

(Suggello)

§. **2288**. — Ei non si smemori, ch' essendo questo mandato di pagamento tra le spese *non urgenti*, non potrà esser pagato senza il preliminar *visto* del Controloro; *art. 66* §. *1.° Decr. 13 genn. 1817*.

CAP. 4.

PROCEDURA DEL GIUDIZIO DECISORIO ED ESECUZIONE DELLA CONDANNA.

§. **2289**. — Ecco un altro dovere al Commessario del Re ingiunto dopo l' arrivo de' precitati oggetti, di emetter cioè la sua Ordinanza di comparizione de' testimoni che presenziarono al suggellamento di essi, per lo giorno in cui di accordo col Presidente verrà stabilito trattarsi diffinitivamente la causa.

In tal destro si varrà delle formole espresse ne' §§. **2216** e **2217**.

§. **2290**. — Che se poi per evento cotesti testimoni non comparissero, perchè morti od impediti legittimamente, valendosi del prescritto nell' art. 69 delle Leggi di rito penale, farà rimpiazzarli da due testimoni qualunque, che accerteranno sòltanto l' integrità de' suggelli.

§. **2291**. — Adempito per tal modo alle istruzioni novelle (§. **2261** *e segg.*) ecco al Presidente il dovere di stabilir di accordo al relatore la giornata per la discussion diffinitiva della causa.

E valgasi apprendere a maggior chiarore, che presso la nostra militar legislazione la facoltà presidenziale suindicata vedesi altamente in serbo, e riposto alle cure del Commessario del Re soltanto l' uffiziar chi di ragione (*art. 217 Stat. pen.*) per la nomina del Consesso allorchè l' istruzione completa si sia, e che dal solo dibattimento ottener possansi pruove fino allora ricercate invano.

Tuttavolta: altrove è sovranamente ingiunto (*art. 214 LL. di proc. pen.*) essere al Presidente concesso il drìtto fissar la giornata della discussione, di accordo però al pubblico ministero.

Cotesta dottrina legislativa era d' uopo pervenire a noi per l' organo supremo della nostra alta Corte militare più chiaroveggente, e l' ottenemmo di già per addottrinarcene.

Nella sua giurisprudenza infatti, contenuta nell'arresto del 23 giugno 1836 (*tom. 1.° pag. 379*), spiegando del legislatore la mente e volontà dichiarò indispensabile l'intelligenza del pubblico ministero, che ne' militari giudizi è rappresentato dal Commessario del Re, nella destinazione anzidetta, esser dovendo egli pronto ed istruito da poter sostenere il gran voto della legge al suo ministero affidato, anzichè impastoiato nell'esercizio delle sue importanti funzioni.

§. **2292**. — Alla destinazione della giornata su espressa, ecco quanto pel giudizio decisorio abbisogna, e quindi del Commessario del Re relatore e del Presidente i rispettivi impegni.

Dal Commessario del Re incominciando noi rinverremo aver carico egli:

1.° — Avvertire il difensore delle compiute istruzioni, onde recarsi nel suo ufficio a prenderne conoscenza se il voglia;

2.° — Uffiziare il Comandante delle armi per la nomina del Consesso giudicante;

3.° — Stabilire di accordo col Presidente il ruolo delle cause a trattarsi nella giornata fissata come sopra, se sian diverse e per rei presenti a preferenza, serbando l'ordine di poziorità di pervenienza de' processi nel Commessariato del Re, e per le quali siansi esauriti tutti gli atti preparatori: *art. 508 e 514 Regolam. disciplinare*;

4.° — Formare un distinto elenco delle procedure attribuite al ministero presidenziale ed al Commessario del Re, onde nulla sfugga loro nella discussione della causa nell'interesse della legge e dell'accusato.

§. 2293. — Al primo dovere facendoci, ecco la competente formola.

Avviso al difensore per prender conoscenza delle istruzioni novelle.

Commessariato del Re e, Relatoria presso il Tribunal militare della provincia di . . .

È pregato il signor difensore (nome e cognome) *di favorire in quest'uffizio, per prender conoscenza, se il voglia*,

delle istruzioni raccolte nell' interesse del suo difeso (nome e cognome)

Data (giorno , mese , anno , ed ora)

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

A. B.

(Suggello)

§. **2294**. — Perchè consti della seguita cerziorazione del presente foglio , abbiasi in pregio prescrivere al portatore di curare l' apposizione della firma del difensore in margine , e così adempito unirsi in processo.

§. **2295**. — Al secondo modello passando ne diam la favella pratica.

Uffizio al Comandante le armi per la nomina del Consesso decisorio.

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Al Signore

Il Signor (*grado*) Comandante le armi della provincia di . . .

(*Dimora*)

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

Pronunziar dovendosi diffinitivo giudizio sul conto di (*nome, cognome, e patria*) accusato di (*reato commesso, arma, o mezzo come il commise, tempo, luogo, ed in pregiudizio di chi*), si compiaccia disporre la nomina del Consesso giudicante, da riunirsi nel (*giorno ed ora*) nel (*luogo dove si assembra*), e farmene tenere l' Ordine per l'uso di regola.

Il (*grado*) Commessario del Re relatore

A. B.

§. **2296**. — All' invocato Ordine strettamente rannodasi la formola seguente.

Ordine del Comando delle armi per l' oggetto di sopra.

§. **2297**. — Cotest' atto del Comando delle armi diversifica dal precedente in due cose , cioè :

1.° Dal manco delle parole — *dopo udita la messa dello Spirito Santo* — dopo quelle — *qual uom di legge* (*pag. 300 in fine.*)

2. Dalle frasi — *sulla competenza* (*detta pag.*) che nella specie si convengono — *sul merito.*

§. **2298.** — Al terzo modello passando, noi abbiam debito presentarne la formola.

Ruolo delle cause

da trattarsi nella seduta della Commessione militare del (giorno, mese, ed anno)

(*Art. 516 e 619 Regolam. disciplinare*)

N.° delle		NOMI E COGNOMI	CENNO delle imputazioni e data	RISULTAMENTO de' giudizi	OSSERVAZIONI
Cause	de' giudicabili				

Data (giorno, mese ed anno)

Il (grado) *Presidente*

A. B.

(Suggello)

Visto

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

C. D.

(Suggello)

§. **2299.** — Cotesto ruolo sarà affisso per copia nella sala di udienza, nella Cancelleria, e nell' Uffizio del Commessario del Re: *art. 518 e 620 Regol. discipl.*

§. **2300.** — Alla quarta incombenza del Commessario del Re relatore dobbiam tributo, e vi adempiamo.

Elenco delle procedure ingiunte al Presidente del Consesso, colla vigilanza del Commessario del Re relatore nella discussione della causa.

§. 2301. — Ma ecco di un modello che abbiamo a meta un esempio in tutta la sua ampiezza, e lo tragghiamo dalla famigerata capital causa de' 18 incessori Longobucchesi, oggetto del nostro atto di affronto presentato più innanzi.

Tenendoci intanto circoscritti ne' limiti del laconismo, noi riporteremo di ciascun oggetto quanto basti a sfavillarne allo sguardo il disegno.

1. *Serafino Stasi*
2. *Domenico Morelli*,
3. *Mariano*, e } *De Simone*
4. *Filippo* }
5. *Antonio*
6. *Giuseppe*, e } *Madea*
7. *Giovanni* }
8. *Tommaso*, e } *Cariati*
9. *Vincenzo* }
10. *Simone* *Candoste*.

Numero di: Atti del Presidente o del Relatore	Numero di: Documenti a leggersi nella discussione	CENNO degli atti o documenti	OSSERVAZIONI
1.	. . .	Il Presidente interroga gli accusati l' un dopo l' altro delle loro qualità personali, e gli manifesta il dritto di dedurre pel suo organo quanto puole influire alla loro difesa.	
2.	. . .	Il Relatore legge il suo atto di accusa.	
3.	. . .	Il Presidente fa leggere dal Cancelliere i documenti qui dopo, e domanderà in seguito a ciascun accusato cui si pertengono, se far voglia osservazioni.	
4.	. . .	Le risposte saran registrate.	

Numero di		CENNO degli atti o documenti	OSSERVAZIONI
Atti del Presidente o del Relatore	Documenti a leggersi nella discussione		
		Serie dei documenti a leggersi.	
		1. Atti generici.	
	1.	*Certificato del Cancelliere presso la Giustizia Regia di Longobucco— Fol. 1.° vol. 1.°* *Annunzia l' organizzazione di cinque individui in comitiva armata per commettere delitti, misfatti ed altri eccessi.*	
	2.	*Detto del Cancelliere medesimo — Fol. 7 detto vol.* *Assicura l' allontanamento dal patrio soggiorno de' fratelli Cariati, e l' apparizione della comitiva al numero di sette nel Circondario.*	
	3.	*D. Gaspare Apa — Fol. 21 ibid.*	
	4.	*Franco Boccuti — Fol. 23 ibid.*	
	5.	*Lodovico Provenza — Fol. 23 a t.*	
	6.	*Francesco Amodeo — Fol. 24 a t.* *Probi che assicurano l' organizzazione in comitiva armata di sei indigeni del Comune di Longobucco.*	

Numero di Atti del Presidente o del Relatore.	Numero di Documenti a leggersi nella discussione	CENNO degli atti o documenti	OSSERVAZIONI
	7.	*Serafino Stasi.*	
	8.	*Domenico Morelli*	
	9.	*Mariano De Simone*	
	10.	*Tommaso, e* } *Cariati.*	
	11.	*Vincenzo* }	
	12.	*Giuseppe, ed* } *Madea*	
	13.	*Antonio* }	
	14.	*Filippo De Simone—Fol. 130 Vol. 26.*	
		PERQUISIZIONI. Accertano l'organizzazione in comitiva armata commettendo delitti, misfatti ed altri eccessi nella Calabria Citeriore ed Ultra seconda.	
	15.	*Simone Candosle—Fol. 23 a 32 Vol. 3.° Spia e guida a' malfattori.*	
	16.	*Pel medesimo — Fol. 7), Vol. 3.°*	
		Prisca indigenza, ed or possidenza di tomola 2 10 di grano.	
	17.	*Per lo stesso — Fol. 173, detto Vol.*	
		Possidenza di palazzotto e due bassi.	
	18.	*Rapporti generici diversi — Fol. 12 a 16, Vol. 3.°*	
		Annunziano la ferita pericolosa di storpio in persona di D. Raffaele Catalano.	

Numero di: Atti del Presidente o del Relatore	Numero di: Documenti a leggersi nella discussione	CENNO degli atti o documenti	OSSERVAZIONI
5.	. . .	Il Presidente per la non comparsa de' testimoni de' reperti farà riconoscere l'integrità de' suggelli (inteso il Capitan relatore) da altri due testimoni; a norma dell' art. 69 delle Leggi di rito penale.	V. §. 145 e 146 e 2290
6.	. . .	Il Presidente farà togliere cotesti suggelli da' testimoni medesimi, e quindi richiederà gli accusati se li riconoscano.	
		2. Documenti specifici	
		DENUNZIE DEI SEQUESTRATI E DERUBATI.	
	19.	*D. Raffaele Catalano — Fol. 9 a 10, Vol. 3.°* *Denunzia l' aggressione di sette malfattori, la ferita riportata e'l ricatto di duc. 800.*	
	20.	*D. Gaetano Abate — Fol. 19 a 20, Vol. 5.°* *Dichiara il sequestro per causa di furto, e riscatto in duc. 120.*	Si tralasciano per brevità altri nove furti e sequestri consumati.
	21.	*Arciprete D. Nicola Tallarico — Fol. 6 e 10 Vol. 5.°* *Denunzia il mancato sequestro per causa di furto, e conflitto di armi.*	

Numero di — Atti del Presidente o del Relatore	Numero di — Documenti a leggersi nella discussione	**CENNO** degli atti o documenti	OSSERVAZIONI
		Dichiarazioni di testimoni	
		SU I DODICI FURTI E SÉQUESTRI CONSUMATI.	
		Sul sequestro del sig. Catalano.	
	22.	*Pietro Gangale — Fol. 22 Vol. 3.°*	
	23.	*Domenico Tocci — Fol. 37 a 41 detto Vol.*	Si tralasciano altri 4 testimoni di veduta.
		Conoscono intuitivamente il fatto.	
		Sul sequestro del sig. Abbate.	
	24.	*Francesco Gentile — Fol. 8 a 10, Vol. 5.°*	
		Assicura l' avvenuto sequestro, e la somma pagata pel riscatto.	
	25.	*Cataldo Sanfelice — Fol. 30 a 31 detto Vol.*	
		Assicura le trattative co' malfattori d' ordine del genitore del sequestrato.	
	26.	*Nicola Morelli — Fol. 27 Vol. med.*	
		Accerta i conquesti sul sequestro ed il riscatto in duc. 120.	Si tacciono altri testimoni di ugual torno.

Numero di		CENNO degli atti o documenti	OSSERVAZIONI
Atti del Presidente o del Relatore	Documenti a leggersi nella discussione		
		Sul tentato sequestro del signor Arciprete Tallarico.	
	27.	*Berardo Boccuto — Fol. 16 a t. vol. 17.* *Accerta l'aggressione di sette malfattori al palazzo del Tallarico, ad un' ora e mezzo di notte.*	
	28.	*Tommaso Boccuto — Fol. 18 a t. detto Vol.* *Assicura l'aggirarsi de' masnadieri al paese, circa le ore 24.*	Altri testimoni della 1.ª 2.ª e 3.ª specie si tralasciano per brevità.
	29.	*Nicola Costantino — Fol. 19, Vol. med.* *Dichiara le grida dell'Arciprete, allorchè veniva tradotto; l'accorrere della forza pubblica, ed il conflitto di armi.*	
		3. *Atti di affronti.* Sul sequestro del sig. Catalano.	
	30.	*D. Raffaele Catalano — Fol. 30 e 31, Vol. 27.* *Ha riconosciuto Stasi, Morelli, Tommaso e Vincenzo Carinti, Mariano e Filippo De Simone.*	

Numero di		CENNO degli atti o documenti	OSSERVAZIONI
Atti del Presidente o del Relatore	Documenti a leggersi nella discussione		
	31.	*Giuseppe Basta — Fol. 68 a t. ibid.* *Testimone presente al sequestro del sig. Catalano, conobbe i primi quattro malfattori.*	
	32.	*Natale Renda — Fol. 69 a t. detto Vol.* *Testimone come sopra, conobbe il solo Filippo De Simone.*	
		Sul 4, 5, 6, 7, 8 e 9 furto. NON VI SONO RICONOSCIMENTI	
		Sul 12 furto. GLI AFFRONTI SON RISULTATI NEGATIVI.	
		4. Discarico di tutti gli accusati. Per Serafino Stasi.	
	33.	*Antonio Torchiaro — Fol. 172 Vol. 26.* *Conosce appena il producente.*	
	34.	*Fortunato Nigra — Fol. 175 Vol. med.* *Smentisce di averlo autorizzato a provvedersi di munizione.*	

Numero di		CENNO degli atti o documenti	OSSERVAZIONI
Atti del Presidente o del Relatore	Documenti a leggersi nella discussione		
	35.	*Vincenzo Avella — Fol. 172 Vol. istesso.* *Smentisce la coartata di tempo e di luogo, conoscendolo poco.*	
		Per Domenico Morelli	
	36.	*D. Carlo De Vincenzo — Fol. 181 Vol. 26.* *Fu richiesto in un bosco su' movimenti della pubblica forza, e vociferava volersi presentare per criminosi concetti.*	
	37.	*Luigi Pisciotti — Fol. 180 a t. detto Vol.* *Uniforme al n.° 37 nell'interesse dell'accusato Morelli.*	
		Per Simone Candoste	
	38.	*Giuseppe Basta — Fol. 269 Vol. 26.* *La voce pubblica, e lui, lo dichiarano spia e guida di malfattori, e partecipe del ricatto di Catalano.*	
	39.	*Rosario Basile — Fol. 27 ibid.* *Conosce per aver sentito dire, senza rammentar chi, quanto deduce l' esponente Candoste.*	

Numero di: Atti del Presidente o del Relatore	Numero di: Documenti a leggersi nella discussione	CENNO degli atti o documenti	OSSERVAZIONI
7.	. . .	Il Commessario del Re relatore dietro invito del Presidente fa il rapporto della causa, dando in pari tempo le sue conclusioni.	
8.	. . .	I difensori arringano.	
9.	. . .	L'uom di legge dà il suo avviso.	
10.	. . .	La Commessione militare dà il suo giudizio.	

§. **2302**. — A' carichi altrove espressi (§. **2292**) che al Presidente son devoluti facciamoci — Egli ha debito :

1. — Uffiziare il Comandante le armi per la guardia nella sala di udienza, e l'abbiam di già nel. modello al §. **2247** ;

2. — Invitare l' uom di legge pel suo intervento nella seduta, e rinverrassene l' esempio nella formola al §. **2248** ;

3. — Emettere l' Ordinanza per la presentazione del difensore nel giorno stabilito — A quest' ultimo debito adempiendo eccone la formola.

Ordinanza del Presidente per la presentazione del difensore nel giorno della discussione

FERDINANDO II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie.

Noi (nome, cognome e grado) *Presidente della Commessione militare della provincia di . . .*

Ordiniamo a qualunque usciere all' oggetto richiesto di cerziorare personalmente il signor (nome e cognome) *difensore dell' accusato* (nome e cognome) *di presentarsi domani* (giorno ed ora) *nel* (luogo della riunione del Consesso), *ove gli è debito assistere alla discussion diffinitiva della causa del suo difeso.*

Data (giorno , mese , ed anno , in estensum)

Il (grado) *Presidente*

A. B.

(Suggello)

C. D. (grado) *Cancelliere.*

§. **2303.** — A cotest' usciere , dopo adempita l' ingiuntagli significazione , è prescritto distendere a piè dell' Ordinanza di sopra la relata qui appresso :

Intimata da me qui sottoscritto usciere la presente Ordinanza consegnandola nelle proprie mani del signor (nome e cognome) *difensore.*

Data (giorno , mese , ed anno , in estensum)

A. B. Usciere.

§. **2304.** — Già nel giorno della discussione siamo — Nel giorno in cui del destin di un accusato, che oltraggiato avendo la legge , prosternasi a piè della stessa che lo condanna , perchè piova qualche dolcezza sovra quelle piaghe che di rimarginar non gli è dato ! . . .

La Commessione militare dunque , dopo ascoltata la Messa dello S. S. sovranamente ingiunta , assisa nel santuario augusto della giustizia nell' ordine non ha guari espresso , e con quel fasto che la maestà del luogo e dell' oggetto comanda ; ecco del relatore il dovere.

Ordinativo al custode per l' estrazione del giudicabile dalle prigioni.

Nota. È una ripetizione della formola a pag. 301 , meno che le frasi *discussion preliminare* da invertirsi quinci con *discussion diffinitiva.*

§. 2305. — Giunto l' accusato innanzi a' suoi giudici libero e sciolto da ogni legamo ed assistito dal suo difensore, prende posto nella sua scranna (*art.* 228 §. 2.° *Stat. pen.* — Così anco il difensor medesimo (*detto art.*) — Di cotesto uomo, della nobiltà del suo uffizio, de' suoi doveri, e sanzioni da cui è colpito, se ne addivenga violatore, se manchi nel giorno della discussione, e del guiderdone dovuto alla sua difesa, noi non abbiamo a ridirne.

§. 2306. — Per tal modo eccoci alla discussione. Benchè in giudizi ordinarî militari, noi n' esponemmo i più utili comenti (§. 925 *e segg.*) — Se ne avvantaggi quindi colui che abbia buona voglia, per quanto alla soggetta specie si affà.

Indi il Presidente passerà ad interrogar l' accusato delle sue qualità personali, onde affissar preliminarmente la identità della sua persona — Dopo questo il relatore leggerà il suo atto di accusa. — Il Presidente farà leggere quindi appresso ad alta voce i processi verbali e le dichiarazioni che al corpo del delitto pertengonsi, ed esporre sotto al guardo dell' accusato tutti gli oggetti al reato relativi, che far possono tanto a carico che a discarico dell' accusato. — Lo interrogherà da ultimo se li conosce — Saran letti del paro i documenti e deposizioni tutte raccolte tanto nella istruzion primitiva che nel proseguimento — L' accusato ed il suo difensore saran richiesti se abbian cosa ad osservare — Le risposte suindicate saran registrate dal Cancelliere in un foglio che ha nome

Verbale sommario della seduta decisoria in giudizi di eccezione straordinaria.

§. 2307. — Già dicemmo de' doveri al Cancelliere ingiunti in cotesto atto eminente — Così anco su questo verbale della discussione, comunque per giudizî militari ordinarî. — Se ne avvantaggi quindi per quanto alla soggetta specie simpatizza.

§. 2308. — Ma ecco del premesso verbale sommario la particolar favella *che scrivesi alla spagnuola.*

PIAZZA DI . . .

L'anno . . . *il giorno* . . . *del mese di* . . . *alle ore* . . . *a. m.* (tutto in estensum)

La Commessione militare della provincia di...

Riunita per giudicare

1. A. B.	*figlio di* . . .	*di anni* . . .	*nato in* . . .
2. C. D.	idem.	idem.	idem.
3. E. F.	idem.	idem.	idem.

ec. ec. ec.

Il Presidente ha interrogati l' un dopo l' altro gli accusati delle loro qualità personali, e li ha avvertiti di prestare attenzione alla serietà dell' atto, e del dritto di dedurre pel suo mezzo quanto credono utile alla loro difesa.

Il Capitano relatore ha letto l' atto di accusa.

Il Presidente ha fatto leggere dal Cancelliere i verbali e le dichiarazioni pertinenti a' corpi de' delitti.

Il Presidente ha fatto leggere dallo stesso tutte le dichiarazioni sì a carico che a discarico.

Il Presidente ha interpellati gli accusati l' un dopo l' altro, se avessero osservazioni a fare.

L' accusato A. B. ha detto (riportarsi in macchietta)

Ovvero : *Nulla ha osservato.*

L' accusato C. D. idem. idem.

Ovvero : *Nulla ha osservato.*

(Lo stesso per qualunque numero di giudicabili)

Il Capitano Commessario del Re relatore ha fatto il rapporto della causa, ed ha emesso in pari tempo le sue conclusioni.

I difensori hanno arringato.

Il Presidente ha ordinato che gli accusati siano ricondotti nelle prigioni, ed i difensori si appartassero.

L' uom di legge ha dato il suo avviso.

L' uom di legge ed il relatore sonosi appartati.

La Commessione militare si è ritirata in segreto per decidere, assistita dal Cancelliere.

Fatto e chiuso oggi, giorno, mese, ed anno come sopra.

(Firme de' componenti dal Presidentte incominciando e compiendo al Cancelliere. In ogni margine il solo cognome di ciascuno. Il relatore e l' uom di legge visteranno l' atto nel modo

e ne'luoghi come qui dopo. Il suggello del Consesso sotto i componenti lo stesso.)

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

A. B.

(Suo suggello)

VISTO

Il Procurator Generale del Re ff. di uom di legge

C. D.

(Suo suggello)

§. **2309.** — Corrisposto avendo per tal modo alle frasi *Verbale sommario* il dovuto omaggio, colla esposizion pratica del competente modello, alla procedura del giudizio riediamo. Dopo gli adempimenti presidenziali in cotesto §. espressi, eseguito dal relatore il rapporto, e quinc' insieme pronunziate le sue conclusioni, il difensore arringherà — L' accusato e cotesto difensore sorton fuori dal tempio di Astrea — L' uom di legge dà il suo avviso — Questi ed il relatore si appartano — La Commessione militare pronunzia il suo giudizio, lungi da ogni estranea influenza — Tutti cotesti atti di sopra indicati si eseguiranno a porte chiuse, tra le parti in causa ed il Consesso: — *Art. 7 Reg. 24 maggio 1826* (*tom. 1.° pag. 82.*)

§. **2310.** — Pretendesi ora che noi di cotesto rapporto e conclusioni del pubblico ministero relatore diciamo — Esponiamone quindi la particolar locuzione, emersa dalla serie de' nostri uffizi giudiziari di simil torno e nell' interesse della legge, per taluni giudicati di già, che altrove furono delle nostre cure lo scopo.

Rapporto con conlusioni

del (grado) *Commessario del Re relatore nel giudizio di merito.*

Per (nomi e cognomi) *accusati di* (misfatti commessi)

Signori del Consesso.

§. **2311.** Il rapporto ne' giudizi di eccezione straordinaria in disamina, è il rapido cenno delle azioni costituenti l' accusa, dal-

tempo incominciando, quindi i nomi, cognomi e patria degli autori, il luogo, i detti de' testimoni di veduta o di conquesto, gli affronti, gl' ingeneri ed i loro risultamenti, l' arresto o la presentazione degli accusati, il discarico, e quindi le pruòve difensive che han tratto.

§. 2312. — Vuolsi ora che diciamo il donde ed i particolari di questa specie di rapporto, a preferenza di quello in giudizî ordinarî, che una qualçosa a dippiù comprende — La risposta sta nel senso materiale delle parole — Nella prima specie le forme di rito sonosi momentose ed abbreviative, e quindi tutto è quivi in macchietta — Nella seconda, percorrendo coteste forme di rito periodi di maggior legalità, esser denno più solenni e men ristrette.

§. 2313. — Ma del modello in parola ne rinveniam consegnato un triplice esempio ne' giudizî contra Tommasina De Simone e Caterina Lanzillotta; Raffaele Meta ed altri; Bonaventura Tricario alias Fradiavolo e Francesco Scarcella — Preghiam quindi consultarsi ne' correlativi luoghi al 3.° tomo.

§. 2314. — Non risparmiisi quinci la ridondanza nel subietto istesso, poichè una memoranda causa sostenuta con successo nella Calabria Ultra 2.ª comanda rammemorarsene, e quindi il riportarne testualmente la formola - che a quelle su accennate si affà in tutta la sua ampiezza, col nostro requirere in giunta, contro la perfidia della calunnia di taluni ed il profano genio di tali altri a falsare il vero e denunziare.

Rapporto con conclusioni

del 1. Tenente Sostituto Commessario del Re relatore nel giudizio di merito.

Per 1. *Antonetta*, 2. *Giovanni*, 3. *Vincenzo*, 4. *Luigi*, e 5. *Marco* — *Chiaromonti*

6. *Francesco*, e 7. *Giuseppe* — *Casadonti*

8. *Agostino Bertoni*, ed

9. *Angelo Del Rue*.

Accusati i primi cinque di sciente e volontaria ricettazione a fuorbanditi; il sesto e settimo di calunnia; l'ottavo ed il nono di falsa testimonianza.

Signori del Consesso

Un tal Marco, e suoi figli Antonetta, Giovanni, Vincenzo e Luigi Chiaromonti denunziati vennero alla giustizia di sciente e volontaria ricettazione a' fuorbanditi Angelo e Fulvio Capaccio, e Daniele Longo, da Francesco Casadonti e suo figlio Giuseppe.

Alla voce dell' Eterno, che d'un soffio strugge il corso e l'armonia de' pianeti, e scuopre non di rado dell' umana malizia gli empi disegni, i testimoni Agostino Bertone ed Angelo Del Rue, che nella istruzion primitiva assicurato aveano di aver veduto più volte entrare col favor delle tenebrie in casa de' Chiaromonti i fuorbanditi come sopra, interrogati novellamente dall' uffiziale di polizia locale, e messi in contraddizione co' denunzianti e gli accusati, si ritrattarono non solo, ma disvelarono de' Casadonti le trame per far loro avvalorare il rio disegno.

Dall' alto del nostro ministero sentimmo ancor noi il bisogno di conoscere più fondo, onde provocar con giustezza un risultamento.

Ripetuti gl' interrogatori e gli affronti, tutti i nostri voti ottennero il trionfo.

Dopo questo noi ci avvisiamo inchiedere, che questa Commessione militare dichiari:

1.° — Constare, che i nominati Marco, Antonetta, Giovanni, Vincenzo, e Luigi Chiaromonti, non sian colpevoli di sciente e volontaria ricettazione de' fuorbanditi Angelo e Fulvio Capaccio, e Daniele Longo; e quindi messi siano immantinenti in assoluta libertà.

2.° — Constare, che Francesco e Giuseppe Casadonti sian colpevoli di calunnia in pregiudizio de' cinque Chiaromonti come sopra.

3.° — Constare, che Agostino Bertone ed Angelo Del Rue sian colpevoli di falsa testimonianza a danno de' Chiaromonti medesimi.

4.° — Spedirsi mandato di arresto contra i due denunzianti Casadonti e testimoni Bertone e del Rue, ed aprirsi giudizio di calunnia e di falsa testimonianza rispettivamente contra gli stessi.

Catanzaro 13 marzo 1831.
Il 1.° Tenente Relator Sostituto
F. Siciliani.

§. **2315.** — Plaudite dal Consesso a voti unanimi coteste conclusioni sull' avviso uniforme dell' uom di legge, l' umanità e la giustizia ottennero pieno trionfo, e noi fummo paghi di veder sottratta dall' ultimo supplizio una malaugurata famiglia, che per sostener l'onore della interessante Antonetta aveasi attirato il più rio finire! . . .

§. **2316.** — Pretendesi indispensabile un comento alla nostra 4.ª domanda qui su emergente, e vi ademplamo di buon grado in questo luogo che della sentenza abbiam carico favellare, onde la menoma dubitanza non sorga alla intelligenza di chi ne abbisogna.

§. **2317.** — Verissimo il niego al Consiglio di guerra a pronunzlar sanzioni contra un denunziante, una parte civile od un testimone scoperto reo di calunnia o falsa testimonianza nel dibattimento, nel caso che pagano si sia, come nella soggetta specie; ma cotesto Consiglio di guerra quinci elevato a Commessione militare ha carico conoscere de' non militari misfatti. — E dunque rivestito del dritto da noi provocato colla domanda qui su espressa.

§. **2318.** — Dopo il di sopra abbiam carico esporre la favella pratica della decision diffinitiva, in coordinazione del nostro rapporto e conclucioni. — All' omaggio dunque adempiamo.

Decisione della commessione militare in giudizio diffinitivo.

§. **2319.** — Alle teorie che a cotesto giudizio della Commession militare strettamente si affauno adempiamo, poichè debito è nostro di nulla smettere di quanto l' invocato Regolamento del 24 maggio 1826 ci porge, e che abbiamo in paragrafi diversi chiamato in guarentigia.

§. **2320.** — Non ignorisi preliminarmente, che le sentenze diffinitive delle cause di eccezione straordinaria debbon rendersi col numero di tutt' i giudici — La maggioranza assoluta de' suffragi conchiuderà — In caso di parità, dovrà prevalere l' opinione più favorevole per l' accusato — Tutte le altre sentenze saran rese con un numero dispari di votanti, cioè con cinque quelle espresse ne' §§. **2103**, **2108**; **2256**, e con tre qualunque altra deliberazione che potrà aver luogo pria del giorno del diffinitivo giudizio : *art. 8 Regol. 24 maggio 1826.*

§. **2321.** — Valgasi il membrare, che in ogni deliberazione debb' esser preliminarmente sentito l' uom di legge — Il difensore dell' accusato sarà del pari inteso in tutte le deliberazioni posteriori all' atto di accusa : *detto art. 8.*

§. **2322.** — Se sarà profferita decisione di *consta che non è colpevole*, l' accusato sarà posto immantinenti in libertà : *art. 9 detto Regol.*

Alla Commessione militare è dato soggiungere in questa sentenza, che un procedimento di calunnia o di falso si apra contra il denunziante, o querelante, o testimone, che sia scoperto reo (*Ved.* §. **2316.**)

Il ristoro quindi de' danni ed interessi all'assolto è di dritto.

§. **2323.** — Ma se cotesta decisione sarà di *libertà provvisoria*, ed in qualunque caso di libertà, il giudicato rimaner dovrà sempre a disposizione della polizia : *art. 9 succitato.*

§. **2324.** — Sentesi quinc' il bisogno di coordinare al di sopra quanto sovranamente fu altrove ingiunto.

» La libertà (dice il legislatore augusto) dell' accusato avvie» ne, anco nel caso che un Consesso adotti la formola » *con» sta che abbia commesso* «, allorchè il fatto costato non è pre» veduto dalla legge » : *art. 200 Leg. Org. Sicil.*

Cotesta dottrina tragge maggior chiarore dalla Circolare de' 17 febbraio 1810 — « Niuna contravvenzione, niun delitto, niun mi» sfatto possono esser puniti con pene che non erano pronun» ziate dalla legge pria che fossero commessi ».

E dalla qui dopo sentenza dell' illustre Beccaria (*Trattato dei delitti e delle pene* §. *3.° e 4.°*) — « Le leggi (dice egli) de» cretar possono le sanzioni su i delitti. Questa facoltà non può ri» sedere che presso il legislatore. Nessun magistrato quindi può

» contar pene, nè accrescerle; poichè una pena accresciuta al
» di là del confine dalla legge fissato, è una pena, più un'al-
» tra pena — Non gli è concesso puranco interpetrar leggi pe-
» nali, essendo un dritto alla sola Sovranità serbato. Disde-
» gnisi quindi il comun assioma: *bisogna consultar la legge* ».
Che se d' altronde cotesto fatto constatato contenga una delle eccezioni perentorie, coteste eccezioni formano non per leggi punitive ma relative il soggetto della quistione di fatto.

§. **2325**. — Valgasi intanto osservare che le decisioni delle Commessioni militari sonosi inappellabili, e quindi non soggette a gravami di sorta: *art. 12 Decr. 24 maggio 1826 (tom. 1.° pag. 78)*

La loro esecuzione è momentosa, se risguardino misfatti previsti nel §. **2139** n.ri 1 e 2: *art. 13 detto Decreto.*

Per qualunque altro misfatto (*cit.* §. *n.* 5 *a* 7) il periodo non sarà mai minore delle ore 24, e talvolta qualche ora di più.

§. **2326**. — Vuolsi membrar quinci, che di qualunque condannatoria sentenza ha debito il relatore farne leggere al condannato dal Cancelliere la dispositiva, in presenza della guardia riunita sotto le armi: *art. 282 Stat. pen. mil.*

§. **2327**. — Dopo le premesse nozioni, sarebbeci debito riportare la favella pratica della decision diffinitiva che abbiamo avuto a meta; ma tenendone già i parlanti esempî ne' capitali giudizî da noi sostenuti contra Tommasina De Simone e Caterina Lanzillotta, Raffaele Meta ed altri, Bonaventura Tricarico alias Fradiavolo, si consultino coteste pagine al tomo 3.°

§. **2328**. — È di nostra pertinenza ora il dar posto in questo luogo alla dispositiva su espressa, come quella che alla condannatoria decisione susseguita, e vi adempiamo di buon grado.

Dispositiva della decisione condannatoria da leggersi al condannato

(*Art. 282 Stat. pen. mil.*)

§. **2329**. — Risparmiisi un dovere che il laconismo esige e comanda — Dichiariam pure di aver esposto di già quanto per isviluppi e nozioni al presente modello si affà (§. **1042** *e segg. con la formola*); e riportatane la particolar locuzione

per giudizî ordinarî e di eccezione straordinaria puranco, noi preghiamo consultarsi quivi.

Ei non si smemori quinci, che se di esecuzione di giudizî ordinarî si tratti, per effetto di rigetto di ricorso prodotto all' alta Corte militare dal Commessario del Re o dal condannato, si ha carico preliminarmente a tutto di far leggere a cotesto condannato un estratto dell' arresto. — Questo adempimento certificar deesi a piè dello stesso, del pari che gli atti riportati nelle formole.

§. **2329**. — Ma ecco del pubblico ministero relatore un dover funesto! . . . un dovere che alla sua tremenda veste si addice, e seco insieme altri che nell' attimo istesso gli è ingiunto compiere, cioè:

1.° — Ordinare al custode delle prigioni il rilascio del condannato per mettersi in cappella;

2.° — Far certificare la messa in cappella dal Cancelliere;

3.° — Uffiziare il Vescovo per l' immediata destinazione de'Padri assistenti;

4.° — Uffiziare l' Intendente della provincia per le disposizioni conservative dell' ordine pubblico;

5.° — Uffiziare il Comandante le armi per le disposizioni di risultamento.

Presentiamo di tutti cotesti carichi i rispettivi modelli, incominciando dal primo.

Ordinativo al custode delle prigioni per lo rilascio del condannato da mettersi in cappella.

È ingiunto al custode delle prigioni centrali (o militari) *di questo capoluogo di rilasciare al capo della forza militare esibitore di questo foglio*, *il condannato a morte* (nome, cognome e patria) *per esser messo in cappella.*

Data (giorno, mese, anno, ed ora, tuttò a lettere)

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

A. B.

(Suo suggello)

§. **2330**. — Al secondo modello adempiendo noi ne presentiam la formola.

Certificato del Cancelliere a piè della decisione condannatoria del giorno ed ora della messa in cappella del condannato.

Certifico in qui sottoscritto Cancelliere presso la Commessione militare di (provincia), *che il condannato* (nome e cognome) *è stato messo in cappella in questo momento che si contano le ore* (riportarsi in estensum) *di questo medesimo giorno.*

Data (tutta in lettere)

Il Cancelliere

A. B.

Visto

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

C. D.

(Suo suggello)

§. 2331. — Al terzo dovere facendoci eccone la formola.

Uffizio all'Ordinario diocesano per la destinazione de' Padri assistenti al condannato.

COMMESSARIATO DEL RE
E RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Pressantissimo

All'Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Arcivescovo (*o Vescovo*) di...

(*Residenza*)

Data . . .

Illustrissimo e Reverendiss. Signore

Avendo questa Commessione militare con decisione di pari data condannato alla pena della fucilazione (*nome, cognome e patria*), ho disposto che sia messo in cappella.

È di pertinenza dell'autorità di lei, Monsignor Arcivescovo (*o Vescovo*) di emetter sollecitamente le disposizioni che si convengono, perchè si trasferiscano quivi i padri assistenti che le piacerà destinare, onde ricevere i conforti della nostra augusta Religione nel periodo delle ore ventiquattro concessogli dalla legge, e nel raccoglimento richiamare nel suo animo la devozione che la santità de' soccorsi religiosi esige.

Il (*grado*) Commessario del Re relatore

A. B.

§. 2332. — Al quarto impegno volgendoci eccone la competente formola.

Uffizio all' Intendente della provincia per le sue disposizioni atte a conservare la tranquillità pubblica.

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Data . . .

Signor Intendente

Avendo questo militar Consesso con decisione del giorno condannato all' ultimo supplizio (*nome* , *cognome e patria*), ho disposto che sia messo in cappella per subire la pena inflittagli nel tramonto delle ore 24 dalla legge concessogli.

Gradisca l' autorità di lei disporre il convenevole dalla sua parte per la conservazione della pubblica tranquillità alle cure di lei sovranamente affidata.

Il (*grado*) Commessario del Re relatore

A. B.

Al Signore

Il Signor Intendente della provincia di . . .

(*Dimora*)

§. 2333. — All' ultimo dover facendoci , eccone l' analoga formola.

Uffizio al Comandante della provincia per la esecuzione della condanna e disposizioni dalla sua parte.

COMMESSARIATO DEL RE
E RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

Dominante è il mio dovere di manifestare all' autorità sua , che queste Commessione militare con sentenza di pari data ha condannato alla pena della fucilazione (*nome* , *cognome* , *e patria*).

Avendo disposto di già che sia messo in cappella in questo momento che si contano le ore (*riportarsi in extensum*) italiane , eseguir deesi la condanna suddetta domani all'ora istessa.

Ovvero (*se sia l' esecuzione per condanna prevista nel §. 2325 si dirà*) eseguir deesi la condanna suindicata per l' ora (*esprimersi a lettere*).

Si compiaccia quindi emettere le disposizioni convenevoli, onde una competente forza militare riceva il condannato come sopra nel (*luogo ove rinviensi in cappella*) di questo capoluogo ove rinviensi, previo ricevo dal regolamento previsto, e lo conduca sul teatro della esecuzione, ove mi trasferirò col Cancelliere per gli adempimenti dalla mia parte, e presenziare alla esecuzione.

Al Signore

Il Signor (*grado*) Comandante le armi nella provincia....

(*Dimora*)

Il (*grado*) Commessario del Re relatore

A. B.

§. 2334. — Alla subita pena della fucilazione anco degli altri doveri al Commessario del Re relatore van congiunti, cioè :

1.° — Uffiziare il sindaco per la momentosa umazione del giustiziato ;

2.° — Far certificare dal Cancelliere la subita pena dal condannato ;

3.° — Formare un estratto del condannatorio giudizio eseguito di già, ed ordinarne l' impressione di 120 copie per diramarsi ;

4.° — Spedire le copie del giudizio suddetto ;

5.° — Soddisfare il custode delle prigioni delle spese occorse nelle ore 24 di cappella al condannato ;

6.° — Lo stesso, per opere o prestazioni occorse nella esecuzione della condanna medesima, se ve ne siano ;

7.° — Indennizzare il tipografo della impressione degli estratti espressi nel n.° 3 ;

8.° — Formare gli estratti esecutori per lo ricupero delle spese del giudizio dal Real Tesoro ;

9.° — Rimettersi con uffizio alla competente autorità.

§. 2335. — Alla esposizione di tutti cotesti modelli facciamoci dal primo incominciando.

Uffizio al Sindaco per la umazione del giustiziato, con richiesta dell'estratto di morte.

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .
N.°

FILIAZIONE DEL GIUSTIZIATO

1. Nome e Cognome	9. Fronte
2. Genitori	10. Occhi
3. Età	11. Naso
4. Patria	12. Bocca
5. Provincia	13. Mento
6. Condizione	14. Colore
7. Statura	15. Marche apparenti.
8. Capelli	

Al Signor Sindaco ff. da Uffiziale dello stato civile del Comune di...

(Dimora)

Data . . .

Signor Sindaco

Mi premuro farle noto, che in questo momento che si contano le ore *(riportarsi in estensum)* ho fatto eseguire la condanna alla pena della fucilazione pronunziata ieri da questa Commessione militare contro *(nome, cognome e patria)*

Gradisca disporre il convenevole per l'umazione del cadavere, sistente nel luogo detto *(si riporti)*, dove la condannatoria decisione del Consesso suddetto si è eseguita.

Le piaccia in esito farmi tenere l'estratto di morte del medesimo per l'uso di regola.

Il *(grado* Commessario del Re relatore

A. B.

§. 2336. — Al secondo modello volgiamoci.

Certificato del Cancelliere sulla subita pena dal condannato in dorso alla original decisione ed alle copie.

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere di essersi data piena esecuzione alla presente sentenza in questo sottoscritto giorno alle ore (riportarsi queste in estensum), *e di aver tramandato il condannato l'ultimo respiro sotto la scarica delle armi da fuoco del distaccamento di* (arma incaricata della esecuzione)

Data (giorno , mese ed anno , tutto il lettere)

A. B. Cancelliere.

VISTO

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

C. D.

(Suggello)

§. 2337. — Adempiam ora al terzo modello.

Estratto di decisione per imprimerne centoventi copie.

§. 2338. — Perchè noi non diciamo qual render possasi in grado la formola che abbiam debito or presentare, il dirà la trascrizion testuale del lavoro di simil torno che ci fu d'uopo compilare in esito della capital causa contra Pasquale Dardes ed altri.

Contenendosi in cotesto estratto un estraordinario evento, ecco il donde noi ci avvisiamo compier così il nostro impegno.

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle due Sicilie.

L'anno milleottocentoquarantasette, il giorno venti del mese di ottobre, in Cosenza.

La Commessione militare della provincia di Calabria Citeriore;

Riunita in virtù de' Reali Decreti del 24 maggio 1326 e 18 agosto 1845, e d'ordine del Comando delle armi della provincia istessa;

Per giudicare:

1. *Pasquale Dardes, fu Nicola, di anni 32, mulattiere;*
2. *Giuseppe Dardes, fu Nicola, di anni 30, mulattiere;*
3. *Vincenzo D'Elise, fu Francesco, di anni 22, bracciale;*
4. *Antonio Scarpello, fu Ignazio, di anni 35, mulattiere;*
5. *Domenico Scarpello, fu Giuseppe, di anni 24, mulattiere;*

Tutti di Sammarco.

Accusati corrispettivamente:

1.° — *D'incesso in comitiva armata per la campagna, commettendo delitti, misfatti ed altri eccessi, ne' mesi di a-*

prile al giugno anno volgente ;

2.° — *Di furti violenti accompagnati da violenza pubblica a danno di diversi ;*

3.° — *Di complicità ne' medesimi , e di conservazione di oggetti furtivi ;*

4.° — *Di omicidi con atti concomitanti (in un di essi) d' inaudita ferocia , in persona di Michelina Servidio.*

Sulla quistione proposta dal Presidente :

La Commessione militare ;

Difformemente alla requisitoria del Capitano Commessario del Re relatore , di condannarsi indistintamente , e tutti e cinque alla pena della fucilazione.

Ed uniformemente all' avviso dell' uom di legge ;

A voti unanimi ha dichiarato :

1.° — *Constare che Pasquale Dardes , Vincenzo D' Elise e Domenico Scarpello sian colpevoli d' incesso in comitiva armata per la campagna , di cui Pasquale Dardes era capo ;*

2.° — *Constare , che Antonio Scarpello abbia scientemente e volontariamente aiutato ed assistito alla scorreria suddetta , e ne' misfatti di cui è accusato ;*

3.° — *Non constare , che Giuseppe Dardes sia colpevole di complicità nella scorreria , e di ricettazione di oggetti furtivi.*

Sulla quistione di dritto ;

Veduti gli articoli 4 del Real Decreto del 30 agosto 1821 , 369 Statuto penale militare , e 296 e 149 Leggi di rito penale ;

Ha condannato e condanna Pasquale Dardes , Vincenzo D' Elise , Antonio e Domenico Scarpello alla pena di morte , da eseguirsi per via di fucilazione, a cura e diligenza del Capitano Commessario del Re relatore, ed alle spese del giudizio.

Per Giuseppe Dardes poi ordina , che sia posto in libertà provvisoria , rimanendo a disposizione della Polizia generale.

Segnati.

D. Bernardo Spina Tenente Colonnello Presidente
Cav. D. Francesco Palazzi Capitano.
Cav. D. Carlo Guerino Capitano del 5.° Reggimento di Linea.
Cav. D. Francesco Grandinetti 2.° Tenente.
Cav. D. Ignazio Stancati 2.° Tenente.
D. Mariano Del Giudice Alfiere.
Raffaele D' Alessandro Caporale Cancelliere.

Giudici.

Per estratto conforme
Il Caporale Cancelliere
Raffaele D'Alessandro.

Visto

Il Capitano Commessario del Re relatore
Cav. Ferdinando Siciliani.

Visto

Il Giudice destinato colle ff. di pubblico ministero
Antonio Pepe.

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere presso la Commessione militare di Calabria Citeriore, come i condannati Pasquale Dardes, Vincenzo D' Elise, Antonio e Domenico Scarpello, sono stati messi in cappella in questo momento che si contano le due pomeridiane di questo istesso giorno; ma sovraggiunto dopo due ore telegrafico comandamento di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, di eseguirsi la condanna contra il solo capo della comitiva, il signor Capitano Commessario del Re relatore ha disposto far rientrare in carcere i tre ultimi, rimaner facendo in cappella il solo Pasquale Dardes qual capo della banda.

Cosenza li venti ottobre 1847

Il Caporal Cancelliere
Raffaele D' Alessandro.

Visto

Il Capitano Commessario del Re relatore
F. Siciliani.

Certifico io qui sottoscritto Cancelliere di essersi dato pieno adempimento alla presente sentenza in questo giorno alle

ore due e mezzo pomeridiane, e di esser rimasto estinto il condannato Pasquale Dardes sotto la scarica della fucileria di un distaccamento del 5.° Reggimento di Linea incaricato della esecuzione.

Cosenza li ventuno ottobre 1847.

Il Caporal Cancelliere
Raffaele D' Alessandro.

VISTO

Il Capitano Commessario del Re relatore
F. Siciliani.

§. **2339.** — Al quarto dovere adempiendo, non si smemori che triplice è la spedizione delle copie del pronunziato giudizio, cioè una all' Intendente della provincia, e due agli Eccellentissimi di grazia e giustizia e della polizia generale.

Presentiam della prima la formola.

Uffizio all' Intendente della provincia portante copia del pronunziato giudizio.

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Al Signore

Il Signor Intendente della provincia di . . .

(Residenza)

Data . . .

Signor Intendente

Il pronunziato giudizio da questo militar Consesso contra (*nome*, *cognome*, *e patria*) comanda tributo, e l' autorità di lei lo rinverrà nella copia di esso, che mi fo in pregio farle tenere per l' uso di regola.

Il (*grado*) Commessario del Re relatore

A. B.

§. **2340.** — All' altra spedizione adempiendo eccone la formola.

Uffizio al comandante le armi della provincia portante le due copie del pronunziato giudizio per rimetterle agli Ministri di grazia e giustizia e della polizia generale.

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .

N.°

Al Signore

il Signor (*grado*) Comandante le armi della provincia di . . .

(*Residenza*)

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante

In omaggio dell'art. 10 del Regolamento del 24 maggio 1826, mi si dia il confogliare, in doppia spedizione, all'autorità sua copia del pronunziato giudizio da questa Commessione militare, contra (*nome, cognome, e patria*), perchè si compiaccia farla giungere agli Eccellentissimi di grazia e giustizia e della polizia generale.

Il (*grado*) Commessario del Relatore

A. B.

CAP. 5.

SPESE PER L' ESECUZIONE DEL GIUDICATO.

§. 2341. — Facciamoci ora a parlare e dare i modelli de' diversi modi di soddisfare e ricuperare la spese accagionate dal giudizio condannatorio.

Notamento delle spese di cibaria anticipate dal custode delle prigioni centrali o militari (suo nome e cognome) *al condannato a morte dalla Commessione militare di questa provincia* (nome e cognome del condannato) *durante le ore 24 di cappella, per esserne*

rivaluto dall' amministrazione del registro e bollo.

Giorno *Mese* *Anno* *Ora del dì* *Ora della notte in cui si somministrano i cibari al condannato.*	*Dettaglio de' generi di commestibili che si somministrano al condannato.*	*Montare de' generi commestibili somministrati.*		*Ricevuta della parte prendente* (ch' esser dee una persona proba delle prigioni, o fuori di esse, nel modo qui dopo)
		Ducati	*Grana*	*Dichiaro io qui sottoscritto di aver ricevuto dal signor* (nome e cognome del custode) *la somma di* (indicarsi in lettere) *per importo de' generi commestibili controscritti.* *A. B.* (parte prendente) *Data . . .* *C. D. Custode maggiore.*

§. **2342.** — Ei non si smemori in questo luogo, che di un mandato di pagamento abbiamo a meta, di taluni particolari che allo stesso rannodansi, per avvantaggiarsene nel bisogno.

1.° — Ogni mandato contener dee l' espressa menzione dell'articolo del Sovrano disposto che l' autorizza. Manco siffatto tragge il rigetto del mandato in disamina : *art. 4 Decr. 13 genn. 1817.*

2.° — Mandato della presente specie, pertenendosi alle spese non urgenti (*art. 3 detto Decr.*), ha debito esser fregiato puranco del *Visto* del Controloro, ond' esser soddisfatto : *art. 66*

Decr. med. — Facciamoci ora alla particolar locuzione di cotesto mandato.

PROVINCIA DI . . .

Processo della Commessione militare N.° .. del Registro
A carico di (nome, cognome e patria dell'accusato) N.° .. della Causa
Accusato di (reato commesso, ed a danno di chi) N.° .. del Mandato

Il signor (nome e cognome) *custode delle prigioni centrali* (o militari) *di questo capoluogo*, *avendo chiesto il pagamento delle spese erogate durante le ventiquattr' ore di cappella al condannato* (nome , cognome e patria)

Noi (nome , cognome , e grado) *Relatore presso la Commessione militare della provincia di* . . .

Veduto il notamento del custode suddetto, *portante la spesa di cibaria anticipata al condannato a morte* (nome e cognome) *in ducati* (riportarsi in estensum)

Veduto l' art. 2.° del Real Decreto de' 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia ;

Veduta la Circolare del 17 aprile 1833, *colla quale ci si autorizza ad ordinanzare il notamento di sopra* :

Rendiamo esecutorio il presente notamento di spese di cibaria anticipate dal custode (ripetersi il nome e cognome) *al condannato suddetto nelle ore 24 di cappella* , *in ducati* (ripetersi a lettere)

In virtù di che l' Amministrazione del registro e bollo è autorizzata pagare cotesta spesa.

Data (giorno , mese , ed anno a lettere)

Il (grado) *Commessario del Re relatore*

A. B.

(Suggello)

§. **2343.** — Ma , tra le spese che nella soggetta specie rannodansi , sonovi :

1.° — quelle di esecuzione : *art. 2 n.° 11 Decr. 13 genn. 1817* ;

2.° — quelle di sepoltura del giustiziato : *art. 22 n.° 4 ivi.*

Le prime risguardar possono : 1. gli artigiani di qualunque specie ; 2. i ristori che abbisognar possono nel transito al condan-

nato; 3. le vetture, le portantine, ed altro che necessitar puole fino alla esecuzione della condanna.

Le seconde riflettono i becchini, ed altra spesa per eseguirsi la sotterrazione.

§. 2344. — Le spese suindicate sogliönsi d'ordinario anticipare dall' agente di polizia che assiste alla esecuzione. — In tal destro il relatore ordinerà il pagamento in vista di un uffizio che ha debito ricevere dall' agente suddetto preliminarmente, portante il dettaglio che ne costituisce la base.

Ma se poi le opere siansi apprestate per effetto di particolari incarichi, il pagamento si ordinerà in seguito di domanda dell' interessato.

Tanto gli uni che altri pagamenti faranosi in dorso all'uffizio od alla domanda suindicata.

§. 2345. — A' particolari modelli de' mandati di sopra facendoci, presentiam quello della prima specie.

Mandato di pagamento a favore di artigiani, vetturini, facchini, od altri adibiti per l' esecuzione della condanna.

PROVINCIA DI . . . .

Processo della Commessione militare N.°. . . del Registro
A carico di (nome, cognome, e patria dell'accusato) N.°. . . della Causa
Accusato di (reato commesso, ed a danno di chi.) N.°. . . del Mandato

Veduto l' uffizio del signor (Commessario, Ispettore, od altro funzionario di polizia) *del* (giorno, mese, ed anno, e n.°) *portante inchiesta di rimborso delle spese da lui anticipate ad operai diversi e facchini adibiti per la esecuzione della pena del condannato a morte* (nome, cognome, e patria.)

Ovvero (se siansi apprestate le opere dalle persone istesse si dirà:)

Veduta la domanda de' (nomi e cognomi degli artigiani, vetturini, o facchini) *tendente ad ottenere il pagamento della loro opera apprestata per la esecuzione della condanna di morte contra* (nome, cognome, e patria)

Letto l' accerto in dorso del signor (nome e cognome del-

l' agente di polizia) *sulla realtà delle apprestate opere nella esecuzione come sopra;*

Veduto l' art. 2.° n.° 11 del Real Decreto de' 13 gennaio 1817, e Sovrano Rescritto del 6 marzo 1822;

Rendiamo esecutorio il presente uffizio (o la presente domanda) *a favore degli artigiani* (nomi e cognomi, o de' vetturini, nomi e cognomi, o de' facchini, nomi e cognomi) *nella somma di* (riportarsi in estensum, e se per più persone precisarsi quanto per cadauno), *per opera da loro apprestata* (o per trasporti da essi eseguiti) *per la esecuzione della condanna di morte contra il suddetto* (nome e cognome.)

In virtù di che la Cassa del registro e bollo è autorizzata a pagare la presente spesa.

Data (giorno, mese, ed anno a lettere)
Il (grado) *Commessario del Re relatore*
A. B.
(Suggello)

§. 2346. — All' altro modello de' mandati per ispese di esecuzione adempiendo, ne presentiam la formola.

Mandato di pagamento a favor de' becchini per l' umazione del giustiziato.

(La leggenda del principio della precedente formola è la stessa della presente — Indi si dirà:)

Veduta la retroscritta domanda de' becchini (nomi e cognomi), *colla quale implorano l' indennizzo della umazione del giustiziato* (nome, cognome, e patria);

Veduto l' art. 22 n.° 4 del Real Decreto de' 13 gennaio 1817:

Rendiamo esecutoria la presente domanda a favore de' becchini (nomi e cognomi) *nella somma di carlini* (riportarsi in lettere) *per l' umazione da loro eseguita del giustiziato* (nome e cognome) *come sopra.*

Per effetto di che l' Amministrazione del registro e bollo è facoltata a pagare questa spesa.

Data (giorno, mese, ed anno a lettere.)
Il (grado) *Commessario del Re relatore*
A. B.
(Suggello)

§. **2347**. — Ma non soprassaltiamo in questo luogo taiune nozioni che a' nostri colleghi tassatori son d' uopo, onde avvantaggiarsene.

Ci arginiam sulle pratiche da noi serbate nell' esercizio della nostra carica, poichè tenendosi la legge a questo riguardo in serbo, ripone alla prudenza del Commessario del Re il tassare le indennità, secondo l' opera delle persone adibite alla esecuzione della giustizia, di cui abbiam fatt' oggetto.

A coteste persone noi abbiam tassato per la loro opera di due a tre ore grana 30. — Se fuori residenza, oltre l' indennità, abbiam concesso un compenso per viaggio e pernottazione, da tassarsi come spese urgenti su' fondi di giustizia.

§. **2348**. — Al settimo dover volgendoci, noi abbiam carico non tenere in serbo, che allo indennizzamento delle spese di stampa al tipografo comanda bisogno premettere la nomina dello stesso.

Trovandosi intanto riportate coteste formole nella 4.ª parte a pag. 210 a 212, noi rimandiamo affatto alle medesime colle variazioni segnenti:

Sull' ordinanza di nomina del tipografo

La locuzione è perfettamente coerente a quella de' giudizî di eccezione straordinaria, ammeno le parole che a giudizî militari ordinarî esclusivamente pertengonsi.

Sull' indennizzo delle spese di stampa al tipografo.

L' intestazione della formola al §. **2073** è irrituale; si sostituisca quella del §. **2338**.

La frase *dell' assente* alla prima formola resta annullata — Così anco abbiansi come inesistenti le parole *dichiarando in pari tempo* ec., perchè incoerenti.

§. **2349**. — All' ottavo impegno facondoci, noi l' abbiam di già nel §. **1083** e segg. — Pertenendo intanto a giudizî ordinarî questo estratto esecutorio; resta annullata la leggenda *il Con-*

siglio di guerra ec. ec., e sostituita invece le più affacente: *presso la Commessione militare della provincia di . . .*

§. 2330. — All' ultimo dover facendoci, noi lo rinviam del pari colla formola alla pag. 166.

Uffizio trasmessivo dell' estratto esecutorio per lo ricupero delle spese dal condannato.

Essendo perfettamente uniforme a quello della soggetta specie, valgasi dello stesso nel bisogno.

CAP. 6.

INVIO DELLA PROCESSURA AL PROCURATOR GENERALE DEL RE.

§. 2331. — E completo dello espletamento del capital giudizio che abbiam fin qui avuto a meta, tributar dobbiamo una qualche altra cosa, e vi adempiamo di buon grado.

Già noto che le processure delle cause non militari, attibuite occasionalmente alla conoscenza de' tribunali eccezionali straordinari, alle gran Corti punitrici si pertengono.

Alla pervenienza quindi dell' estratto di morte, richiesto coll' uffizio al §. 2333, il Commessario del Re relatore, unendo cotesto documento al volume corrente, al par degli atti tutti del giudizio terminativo, spedirà la processura espletata valendosi della seguente formola.

Uffizio trasmessivo della processura espletata alla Procura generale.

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .
N.°

Data . . .

Signor Procuratore generale

Allo espletamento della causa a carico di (*nome, cognome e patria*) strettamente rannodasi il dovere di

Vol. 1.° carte scritte . . .
Vol. 2.° C. S. . . .
Vol. 3.° C. S. . . .

Al Signore

Il Signor Procuratore Generale presso la Gran Corte punitrice di . . .

(*Dimora*)

trasmettere a cotesta Procora generale la processura che al medesimo risguarda in volumi e carte scritte come in margine.

Mi onori della pervenienza.

Il (*grado*) Commessario del Re

A. B.

CAP. 7.

CASI STRAORDINARI IN GIUDIZI CAPITALI

§. 2352. — Dopo presentate le formole tutte che allo espletamento del giudizio di merito si affacevano, riediamo al n.° 3.° **§. 2292**, poichè una qualche altra cosa àbbiam debito tributargli.

Dicemmo quivi, che ove nel giorno istesso cause diverse trattar doveansi, un ruolo ne avrebbe affissata la serie per ordine di poziorità.

Or: la brama di sparger sempre luce novella al nostro lavoro, colla presentazione di straordinarî casi, sostenuti nell'esercizio della nostra carica, ci ha determinati coordinare, come adempiamo, allo espletamento del capital giudizio, quelli qui dopo in camera di consiglio, cioè:

1.° — Nell'interesse di Giuseppe Fucile per immaginata corrispondenza con malfattori, e complicità ne' loro misfatti;

2.° — A riguardo di Pietro Forcinito, rivenendo noi dall'atto di accusa nel preliminar giudizio;

3.° — Nell'interesse della legge, in caso di erroneo decesso del famoso fuorbandito Bruno Conforti;

4.° — Per estinzione di azion penale contro Giacomo Ciciarelli;

5.° — A favore di dodici uccisori di un fuorbandito;

6.° — Per inchiesta di atti da una gran Corte, trovandosi ovver no alla disamina del potere giudiziario eccezionale straordinario.

§. 2333. — Premesso il cenno suindicato, presentiamo di cotesti atti i rispettivi modelli, incominciando dal nostro uffizio giudiziario, che trasse la pronunzia della decisione espressa col n.° 1.°

Rapporto con requisitoria

del Capitano Commessario del Re relatore per libertà provvisoria in camera di consiglio per Giuseppe Fucile imputato di complicità in misfatti di scorreria.

Signori del Consesso ec. ec.

§. 2334. — Questo nostro uffizio giudiziario che addimostra il maligno genio di addebitar altrui di capitali misfatti, è un monumento parlante del nostro doveroso interessamento alla protezione de' dritti della sventura — Preghiam dunque di consultare le pagine correlative al tomo 3.° per acconvincersene.

§. 2335. — Ma cotesta nostra rimostranza abbisognava di un ampio plauso del Consesso per rendere più salde le nostre procedure, ed eccone l'esempio colla formola seguente.

Decisione di libertà provvisoria nell' interesse di Giuseppe Fucile.

§. 2336. — Così anco questo giudicato rinvenendosi nelle pagine istesse abbiasi in grado consultarsi quei fogli.

§. 2337. — L'ordin cronologico serbando, ecco un nostro atto giudiziario nell' interesse della legge, onde far salvi gli augusti suoi dritti, in caso di erroneo decesso di un ribelle figlio della patria — Conoscerassene la ragionevolezza, e fors' anco l' effervescenza del nostro requirere nella seguente causa.

Rapporto con requisitoria

del Capitano Commessario del Re relatore in camera di consiglio in un giudizio di dubbio decesso per l' asserto defunto Bruno Conforti imputato di scorreria in comitiva armata per la campagna.

Signori del Consesso ec. ec.

§. 2356. — Un plauso di ugual torno meritato avendo i nostri ragionamenti di dritto, esigono farsi noti, per onorare il nostro lavoro, e lo contestiam con le stesse pagine del tomo 3.°

Decisione sul dubbio decesso di Bruno Conforti.

§. 2357. Erasi pronunziata libertà provvisoria nel 1844 nell' interesse di un tal Giacomo Ciciarelli per difetto di pruove.

Decorso lo stadio di due anni senza sovraggiugner nuovi lumi, ricusavasi in onta rilasciargli la gran Corte la perquisizione libera — Con sua supplica a noi diretta interpose i provvediment. di legge. — Noi li provocammo dal Consesso, come vedesi a detto tomo 3.° e lo addimostriamo colla seguente

Decisione di estinzione di azion penale nell' interesse di Giacomo Ciciarelli, e trasmutata in diffinitiva la preparatoria sentenza di libertà provvisoria.

§. 2358. — A' modelli delle forme di rito per estraordinari casi, noi congiungiam quello di libertà provvisoria, provocata nell' interesse di uno de' coaccusati, rivenendo dal nostro atto di accusa, nel giudizio preliminare contra undici incessori.

Presentiamone dunque la norma.

Al Signore

Il Signor Tenente Colonnello Cav. D. Paolo Simoneschi Comandante le armi in

Cosenza.

Dietro accordo col signor Presidente, gradisca l'autorità di lei disporre la nomina del Consesso, da riunirsi coll'assistenza dell'uom di legge per lo giorno 26 mese volgente, nella solita sala di udienza del palazzo di giustizia.

Il Capitano Commessario del Re relatore

Ferdinando Siciliani

§. 2561. — Risparmiam quinci il riportare l'invocato ordine, e quindi le forme di rito che allo stesso si affanno, avendone fatto oggetto altrove, ed intratteniamoci solo a consegnare in questo luogo il provvedimento del Consesso che abbiamo a meta.

Deliberazione sul premio concesso agli uccisori del fuorbandito Giuseppe Gagliardi.

Ferdinando II.

per la grazia di Dio Re del regno delle Due Sicilie.

L'anno mille ottocento quarantotto, il giorno ventisei del mese di gennaio, in Cosenza.

La Commessione militare di Calabria Citeriore,

Riunita per effetto dell'art. 9 del Real Decreto de' 30 agosto 1821, ed in virtù d'Ordine del Comando delle armi della provincia istessa de' 25 mese in corso n. 72;

Ad oggetto di deliberare sul premio dovuto agli uccisori del fuorbandito Giuseppe Gagliardi del Comune di Trenta, avvenuta nel dì 17 decorso mese di dicembre:

Letti i rapporti sulla uccisione come sopra, e sulla qualità dell'ucciso Giuseppe Gagliardi;

Udita la requisitoria del Capitano Commessario del Re relatore, colla quale ha osservato;

1.° — Che l' ucciso Giuseppe Gagliardi non era capo della banda di Pietro Maria Buonfiglio, nè di quella di Natale Faraca, delle quali in epoche diverse fe' parte senza esercitare superiorità di comando.

2.° — Che comunque l'uccisione del Gagliardi siasi accreditata a 12 agenti della pubblica forza sotto al comando del 1.° Sergente di gendarmeria Antonio Saracelli; ma dal rapporto del Giudice Regio di Acri, nel cui territorio l' uccisione avvenne, si assicura che la morte del ribelle Gagliardi era dovuta all' unica zelosa e vigile destra del capo - squadriglia Giuseppe Fabiano, di Gimigliano in provincia di Calabria Ultra 2.ª, sotto la quale ei cadde estinto.

3.° Che cotesto rapporto, comunque meritorio di piena fede, ma non avvalorato da documenti di rito, rendesi compromessivo a' dritti degli altri agenti della pubblica forza, e quindi il circoscriversi di questo Consesso alla giurisprudenza regolatrice delle dubitanze.

4.° Che il responsivo uffizio del Capitano di gendarmeria Suarez, essendo un estragiudizial elemento, non costituisce pruova dalla legge prevista nella soggetta specie.

Ha chiesto liberarsi a'componenti della pubblica forza, Nicola Antonio Saracelli 1.° Sergente, Palmantonio Cinnante gendarme, Antonio Maida idem, Carmine Santullo idem, Gabriele De Marco idem, Vincenzo Tallarico squadriglia, Tommaso Scorzofava idem, Giuseppe Fabiano idem, Francesco Paonessa idem, Giuseppe Fabiano di Gimigliano idem, Saverio Iacobino idem, Santo Marmo idem, la somma di ducati cento, cioè ducati venticinque a Giuseppe Fabiano, che nella uccisione del fuorbandito Gagliardi singolarmente e zelantemente si contraddistinse, ed i rimanenti ducati settantacinque divisi siano ugualmente pro rata *agli undici altri individui che la componevano.*

Udito l' uom di legge, il quale col suo avviso è stato perfettamente uniforme alla domanda del Capitan relatore.

Considerando che lo zelo, la vigilanza e l'entusiasmo mostrato dal capo-squadriglia Giuseppe Fabiano di Gimigliano, merita sicuramente ladi e particolar munificenza;

Adottando in linea di considerati le osservazioni del Capitan relatore;

Ordina che liberati siano ducati cento agl' individui della pubblica forza su accennati, pagandosene cioè, ducati venticinque al capo-squadriglia Giuseppe Fabiano di Gimigliano in provincia di Calabria Ultra 2.ª ed i rimanenti ducati settantacinque divisi per uguali rate agli altri componenti della stessa.

Fatto e deliberato, oggi, giorno, mese, ed anno come sopra.

Segnati

Bernardo Spina Tenente Colonnello Presidente
Cav. Francesco Palazzi Capitano
Cav. Carlo Guerino Capitano del 5.° di Linea
Cav. Francesco Grandinetti 2.° Tenente
Cav. Ignazio Stancati idem
Mariano Del Giudice — Alfiere
Giudici

Raffaele D' Alessandro Caporale Cancelliere.

(Suggello)

Visto

Il Capitano Commessario del Re relatore
Cav. Ferdinando Siciliani.

(Suggello)

Visto

Il Procuratore Generale del Re
Pasquale Barletta.

§. **2362.** — Ma cotesto provvedimento per meritare esecuzione a pro degli uccisori, ha d' uopo ordinanzarsi dal pubblico ministero relatore in dorso.— Valgasi quindi della leggenda al §. **2345** dapprima; poscia si dirà :

Veduto il provvedimento di questo militar Consesso ;

Veduto l' art. 9 del Real Decreto de' 3) agosto 1821, autorizza l' ordinato pagamento;

Rendiamo esecutorio il provvedimento di sopra per la somma di ducati cento, da pagarsi a favore degl' individui quivi espressi, nel modo e nelle dande rispettivamente stabilite.

Per effetto di che ec. V. pag. 350 in fine.

CAP. 9.

RICHIESTA DI ATTI PER COMPETENZA DAL POTERE ORDINARIO.

§. 2363. — All' ultimo dover facendoci, eccoci ad appresentarne il modello, di che nell' esercizio della nostra carica abbiam avuto il bisogno valerci, or rieusandoci ed or prestando il nostro assentimento, allorchè dall' ordinario potere venga inchiesto il Relatorè della trasmissione di atti a carico di giudicabili per reati rispettivamente attribuiti — Il dover quindi a riunirsi la militar Commessione in forma rappresentativa, in virtù dell' art. 91 Statuto penale militare e Sovrano Rescritto de' 3 luglio 1834, per emettere i provvedimenti che crederà sull' oggetto — Il bisogno quindi della seguente formola.

Deliberazione sull' inchiesta di atti dall' ordinario potere.

Ferdinando II.

per la grazia di Dio
Re del regno delle Due Sicilie

Il Consiglio di guerra di guarnigione della provincia di... elevato in Commessione militare, riunito in virtù dell' art. 91 dello Statùto penale e Sovrano Rescritto del 3 luglio 1834 nell' abitazione del signor Presidente, composto dai signori

A. B. (grado) *Presidente*
C. D. (grado) *Commessario dei Re relatore*
E. F. (grado) *Cancelliere*

Ad oggetto di deliberare se debbasi ovver no spedire alla gran Corte punitrice della provincia (indicarsi) *il processo a carico di* (nome e cognome), *imputato presso questa Commessione militare per misfatti di sua competenza.*

Letto l' uffizio del (pubblico ministero chiedente) *del* (giorno , mese ed anno) , *col quale domanda il processo come sopra ;*

Udito il (grado) *Commessario del Re relatore , che ha osservato* (riportarsi le ragioni di dritto o di fatto esposte) *:*

Considerando che le osservazioni del pubblico ministero relatore sono avvalorate dalla legge , o da (riportarsi ogni altra ragione di fatto nell' interesse della giustizia , o dell' imputato) :

La Commessione militare

Ha deliberato e delibera non essere ammissibile la domanda dell' ordinario potere sulla trasmessione degli atti suindicati, e che per l' organo del pubblico ministero presso questo militar Consesso si faccia nota la presente determinazione.

(Se poi la domanda venga accolta)

Che a cura del pubblico ministero relatore siano inviati gli atti come sopra all' ordinario potere , giusta la sua inchiesta.

Fatto e deliberato in camera di consiglio , oggi li (giorno, mese , ed anno in estensum) *in* (residenza del Consesso).

(Seguono le firme)

CAP. 10.

STATO D' IMPUTABILITA' DA RIMETTERSI AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSIZIA.

§. **2361.** — Ma non si smentichi un dovere che al §. **2196** rannodasi ; e noi lo tenemmo in serbo per farne oggetto nel tramonto del nostro lavoro ; di aver carico , cioè , il relatore nelle sole cause di brigantaggio , di stabilir quindici giorni prima del giudizio di merito , di accordo coll' uom di legge , uno stato , e rimetterlo al Ministero di grazia e giustizia , ed attenderne il riscontro.

Ecco di cotesto lavoro la formola.

Commessione militare della provincia di . . . .

Stato d' imputabilità redatto a' termini della ministeriale di S. E. il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia de' 14 febbraio 1829, che riguarda le cause segnate a' num. . . . del ruolo.

NUMERO D'ORDINE degl' imputati	NOMI E COGNOMI degli imputati	PATRIA	NATURA della imputazione	CHI FIGURA da principale agente, o da capo	REATI commessi	PRUOVE raccolte

Il Procuratore Generale del Re
ff. di uom di legge
C. D.

Data (giorno , mese , ed anno)
Il (grado) *Commessario del Re relatore*
A. B.
(Suggello)

§. 2365. — A cotesto modello presentato di già abbiam carico congiungere il competente uffizio di trasmessione — Il bisogno quindi a presentarne la formola.

Uffizio missivo dello stato d' imputabilità al Comandante militare della provincia

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .
N.°

Al Signor (*grado*) Comandante le armi della provincia di . . .

(*Dimora*)

Data . . .

Signor (*grado*) Comandante.

Pel corso di regola mi onoro qui confogliarle lo stato d' imputabilità degl' individui sottoposti a giudizio di questo militar Consesso, perchè si compiaccia farlo giungere al real Ministero di grazia e giustizia, ed attenderne le sue alte risoluzioni.

Il (*grado*) Commessario del Re relatore

A. B.

CAP. 11.

STATI D' INDENNITÀ.

§. 2366. — Così anco alla serie degli stati di cui abbiam quinci schiuse le soglie, ci avvisiam rannodare lo stato delle cause ultimate, ond' essere il relatore ed il cancelliere indennizzati delle loro spettanze.

Presentiamone dunque la formola.

Mese di . . . . dell'anno . . . . Provincia di . . . .

COMMESSIONE MILITARE

Stato nominativo delle cause ultimate dal signor (grado, nome e cognome) *Commessario del Re relatore presso la Commessione militare suddetta, e* (nome, cognome e grado) *Cancelliere, durante il mese di* (ripetersi) *per la riscossione delle indennità loro dovute, in ducati due al primo, e ducati tre al secondo, per spese di scrittoio in ciascuna processura, per effetto della Sovrana Risoluzione de' 25 giugno 1825.*

N.° D'ORDINE	NOMI E COGNOMI de' giudicati	PATRIA	IMPUTAZIONE	DATA della sentenza	INDENNITA' DOVUTE al Relatore		INDENNITA' DOVUTE al Cancelliere		AMMONTARE delle spese	OSSERVAZIONI
					Ducati	Grana	Ducati	Grana		

Noi qui sottoscritti membri componenti la Commessione militare suddetta attestiamo che nel decorso mese di (ripetersi) *sonosi sepletate le cause degl' individui di sopra notati*

Visto
Il Procuratore Generale del Re ff. di uom di legge
R. S.
(Suggello)

Visto
Il (grado) *Commessario del Re relatore*
P. Q.
(Suo suggello)

Data (giorno, mese, ed anno)
I componenti
A. B. (grado) *Presidente*
C. D. id.
E. F. id.
G. H. id. *Giudici*
I. K. id.
L. M. id.
N. O. id. *Cancelliere*
(Suggello del Consesso)

Visto
Il Commessario di guerra
T. U.
(Suggello)

Visto
L' Ispettor Controloro
V. X.
(Suggello)

§. 2367. — Non si smemori, che cotesto stato di cause espletate far deesi in quadruplo originale, per spedirne tre al Ministero di grazia e giustizia, per l' organo del Procurator generale che funzionò da uom di legge nella Commessione militare, ed una farsi giungere, a mano, al Commessario di guerra, od al suo funzionante, che vistò cotesti stati, per corredo del suo uffizio.

Una minuta resta sempre nell' archivio del Consesso.

Ma ecco del foglio di trasmessione degli stati suddetti la formola.

Uffizio trasmessivo dello stato in triplo originale, per le indennità dovute al Relatore ed al Cancelliere.

RELATORIA
presso la
Commessione militare della provincia di . . .
N.°

Al Signore

Il signor Procuratore generale del Re presso la gran Corte punitrice della provincia.
(*Residenza*)

Data . . .

Signor Procuratore generale

In triplo originale gradisca rinvenir qui unito lo stato delle indennità dovute a me ed al mio Cancelliere per le cause espletate a tutto il dì (*spiegarsi*), e la prego del sollecito avviamento a Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia per le alte disposizioni dalla sua parte.

Il (*grado*) Commessario del Re relatore
A. B.

§. 2368. — Vada lungi da noi il soprassaltare in questo luogo altro stato, che al di già porto simpatizza; — che al Consesso intero risguarda, per le indennità di viaggio e di pernottazioni dovutegli, allorchè dalla propria residenza in luoghi diversi si portasse.

Ma di cotesto stato è d' uopo conoscersi i particolari, e noi ci facciamo in pregio presentarli colla seguente formola.

COMMISSIONE MILITARE — PROVINCIA DI . . . .

Statino delle indennità dovute a' qui sottoscritti, per viaggio e pernottazioni, in virtù di (ordine superiore, o deliberazione del Consesso) *per* (indicarsi l' oggetto di giustizia), *a' sensi del Sovrano Rescritto de' 15 settembre 1830.*

NOMI E COGNOMI dei componenti della Commessione militare	QUALITA'	OGGETTO del pagamento, se per distanze percorse, o per pernottazioni	SOMME DOVUTE per distanze percorse	SOMME DOVUTE per pernottazioni	ARTICOLI di legge in appoggio	OSSERVAZIONI

Certificato vero il presente statino nella somma di ducati (in estensum) *per indennità di viaggio di miglia* (in estensum) *alla ragione di grana venticinque a miglio*, e (numero in estensum) *pernottazioni, giusta il dettaglio di sopra.*

Data (giorno, mese, ed anno)
A. B. (grado) *Presidente*
C. D. *id.* — Giudici
E. F. *id.* — Giudici
G. H. *id.* — Giudici
I. K. *id.* — Giudici
L. M. *id.* — Giudici
N. O. *id. Cancelliere*
(Suggello del Consesso)

Il (grado) *Commessario del Re relatore*
P. Q.
(Suo suggello)

Noi Controloro delle spese di giustizia della provincia di . . . .
Veduto il Sovrano Rescritto del 15 settembre 1830, che autorizza il pagamento delle spese come sopra;
Ammettiamo il presente statino per la somma di (in lettere)
Data (giorno, mese, ed anno)
R. S. Controloro
(Suo suggello)

§. 2369. — Pel pagamento del controscritto statino non v' ha d' uopo di altro formalità di rito, che di quelle a piè dello stesso emergenti, in vista delle quali la Cassa del registro e bollo, ove la Commessione militare risiede, adempie.

CAP. 12.

STATINI DELLE CAUSE.

§. 2370. — Ma ecco de' nostri lavori il tramonto . . . Disegni più grandiosi non eran dati a noi, ma a colui che il celeste dono di coniar metodi in retaggio si ebbe.

La pochezza del nostro scibile fa la misura della nostra dubitanza di aver conseguito forse de' nostri voti il trionfo.

Ci si dia quindi sovra tal cosa scaricarcene.

Da' campi intanto delle nostre esposizioni non partiam per anco . . . e diam l' ultimo addio, con impiantarvi un omaggio al simbolo del dilettevole.

Presentiamo a' nostri colleghi delle proprie gestioni i risultamenti, e quindi la formola seguente.

[C]OMMESSIONE MILITARE

Stato annuale delle cause espletate in giu-
presso la Commessione mili-

[N]UMERO [d']ordine di		NOMI E COGNOMI de' giudicati	PATRIA	CONDIZIONE	NATURA ed epoca del reato	Numero de' volumi	EPOCA dalla trasmessione del processo alla Relatoria		
[illegible]	impulati						Giorno	Mese	Anno

PROVINCIA DI . . . .

...tizia dal Presidente o Relatore o giudice ...tare della suddetta provincia.

Imprigionati	Assenti	TRANSUNTO delle conclusioni requisitoriali	NOME del difensore uffizioso	DATA del pronunziato giudizio e suo risultamento	EPOCA della trasmessione de' processi ed autorità	OSSERVAZIONI

§. 2371 — Così del pari non disdegnisi da' men severi e più generosi delle nostre passioni, il rinvenire un quadro in macchietta, dimostrativo de' giudizi di eccezione straordinaria da noi sostenuti nella Calabria Ultra seconda, che ci facemmo a dovere sommettere a Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia al compier delle nostre tenebrose cure in quella regione, ed allorchè l' esterminio ed il destin de' misfattori imperarono *alto* alla Commessione militare cui eravamo stretti.

ABRIA ULTRA 2.ª

ione straordinaria

	MILITARE							
	N E		L INVIATI AL POTERE ORDINARIO					
	Alla reclusione	Totale delle condanne	Libertà assoluta	Rinviati al potere ordinario, non avendo malefizî di eccezione	Per negativi conflitti di giurisdizione elevati dalla Commissione militare ed approvati da S. E. il Ministro di grazia e giustizia	Totali	Totale degl' imputati	OSSERVAZIONI
Ass								
Con								
Scor	. .	37	3	59	. . . .	59	563	
Corr	. .	2	5	22	. . . .	22	158	
Resi	7	11	3	12	26	38	96	
	7	50	11	93	26	119	817	

iudicati dalla Comm 1832.

Catanzaro li 15 gennaio 1833.

Tenente Sostituto Commessario del Re

F. Siciliani.

INDICE

DEL

2.° VOLUME DEL TOMO 2.°

PARTE III.

Deliberazioni de' Consigli di guerra preparatori, decisori e di revisione

PARTE IV.

Atti di procedura de' Consigli di guerra contro gli assenti fino alla dichiarazione di pubblico inimico e presentazione del condannato.

PARTE V.

Atti de' Consigli di guerra in rito subitaneo, e particolari del Commessario del Re.

PARTE VI.

Atti di procedura pe' giudizî delle Commessioni militari.

FINE DELL' INDICE.

INDICE GENERALE ALFABETICO

DELLE

materie contenute

NELLA

PRATICA TEORICA PENALE

DEL

FORO MILITARE

A

— Quando ha luogo l'arresto illegale, t. 2 v. 1 §. 488 (*p. 327*) — Pene correlative, *ivi* §. 489 — Pena pel colpevole di arresto illegale che liberi il detenuto prima del terzo giorno, t. 1 p. 335 — Modo di arrestare gli ecclesiastici e religiosi, *ivi* p. 490 — Ved. ***Mandato di deposito e di arresto.***

Assegnazione — Sua definizione, t. 2 v. 1 §. 10 (*p. 17*) — Viene spedita dal solo istruttore per gli atti preliminari, e da lui col presidente per gli altri atti, *ivi* §. 11 — Si spedisce contro i rapportatori, querelanti, testimoni, periti, imputati, avvocati per misure disciplinari, prevenuto in falsità per l'uso del documento, *ivi* §. 12, 13, 14 e 15 — Deve essere intimata alla persona o al domicilio, *ivi* §. 17 (*p 18*)—Deve portare in fronte il nome del Sovrano regnante, *ivi* §. 25 (*p. 19*) — In procedimento correzionale deve praticarsi tanto al prevenuto assente quanto a quello in arresto, t. 1 p. 268 — Questa citazione tien luogo di atto di accusa, *ivi* p. 335 e t. 2 v. 1 §. 16 (*p. 18*) — Deve contenere tutti i particolari che all'atto di accusa si affanno, t. 2 v. 1 §. 346 (*p. 245*) — Le dignità ecclesiastiche qualsivogliano debbon esser chiamate a comparire con officio al rispettivo superiore ecclesiastico o direttamente, t. 1 p. 490 — I militari son pure chiamati con lettera officiale al comandante del corpo, t. 1 p. 355 *in nota*, e t. 2 v. 1 §. 130 (*p. 128*) — Termini dell'assegnazione a comparire, t. 2 v. 1 §. 447 e 448 (*p. 315*).

Formole — Assegnazione a' testimoni od altri, t. 2 v. 1 p. 23 — a' periti sanitari, *ivi* p. 69 — agli stessi per una seconda perizia, *ivi* p. 72 — Uffizio al capo del corpo per la presentazione di un giudicabile per delitti punibili con pene minori della prigionia, t. 2 v. 2 p. 59 — Mandato di comparsa ad un imputato correzionalmente, *ivi* p. 60 — Mandato di comparsa ad un corriere per adibirsi in affari di giustizia, t. 2 v. 1 p. 373 — Per quello a' testimoni, ved. *Testimoni*.

Assente — Chi chiamasi tale e quando vien dichiarato tale per la militar legislazione, t. 2 v. 2 §. 2033 (*p. 192*) — Quando comincia il giudizio di contumacia, *ivi* §. 2035 (*p. 193*) — Come si esegue l'intimazione di questo mandato, *ivi* §. 2036

(*p. 194*) e §. 2039 e 2040 (*p. 196*) — Scuse dell' imputato sull'assenza, t. 2 v. 2 §. 2043 e 2044 (*p. 197 e seg.*)—Nozioni riguardanti il secondo termine, *ivi* §. 2045, 2046 e 2047 — L'assente può ottenere il salvocondotto, *ivi* §. 2048 (*p. 199*) — Persone che non possono ottenerlo, *ivi* §. 2050 — Spirato il termine si procede al giudizio, *ivi* §. 2056 (*p. 202*) — Il convincimento dee trarsi dal solo processo scritto, *ivi* §. 2077 *n.*° *2* (*p. 215*) — Di quali atti questo si compone, *ivi* §. 2084 (*p. 218*) — Le formole sono simili a quelle contro l'accusato presente, *ivi* §. 2057 (*p. 203*) e §. 2111 (*p. 229*) — Eccezione, *ivi* §. 2077 *n.*° *1* (*p. 214*) — L'iscrizione nell' albo è l'ultimo atto pe' rei punibili al di sotto del 3.° grado de' ferri, *ivi* §. 2061 e 2063 (*p. 206*) — Per quei punibili con pene maggiori si dà luogo ad un secondo mandato di comparsa con ordine perentorio, *ivi* §. 2062 — Effetto della iscrizione nell' albo, *ivi* §. 2064 — Le leggi comuni ammettono lo scusatore, §. 2077 (*p. 215*); ne' militari giudizi non mai, §. 2065 (*p. 207*) — Anco i parenti e gli amici possono presentarsi per iscusare l'assenza, §. 2078 (*p. 215*) e §. 2085 (*p. 219*) — Premi a coloro che arrestano degl' iscritti all' albo, *ivi* §. 2066 (*p. 207*) — Pubblicazione dell' albo nella provincia, §. 2067 (*p. 208*) — Effetti della sentenza condannatoria, *ivi* §. 2077 *n.*° *3* (*p. 215*) — Contro di essa il Commessario del Re, non il condannato può produrre ricorso, d. §. *n.*° *4* — Come si procede dopo scorso il secondo termine, *ivi* §. 2082 (*p. 217*) — Rapporto della causa, §. 2090 (*p. 220*) — Nel dibattimento non si ammettono testimoni, §. 2093 — Notifica, pubblicazione ed effetti della sentenza contumaciale, §. 2098 (*p. 224*) — Per farsi la dichiarazione di pubblico inimico vi è d' uopo di un terzo termine, §. 2102 (*p. 226*) — Se l' assente comparisca o sia arrestato, le sentenze si hanno come non pronunziate e la causa va trattata *ex integro*, §. 2106, 2107 e 2108 (*p. 227 e segg.*) — Pei reati al di sotto del terzo grado di ferri può il presentato domandare un esterior modo di custodia, §. 2109 — Sarà subito interrogato, §. 2110 — Quistioni e soluzioni : se sieno più i condannati in contumacia ed uno si presenti ; se possa il condannato acquietarsi

t. 2 v. 1 §. 578 e 579 (*p. 382*) — Quando chiamasi *mostrato*, *ivi* §. 580 — Ved. *Mostrato* — Casi ne' quali ha luogo, *ivi* §. 584 a 586 (*p. 383*) — Giuramento di cui deve esser rivestito, *ivi* §. 586 e 587 — Da chi deve esser proceduto alla ricoguizione, *ivi* §. 588 — Definizione di quest' atto, *ivi* §. 589 — Ove il riconoscimento si esegua tra imputato ed imputato, nessun de' due giura, *ivi* §. 590 — Il riconoscitore deve toccar l' individuo con la mano, *ivi* §. 592 (*p. 384*) — L' atto di affronto può ripetersi dal presidente e Commessario del Re quando sia stato eseguito da un uffiziale di polizia, *ivi* §. 591.

Formole — Verbale di affronto, t. 2 v. 1 p. 384 e seg.

Atto di accusa — Sua definizione, t. 2 v. 1 §. 630 (*p. 405*) — Nella militar legislazione chiamasi *intestazione del processo* ossia *rubrica*, *ivi* §. 629 — Origine della frase rubrica, *ivi* §. 632 (*p. 406*) — Particolari che contener dee, *ivi* §. 635 — Canoni regolatori dell' atto di accusa, *ivi* §. 636 (*p. 407*) — È affidato esclusivamente al pubblico ministero, *ivi* §. 648 (*p. 410*) — Ne' giudizi correzionali l' atto di citazione, o la corrispondente lettera di officio pe' militari, tien luogo di atto di accusa, t. 1 p. *355* e *357* — Niuno può esser condannato per un reato non compreso nell' atto di accusa, t. 1 p. *357* e t. 2 v. 1 §. 651 (*p. 410*) — Se il pubblico ministero non crede di formar l' atto di accusa, può provocare con la requisitoria le disposizioni di legge, t. 1 p. *359* — Obbligo del pubblico ministero a formar l' atto di accusa quando in suo dissenso il Collegio opina esservi elementi di reità, t. 1 p. *360* — Ma non può il Collegio ordinare al pubblico ministero la rettifica dell' atto di accusa per erronea definizione di legge, t. 1 p. *361* e t. 2 v. 1 §. 654 (*p. 411*) — È nullo quello emesso pria che il contumace sia nelle mani della giustizia t. 1 p. *362* — Non può emettersi contro un funzionario coverto di garentia, t. 2 v. 1 §. 631 (*p. 405*) — Dalla individuità dell' atto di accusa non segue quella della decisione, t. 1 p. *454*.

Formole — Atto di accusa, t 3 p. 311 e 326.

Atto di contraddizione — E' un atto d' istruzione, ed ha luogo tra testimoni e testimoni, imputati e coimputati, t. 2 v. 1 §.

375 (*p. 379*) — Il giudice correzionale può nella istruzione chiamar le parti in contraddizione, t. 1 p. 300.

Formole — Verbale preparatorio per la chiamata de' testimoni da inserirsi in processo, t. 2 v. 1 p. 380 — Mandato di comparsa per la contraddizione, *ivi* p. 380 — Verbale di contraddizione, *ivi* p. 381.

Autopsia — Ved. *Cadavere.*

Autorita' — Regolamento di disciplina per le autorità giudiziarie, t. 1 p. 388 — Quali autorità godono di un privilegio nel prestar testimonianza e far le dichiarazioni da querelanti, ved. *Assegnazione — Querela — Testimoni.*

Azione — Senza violazion di legge non v'è azion punitiva, nè può aprirsi penale procedimento, t. 1 p.246, 2.ª *quist.*—Ne'militari reati, anche per delitti e contravvenzioni, l' azione è pubblica e viene esercitata anche senza l' istanza della parte offesa, *ivi* p. 341 e t. 2 v. 1 §. 259 (*p. 209*) — Per darsi luogo ad azione per oggetto di subornazione di testimoni in causa correzionale, vi necessita l' istanza privata, t. 1 p. 363 — La conservazione degli atti in archivio non mena all' abolizione dell' azion penale nascente da misfatto, pel solo motivo che durante il corso di due anni non vi sono stati nuovi lumi, t. 1 p. 142 — Casi ne' quali si verifica l' opposto, *ivi* — L' azion civile derivante dal reato può essere spinta anche separatamente, t. 2 v. 1. §. 296 (*p. 214*).

B

Bacchette — Modo di esecuzione, t. 1, p. 479 — Ved. *Disertori.*

Bandiere — Qual è il significato della frase *sotto le bandiere*, t. 2 v. 2 §. 804 (*p. 25*) — Militari che non son reputati sotto le bandiere, *ivi* §. 806.

Bestemmia — Decreto che modifica l' art. 101 delle Leggi penali, e pene in ragion de' luoghi ove vien profferita, t. 1 p. 221 (Ved. pure ivi p. 442 *in nota*) — Decreto posteriore che porta altra modificazione, e definisce quando la bestemmia si reputa pronunziata in luogo pubblico, t. 1 p. 222 — Ne' reati di bestemmia non vi ha luogo ad ele-

var quistione intenzionale, bastando per la punizione il sole atto materiale, t. 1 p. 441 — L'ebbrezza in questi reati non è cagion legale di scusa, *ivi* p. 442.

C

Cadavere — Casi ne' quali si dà luogo alla desumazione di un cadavere, t. 1 p. 231 *in nota* — Dovendosi procedere alla desumazione nella Chiesa, prima di eseguirla quali pratiche debbon serbarsi, t. 1 p. 231, e t. 2 v. 1 §. 118 e 119 (*p. 120*) — Per quella da eseguirsi ne' camposanti, non fa d'uopo tal permesso, t. 1 p. 231 — Può ripetersi nel bisogno, t. 2 v. 1 §. 121 (*p. 120*) — Esposizione al pubblico di un ignoto cadavere rinvenuto, e sua sepoltura, t. 2 v. 1 §. 109 a 114 (*p. 116 e 117*) — Tre casi che possono darsi nella desumazione, e riconoscenza del cadavere, t. 2 v. 1 §. 126 (*p. 123*).

Formole — Verbale del rinvenimento di un cadavere, t. 2 v. 1 p. 115 — Verbale che ordina l'esposizione, *ivi* p. 117 — Certificato del Cancelliere sull'eseguita esposizione, *ivi* p. 118 — Certificato dell'autorità ecclesiastica sulla sepoltura, *ivi* p. 119 — Officio all'autorità ecclesiastica per procedere alla desumazione, *ivi* p. 121—Verbale di desumazione de' becchini pel caso di totale riconoscimento, per quello di non riconoscimento del sembiante, e per quello di non potersi desumare per esser marcito, *ivi* p. 124 e 125.

Calunnia — Pene pel calunniatore in affari penali, t. 2 v. 2 §. 986 (*p. 115*) — Il reo di calunnia ne' giudizî militari vien rinviato al potere ordinario, dopo la decisione diffinitiva del processo militare, t. 1 p. 204 — Norme da seguirsi ne' giudizî di calunnia, *ivi* p. 205.

Camera di Consiglio — Per le sue decisioni ved. *Libertà provvisoria.*

Cancelliere — Etimologia di questa carica, t. 2 v. 1, p. 258 *n.° 1 a 3* — Attributi, incarichi e responsabilità, *ivi* p. 258 e seg. dal *n.° 4 a 70.*

dimento ne' reati contro la sicurezza interna dello Stato ed in materia di setta, *ivi* p. 96 e t. 2 v. 2 §. 2159 *n.° 1 e 2* (*p. 263*) — Giudica inoltre: per violazioni alle leggi sanitarie, t. 1 p. 106 e t. 2 v. 2 §. 2159 *n.° 3*; pe' reati d'incesso per la campagna, t. 1 p. 85 e t. 2 v. 2 d. §. *n.° 4*, per gli spargitori di veleno o vociferatori che se ne sparga, t. 1 p. 99 e t. 2 v. 2 d. §. *n.° 5*; per le violenze di fatto contro la sentinella, t. 1 p. 64; per altri reati speciali, t. 2 v. 2 §. 2159 *n.° 6 e 7*—Ved. per la competenza t. 2 v. 2 §. 2167 ed anche *Consiglio di guerra* — Rito con cui procede ne' diversi casi, t. 2 v. 2 §. 2160 (*p. 264*) — Celerità ne' giudizi, t. 1 p. 108, e t. 2 v. 2 §. 2161 a 2164 (*p. 265*) e §. 2194 (*p. 272*) — Esposizione di taluni principî di procedura, *ivi* §. 2168 a 2173 (*p. 267*) — Numero de' giudicanti di cui si compone per ragion di reati, t. 2 v. 2 §. 2174 (*p. 267*) — Idem per ragion de' giudicabili, *ivi* §. 2176 (*p. 268*) — Quando la discussione è pubblica e quando è segreta, *ivi* §. 2175 — Rapporto da farsi al Ministro di grazia e giustizia sulle cause di propria competenza quindici giorni prima della loro discussione, t. 1 p. 345 — Generalità de' principî regolatori della materia dei giudizî, t. 2 v. 2 §. 2178 a 2193 (*p. 260 a 272*) — Procedura nel giudizio di competenza, detto t. 2 v. 2 p. 298 a 308 — Idem nel giudizio decisorio, *ivi* p. 315 e segg.

Formole — Deliberazione autorizzante affronti ed ogni altro sviluppo, t. 2 v. 2 p. 275 — Assegnazione a persone chiamate in giudizio, *ivi* p. 277— Mandato di accompagnamento ed officio di sua trasmissione, *ivi* p. 279 — Dichiarazione ratificata con giuramento, *ivi* p. 280 — Stato di presenza de' derubati e testimoni in misfatti di scorreria, *ivi* p. 282 — Verbale di affronto, *ivi* p. 283 — Dichiarazione sopra circostanze importanti, *ivi* p. 291 — Deliberazione di nomina di un giudice per ricevere il costituto, *ivi* p. 292 — Costituto, *ivi* p. 293 a 295 — Atto di accusa del relatore, *ivi* p. 296 — Elezione o dazione del difensore, *ivi* p. 296 e 297 — Ordinanza del termine a difesa, *ivi* p. 297 — Uffizio per la nomina dei componenti per la pronunziazione sulla competenza, *ivi* p. 298 — Uffizio per la somministrazione di una guardia all'udienza, *ivi* p. 299 — Uffizio all'uom di legge pei suo

fine e t. 2 v. 1 §. 402 (*p. 279*) — E' sempre di ordine pubblico, t. 2 v. 2 §. 879 (*p. 69*) — Va distinta per persona e per materia, *ivi* §. 880 — Quando dicesi relativa o assoluta, *ivi* §. 881 e 882 — Conseguenti dell'una e dell'altra, *ivi* §. 884 — Distinzioni tra la declinatoria, la decision di uffizio ed il conflitto, e loro definizioni, *ivi* §. 886 a 891 (*p. 70*) — La competenza ne' reati militari è triplice, t. 2 v. 1 §. 431 e 432 (*p. 306 e 307*) — Accorgimento nel dichiarar la competenza ne' giudizi de' gendarmi, t. 1 p. 61 — Competenza pe' reati commessi a bordo de' legni mercantili esteri ne' porti del regno, d. t. 1 p. 166 — Pe' reati commessi da militari in viaggio sopra legno mercantile, *ivi* p. 168 — La Corte del domicilio del reo è competente pe' reati commessi all'estero e giudicati nel regno, *ivi* p. 183 — Per le violenze ed ingiurie contro la sentinella, ved. *Sentinella* — Per la competenza delle Commessioni militari, ved. *Commessione militare* — Per quella de' Consigli di guerra, ved. *Consiglio di guerra* — Pe' casi di quistioni di competenza giurisdizionale e loro risoluzione, ved. *Conflitto.*

Complice — Distinzione tra complici e correi, t. 1 p. 428 — Il sospetto complice non è incapace a deporre come testimone, *ivi* p. 271 e 275 — Nella implicazione di più individui e nell'esistenza di una ferita che abbia prodotta la morte, bisogna dichiarare chi sia l'autor principale e chi il complice ed in qual grado, *ivi* p. 433.

Complicita' — Casi che escludono la complicità, t. 2 v. 2 §. 992 (*p. 118*) — Modo di procedere ne' reati che si commettono da' militari nazionali in complicità de' militari svizzeri al servizio di Sua Maestà, t. 1 p. 277.

Conclusioni *del pubblico ministero* — Ved. *Requisitoria.*

Condannato — Chi dicesi condannato, t. 2 v. 2 §. 1052 (*p. 147*) — Allorchè si spedisce all'ergastolo o a' bagni deve darsene prevenzione al Ministero della guerra, t. 1 p. 343 — Perchè tanto le imputazioni che le condanne non isfuggano alle ricerche ne' certificati di perquisizione, fa uopo che i tribunali militari ne facciam giungere notizia al procurator generale del Re presso la gran Corte criminale

grazia e giustizia colla dichiarazione di conflitto — Uffizio missivo di questa dichiarazione, t. 2 v. 2 p. 75.

Connessione — Ved. *Reati*.

Consiglio di guerra — È il tribunale ordinario militare, t. 1 p. 41 e t. 2 v. 1 §. 399 (*p. 279*) — Accorgimento da usarsi nella nomina de' suoi componenti, t. 1 p. 401 — Rimpiazzo de' giudici in mancanza di quelli del grado voluto dallo Statuto penale, *ivi* cit. p. — Grado de' componenti il Consiglio di guerra nel giudizio de' pagani, *ivi* p. 402 — Idem pel giudizio di forieri e caporali, *ivi* — Distinguesi il Consiglio di guerra in rappresentativo, preparatorio, decisorio, subitaneo, elevato a Commessione militare e di revisione, t. 2 v. 1 §. 405 (*p. 280*) — Come si compone il rappresentativo e di che pronunzia, *ivi* §. 407 e t. 1 p. 48 e seg. — Come componesi e di che giudica il preparatorio, *ivi* §. 408 e 409 (*p. 281*) e t. 1 p. 47 — Come componesi e di che giudica il decisorio, *ivi* §. 414 (*p. 283*); per quali reati esso pronunzia con rito ordinario, *ivi* §. 415 (*p. 284*); particolari che si rannodano a questo Consiglio decisorio, *ivi* §. 416 (*p. 284 a 294*) — Come componesi e di che giudica il Consiglio subitaneo, *ivi* §. 433 (*p. 307*) — Come componesi e di che giudica il Consiglio elevato a Commessione militare, *ivi* §. 434 (*p. 307 a 310*) — Attribuzioni del Consiglio di guerra di revisione, t. 1 p. 41 e t. 2 v. 1 §. 435 a 439 (*p. 310 e 311*) e t. 1 p. 41 — Principî che regolano la competenza dei Consigli di guerra, t. 1 p. 42 e seg. — È competente ne' reati commessi da' gendarmi in atto di servizio e ne' reati connessi, t. 1 p. 52 e 53 — Non può però commutarne le pene correzionali in servizî ignobili, *ivi* p. 62 e 63 — Giudica i pagani per corruzione verso i militari, *ivi* p. 53 — È di suo esclusivo dritto l'esame delle circostanze ed il giudizio de' disertori, *ivi* p. 145. — Ved. *Competenza — Rito subitaneo.*

Formole — Convocazione del Consiglio preparatorio, t. 2 v. 2 p. 19 — Ordinanza analoga del Comandante la provincia *ivi* cit. p. — Deliberazione nel manco di motivi per la seduta preparatoria, *ivi* p. 95 — Convocazione del Consiglio decisorio, *ivi* p. 83 — Annunzio del presidente per riunirsi

di nuovo a motivo d'impedimento di alcun giudice, *ivi* p. 86.

CONTRADDIZIONE — Ved. *Atto di contraddizione.*

CONTROLORO *delle spese di giustizia* — Quali sono i suoi uffizî, t. 2 v. 2 §. 2075 (*p. 213*).

CONTUMACIA — Vien costituita dalla disobbedienza a' precetti della legge coll'assenza, t. 2 v. 2 §. 2025 (*p. 191.*) — Presso i romani portava alla confisca de' beni, *ivi* §. 2026 — A noi venne dal nord e trasse la voce *fuorgiudicare*, *fuorbandire*, *ivi* §. 2028 — Circostanze che debbono avverarsi per darsi luogo al giudizio di contumacia, *ivi* §. 2029 e 2030 (*p. 192*)— Decreto che fissa le norme del procedimento giudiziario fino all'iscrizione nell'albo de' rei assenti ed alla dichiarazione di pubblico inimico, t. 1 p. 87 a 91 — La decisione contumaciale deve esser renduta unicamente sul processo scritto, *ivi* p. 426 — Dubbî risoluti : 1.° con qual numero di giudici debba farsi la discussion pubblica ; 2.° se debba darsi lettura di tutti gli atti, non escluse le dichiarazioni de' testimoni sulle quali è fondata l'accusa ; 3.° se debba proporsi la quistione di fatto come nel giudizio del reo presente e quindi deliberarsi sulla pena, t. 1 p. 440 — Opinione sulla competenza de' Consigli di guerra di corpo ne' giudizî contumaciati, t. 2 v. 2 §. 2041 (*p. 197*) — Ved. *Assente*.

CONVINZIONE — Ogni convincimento, benchè nel libero arbitrio del giudice, non dee però dipartirsi dalle norme di ragione, t. 1 p. 407 *in nota* — Circolare analoga di S. A. R., t. 3 p. 57 — Il Collegio può pronunziare sulla sua convinzione ancorchè il pubblico ministero siasi tenuto in serbo, t. 2 v. 2 §. 969 (*p. 109*) — Un Consesso può persuadersi in opposizione all'ingenere, t. 1 p. 135 — Può dalle deposizioni de' testimoni aversi una convinzione che si opponga all'esperimento di fatto, *ivi* p. 407 — Può trarsi dalle deposizioni scritte più che dalle orali, *ivi* p. 406 — *Contra*: deve essere assolutamente attinto dalle dichiarazioni orali fatte nella pubblica discussione, *ivi* p. 409 — Peso da darsi alle dichiarazioni dei testimoni, t. 2 v. 1 §. 571 (*p. 363*) e t. 3 p. 65 *in fine* — Può esser motivo di convinzione la cir-

due prime diconsi preparatorie ed interlocutorie, t. 2 v. 1 §. 412 (*p. 293*) — Debbono contenere la quistione di fatto e quella di dritto, ved. *Quistioni* — Quelle delle Commissioni militari sono inappellabili e si eseguono immediatamente; quelle della Commessione suprema van sottoposte, prima di eseguirsi, alla Sovrana intelligenza, t. 1 p. 81 *art. 12 e 13* — Tutte le decisioni, dopo reso pubblico il processo, debbono pronunziarsi intese le parti, d. t. 1 p. 439 — In ogni sentenza o decisione deve enunciarsi l' autorità che convoca il Collegio militare, *ivi* p. 457 — Periodo nel quale debbono redigersi, d. t. 2 v. 2 §. 1029 (*p. 136*) — Reassunto di quanto contener dee una sentenza o decisione, *ivi* §. 1016 (*p. 126*) — Nessuna di esse ha forza se non è pria letta al condannato, *ivi* §. 1042 e 1045 (*p. 143*) — Non possono esser eseguite senza l' intestazione del Sovrano regnante, t. 2 v. 2 §. 1007 (*p. 124*) — Si sospende l' esecuzione e se ne fa rapporto al Re, quando la lista di fuorbando non sia stata pubblicata in tutti i comuni della provincia, t. 1 p. 95 *n. 3* — Le copie della sentenza di condanna di militari a' chi rimettersi, *ivi* p. 344 — (*Ved. specificatamente per queste copie t. 2 v. 1 p. 53 n. 276*) — Gli estratti delle decisioni de' Consigli di guerra di corpo debbono per mezzo de' loro Commessarî del Re spedirsi direttamente a chi si conviene, t. 1 p. 346 — Allorchè le sentenze contro gendarmi vengono impugnate di ricorso all' alta Corte militare, deve rapportarsene al Ministro di grazia e giustizia, d. t. 1 p. 349 — Spedizione al Comandante la piazza di Napoli ed all' Ispettore del primo deposito de' presidiarî della copia delle sentenze portanti a pena de' ferri nel presidio, d. t. 1 p. 455 — Numero degli estratti delle sentenze da affiggersi per gli scorridori di campagna, *ivi* p. 456.

Declinatoria — Sua definizione, t. 2 v. 2 §. 887 (*p. 70*) — È una eccezione che può opporsi in ogni stato di causa, *ivi* §. 888 — Ved. *Competenza.*

Decreti di grazia — Si leggono al condannato dal Commessario del Re unitamente al Cancelliere in presenza della truppa, t. 1 p. 342.

Deliberazione — Definizione, t. 2 v. 2 §. 821 e 822 (*p. 38*) —

Diverse specie di deliberazioni in 28 casi, cioè per posizioni a discarico; sospensione di giudizio; risoluzione di dubbio; scioglimento di garentia; autorizzazione a procedere; conferma di stato di arresto; rilascio di salvocondotto; dichiarazione d'incompetenza; idem di competenza; nomina di un giudice pel costituto; autorizzazione di affronti ed altri sviluppi; estinzione di azion penale; gratificazione all'uccisore di un fuorbandito; inchiesta di atti all'ordinario potere; invio d'imputato alla casa de' matti; udizione di persone all'estero; rimessa di causa da un tribunale all'altro; mandato di deposito e di arresto; incompetenza o nullità di esperimento di fatto; doppia delegazione del medesimo; manco di bisogno del giudizio preparatorio; conflitto; incompetenza del tribunale straordinario; invio d'imputati a tribunale eccezionale diverso; raccomandazione a disertori; applicazione di misure disciplinari; elogi a giudice delegato per l'istruzione; t. 2 v. 2. §. 823 (*p. 38 a 40*).

Demenza — Ved. *Follia*.

Denunzia — Vi ha quella di officio contro le pronunziazioni de' tribunali militari che abbian violata la legge, t. 2 v. 1 §. 671 (*p. 414*) — Per le denunzie di uffiziali pubblici e delle parti offese, ved. *Rapporto — Querela*.

Desumazione — Ved. *Cadavere*.

Detenuto — L'arrestato che fugge dalle mani della forza pubblica durante il tragitto, commette delitto di fuga e non misfatto di evasione, t. 1 p. 325 — Ved. *Imputato* — Pel trattamento nelle prigioni, ved. *Prigioni*.

Dibattimento — Ved. *Discussione pubblica*.

Dichiarazione — I Comandanti degli ospedali son facoltati a prendere le dichiarazioni de' feriti in pericolo di vita, t. 1 p. 301 — Anche la gendarmaria ha questa facoltà, cit. p. *in nota* — Per le dichiarazioni de' testimoni, ved. *Discussione pubblica — Esaminazione — Testimoni*.

Difensore — Nobiltà del suo ministero, t. 2 v. 1 §. 685 (*p. 416*) — La sua scelta è un dritto dato dalla legge all'imputato, *ivi* §. 672 e 673 (*p. 414*) — È pure una facoltà del presidente ed anche del Collegio, *ivi* §. 677 (*p. 415*); la quale riguarda la difesa degl'imputati, non quella della

parte civile povera, che deve dipendere dalla Camera di disciplina degli avvocati, §. 678 — A pena di nullità deve assegnarsi un difensore all' imputato di età minore che non l' abbia e nol chiegga, t. 1 p. 266 e t. 2 v. 1 §. 675 (*p. 415*) — Ove il difensore scelto non abbia lumi sufficienti, il presidente gli aggiunge altro nella difesa, cit. t. 2 v. 1 §. 674 (*p. 415*) — Non può essere scelto nel grado di parentela vietato dalla legge con uno de' giudici, *ivi* §. 676 — La nomina officiosa deve esser resa nota all' imputato ed allo stesso difensore, e di tale intimazione deve redigersi atto dal Cancelliere, *ivi* §. 679 e 680 — Se sia un uffiziale militare, dee darsene parte al Comandante del corpo, *ivi* §. 684 — È obbligato a redigere correttamente e con chiarezza i suoi scritti sotto pena di multa e di misure disciplinari, *ivi* §. 682 — E' tenuto a custodir i segreti del suo cliente, *ivi* §. 696 (*p. 417*) — Deve intervenire nella discussion preparatoria delle eccezioni, t. 1 p. 417 e 418, e t. 2 v. 1 §. 698 e 699 (*p. 418*) — Analoga ministeriale, t. 2 v. 2 p. 21 — Pene cui va soggetto se non si presenti all'udienza della pubblica discussione, e necessità di rimpiazzarlo di officio, t. 1 p. 418 — Se manca allorchè nella pubblica discussione vien ordinato un esperimento di fatto, non viene rimpiazzato, *ivi* §. 758 (*p. 437*) — Ha obbligo di produrre di officio il ricorso per annullamento nelle condanne di morte, t. 1 p. 421 e t. 2 v. 1 §. 701 (*p. 418*) — Pene disciplinari in cui può incorrere, cit. t. 2 v. 1 §. 688 a 695 (*p. 417*) — Come si puniscono le renitenze e 'l niego o l'abbandono della difesa, t. 2 v. 1 §. 683 (*p. 416*), t. 3 p. 403 a 416, e d. t. 2 v. 1 §. 686 e 687 (*p. 417*) — Non può contro di lui procedersi a punizione disciplinare senza la previa citazione, t. 1 p. 419, e t. 2 v. 1 §. 687 (*p. 417*) — Compenso e palmario all' opera dell' avvocato, t. 2 v. 1 p. 419.

Formole — Scelta del difensore, t. 2 v. 1 p. 420 — Uffizio di destinazione istantanea di un difensore, t. 2 v. 2 p. 85.

Difesa — Che s' intende per difesa, t. 2 v. 1 §. 717 (*p. 425*) — Oggetto dell' apertura de' termini a difesa, *ivi* §. 716 — L' ordine dell' apertura de' termini a difesa s' intima dal Cancel-

liere all' accusato e al difensore, *ivi* §. 725 (*p. 426*) — Ved. *Posizioni a discarico* — *Ripulsa* — *Termini*.

Formola — Apertura de' termini, t. 2 v. 1 p. 427.

DIGNITARI — Ved. *Assegnazione* — *Querela* — *Testimoni*.

DIMORA — Ved. *Domicilio*.

DIRETTORE DEL REGISTRO E BOLLO — Vista i mandati e le specifiche de' giudici, cancellieri ed uscieri di circondario; somministra a' Commessari del Re le specifiche in istampa; corrisponde con costoro per oggetti di giustizia, ed esige la trasmessione degli estratti esecutori per riscossione di spese di giustizia, t. 2 v. 2 §. 1088 (*p. 165.*)

DISCARICO — Ved. *Posizioni a discarico*.

DISCUSSION PUBBLICA — Ha per iscopo di esaminar le pruove, t. 2 v. 2 §. 932 (*p. 89*) — Atti preparatori, cioè pubblicazione del processo, termini a difesa, posizioni a discarico, atti correlativi del pubblico ministero, d. t. 2 v. 2 §. 934 (*p. 89*) — Si apre col rapporto del Commessario del Re, che è la parte storica de' fatti, t. 2 v. 2 §. 922 e 923 (*p. 87*) — La direzione di essa è affidata al presidente, t. 1 p. 398 — Tre modi come si fa, t. 2 v. 2 §. 243 (*p. 90*) — Può farsi anche a porte chiuse per gravi motivi, e deve ottenersene il permesso, *ivi* §. 946 a 950 (*p. 92*) — Nozioni interessanti per regolarla, *ivi* §. 951 (*p. 93*) — Ove alla sua apertura manchino i testimoni prodotti in appoggio delle ripulse, si procede all' esame di quelli a carico ed anche a discarico, escluso il testimone ripulsato che verrà inteso dopo la decisione sulla ripulsa, t. 1 p. 315 — La mancanza di alcun testimone a carico non impedisce di ascoltarsi preventivamente quelli a discolpa, d. t. 1 p. 317 — La dichiarazione del testimone ricevuta all' estero deve leggersi, t. 1 p. 320 — Può del pari leggersi quella del complice anteriormente condannato per lo stesso reato, *ivi* p. 435, e t. 2 v. 1 §. 552 e 553 — Dubbi risoluti: 1.° se sia di esclusiva facoltà de' presidenti destinare il giorno in cui debbesi riunire il Consiglio di guerra per discutere le eccezioni e gli articoli a difesa; 2.° idem per destinare il giorno della pubblica discussione, t. 1 p. 399 — Non può il dibattimento proseguirsi in casa di un giudice infermo, *ivi* p. 406 — Non può

esservi rappresentato l' offeso principale da un procuratore speciale, *ivi* p. 420 — Non possono le Commessioni militari portare alla pubblica discussione le cause quando non vi sono indizi sufficienti di reità, e si dà luogo all'abilitazione dell' incolpato, d. t. 1 p. 424 e 425 — L' intervento della parte civile è facoltativo, ma è espressamente vietato ne' giudizi di eccezione straordinaria, t. 2 v. 1 §. 303 a 304 (*p. 215*) — Norme da tenersi presenti nell' esame de' testimoni, d. t. 2 v. 1 p. 357 — Norme per la compilazione del verbale di pubblica discussione, t. 2 v. 2 §. 925 a 927 (*p. 88*) — Deve esser presenziato dalla parte pubblica, dalla parte privata interventrice e dal reo, *ivi* §. 928 a 931 — Deve portare, a risponsabilità del presidente e del pubblico ministero, l'ora dell' apertura e chiusura della pubblica discussione, e deve esser segnato in ogni pagina e sottoscritto in fine da tutti i giudici, dal ministero pubblico e dal cancelliere, t. 1 p. 149 e 150 — Modo di trarne la pruova e 'l convincimento, t. 2 v. 2 §. 935 (*p. 89*) — Si noti che non è lecito giudicar cause di morte ne' Venerdì di marzo, t. 1 p. 424.

Formole — Rapporto del Commessario del Re, ved. t. 3 p. 29, p. 74, p. 94, p. 127, p. 134, p. 158, p. 174, p. 191 — Verbale della pubblica discussione, t. 2 v. 2 p. 96 — Uudici casi che presentar si possono nella compilazione del verbale, *ivi* p. 100 a 107.

Discussion segreta — Come si fa e sue diverse fogge, t. 2 v. 2 §. 945 (*p. 91*).

Disertore — Definizione del reato di diserzione, t. 2 v. 2 §. 811 (*p. 34*) — Numero delle bacchette con cui si punisce, t. 3 p. 149 — La volontà di spontanea presentazione deve esser esplicita e non presunta, t. 3 p. 110 e p. 122 — Colui che si presenta dopo il termine stabilito può esser raccomandato alla Sovrana clemenza, *art. 514 Stat. pen.* t. 3 p. 149 — Quando e come la diserzione diventa qualificata, t. 1 p. 512 — L'interrogatorio del disertore si nota nel verbale della gendarmeria, t. 2 v. 2 §. 811 *n.° 2* (*p. 34*) — Il giudizio relativo alle circostanze ed alla pronunziazione della pena è di esclusivo dritto de' Consigli di

guerra, t. 1 p. 143 e t. 2 v. 2 §. 811 *n.° 1* — I disertori giudicati e che sono in aspettativa delle Sovrane risoluzioni, non possono esser messi a libertà da' Consigli di guerra, t. 1 p. 144 — I disertori condannati alle bacchette perdono il servizio precedentemente prestato, t. 1 p. 150, e t. 2 v. 2 §. 811 *n.° 4 (p. 34)* — In caso di amnistia o particolar grazia Sovrana, la condonazione della pena trae seco quella della perdita del servizio, t. 1 p. 510 — Le reclute che disertano pria di assumere il servizio ne' corpi, sono escluse dal rigor della legge, cit. t. 1 p. 510 e t. 2 v. 2 §. 811 *n.° 3 (p. 34)* — Ved. al proposito t. 3 p. 134 a 142 nel giudizio del recluta disertore Angelo Michele Spina — A' soldati del real corpo de' Veterani che disertano si dà la pena de' servizî ignobili, t. 1 p. 511 — Pene diverse pe' disertori del Treno, d. p. 511 — Circostanze che accrescono la gravezza della diserzione, t. 2 v. 2 p. 35 *n.° 14 e 15*.

Formole — Deliberazione che raccomanda alla Sovrana commiserazione il disertore, t. 3 p. 150 — Uffizio trasmessivo di detta deliberazione, *ivi* p. 152.

Documento — Definizione, t. 2 v. 2 §. 2087 (*p. 220*).

Dolo — Definizione del dolo semplice e del dolo malo, t. 2 v. 2 §. 973 (*p. 110*).

Domicilio — Domicilio e dimora in affari penali sono sinonimi, t. 2 v. 1 §. 542 (*p. 342*) — E' volontario o necessario, cit. §.

Dubbî di legge — Ove sorgono dubbî sul testo della legge, sieno risoluti ad uniformità o a maggioranza di voti, deve rendersene consapevole il Ministro di grazia e giustizia, ed inviarsegli copia della decisione e de' voti dissenzienti, t. 1 p. 354

Duello — Legge sul duello che ne classifica i casi e le pene, t. 1 p. 467.

E

Eccesso di potere — Ved. *Abuso di potere*.

Eccezioni — Le eccezioni distinguonsi in perentorie, dilatorie, pre-

giudiziali, d' incompetenza, di nullità, di atti, dello stato di mente e di corpo del reo, contro i testimoni per attenderli in caso di disobbedienza, pel periodo a proporre ciascuna di esse, t. 2 v. 1 §. 724 (*p. 426*) — Le perentorie son distinte in otto diverse specie, *ivi* §. 408 *n.° 3* (*p. 281*) — Nella discussione di esse dev' esser presente l' accusato e 'l difensore, *ivi* §. 411 (*p. 283*) — Ved. *Declinatoria — Difesa — Follia — Termini.*

Ecclesiastici — Arresto, prigioni e degradazione in caso di condanna a morte degli ecclesiastici e religiosi, t. 1 p. 490 — I parrochi han dritto ad esser celeramente disbrigati in giustizia, t. 2 v. 1 §. 461 (*327*).

Esaminazione — Cosa è, *esame* del testimone, t. 2 v. 1 §. 551 (*p. 347*) — Deve enunciarsi da chi il testimone venga nominato o chiamato, *ivi* §. 554 (*p. 348*) — Formalità da ademplersi pria ch' el cominci la dichiarazione, *ivi* §. 555 — Questa deve esprimere come si ha la scienza del fatto, t. 1 p. 289 — Ragione di ciò, t. 2 v. 1 §. 557 (*p. 349*) — L' esame dee cadere sulle circostanze di tre tempi, *ivi* §. 558 (*p. 349*) — Ragione di ciò, *ivi* §. 559 — Sulle altre circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti al reato, *ivi* §. 560 e 561 — Accorgimento nell' esame de' testimoni analfabeti, *ivi* §. 562 (*p. 350*) — Quando verificasi la renitenza a dire la verità, *ivi* §. 563 (*p. 351*) — Questa renitenza differisce dalla non comparsa o dall' allegazione di false scuse, *ivi* §. 567 (*p. 352*) — Quando siavi argomento di mendacio, *ivi* §. 564 — Esperimento che può ordinarsi, *ivi* §. 563; ed analogo certificato, §. 565 — Accorgimento nel redigere la dichiarazione, *ivi* §. 527 (*p. 363*).

Formole — Verbale di udizione, t. 2 v. 1 p. 364 a 367.

Empara della polizia — Casi specifici ne' quali la polizia ordinaria può emparare un detenuto, t. 1 p. 327 — I condannati per misfatti contro la sicurezza dello Stato o per misfatti settarî, dopo espiata la pena, rimangono a disposizione della polizia, d. t. 1 p. 111 *in nota* — Norme per coloro che vengono abilitati dalle Commessioni militari, *ivi* p. 109.

Esperimento di fatto — Definizione, t. 2 v. 1 §. 743 (*p. 434*)

— Triplice specie, *ivi* §. 746 e 747 (*p. 435*) — Altre due specie, *ivi* §. 748 — Risolvonsi in altrettante perizie, *ivi* §. 749 — Posson chiedersi dal Commessario del Re, dall'accusato, dalla parte civile, dall' alta Corte militare nelle cause di rinvio, d. t. 2 v. 1 §. 754 e 773 (*p. 443*) — La domanda dell' accusato o della parte civile dev' esser accompagnata dal deposito delle spese; modo di eseguire e ritirare questo deposito, t. 1 p. 297, e t. 2 v. 1 §. 764 e 765 (*p 439*) — Possono esser ordinati ed eseguiti di officio, *ivi* §. 745 (*p. 434*) — È nelle facoltà del Consesso accoglierne la domanda, *ivi* §. 755 (*p. 437*) — Non è dato a' militari Consessi di eseguirli se non per affari di giurisdizione straordinaria, *ivi* §. 760 (*p. 436*); ed allora il solo Commessario del Re è competente a procedervi sotto l' osservanza di varî adempimenti, *ivi* §. 756 e 757 — Nei giudizî ordinarî e di rinvio se ne fa delegazione al giudice istruttore o di circondario, *ivi* §. 762 (*p. 433*) — Norme ministeriali prescritte per l' esecuzione, *ivi* §. 759 (*p. 437*) — Quando sono eseguiti di officio, le spese si anticipano dall' amministrazione del registro e bollo, meno se si tratti di Consiglio di guerra di corpo, nel qual caso sono a carico de' corpi, t. 1 p. 298 — Come deesi operare se il difensore o l' accusato se ne avessero riserbata la domanda dietro la pubblica discussione, t. 2 v. 1 §. 774 (*p. 445*) — Ove il verbale di esperimento venga attaccato d' incompetenza o di nullità, il Commessario del Re dee provocare la nomina del Consesso, *ivi* §. 763 (*p. 438*).

Formole — Certificato del Cancelliere ed esecuzione dell' esperimento, t. 2 v. 1 p. 441 — Requisitoria del pubblico ministero ne' quattro casi dell' esperimento di fatto, *ivi* p. 443 a 445 — Ved. pure t. 3 p. 97 — Deliberazione del Consiglio rappresentativo sulle diverse specie del medesimo, *ivi* p. 446 a 452 — Uffizio trasmessivo della deliberazione per adempiersi ad un esperimento delegato, t. 3 p. 98.

Escusatore — E' il difensore dell' assente, t. 2 v. 2 §. 2085 (*p. 219*) — Suoi incarichi, *ivi* §. 2086 — Ved. *Assente.*

Esecuzione a morte — Dee scegliersi il presente e non l' assente per mandarsi a morte nel senso dell' art. 370 Stat.

pen., t. 1 p. 462 — La pena di morte comminata per insubordinazione deve eseguirsi col laccio sulle forche, o in mancanza colla fucilazione alle spalle come traditore, *ivi* p. 467 — Periodo di esecuzione delle condanne a morte, *ivi* p. 476, e t. 2 v. 2 §. 2145 (*p. 254*) — Doveri del Commessario del Re, d. t. 1 cit. p. 476 — Giorni in cui è vietata, *ivi* p. 478 — Esecuzione nella patria del condannato, *ivi* cit. p. — Si sospende contro l' incolpato che siasi spontaneamente presentato in prigione, *ivi* p. 479 — Si sospende ancora ne' reati sanitari, *ivi* p. 480 — Procedimento necessario pria di venirsi all' esecuzione contro ecclesiastici e religiosi, *ivi* p. 490 — L' opera di assistere i condannati a morte è unicamente esercitata dagli ecclesiastici, *ivi* p. 491.

Esecuzione di sentenza — *Formole* — Ordinativo per la libertà del giudicato, t. 2 v. 2 p. 140 — Estratto di decisione per servir di passo al giudicato, ved. t. 3 p. 173 — Estratto di decisione da leggersi al condannato per Sovrani provvedimenti, t. 2 v. 2 p. 141 — Certificato del Cancelliere sulla detta decisione, *ivi* p. 142 — Dispositiva della sentenza da leggersi al condannato, *ivi* p. 143 — Certificato del Cancelliere in dorso alla sentenza ed alle copie, *ivi* p. 144 — Idem del Commessario del Re, *ivi* p. 145.

Estradizione — Sotto questa frase s' intende il trasferimento tanto de' proprî sudditi, quanto de' sudditi esteri che siensi resi colpevoli nel territorio del regno, t. 1 p. 267 — La domanda di arresto e di consegna di delinquenti rifuggiti in territorio straniero deve farsi per via diplomatica, *ivi*.

Estragiudiziale — I Comandanti militari nelle province ed i capi de' corpi possono affidare l' estragiudiziale informazione di un reato sia agli Aiutanti maggiori reggimentali o di piazza, sia a' Commessari del Re, t. 2 v. 1 §. 365 e 366 (*p. 268*).

Formole — Ved. t. 3 p. 17 e seg., p. 21 e seg., p. 25 e seg., p. 27 e seg.

Evasione — Ved. *Detenuto*.

F

G

ti di malversazione, ed in generale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni puramente militari, t. 1 p. 339 — Distinzione tra lo scioglimento di garentia e l'autorizzazione a procedere, t. 1 p. 59 — Norme per lo scioglimento, *ivi* p. 58 — Il giudizio sullo scioglimento o sulla semplice autorizzazione a procedere è specialmente attribuito al Consiglio di guerra deliberativo, t. 2 v. 2 §. 833 (*p. 47*) — Deliberazione sullo scioglimento, *ivi* §. 849 a 851 — Idem sull'autorizzazione a procedere, *ivi* §. 852 a 854 (*p. 56*) — Per la garentia de' pubblici funzionarî, ved. *Funzionarî*.

Formole — Uffizio al Comandante la provincia per convocare il Consiglio deliberativo sullo scioglimento della garentia, t. 2 v. 2 p. 54 — Rapporto e requisitoria per lo scioglimento, t. 3 p. 243 — Deliberazione chiedente al Ministro di grazia e giustizia l'autorizzazione a chiamare in giudizio imputati coverti di garentia in complicità di pagani, t. 2 v. 2 p. 61, e t. 3 p. 245 — Requisitoria per semplice autorizzazione a procedere, t. 3 p. 256.

Gendarmeria — Gendarmi — Funzioni diguitose della gendarmeria, t. 2 v. 2 §. 846 (*p. 50*) — Può ricevere la dichiarazione di chi è in imminente pericolo di vita; *ivi* cit. §. *n.° 4* (*p. 51*) — I suoi verbali han forza legale, *ivi* d. §. *n.° 7 e 8* — Casi ne' quali può accedere nel domicilio di un cittadino, med. §. *n.° 9* — Deve usar riguardi alle persone arrestate, d. §. *n.° 11* (*p. 52*) — Può arrestare chi l'oltraggia, *ivi n.° 12* — Quando vien considerata in attualità di servizio, *ivi n.° 13* — Quando può impiegar l'uso delle armi, t. 1 p. 340. e t. 2 v. 2 cit. §. 846 *n.° 14* (*p. 52*) — I suoi reati van sotto la dipendenza de' Ministeri di guerra e di giustizia, *ivi n.° 15* — I gendarmi eran giudicati dalle Commessioni militari e pel reati commessi in atto di servizio e per quei connessi co' reati comuni, t. 1 p. 50 e 51 — Furono poi sottoposti alla giurisdizione de' Consigli di guerra, *ivi* p. 52 — Sono coverti di garentia, *ivi* p. 54 e 55 — Ved. *Garentia* — Quando si trovano in servizio, il capo soltanto è tenuto delle imputabilità, t. 3 p. 33 (*art. 184 Ordin. di Gend.*) — Sono soggetti alla pena delle bacchette e de' servizi ignobili ne' casi preveduti dallo Statuto

penale, t. 1 p. 340 (1) — Deve nel secondo caso farsi rapporto a Sua Maestà, t. 2 v. 2 p. 53 *n. 19* — Tanto si deve ancòra in tutti i casi in cui son condannati a pene correzionali, t. 1 p. 62 — I Consigli di guerra non posson commutare per essi in servizi ignobili le pene correzionali, t. 1 p. 62 e 63 e 475, come praticavasi precedentemente, dandosene anche parte al Comandante militare, t. 2 v. 2 §. 1050 e 1051 (*p. 145 e 146*) — Debbon essere sollecitamente disbrigati in giustizia, t. 2 v. 1 §. 461 (*p. 320*) e t. 2 v. 2 p. 53 *n.° 17.*

Giorno civile — Come si computa, ved. *Anno.*

Giudicabile — Chi si reputa tale, t. 2 v. 2 §. 915 (*p. 84*) — Ved. *Detenuto* — *Imputato.*

Giudici de' tribunali militari — Son soggetti a castighi disciplinari allorchè si allontanano dall'osservanza delle leggi, t. 1 p. 153 — Anche quando la decisione sia annullata nell'interesse della legge, *ivi* p. 154 — Quali debbon astenersi dal votare, *ivi* p. 403 — Norme pe' posti che debbon prendere ne' Consigli di guerra, *ivi* p. 405 — Assumono nelle decisioni la voce del Re, t. 2 v. 2 §. 785 (*p. 12*) — Doveri, capacità, rimpiazzo, dritti nella votazione, cause di ricusa, contegno nell'udienza, misure disciplinari ec., t. 2 v. 2 §. 785 *n.° 1 a 48* (*p. 12 a 17*) — Loro grado ne' diversi giudizi di militari e pagani, cit. §. 785 *n.° 49* (*p. 17*).

Giudice di circondario — Che s'intende per circondario, t. 2 v. 1 §. 541 (*p. 342*) — Dritti, autorità e competenza di questo magistrato, t. 2 v. 1 §. 526 a 528 (*p. 339*) — Se procede per reato militare dee darne comunicazione al Comandante della provincia, *ivi* §. 529 (*p. 340*) — Caso di conflitto di giurisdizione, *ivi* §. 530 — Dee prestarsi alle delegazioni de' tribunali militari, §. 531, ed a quelle del Commessario del Re, §. 532 — E' di suo esclusivo dritto l'istruzione ne' reati dei gendarmi, §. 533 (*p. 341*) — Doveri che deve adempiere nell' invio de' processi, §. 534 e 535 — Indennità che gli son

(1) Sono puniti co' servizi ignobili o con la detenzione in castello pe' reati di bestemmia, *Decr. 16 maggio 1853*, ved. *Pene* ove l'abbiam trascritto.

dovute col Cancelliere uscendo dalla sua residenza, e modo di esserne soddisfatto, §. 536 a 538.

Giudice istruttore — Sua giurisdizione nel distretto, t. 2 v. 1 §. 740 (*p. 431*).

Giudizi capitali — Non possono trattarsi ne' venerdì di marzo, t. 1 p. 424 — Per quei che possono trattarsi in camera di consiglio per insufficienza di pruove, ved. *Libertà provvisoria*.

Giudizio del tribunale Le sue parti sono :accusa, difesa, discussione, pronunziazione ed esecuzione, t. 2 v. 2 §. 936 (*p. 90*) — Rispettive definizioni, *ivi* §. 937 a 943.

Giudizio di secondo esame — Ved. *Revisione* — *Rinvio*.

Giudizio sul processo scritto *del Consiglio rappresentativo* — Spiegazione dell'art. 91 dello Statuto penale, t. 2 v. 2. §. 906 (*p. 79*).

Formola — Uffizio per la nomina del Consiglio rappresentativo onde pronunziare sul processo scritto, t. 2 v. 2 p. 81.

Giuramento — Definizione, t. 2 v. 1 §. 50 (*p. 70*) — La parola *tutta* nel prestare il giuramento di *dire la verità* e *null' altro che la verità*, è sagramentale, e la sua omissione mena a nullità, t. 1 p. 258 — Il principale offeso ed il testimone debbono prestarlo nell'atto di affronto, t. 2 v. 1 §. 586 e 587 (*p. 383*) — Nell'atto di affronto tra imputato ed imputato nessun di essi giura, *ivi* §. 590 (*d. p. 383*) — Il principale offeso dee pure prestarlo nella dichiarazione in pubblica discussione, t. 1 p. 255 — L'imputato non è tenuto a ripeterlo nella discussion pubblica quando l'abbia dato nel corso della istruzione, *ivi* p. 259 — L'accusato che in dibattimento dichiara circostanze che colpiscono il complice, dee prestarlo, *ivi* p. 262 — Si dee dare da' periti in tutti gli atti, ed in mancanza debbono supplirvi nella pubblica discussione, t. 2 v. 1 §. 52 (*p. 70*) — Casi in cui debbono prestarlo gl' interpreti, i testimoni, il derubato, i famigliari del sordo muto o muto e non sordo, il principale offeso, l' accusato, i becchini, i riconoscitori di un cadavere, *ivi* §. 53 (*p. 71*) — Ne son dispensati i minori di 14 anni, i condannati, i rei sotto accusa, *ivi* §. 54.

Giurisdizione — Che s' intende per giurisdizione, t. 2 v. 2 §. 876 (*p. 68*) — A chi è affidata e persone che vi son sottoposte,

§. 237 (*198*); — a costoró son dovute in ragione delle operazioni, di tempo, di tragitto e di dimora, t. 2 v. I §. 48 (*p. 68*) — Norme per ottenerne il pagamento, *ivi* §. 63 (*p. 84*) — Formola del notamento di esse, dell'analoga domanda del perito e del mandato del Commessario del Re, d. t. 2 v. 1 p. 84 a 86;

— A' testimoni in esperimento, t. 1 p. 506, e t. 2 v. 1 §. 573 (*p. 367*);

— Al rapportatore o querelante, t. 2 v. 1 §. 485 (*p. 314*) e §. 480 (*p. 323*);

— All'imputato che da una prigione passi ad un'altra, t. 2 v. 1 §. 501 (*p. 330*);

— A qualunque persona chiamata in giustizia per dimora ossia pernottazione, t. 2 v. 1 §. 543 a 545 (*p. 342*);

— A' funzionarî pubblici per le medesima dimora, *ivi* §. 546 (*p. 343*);

— A' becchini ed operai adibiti nella sepoltura e desumazione di cadaveri in proporzione delle loro fatiche, t. 1 p. 508, e t. 2 v. §. 122 e 123 (*p. 121*);

— A' corrieri adoperati in affari di giustizia, t. 1 p. 508 e t. 2 v. 1 p. 373.

Reassunto dell' indennità di ogni specie dovute ne' giudizî militari, t. 2 v. 2 §. 1089 (*p. 166 a 171*) — Modo come vengon soddisfatte, *ivi* §. 1090 e 1091 (*p. 171 e 172*) — Modo di redigere gli stati d' indennità dovute a' Cancellieri, t. 1 p. 506 — Invio de' documenti all'Intendenza dell'esercito per le indennità dovute a' Cancellieri de' Consigli di guerra, t. 1 pag. 496.

Formole — Notamento d' indennità dovute al Commessario del Re istruttore, t. 2 v. 1 p. 374 — Mandato di pagamento al medesimo per tragitto e pernottazione, *ivi* p. 376 — Idem per accesso sopra luogo, *ivi* p. 378.

Certificato del Consiglio di guerra per le indennità al Cancelliere, t. 2 v. 2 p. 172 — Uffizio trasmessivo del medesimo, *ivi* p. 174 — Stato d' indennità dovute al Cancelliere, *ivi* p. 175 — Uffizio trasmessivo, p. 176 — Ved. *Stati d'indennità.*

Certificato d'indennità ad un'uffiziale o assimilato chiamato

terla di furto, fa parte della pruova dell' esistenza e mancanza ne' furti commessi sulla pubblica strada o con sequestro di persona, il conquesto del danneggiato costituisce la base massima della pruova generica, t. 1 p. 256 e t. 2 v. 1 §. 91 (*p. 102*) — Pruova generica per reati che non lascian tracce, t. 2 v. 1 §. 87 (*p. 101*) — Fa parte della pruova generica d' un ignoto ucciso il certificato del Cancelliere, t. 2 v. 1 §. 89 e 109 (*p. 101 e 116*).

Ingiuria — Distinzione tra la determinata e l'indeterminata, t. 1 p. 223. Quando dà luogo a scusa nell' offensore, ved. *Scusanti.*

Insubordinazione — Lo stender la mano col pugno chiuso verso un superiore, abbenchè non si giunga a colpirlo, costituisce insubordinazione e non disobbedienza, t. 1 p. 227 — Ved. *Subordinazione.*

Interprete — La sua nomina si spetta nell' interrogatorio al Commessario del Re, t. 2 v. 1 §. 337 (*238*) ed al Presidente nella istruzion giuridica e nella discussion pubblica, *ivi* §. 30 *n.° 54* (*p. 30*) — Persone che non possono esser nominate per interpreti, *ivi* §. 338 — Deve prestare il preliminar giuro ed ottenerne un consimile dall' incolpato, *ivi* §. 339 (*p. 239*).

Interrogatorio — È propriamente quello che si dà al prevenuto appena arrestato, t. 1 p. 278, e t. 2 v. 1 §. 312 (*p. 224*) — Tende a ricercare la causa della scienza di ciò che si depone, *ivi* §. 311 (*p. 224*) — Quello notato nel processo verbale della gendarmeria nell' arresto de' disartori può tener luogo d' interrogatorio formale, t. 2 v. 1 §. 315 (*p. 225*) — Comenti a' diversi casi che possonsi presentare nel riceverlo, *ivi* §. 317 (*p. 225 e seg.*) — Ove non riesce all' istruttore di riceverlo, dee rilasciarne il certificato nel processo, *ivi* §. 319 e 320 (*p. 227 e seg.*) — Può ripetersi nel corso della istruzione, *ivi* §. 321 e 322 (*p. 229 a 231*) — All'interrogato è concesso il dritto di conoscere gl'Indizî di reità raccolti sul suo conto, *ivi* §. 350 (*p. 248*) — Norme da usarsi nel caso che l' imputato sia tradotto con oggetti di reperto pertinenti al reato, *ivi* §. 351 e 352 (*p. 248 e 249*) — Se dall' interrogatorio sorge la necessità della contraddizione o del-

atti posteriori al processo v' ha d' uopo dell' ordinanza del presidente, t. 1 p. 308 — Norme per formare il compendio di ogni processo criminale, *ivi* §. 306 — Ved. *Istruzione.*

L

sene prevenzione all' autorità ecclesiastica e procedersi con norme di convenienza, t 1 p. 333, e t. 2 v. 1 §. 618 (*p. 397*) — Modo di eseguirlo contro un militare, t. 2 v. 1 §. 616 (*p. 396*) — Idem contro un ecclesiastico o religioso, *ivi* §. 617 (*p. 397*).

Formole—Mandato di arresto spedito dal Commessario del Re, t. 2 v. 1 p. 388 — Idem dal Presidente per effetto di sentenza, *ivi* p. 397 — Idem dal Presidente col Commessario del Re, *ivi* p. 398 — Idem dal Capitano relatore, d. p. 398 — Idem dall'istruttor militare, *ivi* cit. p. 398—Uffizio al Comandante la pubblica forza col mandato di arresto, *ivi* p. 399 —Mandato di arresto contro un depositario di documento attaccato di falso, *ivi* p. 207 — Uffizio trasmessivo di questo mandato all' agente di polizia giudiziaria locale, *ivi* p. 208 — Ordinanza di arresto contro l'infrantore del mandato per residenza, *ivi* p. 395.

Mandató di comparsa — Ved. *Assegnazione* — *Testimoni*.

Mandato di deposito *o per residenza*—Oggetto del mandato di deposito, t. 2 v. 1 §. 594 (*p. 386*)—Possono spedirlo non solo il procurator generale (*Commessario del Re*), il giudice di circondario, ma anche il presidente ed i giudici della gran Corte criminale (*de' Consigli di guerra*), quando assumono le funzioni di polizia giudiziaria, t. 1 p. 328, e t. 2 v. 1 §. 595 (*p. 386*) — La stessa facoltà a' relatori ed alle Commessioni militari, t. 1 p. 329 — Può spedirsi anche contro imputati punibili di prigionia, t 2 v. 1 §. 596; ma non contro quelli punibili con pene minori di prigionia, *ivi* §. 597 —Dee serbarsene l'originale in processo, *ivi* §. 606 (*p. 392*) e §. 620 (*p. 397*)— Casi in cui l'imputato gode del discesso, ved. *Imputato* — Pel mandato per residenza a'militari, ved. *Modo di custodia*.

Formole —Mandato per la residenza con malleveria, t. 2 v. 1 p. 389 — Obbligo del cauzionato ed accettazione del mallevadore, *ivi* p. 390 — Ammenda contro quest' ultimo, *ivi* 607 (*p. 392*) — Ordinanza di arresto contro l' infrantore del mandato, *ivi* p. 395.

Militare in sentinella — Ved. *Sentinella*.

Militari — Quali diconsi persone militari soggette alle leggi e

regolamenti militari, t. 1 p. 44, e t. 2 v. 1 §. 417 (*p.294*) —Qual sia proprio corpo di un militare, ved. *Corpo*—Gl'individui della riserva sono considerati come militari in servizio, t. 1 p. 72 — Le Guardie d'onore ne'giudizî penali sono considerati come tutti gli altri militari, *ivi* p. 77 — I militari sotto giudizio debbon esser disbrigati con preferenza e celerità, *ivi* p. 423 e t. 2 v. 1 §. 461 (*p. 320*) — Se son condannati a pene criminali, perdono ogni onorificenza, t. 1 p. 464 — Chiunque non sia militare non può servirsi della militar divisa e vien punito di tale abuso, *ivi* p. 470 — Categoria di quanto risguarda i militari per giudizî, per condanne, per abuso delle armi, per rispetto alla divisa, per distinzioni cavalleresche, per rango, per reati di duello ec., t. 2 v. 2 §. 807 (*p. 25 a 28*) —Pel loro trattamento come detenuti, ved. *Prigioni* — Per la loro udizione come testimoni, ved. *Testimoni* — Per l' equiparazione a' gradi militari di quei che non li hanno, ved. *Assimilazione*; Ved. pure *Guardie d' Onore*.

Ministero pubblico — Definizione dell' accusatore pubblico, t. 2 v. 1 §. 385 a 390 (*p. 276 e seg.*)—Particolari da verificarsi perchè possa emettere l' atto di accusa, t. 3 p. 34 — La sua requisitoria non influisce sul giudizio del Consesso, t. 1 p. 114 —Gli è vietato nelle requisitorie di *uniformarsi alla giustizia del Collegio*, e generalmente anche di *proporsi la causa sè inteso*, *ivi* p. 353 — Le funzioni di ministero pubblico negli esperimenti di fatto sono esercitate dal Giudice Regio destinato dal Consesso, *ivi* p. 126 — Non può essere pubblico accusatore e giudice nell' affare istesso, a meno che non abbia puramente e semplicemente istruito, *ivi* p. 304 —Norme che serbar dee nel far la nota de' testimoni a carico, *ivi* p. 307 — Per le sue funzioni presso le Commessioni militari, ved. *Relatore* — Ved. per tutt' altro *Atto di accusa* — *Esperimento di fatto* — *Requisitoria*.

Minoranti (*circostanze*) — Ved. *Attenuante*.

Misfatto — Ved. *Reati*.

Modo di custodia — Pe' reati di competenza delle Commessioni militari non v' ha altro modo di costodia che il carcere, t. 1 p. 84 *in fine* — Qualunque sia la natura del misfatto non è

ammesso altro modo di custodia che il carcere pel contumace che si presenta nel corso del giudizio contumaciale, *ivi* p.269 —Il beneficio di rimaner sotto mandato per la residenza conceduto dalla legge all' imputato che si presenta spontaneamente in giudizio, si estende benanco a'militari, *ivi* p. 334.

Monache —Ved. *Claustrali.*

Morte —Riflessioni di *Fodré* sulle diverse specie di morte, quali sono per apoplessia, per ferite o suicidio involontario, per essersi precipitato volontariamente o per violenza, per suicidio volontario, per soffogazione nell' acqua, per istrangolamento o sospensione volontaria o violenta, per avvelenamento, t. 2 v. 1 § 103 (*p. 103 a 111*).

Mostrato — Definizione, t. 2 v. 1 §. 145 (*p. 134*) — Quando esso ha luogo, *ivi* §. 147 — Non può reiterarsi, *ivi* §. 146 e §. 580 (*p. 332*) — Ma può anco serbarsi per la discussion pubblica in due casi, a differenza dell' atto di affronto, *ivi* §. 151 (*p. 135*) e §. 582 (*p. 333*) — Norme per l' istruttor militare nell' atto del mostrato, *ivi* §. 248 a 250 — Ved. *Reperto.*

Formole — Verbale di mostrato di oggetti non assicurati da legale reperto, t. 2 v. 1 p. 135 — Idem di oggetti assicurati con legale reperto, *ivi* p. 136 e seg.

Motivazione — Le decisioni debbono esser motivate nel fatto e nel dritto, t. 1 p. 445 *in nota*, e t. 2 v. 2 §. 1009 (*p. 127*) —Ved. *Quistioni* — Circolare che ne richiama l' osservanza, ne dà i dettami, e ricorda la necessaria menzione del giuramento prestato da ciascun testimone nella pubblica discussione, t. 1 p. 450 e seg. —Come si esprime il ragionamento di fatto, t. 2 v. 2 §. 1010 a 1015 (*p. 127*) —La decisione deve esser motivata tanto sugli effetti della ferita che sulla esclusione della cagion morbosa sopravvenuta all'offeso, t. 1 p. 135 — Deve esprimere il fatto dal quale deriva la risoluzione delle quistioni non solo in risultamento della pubblica discussione, ma anche quando si giudica in camera di consiglio, non escluso il caso di non imputabilità, t. 1 p. 137 —Nessun fatto può esser espresso che non sia stato esaminato nella discussion pubblica, meno che non si tratti di fatti non messi in controversia, *ivi* p. 210 e seg. e 450 — In casi di

complicazione va proposto alla deliberazione prima il fatto principale e poscia quello di ciascuna delle sue circostanze, *ivi* p. 443 — Nella indicazione de' fatti debbono esprimersi tutte le circostanze ed i caratteri che costituiscono, aggravano, attenuano o distruggono la imputabilità, dovendo le decisioni esser redatte in perfetta corrispondenza di narrazione di fatti, di definizione di reato e di testo di legge, *ivi* p. 444 — I fatti a discolpa debbon anco esser espressi, *ivi* p. 445 — Nella decisione di competenza debb' esser dedotto il fatto da cui deriva, *ivi* p. 446 — Deve esservi esposto il fatto della premeditazione, *ivi* p. 447 — Così quello della violenza ne' reati di stupro, *ivi* p. 448 — La mancanza di motivazione, ossia della esposizione de' fatti, dà causa a nullità, t. 2 v. 2 §. 1012 (*p. 125*) — In ogni decisione deve, a pena di nullità, esser trascritto il testo della legge che vien applicato, t. 1 p. 452 — Reassunto di quanto riguarda la motivazione nelle decisioni, t. 2 v. 2 §. 1020 (*p. 127 e seg.*) — Ved. *Decisione.*

Multa — Ved. *Ammenda.*

N

Notizia uffiziale — Sua definizione, t. 2 v. 1 §. 441 (*p. 312*) —Particolari che dee contenere, *ivi* §. 443—Prende anche il nome di denunzia, *ivi* §. 442 — Ved. *Rapporto.*

Formole — Ordine a procedere, t. 2 v. 1 p. 313 — Uffizio di ricezione della processura, *ivi* p. 314.

Nuova istruzione, *o più ampla istruzione* — Ved. *Istruzione.*

Nullità — Sono di dritto pubblico e sono di tre specie, t. 2 v. 2 §. 1024 (*p. 130*) — Ne sono i censori l'alta Corte militare e la Corte suprema di giustizia, *ivi* §. 1025 — Serie delle nullità per violazione di legge, *ivi* §. 1026 *n. 1 a 67* (*p. 130 a 135*) — Nessuna nullità esiste se non è tale dichiarata dalla legge, salvo quelle per facoltà e dritti dalla legge stessa conceduti, le quali possono però rimaner coverte dal silenzio, *ivi* §. 1027 (*p. 135*) — Nullità che si prescrivono o no, *ivi* §. 1028 (*p. 136*) — S'incorre in nullità qualvolta

p. 412 e t. 2 v. 1 §. 289 a 291 (*p. 213*) — Dee far nella querela l'elezione del suo domicilio, e se è estero dar cauzione per le conseguenze del giudizio, *ivi* §. 293 e 294 (*p. 214*) e §. 472 e 473 (*p. 322*) — Ved. *Querela* — La parte civile, costituita tale con fede di povertà, non può dedurre la presa a parte, t. 1 p. 413 — Non può produrre ricorso per danni-interessi contro la decisione di libertà non impugnata dal pubblico ministero, t. 1 p. 415 e t. 2 v. 1 §. 301 (*p. 215*) — Non può intervenire ne' giudizi presso le Commissioni militari, t. 1 p. 416 — La sua desistenza non la esenta da' danni che avesse potuto cagionare all' imputato, t. 2 v. 1 §. 295 (*p. 214*) — Suoi dritti nel dar lumi e notizie, *ivi* §. 298 a 300 (*p. 214 e 215*) — Può aver un difensore officioso se sia povera, *ivi* §. 305 (*p. 215*) — Deve esibire il certificato d'indigenza se querela o rapporta, *ivi* §. 470 e 471 (*p. 322*).

Pene — Definizione, t. 2 v. 2 §. 792 *in fine* (*p. 22*)—Quali sono le criminali, *ivi* §. 1000 (*p. 120*)—Quali le correzionali, *ivi* p. 121 —Quali le comuni alla giustizia criminale e correzionale, cit. p. 121 — Pene contro i settarî e loro complici, t. 1 p. 97 — Idem contro coloro che spargono sostanze velenose o vociferano che si sparga veleno, *ivi* p. 99 — Per le infrazioni alle leggi e regolamenti sanitarî secondo lo Stat. pen. milit., *ivi* p. 99 a 105 — Idem secondo il decreto del 3 agosto 1831, *ivi* p. 106 — Pe' misfatti commessi all' estero da' nazionali, *ivi* p. 465 — Riduzione della pena de' lavori forzati perpetui pe' militari in 26 a 30 anni di ferri, *ivi* p. 466 — Ved. *Espiazione* — La pena per la percossa o ferita grave per gli accidenti prodotta con arma vietata va esasperata a' termini dell' art. 361 ll. pp., *ivi* p. 470 — Pena per la fuga dal carcere con frattura violenta, *ivi* p. 473— Commutazione delle pene correzionali de' militari in servizî ignobili, *ivi* p. 475 — La bestemmia in luogo militare è punita co' servizî ignobili o con la detenzione in castello (1).

(1) *Decreto 16 maggio 1835* — Erano usciti dal torchio i fogli contenenti le lettere B e C quando venne pubblicato questo decreto; quindi non vedesi riportata alcuna citazione nè sotto la parola *Bestemmia* nè sotto quella *Competenza* o *Consiglio di guerra*, il quale è chiamato a giudi-

Periti — Quali sono i periti da adoperarsi nelle diverse specie di pruove generiche, t. 2 v. 1 §. 31 e 32 (*p. 65 e 66*)— A chi pertiensi la nomina degli stessi, *ivi* §. 37 e 38 (*p. 67*) — Numero di essi da adibirsi negl' ingeneri, *ivi* §. 42 — Essi hanno il debito di denunziare i reati scoverti nell' esercizio della loro professione, *ivi* §. 33; ma non i segreti lor confidati, *ivi* §. 35 — Loro ricusa per causa di parentela, *ivi* §. 36 (*p. 67*) — Debbono prestar giuramento pria di procedere alla perizia, t. 2 v. 1 §. 40 (*p. 67*)— Possono chiedere un periodo per emettere il loro giudizio, *ivi* §. 43 (*p. 68*), anche se sieno analfabeti, *ivi* §. 58 (*p. 75*) — V' ha bisogno del concorso di due testimoni co' periti qualvolta negl' ingeneri si cumulino fatti di perizia e fatti ordinarî, *ivi* §. 44, e t. 1 p. 252 — In caso di novella perizia, debbono

care di simil resto. Ecco il d'onde riportiamo qui testualmente cotesto decreto perchè formi parte dell' opera.

FERDINANDO II. ec.

Considerando che la bestemmia, o sia l' empia esecrazione del Nome di DIO o de' Santi, profferita ne' quartieri, nelle caserme, ne' castelli, od in altri luoghi di militare riunione, mentre offende la pubblica morale, scuote la stessa militare disciplina, che non poggia che sulle basi della morale;

Considerando che un reato di qualunque natura sia, commesso da' militari ne' quartieri, ne' castelli ec., non è che reato militare, a' termini dello articolo 62 numero secondo *Statuto penale militare*; conseguentemente l'Autorità militare è competente a giudicarne;

Considerando che la pena per la bestemmia è quella del decreto de' 5 di maggio 1827, cioè la relegazione;

Che questa pena non trovandosi tra le pene sancite dallo *Statuto penale militare* nello articolo 367, fa d' uopo che vi si sostituisca altra corrispondente alla gravezza del reato:

Art. 1. La bestemmia, o sia l' empia esecrazione del Nome di Dio o dei Santi, profferita da' militari ne' quartieri, nelle caserme, ne' castelli, ed in altri luoghi di militare riunione, è punita co' servizi ignobili o la detenzione in castello, a' termini degli articoli 367, numero ottavo; 377 e 384 *Statuto penale militare*.

Art. 2. I Consigli di guerra, a norma dello *Statuto penale militare*, sono competenti a giudicarne.

assistere alle operazioni i primi periti, t. 2 v. 1 §. 45 (*p. 68*) — Norme da serbarsi nel caso di discordanza di pareri, *ivi* §. 46 e 47 — I periti analfabeti debbono far distendere la loro dichiarazione dal Cancelliere, *ivi* §. 57 (*p. 75*) — Ved. pe' periti becchini il §. 125 (*p. 123*) — Negli atti di giuramento e ne' rapporti debbono enunciare la loro cedola o laurea, t. 1 p. 251 e t. 2 v. 1 §. 41 (*p. 67*) — Ne' *procedimenti di falsità*: quali persone si debbono adibire nelle perizie di scrittura, chi e come dee nominarle, t. 2 v. 1 §. 234 a 236 (*p. 198*) — Ogni eccezion perentoria al cominciar di questa perizia dee discutersi dal Collegio, *ivi* §. 238 (*p. 199*) — Modo di procedervi co' pezzi di confronto, *ivi* §. 239 a 243 (*p. 199 a 200*) e §. 244 a 247 (*p. 200 a 201*) —Ved. *Falsità* — Per le indennità loro spettanti, ved. *Indennità* — Ved. qui giù *Perizia*.

PERIZIA — Oltre la perizia eseguita nel principio dell'istruzione sulle percosse o ferite con pericolo di vita o di storpio, è d'uopo procedersi ad altra perizia nel vigesimo o quarantesimo giorno posteriori a quello delle offese, t. 1 p. 230 — Ved. al riguardo delle perizie t. 2 v. 1 §. 94 a 98 (*p. 103 e seg.*) — Autopsia cadaverica, *ivi* §. 99 a 102 (*p. 104*) — Osservazioni di *Fodré* sulle diverse specie di morti, *ivi* §. 103 (*p. 105 e seg.*) — Ved. *Accesso sopra luogo — Falsità — Ispezione giudiziale — Periti — Reperto*.

Formole — Verbale di perizia in forma di dichiarazione pe' diversi casi, anche col concorso di testimoni, t. 2 v. 1 p. 87 — Verbale di perizia con rapporto, *ivi* p. 91 — Certificato del Cancelliere sulla proroga del giudizio de' periti con rapporto, *ivi* p. 92 — Rapporto medico-legale, *ivi* p. 94 — Perizia che non può tutta eseguirsi in un giorno, e come dee supplirsi al perito che intervenuto alle prime operazioni manchi in seguito, *ivi* §. 73 e 74 (*p. 95*) — Formola di questa perizia, *ivi* p. 96 — Ordinanza e giuramento per una seconda perizia di uffiziali sanitari, t. 2 v. 1 p. 72 — Verbale sulla revisione di un primo ingenere e periodo concesso per emettere il giudizio, *ivi* p. 78 — Verbale di presentazione de' periti revisori, spirato il detto periodo, *ivi* p. 80 — Rapporto generico dilucidativo de' periti novelli per que-

siti medico-legali, *ivi* p. 81 — Verbale del terzo perito per dirimere la parità, *ivi* p. 73 — Verbale di periti analfabeti, *ivi* p. 75 — Certificato del Cancelliere sulla mancanza di documenti di comparazione, *ivi* p. 200 — Verbale de' periti, *ivi* 201.

Piazza — Quali luoghi chiamansi piazze e loro distinzioni, t. 2 v. 1 §. 6 (*p. 10*).

Polizia — Origine e specie, cioè: polizia generale, particolare, amministrativa ossia ordinaria, giudiziaria, di disciplina militare ossia militare ordinaria, giudiziaria militare, giudiziaria armata, t. 2 v. 2 §. 2008 (*p. 186*)— Definizione della *polizia generale*, *ivi* §. 2009 — Idem della *particolare*, §. 2010 — Idem dell' *ordinaria*, §. 2011; oggetti è cure de' suoi agenti, §. 2012 — Idem della *giudiziaria* e suo oggetto, §. 2013 — Oggetti della *polizia amministrativa*, §. 2014 (*p. 188*); I suoi agenti son divisi in nove classi, e quali sono, §. 2015 — Attribuzioni rispettive, §. 2016 (*p. 189*) — Quali verbali di essi meritan fede in giudizio, §. 2017 — Autorità che occasionalmente van congiunte cogli uffiziali di polizia giudiziaria, §. 2018 — Distinzioni della polizia giudiziaria in 1.° 2.° e 3.° grado, §. 2019 — Definizione della *polizia di disciplina militare*, §. 2020 (*p.190*) —Oggetti della *polizia giudiziaria militare*, §. 2021 —Questa ha pure tre gradi, §. 2022 — La *polizia giudiziaria armata* è la pubblica forza, ved. *Forza pubblica.*

Posizoni a discarico — Particolari che debbono contenere, t. 2 v. 1 §. 727 e 728 (*p. 428*) — Come discutono, *ivi* §. 729 e 730 —Conseguenze che possono indurre, *ivi* §. 731 (*p.429*) —Quelle del Commessario del Re si danno con semplice nota per testimoni da notificarsi all' accusato ed al difensore, *ivi* §. 732 — Quelle della parte civile debbon esser avvalorate da testimoni o documenti, *ivi* §. 733 — L' originale foglio di posizioni dee rimaner in processo, e la copia si spedisce all' agente di polizia giudiziaria ove dimorano i testimoni da esaminarsi, *ivi* §. 734 — Così pure per quelli che debbonsi ascoltare nell' estero, *ivi* §. 735 (*p. 430*) — Deve accogliersi la posizione a discarico del correo assente quando è pertinente alla causa, t 1 p. 422.

ivi §. 278 (*p. 212*) e §. 455 (*p. 317*) — Modi che il Commessario del Re deve usare per ascoltarle, *ivi* §. 456 (*p. 318*) — Quesiti da dirigersi in iscritto a' detti dignitarî domiciliati fuori la residenza del Commessario del Re, *ivi* §. 457 (*p.319*) — Casi in cui il querelante o rapportatore nella ratifica neghi la querela, o diversifichi nella favella, o aggiunga o spieghi, *ivi* §. 475 a 479 (*p. 323*) — Ved. *Rapporto*.

Formole — Se il querelante si presenti volontariamente, t. 2 v. 1 p. 216 — Se si presenti di nuovo per dare chiarimenti, *ivi* p. 217 — Se non possa presentarsi e si rechi presso di lui l'istruttore, *ivi* p. 218 — Se sia chiamato a ratificar la querela, *ivi* p. 219 — Se appartenga agli alti personaggi ed esente perciò dal presentarsi, *ivi* p. 220 e seg. — Se siasi ritrattato dopo prodotta la querela, *ivi* p.222 — Certificato del Cancelliere sull'esperimento in carcere del ritrattante, *ivi* p. 223 — Uffizio ad un' autorità per la presentazione di un rapportatore o querelante per ratifica o chiarimenti, *ivi* p. 316 — Certificato del Cancelliere in occasione della chiamata di un testimone, d. p. 316 — Uffizio ad alta persona per destinare un giorno onde ratificare o spiegare la sua querela, *ivi* p. 320 — Verbale di ratifica, *ivi* p. 323.

Quistioni *di fatto e di dritto* — Origine della parola *quistione*, t. 2 v. 2 §. 978 (*p. 111*) — Ogni decisione contener dee la quistione di fatto e quella di dritto; come debbono proporsi e risolversi, *ivi* §. 979 e §. 1009 — Cosa s' intende per fatto *ivi* §. 1021 (*p. 129*) — Particolari che contener dee, *ivi* §. 1022 — Le quistioni di fatto si risolvono in tanti *considerandi*, *ivi* §. 1008 (*p. 125*) — Risultamenti delle quistioni di dritto, *ivi* §. 982 a 985 (*p. 114*) e §. 987 (*p. 115*) — Ved. *Motivazione* — La quistion di fatto non è soggetta a ricorso, meno che per l'interesse della legge, t. 2 v. 2 §. 973, 974 e 977 (*p. 110*) e §. 987 (*p. 115*).

Formole — Quistione di fatto: se la rubrica comprende più reati e più accusati, t. 2 v. 2 p. 112 — Quistione di dritto, *ivi* p. 113 e 117.

R

— Eccezione, t. 2 v. 2 §. 810 n.° 12 (p. 31) — Il reato maggiore trae seco la cognizione del minore, t. 1 p. 157 e 158 — Distinzione de' reati e de' rapporti che i fatti criminosi de' militari hanno con gli ordini e la disciplina, t. 1 p. 45, e t. 2 v. 2 §. 801 (p. 24) — Qualifica del reato militare, *ivi* §. 802 (p. 25) — Caratteri che lo rendono reato comune, *ivi* §. 803 — Non ammettono alcuna scusa i reati commessi contro il militare in sentinella o contro il gendarme in servizio, t. 1 p. 66 —Ved. *Sentinella* — Da chi si giudica il reato commesso su legno mercantile da militari, t. 2 v. 2 §. 810 *n.° 1 e 2* (*p. 29*) — Reato d' insubordinazione, cit. §. *n.° 3* — Di ebbrietà, *ivi n.° 4* — Reati in officio che sospendono l' azion penale, *ivi n.° 32 e 33* (*p. 32*) — Reati di competenza del tribunale di eccezione straordinaria, t. 2 v. 2 p. 33 *n.° 43* — Come può aprirsi nuova azione per reato su cui fu pronunziato di non esservi luogo a procedimento penale, t. 1 p. 118.

Recidiva — L' indole della recidiva vien costituita dalla definizione del reato, non già dalla condanna riportata, t. 1 p. 371 — Il condannato all' estero non si reputa recidivo per altro misfatto commesso nel regno, *ivi* p. 472.

Recrimina — Norme a seguirsi ne'giudizî di calunnia, t. 1 p. 205.

Registri — Il registro de' voti segreti de' giudici de' Consigli di guerra dee tenersi in Cancelleria e non presso il presidente, e ne è depositario il Commessario del Re, t. 1 p. 450 e t. 2 v. 2 §. 965 (*p. 108*) — Per tutt' altro ved. *Processo — Stati delle cause — Voti segreti.*

Regno delle due Sicilie — Sua divisione in province, distretti, circondari e comuni, e quadro statistico de'medesimi con la rispettiva popolazione e distanza milliaria dalla metropoli, t. 2 v. 1 §. 28 (*p. 20 e seg.*).

Reiterazione — Il carico della reiterazione deve formar oggetto di pubblica discussione, t. 1 p. 355 — Per darvisi luogo è mestieri che tra un misfatto e l' altro scorra tanto intervallo di tempo che il primo abbia almeno aperto l' adito ad un giudizio, *ivi* p. 368 — Non v' ha reiterazione negli atti esecutivi di un furto qualificato, *ivi* p. 370 — Se v' abbia rei-

terazione in colui che fu giudicato pel secondo reato, e pena corrispondente, *ivi* p. 471.

RELATORE — È desso il nome che prende il pubblico ministero presso le Commessioni militari, t. 2 v. 2 §. 2174 (*p. 267*) — Egli ha dritto a spedir mandati di deposito e di arresto, *ivi* §. 2195 (*p. 272*) e t. 1 p. 329 — Quindici giorni prima della discussion della causa in affari di scorreria ha debito spedire per l'organo del Comadante le armi al Ministero di grazia e giustizia lo stato d'imputabilità, di cui si prescriveno le norme, *ivi* §. 2196 e 2197 e t. 1 p. 345 — Esclusivamente gli si appartiene far tasse ed ordinanzarle, *ivi* §. 2198 — Ved. su queste tasse i particolari nel §. 2286 (*p. 313*) — Per altri dritti ed accorgimenti di cui dee far uso, ved. t. 2 v. 2 §. 2199 a 2206 (*p. 273*) e t. 2 v. 1 §. 30 *n. 74 e seg.* (*p. 32*) — Modo onde dee formare lo spoglio del processo, t. 2 v. 2 §. 2210 (*p. 274*) — Ogni atto di affronto o altro sviluppo ordinato dalla Commession militare ei dee portarlo a compimento tra venti giorni, *ivi* §. 2212 (*p. 276*) — Non può emetter l'atto di accusa ne' giudizi di scorreria e di fuorbando se non dopo giunto il ministerial riscontro all'invio dello stato d'imputabilità, *ivi* §. 2232 (*p. 295*) — Ved. *Atto di accusa* — Posto che dee prendere in udienza tra i membri della Commession militare, *ivi* §. 2252 (*p. 301*) — Norme che dee tener presenti nell'invio degli oggetti criminosi in caso d'incompetenza della Commession militare, *ivi* §. 2273 (*p. 305*) — A lui si pertiene il richiamarli dall'autorità locale, *ivi* §. 2284 (*p. 312*) — Deve esser d'accordo col presidente per destinar la giornata della discussione, *ivi* §. 2291 (*p. 315*) — Altri suoi incarichi dopo tale destinazione, *ivi* §. 2292 (*p. 316*) — Elenco delle procedure sulle quali ha debito sorvegliare il Relatore nella discussion della causa, *ivi* §. 2300 (*p. 319 e seg.*) Forme abbreviative e momentose del suo rapporto, *ivi* §. 2311 e 2312 (*p. 331 e 332*) — Suoi doveri per l'esecuzione della pena capitale, *ivi* §. 2326 a 2329 (*p. 336 e 337*) — Altri posteriori all'esecuzione, *ivi* §. 2334 (*p. 340*).

Formole — Ved. *Commessione militare.*

RENITENZA — In che differisce da resistenza, t. 2 v. 2. §. 2100

§. 771 (*p. 443*) — Casi che presentar possonsi nella requisitoria, t. 2 v. 2 §. 961 e 962 (*p. 107*) — Il pubblico ministero può rivenire nella requisitoria dal suo atto di accusa, ved. t. 2 v. 2 §. 2358 e 2359 (*p. 355 e 356*) — Requisitoria per semplice autorizzazione a procedere ne' giudizi contro gendarmi, *ivi* §. 855 a 858 (*p. 56 a 58*) — Il Commessario del Re nel pronunziar le conclusioni dee tenersi in piedi, *ivi* §. 960 (*p. 107*).

Resistenza — Ved. *Renitenza*.

Revisione — Profferito l'annullamento d'una decisione, dee rinviarsi la causa per revisione al Consiglio di guerra della provincia più vicina a quella ove il primo Consiglio ha giudicato, t. 1 p. 152.

Formole — Uffizio per la nomina del Consesso, t. 2 v. 2 p. 82 — Requisitoria del pubblico ministero, t. 3 p. 286 causa del soldato Bianchi — Decisione del Consiglio, d. t. 3 p. 286 a 291.

Ricettatori — Sono giudicati dalle Commessioni militari, t. 1 p. 85 *art. 1 n.° 2* — Non sono punibili di ricettazione gli ascendenti o discendenti, il marito o la moglie, i fratelli e le sorelle in secondo grado e gli affini nello stesso grado de' rei ricettati, *ivi* 86 e 87 — Il ricettatore condannato a morte gode il benefizio della sospensione della condanna che si accorda allo scorridore presentatosi volontariamente, *ivi*.

Ricevitori *del registro e bollo* — Ved. *Testimoni*.

Ricognizione *di un luogo* — Ved. *Accesso sopra luogo — Perizia*.

Ricorso per annullamento — Quando ha luogo nell'interesse della legge, t. 2 v. 2 §. 894 *n.° 2* (*p. 71*) — Contro le sentenze e decisioni preparatorie o interlocutorie non può prodursi ricorso, *ivi n.° 3* (*p. 72*) — Eccezione per quelle che riguardano competenza, *n.° 4 e 5* — I tribunali militari debbon adottare le norme de' tribunali pagani in quanto a' ricorsi, *ivi n.° 7*; ed in grado di rinvio, *ivi n.° 9* (*p. 73*) — Compete il ricorso all'alta Corte militare contro le sentenze condannatorie de' Consigli di guerra, t. 2 v. 2 §. 1055 (*p. 151*) — A chi è dato il dritto di produrlo, *ivi* § 1056 — A soli pagani e non a' militari è concesso avverso decisione di competenza o di eccesso di potere, *ivi* §. 1057 — Dev'es-

per la rissa è ammissibile anche quando sia ignoto esserne stato autore l'ucciso, t. 1 p. 378—Non è ammessa la scusa per rissa tra i privati e la forza pubblica, *ivi* p. 382 — Non può dichiararsi scusabile per cagion di rissa l'omicidio commesso dopo essersi passato ad atti estranei, *ivi* p. 173 — Un omicidio provocato da percosse va scusato col n.° 2 e non col n.° 4 dell'art. 377 LL. pp., *ivi* p. 376 — Idem per quello provocato da ingiurie e minacce o resistenza contro gli agenti ministeriali o incaricati di un pubblico servizio, *ivi* cit. p. *in nota* — V' ha scusa nell' omicidio se un individuo afferrato da dietro per impedirlo a difendersi, si svincola ed uccide, *ivi* p. 383 — È necessario che nella decisione siano svolti i fatti elementari della rissa che dan luogo alla scusa, *ivi* p. 176 — Nella quistion di scusa negli omicidì a difesa deve anzi tutto risolversi se l'uccisore siasi volontariamente messo nell'alternativa di uccidere o essere ucciso, *ivi* p. 178 —Egual cura deve usarsi nello esame della scusa ammessa dall'art. 391 LL. pp. quando il colpo vibrato sorpassi il fine del delinquente, *ivi* p. 449 — Non è imputabile l' omicidio commesso nella legittima difesa di sè o d' altrui, *ivi* p. 180 — Se alle scusanti si accoppiano circostanze attenuanti, si dà luogo a due minorazioni di pena, *ivi* p. 379 — La provocazione per esser utile deve accadere nell' istante dell' azion criminosa, *ivi* p. 381 — L' offesa recata al coniuge in presenza dell' uccisore è una provocazione che mena alla scusa del n.° 2 dell'art. 377 LL. pp., *ivi* p. 384—Le ingiurie, per produrre scusa, debbon esser eruttate in presenza di colui che si vuol offendere, *ivi* p. 385 — Non si ammette scusa di provocazione a causa di guasto alle proprietà, *ivi* p. 387.

Secondo esame — Ved. *Revisione*.

Sentenza — Ved. *Decisione*.

Sentinella — Le violenze per via di fatto contro la sentinella sono di competenza delle Commessioni militari, t. 1 p. 64 — Le ingiurie e le minacce se siano commessse da altro militare, rientrano nel giudizio ordinario de' Consigli di guerra, *ivi* p. 67 e 68 — Pene de' reati contro la sentinella, t. 2 v. 2 §. 810 (*p. 37*) — Ved. al proposito t. 3 p. 206 a 210 nella causa del caporale de Lecca.

impiegati hanno un'organizzazione militare e son soggetti pienamente alla disciplina ed alle pene dello Statuto militare, t. 1 p. 70.

STATI DELLE CAUSE — Elementi necessari da indicarsi nello stato delle cause per brigantaggio da rimettersi quindici giorni prima del giudizio di merito al Ministro di grazia e giustizia, e da compilarsi di accordo dall'uffiziale relatore e dall'uom di legge, t. 1 p. 218 e t. 2 v. 2 §. 2196 (*p. 272*) e §. 2364 (*p. 361*) — Stati mensuale, bimestrale, semestrale ed annuale, t. 2 v. 2 §. 1097 (*p. 176*).

Formole — Stato d'imputabilità da rimettersi al Ministro di grazia e giustizia, t. 2 v. 2 p. 362 — Uffizio d'invio, *ivi* p. 363 — Stato mensuale delle cause, *ivi* p. 177 — Idem bimestrale, *ivi* p. 178 — Idem semestrale, *ivi* p. 179 — Idem annuale, *ivi* p. 180 — Uffizio per la loro trasmessione, *ivi* p. 181 — Giornale annuale delle cause espletate, *ivi* p. 182 — Stato annuale delle cause espletate in giustizia dal presidente o relatore o giudice presso la Commessione militare, *ivi* p. 368 — Stato generale annuale delle cause e degl'imputati di reati di eccezione straordinaria giudicati dalla Commessione militare, *ivi* p. 371.

STATI D'INDENNITA' — Per le cause ultimate è d'uopo fare uno stato per le spettanze al Relatore e Cancelliere presso la Commessione militare, t. 2 v. 2 §. 2366 (*363*), ed in quadruplo originale, *ivi* §. 2367 (*p. 365*) — Così pure per le indennità di viaggio e pernottazioni de' componenti il Consesso, *ivi* §. 2368 (*cit. p. 365*)

Formole — Stato per le spettanze al Relatore e Cancelliere, t. 2 v. 2 p. 364 — Uffizio rimessivo di tre copie al Procurator generale del Re, *ivi* p. 365 — Stato per le indennità al Consesso, *ivi* §. 366.

SUBORDINAZIONE — È dovuta al superiore ancorchè vestito da pagano t. 1 p. 509 — Ved. *Insubordinazione*.

T

t. 3 p. 109 — Il falso testimone pagano in giudizio militare va rimesso al potere ordinario dopo pronunziata la decisione sul processo militare, *ivi* p. 204 — Al falso testimone in causa correzionale dee prima del suo invio al Procurator generale farsi un distinto rapporto, *ivi* p. 319 — Ogni procedimento contro il falso testimone rimane sospeso allorchè si produce ricorso in principale contro la decisione, *ivi* p. 453 — Se il testimone da esaminarsi fosse sospetto di complicità nel reato, non è escluso dal deporre, soprattutto se credasi necessario, *ivi* p. 271 e 275 — Il renitente a dir la verità può esser messo in esperimento, *ivi* p. 284 — Regole da servir di guida nell'esercizio di cotesto potere, *ivi* p. 285 — Pene cui van soggetti i testimoni che chiamati in giudizio non compariscono, *ivi* p. 287 — Queste pene vengon comminate dal Collegio innanzi a cui son chiamati, benchè le punizioni sieno correzionali, *ivi* p. 288 — I militari non possono esser chiamati nella istruzione o nella pubblica discussione fuori del luogo ove si trovano a prestar servizio, dovendo la loro dichiarazione riceversi dal magistrato locale, a meno che non si tratti di contraddizione o di atto di affronto, o sia necessaria ed essenziale la loro dichiarazione orale, d. t. 1 p. 309—Così anco pe' gendarmi, t. 2 v. 1 §. 570 *n.° 6* (*p. 353*) — Ove ciò avvenga, dee darsene prevenzione al Comandante della rispettiva piazza, t. 1 p. 318 — Determinazioni circa il modo onde prestar debbono testimonianza le persone costituite in dignità ed in carica, t. 1 p. 310 e 311, e t. 2 v. 1 §. 455 a 457 (*p. 317 e seg.*) — Esse godono dello stesso privilegio anche quando debbon sentirsi come querelanti, t. 1 p. 311 — Citandosi a far testimonianza un Sindaco dee passarsene l'avviso all'Intendente o Sottintendente, *ivi* p. 313 — Pe' ricevitori del registro e bollo dee darsene l'avviso al Direttore provinciale, *ivi* p. 314 — Per l'esame delle claustrali dee l'autorità giudiziaria recarsi sopra luogo, previo avvertimento all'autorità ecclesiastica, *ivi* p. 314 e t. 2 v. 1 §. 547 e 548 (*p. 344*)—Per l'udizione di testimoni dimoranti fuori regno, debbono indirizzarsi uffizi ministeriali al Governo estero, t. 1 p. 320 — Eccezioni per quelle che dimorano in Benevento e Pontecorvo e nello

FINE DELL' INDICE GENERALE.

TAVOLE SINOTTICHE

TAVOLA I.

Articoli dello Statuto penale militare comentati nel 2.° tomo.

Art. dello Statuto	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
1	§ 876, 2165, 400, 401 a 404, 417, 431.
2	» 431, 399, 401 — Ved. §. 792 e 799.
3	» 418, 405, 399, 1074.
4	» 408, 414 — Ved. §. 405 — 2174 e 2176.
5	» 202 *n.° 1 a 131* — Ved. §. 9 *n.° 26.*
6	» 30 *n.° 1 a 365* — Ved. § 386 a 389, 646 e segg.,
7	» *Idem*, e §. 9 *n.° 24.*
8	» 362 *n.° 1 a 73.*
9	» 783, 2041, 2042.
10	» 805, 399, 405, 416 *n.° 1 a 117*, 417 e 418, 783 *n.° 5* — V. §. 785 *n.° 49.*
11	» 202 *n.° 2*, 784, 783 *n.° 1, 2, 5* — Ved. §. 785 *n.° 7, 8 e 9, n.° 22 e n.° 39 e 40.*
12	» 30 *n.° 1, 71, 121, 132, 135, 144 a 145, 164,* §. 386 a 389, 646 e 647 — Ved. per tutt' altro §. 30 *n.° 1 a 337.*
14	» 202 *n.° 13, 14 e 15.*
15	» 785 *n.° 5 a 8 e n.° 49*. §. 416 *n.° 114 a 116.*
17	» 782, 783 — Ved. §. 416 *n.° 3.*
18	» 1055, 1056 e 1057.
20	» 400, 399, 405 — Ved. §. 417, 810 *n.° 1 a 43* — Ved. pure § 418, 419 e 421.
21	» 202 *n.° 1 e segg.*
22	» 30 *n.° 1, 74, 121 a 125, 338*, §. 386 a 389, 646 e 647.
23	» 779 *n.° 2 a 6*, 785 *n.° 5 a 9.*
24	» 785 *n.° 5 a 8 e n.° 49*, §. 416 *n.° 114 a 116.*
25	» *Idem.*
26	» 1055, 1056 e 1057 — Ved. §. 894 *n.° 2 a 6.*
28	» 785 *n.° 49* — Ved. §. 399, 340, 405.
29	» 785 *n.° 5 e 6.*
37	» 1055, 1056 e 1057 — Ved. § 894 *n.° 2 a 6.*

Art. dello Statuto	N.º DE' §. OVE RINVENGONSI
51	§ 1074 *n.º 1 a 19.*
53	» 1074, 1024 e 1025 — Ved. §. 378 *n.º* 7.
54	» 1074 *n.º 6 a 11*, §. 1026 *n.º 1 a 67*, §. 1055, 1056 — Ved. la 2.ª *formola* al §. 1076.
55	» 1074 *n.º 13 a 17.*
56	» 435 e segg.,
57	» 1074 *n.º 2.*
59	» 1074 *n.º 12.*
60	» 1074 *n.º 6*, 1025.
61	» 431 e 432 — Ved. §. 792, 799 a 806 — Ved. pure §. 417.
62	» 802 — Ved. §. 799, 800, 801, 808.
	1 — §. 417, 801.
	2 — §. 415, 1159 *n.º* 7, 808 — Ved. §. 844 e 2160.
	3 — §. 803, 4 e 5 — Ved. §. 642 e 643, 259 e segg.
	4 — §. 417, 802, 990.
63	» 801, 802, 803 — Ved. §. 507.
64	» 400 a 404.
	1 — §. 6, 803 *n.º 3.*
65	Ved. §. 990 a 992, e 417.
66	§. 415 *n.º 6* — Ved. §. 640, 641, 650 e 810 *n.º 11 e 12.*
67	Ved. §. 507 —
69	§. 810 *n.º 30*, §. 30 *n.º 165*, 507.
70	» 616, 497 a 499 — Ved. §. 667.
71	» 616, 505, 506, 807 *n.º 13* — Ved. §. 507, 30 *n.º 167, 226 e 227.*
72	Ved. §. 807 *n.º 1*, 1089 *n.º 39 e 40* — Ved. §. 807 *n.º 4.*
73	§. 529.
74	» 417, 418, 420 — Ved. §. 876, 802 a 805.
75	» 418, 420, 428.
76	» 399 a 404, 419 — Ved. §. 426, 642.
77	» 431, 432, 866, 867 a 875, 897 a 902 — Ved. §. 30 *n.º 164 a 166.*
78	» 897, 30 *n.º 164 e 166.*
79	» 871, 30 *n.º 237.*
80	» 897, 993, 872.
81	» 785 *n.º 3*, 2363.
83	Ved. §. 779 *n. 6 a 9 e 12*, 783 *n.º 4 e 5*, 268.
90	§. 785 *n.º 49.*

Art. dello Statuto	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
91	§ 407, 906, 2179, 2211.
93, 94	Ved. §. 420 e 421, 427 a 430.
95	§. 785 *n.° 9 e 40*, 420.
96	» 430.
97	Ved. §. 1074.
98	§. 30 *n.° 251 e 252*, 779 *n.° 4*, 783 *n.° 3*, 785 *n.° 1*.
99	» 2008.
100	» 2020, 2021, 2010, 2015, 2016.
101	» 2020, 2021 e 2022.
102	» 392, 2020.
104	» 2013, 2019, 2021 e 2022.
106	» 2019 *n.° 1 e 2*, 658, 659.
107	» 3. — Ved. §. 30 *n.° 2 e 3*.
	1. — §. 667 — Ved. §. 484.
	2. — » » »
	3. — §. 658, 570 — Ved. §. 30 *n.° 20*.
	4. — §. 325 e segg.
	5. — §. 260 e segg.
	6. — §. 312 e segg., 350.
108	» 4, 2, 3, 802 — Ved. §. 805 e 6.
109	» 526 e segg., 802 e 803.
110	» 3, 5, 526 e segg., 802.
111	» 1, 663, 187.
112	» 528 *n.° 4*, 529, 533.
114	» 441 a 443, 2209.
115	» 398 a 404, 779, 782.
116	» 610, 613 *n.° 6*, 614, 620, 483.
117	» 440, e *formola* al §. 443. 30 *n.° 1 e segg.*
118	» 260 e segg., 266, 267, 269, 272 a 279, 283 a 310, 30 *n.° 41, 42 e 43*.
119	» 510 a 512, 513, 514 a 517.
120	» 514.
121	» 30 *n.° 15*.
122	» 81 e segg., 325 a 330.
123	» 325.
	1. — §. 1.
	2. — §. 77 e segg.
	3. — §. 2087.
	4. — §. 551 e segg.

Art. dello Statuto	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
	5. — §. 317 a 351.
	6. — §. 578 e segg.
125	§ 77 e segg., 30 *n.° 13, 14 e 15*, 99 a 104, 743 a 775.
126	» 77 e segg., 362 *n.° 12 e 16*, 30 *n.° 13 e 14* — Ved. §. 81 e segg. e la nota 2 alla *formola* del §. 104.
127	» 77 e segg., 557 a 559 — Ved. §. 105.
128	» 78, 668, 81, 325, 326 a 328, 31 *n.° 20.*
129	» 668, 81, 87, 89, 31 a 36, 44 e 64, 103 — Ved. §. 39.
130	» 31 *n.° 20*, 40, 64, 64, 70 e segg.
131	» 31 *n.° 4*, 78 *n.° 3 e 4*, 107, 118 e segg., 109 e segg. — Ved. §. 30 *n.°* 7.
132	» 99 a 102, 30 *n.° 9 a 12* — Vol. I, pag. 109, *settima riflessione.*
133	» 78, 80, 104, 325, 326.
134	» 187, 191 e 192, 195, 196, 134 a 144.
135	» 77, 325, 326, 557 a 562 — Ved. §. 103.
136	» 161, 164 a 186, 171 — Ved. §. 165 e segg.
137	» 562.
138	» 104 e *formola.*
139	» 109 a 113.
140	» 105, 78.
141	» 114, 115, 116 — Ved. §. 81.
142	» 117, 118 a 126, 31 *n.° 14* — Ved. §. 103.
143	» 31 *n.° 1*, 31 *n.° 2 e 3*, 37, 30 *n.° 55 a 59*, 98, 223 a 256.
144	» 31 e 32.
145	» 42, 46, 30 *n.° 10*, 47, 56, 57 a 59.
146	» 64, 57, 362 *n.° 46.*
147 148	» 81, 87, 73.
149	» 81, 87, 89, 109, 90, 91.
150	» 87, 88.
151	» 87 *n.° 4*, 88 *n.° 4*, 91, 87 *n.° 6*, 88 *n.° 6*, 87 *n.°* 7, 88 *n.°* 7, 513, 90.
152	» 164, 166, 167, 30 *n.° 36 a 40* — Ved. §. 326.
153	» 165, 169, 170, 171 a 185, 30 *n.° 36 a 40.*
154	» 171, 190.
155	» 2087, 187, 191.

Art. dello Statuto	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
157	§ 362 *n° 51.*
158	» 94 , 191.
159	» 186.
160	» 187 , 191 , 2087
161	» 570 *n.° 1 e 2* , 30 *n.° 15* , *21* , *161 e 162.*
162	» 570 *n.° 2* — Ved. pure il *n.° 3.*
163	» 570 *n.° 13* — Ved. §. 1026 *n.° 36.*
164	» 570 *n.° 53 a 54.*
165	» 570 *n.° 55 e 56* — Ved. §. 1026 *n.° 35.*
166	» 570 *n.° 57.*
167	» 570 *n.° 58* , 30 *n.° 62.*
168	» 570 *n.° 58 a 60* — Ved. §. 643.
169	» 30 *n.° 62.*
170	» 570 *n.° 9.*
171	» 570 *n.° 61.*
172	» 570 *n.° 2 a 4* , 455 *n.° 1 a 20.*
173	» 570 *n.° 2 e 3* , 456 , 309 , 570 *n° 6 e 46.*
174	» 309 , 570 *n.° 6 e 7* , 454 , 30 *n.° 23* , *64 a 70* — Ved. §. 346 , 549 , 833.
175	» 17 , 19 a 24 , 203 a 214 , 30 *n.° 28.*
176	» 549 *n.° 3* , 570 *n.° 6 e 7* — Ved. §. 734 , 23 *n.° 4 e segg.*
177	» 727 a 738 , 457 a 459 . 456 — Ved. §. 2283.
178	» 551 , 30 *n.° 15* , 202 *n.°* 2 e *n.° 57* — *1.°* , 362 *n.° 12.*
179	» 551.
	1. — §. 554
	2. — §. 555.
	3. — §. 556 a 561 — Ved. §. 562 a 572.
	4. — Vol. I pag. 7 nota 1.
180	» 554 , 570 *n.° 9.*
181	» 555.
182	» 556 a 561, 570 *n.° 13* — Ved. §. 562, 30 *n.° 61,* 325 , 326.
183	» 563 a 567 , 573 . 574.
184	» Vol. 1 pag. 7 nota 1 — Ved. §. 572 — Ved *formola* 14 . vol. I pag. 364.
185	» 549 *n.° 8* e *formola* che segue.
186	» 337 a 341 , 30 *n.° 54* , 337.
187	» 311 a 356 , 30 *n.° 44* , *45* , *46* , *51* , *52* , §. 312 a 318 , 319 , 320 , 321 a 324.

Art. dello Statuto	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
188	§ 330 e 331, *formola 1.° e 2.° caso*, 332 — Ved. §. 333.
189	» 331.
190	» 334, *3.° caso.*
191	» 334, *4.° caso*, 335.
192	» 337 a 341, 30 *n.° 44 a 52*, 312 a 318, 319, 320, 321 a 324 — Ved. §. 627, *6.° caso.*
193	» 579 a 592 — Ved. §. 2223 a 2225.
194	» 580, 581, 582, 584, 585, 2224.
195	» 593 *formola.*
196	» *Idem* e §. 592.
197	» 51 a 54, 570 *n.° 39, 40 a 50.*
198	» 925 a 928, 52, 53.
199	» 624, 30 *n.° 169 e 216.*
200	» 627 ed i casi seguenti.
201	» 53 *n.° 11 e 13*, 570 *n.° 12* — Ved. §. 333 — Ved. pure §. 794 a 798.
203	» 331.
204	» 624, 30 *n.° 54* — Ved. §. 718 e 719.
206	» 333.
207	» 629, 633, 632, 672, 717 a 725 — Ved. §. 934.
208	» 633, 635 — Ved. §. 389, 938, 2232.
209	» 672 a 676, 202 *n.° 23 a 26, n.° 30 a 35*, 1026 *n.° 4*, 2237, 2239.
210	» 677, 680, 30 *n.° 291 a 295*, 202 *n.° 22 a 24*, §. 681 a 684 — Ved. §. 685 e segg.
212	» 371, 187, 704 e 705, 706 *n.° 1.*
213	» 724, 742 — Ved. §. 743 e segg., 668, 30 *n.° 211, 218.*
214	» 718, 719, 727 a 737, 816 a 820 — Ved. §. 30 *n.° 299.*
215	» 724, 706, 711, 729 e segg. — Ved. §. 408, 2243 e 2244, 883 a 890.
216	» 713 e 714, 720.
217	» 786, 787, 788 — Ved. §. 416, 2245 a 3251, 2302.
218	» 785 *n.° 23*, 719 *n.° 1 a 11*, 785 *n.° 24 e 25*, 785 *n.° 22* — Ved. §. 570 *n.° 54* — Ved. pure §. 30 *n.° 334 e 284.*
219	» 706 *n.° 4*, 785 *n.° 33* — Ved. §. 30 *n.° 305.*

Art. dello Statuto	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
220	§ 713 , 718 e 719 , 1026 *n.° 12.*
221	» 713 e 714 , 706 *n.° 4.*
222	» 202 *n.° 1* , 785 *n.° 12 a 17* , 964 , 970 , 978 — Ved. 969 , 571 — Ved. pure tomo I pag. 407 *in nota* , e tomo 3 pag. 57.
223	» 970 , 2320 — Ved. §. 2324.
225	» 970 *n.° 3* , 2320 — Ved. §. 987.
226	» 202 *n.° 1* , 785 *n.° 38* — Ved. §. 202 *n.° 42.*
227	» 202 *n.° 39 e 41* , 2291 , 30 *n.° 236.*
228	» 399, 405, 414, 416 *n.° 3 e 4,* 785 *n.° 48,* 2252, 2304 , 2306 — Ved. §. 202 *n.° 71.*
229	» 399 , 400 , 405, 408, 409 , 412, 413 , 414, 416 *n.° 6* — Ved. §. 823 *n.° 1 a 28.*
	1. — §. 408 a 411 , 726 , 729 — Ved. §. 716 a 720 , 934 , 935.
	2. — §. 928.
	3. — §. 1005 a 1022.
230	» 713 a 724 , 719 a 721, 408, 883 a 890, 1024 , 1026 , 1027 , 1028.
231	» 408 *n. 4 e 5*, 819 — Ved. §. 820.
233	» 925, 928 a 933 , 202 *n.° 26 e segg. e n.° 48* , 2254 e segg.
234	» 2306 , 202 *n.° 68* , 2301.
235	» 630 , 629 , 632 , 648 , 30 *n.° 133* , *174* , *178.*
236	» 813 , 820 , 202 *n.° 57* — Ved. §. 2301.
237	» 81 , 202 *n.° 60* — Ved. §. 1026 *n.° 14* — Ved. pure §. 2301.
238	» 202 *n.° 57 e 59* , 30 *n.° 307* — Ved. §. 511.
239	*Idem* — Ved. pure §. 202 *n.° 45.*
240	» 145 , 151 , 2290 , 202 *n.° 59.*
241	» 570 *n.° 5* , 202 *n.° 57* , *62 e 67* , 30 *n.° 314 e 315* , 315 , 555 e segg.
242	» 551 , 202 *n.° 68* , 555.
243	» 51 , 570 *n.° 39 e seguenti* , 53 e 54, 202 *n.° 75* — Ved. §. 1026 *n.° 17 e 18.*
244	» 202 *n.° 69* , 556 a 562, 570 *n.° 11* — Ved. §. 572.
246	» 298 e segg., 202 *n.° 57, 67,* 570 *n.° 65* — Ved. §. 694 e 695.
247	» 954 , 202 *n.° 54.*
248	» 570 *n.° 64* , 727 e segg. , 30 *n.° 315.*

Art. dello Statuto	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
275	§. 1005 . 1016 , 1026 *n.° 66* — Ved. §. 542 , 928.
276	» 925 , 362 *n.° 11*, 958 , 30 *n.° 317* , 362 *n.° 60* — Ved. §. 1026 *n.° 46*.
277	» 30 *n.° 275* , 779 *n.° 9* , 783 *n.° 4* , 942.
278	» 879 a 890 , 403 , 404 , 2269 — Ved. §. 2273.
279	» 1023 e 1024, 1032 e 1033 — Ved. §. 1026 e 1027.
280	» 30 *n.° 276* , 982.
281	» 1032 a 1034 , 1035 *n.° 3 e 7*.
282	» 1045 , 1040 , 30 *n.° 270 e 256* , 2043 , 2326.
283	» 30 *n.° 322 e 323*, 1042, 1046 — Ved. §. 705 *n.° 10* — Ved. pure §. 1000 *n.° 2 ° e 21*.
284	» 942 , 30 *n.° 257* , 779 *n.° 10 e 12 - 4.°* — Ved. § 30 *n.° 263*.
285	» 1048 , 2155 , 30 *n.° 276* — Ved. §. 2334 — Ved. pure §. 2351 , e §. 30 *n.° 113*.
286	» 371 , 965 , 30 *n.° 274*.
287	» 30 *n.° 277* , 1097.
288	» 1024. *1.* — §. 1028 *n.° 1* — Ved. §. 1027. *2.* — §. 1024 , 1026 *n.° 1 a 67* — Ved. §. 1027 e 1074 *n.° 11*.
289	» 1024. *1.* — §. 81 , 668. *2.* — §. 312 — Ved. §. 392 , 795.
290	» 1026 *n.° 4 a 6*.
291	» 1026 — Ved. 1033.
292	» 785 *n.° 13* , 1026 *n.° 49*.
293	» 1026 , 1033.
294	» 785 *n.° 11* — Ved. med. §. *n.° 14 a 18*.
295	» 911 , 405.
296	» 1031 a 1035 , 1036 e 1037.
297	» Ved. §. 531 a 533 , 30 *n.° 169*.
298	» 1035 . 30 *n.° 160 e 147*, 913 , 312 , 321 e 322.
299	» 30 *n.° 151 e 170*, 785 *n.° 33* — Ved. §. 934.
300	» 1035 *n.° 3, 4 e 5*, 987 , 984, 30 *n.° 174* , 636 *n.° 5*.
301	» 983 e 984 — Ved. §. 30 *n.° 128 e 129*.
302	» 1055 a 1062 — Ved. §. 1074. *1.* — §. 1056 *n.° 1* — Ved. §. 30 *n.° 319* e §. med. *n.° 329*. *2.* — §. 30 *n.° 325* — Ved. §. med. *n.° 326 a*

Art. dello Statuto	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
	330, §. 894 n.° *3 a 5* — Ved. §. 1057.
303	§. 30 n.° *322 e 323*, 705 n.° *10*, 1068.
304	» 1063 a 1067, 1070, 1071, 30 n.° *325 a 327* — Ved. §. 1075 e 1076.
305	» 1046, 362 n.° *61*, 30 n.° *322*.
306	» 1064, 1076 *formola* — Ved. §. 1024 a 1027.
307	» Ved. §. 375.
308	» 1074.
309	» 672, 673, 677, 675 — Ved. §. 679 e 680.
310	» 679 — Ved. §. 703 *formola* in fine.
311	» 923, 821, 822, 30 n.° *180* — Ved. §. 1018.
313	» 1000 n.° *21*, 1019.
315	» 1028 n.° *1*, 1027, 435.
316	» Ved. 435 e 436.
317	» 976, 977. *1.* — §. 796 n.° *1 a 10*, 1026 n.° *57*. *2.* — §. 1001, 1026 n.° *58*.
318	» 785 n.° *18*, 977.
319	» 977. *1.* — §. 1026 n.° *59*. *2.* — idem n.° *60*. *3.* — idem n.° *61*. *4.* — idem n.° *62*.
320	» 30 n.° *325*.
321	» 1026 n.° *59*.
322	» 416 n.° *9 e 10*, 1074 n.° *7*.
323	» 570 n.° *15*.
324	» 1074 n.° 7 — Ved. §. 416 n.° *2*).
325	» 2087, 722, 570. n.° *49*.
326	» 1074 — Ved. art. 223 e 225 di questa tavola.
327	» Ved. § 30 n.° *254* — Ved §. 958.
328	» 876, 2033 — Ved. §. 2024 a 2028.
329	» 2036, 2035, 2037, 2038.
330	» *Idem* e §. 2039 e 2040, 2080 e le formole corrispondenti.
331	» 2056 e §§. suddetti.
332	» 2029 e §. citati.
333	» 2048 e segg., 2055.
334	» 2056.
335	» 2057, 2077 n.° *1*, 2083 e 2084 — Ved. §. 894 n.° *6 e 7*, 1061, 2028.

Art. dello Statuto	N.º DE' §. OVE RINVENGONSI
336	§ 399, 2098 *n.° 4* — Ved. cit. §. 2098 *n.° 1 a 5*, e §. 2099 a 2103 — Ved. pure 2092 e 2093 — Ved. in fine §. 2041.
337	» 2043 e segg., 2085, 2086, 2077, 2078, 2079.
338	» 2053, 2106, 2107 e 2108 — Ved. §. 2109.
339	» 2117.
340	» 2119 — Ved. art. 9 e 19 di questa tavola.
341	» 433.
342	» 779 *n.° 2 a 5*, 782 *n.° 1 a 3*, 30 *n.° 14 e segg.*, 362 *n.° 3 e segg.*
343	» 2118, 2120 e *formola.*
344	» 2121 e 2122, 2123 a 2126 e *formole*, 2127 e *formola*, 2130 e *formole*, 2131 a 2134.
345	» 2135, 2129, 2133.
346	» 2138 a 2142.
348	» 779 *n.° 2 a 5*, 782 *n.° 1 a 3.*
352	» 642, 802, 799 — Ved. §. 1000 *n.° 1 e 2.*
353	» 642.
354	» 802. *1* — § 792 e 793, 801, 802. *2* — §. 642, 799 a 802 — Ved. §. 400 a 404.
355	» 1000 *n.° 1 e 2.*
356	» 431.
357	» 642 — Ved. §. 799 e 1000.
358	» 399 — Ved. §. 1000.
359	» 1052 *n.° 12, 19 e 20*, 1053 *n.° 23* — Ved. 1000 n.° 4.° e 2064 *art. 31 leggi civili.*
360	» 1053 *n.° 23*, 1000 *n.° 12*, 1000 *n.° 9 e 10.*
362	» 808, 799 a 803, 846 *n.° 16* — Ved. §. 811 *n.° 14 e 15.*
363	» Ved. §. 517 *n.° 1 a 5*, 325 *n.° 4*, 326 *n.° 4*, 794 *n.° 3 a 6, 8 a 11* — Ved. §. 799.
364	» 1000 *n.° 12*, 1052 *n.° 23.*
365	» 642, 1052 *n.° 18.*
366	» 378 *n.° 5 e 6* — Ved. §. 402 — Ved. pure art. 919 Ordin. di piazza.
367	» 792 *comma 2*, 1000 *n.° 1 e 2.*
369	» 1052 *n.° 6* — Ved. tomo 1 pag. 467.
370	» 1052 *n.° 3* — Ved. tomo 1 pag. 462 — Ved. ivi p. 480 e 482.
373	» 1000 *pene comuni n.° 1 a 2.*

Art. dello Statuto	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
374	» 1052 *n.° 19 a 21*, 1052 *n.° 12* — Vedi tomo 1 pag. 464.
375	» 1052 *n.° 18* — Ved. §. 378 *n.° 5*, e 805.
376	» *Idem.*
377	» 811 *n.° 4* — Ved. §. 808.
378	» 811 *n.° 7* — Ved. §. med. *n.° 3* — Ved. pure tomo 1 p. 150 e 475.
379	» Ved. tomo 3 pag. 149, e tomo 1 pag. 479.
381	» Ved. tomo 1 pag. 466.
386	» Ved. §. 417 e 418.
388	» Ved. tomo 1 pag. 479.
395	» Ved. §. 417 e 418
396	» 792, 802, 807, 810 *n.° 3* — Ved. §. 1000 *n.° 8*, 87 *n.° 7* e 88 *n.° 7*, 423 e 424 — Ved. pure tomo 1 pag. 509 e pag. 227.
397	» 88 *n.° 7*, 810 *n.° 3* — Ved. §. 810 *n.° 22*.
398	» *Idem.*
399	» Ved. tomo 1 pag. 467 — Ved. pure §. 1000 *n.° 8*
400	» 794 *n.° 12* — Ved. tom. 1 pag. 66.
403	» 425, 2100.
405	» 990.
413	» 2100.
417	» 9 *n.° 1*, 420 e 421.
420	» 9 *n.° 1*, 250 e 251.
421	» Ved. §. 811.
423	» 810 *n.° 4*.
424	» 808 *n.° 9 e seg.*
433	» Ved. art. 367 di questa tavola.
434	» 418 *n.° 13 e segg.* — Ved. tomo 1 pag. 339.
435	» Ved. art. 367 e 381 di questa tavola.
436	» Ved. art. 388 e 395 di questa tavola.
437	» Ved. art. 381 della medesima tavola.
438	» Ved. §. 992.
139	» *Idem.*
441	» Ved. art. 375 e 381 di questa tavola.
442	» Ved. art. 386 e 395 della medesima tavola.
443	» *Idem.*
445	» 808.
446	» 418 *n.° 14 a 17*.
447	» *Idem.*
448	» Ved. art. 375 di questa tavola.

Art. dello Statuto	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
449	» Ved. art. 381 e 395 di questa tavola.
450	» Ved. med. art.
451	» Ved. art. 376 e 381 tavola istessa.
452	» §. 418 *n.° 16* — Ved. art. 369 *idem.*
454 455 456	» Ved. art. 369 *idem.*
457	» Ved. art. 367 e 381 *idem.*
458	» Ved. art. 369 *idem.*
463	» Ved. art. 388 *idem.*
464	» Ved. art. 381 e 388 *idem.*
465	» Ved. art. 381 *idem.*
466	» Ved. art. 381 , 389 e 394 *idem.*
467	» Ved. art. 367 e 381 *idem.*
468	» Ved. art. 386 , 388 e 395 *idem.*
469	» §. 811 — Ved. §. 804, 805 , e tomo 3 pag. 110 , 122 e 149.
471	» *Idem* , e §. 4.
472	» *Idem* , e §. 6 e 808.
473	» *Idem* , e § 23 *n.° 4* , *5 e 10* , 24 *n.° 1 e 3.*
474	» *Idem* , e §. 805.
475	» *Idem.*
476	» *Idem* , e §. 808.
477	» *Idem* , e §. 805.
478	» 779 , 782 , 811 — Ved. art. 369 di questa tavola — Ved. pure tomo 3 pag. 110 , 112 e 149.
479	» Ved tomo 1 pag. 512. *1* — §. 811 *n.° 11.* 2 — §. 811 *n.° 15* — Ved. §. 780. *3* — §. 811 *n.° 9* , *10 e 14.* *4* — §. 811 *n.° 14.* *5* — §. 481 e seg. — Ved. §. 846 *n.° 8*, §. 2100 — Ved. pure tomo 1 pag. 219. *6* — Ved. cit. pag. 219 del tomo 1.
480	» Ved. art. 369 di questa tavola.
486 487	Ved. art. 389 *idem.*
488	» Ved. art. 369 *idem.*
489	» Ved. art. 381 e 479 *idem.*
490	» Ved. art. 369 e 479 *idem.*
491	» Ved. art. 376 e 381 *idem.*

Art. dello Statuto	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
492 493	» Ved. art. 479 *n.° 4 e 5 idem.*
494	» Ved. art. 481 e 479 *n.° 6 idem.*
495	» Ved. art. 376, 381 e 382 *idem.*
496	§. 989 a 991.
497	» Ved. art. 386 e 395 di questa tavola — Ved. però §. 441 e 442, §. 660 a 666, e §. 1.
498	» §. 989 a 991.
500	» 2025, 811.
501	» 811 *n.° 13* — Ved. art. 381, 386 e 395 di questa tavola.
502	» *Idem* — Ved. art. 381 della tavola istessa.
503	» *Idem — idem.*
504	§. 794 *n.° 12*, 811 *n.° 4.*
506	» Ved. §. 804.
505	» Tomo 3 pag. 110 e 122.
507	» Ved. tomo 3 pag. 149 — Ved. §. 559, 794 *n.° 3*, 2014, 2015 *n.° 6* e segg.
511	» Ved. art. 479 di questa tavola.
512	» *Idem.*
514	» §. 416 *n.° 30* — Ved. §. 779 *n.° 7.*
515	» 799 — Ved. §. 779, 782 — Ved. pure art. 82 a 88 e 367 della presente tavola.

Fine della tavola 1.ª

TAVOLA 2.

Articoli delle Leggi penali del regno de' quali si è fatto uso nell' opera.

Art. delle LL. pp.	§. DEL 2.° TOMO OVE SON CITATI O N.° DEGLI ATTI CORRELATIVI DEL 1.° TOMO.
1	N.° 2.
2	§ 642
3	» 1000.
5	N.° 303, 322.
16	§ 1052 *n. 10 e 11.*
17	» 1052 *n. 12.*
20	» 2154, §. 2071 *comma 3 n. 1*, §. 2098 *n.* 2.
21	» 1000.
29	» 1000.
48	N.° 301.
52	N.° 284.
61	§ 794 *n. 4* — N.° 124.
62	» 794 *n. 6.*
63	» 794 *n. 12.*
64	» 794 *n. 13.*
69	» 799 *comma 5 n. 4.*
70	» 799 *comma 5 n. 3.*
74	» 990 — N.° 259, 92, 262.
75	N.° 262.
78	— 212 e 213.
80	— 293.
85	— 210.
86	— 298.
87	— 201 pag. 355.
89	§ 996 *n. 6.*
94	» 87 *n. 1.*
101	» 87 *n.* 2 — N.° 105, 106, 107 — Ved. nell' Indice generale alfabetico la nota al vocabolo *Pene.*
120	» 434, 2.ª *parte n. 1*, §. 2159 *n. 1* — N.° 30.
121	Idem — idem *n.* 2 — idem — N.° 30.
122	Idem — idem *n. 3* — idem — N.° 30.
123	Idem — idem *n. 4* — idem — N.° 30, 37 e 40.

Art. delle LL. pp.	§. DEL 2.° TOMO OVE SON CITATI O N.° DEGLI ATTI CORRELATIVI DEL 1.° TOMO.
124	§ 434 *2.ª parte* n. *5*, §. 2159 n. *1* — N.° 30 e 37.
125	Idem — idem n. *6* — idem — idem.
126	Idem — idem n. *7* — idem — idem.
127	Idem — idem n. *8* e *9* — idem.
128	idem — N.° 30 e 37.
129	Idem — idem n. *10* — idem — N.° 40 e 37.
130	Idem — idem n. *11* — idem — N.° 30 e 37.
131	Idem — idem n. *12* — idem — idem.
132	— idem — idem.
133	Idem — idem n *13*, *14* e *15* — idem — idem.
134	— idem — idem.
135	— idem — idem.
136	Idem — idem n. *16* e *17* — idem — idem.
137	§ 2159 — N.° 30.
138	Idem — idem.
139	Idem — idem.
140	§ 434, *2.ª parte* n. *18* — §. 2159 — N.° 30 e 40.
141	Idem — idem n. *19* — idem — idem.
142	— idem — idem e N.° 40.
143	— idem — idem.
144	§ 467 e 663, §. 2159 — N.° 30.
145	» 467 — idem — idem.
146	» 434 n. *20* — idem — idem.
147	N.° 104.
148	§ 780.
169	» 486 a 489 — N.° 172.
170	*Idem* — N.° 178.
171	N.° 178.
172	§ 489 — N.° 181.
178	N.° 18, 19 e 20.
185	N.° 38 *art. 10.*
186	§ 985 e 986 — N.° 98 e 99.
196	» 838.
197 a 205	*Idem.*
206 a 212	» 686 a 691.
233	» 164, e §. 816 n. *9.*

Art. delle LL. pp.	§. DEL 2.° TOMO OVE SON CITATI O N.° DEGLI ATTI CORRELATIVI DEL 1.° TOMO.
237	§ 846 *n. 11 e 14.*
243	» 570 *n. 16* — N.° 142.
253	N.° 173 — Ved. pure N.° 300.
255	
256	N.° 300.
258	
260	N.° 33.
280	N.° 97.
288	§ 846 *n. 7.*
302	» 570 *n. 51.*
309	» 434 *n. 21*, §. 2159 *n. 2.*
310	» 434 *n. 22 e 23*, §. 2159 *n. 2.*
311	» 434 *n. 24*, §. 2159 *n. 2* — N.° 38.
339	N.° 274.
350	— 115.
351	— 209, 208 e 273.
356	— 86 e 8 — Ved. pure N.° 111.
358	— 86 — Ved. 261.
359	*Idem.*
360	N.° 111.
362	— 59.
363	— 264.
365	— 108 e 222.
369	§ 467.
371	» 569 *n. 56.*
372	» 794 *n. 7.*
373	» 794 *n. 8* — N.° 82 e 83.
374	» 794 *n. 9.*
377	» 795 e 796 — N.° 214, 216, 217, 218, 219, 220, 80, 81 — Ved. pure N.° 18 e 19.
378	» 795 e 796 — N.° 221 — Ved. N.° 222.
379	» 795 e 796.
380	*Idem.*
381	*Idem.*
382	*Idem*, e N.° 217.
383	*Idem.*
384	*Idem.*
385	*Idem.*
386	*Idem.*
387	*Idem.*
388	*Idem.*

Art. delle LL. pp.	§. DEL 2.° TOMO OVE SON CITATI O N.° DEGLI ATTI CORRELATIVI DEL 1.° TOMO.
389	§ 795 e 796, e N.° 214 e 262.
390	*Idem*, e N.° 216.
391	*Idem*, e N.° 217 e 275.
392	§ 33, §. 663, §. 570 *n. 56*.
407	N.° 88, 89, 93, 94 — Ved. pure N.° 211.
417	— 95.
418	— 78 e 79.
419	— 90 e 91.
421	— 93 — Ved. pure N.° 260.
428 *n. 3*	— 88 e 96.
430	— 100 e 101.
551	Ved. gli art. 407 e 430 della presente tavola.
453	N.° 96.
455 456	§ 264.

Fine della tavola 2.ª

TAVOLA 3.

Articoli delle Leggi di procedura penale di cui si è fatto uso nell' opera.

Art. delle LL. di p. p.	§. DEL 2.° TOMO OVE SON CITATI O N.° DEGLI ATTI CORRELATIVI DEL 1.° TOMO.
3	§ 272.
4	» 272.
6	N.° 84 , 128.
7	N.° 291 , 152.
8	§ 2013.
9	» 2015.
12	» 829.
21	» 877 *n. 1 e 2.*
24	» 33 , 663 , 570 *n. 56.*
25	» 663 , 570 *n. 56.*
26	» 570 *n. 56 in fine.*
27	» 467 , 664.
28	» 167 , 666.
30	» 664 , *comma 2.*
33	» 260 — N.° 147.
34	» 271.
35	» 272.
37	» 271.
38	N.° 207.
42	§ 288.
47	N.° 109.
49	§ 472 , 225.
50	N.° 37 *art. 4.*
53	§ 194.
54	» 81 — N.° 115 *sulla 2.ª quistione.*
56	N.° 114.
57	N.° 115 *sulla 2.ª quistione.*
58	§ 2121.
60	» 187.
61	» 30 *n. 36* , §. 164.

Art. delle LL. di p. p.	§. DEL TOMO 2.° OVE SON CITATI O N.° DEGLI ATTI CORRELATIVI DEL 1.° TOMO.
62, 63	§ 164.
67	» 47.
68	» 43, 64, 30 n. 11.
69	» 42, 74 — N.° 114 e 117.
70	» 40 — N.° 118 — Ved. N.° 116.
71	» 165 — Ved. N.° 324.
72	» 194, 2.° *caso*.
74	» 30 n.° 28, §. 202 n. 117 — N.° 142.
75	N.° 156, e §. 11.
78	§ 532.
82	» 203, 204, 30 n. 26, 202 n. 120 — N.° 142.
83	» 20, 206, 202 n. 120 e 121 — N.° 142.
84	» 202 n. 121 — N.° 142.
86	» 570 n. 11.
87	» 555.
88	N.° 143.
91	§ 145.
98	» 306, 557, 591.
99	» 362 n. 5 e 6.
100	» 734.
101	» 483, 312 — N.° 134.
104	» 595, 312
105, 106	N.° 134, 177.
107	§. 317 n. 10 e 14, 596, 853, 857.
108	» 853, 857 — N.° 134.
109	N.° 135.
113	§ 348, 356.
114	N.° 48, 312.
122, 125	§ 202 n. 119.
126	*Idem* e § 595 n. 2.
127	§ 202 n. 118.
130	» 621 — N.° 126.
132	» 30 n. 272 e 174 — N.° 313.
138	N.° 154, 203, 204.
139	— 201 *pag.* 355, e N.° 202.
145	— 203, 204.
146	— 272.

Art. delle LL. di p. p.	§. DEL TOMO 2.° OVE SON CITATI O N.° DEGLI ATTI CORRELATIVI DEL 1.° TOMO.
149	§ 2178 — N.° 255.
150	N.° 135 — Ved. §. 1033.
151	*Idem.*
154	N.° 255 e 256.
155	*Idem.*
156	§ 416 *n. 15*, §. 30 *n. 171* — N.° 205.
158	» 636 *n. 2.*
160	» 30 *n. 178*, §. 636 *n. 1.*
161	» 640 e 641 — Ved. §. 636 *n. 1.*
162	N.° 62.
165	§ 998 — N.° 62, 312.
166	N. 138 e 266.
167 169	— 266.
170	— 127.
171	§ 674, 675.
172	» 202 *n. 24.*
173	» 202 *n. 25.*
174	» 202 *n. 30.*
175	» 754.
177	N.° 266 — Ved. N.° 54.
178	§ 889.
184	» 30 *n. 325 — d*).
186 a 189	» 764, 765, 766, 757 — N.° 148 e 149.
191	N.° 53.
193	§ 745 — N.° 53 e 149.
195	» 706 *n. 3* — N.° 46 e 265.
196	N.° 252.
200	N.° 57.
201	§ 298 — N.° 164 e 165.
202	» 570 *n. 53 e 56*, §. 696 e 1026 *n. 36* — N.° 131 e 132.
203	» 570 *n. 62.*
205	N.° 263.
209	§ 1033.
214	» 2291.
218	» 1026 *n. 9 e 10* — N.° 235.
219	» 416 *n. 98*, §. 945 *n. 7*, §. 948, §. 202 *n. 72.*

Art. delle LL. di p. p.	§. DEL TOMO 2.° OVE SON CITATI O N.° DEGLI ATTI CORRELATIVI DEL 1.° TOMO.
220	§ 946, 202 *n.* *70.*
223	» 202 *n.* *73*, §. 1026 *n.* *31.*
225	» 202 *n.* *55.*
227	» 951 *n.* 2, §. 1026 *n.* *43.*
229	» 785 *n.* *38*, §. 1026 *n.* *42.*
231	» 202 *n.* *43.*
232	» 202 *n.* *48.*
234	» 857 — Ved. N.° 203.
242	» 23 *n.* *4* *a* *10* — N.° 168.
243	» 1026 *n.* *20* — N.° 55 e 56 — Ved. N.° 238, 144.
245	» 300 — N.° 165, 119.
246	» 30 *n.* *162*, §. 1026 *n.* *22* — N.° 317 — Ved. N.° 118. e N.° 145 e 146.
247	» 202 *n.* *74*, §. 570 *n.* *41*, §. 1026 *n.* *38* — N.° 120, 121, 276.
248	» 202 *n.* *68* — N.° 143.
250	» 202 *n.* *48*, §. 570 *n.* *65.*
261	» 1026 *n.* *21* — N.° 58.
254	Ved. N.° 249.
255	» 202 *n.* *57* - *9.°*
256	» 1026 *n.* *19* — N.° 316.
258	» 1026 *n.* *23* — N.° 316.
262	» 1026 *n.* *24* *e* *25* — N.° 318.
265	» 30 *n.* *313*, §. 416 *n.* *39.*
267	N.° 66.
269	§ 1026 *n.* *44* — Ved. N.° 47 e 198.
271	» 1026 *n.* *47.*
272	Ved. N.° 47 *e nota.*
273	§ 202 *n.* *83*, §. 972.
274	N.° 267 *n.* *3* — Ved. N.° 65.
275	N.° 269.
278	» 30 *n.* *174*, §. 636 *n.* *5.*
279	» 416 *n.* *39*, §. 613 *n.* *1*, §. 985.
280	N.° 48 e 61.
281	§ 1035 *n.* *5* — N.° 51 e 52.
282	*Idem* *idem* e N.° 312.
289	§ 966.
290	» 1026 *n.* *67* — Ved. §. 970.
292	» 30 *n.* *327* - *9*) — N.° 51 e 52.

Art. delle LL. di p. p.	§. DEL 2.° TOMO OVE SON CITATI O N.° DEGLI ATTI CORRELATIVI DEL 1.° TOMO.
293	§ 1015, 1026 *n. 53* — N.° 60, 267 *n. 3*, 270 *e nota*.
294	» 1009, 1026 *n. 54* — N.° 267 e 277.
295	» 1026 *n. 63* — N.° 277 — Ved. N.° 269.
296	» 30 *n. 176*.
297	» 993.
298	» 416 *n. 37*.
299	» 416 *n. 37*.
303	» 1026 *n. 67*.
305	N.° 278.
306	N.° 243.
312	§ 1065.
313	» 706 *n. 17* — N.° 200.
316	N.° 284 *e nota*.
317 318 319	» 975, 30 *n. 327* — N.° 243.
327	» 1026 *n. 64*.
330	» 1026 *n. 40*, §. 1027.
334	» 439 — N. 319.
336	» 202 *n. 23*.
337	N.° 284.
348	§ 638, 857 — N.° 129.
352	» 447, 30 *n. 60*.
353	» 2029.
355	N.° 150.
359	— 127.
369	— 167.
378	§ 993 e 994, §. 292 — Ved. N.° 332 e 61.
384 385	» 160.
391	N.° 275.
432	— 265.
436	— 310.
437	— 308.
439	§ 223 *n. 3*, §. 224.
440	» 257.
441	» 224.

Art. dello LL. pp.	§. DEL 2.° TOMO OVE SON CITATI O N.° DEGLI ATTI CORRELATIVI DEL 1.° TOMO.
446 447	N.° 145 e 146.
451	§ 234.
453	» 225.
457	» 249.
459	» 2029 — N.° 130.
460	» 2036 , 2079.
461	» 2036.
463	» 2043.
464	» 2056 e 2059.
465	» 2061 , 2064 , 2066 , 2077 *n. 3* , e §. 30 *n. 116.*
466 467	» 2064.
468	» 2062.
470	» 202 *n. 128* , §. 2080 — N.° 267.
471	» 2079 , 2083.
472	» 2065 , 2079 — N.° 67 *n. 2.*
473	» 30 *n. 111* , §. 794 *n. 7* , §. 2066 , 2093 , 2098 *n. 6* — N.° 257.
475	» 2106.
483	N.° 75.
484	N.° 74 e 75.
485	§ 890.
489 490	» 870.
493	» 872.
495	N.° 71 , 72 e 73.
498 499	§ 30 *n. 304* , §. 36.
506	» 30 *n. 305* , §. 298.
546	» 202 *n. 15.*
549	» 570 *n. 2.*
550	» 455 — N.° 158 , 159 , 160.
559	Ved. §. 677 , 678 , 2131.
560	Ved. §. 683.
561 562	§. 694 , 695 , 416 *n. 109* — N.° 248 *pag. 419.*
565 566	N.° 248 *pag. 419.*

Art. delle LL. pp.	§. DEL 2.° TOMO OVE SON CITATI O N.° DEGLI ATTI CORRELATIVI DEL 1.° TOMO.
571 572	§ 30 *n. 235.*
573	» 157 e 158.
582 583	» 189.
584 585	» 160 e 189.
586	» 157.
589	Ved. §. 491 , 779 *n. 24.*
613	§ 1001 *n. 1* — N.° 314 e 315.
614	» 1001 *n. 2.*
615	» 1001 *n. 3.*
617	N.° 315.
621	§ 275.
638	» 996 *n. 1.*

Fine della tavola 3.ª

TAVOLA 4.

Articoli delle Leggi civili
di cui si è fatto uso nel 2.° tomo.

Art. delle LL. CC.	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI.
1	§ 379.
28	» 1052 *n. 19 e 21.*
31	» 2064 *comma 4.*
86 87	» 120.
121	» 2033.
223	» 785.
516	» 412.
657 658	» 570 *n. 54 comma 10 e 4.*
895	» 1053 *n. 1.*
896 899 900	» 1053 *n. 2.*
902	» 1053 *n. 3.*
907 908 909	» 1053 *n. 4.*
1034	» 982.
1306 a 1340	» 272 *comma 6.*

Fine della tavola 4.ª

TAVOLA 5.

Articoli delle Leggi di procedura civile di cui si è fatto uso nel 2.° tomo.

Art. delle LL. di p. c.	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI.
186	§ 2018 *n. 4*,
263	» 889.
295	» 242.
334	» 2018 *n. 1*.
470	» 785 *n. 26 a 32*, e §. 36.
474	» 30 *n. 334*.
480	» 30 *n. 334*.
865	» 204 *in fine*, 218, 219 e 1026 *n. 45*.

Fine della tavola 5.ª

TAVOLA 6.

Articoli delle Leggi organiche di cui si è fatto uso nel 2.° tomo.

	Articoli	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI.
Legge 29 maggio 1817	9	§ 829.
	24	» 527.
	115	» 894 *n. 5.*
	118	» 824 *n. 8.*
	128 129 131 132	» 894 *n. 9.*
	135	» 829.
	143 e segg.	» 202 *n. 50.*
Legge 7 giugno 1819	118 119 127	» 893 *n. 7.*
	151	» 202 *n. 52.*
	200	» 2324.

Fine della tavola 6.ª

TAVOLA 7.

Articoli di Leggi parziali adoperati ne' comenti del 2.° tomo.

Data delle Leggi	Articoli	§. OVE EMERGONO.
1806 — 17 settembre.	» »	§ 378 *n. 2.*
1807 — 3 giugno.	2	» 403, 804.
	3	» 417 *n. 3.*
	6, 7	» 399, 768 *comma 2.*
	68	» 416 *n. 9*, 436.
	73, 77	» 768 *comma 3.*
	195	» 876.
1808 — 20 maggio.	27	» 643.
	67	» 30 *n. 278.*
1812 — 4 agosto.	» »	» 400, 402, 876.
	3	» 806.
	7	» 507, 30 *n. 167.*
	14	» 985.
1816 — 12 dicembre.	4	» 840 *n. 7*, 842.
1817 — 24 marzo.	» »	» 378 *n. 4.*
1817 — 29 maggio.	» »	» 28.
1817 — 3 giugno.	74	» 2045.
1818 — 19 ottobre.	» »	» 839 *n. 10*, §. 843.
1819 — 20 detto.	» »	» 2018 *n. 3.*
1819 — 23 novembre.	» »	Avvertimento alla formola del §. 7, e prefazione pag. 7 *nota 2.*
1822 — 24 giugno.	» »	» 2018 *n. 3.*
1822 — 28 settembre	9, 10, 11	» 434 *n. 24 a 27*, §. 2188.
1826 — 20 dicembre.	34	» 2017.
1827 — 26 detto.	» »	» 843.
1829 — 28 settembre.	18	» 9 *n. 11.*
1838 — 21 luglio.	1 a 10	» 807 *n. 18.*

Fine della tavola 7.ª

TAVOLA 8.

Articoli delle Leggi francesi di cui si è fatto uso nel 2.° tomo.

Data delle Leggi	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI.
22 settembre 1790 3 settembre 1791 3 piovoso anno 8 3 brumale anno 5	§ 403.
13 brumale anno 5, *art. 9.*	» 417 *n. 3.*
22 frimale anno 8 — Costituzione.	» 403.
7 piovoso anno 9	» 594.
7 fruttidoro anno 12	» 401.
Codice francese.	» 203.
Codice d' istruzione francese, *art. 341, 342 e 344.*	» 972.
Idem art. 603.	» 491.

Fine della tavola 8.ª

TAVOLA 9.

Leggi romane di cui si è fatto uso ne' comenti al 2.° tomo.

N.° delle Leggi ed indicazione del titolo del Codice o del Digesto.	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
L. 14 Cod. de Advocatis	§ 685.
L. 8 ff. de feriis	» 711.
L. 3 Cod. de Sententiis	» 1043.
L. 1, 2 e 3 Cod. de requirendis reis.	» 2026.
Constit. poenam eorum	» 2027.

Fine della tavola 9.ª

TAVOLA 10.

Articoli dell' Ordinanza pel governo e disciplina delle truppe nelle piazze, di cui si è fatto uso nel 2.° tomo.

Articoli	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI.
13	§ 807 *n. 10.*
41 a 56	» 779.
42	» 779 *n. 22.*
64	» 6 *n. 2.*
106	» 808.
135	» 807 *n. 9.*
157	» 6 *n. 3.*
165	» 6 *n. 4.*
311	» 421 *comma 3*, e 422.
313	» 428.
314	» 9 *n. 9*, e 421 *comma 3 e 5.*
315	» 425.
597	» 810 *n. 4.*
846	» 616.
848	» 1000 *n. 6.*
907	» 492 *n. 6*, §. 394 *n. 8*, §. 844 *n. 4.*
950	» 9 *n. 29.*
951	» 9 *n. 30.*
952	» 9 *n. 31.*
953	» 9 *n. 32.*
954	» 9 *n. 33.*
955	» 9 *n. 37.*
958	» 779 *n. 6.*
959	» 1246.
961 962	» 779 *n. 10.*
1125	» 422.
1354	» 785 *n. 21.*
1355	» 570 *n. 42.*
1356	» 30 *n. 293*, e §. 684.
1396	» 9 *n. 9.*

Articoli	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI.
2204	§ 421 *comma* 7.
2261	» 427 *comma* *3*.
2262	» 9 *n*. *9*.
2263	» 9 *n*. *12*, e §. 1069.
2264	» 808 *n*. *17*.
	N. B.
	Ved. nel *quadro delle assimilazioni* alla pag. 298 e segg. del 1.° vol. del 2.° tomo, gli articoli che vi si riferiscono, cioè :
Art. 313	pel Commessariato di guerra.
» 1396 » 2204	per la Sanità militare.

Fine della tavola 10.ª

TAVOLA 11.

Articoli dell' Ordinanza amministrativa militare di cui si è fatto uso nel 2.° tomo.

Articoli	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI.
79 §. 1	§ 30 *n. 253*, e §. 362 *n. 70.*
79 §. 2	» 9 *n. 17.*
130 e seg.	» 421 *comma 6.*
319 a 321	» 430.
540	» 362 *n. 70.*

Fine della tavola 11.ª

TAVOLA 12.

Articoli della Real Ordinanza e delle Istruzioni della Gendarmeria Reale di cui si è fatto uso nel 2.° tomo.

Articoli dell'Ordinanza	Articoli delle Istruzioni	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI.
1 e 2	. . . .	§ 843.
	1 a 57	» 846 *n. 1.*
	10	» 667.
	13	» 661.
	15	» 668.
	30	
	31	
	34	» 846 *n. 9.*
	35	
	36	
	40	
	41	» 109.
	42	
	46	» 53 *n. 9*, e 846 *n. 1.*
	55	» 780 *comma 6 n. 13.*
	67	» 483.
86	. . . .	» 846 *n. 1.*
100	. . . .	» 846 *n. 12.*
103	. . . .	» 846 *n. 14.*
105	. . . .	» 846 *n 11.*
107	. . . .	» 846 *n. 1.*
108	. . . .	» 846 *n. 8.*
127	. . . .	» 846 *n. 13.*
174	. . . .	» 9 *n. 23.*
184	. . . .	» 844 *n. 5.*
186	. . . .	» 844 *n. 4.*
187	. . . .	» 843.

Fine della tavola 12.ª

TAVOLA 13.

Articoli del Regolamento del 20 maggio 1818 e dell' altro sulla esecuzione delle pene capitali di cui si è fatto uso nel 2.° tomo.

Articoli del Regolam. 20 maggio 1818	Articoli del Regolam. sulle pene cap.	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI
» »	. . . . .	§ 42.
107	. . . . .	» 231.
115	. . . . .	» 109.
116	. . . . .	» 106, 109, 119.
122	. . . . .	» 89, 109, 115.
141	. . . . .	» 116.
	1	» 2149 e 2151 — Ved. tomo 1.° N.° 304.
	3	» 2150.
	7	» 2152.
	8	» 2153.

Fine della tavola 13.ª

TAVOLA 14.

Articoli del Regolamento per la disciplina delle Autorità giudiziarie ne' Reali Dominî di qua del Faro, adibiti nelle teorie del 2.° tomo.

Articoli	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI.
4	§ 202 *n.* *51.*
102	» 1026 *n.* *13.*
145	» 920 , 785 *n.* *1* , 202 *n.* *42.*
163	» 682 *n.* *1.*
165	» 202 *n.* *61.*
173	» 202 *n.* *50.*
174 175	» 202 *n.* *57* , 695.
176	» 202 *n.* *54.*
180	» 693.
181	» 30 *n.* *141.*
189 190	» 30 *n.* *151.*
193	» 30 *n.* *151* , 682 *n.* *1.*
194	» 682 *n.* *1.*
195	» 682 *n.* *2* , 30 *n.* *152.*
196	» 682 *n.* *3* , 30 *n.* *151* , 202 *n.* *29.*
237 238	» 1026 *n.* *14.*
321	» 202 *n.* *176.*
508	» 2292 *n.* *3.*
514	» 2292 *n.* *3* , 202 *n.* *127* , 30 *n.* *87.*
516	» 2298 , 202 *n.* *127* , 30 *n.* *87.*
518	» 2299 , 30 *n.* *87.*
542	» 970 , 1018.
544	» 202 *n.* *86* , 785 *n.* *19.*
545 546	» 202 *n.* *105* , 1029

Articoli	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI.
548 551	§ 767.
562	» 362 *n.* 62.
592	» 1074 *n.* 6·
619	» 2298.
620	» 2299.
653	» 30 *n.* 148.
656	» 30 *n.* 270.
657	» 30 *n.* 153 *e* 243.
661	» 30 *n.* 153 *e* 246.
662 663	» 30 *n.* 224.
664	» 30 *n.* 225.
666	» 30 *n.* 141.
667	» 30 *n.* 142, 143 *e* 222.
668	» 30 *n.* 220.
669	» 30 *n.* 221.
681	» 30 *n.* 223.
696	» 30 *n.* 247.
748	» 30 *n.* 244.
752	» 30 *n.* 245.
756	» 30 *n.* 139.
758 769	» 30 *n.* 152.
770 771 772 773 774 775	» 30 *n.* 252.
868	» 362 *n.* 49.
869	» 362 *n.* 9 *e* 47.
870	» 362 *n.* 49.
871	» 362 *n.* 15.
883 885	» 362 *n.* 14.
890	» 362 *n.* 47.
891	» 30 *n.* 234, 362 *n.* 15 *e* 48.
908	» 362 *n.* 13.
918	» 30 *n.* 150, 202 *n.* 5.

Articoli	N.° DE' §. OVE RINVENGONSI.
945	§ 362 *n. 4.*
946 947	» 202 *n. 12.*
968	» 686 , 688 , 520 *n. 14* , e 416 *n. 110.*
969	» 689.
971	» 690.
972	» 691.
974	» 687 , 520 *n. 14.*
982	» 416 *n. 110.*
984	» 30 *n. 296.*
985	» 687 , 706 *n. 14.*
995	» 706 *n. 15.*
997	» 30 *n. 294.*
1021	» 30 *n. 286.*
1026	» 692.
1831	» 30 *n. 134* , e 202 *n. 21.*
1034	» 30 *n. 149 e 286.*

Fine della tavola 14.ª

TAVOLA 13.

Atti Sovrani e del pubblico potere e giurisprudenze delle Corti regolatrici di cui si è fatto uso ne' comenti al 2.° tomo.

DATA DEGLI ATTI	§. OVE RINVENGONSI.
Reali Decreti.	
1806 — 22 luglio, *art. 76* .	§ 5 e §. 6 *n. 5.*
1807 — 3 giugno	» 437.
1811 — 12 settembre . . .	» 437.
1812 — 12 giugno	» 461 *n. 1.*
» » — 19 ottobre	» 610 *n. 2.*
1813 — 21 luglio	» 1052 *n. 17.*
1814 — 24 febbraio	» 315, 811 *n. 2.*
» » — 4 agosto	» 461 *n. 1 e 4*, §. 30 *n. 23 e 64.*
1816 — 24 febbraio	» 846 *n. 8.*
1817 — 13 gennaio, *art. 1.* .	» 998.
art. 2. .	» 1089 *n. 20.*
art. 3 e 4	» 2342 *n. 1 e 2*, §. 416 *n. 23.*
art. 5 e 6	» 470, 284.
art. 6 e 7	» 508, 289, 292.
art. 8. .	» 292, 30 *n. 350.*
art. 9. .	» 30 *n. 342.*
art. 11 .	» 416 *n. 31.*
art. 13 .	» 535, 30 *n. 338*, *345 e 346*, §. 2075 *n. 1 a 3.*
art. 14 .	» 30 *n. 340*, §. 2075 *n. 4 e 5.*
art. 15 .	» 2075 *n. 6.*
art. 16 .	» 30 *n. 345*, §. 2075 *n. 7.*
art. 17 .	» 537, 2342 *n. 2*, 1090 *n. 4*, 2075 *n. 8.*

DATA DEGLI ATTI	§. OVE RINVENGONSI.
art. 19, 20 e 21.	§ 30 *n. 352 a 356*, §. 543, 544, 1089 *n. 38.*
art. 22 .	» 493.
art. 23 .	» 30 *n. 252.*
art. 25 .	» 9 *n. 16.*
art. 31 .	» 1089 *n. 22.*
art. 33 .	» 1089 *n. 24.*
art. 35 .	» 30 *n. 50.*
art. 36 e 37 . .	» 520 *n. 18, 19 e 20*, §. 30 *n. 346*, §. 1091.
art. 37 .	» 30 *n. 349.*
art. 38 .	» 1089 *n. 25.*
art. 39, 41, 42, e 45 .	» 1089 *n. 14 a 17.*
art. 55 e 59 . .	» 2071.
art. 65 .	» 30 *n. 351.*
art. 66 .	» 537, 2342 *n.* 2, 30 *n. 347*, 1090 *n. 4.*
art. 68 .	» 1089 *n. 34*, 30 *n. 374.*
art. 72 e 73 . .	» 30 *n. 240, 241 e 364*, §. 534.
art. 78 .	» 2198, 1090 *n. 4*, 2075 *n. 9.*
art. 85 .	» 740 *n.* 7.
art. 86 .	» 30 *n. 336*, 1088 *n. 5*, 1086 *n. 1.*
art. 95 .	» 30 *n. 271.*
art. 96 .	» 2098.
1817 — 17 giugno, *art. 5* .	» 9 *n.* 2, *3 e 4.*
» » — 8 dicembre . . .	» 1089 *n. 42.*
1818 — 8 giugno	» 1052 *n. 18, 21 e* 22.
» » — 21 settembre, *art. 4* .	» 290.
1819 — 21 marzo	» 427 *comma 3.*
» » — 14 maggio	» 30 *n. 253*, §. 1089 *n. 8, 12 e 13.*
» » — 18 maggio	» 9 *n. 10*, e §. 526.
» » — 17 agosto	» 18.

DATA DEGLI ATTI	§. OVE RINVENGONSI.
1819 — 27 agosto	§ 547.
1820 — 20 gennaio	» 785 *n. 49 comma 3.*
» » — 14 marzo	» 807 *n. 8.*
1821 — 30 agosto	» 30 *n. 94 e 115*, 434 *n. 13*, 2159 *n. 4*, 2192, 2193.
» » — 11 settembre, *art. 14.*	» 780 *comma 7.*
1823 — 10 settembre . . .	» 839.
1825 — 4 agosto	» 1052 *n. 16.*
» » — 9 settembre . . .	» 1052 *n. 14.*
1826 — 24 maggio	» 321, 706 *n. 5*, 872, 2159 *n. 4.*
1827 — 10 gennaio	» 785 *n. 49 - 7.*
» » — 20 giugno	» 9 *n. 22.*
» » — 22 agosto	» 455 *n. 19 e 20.*
» » — 12 ottobre	» 455 *n. 19 e 20.*
» » — 12 ottobre, *art. 1 e 22 a 35.*	» 702, e 1089 *n. 26.*
1828 — 4 febbraio	» 455 e 459 *formola.*
» » — 14 luglio, *art. 7, 18 e 19.*	» 30 *n. 120*, 2189, 2190.
1829 — 28 settembre, *art. 5.*	» 9 *n. 11 e 13.*
1830 — 26 aprile	» 1089 *n. 45.*
» » — 17 maggio, *art. 1.*	» 284, 1089 *n. 21.*
» » — 17 dicembre . . .	» 427 *comma 3.*
1831 — 4 ottobre	» 446.
1832 — 15 agosto	» 1086 *n. 1 e 3.*
1833 — 22 luglio	» 1074 *n. 1 a 4.*
» » — 21 settembre . . .	» 785 *n. 49 comma 5.*
1834 — 16 aprile — Concordato con la S. S.	» 1000 *n. 3 e 17.*
» » — 3 giugno	» 2098 *n. 6 nota 2.*
» » — 22 dicembre . . .	» 1052 *n. 20*, e §. 287.
1837 — 6 agosto	» 892 *n. 2*, e §. 2159 *n. 5.*
1839 — 6 merzo, *art. 3 e 6.*	» 779 *n. 18.*
1847 — 18 luglio.	» 458 e 459 *formola.*
1849 — 27 marzo	» 417 *n. 4.*

DATA DEGLI ATTI	§. OVE RINVENGONSI.
Regolamenti.	
1808 — 20 maggio	§ 31, 42, 74, 89, 109, 115, 116, 119.
1817 — 21 marzo, *art. 63 e 64.*	» 418 *n. 9.*
» » — 18 novembre . . .	» 828.
1826 — 24 maggio, *art. 1, 2, 3, 4, 10 e 11.*	» 2169, 2170 a 2172, § 30 *n. 77, 81, 83, 90, 113, 276 comma 7*, §. 570 *n. 10*, § 892 *n. 1*, §. 2167, 2208, 2209, 2241, 2243, 2269, 2309, 2320 a 2322, 2325.
1828 — 15 novembre . . .	» 9 *n. 18*, § 363 *formola*, e 970.
1830 — 2 maggio	» 1089 *n. 46.*
Per le udienze de' tribunali militari	» 202 *n. 47, 49, 50, 55, 56*, §. 30 *n. 72 e 233.*
Ordinanza di polizia del 9 ottobre 1824	» 780 *comma 6.*
Competenze de' Giudici di circondario. *art. 117.*	» 526.
art. 226.	» 529.
art. 237.	» 530.
art. 246.	» 527.
Reali Rescritti e Sovrane risoluzioni.	
1810 — 27 marzo	§ 30 *n. 126*, e §. 92.
1815 — 22 luglio	» 1000 *n. 16*, e §. 30 *n. 257.*
1817 — 8 novembre . . .	» 428
1818 — 16 maggio	» 440, 454 *n. 6.*
» » — 20 giugno	» 945 *com. 4*, e §. 1035.
» » — 17 luglio	» 30 *n. 357.*
» » — 20 settembre . . .	» 892 *n. 3*, e §. 1037.
1819 — 13 ottobre	» 30 *n. 198.*
» » — 31 dicembre . . .	» 780 *comma 4.*

MINISTERIALI E CIRCOLARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

DATA DEGLI ATTI	§. OVE RINVENGONSI.
1812 — 4 novembre	§ 461 *n. 6.*
» » — 25 novembre	» 461 *n. 3.*
1814 — 22 ottobre	» 461 *n. 2 e 5*, e §. 846 *n. 17.*
1815 — 20 settembre	» 461 *n. 2*, e §. 846 *n. 17.*
1817 — 15 ottobre	» 2286 *n. 1.*
1818 — 14 gennaio	» 507 *in nota.*
» » — 4 marzo	» 30 *n. 161.*
» » — 1.° agosto	» 30 *n. 356.*
» » — 12 settembre	» 30 *n. 356.*
1820 — 20 gennaio	» 418 *n. 18.*
» » — 1.° marzo	» 363 *formola.*
» » — 22 marzo	» 30 *n. 357.*
» » — 24 luglio.	» 30 *n. 276 comma 6.*
1822 — 30 marzo	» 807 *n. 1.*
1823 — 19 aprile.	» 2246.
1828 — 29 marzo	» 409.
» » — 26 aprile.	» 30 *n. 181* e §. 166 *n.* 2.
» » — 28 maggio	» 202 *n. 28.*
1829 — 2 ottobre	» 2066.
1830 — 17 febbraio	» 30 *n. 276 comma 4.*
» » — 7 aprile.	» 409, 853.
» » — 29 maggio	» 759.
» » — 18 dicembre.	» 780 *comma 6.*
1831 — 13 aprile.	» 456.
» » — 10 dicembre.	» 957 *nota 2 alla formola.*
1832 — 17 novembre	» 202 *n. 85* e §. 966.
1833 — 4 settembre	» 2093.
» » — 4 dicembre	» 785 *n. 41.*
1834 — 13 settembre	» 394 *n. 3.*
» » — 22 ottobre	» 789.
1835 — 4 novembre	» 557.
» » — 11 novembre	» 409, 853.
1836 — 11 novembre	» 847.
1840 — 13 gennaio	» 202 *n. 90.*
» » — 8 agosto	» 363 *formola.*
1842 — 7 agosto	» 1000 *n. 13.*
1843 — 4 dicembre	» 202 *n. 46.*

DATA DEGLI ATTI	§. OVE RINVENGONSI.
Ministeriali della Guerra e Marina.	
1822 — 27 settembre . . .	§ 30 *n. 250.*
1823 — 31 maggio	» 779 *n. 3.*
» » — 30 luglio	» 1052 *n. 13.*
1825 — 30 marzo	» 30 *n. 255.*
1829 — 28 luglio	» 785 *n. 49 - 6*, e §. 416. *n. 115.*
1830 — 18 maggio	» 421 *comma 6.*
» » — 4 agosto	» 9 *n. 25.*
1833 — 2 agosto	» 1052 *n. 18.*
1834 — 31 maggio	» 202 *n. 13.*
» » — 4 giugno	» 416 *n. 1.*
1838 — 13 luglio	» 421 *comma 7.*
1843 — 23 aprile	» 30 *n. 239.*
» » — 31 luglio.	» 9 *n. 19.*
1845 — 21 giugno	» 9 *n. 26.*
Ministeriali e Circolari del Comando generale militare.	
1814 — 14 gennaio . . .	§ 807 *n. 4.*
1817 — 13 settembre . . .	» 1089 *n. 41.*
1818 — 12 settembre . . .	» 1089 *n. 20.*
1819 — 30 giugno	» 4.
1829 — 21 maggio	» 779 *n. 15.*
1830 — 6 aprile	» 785 *n. 49 com. 4.*
» » — 12 agosto	» 420 *nota 5 al quadro.*
» » — 2 settembre . . .	» 1089 *n. 10.*
1831 — 14 aprile	» 807 *n. 6*, e §. 1000 *n. 15.*
» » — 25 aprile.	» 202 *n.* 6, e §. 785 *n. 46.*
1832 — 31 dicembre . . .	» 8.
1834 — 27 giugno	» 807 *n.* 2.
» » — 9 luglio.	» 906 *comma 6* .
» » — 26 agosto	» 9 *n. 8.*
1836 — 14 ottobre	» 520 *n. 15.*
1838 — 2 novembre . . .	» 9 *n. 17.*
1839 — 1.° aprile . . : .	» 807 *n. 12.*
» » — 26 settembre . . .	» 30 *n. 227.*

DATA DEGLI ATTI	§. OVE RINVENGONSI.
1843 — 14 gennaio	§ 30 *n.* 231, e §. 202 *n.* 15.
1845 — 14 gennaio	» 9 *n.* 27.
1849 — 24 ottobre	» 807 *n.* 15, e §. 810 *n.* 5 *in fine*.

ARRESTI DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA.

1811 — 22 agosto (*sull' art. 473 LL. di proc. pen.*).	§ 2093.
1813 — 26 agosto	» 5.
1814 — 14 gennaio	» 806.
1816 — 12 luglio	» 768 *comma 3*.
1818 — 29 ottobre	» 6.
1828 — settembre (*G. C. Civ. di Napoli*)	» 1052 *n.* 9.
1829 — 30 gennaio	» 810 *n.* 33.
1830 — 3 novembre	» 9 *n.* 23.
1833 — 16 dicembre . . .	» 1020 *n.* 4.
1835 — 18 febbraio. . . .	» 202 *n.* 79, §. 416 *n.* 93, §. 1026 *n.* 27.
1836 — 25 luglio	» 202 *n.* 100.
1837 — 30 gennaio. . . .	» 202 *n.* 99.
1842 — 26 gennaio. . . .	» 202 *n.* 31, e §. 783.

ARRESTI DELL'ALTA CORTE MILITARE.

1834 — 29 ottobre	§ 9 *n.* 6, §. 426, e 438.
1836 — 23 giugno	» 366.
» » — 17 settembre . . .	» 570 *n.* 50.
1839 — 11 luglio	» 202 *n.* 17, e §. 785 *n.* 47.

Fine della tavola 15.ª

TAVOLA 18.

Autori classici delle cui massime si è fatto uso nel 2.° e 3.° tomo

Autori	N.° DE' §. DEL 2.° TOMO O DELLE PAG. DEL 3.° TOMO.
Anton Mattei . .	§ 326 ; tom. 3 pag. 34 *in fine*, e pag. 197.
Ariosto	» 404 e per esso alla nota pag. 43 del 1.° tomo , e §. 2116.
Aristotile. . . .	Tom. 3 pag. 84 e 183.
Beccaria	§ 2324 ; tom. 3 pag. 90 *in fine*.
Boyè	Tom. 2 vol. 1 pag. 83.
Canofari	§ 794 *n. 11*; tom. 3 pag. 67 e 70.
Cicerone	» 386 ; tom. 3 pag. 65 , 66 , 67, 72, 81 , 93.
Dante.	Tom. 3 pag. 7.
Fodrè.	§ 103.
Gramont	Tom. 3 pag. 105.
Graverend . . .	§ 30 *n 334*.
Merlin	» 362 *n. 2*.
Montesguieu. . .	» 630 ; tom. 3 pag. 34, 62, 101, 184, 196 , 381.
Nicolini	» 973, 851, 1005, 1033 ; tom. 3 pag. 30 , 34 , 314 , 315 , 343 , 358 e 381.
Orazio	» 632.
Mario Pagano . .	» 260 , 378 *nota 2*, 333, 383, 570 *n. 1*, 571, 579, 792, 794 *n. 3*, 973 ; tom. 3 pag. 65 *in fine* , 72 , 101 , 196 , 357 , 382.
Pansey	» 2165.
Paolo	» 335.
Bousseau. . . .	» 645.
Salmas	» 362 *n. 1*.

Autori	N.° DE' §. DEL 2.° TOMO O DELLE PAG. DEL 3.° TOMO.
Servant	§ 367, 378 *in nota*, 570 *n 57 in fine*, 1032, 2044, 2114; tom. 3 pag. 66, 83, 182, 183.
Sigonio	» 481.
Sparziano . . .	» 30 *n. 121.*
Ulpiano	Tom. 3 pag. 67 e 100.
Valerio Massimo .	§ 51, e per esso tom. 1.° pag. 262 *in nota.*
Vico	» 717.

Fine della tavola 16.ª ed ultima.